



604



# CODICE CIVILE

## LIBRO DELLE OBBLIGAZIONI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA



ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO

ROMA 1941 - ANNO XX

# INDICE GENERALE

|  |        |
|--|--------|
| RELAZIONE DEL MINISTRO GUARDASIGILLI ALLA MAESTÀ DEL RE IMPERATORE SUL LIBRO DEL<br>CODICE CIVILE « DELLE OBBLIGAZIONI » . . . . . | Pag. 5 |
| R. DECRETO 30 GENNAIO 1941-XIX, N. 16 CHE APPROVA IL TESTO DEL LIBRO DEL CODICE CIVILE<br>« DELLE OBBLIGAZIONI » . . . . .         | » 77   |
| CODICE CIVILE — LIBRO « DELLE OBBLIGAZIONI » . . . . .   | » 79   |
| INDICE SOMMARIO . . . . .  | » 157  |
| INDICE ANALITICO. . . . .  | » 159  |

---

# RELAZIONE

## ALLA MAESTÀ DEL RE IMPERATORE

del Ministro Guardasigilli

(GRANDI)

presentata nell'udienza del 30 gennaio 1941-XIX per l'approvazione del testo  
del Libro del Codice Civile

### “ DELLE OBBLIGAZIONI „

**SIRE,**

Nel riferirVi sul libro del codice civile riguardante la proprietà, descrissi le trasformazioni che, nel campo dei rapporti patrimoniali, erano derivate dall'inserzione nel codice medesimo della Carta del lavoro e, in generale, dalla recezione dei principii dell'ordinamento corporativo.

Siffatte trasformazioni si rivelano con particolare evidenza nella disciplina del rapporto di obbligazione: riconosciuta all'iniziativa individuale la funzione di efficace e utile strumento della produzione, l'interesse singolo, che è immediatamente realizzato nel rapporto suddetto, deve essere considerato come concreto stimolo per l'attuazione dell'interesse generale; orientata l'iniziativa individuale verso uno spirito di solidarietà e di collaborazione, che deve dominare il naturale conflitto degli interessi privati, questi devono configurarsi come coordinati in un armonico e coerente sistema, nel quale tutti sono insieme regolati e protetti.

Il presente libro del codice civile, che mi onoro, Maestà, di sottoporre alla Vostra augusta sanzione, attua le direttive cennate, anzitutto inquadrando nel sistema delle fonti di diritto le norme corporative che garantiscono la costante aderenza dei diritti individuali alle esigenze dell'economia nazionale; in secondo luogo unificando sul piano corporativo, oltre che su quello tecnico, il regolamento giuridico delle obbligazioni civili e commerciali; infine accogliendo una serie di principii (autonomia della volontà privata, tutela della produzione, tutela del credito, dovere di correttezza e di buona fede, dovere di solidarietà corporativa) che pongono i diritti dei soggetti in un nesso organico con la vita economica ed etica della Nazione e li animano dello spirito nuovo di cui vive la società nazionale.

#### I.

##### 1. — Le norme regolatrici delle obbligazioni

1. — L'inserzione delle norme corporative tra le fonti del diritto si è fatta nell'art. 1, primo comma, n. 2, del libro delle obbligazioni in coordinamento con l'art. 3 del libro del lavoro; il libro del lavoro però, nel suo titolo 1°, si occupa della materia più diffusamente.

Norme corporative sono, nella concezione del nuovo codice, così quelle provenienti dalle associazioni professionali che quelle emanate dagli organi corporativi dello Stato (art. 1, secondo comma, del libro delle obbligazioni; art. 4 del libro del lavoro); con la denominazione adottata, si coglie il contenuto e le finalità comuni alle norme stesse, le quali infatti, anche se promanano dagli organi professionali, svolgono ed attuano il principio corporativo, base fondamentale dell'ordine fascista.

2. — Riconoscendo il carattere di norme giuridiche a quelle formate da enti e da organi professionali in virtù del limitato potere loro conferito dallo Stato, si tronca una polemica ormai annosa. Il carattere medesimo corrisponde alla posizione che gli organi e gli enti ricordati assumono nell'ordinamento costituzionale fascista; corrisponde altresì alla sostanziale importanza che la dottrina politica della Rivoluzione fascista riconnette alle norme sindacali o corporative; è coerente al contenuto generale e astratto di queste, nonchè, per i contratti collettivi, alla vera natura del rapporto stabilito tra i singoli e le associazioni di categoria, che non è di rappresentanza (legale o volontaria) ma di supremazia.

La soluzione accolta non vulnera il principio, che l'ordinamento fascista proclama in modo energico, secondo cui tutta la produzione del diritto va riferita allo Stato, nè scardina la preminenza della legge in senso formale. L'origine del potere normativo degli organi corporativi e delle associazioni professionali, infatti, sta sempre nella volontà dello Stato, il quale consente che gli uni e le altre pongano norme nei limiti delle finalità che devono perseguire. Nè potrebbe essere altrimenti nello Stato fascista, che convoglia in unità tutte le forze della Nazione, e la cui volontà direttamente espressa nella legge, deve prevalere su quella di ogni altro soggetto.

3. — Così l'art. 1, secondo comma, al di sopra delle norme corporative pone quelle cogenti della legge; le altre norme di legge, di carattere dispositivo, se possono essere derogate dalla volontà privata, *a fortiori* possono essere superate nell'esplicazione della funzione normativa spettante agli organi corporativi e sindacali.

Devo avvertire che l'art. 1, secondo comma, nel fissare l'inderogabilità delle disposizioni imperative della legge, intende risolvere un conflitto tra norme che disciplinano una stessa materia; perciò accenna alla legge come fonte sovrana di

produzione del diritto, nel qual senso include anche i regolamenti governativi. Non ha riguardo invece ai regolamenti locali; in modo che, nel caso di interferenze tra questi e le norme corporative, devono applicarsi le disposizioni che fissano la competenza normativa rispettivamente degli enti locali, degli organi corporativi e delle associazioni professionali.

4. — La legge e le norme corporative prevalgono sugli usi (art. 2, primo comma).

Taluno ha contestato la possibilità di attribuire una qualsiasi efficacia normativa agli usi, in un ordinamento, come quello fascista, che proclama l'origine statale del diritto.

La formazione spontanea delle norme giuridiche non implica però usurpazione, da parte di una massa amorfa, di un potere che è attribuito della sovranità, in un sistema nel quale è lo Stato stesso che pone i limiti entro cui la consuetudine può valere. La formula mussoliniana « andare verso il popolo » non è solo un comandamento di ordine sociale o politico, ma ha uno squisito significato giuridico, nel senso che anche il diritto deve riconoscere le sane esigenze collettive, le quali si manifestano mediante le costumanze della generalità o di un gruppo. La legge esprime, nella singola ipotesi, la volontà di dare efficacia agli usi, o astenendosi dal dettare norme e rinviando a quelle stabilite dagli usi, o dettandone e conferendo nello stesso tempo prevalenza a quelle usuali eventualmente contrarie.

Gli usi restano di regola subordinati anche alle norme corporative: si vuole evitare che la formazione spontanea della norma possa turbare il concetto unitario degli interessi produttivi e le esigenze della vita nazionale. L'efficacia normativa dell'uso, deve, in sostanza, trovare anche un limite nella necessità di coordinare i diversi interessi economici; necessità alla quale non sempre obbedisce la forza viva della pratica popolare.

## 2. — L'unità del diritto delle obbligazioni.

5. — Come è rilevato nelle relazioni ai libri della proprietà e del lavoro, l'organizzazione di tutte le attività economiche secondo i principi corporativi ha fatto perdere all'ordinamento professionale dell'attività commerciale quel carattere speciale che aveva condotto a considerarne la disciplina con criteri di autonomia: uno stato professionale vi è, infatti, ormai in ogni zona produttiva, sia pure con le differenze determinate dalle particolarità di ciascuna di esse. Inoltre, sotto la spinta proficua e rinnovatrice della disciplina coordinata di tutti i fattori della produzione, voluta dal sistema corporativo, l'economia agraria, tradizionalmente riservata al diritto civile, ha potuto raggiungere un'organizzazione che ha spesso i caratteri dell'impresa industriale e commerciale: il buon padre di famiglia, come è stato esattamente rilevato, si presenta quale imprenditore nell'economia agricola non meno che in quella industriale o commerciale.

A parte che certe esigenze, già peculiari all'attività commerciale *lato sensu*, sono poi divenute comuni ad ogni attività economica, una difformità di regime tra obbligazioni civili e obbligazioni commerciali si presentava in contrasto con l'unità dell'organizzazione economica, che l'ordinamento fascista ha realizzato ponendo i vari fattori della produzione in un quadro di collaborazione, di interdipendenza e di solidarietà. Dovendosi rispecchiare questa realtà nuova nel campo giuridico dei rapporti patrimoniali, la vecchia disputa sull'unità del diritto delle obbligazioni rimaneva certamente superata sul piano politico dei principi proclamati dalla Rivoluzione fascista. La tendenza all'unità fu perciò realizzata, e non per ragioni esclusivamente tecniche, come in passato si era sostenuto.

6. — Ai fini della prospettata disciplina unitaria apparve fondamentale il problema della posizione da assegnare agli usi.

A ben guardare, le differenze tra il codice civile del 1865 e quello di commercio non erano profonde. Rinvii speciali agli usi si riscontravano non solo nel primo (articoli 486, 437, 506, 1505, terzo comma), ma anche nel secondo (articoli 30, 36, primo e secondo comma, 67, primo comma, 69, 317, primo comma, 387, primo e terzo comma). Al rinvio generico dell'art. 1, primo comma, cod. comm. corrispondeva quello dell'art. 1124 cod. civ., di cui con argomenti non soddisfacenti si contrastava il riferimento ad usi normativi. Non si può negare però che l'art. 1 cod. comm. aveva una portata più vasta di quella dell'art. 1124 cod. civ., perchè questo si limitava ad apprestare una fonte giuridica suppletiva solo per i contratti, mentre il codice di commercio considerava tutta la materia delle obbligazioni; meglio, tutta la materia del commercio.

Unificata la disciplina delle obbligazioni commerciali e delle obbligazioni civili, l'art. 1, primo comma, cod. comm. veniva a perdere il suo oggetto; e comunque doveva ritenersi di contenuto troppo ampio per potere regolare in via generale la materia unitaria delle obbligazioni. Si preferì largheggiare in singoli richiami, nei casi in cui poteva essere necessario mantenere in costante aderenza alla realtà, spesso mutevole, il regolamento di un istituto. L'art. 1124 del codice civile del 1865 è stato riprodotto nell'art. 203, e l'art. 1135 nell'art. 169. Dalla formulazione di quest'ultimo articolo risulta chiaro che la volontà delle parti non è necessaria perchè le clausole si considerino inserite nel contratto, ma soltanto per escluderne l'efficacia.

7. — La dottrina e la pratica, *de iure condito*, avevano riconosciuto la virtù espansiva di alcune norme poste nel codice di commercio, che erano state quindi già applicate anche alla materia civile. Da tali risultati si è tratto il massimo profitto, come appare dalle disposizioni concernenti il termine essenziale (art. 86, secondo comma, e 296), le obbligazioni pecuniarie (articoli 108 e 109), e, per alcuni aspetti, la formazione del contratto (articoli 156 a 159; 163 e 164) e il mandato (art. 549 e seguenti).

Ma le norme del codice di commercio nacquero, nella vita rigogliosa e agile dell'attività mercantile, con tale duttilità che in gran parte poterono dimostrarsi adatte, *de iure condendo*, a soddisfare anche le nuove esigenze dell'economia nazionale; in modo che, l'uniformità del diritto delle obbligazioni, nelle zone in cui l'opera dell'interprete non era riuscita a raggiungere identità di regime, poté essere realizzata mercè la generalizzazione dei principi posti dalle leggi del commercio.

Il debito degli interessi (art. 112, primo comma) sorge, in via di massima, con la liquidità e l'esigibilità della prestazione principale, come era in virtù dell'art. 41 cod. comm.; le regole dell'anatocismo sono unificate sulla base della sola riserva degli usi (art. 113); il tasso civile è elevato al cinque per cento in conformità a quello già vigente in materia commerciale (art. 114, primo comma); nel caso di obbligazioni alternative in cui la scelta della prestazione è deferita al terzo, il contratto non diviene nullo per ciò solo che il terzo non fa la scelta (articoli 117, ultimo comma, e 178, primo comma), con che si generalizza il principio dell'art. 60, ultimo comma, cod. comm., il quale assicura la stabilità del contratto, contro ogni tentativo della parte resipiscente, mediante un più largo intervento del giudice nella nomina dell'arbitratore: il principio è applicato a proposito della determinazione del prezzo della

vendita (articoli 312, primo comma e 313, ultimo comma), in sostituzione della diversa disposizione dell'art. 1454, secondo comma, cod. civ. del 1865. Per le obbligazioni con pluralità di debitori si presume la solidarietà in estensione dell'art. 40, primo e secondo comma, cod. comm. (art. 124); la validità del contratto con se stesso è ammessa, in base alla direttiva segnata dall'art. 386 cod. comm. (articoli 224 e 575); l'opponibilità ai terzi delle modificazioni e dell'estinzione della procura è regolata con i criteri posti dall'art. 370, secondo comma, cod. comm. (art. 225); la scadenza del termine essenziale non toglie alla parte interessata la facoltà di domandare l'esecuzione del contratto, per il che è concesso un breve termine al fine di impedire incertezze di situazioni e manovre speculative (art. 296), rendendosi generale per tutti i contratti la norma dettata in tema di vendita nell'art. 69, primo comma, cod. comm.

Quello della vendita commerciale si è dimostrato, in verità, campo fertile di principii capaci di più vasta applicazione; infatti le norme concernenti la denuncia e l'accertamento dei difetti della cosa venduta (art. 352), il deposito di essa (art. 353), l'esecuzione coattiva (articoli 354 e 355) seguono le linee degli articoli 68 e 71 cod. comm., e quindi dominano ogni attività economica che ha per oggetto uno scambio, anche se non è qualificata dal fine di speculazione.

Ulteriore riflesso dell'unità del diritto delle obbligazioni si ha in alcune disposizioni concernenti il luogo di adempimento delle obbligazioni. La consuetudine commerciale era ormai generale nel senso che i debiti pecuniari dovevano pagarsi al domicilio del creditore, e il nuovo codice riconosce la necessità alle quali l'uso del commercio obbediva, estendendone l'applicazione, sia pure con temperamenti, ad ogni debito di danaro (art. 12, terzo comma). L'organizzazione commerciale è impostata quasi sempre sul presupposto che la consegna della cosa venduta debba essere eseguita o nella sede dell'impresa o, se trattasi di cosa che debba trasportarsi da un luogo ad un altro, rimettendola al vettore o allo spedizioniere; questo presupposto domina l'art. 349, che limita perciò la portata della vecchia regola generale dell'art. 1468 cod. civ. del 1865.

L'uniformità di disciplina fu raggiunta anche in tema di vendita di cosa altrui, che si è potuta ritenere valida, come la considerava l'art. 59 cod. comm., data la facilità odierna degli scambi, per cui le parti rimangono indifferenti circa l'attuale appartenenza della cosa (art. 317): la conoscenza di questa alienità, se mai, può fare credere al compratore che il venditore si sia già assicurato l'acquisto della proprietà della cosa non propria. E' stato agevole pure sopprimere la distinzione tra materia di commercio e materia civile posta nell'art. 1905, primo comma, codice civile del 1865 circa il modo di apprezzare la solvibilità di un fideiussore (art. 783, primo comma); è rimasta con ciò abrogata la regola per la quale tale apprezzamento doveva farsi in base alla sola considerazione dei beni capaci d'ipoteca, regola che era un reliquato del vecchio preconcepito circa l'importanza maggiore del patrimonio immobiliare.

La presunzione di onerosità, che l'opera attiva della dottrina e della giurisprudenza aveva costituita come principio generale del diritto commerciale, risponde ai più sicuri dati dell'esperienza nella vita economica odierna. E si può considerare estesa a tutto il diritto delle obbligazioni in virtù della norma dell'art. 549 che richiede il patto speciale perchè il mandato possa ritenersi gratuito, in base all'art. 642 che ritiene di massima a titolo oneroso il sequestro convenzionale, e in forza dell'art. 655 che considera normale il mutuo ad interesse. Anche la presunzione di gratuità del deposito (articolo 607) cessa, se la qualità professionale del depositario

o altre circostanze facciano desumere la volontà di ottenere un corrispettivo.

Il potere del giudice di concedere una dilazione (art. 1165, ultimo comma, cod. civ. del 1865), turbava la prontezza degli adempimenti, che è fondamentale in ogni ramo dell'economia; perciò si è soppresso, adeguando tutto il sistema delle obbligazioni alla norma dell'art. 42 cod. comm. L'abolizione del retratto litigioso (articoli 1546 a 1548 cod. civ.), già intervenuta nel campo delle obbligazioni commerciali, poteva senza danno estendersi a quello delle obbligazioni civili, dato che il nuovo clima delle relazioni giuridiche ne aveva ridotto l'applicazione a casi rarissimi e quasi mai meritevoli del trattamento della legge anastasiana: la litigiosità del credito ceduto dà luogo ad un'alea, e questa merita un adeguato compenso in una riduzione del prezzo della cessione.

Infine in alcuni casi, pur senza adottare soluzioni affermatesi nella sfera dei rapporti commerciali, si è posta nel dovuto rilievo l'esigenza di speditezza della vita economica, attenuando il rigore della disciplina del codice civile: così per la transazione, come si dirà più avanti (n. 243), si è prescritta la scrittura soltanto *ad probationem* (art. 807), salvo quando essa abbia per oggetto controversie relative a negozi formali, nel qual caso anche la trascrizione deve essere fatta per iscritto a pena di nullità (art. 179, n. 12).

### 3. — L'autonomia della volontà privata.

8. — Se si traggono le logiche conseguenze dal principio corporativo che assoggetta la libertà del singolo all'interesse di tutti, si scorge che, in luogo del concetto individualistico di signoria della volontà, l'ordine nuovo deve accogliere quello più proprio di autonomia del volere. L'autonomia del volere non è sconfinata libertà del potere di ciascuno; non fa del contratto un docile strumento della volontà privata; ma, se legittima nei soggetti un potere di regolare il proprio interesse, nel contempo impone ad essi di operare sempre sul piano del diritto positivo, nell'orbita delle finalità che questo sanziona e seconda la logica che lo governa (art. 152).

In siffatto sistema di limiti, la regola dell'art. 1123, primo comma, cod. civ. del 1865, secondo cui il contratto è legge tra le parti, non può avere perduto il significato di affermare la giuridicità del rapporto convenzionale; per tale sua funzione e solo per questa, essa è stata riprodotta nell'art. 201, primo comma, in pieno collegamento con l'art. 3, di cui applica il principio secondo cui la volontà privata non può creare in modo indipendente effetti giuridici (cfr. anche art. 827). Questo principio è un primo vincolo al potere della volontà individuale, perchè ne afferma l'immanente e perenne soggezione al comando della legge. E se ne intende la necessità, in base alla considerazione che il riconoscimento della giuridicità si fonda sulla valutazione dell'utilità generale degli effetti che ne derivano; il compito di fare questa valutazione non può attribuirsi al singolo senza porre in pericolo l'uniformità a cui essa deve ispirarsi, senza cioè far luogo ad una relatività di giudizi che scompone disordinatamente gli scopi della pluralità organizzata.

La virtù obbligatoria del vincolo è riconnessa all'esistenza di un concreto interesse alla prestazione (art. 4). ed è escluso ogni arbitrio individuale nella determinazione dell'estensione soggettiva dei contratti. L'effetto di questi è limitato in via di massima alla sfera dei soggetti che contraggono (art. 201, secondo comma), perchè l'autonomia non può legittimare invasioni nella sfera dei diritti del terzo.

L'autonomia privata non è limitata ai tipi di contratto regolati dal codice, ma può spaziare in una più vasta orbita, se il risultato pratico che i soggetti si propongono di perse-

guire sia ammesso dalla coscienza civile e politica, dall'economia nazionale, dal buon costume e dall'ordine pubblico (art. 152, comma secondo). Ciò vuol dire che l'ordine giuridico non appresta protezione al mero capriccio individuale, ma a funzioni utili che abbiano una rilevanza sociale, e, come tali, meritino di essere tutelate dal diritto; il che rappresenta ancora un vincolo alla volontà privata. Si pensi, per esempio, ad un contratto col quale alcuno consenta, dietro compenso, all'astensione da un'attività produttiva o a un'esplicazione sterile della propria attività personale o a una gestione anti-economica o distruttiva di un bene soggetto alla sua libera disposizione, senza una ragione socialmente plausibile, ma solo per soddisfare il capriccio o la vanità della controparte.

Un controllo della corrispondenza obiettiva del contratto alle finalità garantite dall'ordinamento giuridico è inutile se le parti utilizzano i tipi contrattuali legislativamente nominati e specificatamente disciplinati, perchè in tal caso la corrispondenza stessa è stata apprezzata e riconosciuta dalla legge col disciplinare il tipo particolare di rapporto: si tratterà allora, come dirò più avanti (n. 80), soltanto di indagare se per avventura la causa considerata, non esista in concreto o sia venuta meno. In ogni altro caso, essendo mancato il controllo preventivo e astratto della legge sulla rispondenza del tipo nuovo di rapporto alle finalità tutelate, deve rimanere fermo che il rapporto è suscettibile di valutazione da parte del giudice, diretta ad accertare se esso si adegui ai postulati dell'ordinamento giuridico.

Vincoli si pongono col vietare che lo strumento contrattuale apprestato dalla legge possa essere utilizzato per un intento pratico che, in vista del suo carattere illecito, non può essere stato quello preso in considerazione dalla legge nella valutazione astratta del tipo regolato (articoli 173 e 174).

Limiti vengono pure segnati alla determinazione del contenuto del rapporto, perchè non risulti alterata la corrispondenza degli effetti giuridici alla funzione tipica del negozio, quale è valutata dalla legge. Le clausole, i prezzi di beni o di servizi imposti dalla legge o da norme corporative si inseriscono automaticamente nel contratto anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti (articoli 168 e 772, secondo comma); le parti non possono superare con patti che vi contrastino la forza cogente di norme imperative (articoli 152, primo comma, 772, primo comma), non possono rimuovere di loro arbitrio gli ostacoli che discendono da tali norme, nè, inversamente, erigere divieti con esse incompatibili o stabilire esoneri di responsabilità per le violazioni di cui le norme suddette siano state oggetto (articoli 59, secondo comma, 418, 520, secondo comma, 624, quarto comma); le parti stesse non possono dar vita a pattuizioni usurarie (articoli 213, 365, secondo comma, e 655, secondo comma), nè promettere prestazioni inique (art. 286) o, entro certi limiti, sproporzionate alle controprestazioni (art. 287).

#### 4. — La tutela della produzione.

9. — Fin qui si è parlato dell'interesse generale indistinto, non specificato cioè da una particolare qualificazione.

In regime di autarchia, modo di essere essenziale e motivo conduttore dell'attività economica fascista, un regolamento dei rapporti individuali che elevi su ogni altra ragione l'interesse all'incremento della ricchezza nazionale, è l'apporto che il diritto deve recare alla realizzazione del postulato di una giustizia sociale, è la condizione necessaria per una progressiva rigenerazione dell'economia nazionale.

Un primo accenno alla tutela delle esigenze produttive si ha nell'art. 178, ultimo comma, a proposito della determinazione dell'oggetto contrattuale: se essa è deferita al terzo,

questi deve tener conto anche delle condizioni generali della produzione a cui il contratto eventualmente abbia riferimento, uniformando a tali condizioni la determinazione della qualità e della quantità dell'oggetto stesso.

L'affermazione del dovere di esercitare il diritto subiettivo in modo che ne derivi incremento alla ricchezza nazionale e ne restino moltiplicati i frutti dei beni, è più energicamente fatta a proposito dell'affitto. Si chiarirà in seguito (n. 55) che l'affitto è un particolare tipo di locazione che ha per sua essenza il godimento di una cosa produttiva; ora, tra gli obblighi dell'affittuario si pone quello di uniformare la gestione della cosa affidata all'interesse superiore della produzione (art. 454). All'affittuario è inoltre consentito (art. 459) di prendere ogni iniziativa che incrementi il reddito della cosa compatibilmente con l'interesse del proprietario di non vedere aggravati i suoi obblighi e semprechè il maggiore sfruttamento della cosa non ridondi a danno dell'interesse generale della produzione; se l'affitto poi ha per oggetto un fondo rustico, l'affittuario può compiere quei miglioramenti che sono di sicura utilità per il fondo e per la produzione (articoli 471 e 490). Ognun vede che con queste norme si attribuisce all'affittuario il potere di trarre la massima utilità dalla cosa locata come stimolo per una sua attività diretta all'incremento della produzione; ma si contempera questo potere, conferito per fini di carattere collettivo, con l'interesse del proprietario a non subire oneri che finirebbero per ripercuotersi esclusivamente nella sua sfera. La proprietà implica certamente il dovere di utilizzare le cose in modo da recare benefici alla generalità. Sanzione di questo dovere può essere l'espropriazione del bene (art. 29, libro della proprietà); ma non si dovevano addossare al proprietario oneri connessi con un incremento di frutti, che dà vantaggio immediato solo all'affittuario.

Anche nella disciplina dell'anticresi ha dominato la considerazione dell'interesse della produzione. Il rapporto non può durare per un tempo superiore ai dieci anni (art. 802, secondo comma); non può avere una durata maggiore per evitare che la produttività del fondo possa soffrire dal lungo spossessamento che ne ha avuto il proprietario. Per quanta diligenza possa spiegare il creditore nella coltivazione, egli difficilmente vi presterà quella cura che potrebbe dedicarvi il proprietario.

#### 5. — La tutela del credito.

10. — Alla tutela della produzione è però collegata la tutela del credito, che è presupposto di sviluppo dell'economia generale; il credito infatti stimola la produzione, incrementa gli scambi, rende fecondi quei capitali che, immobilizzati, non potrebbero rappresentarsi come reale ricchezza. Una concezione nuova ha pervaso la sua funzione con l'industrializzazione dell'economia; ed anche il credito reclama nuovi indirizzi legislativi.

Il codice Napoleone risentiva, con il suo favore verso il debitore, delle condizioni economiche e sociali del tempo in cui fu promulgato. Il popolo immiseriva, e il credito, che serviva alla soddisfazione dei più immediati bisogni dello stesso, era reso possibile dall'accumulo di capitali nelle mani di persone insensibili ad ogni voce di pietà, non di rado praticanti l'usura. In questo quadro sociale l'indebolimento della tutela creditoria poteva corrispondere a un'esigenza etica apprezzabile.

Il codice del 1865 sorse in mutate condizioni di ambiente; e, del resto ricollegandosi alla tradizione degli Statuti che aveva reagito contro l'eccessivo *favor debitoris* proclamato dal diritto canonico e dal diritto comune, poté lievemente recedere dalla tendenza umanitarista del codice Napoleone, che

scoraggiava la funzione creditizia; non ebbe però più che un'intuizione delle esigenze nuove, la cui realtà apparve solo nella successione dei tempi. Il codice di commercio del 1882, trovando industrializzata la vita economica, impose quei pronti e sicuri adempimenti che sono condizione di un'economia ordinata e feconda di progresso. Non si spostò con esso l'indirizzo di favore dalla persona del debitore a quella del creditore; ma si migliorò la tutela di quest'ultimo, equilibrando ogni esigenza allora degna di speciale considerazione.

Una maggiore intensificazione di siffatta tutela è attuata dal nuovo codice civile in corrispondenza alla nuova coscienza sociale, che vede nel credito una spinta possente della vita economica e dell'azione produttiva. Il credito, diffuso il risparmio, è un dato di portata generale, che interessa ogni categoria di produttori; la sua difesa perciò è anche la difesa del risparmio.

11. — Alcune manifestazioni del proposito di migliorare la condizione del creditore sono, nel tempo stesso, espressione dell'indirizzo di unificazione del diritto delle obbligazioni civili e commerciali, e come tali sono state in precedenza poste in rilievo (n. 7): l'abolizione del potere del giudice di concedere dilazioni nelle ipotesi dell'art. 1165, ultimo comma, cod. civ.; la nuova disciplina del debito di interessi che eleva il frutto del capitale (art. 114, primo comma) e di questo riconosce la naturale fecondità (art. 112, primo comma); l'esclusione per il termine essenziale di ogni automatismo a danno del creditore (art. 296); la normale trasformazione in solidale di ogni obbligazione con pluralità di debitori (art. 124); l'ordinaria riduzione dei debiti pecuniari a debiti da pagarsi al domicilio del creditore (art. 12, terzo comma).

Il principio per cui si presume solidale l'obbligazione con pluralità di debitori ove il contrario non risulti dal titolo o dalla legge (art. 124), ha determinato la costruzione dell'obbligazione fideiussoria come obbligazione a carattere, in massima, pure solidale (art. 784, primo e secondo comma) e ha giustificato la natura solidale dell'obbligazione dell'espromittente e del debitore originario, di questi e dell'accollante, quando non vi è stata liberazione del debitore originario stesso (articoli 102, primo comma, e 103, ultimo comma). La regola dell'art. 40, primo e secondo comma, cod. comm. ha potuto prevalere su quella contraria dell'art. 1188, primo comma, cod. civ. del 1865 perchè si era manifestata più congrua alla realtà della vita: assai di frequente, là dove più debitori sono obbligati per un solo debito, essi sono legati intimamente da una comunione di interessi. Nel diritto romano poi, la regola della parziarietà sembra abbia guadagnato terreno via via che si accentuò il movimento di favore per il debitore; eppertanto non poteva essere mantenuta in un sistema come il fascista, che tende ad abbandonare ogni sentimentale pietismo verso chi assume un'obbligazione. Del resto, la presunzione di solidarietà non è stata portata ad estreme conseguenze; e si è anzi esclusa quando la comunione di interessi tra più debitori non si sarebbe potuta legittimamente supporre come normale. Così si è mantenuta salva la parziarietà del debito degli eredi (art. 125), e si è raffigurata come sussidiaria l'obbligazione del delegante nella delegazione cumulativa (articolo 98, secondo comma) e del cedente nella cessione del contratto (art. 247, secondo comma).

La riduzione di ogni debito pecuniario e debito da pagarsi al domicilio del creditore, se non è stato diversamente convenuto o il contrario non risulta dagli usi, dalla natura della prestazione o da altre circostanze, oltre ad eccitare l'iniziativa dell'adempimento, evita al creditore l'onere di andare a ricevere l'oggetto del debito, onere che è ancora più grave se i due soggetti del rapporto risiedono in città diverse. Alcuni

temperamenti stabiliti per il caso in cui l'adempimento al domicilio del creditore renda più gravosa la condizione del debitore, fanno posto anche alla considerazione delle giuste necessità di quest'ultimo, delle quali il codice tiene pure il debito conto.

12. — Per rinvigorire il dovere di adempimento, si è fatto obbligo al debitore di risarcire, nei debiti pecuniari, il danno eccedente l'importo degli interessi (art. 54, secondo comma); si è ammessa la possibilità di capitalizzare gli interessi semestralmente anzichè annualmente (art. 113); si è comminata, nell'obbligazione alternativa, la decadenza del debitore dal diritto alla scelta, quando egli, condannato ad una delle due prestazioni, non adempie nel termine assegnatogli in sentenza (art. 117, primo comma); si è allargata la sfera entro cui operava la disposizione dell'art. 1165 cod. civ. del 1865, fino ad ammettere la risolubilità del mutuo per determinate inadempienze del mutuatario anche se non sia espressamente convenuta (articoli 659 e 660).

Adempiuta l'obbligazione, il creditore è protetto contro l'impugnativa del pagamento che si fondi sull'incapacità del debitore (art. 21); non può prevalere l'interesse che pone l'ordine giuridico a che gli atti dell'incapace siano compiuti con le formalità preordinate dalle leggi, di fronte al fatto che il debito esisteva e che il pagamento corrispondeva alla prestazione dovuta. Per le stesse ragioni, se il pagamento è destinato ad avere immediata efficacia traslativa e il debitore ha consegnato cose altrui, si dà al creditore di buona fede una protezione più larga di quella che gli era concessa dall'articolo 1240 cod. civ. del 1865, vietando la ripetizione in ogni caso, e non soltanto quando, come prescriveva il citato articolo 1240, secondo comma, era stato consegnato danaro o cosa consumabile e la cosa oggetto del pagamento era stata consumata (art. 22).

La risoluzione di diritto di un contratto non adempiuto si fa derivare dall'inutile esito di una monizione che il creditore può indirizzare al debitore inadempiente (art. 293); si esclude poi che la clausola risolutiva espressa produca lo scioglimento automatico del contratto se il creditore non ha interesse a farla valere (art. 295, secondo comma). In seguito (n. 129) tali disposizioni saranno esaminate nelle loro linee essenziali; qui si sono soltanto richiamate come ulteriore applicazione del principio di tutela del creditore, a cui il libro delle obbligazioni intende fare il massimo omaggio. Con il regolamento adottato il creditore ha il vantaggio di evitare le lungaggini di un'ordinaria azione giudiziaria e ottiene l'effetto di conseguire la prestazione nonostante la clausola risolutiva, se egli ritiene ancora utile esigere la prestazione nonostante la severa sanzione inserita nel contratto a carico dell'inadempiente.

#### 6. — Il dovere di correttezza e di buona fede.

13. — Il libro delle obbligazioni, pur considerando preminente la posizione del creditore, ha ritenuto, nell'art. 5, di imporgli un dovere di correttezza, e di parificarne, da tal riflesso, la situazione a quella fatta al debitore: il debitore, per il medesimo art. 5, è infatti tenuto a identico contegno.

La correttezza è uno stile morale della persona, che indica spirito di lealtà, abito virile di fermezza, di chiarezza e di coerenza, fedeltà e rispetto a quei doveri che, secondo la coscienza generale, devono essere osservati nei rapporti tra consociati. Ma la correttezza che impone l'art. 5 citato non è soltanto un generico dovere di condotta morale; è un dovere giuridico qualificato dall'osservanza dei principi di solidarietà corporativa a cui il libro delle obbligazioni, nell'articolo richiamato, espressamente intende rinviare. Questo dovere di sol-

darietà nasce e deve nascere, nell'odierno clima, dal fatto di sentirsi membri, con pari dignità morale, di quel grande organismo che è la società nazionale; esso non è che il dovere di comportarsi in modo da non ledere l'interesse altrui fuori dei limiti della legittima tutela dell'interesse proprio, in maniera che, non soltanto l'atto di emulazione ne risulta vietato (art. 24 libro della proprietà), ma ogni atto che non implica il rispetto equanime dell'interesse dei terzi, ogni atto di esercizio del diritto che, nell'esclusivo e incivile perseguimento dell'interesse proprio, urti contro l'interesse pubblico al coordinamento delle sfere individuali. Il conflitto tra contrastanti interessi individuali rimane risolto sul terreno di un preciso adeguatamente reciproco, dominato e chiarito dalla calda luce della dottrina fascista, che lega gli interessi di tutti in unione indissolubile.

Quale sia in concreto il contenuto di questo dovere di correttezza il nuovo codice non dice, avendo preferito una formula elastica che ammette adattamenti con riferimento a singole situazioni di fatto; e così quando incide, ad esempio, nell'orbita di rapporti professionali è ovvio che la sua nozione si precisa alla stregua degli usi relativi all'attività alla quale si deve aver riguardo nell'ipotesi specifica.

14. — Dopo aver posto la correttezza quale dovere giuridico generale, reclamato, come l'altro generale di prudenza (art. 882), dall'esigenza di un'ordinata convivenza sociale, il libro delle obbligazioni impone anche il dovere di buona fede (in senso oggettivo) con riferimento ai soggetti di un rapporto contrattuale e per esigere da essi, nella sfera del rapporto stesso, un comportamento ispirato dal senso della probità, sia nella rappresentazione leale e non cavillosa dei diritti e degli obblighi che ne derivano, sia nel modo di farli valere o di osservarli, con riguardo in ogni caso allo scopo del comando che forma il contenuto del rapporto, all'armonia dei rispettivi interessi e di quelli superiori della Nazione, che esigono una pacifica collaborazione produttiva.

Alla buona fede, il libro delle obbligazioni fa capo molto di frequente.

Vi ricorre imponendo a ciascuna delle parti di usarla nel corso delle trattative e durante la formazione del contratto (art. 167, primo comma), in particolare obbligando ciascuna parte a comunicare all'altra l'esistenza di cause di invalidità di cui avesse o dovrebbe avere notizia (articoli 167, secondo comma e 227); la tiene presente quando prescrive l'approvazione specifica e per iscritto delle clausole c. d. surrettizie dei moduli e dei formulari dei contratti e delle condizioni generali del contratto (articoli 170 e 171). Prima ancora che sia eseguito, e nel presupposto della sua osservanza, la buona fede serve di guida all'interpretazione del contratto rivolta a chiarire il comune intento pratico delle parti (art. 195) e costituisce il criterio alla cui stregua deve essere apprezzata la rilevanza dell'errore quale motivo determinante il consenso (art. 268 n. 2). La buona fede governa l'esecuzione del contratto (art. 204); e anche quando non sia più in questione l'adempimento ma la risoluzione per inadempimento, la buona fede continua a regolare il comportamento della parte fedele, sia nel senso di subordinare la domanda di risoluzione all'importanza dell'inadempimento (art. 294), sia come limite dell'*exceptio inadimpleti contractus* (art. 299) e della clausola *solve et repete* (art. 301).

Altra ipotesi in cui il nuovo codice impone un simile dovere di condotta si riscontra nell'esercizio del potere di impugnazione di atti o di negozi giuridici: l'offerta di modificare il contratto in modo da purgarne l'anomalia impedisce l'annullamento per errore (art. 271), la rescissione per lesione (art. 289) e la risoluzione per eccessiva onerosità (art. 306, ultimo comma).

## 7. — Il dovere di solidarietà corporativa.

15. — Si è accennato alla solidarietà corporativa a proposito del dovere di correttezza e di buona fede. In realtà, però, l'obbligo di operare secondo i principii della collaborazione ha più ampio contenuto.

Si vuol parlare di solidarietà degli interessi della produzione o di solidarietà tra i fattori della produzione; ma la solidarietà tra singoli interessi individuali è un'ulteriore conseguenza della concezione unitaria della Nazione, consacrata nella dichiarazione I della Carta del lavoro. L'interesse privato, in una legge di coordinamento e di collaborazione, quale è quella che si trae dal principio corporativo, si anima delle ragioni della generalità, conciliandosi con l'interesse degli altri soggetti. Da ciò l'assunzione, nel rapporto obbligatorio, di un contenuto di solidarietà, che impone la contemporanea protezione di ogni interesse, nelle sue esigenze essenziali, in confronto ad altro fattore concorrente.

Trasferito tale concetto di solidarietà nell'ambito delle obbligazioni, si affievolisce nel rapporto medesimo ogni dato egoistico, e si richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore. Devono considerarsi anche come sanzioni del dovere di solidarietà la rescissione del contratto concluso in stato di pericolo (articolo 286) o in stato di bisogno (art. 287), e la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità (art. 306). Più genericamente deve notarsi che il libro delle obbligazioni assoggetta il contratto ai principii di solidarietà, orientando l'interpretazione secondo le esigenze e i fini dell'ordine corporativo (art. 200, ultimo comma); inoltre, nei casi in cui funzionava l'individualistico *favor debitoris* (art. 1137 codice del 1865), ponendo una regola di interpretazione che mira a realizzare il temperamento degli interessi delle parti quando il contratto è a titolo oneroso (art. 200, primo comma). Lo stesso concetto di solidarietà consolida, come sarà rilevato (n. 262), il fondamento dell'azione generale di arricchimento, che è concessa nel caso in cui sia intervenuto uno spostamento patrimoniale non giustificato da ragioni suscettibili di tutela legale (art. 880).

Le conseguenze giuridiche del dovere di solidarietà si scorgono più chiare a proposito della disciplina dei fatti illeciti. Deve a tal proposito richiamarsi anzitutto la disposizione dell'art. 897, secondo comma, sulla quale si ritornerà più avanti (n. 272). Deve inoltre notarsi che il nuovo codice assegna al giudice il potere di moderare il risarcimento se il danno è stato prodotto in stato di necessità (art. 884), e ammette la risarcibilità del danno prodotto da persona incapace di intendere o di volere qualora, avuto riguardo alle condizioni economiche delle parti, il danneggiato non ha potuto ottenere il risarcimento dalla persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace (art. 886). Su queste due ultime ipotesi è d'uopo insistere per rilevare che nella prima di esse si costituisce, in sostanza, un dovere del soggetto di contribuire, con il sacrificio parziale proprio, alla salvezza altrui, se questa non si possa altrimenti conseguire; mentre nella seconda si fa gravare, in tutto o in parte, sul patrimonio dell'incapace, il danno che questi ha prodotto a un terzo, quando potrebbe apparire iniquo, date le condizioni economiche del danneggiato e del danneggiante, che il primo sopporti integralmente l'effetto patrimoniale del fatto commesso dal secondo. Nell'una e nell'altra ipotesi si prevede la trasferibilità dell'incidenza del danno da una sfera a un'altra, indice evidente di un dovere di mutua comprensione da parte dei consociati. Ora questo dovere può essere posto perchè l'ordinamento corporativo non isola l'interesse del singolo, distaccandolo dalla vita di rela-



zione, ma mette l'utilità generale nel crogiuolo che fonde ogni egoismo, per comporne viva materia di sano equilibrio, di armonia e di coordinazione per gli interessi di tutti.

8. — La tutela dell'affidamento.

16. — L'obbligo di correttezza e di buona fede, derivando dal principio di collaborazione su cui è costruito l'ordine fascista, deve presumersi osservato da tutti, per quel senso di disciplina cui deve informarsi l'azione di coloro che compongono l'organismo nazionale. Ogni soggetto, pertanto, crea in colui con il quale viene in rapporti giuridici l'affidamento di avere operato nel rispetto dell'obbligo medesimo; per il che egli determina legittime aspettative. Queste devono essere tutelate anche quando non siano fondate sulla volontà reale di colui che le ha create, perchè egli è responsabile di avere operato in modo da far ritenere voluto ciò che in realtà non lo era.

Tale indirizzo conferisce sicurezza ai rapporti giuridici perchè fonda solidamente la loro esistenza e il loro contenuto. Ad esso, come si considererà più avanti (n. 29), si può ormai ricollegare la difesa che il debitore ottiene quando esegue il pagamento al creditore apparente (art. 19, primo comma), e, in specie, al possessore del titolo di credito (articoli 832, secondo comma, 845, terzo comma); ma è particolarmente nel trattamento delle dichiarazioni contrattuali che si scorge la tendenza del libro delle obbligazioni verso la tutela dell'affidamento.

17. — La concezione individualistica che il liberalismo mutuò dalla dottrina del diritto naturale portò nel campo dell'autonomia privata il mito di una libertà virtualmente sconfinata dell'individuo, e indusse a considerare il contratto come una manifestazione di volontà individuale, la cui sostanza venne ravvisata nella volontà reale, e il cui effetto venne commisurato prevalentemente alla stregua di questa. Il dogma della volontà che, pur nelle sue più o meno sensibili attenuazioni dovute a indeclinabili esigenze pratiche, era un coerente postulato giuridico dell'individualismo politico, poneva come regola il principio che nessuno possa restare impegnato se non nel senso e nella misura in cui l'abbia voluto; dal che si traeva il duplice corollario che l'interpretazione del contratto dovesse servire solo ad accertare la volontà effettiva, e che i vizi di questa dovessero necessariamente determinare l'inefficacia del rapporto, senza riguardo alle altrui aspettative, alla certezza e alla stabilità dei rapporti giuridici.

Nel clima politico del Fascismo, ripudiata la concezione individualistica, rafforzati i vincoli di solidarietà che stringono il singolo al complesso nazionale, imposto ai consociati più rigidi doveri di disciplina, e ricondotta la loro azione sotto il dominio di una più rigorosa responsabilità, è chiaro che anche i postulati e le conseguenze della concezione liberalistica debbano cadere, per far posto a principi che più aderiscano alla mutata situazione politica. Il legislatore non deve certo prendere partito per una dottrina dogmatico-giuridica anzichè per un'altra, non essendo suo compito enunciare teorie ma comporre conflitti d'interessi e regolare rapporti della vita; egli però, senza disconoscere il valore dell'elemento volitivo dei contratti, può dare di regola, in caso di conflitto, la prevalenza alla certezza dell'affidamento e all'esigenza di stabilità dei rapporti giuridici, ove, beninteso, l'affidamento si fondi sulla buona fede consapevole del destinatario dell'atto di volontà.

La stessa dogmatica giuridica, nel suo processo scientifico di autocritica, aveva dovuto riconoscere che il problema della divergenza tra volontà e dichiarazione non poteva trovare la

sua soluzione nell'incondizionata prevalenza dell'una sull'altra, ma doveva adagiarsi su una soluzione intermedia che potesse come criterio fondamentale la responsabilità del dichiarante ovvero l'affidamento del destinatario della dichiarazione o un'armonica fusione dei due elementi. Il travaglio della dottrina aveva cioè dimostrato che le soluzioni estreme abbisognavano di correttivi. Tali correttivi, ispirati alle finalità che il legislatore fascista intendeva perseguire, apprestarono, al nuovo codice, criterio regolatore per l'interpretazione dei contratti e per la disciplina dei vizi del consenso e della simulazione.

18. — La questione della disciplina legislativa dell'interpretazione si pone in modo differente per i contratti e per i testamenti. Nei testamenti, la cui esistenza giuridica dipende dalla sola volontà del testatore, il reale intendimento del dichiarante può prevalere sull'improprietà delle espressioni usate (art. 171, primo comma, libro delle successioni); nei contratti invece, in cui sono di fronte più parti, il significato delle rispettive dichiarazioni deve essere chiarito non nel senso che sacrifichi un interesse individuale ad un altro, ma in un senso oggettivo, che componga l'eventuale conflitto tra le opposte volontà e ricerchi quale interesse sia più degno di protezione e sia quindi meritevole di prevalere.

Nei contratti la direttiva su cui deve orientarsi un'interpretazione intesa a tenere il debito conto dell'elemento oggettivo al quale si è accennato non può essere l'intento individuale di ciascuna parte nè esclusivamente il senso letterale delle parole usate (come nel sistema del formalismo), ma il comune intento pratico delle parti contraenti (art. 191, primo comma). E pertanto si tratta di vedere con quale strumento e secondo quale criterio debba essere ricostruito e determinato questo comune intento.

Orbene, sembra che lo strumento più attendibile sia costituito, nella cornice delle circostanze, dall'intero comportamento reciprocamente tenuto dai contraenti (art. 191, secondo comma), mentre il criterio oggettivo, di carattere deontologico, che deve servire di guida all'interpretazione del giudice, è quello stesso che governa il comportamento delle parti: il criterio della buona fede nell'orbita dell'ordinamento corporativo. Alle proposte e alle dichiarazioni di ciascuna parte si dovrà attribuire non già il significato soggettivo in cui esse vennero, di fatto, intese dalla medesima o dalla controparte secondo una sua accidentale impressione, ma il significato oggettivo in cui la parte accettante poteva e doveva ragionevolmente intenderle secondo le regole della buona fede; significato questo, che è il solo normalmente riconoscibile e sul quale pertanto l'accettante deve poter fare sicuro assegnamento. Solo così il legittimo affidamento fondato sul comune significato delle dichiarazioni trova nell'interpretazione una tutela efficace. E ciò contribuisce in pari tempo a educare nelle parti il senso della responsabilità, giacchè il criterio oggettivo dell'interpretazione le sprona a formulare con chiarezza le proposte e le clausole contrattuali cui hanno interesse.

19. — L'esigenza di valutare le dichiarazioni contrattuali ad una stregua oggettiva, opera, nel trattamento dei vizi del consenso e in quello della simulazione, tanto in modo da circoscrivere nettamente le cause che espongono la validità del contratto al pericolo di venir meno, quanto nel senso di precisare i requisiti dell'errore idoneo a viziare il consenso contrattuale in armonia con la tutela dell'affidamento, cui si ispira la nuova disciplina dell'interpretazione.

Nel primo senso si è riconosciuto che i vizi del consenso, e anche l'errore incidente sulla dichiarazione, non inducono mai nullità, ma solo annullabilità del contratto (articoli 265

e 272); la quale soluzione ha l'apprezzabile vantaggio di conservare sotto la tutela del diritto rapporti posti in essere in modo non regolare, sempre che la parte interessata sia disposta ad accontentarsene rinunciando all'impugnativa (articolo 283), ovvero sempre che la controparte offra di rettificare le condizioni del contratto e di darvi esecuzione (art. 271). In tema di simulazione si è esclusa l'opponibilità di essa ai terzi estranei alla conclusione del contratto, e cioè agli acquirenti di buona fede (art. 254, primo comma), e ai creditori del titolare apparente che hanno in buona fede iniziato atti di esecuzione sui beni che formano oggetto del contratto simulato (art. 255, primo comma). Siffatta esclusione, mentre fa salve le legittime aspettative fondate sull'atto simulato, richiama le parti alla responsabilità delle conseguenze e alle ripercussioni del rapporto a cui hanno dato vita. Si tutela l'aspettativa; e così i creditori del simulato alienante sono protetti di fronte ai creditori del simulato acquirente, che, per avere diritti sorti posteriormente alla data dell'atto simulato, non possono avere contatto sulla garanzia data dai beni, oggetto dell'atto medesimo, come invece vi hanno contatto i creditori del simulato alienante (art. 255, secondo comma).

Nel secondo senso accennato si è richiesto quale presupposto perchè l'errore possa essere giuridicamente rilevante come vizio del consenso contrattuale, anzitutto (articoli 267 e 268) che esso abbia carattere essenziale, cioè sia motivo oggettivamente determinante il consenso, in conformità alle concezioni dominanti della coscienza generale e al comune apprezzamento della materia in questione; e inoltre (articoli 267 e 270) che, per le circostanze in cui si è prodotto, esso sia riconoscibile dall'altra parte, cioè che questa sia in grado di poterlo rilevare con la normale attenzione. La rilevanza dell'errore va dunque apprezzata parimenti alla stregua della buona fede contrattuale (art. 268, n. 2), su di che sarà fatto particolare discorso a proposito dell'annullabilità del contratto (n. 119).

E' sempre la buona fede poi che garantisce la validità del contratto concluso dal rappresentante quando egli è in conflitto di interessi con il rappresentato; soltanto se il conflitto è riconoscibile (*a fortiori* se è conosciuto) il contratto può essere annullato (art. 223). Sulla base dell'affidamento è pure disciplinata l'opponibilità ai terzi della revoca o delle modificazioni della procura: se esse non sono conosciute dai terzi o non sono portate a loro conoscenza, non possono farsi valere dal rappresentante (art. 225, primo comma).

## II.

### 9. — La sistemazione della materia e i criteri della presente relazione.

20. — Questi concetti di carattere generale sono stati realizzati in uno schema tanto organico per quanto poteva essere consentito dalle esigenze della tecnica legislativa.

Nella parte generale delle obbligazioni il codice del 1865 inseriva le disposizioni generali sui contratti e quelle relative alle fonti delle obbligazioni non contrattuali (c. d. quasi-contratti, delitti e quasi-delitti), rinviando a una parte separata solo la disciplina dei singoli contratti. Si è dato diverso ordine alla materia, non solo per evitare un profondo distacco dal sistema ormai tradizionale alla nostra scuola giuridica, ma anche perchè l'ordine adottato dal codice anteriore non avrebbe permesso di organizzare in unità le disposizioni comuni a tutte le obbligazioni, e avrebbe distaccato la disciplina generale dei contratti da quella particolare a ciascun tipo nominato. Perciò, nel primo titolo si sono poste le

norme comuni alle obbligazioni, nel secondo titolo si sono collocate le disposizioni generali sui contratti, nel terzo si sono dettate le regole particolari a ogni tipo di contratto; infine le norme relative alle promesse unilaterali, ai titoli di credito, alla gestione di affari, al pagamento dell'indebitto, all'arricchimento senza causa e ai fatti illeciti formano argomento dei titoli successivi. Tale sistemazione ha consentito di generalizzare alcune disposizioni già contenute nella parte speciale del precedente codice, le quali in realtà applicavano principi generali e sono state ora perciò trasferite o nella parte generale delle obbligazioni o in quella dei contratti.

Oltre che modificazioni sostanziali di singole disposizioni, l'unificata disciplina del diritto civile e del diritto commerciale doveva produrre una sistemazione unitaria delle due materie. Per ragione di connessione con la materia della rappresentanza è stata collocata nella parte generale delle obbligazioni quella relativa agli institori e ai procuratori; nella parte speciale dei contratti furono poi sistemate le norme concernenti la vendita con riserva di proprietà, la vendita su documenti, la vendita a termine dei titoli di credito, il riporto, il contratto estimatorio, la somministrazione, il trasporto, la commissione, la spedizione, il contratto di agenzia, la mediazione, il deposito in albergo, il deposito nei magazzini generali, il conto corrente, i contratti bancari, l'assicurazione. Il raggruppamento dei contratti bancari in unico capo, se ha turbato il criterio di sistemazione dei contratti basato sulla causa, senza riguardo alle persone dei soggetti, ha evitato l'inconveniente di una disciplina frammentaria della materia. Del resto tornava difficile inquadrare in base alla diversità delle singole cause le disposizioni concernenti le operazioni in conto corrente, comuni a un complesso di rapporti variamente caratterizzati.

21. — Non si è considerata (art. 3) la duplice figura dei quasi-contratti e dei quasi-delitti, che non ha mai potuto giustificarsi nè dal lato tradizionale essendo ignota al diritto romano classico, nè dal lato sostanziale essendo priva di un contenuto determinato. I cosiddetti quasi-contratti e quasi-delitti non sono istituti giuridici simili ai contratti e ai delitti; sono fatti di natura varia che la legge considera quali fonti di obbligazioni, e che, appunto per la loro diversità, non sono suscettibili di classificazione. In particolare poi, per i quasi-delitti, la circostanza che l'obligato non abbia cooperato materialmente alla produzione dell'evento appare un estremo ir-rilevante ai fini di una loro classificazione separata dai fatti illeciti, posto che l'evoluzione della dottrina della responsabilità ha messo in luce che anche la responsabilità indiretta deriva, di regola, da un comportamento (omissione) di chi è tenuto al risarcimento, e al quale, sotto particolari aspetti, potrebbe ugualmente ricondursi la produzione dell'evento lesivo.

Il libro delle obbligazioni poi non contiene la disciplina del sequestro giudiziario, che è sembrato istituito meramente processuale, più propriamente sistemabile nel codice di procedura civile; non comprende nemmeno la materia delle prove, quella del pegno e l'altra dei rapporti tra conduttore e aggiudicatario dell'immobile locato, che si sono riservate al libro della tutela dei diritti; non regola la materia dei contratti di lavoro, di locazione d'opera, di mezzadria, di colonia parziaria, di soccida, di società e di associazione in partecipazione, che forma il nucleo del libro del lavoro.

22. — A questo punto della mia esposizione dovrei riferire su tutte le innovazioni di carattere tecnico-giuridico recate alle corrispondenti parti del codice civile del 1865 e del codice di commercio: innovazioni formali, perchè vennero precisati

concetti, venne migliorata la formulazione di alcuni precetti e meglio ordinata la disciplina di taluni istituti, anche mediante fusione di articoli e di disposizioni; innovazioni sostanziali, perchè, diagnosticati alcuni difetti della legge, si cercò di ovviarli mediante modifiche, interessanti talvolta anche la struttura giuridica degli istituti.

All'analitico riferimento delle singole innovazioni preferisco la descrizione per grandi linee delle più importanti innovazioni introdotte, per aver modo di fare l'illustrazione organica del regolamento adottato, ed evitare la dispersione del suo contenuto in tanti rivoli quanti sono gli articoli modificati.

### III.

#### 10. — Il concetto di obbligazione.

23. — Si è rinunciato a precisare il concetto di obbligazione. L'argomento è schiettamente dogmatico; e, se la legge l'avesse affrontato, mentre non avrebbe sedato il grave dissidio esistente in dottrina, avrebbe esorbitato dal campo normativo entro cui deve strettamente mantenersi.

Il nuovo codice, nel precipuo proposito di dare elementi per la configurazione pratica del rapporto obbligatorio, ha preferito piuttosto di precisare il concetto della prestazione, nella quale si concreta l'oggetto dell'obbligazione. Lo ha delineato nell'art. 4, ponendo come sue caratteristiche la patrimonialità e la corrispondenza ad un interesse anche morale del creditore (cfr. anche art. 250, primo comma). Dopo ciò si dovrà ritenere che non vi è obbligazione quando il contenuto del correlativo dovere non abbia i caratteri della prestazione secondo l'art. 4.

Si noti che nell'art. 4 si distingue l'interesse alla prestazione dalla prestazione medesima.

L'interesse alla prestazione non deve essere necessariamente pecuniario, perchè il diritto mira a realizzare e a tutelare anche le più alte idealità; basta che esso includa uno scopo ritenuto utile secondo l'apprezzamento predominante della coscienza sociale, cioè indipendentemente dal giudizio subiettivo che ne possa fare il soggetto del rapporto. La prestazione deve invece essere suscettibile di valutazione economica; senza di che non si potrebbe attuare la coazione giuridica predisposta dal diritto nel caso di inadempimento. La possibilità di valutazione economica si ha non soltanto se la prestazione abbia un intrinseco valore patrimoniale, ma anche quando lo riceve di riflesso dalla natura della controprestazione ovvero da una valutazione fatta dalle parti, come nel caso in cui si conviene una clausola penale. Da ciò la necessità di valutare la pecuniarietà della prestazione considerando il rapporto nel suo complesso.

24. — L'art. 4 ha l'ulteriore funzione di precisare che l'obbligazione deve essere considerata come figura giuridica distinta da quegli altri obblighi i quali, per quanto diano luogo ad azione, tuttavia non hanno contenuto patrimoniale diretto o di riflesso, come è ad esempio, di alcuni obblighi posti dalla legge in relazione a taluni rapporti di diritto familiare.

Nell'art. 4 medesimo si rinvengono, infine, gli estremi per la separazione di quei doveri che vivono nel campo giuridico, dagli altri che costituiscono la sfera della vita morale e sociale e da cui non evadono o perchè rispondono a bisogni universali meno sentiti o perchè il valore e il motivo della loro esistenza consiste nella spontaneità del loro adempimento. Nell'art. 873 i doveri morali e sociali vengono contrapposti all'obbligazione in quanto ai primi si riconosce solo l'effetto di considerare irripetibile ciò che sia stato prestato in osservanza di essi da persone capaci. Lo stesso trattamento dei

doveri morali e sociali è fatto a tutti quegli altri doveri a cui la legge dichiara di non accordare azione ma rispetto ai quali esclude la ripetizione di ciò che sia stato spontaneamente pagato (ad esempio, art. 173 del libro delle successioni; art. 773 del libro delle obbligazioni; art. 299 del libro della tutela dei diritti). Non è compito del legislatore stabilire se queste due categorie di doveri non coercibili abbiano lo stesso contenuto etico o si differenzino tra loro; il codice le ha raggruppate sotto l'unica denominazione di obbligazioni naturali esclusivamente perchè ha dato ad entrambe un unico regolamento. Questa comune disciplina consiste nel negare la ripetizione di ciò che sia stato spontaneamente pagato in base ai doveri medesimi, e nello stabilire che essi non possono produrre altri effetti giuridici oltre quello della *soluti retentio*: si tornerà in argomento a proposito del giuoco e della scommessa (n. 225) e della ripetizione dell'indebito (n. 260).

#### 11. — La diligenza del buon padre di famiglia.

25. — Quale caposaldo della disciplina dell'adempimento delle obbligazioni rimane la misura di diligenza riferita al tipo classico del buon padre di famiglia (art. 6): nell'art. 608, primo comma, è stato abbandonato il criterio della diligenza *quam in suis*, applicata nel deposito dall'art. 1843, cod. civ. del 1865, perchè esso non dava alla responsabilità del debitore una base certa, come la dà la diligenza in astratto, e poteva anche spingere verso una responsabilità più rigorosa.

La diligenza del buon padre di famiglia, come è noto, è una di quelle formule elaborate dalla giurisprudenza romana e dalla tradizione romanistica, che desumono il loro contenuto dalle concezioni dominanti nella coscienza sociale, e che, per la loro adattabilità alle situazioni di fatto, rispondono in modo eccellente ai bisogni vari della vita di relazione. La figura del *bonus paterfamilias* non si risolve nel concetto di « uomo medio », ricavabile dalla pratica della media statistica; ma è un concetto deontologico, che è frutto di una valutazione espressa dalla coscienza generale. È il modello di cittadino e di produttore, che a ciascuno è offerto dalla società in cui vive; modello per sua natura mutevole secondo i tempi, le abitudini sociali, i rapporti economici e il clima politico. Oggi il buon padre di famiglia è, in conformità della dottrina fascista, il cittadino o il produttore memore dei propri impegni e cosciente delle relative responsabilità.

Il criterio della diligenza, richiamato in via generale nell'art. 6 come misura del comportamento del debitore nell'eseguire la prestazione dovuta, riassume in sé quel complesso di cure e di cautele che ogni debitore deve normalmente impiegare nel soddisfare la propria obbligazione, avuto riguardo alla natura del particolare rapporto ed a tutte le circostanze di fatto che concorrono a determinarlo. Si tratta di un criterio obiettivo e generale, non soggettivo e individuale: sicchè non basterebbe al debitore, per esimersi da responsabilità, dimostrare di avere fatto quanto stava in lui per cercare di adempiere esattamente l'obbligazione. Ma, d'altra parte, è un criterio che va commisurato al tipo speciale del singolo rapporto; per questo, nel secondo comma dell'art. 6, è chiarito, a titolo di esemplificazione legislativa, che, trattandosi di obbligazioni inerenti alla organizzazione o all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi avuto riguardo alla natura dell'attività esercitata; per questo, inoltre, per quanto sia apparso superfluo riprodurre il secondo comma dell'art. 1224 cod. civ., è da ritenersi certo che sussistono anche nel nuovo sistema dei casi in cui la diligenza deve apprezzarsi con minore o con maggiore rigore.

Il minor rigore, oltre che a proposito dell'erede beneficiario (art. 36 del libro delle successioni), del donante (art. 336

del libro delle successioni), e del terzo acquirente dell'immobile ipotecato (art. 222, primo comma, del libro della tutela dei diritti), per i quali la responsabilità sorge solo come effetto della colpa grave, si applica nei confronti del mandatario gratuito (art. 550, primo comma del libro delle obbligazioni), del depositario gratuito (art. 608, secondo comma, del libro delle obbligazioni), del gestore d'affari (art. 869, secondo comma, del libro delle obbligazioni), e del prestatore d'opera intellettuale (art. 172 del libro del lavoro), per i quali la diligenza normale deve essere valutata meno rigorosamente, anche se non si arriva ad escludere del tutto la responsabilità per colpa lieve. Ma il minor rigore può essere anche stabilito convenzionalmente: l'ammette l'art. 59, sempre che il patto relativo non importi esonerazione o limitazione della responsabilità per dolo o per colpa grave, e con l'ulteriore esclusione dei casi in cui l'obbligazione è stabilita da norme di ordine pubblico.

## 12. — La disciplina dell'adempimento delle obbligazioni.

26. — La possibilità di adempimento da parte del terzo è stata prevista (art. 10) senza distinguere tra terzo interessato e terzo non interessato, come faceva l'art. 1238 del codice civile abrogato.

La distinzione serviva, per il codice stesso, anzitutto ad esigere, nel secondo caso, che il terzo agisse in nome e per la liberazione del debitore. Che però il terzo debba necessariamente aver l'animo di liberare il debitore, si desume dalla natura del pagamento; questo implica sempre *animus solvendi*, e l'*animus solvendi*, com'è naturale, deve esistere, perchè si abbia pagamento, non solo quando *solvens* sia il terzo non interessato, ma anche quando sia *solvens* un terzo interessato o lo stesso debitore. La distinzione, da questo aspetto, non aveva quindi ragion d'essere.

Essa poi aveva dato luogo a gravi dubbi, perchè, riferendosi al caso in cui il terzo non interessato pagava in nome proprio, il suddetto art. 1238 richiedeva, quale condizione di legittimazione alla *solutio*, che il terzo non sottentrasse nei diritti del creditore. Questa determinazione è apparsa ad alcuni in contrasto con i principi della surrogazione convenzionale, ad altri assolutamente inutile; in modo che nemmeno da questo secondo aspetto la distinzione tra terzo interessato e terzo non interessato poteva accogliersi.

Dei divieti di adempimento ad opera del terzo posti dal codice del 1865 è rimasto quindi soltanto quello dell'art. 1239, riferibile alla prestazione che per sua natura deve essere eseguita solo dal debitore. L'art. 1239 però si riportava esclusivamente alle obbligazioni di fare, mentre anche per le prestazioni di dare si può profilare l'interesse del creditore, per lo meno in concreto, ad evitare mutamenti nella persona del *solvens*; pertanto l'art. 1239 andava generalizzato, in modo da comprendere qualsiasi prestazione.

Si è aggiunto però, con il secondo comma dell'art. 10, il diritto del creditore di rifiutare l'adempimento del terzo quando il debitore ha preventivamente manifestata la sua opposizione.

27. — Nel sistema dell'art. 12 la determinazione del luogo di adempimento è affidata, in massima, alla convenzione o agli usi. Suppletivamente deve farsi capo alla natura della prestazione, o ad altre circostanze similmente obiettive (domicilio del venditore o sede della sua impresa per la consegna

della cosa venduta: art. 349, primo comma; luogo della custodia per la restituzione della cosa depositata: art. 614, primo comma; sede dell'imprenditore nel caso di contratto di lavoro subordinato). Se nemmeno a tali criteri suppletivi si può far ricorso, valgono quelli legali degli ultimi tre commi del predetto art. 12, che fissa nel domicilio del debitore il luogo di adempimento della prestazione, eccezione fatta per due soli casi: consegna di cosa certa e determinata, pagamento di somma di danaro. Vale per l'ipotesi compresa nella prima eccezione il luogo in cui si trovava la cosa quando l'obbligazione sorse, sempre che (come aggiunge l'art. 349, primo comma) esso fosse noto alle parti; per le obbligazioni pecuniarie si è già rilevato (n. 7) che l'adempimento deve avvenire nel domicilio che il creditore ha al momento della scadenza, salvo che ciò renda più onerosa la prestazione del debitore, a causa del mutamento di domicilio del creditore.

Norma particolare in tema di vendita è poi che il pagamento del prezzo, in mancanza di convenzione o di usi, deve essere eseguito nel luogo della consegna della cosa: si ritorna alla regola del domicilio del creditore (venditore) nel solo caso in cui il pagamento è differito oltre il tempo della consegna (art. 337, secondo e terzo comma), rimanendo naturalmente salvo il diritto del debitore di pagare al proprio domicilio nell'ipotesi in cui ciò è consentito dall'art. 12.

28. — La fissazione di un termine per l'adempimento dell'obbligazione può essere fatta dall'autorità giudiziaria non soltanto nei casi classici dell'art. 1173 cod. civ. del 1865, ma anche quando ciò è richiesto dagli usi (art. 13, primo comma) o se il termine è rimesso alla volontà del creditore.

E' stato concesso il potere di esigere la prestazione prima della scadenza quando il termine è stabilito esclusivamente a favore del creditore (art. 15, primo comma); se il pagamento è avvenuto *contra ius* prima del termine, ferma l'irripetibilità del capitale, il debitore può chiedere ciò di cui il creditore si è arricchito per effetto del pagamento anticipato (art. 15, secondo comma). La critica fatta alla disposizione dell'art. 1174 cod. civ. del 1865, in quanto negava la ripetizione del pagamento eseguito innanzi tempo, ha potuto essere superata per la ragione che, in definitiva, il creditore, per quanto riceva anticipatamente, non riceve che il suo. Si è risolta poi in senso favorevole la questione concernente la prestazione dell'*inter-usurium* nel caso in cui il pagamento anticipato è stato fatto per errore, essendosi considerato che in tal caso si ha un'ipotesi di indebito arricchimento del creditore a danno del debitore.

Le regole generali sul computo dei termini sono fissate, in via suppletiva, nell'art. 17, mediante l'estensione delle norme poste negli articoli 14 cod. pen., 180 cod. proc. pen., 155 cod. proc. civ., 41 legge cambiaria. Il tempo si computa a giorni interi, considerati come unità indivisibili, e non ad ore; perciò, fermo che non si deve calcolare il giorno in cui il termine ha inizio, la scadenza si verifica non alla stessa ora del giorno finale (computazione naturale di esattezza matematica), ma al compimento di questo (computazione civile prolungativa). Il termine espresso in mesi (o anche in ore) si computa da data a data, *ex nominatione*, non *ex numeratione dierum*; il sistema eccezionalmente adottato dal codice civile del 1865 a proposito di prescrizione, fondato sulla numerazione dei giorni necessari a comporre il mese, è stato abrogato anche in quel campo (art. 322 del libro della tutela dei diritti). Il giorno festivo non è calcolato soltanto se cade nell'ultimo giorno del termine; ma si sono richiamati gli usi eventualmente diversi, sorti specialmente per le scadenze in fiera.

29. — Tra le persone legittimate a ricevere il pagamento, l'art. 18 pone colui che è stato indicato dal creditore quale destinatario materiale della prestazione (indicazione attiva). Il codice distingue l'indicato dal rappresentante, e perciò implicitamente designa il primo come operante in nome proprio; il rapporto interno tra *accipiens* e indicante non deve interessare il *solvens*, in modo che il pagamento che questi fa al primo è pienamente liberatorio.

E' liberatorio anche il pagamento fatto in buona fede al creditore apparente, che l'art. 19 designa come colui che appare legittimato a ricevere la *solutio* in base a circostanze univoche. Con tale formula elastica il nuovo codice evita l'impropria dizione dell'art. 1242 del codice anteriore, che considerava creditore apparente chi era nel possesso del credito; e la evita ritenendo creditore apparente chi si trova in una situazione di fatto implicante esercizio effettivo del diritto, tale da suscitare affidamento di una reale appartenenza del diritto stesso. Qui è utile ripetere che l'affidamento non deve derivare da apprezzamenti soggettivi, cioè, dal modo come il debitore ha potuto intendere il contegno di colui al quale egli ha pagato; deve aversi riguardo invece alla valutazione che di detto contegno avrebbe potuto ragionevolmente farsi in base a considerazioni obiettive (n. 18). Dovranno perciò valere soltanto circostanze che possano rappresentarsi come univoche; lo stato soggettivo del debitore dovrà ricercarsi solo ai fini di scorgere se egli abbia agito in buona fede, cioè se egli ignorava che il diritto di credito apparteneva in effetti a persona diversa da colui al quale egli pagava. Questa buona fede, costitutiva dell'effetto giuridico della liberazione, deve essere provata dal debitore che la allega, in applicazione dell'analogo principio dell'art. 79 del libro delle successioni, dettato per i terzi che abbiano contrattato con l'erede apparente.

30. — Il debitore non può impugnare il pagamento fatto con cose altrui, perchè è tenuto a garantire il creditore per ciò che ha consegnato. Ma se egli offre una nuova prestazione idonea, praticamente attua la garanzia dovuta; non vi è perciò più ragione allora per impedirgli di chiedere la restituzione della cosa consegnata, e di ovviare così alla sua responsabilità verso il proprietario della stessa. In questi sensi è l'art. 22, primo comma, il quale non fa alcuna differenza tra caso in cui il debitore sia di buona fede e caso in cui il debitore sia di mala fede per il già indicato motivo che, con la nuova prestazione, il creditore riceve ugualmente il suo, e non può avere interesse ad opporre la mala fede del solvente.

Ha invece rilevanza distinguere talvolta tra creditore di buona o di mala fede, per delimitare i casi in cui l'*accipiens* può insorgere contro il pagamento fattogli con cosa che non era del debitore. Se il creditore, all'atto della *solutio*, aveva notizia dell'alienità della cosa prestata, non può reagire contro il pagamento, implicitamente accettato a proprio rischio e pericolo. Se di buona fede, il creditore può invece impugnare il pagamento eseguito a suo favore (art. 22, secondo comma); egli ha interesse di prevenire la molestia e l'evizione, senza attendere l'azione del terzo contro di lui. Solo in qualche caso per quanto in buona fede, il creditore può non avere alcun interesse all'impugnazione: così è quando l'effetto traslativo del pagamento si verifica comunque in virtù del principio « possesso vale titolo » (art. 341 del libro della proprietà).

Inoltre, all'infuori dell'ipotesi considerata, talvolta sembra iniquo ammettere l'azione del proprietario contro l'accipiente; se questi fu di buona fede, e pure di buona fede alienò o consumò la cosa datagli, la situazione creata dalla *solutio*, diretta e idonea al trasferimento della proprietà, deve considerarsi consolidata anche di fronte al proprietario della cosa. Ciò era ingiustamente contestato da coloro i quali ritenevano che

l'art. 1240, secondo comma, cod. civ. del 1865 (che riceve nell'art. 22, terzo comma, una più ampia sfera di applicazione) concernesse solo i rapporti tra solvente e accipiente.

31. — Se il creditore consente a una *datio in solutum*, l'obbligazione si estingue quando la prestazione è eseguita (articolo 27, primo comma).

La *datio in solutum* è considerata come negozio che produce effetto estintivo al momento in cui viene eseguita la prestazione promessa. Da ciò una duplice conseguenza: là dove si creano solo effetti obbligatori, si ha piuttosto l'indice di una volontà diretta a novare, non ad adempiere e, nei casi, poi, in cui ha per oggetto il trasferimento di un diritto, la *datio* si perfeziona quando il trasferimento si opera.

L'art. 28 esclude però che il perfezionamento della *datio* importi sempre un'immediata estinzione dell'obbligo. La dazione di un credito si presume fatta *pro solvendo*, e quindi, se le parti non hanno manifestato una diversa volontà, l'estinzione del debito si produce con la riscossione del credito ceduto.

In considerazione della sua natura di negozio traslativo oneroso, si sono estesi alla *datio in solutum* i principii della vendita concernenti l'evizione e i vizi della cosa, già ritenuti applicabili ad ogni negozio traslativo a titolo oneroso (articolo 27, secondo comma).

L'azione di garanzia è concessa in via alternativa con quella diretta a far valere il diritto di credito. Questo diritto sopravvive alla dazione quando essa non ha prodotto l'effetto patrimoniale al quale era diretta; viceversa la dazione estingue le garanzie prestate da terzi (art. 27, terzo comma), la posizione dei quali risulterebbe aggravata se la loro responsabilità dovesse durare quanto quella del debitore.

32. — Si è attribuito al debitore il diritto alla quietanza (art. 29, primo comma) dato che le spese del pagamento sono a carico di lui (art. 26); se il creditore non restituisce il titolo, deve apporvi l'annotazione dell'avvenuto pagamento (art. 29, primo comma), per effetto della quale risulta garantito che il documento probatorio del debito non sarà mai usato a danno del debitore che ha pagato.

A seguito del pagamento, il creditore deve pure consentire la liberazione dei beni dalle garanzie reali date per il credito, e da ogni altro vincolo (ad esempio, pignoramento immobiliare) che limiti la disponibilità dei beni stessi (articoli 30 e 38, ultimo comma).

33. — Il subingresso convenzionale del terzo che paga o del terzo mutuante è stato mantenuto come forma di surrogazione (art. 31 e 32).

Il nuovo codice tuttavia applica alla surrogazione (e non soltanto a quella convenzionale) un principio tratto dalla disciplina della cessione, per fissare la situazione del pegno dato a garanzia del debito che è oggetto della surrogazione; il rinvio (art. 34, secondo comma) alle regole del secondo comma dell'art. 93 risolve un'importante questione che si dibatteva, specialmente con riferimento alla surrogazione legale. Si stabilisce cioè che la cosa ricevuta in pegno non possa essere consegnata al creditore surrogante senza il consenso di colui che l'ha data. L'*intuitus personae* che ha determinato la consegna del pegno al primo creditore, non può essere eliminato dalla volontà della legge (nella surrogazione legale) e, peggio ancora, dalla volontà del creditore surrogante (nella surrogazione per volere di quest'ultimo); non sempre il secondo creditore merita la stessa fiducia che ispirò il creditore originario. All'inconveniente che si opponeva, secondo cui il ri-

fluto del costituente a consentire il trasferimento del pegno al nuovo creditore o a un terzo avrebbe potuto impedire la surrogazione, rimedia il citato art. 93, secondo comma: il pegno rimane nella custodia del primo creditore, qualora esista dissenso sulla persona alla quale dovrebbe trasferirsi. La persona del custode rimane immutata, per quanto da creditore si trasformi in terzo detentore del pegno.

### 13. — La mora del creditore e del debitore.

34. — Il creditore incorre in mora quando, indipendentemente da ogni sua colpa, non riceve il pagamento legalmente offertogli ovvero omette di compiere gli atti preparatori relativi (art. 36).

L'offerta legale non è però necessariamente un'offerta formale, come nel sistema del codice del 1865. Mantenuta l'offerta solenne (art. 38), si sono infatti riconosciute conseguenze giuridiche all'offerta eseguita secondo gli usi (art. 44). Tuttavia, mentre l'offerta solenne fa sorgere la mora del creditore dal giorno in cui è fatta (art. 37, terzo comma) e soltanto la liberazione è rinviata al momento del deposito (art. 40, secondo comma), l'offerta secondo gli usi produce immediatamente la sola conseguenza di evitare la mora del debitore (art. 50), e rinvia al tempo del deposito la costituzione in mora del creditore (art. 44); sicchè il debitore ricorrerà all'offerta secondo gli usi quando non avrà interesse a vedere anticipata la *mora credendi*. Si intende il perchè della postergazione della mora del creditore nel caso di offerta non solenne: la mora medesima provoca effetti giuridici di tali gravità (art. 37, primo e secondo comma), che la determinazione del tempo a cui essa deve rimontare non può affidarsi alle incertezze di una malfida prova testimoniale, come sarebbe avvenuto se anche l'offerta secondo gli usi fosse stata in tutto parificata all'offerta solenne. Il sistema del nuovo codice in tal modo si fonda su basi di certezza probatoria: la mora del creditore presuppone, o l'atto formale dell'offerta, o l'atto formale del deposito se l'offerta non fu solenne.

Questo nei casi in cui l'offerta deve farsi per esibizione; e cioè se il debito ha per oggetto danaro, titoli di credito o cose mobili da portarsi (art. 39, primo comma). Quando è invece dovuta una cosa mobile da chiedere al debitore (art. 39, secondo comma), o un immobile (art. 46), o una prestazione di fare (art. 47), l'offerta deve eseguirsi per intimazione: in forma solenne se ha per oggetto un immobile (art. 46, primo comma), anche secondo gli usi negli altri casi (articoli 44 e 47, secondo comma). Non potendosi allora distinguere la fase dell'offerta da quella del deposito, la mora del creditore ha inizio dalla data dell'intimazione, se questa, naturalmente, non è seguita dall'attività del creditore diretta a rendere possibile l'adempimento e se è stata dichiarata valida con sentenza passata in giudicato (art. 37, terzo comma).

35. — La mora del debitore consegue all'intimazione o alla richiesta fatta per iscritto (art. 49). La necessità della intimazione è esclusa per le obbligazioni a termine, se la prestazione deve portarsi al creditore (art. 49, secondo comma, n. 3). La prestazione che deve chiedersi al debitore reca invece in sè l'esigenza di una interpellazione; se questa non avviene, la mora non può verificarsi.

Non occorre la richiesta nemmeno per le obbligazioni da delitto (art. 49, secondo comma, n. 1), nè per quelle che il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere adempiere (articolo 49, secondo comma, n. 2). La prima esclusione viene dal diritto romano, ed è stata sempre presa in considerazione dalla pratica e dalla scienza; la seconda si giustifica considerando che è inutile rivolgere richiesta a chi ha già preventivamente dichiarato di non volervi aderire.

36. — La mora del creditore e quella del debitore mantengono la tipica differenziazione di presupposti e di effetti, che era nello spirito e nella lettera del codice del 1865.

La *mora accipiendi* deriva da un ostacolo per l'adempimento, ricollegato al creditore e prescindente da una colpa di lui (articoli 38 e 50); la *mora debendi* ha origine da un ritardo di cui il debitore debba rispondere secondo i principii dell'inadempimento che saranno più avanti illustrati (n. 37).

La *mora accipiendi* pone a carico del creditore l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore (art. 37, primo comma e, in applicazione, articolo 512); non sono più dovuti gli interessi nè i frutti della cosa, salvo che il debitore li abbia effettivamente percepiti (art. 37, primo comma); il creditore deve sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta (art. 37, secondo comma). La *mora debendi* pone a carico del debitore il rischio dell'impossibilità della prestazione, se egli non dimostri che l'oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore (art. 51, primo comma); la perdita o lo smarrimento di una cosa illecitamente sottratta, comunque avvenuta, non libera chi l'ha sottratta dall'obbligo di restituirne il valore (art. 51, secondo comma).

*Mora accipiendi* e *mora debendi* hanno comune l'effetto del risarcimento del danno (art. 37, secondo comma, e articolo 48); ma la mora del debitore riacquista autonomia nel caso di obbligazioni pecuniarie, per il principio di massima secondo cui i danni in tal caso consistono nel pagamento degli interessi (art. 54, primo comma). Un maggior danno può essere risarcito (ad esempio, differenza di cambio nei debiti di moneta estera); ma solo quando non vi è convenzione sulla misura degli interessi moratori, perchè, se esiste tale convenzione, deve presumersi che le parti hanno inteso liquidare preventivamente ogni conseguenza patrimoniale dell'inadempimento (art. 54, secondo comma).

Si può parlare ancora di interessi moratori non ostante l'accoglimento del principio secondo cui gli interessi decorrono di diritto in ogni caso di credito esigibile (art. 112, primo comma); e infatti, a seguito della mora, la prestazione di interessi assume il carattere di compenso per il ritardo, e non per l'uso legittimo del danaro, come è nell'essenza della corrispettività. Non si tratta di un semplice mutamento di terminologia, perchè è possibile che l'interesse moratorio sia superiore a quello (corrispettivo) decorrente per il solo fatto dell'esigibilità del credito (art. 54, primo comma), e perchè è possibile, per legge o per convenzione, che gli interessi decorrano solo dopo la mora.

La figura degli interessi compensativi i quali prescindono dalla mora del debitore (interessi moratori) ed anche dalla semplice scadenza del debito (interessi corrispettivi) appare in taluni casi specificatamente menzionata (articoli 338, 655, 665).

### 14. — L'esonero del debitore dalla responsabilità.

37. — Il debitore è esonerato dall'obbligo di risarcire il danno prodotto da inadempimento o da ritardo, se prova che l'uno o l'altro sono stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (articolo 48).

La formulazione adottata vuol precisare il principio che il codice del 1865 esprimeva negli articoli 1225 e 1226; nel primo di questi era considerata esoneratrice della responsabilità per inadempimento o per ritardo la causa estranea non imputabile al debitore, nel secondo si identificava tale causa col caso fortuito o con la forza maggiore.

E' noto che le norme ora citate diedero luogo, nella loro applicazione, a gravi dissensi dottrinali, non ancora del tutto sopiti; per quanto, nella più recente dottrina e soprattutto

nella giurisprudenza, abbia finito per prevalere la tendenza che trova la sua consacrazione nell'art. 48 di questo libro.

Ad un primo ordine di difficoltà dava luogo l'interpretazione dell'art. 1225 in quanto appunto subordinava l'efficacia liberatoria da responsabilità all'estraneità della causa da cui fosse dipeso l'inadempimento o il ritardo: una corrente dottrinale particolarmente rigorosa intendeva per causa estranea la causa che provenisse da una sfera esterna alla persona e all'economia del debitore; ma questa interpretazione lasciava perplessi, in specie di fronte ai casi in cui, trattandosi di obbligazioni infungibili di fare, l'adempimento risultasse impossibile per la morte del debitore o per il venir meno di quelle sue attitudini fisiche o intellettuali che costituivano un necessario presupposto dell'attività posta in obbligazione. Parve in sostanza, ai più, che il legislatore avesse voluto riferirsi all'*id quod plerumque accidit*, essendo certo più frequente, se non addirittura normale, la fungibilità del *facere* necessario per l'esecuzione della prestazione; ma che con ciò non dovesse ritenersi esclusa la rilevanza anche degli impedimenti personali del debitore, ogni qualvolta, per la natura della prestazione, tali impedimenti reagissero direttamente sulla possibilità di quest'ultima.

Ora, l'art. 48, logicamente connesso all'art. 86 che disciplina l'estinguersi dell'obbligazione per impossibilità sopravveniente della prestazione, subordinando l'esonero da responsabilità alla condizione che l'inadempimento o il ritardo siano stati determinati da impossibilità della prestazione, ha voluto mettere in evidenza che deve trattarsi di impossibilità della prestazione in sé e per sé considerata. Di guisa che non può, agli effetti liberatorii, essere presa in considerazione l'impossibilità di adempiere l'obbligazione, originata da cause inerenti alla persona del debitore o alla sua economia che non siano obiettivamente collegate alla prestazione dovuta; mentre, d'altra parte, anche gli impedimenti che si verificano nella persona o nell'economia del debitore dovranno avere rilievo quando incidano sulla prestazione considerata in sé e per sé, nella sua sostanza o nei suoi obiettivi presupposti.

D'altra parte è pure noto che a gravissime discussioni diedero luogo i concetti di caso fortuito e di forza maggiore, cui faceva riferimento l'art. 1226; e che la più recente tendenza della dottrina era nel senso di identificare quel concetto con l'assenza di colpa, da parte del debitore, nella determinazione dell'evento da cui dipendesse l'inadempimento o il ritardo. Per questo, nell'art. 48, a dirimere ogni questione si parla puramente e semplicemente di causa non imputabile al debitore: la non imputabilità dell'evento, ossia l'assenza di colpa riguardo al verificarsi del medesimo e al conseguente impedimento ad adempiere, costituisce il requisito subiettivo che deve concorrere con quello obiettivo dell'impossibilità della prestazione, perchè il debitore inadempiente sia esente da responsabilità.

La prova della causa non imputabile non dovrà sempre condurre alla diretta e positiva identificazione dell'evento incolpevole che ha prodotto l'impossibilità. Potrà alle volte ricavarci da elementi presuntivi, tra i quali notevole rilevanza può avere la dimostrazione della condotta diligente del debitore; dimostrazione che in qualche caso potrà anche essere di per sé sufficiente. Quando ricorra ciascuno dei casi ricordati si dovrà vedere tenendo conto delle circostanze, in relazione alla natura del rapporto o della prestazione che ne forma l'oggetto. Così, in generale, nei rapporti la cui disciplina si è riconnessa al *receptum*, se ci si trovi di fronte al perimento o al deterioramento della cosa, il debitore sarà tenuto a dare la prova specifica dell'evento produttivo del danno (articoli 532, 624 e 627); per converso, in altri casi, risulta esclusa la necessità di prova, ed è sufficiente quella della diligenza del debitore nel

custodire la cosa (articoli 603, 645, con particolari modalità, 647). Nell'art. 520, primo comma, si richiede infine che il debitore dimostri soltanto di avere adottato le misure atte ad evitare il danno; questa disposizione trova riscontro, in campo diverso, nella disciplina della responsabilità per attività che hanno connaturale la pericolosità (articoli 889 e 893 primo comma), rispetto alle quali importa conoscere esclusivamente la concreta possibilità di evitare la lesione della sfera altrui. Contenuto della prova liberatoria dalla responsabilità non può essere, in tali casi, se non la dimostrazione dell'adempimento del dovere di impedire che, dall'esercizio dell'attività stessa, derivi danno per altri. La diligenza del soggetto deve essere, nelle ipotesi in parola, valutata con rigore, perchè chi esercita attività pericolose ha la possibilità di prevedere l'evento dannoso ed è nella condizione più favorevole per adottare ogni misura possibile di cautela.

#### 15. — La liquidazione del danno per inadempimento.

33. — La liquidazione del danno derivante da violazione dei doveri inerenti a un rapporto giuridico specifico, anche secondo il nuovo codice deve essere fatta tenendo conto del lucro cessante e del danno emergente, in quanto siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o del ritardo (art. 53); quindi saranno esclusi dal risarcimento i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (art. 57, secondo comma). Sono dovuti però soltanto i danni prevedibili al momento in cui è sorta l'obbligazione; ma se l'inadempimento è derivato dal dolo del debitore, devono risarcirsi anche i danni imprevedibili (art. 55).

Questi sono principi tradizionali, concordemente affermati; si è invece sempre discusso se, nel caso di concorso di colpa del creditore nella produzione del danno, sia dovuto l'intero risarcimento o se l'importo del danno debba ridursi proporzionalmente. La dottrina e la giurisprudenza formatasi sul codice civile del 1865, traendo ispirazione anche da singole disposizioni positive (art. 1868 cod. civ. sostituito dall'art. 12, ultimo comma, del r. d. 12 ottobre 1919, n. 2099, sulla responsabilità degli albergatori, e art. 662 del cod. comm. nel testo sostituito con la legge 14 giugno 1925, n. 938, in materia di urto di navi), sul riflesso che fra fatto e danno deve correre un nesso di causalità e che, se concorrono più cause poste in essere da soggetti diversi, questi, nei rapporti interni, rispondono in proporzione del grado di colpa efficiente ascrivibile a ciascuno, aveva affermato che, quando uno dei soggetti in colpa efficiente fosse lo stesso danneggiato, la responsabilità del danneggiante veniva ridotta in proporzione dell'efficienza della colpa del danneggiato. Il libro delle obbligazioni ha consacrato questa interpretazione nell'art. 57, primo comma, ove non si è detto che il dolo o la colpa grave del danneggiante assorba, togliendole ogni efficienza, la colpa lieve del danneggiato; ma, con una formola elastica, si è permesso al giudice di giungere, secondo le circostanze, anche a tale risultato.

Il creditore deve provare l'esistenza e l'ammontare del danno. Quanto all'ammontare, in relazione alle varie situazioni che in pratica possono verificarsi, la difficoltà di una prova specifica del danno di cui è sicura l'esistenza è superabile dal giudice con una valutazione concreta equitativa (art. 56) ovvero con una valutazione-limite, entro la quale, egli può rimetterne la determinazione alla coscienza del creditore mediante il giuramento suppletorio (art. 93, n. 2, libro della tutela dei diritti).

#### 16. — L'estinzione delle obbligazioni.

39. — La novazione si è liberata, nella disciplina del nuovo codice, dalla confusa promiscuità in cui era stata posta, da quello del 1865, la doppia sua configurazione obiettiva e subiettiva.

Il concetto di novazione obiettiva ne è rimasto precisato, per essersi chiarito quale deve essere il contenuto dell'*aliquid novi* da cui si desume l'esistenza di una nuova obbligazione: occorre che muti l'oggetto o il titolo giuridico (art. 60, primo comma) e non è sufficiente che si modifichino le modalità accessorie della precedente obbligazione (art. 61). Il presupposto della liberazione dell'antico debitore, inerente alla novazione subiettiva, non è peraltro esclusivo di questa, potendo aderire ad altre figure negoziali che, pur contemplando la liberazione del precedente debitore, non producono l'estinzione del precedente rapporto di debito (n. 50). Una disciplina autonoma riceve perciò soltanto la novazione oggettiva; quella soggettiva invece viene sottoposta alle stesse norme dettate per i casi in cui la delegazione, l'espromissione e l'accollo implicano liberazione del debitore originario (art. 65). Le ragioni di tale uniformità di disciplina saranno espresse più innanzi (n. 50), quando saranno illustrate le norme a cui l'articolo 65 rimanda.

Di particolare, per la novazione obiettiva, rispetto al sistema del codice del 1865, v'è soltanto la disciplina della reazione dei vizi dell'obbligazione novata sul nuovo rapporto obbligatorio. La nullità dell'obbligazione originaria rende nullo, perchè senza causa, anche il nuovo rapporto (art. 64, primo comma); l'annullabilità dell'obbligazione novata non reagisce invece sulla validità della nuova obbligazione se il debitore ha assunto il nuovo debito, conoscendo i vizi di quello originario (art. 64, secondo comma).

40. — La remissione è considerata atto unilaterale. Tuttavia la volontà del debitore non è senza effetto perchè, pur non essendo elemento di perfezione del negozio remissorio, può impedire che questo produca le sue conseguenze giuridiche se il debitore dichiara di non volerne profittare (art. 66).

Al pari di ogni dichiarazione recettizia, la remissione si perfeziona con la sua comunicazione alla persona cui è diretta; ma, a provare la liberazione, basta la restituzione del titolo (art. 67, primo comma) e cioè una consegna a carattere definitivo del documento.

Tale volontaria consegna non assume un significato remissorio inconfutabile se ha per oggetto, non già il documento originale del credito, ma la copia esecutiva del titolo redatto in forma pubblica (art. 67, secondo comma).

41. — Nelle linee accolte, la compensazione funziona con un rispetto del requisito dell'omogeneità della prestazione, maggiore di quello che aveva il codice del 1865; infatti, si è soppressa la possibilità di compensare con danaro le prestazioni di grani e di derrate (art. 1287, secondo comma, cod. civ. del 1865).

Si è poi reso omaggio all'autonomia delle parti ammettendo che esse possano derogare preventivamente alle regole della compensazione legale o giudiziale (articoli 76, n. 4 e 82, secondo comma); derogabilità questa ovviamente governata dai principii cui l'autonomia privata è soggetta nel fine di rispettare le esigenze di ordine pubblico o d'interesse sociale, in modo che un divieto di compensazione stabilito dalla legge per ragioni trascendenti il puro interesse del singolo, non può essere superato dal patto privato.

La compensazione ha effetto fin dal giorno della coesistenza dei due debiti (art. 72, primo comma); ma tuttavia opera solo per volontà delle parti, e così deve sempre eccipirsi, mentre il giudice non può rilevarla d'ufficio.

42. — In materia di confusione, il codice del 1865 disponeva che la riunione nella persona del fideiussore della qualità di debitore principale non è mai causa di estinzione dell'obbligazione principale (art. 1297, secondo comma). Invece, le posizioni di fideiussore e di debitore principale sono di massima

incompatibili, perchè nessuno può essere garante di sè stesso. Talvolta però la coesistenza delle due qualità è possibile: come, ad esempio, quando il fideiussore ha accettato l'eredità del debitore con beneficio d'inventario, nel caso di nullità dell'obbligazione principale per incapacità legale del debitore (art. 779), e nel caso in cui esistono garanzie speciali. Così essendo, si può parlare di sopravvivenza della fideiussione soltanto se questa è suscettibile di produrre propri effetti giuridici non ostante sia identica la persona del debitore e quella del fideiussore; e cioè quando il creditore ha interesse alla sopravvivenza della fideiussione (art. 84, secondo comma).

Del principio generale che la confusione non opera in pregiudizio dei terzi si è fatta una concreta applicazione a proposito dei diritti di usufrutto o di pegno spettanti a terzi sul credito estinto, che rimangono salvi non ostante la confusione verificatasi tra le parti (art. 85).

43. — L'impossibilità oggettiva di adempimento è prevista come modo di estinzione dell'obbligazione per una più corretta e meno angusta considerazione di quel fenomeno giuridico che il codice del 1865 identificava nel perimento della cosa dovuta (art. 1298, primo e secondo comma). In realtà, con tale identificazione si aveva riguardo alle sole obbligazioni di dare; e la dottrina, per comprendere nella disciplina pure le obbligazioni di fare, aveva dovuto intendere in senso largamente estensivo il concetto di perdita della cosa.

L'impossibilità che produce l'estinzione dell'obbligazione è quella stessa che esonera il debitore dalla responsabilità per danni (art. 86, primo comma, in relazione all'art. 48): impossibilità che incida sulla prestazione, che derivi da un fatto non imputabile al debitore e che abbia carattere definitivo. E' impossibilità estintiva anche lo smarrimento, naturalmente incolpevole, se l'obbligazione ha per oggetto una cosa determinata (art. 87, primo comma).

L'impossibilità temporanea, essendo superabile con il decorso del tempo, più propriamente concerne il problema della responsabilità del debitore per ritardo anzichè quello dell'estinzione dell'obbligazione. Concerne quest'ultimo problema solo quando perdura oltre quei limiti, superati i quali può ritenersi che il creditore non abbia interesse alla medesima o che il debitore non possa più ritenersi obbligato ad eseguirla (art. 86, secondo comma). Così, l'impossibilità temporanea estingue l'obbligazione non solo nel caso di termine essenziale, ma, anche indipendentemente dall'essenzialità di un termine, se il ritardo dura tanto da potersi ragionevolmente escludere, secondo le circostanze, la persistenza dell'obbligazione, data l'inutilità ulteriore della prestazione.

Si ha impossibilità temporanea pure nel caso di smarrimento, se la cosa è ritrovata in tempo successivo. Il nuovo codice regola l'ipotesi nell'art. 87, secondo comma, sulla base dei seguenti principii: il ritrovamento impedisce l'estinzione dell'obbligazione se avviene prima che il debitore possa ritenersi liberato; se invece si verifica dopo che l'effetto estintivo si è prodotto, il ritrovamento, com'è naturale, non ha più rilevanza.

Produce però l'estinzione dell'obbligazione soltanto l'impossibilità che si ripercuota sulla totalità della prestazione. Se invece l'impossibilità concerne una parte di essa, il debitore è tenuto all'esecuzione per la parte rimasta possibile (art. 88, primo comma); il che, nel caso di obbligazione avente per oggetto una cosa determinata, si risolve nell'obbligo di consegnare la cosa stessa, anche se deteriorata, e nell'obbligo di prestare i residui della cosa perita (art. 88, secondo comma). Di più, il creditore, in base a un'ampia generalizzazione dell'art. 1299 del codice del 1865, può esercitare i diritti spettanti al debitore in dipendenza del fatto che ha determinato l'im-



possibilità; in modo che le azioni spettanti al debitore contro il responsabile del perimento passano di diritto al creditore, e il debitore deve prestare a questi quanto abbia conseguito a titolo di risarcimento (art. 89).

17. — La cessione dei crediti.

44. — Il codice del 1865 non tenne sufficientemente conto della genericità della causa traslativa, propria della cessione dei crediti, la quale infatti non è riportabile ad alcun tipo concreto di negozio di trasferimento.

Il codice civile del 1865 tanto non ebbe esatta idea della cessione, da comprendere in essa la vendita dell'eredità, che è cessione solo se si riferisce a crediti o ad altri diritti singolarmente considerati, e da non distinguerla nettamente dalla vendita, nella cui disciplina la confuse con l'art. 1458. La vendita è in pratica la causa frequente della cessione dei crediti; ma non ne è la sola, perchè la cessione può farsi anche a scopo di donazione (così espressamente l'art. 90, primo comma), di pagamento, di accreditamento ecc.

Il nuovo codice civile, trattando in modo autonomo la cessione dei crediti, riproduce il concetto di autonomia sostanziale al quale si è accennato; il che non ha un valore solamente scientifico, ma anche ripercussioni pratiche. Così, ad esempio, influisce sul problema della forma, che è quella richiesta per il tipo di negozio posto a base della cessione. La cessione *solvendi causa* non è negozio formale, e potrà provarsi per testi nei limiti stabiliti per i contratti (art. 83 del libro della tutela dei diritti); la cessione *donandi causa* dovrà essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità (art. 329 del libro delle successioni).

45. — La cessione dei crediti opera senza il consenso del debitore. Ma è tuttavia possibile che tra creditore e debitore si convenga l'incapacità, nel qual caso il patto non ha, di regola, carattere reale, e potrà opporsi al cessionario soltanto se egli ne conosceva l'esistenza (art. 90, secondo comma).

Non sono cedibili, oltre ai crediti di cui la legge stessa vieta la cedibilità, anche quelli che abbiano carattere strettamente personale (art. 90, primo comma), ossia tali che, per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare.

46. — Era contestato, nonostante l'art. 1538 cod. civ. del 1865, il principio secondo cui il trasferimento del credito si verifica come effetto immediato del contratto di cessione. In verità appare una mera finzione il proclamare che il cessionario acquista la proprietà del credito con il solo consenso, se poi il cedente, sino all'intimazione, può far valere il credito, può esigerlo e può rimetterlo.

Il nuovo codice ha evitato la dichiarazione dell'art. 1538, limitandosi ad affermare che la cessione ha effetto verso il debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando la cessione gli è stata notificata (art. 94, primo comma); la data della notificazione o dell'accettazione, se è certa, costituisce titolo di preferenza tra più cessioni fatte a persone diverse (art. 95, primo comma).

La questione dell'ammissibilità di equipollenti della notificazione e dell'accettazione è stata soltanto sfiorata dall'art. 94, secondo comma. Questo, senza ammettere che la conoscenza della cessione da parte del debitore abbia il medesimo effetto dell'intimazione o dell'accettazione di data certa, dichiara che la conoscenza stessa costituisce il debitore in mala fede, in modo che, se egli paga al cedente, non è liberato. Ciò significa che se il debitore paga al cessionario in base alla notizia che abbia comunque della cessione, è liberato anche di fronte ad altro cessionario che intimi la sua cessione successivamente al pagamento, per quanto questa cessione abbia data anteriore

al pagamento stesso. Quando però è fatta prima che il debitore paghi, l'intimazione vince la conoscenza che il debitore stesso abbia comunque avuto dell'esistenza di altra cessione, anche se quest'ultima sia di data anteriore alla cessione intimata.

47. — La cessione obbliga il cedente a consegnare al cessionario i titoli probatori del credito o, se è stata ceduta una parte di esso, copia autentica dei titoli medesimi (art. 92); questa consegna, già considerata dal codice civile del 1865 come trasferimento del possesso del credito (art. 1538, secondo comma), è in realtà un atto di esecuzione della cessione, che pone il cessionario in condizione di far valere i diritti cedutigli. Il suggestivo avvicinamento che il suddetto art. 1538, secondo comma, consentiva di fare con l'art. 1242 dello stesso codice abrogato, non viene respinto dal nuovo codice civile: e infatti si è voluto soltanto eliminare dall'art. 92, come si è fatto nell'art. 19, una formula suscettibile di rappresentare l'indice di una inammissibile estensione ai diritti di credito del concetto di possesso, proprio dei diritti reali.

Il cessionario non ha diritto, senza il consenso del costituente, di ottenere il possesso del pegno custodito dal cedente (art. 93, secondo comma). Il potere di disporre del credito non comprende anche quello di disporre dell'interesse alla diligente custodia della cosa consegnata in garanzia, potere che è esclusivamente di colui che ha dato il pegno. Si può soggiungere, come fu sopra osservato (n. 33) a proposito degli effetti sul pegno della surrogazione per pagamento (art. 34, secondo comma), che il divieto fatto al cedente di trasferire al cessionario la custodia della cosa data in pegno è giustificato praticamente dalla possibilità che il cessionario non desti nel datore della cosa la stessa fiducia riposta nel cedente.

48. — La formula dell'art. 1542 cod. civ. del 1865 circa la garanzia del *nomen verum* è stata chiarita e integrata. Il cedente è tenuto per legge a tale garanzia, ma le parti possono convenire che essa non sia dovuta; non possono mai escluderla tuttavia per quanto riguarda il fatto proprio del cedente (art. 96, primo comma). La cessione può essere fatta a titolo gratuito: per tale ipotesi la garanzia deve intendersi disciplinata dalle regole concernenti l'obbligo di garanzia del donante (art. 344 libro delle successioni), a cui l'art. 96, secondo comma, espressamente rinvia.

La garanzia del *nomen bonum* rimane, come nel sistema del codice civile del 1865, esclusivamente convenzionale (articolo 97, primo comma). Essa però non ha per oggetto una responsabilità limitata all'importo del prezzo della cessione, come prescriveva l'art. 1543 cod. civ. del 1865, ma comprende anche gli interessi, le spese della cessione, quelle relative all'escussione del debitore e il risarcimento del danno. In tal modo si è dato alla garanzia del *nomen bonum* un utile contenuto pratico; sarebbe stata evidente la sua irrisorietà quando avesse dovuto lasciare a carico del cessionario ogni legittimo pagamento che, in aggiunta al prezzo, fosse stato eseguito per la cessione e per l'escussione del debitore ceduto, e quando i danni dell'insolvibilità del debitore avessero dovuto rimanere a carico del cessionario.

Non appagava il limite di tempo stabilito nell'art. 1544 del codice del 1865 per la garanzia in discorso. Questa (tranne che per la rendita vitalizia) durava un anno se le parti non avevano stabilito un termine più lungo; ora è chiaro che tale limitazione (fissata in una norma di significato non perspicuo) si risolveva a svantaggio del debitore ceduto, al quale il cessionario non avrebbe potuto usare tolleranze legittime, nemmeno quando esse non avrebbero prevedibilmente aggravata la posizione giuridica del cedente. La limitazione stessa intendeva evitare che la garanzia durasse indefinitamente,

e quindi attenuasse la diligenza del cessionario nel richiedere il pagamento del debito e nell'agire per la sua riscossione; ora, per ovviare a tale inconveniente bastava prevedere la decadenza del cessionario dalla garanzia, per il caso in cui egli fosse negligente nell'iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore. A tali direttive si informa l'art. 97, secondo comma, il quale perciò ha abolito ogni limite di durata alla garanzia della solvibilità del debitore, sostituendovi la decadenza a cui si è accennato.

18. — La delegazione, l'accollo, l'espromissione.

49. — L'intervento di un nuovo debitore nel rapporto obbligatorio, che può portare al risultato pratico di liberare il debitore originario o di aumentare il numero dei debitori, aveva avuto nel codice del 1865 una disciplina solo a proposito della novazione soggettiva.

Il codice del 1865 era partito sostanzialmente dal presupposto che la liberazione del debitore originario mediante la sostituzione di un nuovo debitore importasse estinzione del rapporto obbligatorio preesistente e creazione di un nuovo rapporto; e aveva considerato che tale effetto giuridico si poteva raggiungere mediante due forme negoziali, di cui una si esauriva con l'intervento del nuovo debitore e del creditore (espromissione: art. 1270) e l'altra presupponeva la partecipazione anche del debitore originario (delegazione). Incidentalmente poi il codice abrogato si occupava della delegazione cumulativa (art. 1271) e della delegazione o indicazione di pagamento (art. 1273).

Questa disciplina legislativa era stata oggetto di molte critiche, se pure non tutte giustificate, fondate in particolare sul rilievo che l'istituto della delegazione, considerato sotto il ristretto profilo della novazione, e cioè di uno solo dei vari risultati pratici che la delegazione permetteva di raggiungere, finiva col perdere, sia pure apparentemente, la sua autonomia concettuale, restando così insoddisfatta l'esigenza di una sua autonoma disciplina. Si discuteva inoltre se in ogni caso la liberazione del debitore originario importasse novazione, ossia sostituzione di un rapporto ad un altro, ovvero potesse anche avere il significato di una pura modificazione soggettiva nel rapporto preesistente, che restasse per il resto immutato (c. d. successione nel debito).

50. — E' probabile che in astratto siano abbastanza netti i criteri differenziali tra la novazione soggettiva per mutamento del debitore e la successione nel debito; ma è certo che volere ricollegare determinate conseguenze giuridiche agli accordi destinati a produrre novazione e conseguenze diverse a quelli destinati, sempre in ipotesi, a produrre successione nel debito, sarebbe stato rendere un pessimo servizio alla pratica, che in questa materia ha bisogno di un orientamento sicuro e possibilmente di facile comprensione. Basta pensare infatti che distinguere, nel caso concreto, se l'intento pratico delle parti possa considerarsi diretto alla novazione o alla successione nel debito, è quasi sempre assolutamente impossibile, non potendosi pretendere che i contraenti, normalmente ignari di cognizioni giuridiche, si rappresentino siffatte sottilissime distinzioni. Ne sarebbe allora derivato che il giudice, per individuare le norme da applicare, avrebbe dovuto sostituire, con evidente arbitrio, la sua pronuncia, solo apparentemente interpretativa, ad una inesistente intenzione delle parti.

D'altra parte, qualche profilo sotto il quale quella distinzione poteva avere importanza per il sistema legislativo ancora vigente, non ha più rilievo data l'unificazione del regime giuridico delle obbligazioni civili e commerciali, per effetto della quale, ad esempio, riesce indifferente conoscere se

l'originaria obbligazione commerciale sia rimasta inalterata (successione nel debito) o sia divenuta eventualmente un'obbligazione civile (novazione soggettiva). La rilevanza pratica della distinzione stessa poteva quindi consistere principalmente nella necessità di risolvere due problemi: quello della comunicabilità o meno, al nuovo rapporto, delle eccezioni relative al preesistente, e quello della permanenza o meno delle garanzie.

Ora, per quanto riguarda il problema delle garanzie, non è dubbio, ove si prescindia da dannosi apriorismi, che la soluzione debba essere uniforme, comunque si voglia giuridicamente qualificare il fenomeno della liberazione del debitore originario con sostituzione di un nuovo debitore. Tale soluzione non può che essere quella accolta dall'art. 105, il quale dispone l'estinzione delle garanzie nei casi in cui il debitore originario o il terzo che le ha costituite non consentano a mantenerle. Infatti, quando il creditore accetta un nuovo debitore e libera l'antico, non si può costringere questo (se abbia prestato una specifica garanzia) e tanto meno un terzo (fideiussore, terzo datore d'ipoteca o di pegno), a rispondere per il nuovo debitore. Anche se la sostituzione di un debitore a un altro si presenti come successione nel debito, una soluzione diversa del problema delle garanzie ripugna ad elementari esigenze pratiche.

Relativamente poi alle eccezioni, il problema legislativo non si risolve affatto distinguendo tra novazione e successione nel debito, dovendosi invece distinguere tra le diverse figure negoziali attraverso le quali si perviene al risultato pratico di liberare il debitore originario e di sostituirgliene uno nuovo.

Sulla base di queste considerazioni il nuovo codice non contiene più una disciplina della novazione soggettiva, limitandosi l'art. 65 a richiamare, per tutti i casi in cui vi sia liberazione del debitore originario e assunzione di un obbligo da parte di un nuovo debitore, la disciplina unitaria dettata dagli articoli 98 a 106, con riguardo alle varie figure (delegazione, espromissione, accollo) che, con mezzi diversi e attraverso vari atteggiamenti dell'intento delle parti, permettono la realizzazione di quel risultato pratico.

Quanto poi alla novazione soggettiva attiva che il codice del 1865 menzionava (art. 1267, n. 3), il libro delle obbligazioni non si è preoccupato di disciplinarla, sia perchè il mutamento del creditore si realizza normalmente per la via diretta della cessione, sia perchè di solito la novazione *mutato creditore* si accompagna ad un fenomeno di sostituzione del debitore, e si realizza attraverso quella tipica figura negoziale che è la delegazione, i cui effetti sono disciplinati dagli articoli 98 e seguenti.

In definitiva quindi, l'impostazione che il nuovo codice dà, si può così riassumere: a) nessun rilievo pratico alla distinzione tra novazione e successione nel debito; b) disciplina autonoma per i vari istituti giuridici attraverso i quali o si consegue l'effetto di liberare il debitore originario come conseguenza dell'assunzione di un obbligo da parte di un altro soggetto o si consegue l'effetto di aggiungere un nuovo debitore all'antico. Regola comune per tutti i casi di liberazione del debitore originario è, oltre quella già accennata in ordine alle garanzie, l'altra dell'art. 106, che dispone la reviviscenza dell'obbligo del debitore liberato nel caso in cui l'obbligo del nuovo debitore si riveli invalidamente assunto, fermo restando però l'effetto estintivo sulle garanzie prestate da terzi, in coerenza ad un principio già affermato in tema di *datio in solutum* (art. 27).

51. — Le figure negoziali che la nuova legge considera particolarmente sono la delegazione, l'espromissione e l'accollo, che, a prescindere dalle controversie, spesso puramente

terminologiche, corrispondono, nella previsione della legge, ad altrettanti casi facilmente individuabili.

La delegazione e l'espromissione hanno come carattere comune l'assunzione diretta di un obbligo da parte del nuovo debitore verso il creditore originario, e come carattere differenziale il fatto che nella delegazione vi è un'iniziativa del debitore originario (delegante) che si attua di solito con una dichiarazione rivolta al creditore (delegatario) e una dichiarazione rivolta al terzo (delegato), mentre nell'espromissione si ha un intervento spontaneo (per lo meno dal punto di vista giuridico) del terzo. L'accollo, a sua volta, si esaurisce in un rapporto tra debitore originario (accollato) e nuovo debitore (accollante), destinato ad avvantaggiare il creditore, il che fa sussumere questa figura nello schema del contratto a favore di terzo.

Quando la delegazione, l'espromissione e l'accollo non sono accompagnati da una dichiarazione espressa di liberazione del debitore originario, il nuovo debitore è obbligato in solido con il debitore originario, salvo che nella delegazione; per la quale, in considerazione dell'iniziativa del delegante e dello scopo pratico che questi normalmente si propone, la legge stabilisce (art. 98, secondo comma) che il debitore originario non può essere escusso se prima il creditore non ha richiesto al delegato l'adempimento. Si è così risolta una grave questione dibattuta nell'interpretazione dell'art. 1271 del codice del 1865, adottandosi una soluzione intermedia con la quale, pur senza concedere al delegante il beneficio della preventiva escussione del delegato, si riconosce che questi assume la posizione sostanziale di obbligato principale.

52. — La disciplina della delegazione trova però il suo fulcro nell'art. 101, che regola per tutte le ipotesi il problema delle eccezioni.

Fermo il principio, assolutamente ovvio, che il delegato può opporre al creditore le eccezioni che ineriscono al rapporto diretto costituito tra loro, la disposizione in oggetto considera la nuova obbligazione del delegato come normalmente indipendente dagli eventuali vizi dei due rapporti di base (c. d. delegazione pura), salvo il caso che entrambi quei rapporti siano viziati. Questo principio, derivante, secondo alcuni scrittori, dall'art. 1278 del vecchio codice, si giustifica praticamente col duplice rilievo: a) che il delegato non ha interesse a indagare sul contenuto del rapporto delegante-delegatario, essendo egli indotto ad assumere l'obbligazione diretta verso il creditore sulla base dell'autorizzazione del delegante, che crea per il delegato una sufficiente giustificazione causale; b) che, d'altra parte, il creditore, una volta accettato il nuovo debitore offerto dal debitore originario, non deve essere vulnerato dalle eccezioni che il delegato poteva eventualmente avere nei confronti del delegante. La deroga a questo principio di indipendenza del rapporto delegato-delegatario dai rapporti interni, quando entrambi siano viziati, si spiega, a sua volta, con la considerazione che in tal caso viene meno sia il fondamento economico che giustifica l'obbligazione del delegato, sia il fondamento che legittima il creditore a ricevere. Non si è creduto però di assimilare alla nullità della doppia causa il caso di concorso tra una causa nulla e una causa lucrativa, essendo parso che le ragioni di equità che giustificavano in diritto romano questa soluzione non fossero tali da legittimare una deroga alla logica dell'istituto e alla disciplina positiva.

Naturalmente la disciplina legale è puramente dispositiva. Le parti quindi possono pattuire la riserva del delegato di opporre le eccezioni relative al suo rapporto interno col delegante, come possono subordinare la validità della nuova obbligazione del delegato all'esistenza di un valido rapporto tra delegante e delegatario. Risolvendo anche qui vivaci que-

stioni pratiche, l'art. 101 stabilisce, sul primo punto, che la semplice conoscenza da parte del delegatario delle eccezioni che il delegato aveva nei confronti del delegante non equivale alla pattuizione che ne consente l'opponibilità, e, sul secondo punto, che, per ritenere devoluto nella delegazione il rapporto delegante-delegatario, non è necessaria una pattuizione espressa, essendo sufficiente, secondo l'intento normale delle parti, il riferimento a tale rapporto, fatto al momento in cui il delegato assume direttamente l'obbligo nei confronti del creditore. Questo riferimento, come chiarisce l'art. 101, non potrà essere semplicemente tacito.

Va infine osservato che l'art. 100 stabilisce il principio che il delegante può revocare la delegazione finché questa non si è perfezionata con la creazione del rapporto finale tra delegato e delegatario, mentre la morte o la sopravvenuta incapacità del delegante non impedisce il perfezionamento della delegazione. Secondo il codice del 1865 la soluzione di questi problemi si faceva discendere da quella circa la natura giuridica della delegazione. Ma, poichè intorno alla natura della delegazione si sono svolte interminabili discussioni, negandosi persino l'unitarietà della delegazione, così era miglior partito, prescindendo della controversie teoriche, risolvere espressamente quei problemi secondo i criteri che si rivelano praticamente più opportuni.

53. — Si è creduto utile integrare la disciplina della delegazione con un accenno alla c. d. delegazione di pagamento, nella quale il delegante ordina al delegato di eseguire il pagamento senza che questi sia tenuto ad obbligarsi direttamente verso il creditore. Secondo la maggioranza della dottrina questa figura non rientrava nell'ambito dell'istituto della delegazione; ma, in verità, dal punto di vista pratico, l'analogia è tale che una distinzione tra le due figure di delegazione obbligatoria e di delegazione di pagamento si riduce ad una distinzione puramente verbale.

L'art. 99 risolve a questo proposito due importanti questioni pratiche.

La prima è quella se il delegato che ha avuto l'ordine di pagare possa invece assumere direttamente verso il creditore l'obbligo di pagare; e si è risolta affermativamente, intendendosi che in questo caso si applicheranno tutte le regole della delegazione obbligatoria. Tuttavia, considerandosi che il delegato può avere interesse a evitare che il delegato si obblighi direttamente verso il creditore (ad esempio, per conservare inalterato il potere di revoca riconosciuto al delegante dall'art. 100), si è espressamente stabilito che il delegante può vietare, alla persona delegata semplicemente a pagare, di assumere l'obbligo di pagare.

La seconda questione è quella se il delegato, che sia debitore del delegante, sia tenuto a eseguire la delegazione di pagamento. Qui si è adottata la soluzione negativa, non essendo sembrato opportuno, in mancanza di pattuizione o di usi diversi, che il creditore, conservando la titolarità del credito, possa unilateralmente spostare a favore di un terzo la direzione della prestazione dovuta del debitore.

54. — La figura dell'espromissione trova la sua disciplina nell'art. 102, specie in relazione al problema delle eccezioni opponibili dal nuovo debitore

E' ovvio che, per le eccezioni relative all'eventuale rapporto interno tra il debitore originario e il terzo, la soluzione non può che essere identica a quella adottata per la delegazione. Invece, rispetto alle eccezioni del rapporto tra debitore originario e creditore, la soluzione è apparentemente diversa da quella adottata per la delegazione. Dico apparentemente perchè, siccome nell'espromissione si ha un intervento spontaneo del terzo nel rapporto obbligatorio altrui, è neces-

sario che il terzo specifichi quale sia tale rapporto, con la conseguenza che si ha un ineliminabile richiamo del rapporto fondamentale, che, come per la delegazione, legittima il nuovo debitore ad opporre le eccezioni relative al rapporto preesistente. Naturalmente questo principio deve trovare il suo limite nella natura personale delle eccezioni che eventualmente spettavano al debitore originario (ad esempio, l'eccezione d'incapacità) e nel fatto che esse derivino da fatti successivi all'espromissione. Limiti questi che, in mancanza di una diversa volontà delle parti, devono valere anche per il caso di delegazione titolata. E' chiaro inoltre che il terzo non possa eccepire la compensazione, sia pure anteriormente verificatasi, in armonia al principio, già accolto, per il caso di cessione accettata dal debitore ceduto, dall'art. 78, primo comma, e che deve trovare applicazione anche nel caso di delegazione titolata.

55. — L'accollo, regolato dall'art. 103, è una tipica applicazione del contratto a favore di terzo, le regole del quale, sia in ordine al momento o al modo in cui il creditore acquista il diritto, sia in ordine alle eccezioni che il nuovo debitore può opporre al creditore che beneficia della stipulazione a suo favore, sono espressamente richiamate.

56. — Nel caso in cui, per effetto di delegazione, il debitore originario fosse liberato ma il nuovo debitore fosse insolubile nel momento in cui si era obbligato nei confronti del creditore, l'art. 1272 del codice del 1865 ammetteva un'azione di regresso del creditore contro il delegante. Risolvendo la controversia sulla natura di tale azione, l'art. 104 dispone che in quel caso viene posta nel nulla la liberazione del debitore originario che si era prodotta per effetto della delegazione, con la conseguenza che permangono, nei limiti in cui sono state conservate, le garanzie che il debitore stesso aveva prestate.

L'art. 104 non si applica evidentemente all'espromissione, perchè in questo caso manca qualsiasi iniziativa del debitore originario, il quale non può essere responsabile del fatto che il creditore accetti un nuovo debitore liberando il primo. La regola invece si estende all'accollo, ma solo nel caso in cui la liberazione del debitore originario era condizione espressa dalla stipulazione a favore del creditore, perchè in questo caso si può ravvisare una responsabilità del primo debitore, mentre altrettanto non si può dire dell'altro caso in cui è il creditore che spontaneamente libera il creditore medesimo.

#### 19. — Le obbligazioni pecuniarie.

57. — Le norme sulle obbligazioni pecuniarie riguardano esclusivamente i pagamenti da farsi nel territorio dello Stato (art. 111, secondo comma); si è riservata alle leggi speciali la disciplina dei pagamenti internazionali, che deve tener conto degli accordi conclusi con gli Stati esteri.

Le regole del codice peraltro devono coordinarsi con i principi che, derivando da leggi speciali, siano suscettibili di incidere in qualsiasi modo (direttamente o indirettamente) sulla materia regolata dal codice stesso (art. 111 primo comma). Si parla di principi e non di disposizioni delle leggi speciali, perchè l'ordine pubblico monetario non consta delle sole regole concernenti la disciplina dei pagamenti, ma risulta pure dall'applicazione concorrente di provvedimenti protezionistici che possono anche avere natura economica o fiscale. Lo Stato manovra a difesa della moneta non solo regolando il valore e il potere liberatorio, ma con sistemi di deflazione, vietando la circolazione o l'esportazione dell'oro, regolando gli scambi internazionali, bloccando i prezzi delle

merci e dei servizi, avocando mediante tributi il plusvalore dei beni medesimi, ecc. In tutti codesti casi è legittimo che l'interprete consideri se, per avventura, in virtù della politica economica o fiscale, sia rimasta vincolata l'autonomia privata in ordine ai rapporti monetari: si dirà in seguito (n. 58) che questa autonomia deve essere riconosciuta, per mantenere, fino a quando non ostino le esigenze della difesa economica della Nazione, il costante equilibrio delle prestazioni corrispettive in relazione ad un determinato parametro monetario.

58. — Il principio nominalistico domina le obbligazioni che hanno per oggetto il pagamento di una somma di danaro (art. 107, primo comma). La quantità di moneta legale dovuta si determina cioè in base al valore nominale che lo Stato attribuisce ad essa, senza riguardo al valore intrinseco; oggetto dell'obbligazione non è la materia di cui le monete sono formate, ma una quantità commisurata al valore loro attribuito. La riconferma del nominalismo risponde ad un'esigenza razionale della vita economica. Esso infatti consente di raffigurare i debiti pecuniari come entità costanti e cioè di ridurre a certezza l'entità economica di ogni debito; ha carattere tanto generale da regolare anche la questione concernente la somma dovuta quando la moneta indicata in contratto non ha più corso (art. 107, secondo comma). La moneta non perisce perchè lo Stato, se decide di abolirne il corso, la sostituisce con altra di diverso tipo: si fa allora un ragguaglio tra il valore nominale della moneta non avente più corso e il valore nominale della moneta nuova, secondo il rapporto stabilito all'atto della conversione. Anche allora si prescinde quindi dal valore intrinseco della moneta dedotta nel contratto, e per giunta si legittima la prestazione di una moneta diversa da quella originariamente promessa.

La possibilità di prestare una moneta diversa da quella dedotta è anche considerata quando il debito pecuniario è espresso in moneta estera; in tal caso la legge autorizza, nell'atto del pagamento, la sostituzione della moneta straniera con moneta nazionale (art. 108). La moneta straniera diviene infungibile solo per volontà delle parti, cioè quando queste convengono la clausola « effettivo » (art. 109); ma può esservi infungibilità anche se una determinata moneta è considerata dalle parti con riferimento al suo valore intrinseco (art. 110, primo comma). In tali casi però, l'infungibilità è relativa.

Infatti, se la moneta straniera dedotta in effettivo o quella considerata per la sua *bonitas intrinseca* non può essere più procurata dal debitore perchè non è reperibile o perchè è stata posta fuori corso, non si verifica l'estinzione del debito, ma sarà prestata moneta legale o corrente, ragguagliata al valore che la moneta dedotta aveva al tempo in cui l'obbligazione fu assunta (articoli 109 e 110, secondo comma).

Altrettanto deve dirsi quando il pagamento deve farsi in moneta considerata in relazione al suo valore intrinseco, e questo valore risulta alterato. Il caso è regolato dall'art. 110, secondo comma, che dà la medesima soluzione alla quale aveva ricorso l'art. 1822, secondo comma, del codice civile abrogato. La libera valutazione contrattuale di tal valore non è ostacolata dal principio nominalistico. Questo entra in funzione in un secondo momento, quando, determinato il valore della prestazione monetaria, deve precisarsi la somma di danaro occorrente per estinguere il debito, il quale pertanto ha per oggetto un valore che deve venire espresso e liquidato in danaro al momento della scadenza.

L'alterazione di valore della moneta dovuta può verificarsi durante la mora del debitore. Il caso non è previsto espressamente, perchè esso si risolve in un danno, che è risarcibile secondo gli articoli 48 e 54, secondo comma. Ugualmente inutile doveva apparire la soluzione del problema del rischio delle

oscillazioni di cambio nel debito di moneta estera. Questo rischio è a carico del creditore fino alla scadenza dell'obbligazione, in base all'art. 108; successivamente è danno prodotto dalla mora del debitore, risarcibile in aggiunta agli interessi (art. 54, secondo comma).

59. — Ho già detto (n. 7) che, sulla base della naturale fecondità del danaro e per corrispondere al bisogno di incrementare il credito, è stata estesa anche a tutti i debiti civili la disposizione dell'art. 41 cod. comm. circa la decorrenza di diritto degli interessi sui crediti liquidi ed esigibili (art. 112, primo comma).

Si è fatta un'eccezione a proposito dei crediti per fitti e pigioni, per i quali gli interessi decorrono dalla costituzione in mora (art. 112, secondo comma): data la causa specifica del debito, si è voluto evitare che la regola generale si risolva in un eccessivo svantaggio per il debitore. Altra eccezione concerne il credito che ha per oggetto il rimborso di spese fatte per cose da restituire; se chi ha fatto le spese ha goduto la cosa senza corrispettivo e senza essere obbligato a rendere conto del godimento, non sono dovuti gli interessi, a fronte e in sostituzione dei quali sta il godimento avuto (art. 112, terzo comma).

60. — Delle innovazioni apportate ai principii dell'anatocismo (art. 113), e dell'elevazione al cinque per cento della misura degli interessi civili (art. 114, primo comma) ho fatto cenno altrove (n. 7).

Devo aggiungere che lo stesso saggio del cinque per cento è previsto per gli interessi convenzionali se le parti non hanno determinato per iscritto una diversa misura (art. 114, secondo comma). È parso però eccessivo escludere la prestazione degli interessi nel caso in cui la loro misura ultralegale non risulti dallo scritto (art. 1831, quarto comma, cod. civ. del 1865). Tale esclusione era diretta a combattere l'usura; ma non ha più ragion d'essere di fronte al fatto che contro l'usura oggi può reagirsi penalmente. L'elisione di ogni obbligo di interessi ridondava peraltro, nei casi in parola, a vantaggio ingiusto del debitore, che finiva per godere dei capitali altrui senza alcun corrispettivo e poteva sentirsi incoraggiato a promettere spontaneamente un interesse usurario per non corrispondere poi nemmeno quello legale.

Non si è ripetuta la norma dell'art. 1830 cod. civ. del 1865 circa l'irripetibilità degli interessi non dovuti, perchè è sembrata inutile. Infatti, se la loro misura è contenuta in limiti leciti, la relativa corresponsione costituisce adempimento di un'obbligazione naturale per cui non è ammessa ripetizione (art. 873); se invece gli interessi assumono proporzioni usuarie, la prestazione dell'eccedenza sulla misura legale, costituendo un illecito, dà luogo, come tale, a ripetibilità.

## 20. — Le obbligazioni alternative.

61. — Il nuovo codice presenta, negli articoli 116 e 117, una sistemazione dei principii concernenti la scelta in perfetta rispondenza all'importanza che questa assume nel quadro delle obbligazioni alternative.

In armonia con l'art. 210 del libro delle successioni, la scelta può essere attribuita a un terzo (art. 116, primo comma) o, se questi non la fa (o non accetta di farla), al giudice (articolo 117, terzo comma). Anche nella materia successiva (legato a favore di persona da scegliersi e legato di genere), la scelta spetta al giudice se il terzo non può o non vuole farla (art. 177, terzo comma, e 209, terzo comma, del libro delle successioni); in modo che, come si è detto in precedenza (n. 7),

resta superata nel senso della validità dell'obbligazione la questione degli effetti del rifiuto del terzo a compiere l'atto di concentrazione dell'obbligazione stessa (cfr. anche l'art. 178, primo comma). Il sistema si differenzia da quello adottato per la determinazione del prezzo della vendita, quando essa è deferita al terzo. In tal caso è prevista la nomina di altra persona ad opera delle parti o ad opera del giudice (art. 312, secondo comma); e la differenza si giustifica con il fatto che qui si tratta di un elemento essenziale per l'esistenza del rapporto convenzionale, la cui determinazione è più opportuno provenga dalla volontà dell'arbitratore anzichè dall'autorità del giudice.

La dichiarazione di scelta è stata configurata come atto recettizio a se stante quando non si compie mercè l'esecuzione della prestazione (art. 116, secondo comma). La concentrazione non è sempre contestuale con l'atto di adempimento, perchè può esserci un interesse della parte a una determinazione anteriore della prestazione, specie quando la scelta spetta al creditore o al terzo. In tal caso la scelta, se non deve essere accettata dalla controparte, deve quanto meno notificarsi al destinatario della prestazione, perchè produce effetti giuridici nell'ambito esterno, identificando l'oggetto della prestazione stessa e limitando il diritto e l'obbligo. Dal che deriva che, a decorrere dalla sua notificazione, la scelta diviene irrevocabile: la permanenza di un successivo *ius variandi* perpetuerebbe la incertezza sull'oggetto dell'obbligazione, che la concentrazione vuole evitare (si veda, per un analogo concetto di irretreattibilità, l'art. 211, secondo comma, del libro delle successioni).

Completa la disciplina della facoltà di scelta la previsione dei casi di decadenza (art. 117, primo e secondo comma). La decadenza ha luogo quando alla dichiarazione di scelta sia assegnato un termine; nel qual caso, decorso questo inutilmente, la facoltà relativa si trasferisce all'altra parte.

62. — L'impossibilità di eseguire tutte le prestazioni poste in alternativa è ovvio che debba condurre alla liberazione del debitore. Ma il debitore può essere in colpa riguardo ad una di esse. L'effetto di questa colpa era previsto dal codice precedente con riguardo soltanto all'ipotesi in cui la scelta spetta al debitore; il nuovo codice regola anche il caso in cui la scelta spetta al creditore. Quando la concentrazione deve avvenire ad opera del debitore, se si verifica il perimento di una delle prestazioni dovute deve esser dato l'equivalente della cosa perita per ultima (art. 120, prima parte); in modo che in tal caso si esonera il debitore dalla responsabilità per la colpa nel perimento della prima prestazione, dato che egli poteva prestare l'una o l'altra a suo arbitrio. Se invece la scelta spetta al creditore, il medesimo principio non può essere applicato, perchè il creditore soltanto è arbitro della convenienza di esigere l'una o l'altra delle prestazioni dedotte; perciò si stabilisce che questo diritto di scelta si trasferisce sull'obbligazione del debitore di prestare l'equivalente delle cose perite, e il creditore può pretendere quindi, a suo arbitrio, il valore di una qualsiasi delle prestazioni che avrebbe potuto ottenere.

Se diviene impossibile una sola delle due prestazioni, si produce l'estinzione dell'obbligazione esclusivamente nei seguenti casi: quando vi è colpa del creditore e la scelta spettava al debitore, se questi non preferisce eseguire l'altra prestazione e chiedere il risarcimento dei danni (art. 119, primo comma); quando è in colpa il creditore e la scelta spettava a lui, se egli non preferisce esigere l'altra prestazione e risarcire il danno (art. 119, secondo comma). In altri casi invece l'impossibilità di eseguire una delle due prestazioni dedotte in obbligazione semplifica l'obbligazione stessa: così quando v'è una impossibilità giuridica (una delle due prestazioni non può formare oggetto di obbligazione: art. 118) e, per l'ipotesi di

impossibilità materiale, se questa impossibilità non è imputabile ad alcuna delle parti (art. 119) o, quand'anche fosse imputabile al debitore, se la scelta spetta al debitore stesso (art. 119, primo comma).

Si è considerato infine il caso in cui la scelta spetta al creditore, e dell'impossibilità concernente una delle due prestazioni debba rispondere il debitore; per questa ipotesi il secondo comma dell'art. 119 dà al creditore il diritto di domandare l'altra prestazione o di esigere il risarcimento del danno.

## 21. — Le obbligazioni solidali.

63. — Alla frammentaria trattazione che delle obbligazioni solidali faceva il codice del 1865, quello nuovo sostituisce una formulazione di principi più organica e più completa.

Sostanzialmente è rimasta ripudiata la regola per cui ciascuno dei condebitori o dei concreditori deve considerarsi rappresentante degli altri; e, nella disciplina degli effetti, sugli altri obbligati o sui concreditori, dell'atto compiuto da uno di essi, il nuovo codice è partito dal principio per cui gli atti compiuti e i fatti verificatisi in confronto di un condebitore o di un creditore solidale non devono pregiudicare gli altri debitori o gli altri creditori in solido. In tal modo riceve conferma il principio della pluralità dei vincoli, che il codice del 1865 aveva disapplicato peraltro solo in alcuni casi (art. 2130).

La pluralità dei vincoli non esclude una comunione di interessi tra i coobbligati. Perciò non vi contrasta la presunzione *iuris tantum* di solidarietà tra condebitori posta nell'art. 124: di essa e dei suoi limiti ho già avuto occasione di parlare (n. 7), e qui il principio è richiamato per la novità che rappresenta rispetto alla diversa costruzione del codice del 1865.

Altra particolarità della disciplina posta dal nuovo codice è una più ampia considerazione fatta alla solidarietà attiva. Essa continua ad avere minore importanza rispetto alla solidarietà passiva; ma lo stesso libro delle obbligazioni registra casi che vanno ricondotti al concetto di una solidarietà attiva legale (articoli 680, primo comma, e 694).

64. — Una serie di disposizioni testuali è precisamente ispirata dal principio, già cennato, della non comunicabilità degli atti pregiudizievole e dell'estensione di quelli vantaggiosi.

La ricusazione del giuramento giova a chi l'ha deferito e nuoce a chi doveva prestarlo: l'art. 135 ne estende le conseguenze a coloro che si trovano nella stessa posizione giuridica del deferente, e nega l'estensione di tali conseguenze a coloro che si trovano nella medesima posizione giuridica di colui al quale il giuramento era stato deferito. La prestazione del giuramento nuoce a colui che l'ha deferito, giova a colui al quale è stato deferito; si hanno effetti estensivi solo nel secondo caso (art. 135). La costituzione in mora, il riconoscimento del debito, la rinuncia alla prescrizione nuociono al debitore e giovano al creditore; i loro effetti si estendono ai concreditori, ma non ai condebitori (articoli 138, 139 e 140, terzo comma). L'inadempimento, fatto tipicamente personale, è fonte di conseguenze dannose e rimane perciò limitato nei suoi effetti alla sfera del suo autore (art. 137).

Si tratta però in tali casi, di atti o di fatti le cui caratteristiche obiettive permettono di stabilire *a priori* se essi possono nuocere o giovare ai soggetti del rapporto. In altri casi invece tale accertamento non può compiersi in via assoluta o preventiva; ed allora altra soluzione non vi era se non quella di escludere, in linea di massima, l'effetto estensivo degli atti o dei fatti in parola, lasciando agli interessati la valutazione del proprio interesse e quindi la facoltà di opporli, se li ritengono idonei a recare giovamento alla pro-

pria sfera. A questo criterio sono informate le norme degli articoli 134 e 136, primo comma, concernenti rispettivamente la transazione conclusa e la sentenza emessa nei confronti di uno dei debitori in solido. Il criterio è assoluto per la transazione, è in alcuni casi temperato per la sentenza; così, quando la sentenza è fondata su eccezioni personali al condebitore, la sua efficacia non va oltre la persona di questo; ed ancora, se il creditore si avvale di una sentenza ottenuta da un concreditore, il debitore può sempre opporgli le eccezioni personali (art. 136, secondo comma).

65. — Vi sono inoltre fatti che, per loro essenza, non sono suscettibili di estensione oltre la sfera di coloro nei cui confronti si verificano. Tale è la sospensione della prescrizione, che è conseguenza sempre di una situazione giuridica particolare al soggetto nel cui favore è disposto: l'effetto di essa perciò non si comunica (art. 140, secondo comma).

Altri fatti o atti, per quanto personali ad uno dei condebitori, incidono sul debito riducendolo, e allora giovano a tutti i debitori; così, la novazione (art. 130, primo comma), la remissione (art. 131, primo comma), la compensazione (art. 132, primo comma), la confusione (art. 133, primo comma), quando riguardano soltanto uno dei debitori o uno dei creditori in solido, in realtà estinguono il debito per la parte corrispondente all'interesse che avevano, nel vincolo solidale, il debitore o il creditore nei cui confronti l'atto o il fatto si è compiuto.

Da ciò l'altro principio per cui i fatti e gli atti che concernono l'esistenza e la quantità del credito si riflettono pienamente nella sfera di tutti i soggetti del rapporto solidale, per quanto si siano spiegati verso uno solo di essi (articoli 130, secondo comma, e 131, primo comma). La novazione e la remissione di tutto il debito fatte nei confronti di uno solo dei debitori, non avrebbero senso se non estendessero le loro conseguenze verso gli altri: il debitore liberato sarebbe infatti tenuto in via di regresso verso i condebitori, se costoro rimanesse ugualmente obbligati non ostante l'intervenuta novazione o la remissione.

## 22. — Le obbligazioni indivisibili.

66. — Alla disciplina dell'obbligazione solidale si è ricondotta quella dell'obbligazione indivisibile (art. 147), salvo per quanto attiene alla situazione degli eredi del debitore (art. 148) e all'estinzione parziale dell'obbligazione (art. 150). Simile parificazione è giustificata dal fatto che, così nelle obbligazioni solidali come nelle obbligazioni indivisibili, deve essere prestato il *totum*. Indivisibile può essere considerata anche un'obbligazione che potrebbe materialmente dividersi, se le parti hanno voluto escludere la divisibilità (art. 146): ora le differenze ontologiche tra tale ipotesi e l'obbligazione solidale sfuggono all'indagine più accurata, specie di fronte alla frequenza del patto di indivisibilità, che viene di solito stipulato allo scopo di dare maggiore sicurezza al credito, e cioè per lo stesso scopo per il quale la legge preordina la solidarietà o questa viene stipulata anche rispetto agli eredi di uno dei debitori.

Non si nega che l'impossibilità materiale di prestare per parti una cosa indivisibile può giustificare determinazioni particolari della legge: ma, adeguate singole disposizioni a siffatta situazione, il mantenimento di una differenza di regime tra l'obbligazione indivisibile e quella solidale avrebbe moltiplicato i problemi giuridici e non avrebbe semplificato i rapporti.

67. — Appunto con finalità semplificatrici si è soppresso, nell'elencazione dei casi di indivisibilità, quello previsto dall'art. 1205 n. 3 cod. civ. del 1865, che ha dato sempre luogo a difficoltà di interpretazione e che, in verità, nel suo significato più accoglibile, doveva intendersi quale ulteriore riferimento all'indivisibilità subiettiva o convenzionale, già richiamata nella seconda parte dell'art. 1202 stesso codice. Peraltro, anche il n. 1 dell'art. 1205 rientrava nell'orbita dell'art. 1202: il debito di corpo determinato infatti è tra quelli che le parti intendono considerare sempre come non suscettibile di divisione, anche quando si tratti di corpo di sua natura divisibile.

Si è pure soppresso l'art. 1208 del codice precedente, che in alcuni casi consentiva all'erede, convenuto per la totalità, di chiedere un termine per chiamare in causa i coeredi. L'articolo suddetto, dai più interpretato come affermazione del diritto dell'erede convenuto di svolgere un'azione di regresso verso il condebitore, si limitava, in sostanza, a richiamare un diritto meramente processuale già regolato dal codice di rito nell'istituto dell'intervento coatto di terzi su richiesta di una delle parti per comunione di interessi o per pretesa di garanzia; una disposizione simile era perciò superflua, certamente era fuori di posto.

#### IV.

##### 23. — La nozione di contratto.

68. — Una parte della dottrina classifica i contratti tra i negozi giuridici bilaterali, e cioè tra i negozi che si costituiscono tra due parti, qualunque sia il numero delle persone di cui ciascuna parte è costituita. Tale atteggiamento però non riscuote consensi unanimi, essendosi da taluno considerato che il codice civile del 1865, negli articoli 1098, 1697 e 1704 accenna a « più persone » in sinonimia con « più parti » (argomento dagli articoli 1698, 1701, 1702 e 1733), ed essendosi così ammesso che il contratto possa raffigurarsi anche quale negozio plurilaterale, cioè formarsi tra più di due parti e comportare più di due obbligazioni. Il contratto plurilaterale, più che essere una figura giuridica autonoma, altro non sarebbe, per questa seconda corrente di idee, che una specie del negozio contrattuale, il quale alle volte assumerebbe l'aspetto della bilateralità, altre volte si atteggierebbe con le caratteristiche della plurilateralità.

La definizione del contratto data nell'art. 151, avendo riguardo alla contrapposizione non più di due o più persone ma di due o più parti, vale a dire di due o più centri di interessi supera, certo agli effetti pratici, se non dogmatici, la distinzione tra contratto e accordo; e del resto, a prescindere dalle particolarità che può presentare nella formazione e negli effetti, non vi è motivo per escludere l'accordo dalla disciplina sostanziale del contratto.

69. — In applicazione di tali criteri gli articoli 259, 285, 298 e 305 regolano come contratto anche il tipo di rapporto nel quale le prestazioni delle parti sono dirette al conseguimento di uno scopo comune. Lo scopo comune stringe in un fascio una serie di vincoli; ma non sempre le situazioni che operano rispetto ad un vincolo hanno riflessi su tutto il rapporto. Vi è questo riflesso e quindi, a seconda dei casi, la nullità, l'annullabilità, la rescissione o la risoluzione di tutto il contratto, solo quando il vincolo nullo, viziato o risolubile debba considerarsi essenziale per l'ulteriore esistenza del rapporto; diversamente questo vive una vita indipendente dalle vicende di ciascun vincolo, e così continua a spiegare piena efficacia anche quando venga meno uno dei vincoli che esso comprende e collega.

Secondo l'art. 151 poi, solo un rapporto giuridico patrimoniale può costituire il contenuto del contratto.

La conseguenza è che resta fuori dalla diretta disciplina del titolo secondo del libro delle obbligazioni una categoria imponente di negozi giuridici il cui contenuto non può valutarsi economicamente, come, ad esempio, i negozi di diritto familiare: questi non sono sostanzialmente omogenei agli altri che hanno un oggetto patrimoniale e quindi anche la loro disciplina deve essere in gran parte diversa. Per tali rapporti si farà capo alle regole concernenti i contratti nei limiti in cui ciò risulti possibile; e infatti le norme stabilite per i contratti hanno una portata espansiva, come si desume dalla disposizione dell'art. 154, che porgerà sicuramente alla dottrina lo strumento e lo spunto legislativo per una compiuta elaborazione scientifica del negozio giuridico.

##### 24. — La formazione del contratto.

70. — La perfezione del contratto è regolata dal principio della cognizione (art. 156, primo comma), attenuato da una presunzione *iuris tantum* di conoscenza della dichiarazione per il solo fatto dell'arrivo di questa all'indirizzo del destinatario (art. 165); la presunzione può essere vinta dalla prova, a carico del destinatario, di non avere potuto senza colpa aver notizia della dichiarazione.

Il sistema della cognizione è stato considerato più rispondente alla logica giuridica; perchè non si può ammettere che un soggetto resti volontariamente obbligato senza avere la coscienza dell'esistenza del vincolo. Ora questa coscienza si acquista appunto con la notizia della volontà dell'altra parte di piena adesione alla proposta; ciò del resto è più rispondente alle esigenze del commercio, che vuole sicurezza e chiarezza nei rapporti. Vero è che non è agevole provare che il destinatario ha avuto notizia della comunicazione rivoltagli; ma sta in questa difficoltà di prova il motivo della presunzione di conoscenza stabilita nell'art. 165, che è ragionevole, perchè ordinariamente le missive vengono lette appena arrivano, e perchè riesce quanto meno facile al destinatario dimostrare le cause incolpevoli della mancata cognizione.

71. — Si è abbandonato il sistema della cognizione e non si è più richiesto il requisito subiettivo dello scambio delle due dichiarazioni, nei casi in cui la dichiarazione dell'accettante si immedesima con l'esecuzione della prestazione. Allora l'accettazione non ha una propria esistenza autonoma e non ne sarebbe concepibile la comunicazione al proponente: il contratto si perfezionerà al momento dell'esecuzione e là dove questa si verifica. Ma, perchè ciò avvenga, perchè cioè si possa prescindere dalla necessità che il proponente sappia dell'accettazione, occorre che l'esecuzione immediata implicante accettazione sia richiesta dal proponente, sia voluta dalla natura del contratto o sia autorizzata dagli usi. In tali sensi è l'art. 157, che corrisponde al secondo comma dell'art. 36 del codice di commercio. Questa ultima disposizione era stata variamente interpretata, e si discuteva vivamente se le ipotesi a cui essa si riferiva fossero tre distinte o due o una sola. La formula adottata nell'art. 157, con l'impiego della disgiuntiva o, chiarisce che le ipotesi sono tre, e che ognuna di esse conferisce all'esecuzione il particolare effetto ivi previsto.

72. — Gli articoli 163 e 164 svolgono la sibilina disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 36 del codice di commercio, che taluno aveva riferito al contratto unilaterale, mentre altri riteneva che concernesse l'atto unilaterale. Il nuovo codice regola separatamente il contratto unilaterale (due

o più dichiarazioni) e l'atto unilaterale (unica dichiarazione produttiva di effetti).

Quando si tratta di contratto unilaterale, ossia di contratto con obbligazioni solo a carico del proponente (art. 163), la proposta, appena giunta a conoscenza del destinatario, produce l'effetto giuridico della sua irrevocabilità. L'accettazione del destinatario è peraltro sempre necessaria per la conclusione del contratto, e può anche risultare dal silenzio che si prolunghi per una certa durata. Vi è dunque sempre incontro di consensi presso il proponente; ma quello del destinatario si deduce dal silenzio da lui mantenuto per un dato termine, durante il quale egli ha il dovere di parlare se intende respingere l'offerta.

Per gli atti unilaterali recettizi doveva solo precisarsi il momento in cui essi producono il loro effetto giuridico vincolando l'autore della dichiarazione trasmessa e la persona cui la dichiarazione era destinata. L'art. 164 provvede a tale esigenza: la soluzione accolta sarà descritta più innanzi (n. 250).

73. — Ammettendo che sia possibile richiedere l'esecuzione immediata della prestazione cui la proposta si riferisce, l'art. 157, primo comma, ha posto le premesse per risolvere in senso affermativo la disputa sulla rinunciabilità del potere di revoca della proposta contrattuale: l'art. 727 dà anzi un esempio di proposta ferma *ex lege*. Quando questa rinuncia c'è, il contratto sorge con l'accettazione della proposta da parte del destinatario, anche se nel frattempo il proponente abbia, violando l'impegno di non revocare, in effetti receduto dalla proposta (art. 159, primo comma).

Che in tali casi la revoca produca soltanto l'obbligo di risarcire il danno, era sostenuto in base alla considerazione che il consenso deve sussistere fino al momento in cui il contratto si perfeziona. Ma in contrario si può osservare che la proposta ferma è definitiva; e cioè suscettibile di creare gli estremi di un consenso preventivo, che sfugge alla disponibilità del suo autore, e che rimane efficace per quanto possa successivamente mutare la determinazione dell'autore stesso.

Si può sostenere che il consenso debba persistere fino a quando il contratto non possa dirsi perfetto, con riferimento ad atti di volontà revocabili prima di tale momento, non nel caso di proposta irrevocabile che, non essendo mutevole, è idonea a produrre immediatamente effetti definitivi. La conseguenza è che sull'efficacia di tale proposta non potrà influire nemmeno la morte o la sopravvenuta incapacità del proponente (art. 159, secondo comma).

74. — Non è stata ammessa la successione degli eredi nella proposta revocabile. Normalmente il bisogno che muove l'offerente a fare una proposta si deve configurare come a lui personale, se non risulti, per la rinuncia al potere di revoca, un'immanenza dell'interesse nel patrimonio di lui. Per giunta, non sempre gli eredi sono a notizia della proposta fatta dal loro autore, e pertanto non potrebbero sempre impedire tempestivamente la perfezione del contratto ove non lo trovasero di loro convenienza.

Diversa è però la situazione che, in base al nuovo codice, si profila nell'ipotesi in cui il proponente sia un imprenditore. L'interesse all'affare in tal caso si scorpora dal proponente per incarnarsi nell'organizzazione, che egli aveva creata con carattere di continuità; è coerente allora che la proposta passi all'erede, come passa all'erede ogni interesse relativo all'impresa. Questa è ordinata in modo tale che la conoscenza di un affare concluso o proposto può agevolmente risultare o dalla notizia che ne hanno coloro ai quali il proponente ha conferito il potere di trattare affari, o dalla conoscenza che

possono averne gli altri preposti dall'imprenditore a motivo del loro ufficio, ovvero dalle registrazioni che ne sono state fatte. Gli eredi dell'imprenditore sono perciò in condizione di conoscere, immediatamente dopo la morte di lui, se esistono affari in corso di perfezionamento; possono così apprezzare tempestivamente la convenienza dell'affare in relazione alla nuova situazione dell'impresa ed eventualmente far luogo alla revoca della proposta. L'erede però potrà revocare la proposta soltanto se nel frattempo non sia pervenuta l'accettazione all'indirizzo dell'imprenditore defunto; quando poi, dalla natura dell'affare o da altre circostanze, possa desumersi che l'affare medesimo era collegato con l'esistenza in vita dell'imprenditore proponente, la morte di questo impedirà la perfezione del contratto (art. 160 in fine).

Si regola, nell'art. 160, la successione nella proposta dell'imprenditore senza distinguere il caso in cui questi, in base al libro del lavoro, abbia obblighi di registrazione e di tenuta di libri contabili, dal caso in cui tali obblighi non sono imposti

75. — Considerata autonoma dalla volontà dell'imprenditore, la proposta che egli fa deve sopravvivere non soltanto alla morte, ma anche alla di lui incapacità (art. 160).

Vale anche qui la ragione che l'organizzazione di una impresa garantisce l'indipendenza degli interessi che vi si concentrano dalle vicende che colpiscono la persona del proprietario. La revocabilità della proposta fino alla perfezione del contratto, come è assicurata, nel caso di morte dell'imprenditore, dalla trasmissione agli eredi della posizione di proponente, così è resa possibile, nel caso di incapacità dell'imprenditore, dall'esistenza di un suo rappresentante legale, al quale spetta l'obbligo di prendere notizia degli affari in corso e di determinarsi circa l'opportunità di mantenere o di revocare la proposta.

Parlandosi di incapacità, qui ed altrove (ad esempio, articoli 100, secondo comma, 563, secondo comma), si allude a quella classica e rigorosa configurata nell'art. 264 di questo libro. Non è contemplata l'ipotesi del fallimento nei suoi riflessi subiettivi, perchè di essa tratterà la relativa legge speciale.

76. — È regolato come una proposta irrevocabile il c. d. patto di opzione, in base al quale una delle parti conviene di rimanere vincolata alla propria dichiarazione mentre l'altra ha facoltà di accettarla o meno (art. 161, primo comma).

Il patto è frequente e ha dato luogo a gravi dibattiti. Il nuovo codice non intende determinarne la natura ma vuole regolarne solo l'effetto pratico. E l'effetto pratico più aderente alla volontà delle parti è quello dato dal carattere definitivo dell'impegno di una di esse, che è effetto comune anche alla proposta irrevocabile. Per questo opzione e proposta irrevocabile sono accostate nel medesimo regolamento, con che esse non vengono certo ridotte ad un'unica figura giuridica. Non potrebbero, del resto, considerarsi di identica natura, perchè l'opzione è una convenzione, mentre la proposta irrevocabile è un atto unilaterale; pertanto la morte o la sopravvenuta incapacità della parte che ha assunto l'impegno contenuto nell'opzione non potrebbe estinguere questo per un ulteriore ordine di considerazioni: per il motivo, cioè, che l'impegno forma oggetto di un contratto.

77. — Invece sono figure particolari di proposte i contratti aperti all'adesione di altri (art. 162) e l'offerta al pubblico che contiene gli elementi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta (art. 166, primo comma).

Le parti che convengono di consentire l'entrata nel contratto di altri soggetti aventi uguale interesse, in sostanza si



pongono nella posizione di proponenti rispetto a coloro i quali vorranno aderire al rapporto. La conseguenza è che l'adesione e la revoca dell'adesione devono essere indirizzate a tutti i contraenti originari; se uno di essi non riceve l'adesione o la revoca, le dichiarazioni relative non produrranno quindi effetti. Talvolta però le parti costituiscono un organo per l'attuazione dello scopo del contratto; ad esso può dirigersi così l'adesione come la revoca dell'adesione, le quali attingono pure alle finalità del rapporto.

L'offerta al pubblico, per essere considerata come proposta, deve contenere gli elementi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, in modo che si possa differenziare dagli inviti ad offrire, i quali mirano ad orientare gli interessati e a provocarne eventuali proposte. L'offerta al pubblico è regolata come figura giuridica distinta da quella della promessa al pubblico (art. 829, primo comma). Essa ha quale sua caratteristica fondamentale la direzione *ad incertam personam*; e pertanto, mentre può mettere in moto il normale meccanismo dell'accettazione contrattuale, non può soggiacere alle norme ordinarie che regolano le forme della revoca. Ignorandosi infatti quali persone abbiano avuto notizia dell'offerta, la revoca di questa non può indirizzarsi individualmente: basterà che sia resa pubblica nelle medesime forme usate per l'offerta o in forme equipollenti, prescindendosi, per la sua efficacia, dall'indagare se in concreto fu conosciuta da coloro che conobbero l'offerta (art. 166, secondo comma).

78. — Formalità speciali sono state previste per la conclusione dei contratti su moduli e formulari predisposti da una sola parte o dei contratti con rinvio a condizioni generali (articoli 170 e 171).

Il bisogno di assicurare l'uniformità del contenuto di tutti i rapporti di natura identica, per una più precisa determinazione dell'alea che vi è connessa, la difficoltà che si oppone alle trattative con i clienti, alle quali non potrebbero attendere se non agenti e produttori privi di legittimazione a contrarre, l'esigenza di semplificare l'organizzazione e la gestione delle imprese, inducono l'imprenditore a prestabilire moduli il cui testo non può essere discusso dal cliente, se il cliente non voglia rinunciare all'affare. Un tal metodo di conclusione del contratto non deve ritenersi illegittimo solo perchè non dà luogo a trattative e a dibattiti di clausole, ma costringe ad accettare patti predisposti. La realtà economica odierna si fonda anche su una rapida conclusione degli affari, che è condizione di un acceleramento del fenomeno produttivo; a questa esigenza va sacrificato il bisogno di una libertà di trattativa, che importerebbe intralci spesso insuperabili.

Ma la pratica dei contratti per adesione ha dato luogo ad abusi nei casi in cui gli schemi prestabiliti contengono clausole che mettono i clienti alla mercè dell'imprenditore. La giurisprudenza ha reagito come ha potuto contro detti abusi, allargando talora il concetto di illiceità e altre volte affermando la mancanza di consenso su alcuni patti onerosi, per il riflesso che questi dovettero sfuggire all'attenzione dell'aderente essendo stampati in caratteri microscopici.

Gli articoli 170 e 171 vogliono ovviare ad ogni abuso, anzitutto dando efficienza giuridica solo alle condizioni generali che al momento della conclusione del contratto il cliente aveva conosciuto o avrebbe dovuto conoscere (art. 170, primo comma), in secondo luogo dichiarando nulle quelle clausole che vincolano in modo oneroso l'aderente, se sulle stesse non sia stata specificamente richiamata la sua attenzione (articoli 170, secondo comma, e 171, secondo comma). Di queste clausole l'art. 170, secondo comma, fa un'elencazione non tassativa; l'aderente deve specificatamente approvarle per iscrit-

to, non soltanto quando trovano sede in formulari, ma anche quando sono collocate in capitolati generali cui il contratto si richiama.

E' ovvio che, per quanto muovano dagli inconvenienti verificatisi nel campo dei contratti di impresa, le norme citate si devono osservare anche all'infuori di detta sfera, tutte le volte in cui una delle parti usa formulari predisposti, anche se non si tratti di un imprenditore, e qualunque sia il tipo di contratto concluso.

## 25. — La causa dei contratti.

79. — Non ostante gli equivoci e le critiche a cui il requisito della causa ha dato luogo, si è stimato necessario conservarlo e anzi conferirgli massima efficienza, non solo e non tanto in omaggio alla secolare tradizione del nostro diritto comune (che ha pure il suo peso), quanto, e soprattutto, perchè un codice fascista, ispirato alle esigenze della solidarietà, non può ignorarne la nozione senza trascurare quello che deve essere il contenuto socialmente utile del contratto.

Bisogna infatti tener fermo, contro il pregiudizio incline a identificare la causa con lo scopo pratico individuale, che la causa richiesta dal diritto non è lo scopo soggettivo, qualunque esso sia, perseguito dal contraente nel caso concreto (chè allora non sarebbe ipotizzabile alcun negozio senza una causa), ma è la funzione economico-sociale che il diritto riconosce rilevante ai suoi fini, e che sola giustifica la tutela dell'autonomia privata. Funzione pertanto che deve essere non solo conforme ai precetti di legge, all'ordine pubblico e al buon costume, ma anche, per i riflessi diffusi dall'art. 152, secondo comma, rispondente alla necessità che il fine intrinseco del contratto sia socialmente apprezzabile e come tale meritevole della tutela giuridica.

Questa concezione oggettiva e positiva della causa si trae dall'art. 174, ove si indica il motivo comune alle parti come figura distinta dalla causa, considerata nei precedenti articoli 172 e 173; e non è necessario chiarire che il comune motivo che spinge le parti a contrarre è l'intento pratico che esse vogliono attuare, spesso difforme e contrario allo scopo obiettivo la cui realizzazione l'ordinamento giuridico si propone di garantire.

80. — Non ostante l'accoglimento di una concezione obiettiva della causa è rimasto negli articoli 172 e 173 il riferimento alla illiceità della stessa.

E' stato detto da qualcuno che causa illecita deve equivalere a causa mancante, in un sistema che eleva a causa del contratto lo scopo ritenuto degno di tutela dall'ordinamento giuridico. Ciò è vero se si ha riguardo al concetto di causa astratta e tipica di un contratto; ma in ogni singolo rapporto deve essere controllata la causa che in concreto il negozio realizza, per riscontrare non solo se essa corrisponda a quella tipica del rapporto, ma anche se la funzione in astratto ritenuta degna dall'ordinamento giuridico possa veramente attuarsi, avuto riguardo alla concreta situazione sulla quale il contratto deve operare. Tale controllo può rivelare che lo schema causale astratto non si può realizzare perchè vi ostano le circostanze oggettive peculiari alla fattispecie concreta, le quali, essendo incompatibili con quello schema, rendono illecito ciò che sarebbe astrattamente lecito.

Il concetto di causa illecita, per l'art. 172, ha la stessa estensione che riceveva nell'art. 1119 codice civile del 1865, con precisazione peraltro che contrarietà alla legge significa contrarietà a norme imperative. Si è dichiarato che l'ordine pubblico comprende anche l'ordine corporativo (art. 172), più per riaffermare lo spirito nuovo al quale si deve far sempre capo

nell'interpretazione della legge, anzichè per una necessità indefettibile: sulla trasformazione del concetto, storicamente variabile, di ordine pubblico, mi sono particolarmente fermato nella relazione al libro della proprietà.

La legge reputa che vi sia illiceità quando un contratto, anche di per sè lecito, è stato preordinato al fine di eludere l'applicazione di norme imperative (art. 173). Opera qui l'illiceità del motivo comune ad entrambe le parti, che in via più generale è preso in considerazione nell'art. 174. Il presupposto concorde delle parti, di far servire il contratto quale mezzo per la realizzazione di una finalità riprovata dall'ordinamento giuridico, fa divergere lo scopo della tutela accordata al contratto; ma non si può spingere la sanzione fino a colpire anche l'illiceità del motivo che stimolò soltanto una delle parti, senza fare soggiacere la forza obbligatoria del contratto a inesprese determinazioni, capaci di vulnerare la buona fede del contraente che operò per scopi protetti dalla legge.

81. — Si è avuto cura di omettere ogni riferimento alla falsità della causa che, se vuole significare causa simulata, concerne più propriamente il fenomeno della simulazione, mentre, se vuole esprimere il concetto di causa putativa o erronea, sostanzialmente equivarrebbe a mancanza di causa. Il principio affermato dall'art. 1121 del codice abrogato, secondo il quale la causa si presume sino a prova contraria, non è stato riprodotto in questa sede perchè non riguarda il problema della causa del contratto nel senso sopra chiarito, ma ha rilievo solo in relazione alle promesse e alle ricognizioni di debito, che si presentano come avulse dal rapporto fondamentale, e per le quali invece si può legittimamente porre (n. 252) la regola che l'esistenza del rapporto fondamentale si presume fino a prova contraria (art. 828). Intesa in tal senso, la regola stessa non può avere alcuna funzione nel contratto, che costituisce di per sè il rapporto fondamentale dal quale le singole obbligazioni delle parti derivano.

La mancanza di causa è ricordata nell'art. 257, secondo comma. Da questo risulta riaffermato il divieto di costituire negozi astratti, mediante i quali la dichiarazione di volontà risulta separata dalla causa che le sta a base e la giustifica. Nemmeno la promessa di pagamento e la ricognizione di debito (art. 828) danno origine, come si ripeterà (n. 252), a negozi sostanzialmente astratti. L'una isola la promessa dal suo corrispettivo, l'altra scinde la dichiarazione di ciascuna parte; ma nell'un caso e nell'altro la dichiarazione non è definitivamente staccata dalla ragione giuridica che l'ha determinata. Ciò è tanto vero che, nello stesso giudizio in cui la controparte fa valere la promessa o la ricognizione, il promittente o il dichiarante sono ammessi a provare l'insussistenza del rapporto fondamentale o il suo venir meno, in modo che il giudice è costretto a ricostruire il complesso negozio da cui la promessa o la ricognizione venne stralciata (c. d. astrazione processuale).

#### 26. — L'oggetto del contratto.

82. — L'oggetto del contratto, per l'art. 175, deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.

La possibilità può non esistere al tempo della conclusione del contratto se questo è sottoposto a condizione sospensiva o a termine: basta che la prestazione divenga possibile prima dell'avveramento della condizione o della scadenza del termine (art. 176).

Normalmente non è nemmeno indispensabile l'esistenza attuale della cosa oggetto della prestazione (articoli 177 e 310); il divieto di patto successorio (art. 3 libro delle successioni) e la nullità della donazione di beni futuri (art. 318, primo com-

ma, libro delle successioni) sono esempi di quegli eccezionali divieti legislativi di contrarre su cose future a cui allude l'articolo 177.

La determinazione dell'oggetto può essere deferita anche all'*arbitrium merum* del terzo. Però, se questi deve operare con *arbitrium boni viri*, la relativa determinazione può essere sostituita (se manchi o se è impugnata per iniquità o errore) dal giudizio del magistrato. Nel caso invece in cui il terzo deve procedere con mero arbitrio, solo la mala fede di lui rende ammissibile l'impugnativa; mentre, in mancanza di arbitrato, il contratto deve considerarsi nullo, non potendosi concepire la sostituzione autoritaria dell'*arbitrator*, nominato *intuitu personae* (art. 178).

#### 27. — La forma del contratto.

83. — In relazione all'aumento delle categorie degli atti soggetti a trascrizione, è stato accresciuto il numero di quelli soggetti alla solennità della forma scritta.

Salvo per quanto si riferisce al contratto di rendita perpetua o vitalizia, che, pur non essendo soggetto a trascrizione, deve farsi per iscritto, vi è parallelismo, riguardo ai contratti, tra l'art. 1 del libro della tutela dei diritti e l'art. 179 del libro delle obbligazioni. Nell'art. 179 del libro delle obbligazioni non sono menzionati gli atti di liberazione o di cessione di fitti e le convenzioni di consorzio, che sono considerati invece nell'art. 1 del libro della tutela dei diritti, perchè tali atti, in relazione alla forma, sono regolati rispettivamente dall'art. 444 del libro delle obbligazioni e dall'art. 537, primo comma, del libro del lavoro; altro contratto soggetto a trascrizione è la *cessio bonorum*, sulla cui forma provvede l'art. 818, primo comma.

Si è richiesta, per il contratto preliminare, la forma stessa prevista per il contratto definitivo (art. 180). Il contratto preliminare, per quanto non abbia il medesimo oggetto di quello definitivo, ha tuttavia la forza di obbligare a concluderlo. Ora sarebbe incongruo ammettere che colui il quale concluse verbalmente un contratto per cui lo scritto è richiesto a pena di nullità, non sia tenuto a rispettarlo; mentre chi promise verbalmente la conclusione di un contratto formale, debba eseguire la convenzione verbale. Ulteriore valido argomento per legittimare la soluzione accolta è dato poi dal fatto che il nuovo codice autorizza la realizzazione in forma specifica dell'obbligo di contrattare (art. 291 del libro della tutela dei diritti).

Il patto di adottare una forma determinata per la conclusione di un futuro contratto deve essere interpretato in relazione all'effettiva volontà delle parti circa la funzione costitutiva o soltanto probatoria della forma convenuta. Nel dubbio si è considerato l'accordo come diretto a scopo costitutivo, (art. 181) contrariamente a buona parte della dottrina, ma riprendendo una conforme disposizione del diritto romano. La documentazione, del resto, suole convenirsi per futuri contratti di notevole rilevanza economica, per i quali già la legge non concede libertà di prova (art. 78, primo comma, libro della tutela dei diritti); e quindi è poco verosimile che le parti abbiano voluto con una clausola conseguire quell'effetto limitativo della prova che già loro accordava la legge. Una presunzione di tal genere sarebbe in contrasto con la norma dell'articolo 196, secondo la quale le clausole devono interpretarsi nel senso che abbiano qualche effetto, anzichè in quello che non ne avrebbe alcuno.

28. — La condizione nei contratti.

84. — Il codice civile del 1865 cumulava erroneamente, con la disciplina della condizione propria, quella della c. d. condizione risolutiva tacita. Quest'ultima non è invece una condizione, soprattutto perchè opera per volontà dell'interessato, manifestata successivamente alla conclusione del contratto (il creditore può non valersi degli effetti risolutivi), mentre la condizione vera e propria agisce *ope legis* in virtù di una volontà originariamente espressa dalle parti; la c. d. condizione risolutiva è poi una sanzione per il caso di inadempimento, mentre la condizione propria è un'autolimitazione della volontà contrattuale.

Si è ricondotta a maggiore esattezza anche la determinazione del concetto di condizione sospensiva. Questa, per l'articolo 1157 cod. civ. del 1865 subordina la sussistenza del contratto a un avvenimento futuro e incerto; vero è invece che la condizione sospensiva integra il riferimento ad un evento futuro e incerto dal cui avverarsi dipende l'efficacia del contratto. La condizione in parola infatti non è un elemento che concorre a dare al contratto vita giuridica, ma ne è un elemento accidentale; il contratto dunque esiste giuridicamente anche prima che l'evento condizionante si sia avverato.

Tale effetto e quello della condizione risolutiva sono registrati nella nozione sintetica che della condizione si dà con l'art. 182; in modo che dovevano considerarsi una ripetizione le enunciatrici separate fatte negli articoli 1158 e 1164 del codice abrogato. E' opera della dottrina la determinazione dei caratteri della condizione casuale, potestativa e mista; da ciò la soppressione dell'art. 1159 cod. civ. del 1865.

85. — Tra le condizioni illecite si è considerata anche quella contraria all'ordine pubblico (art. 183, primo comma), che non era richiamata dal codice precedente.

Per la condizione impossibile si sono distinte le conseguenze che essa provoca sul contratto quando ha carattere sospensivo, dagli effetti che essa vi determina quando ha carattere risolutivo (art. 183, secondo comma). Nel primo caso si ha nullità del contratto, perchè colui il quale vuole un effetto sotto la condizione che si produca un evento irrealizzabile, dimostra con ciò stesso di non volere l'effetto stesso (la diversa disposizione dell'art. 180 libro delle successioni è informata al tradizionale principio del *favor testamenti*); nel secondo caso il contratto non può rimanere vulnerato dall'irrealizzabilità dell'evento condizionante, perchè l'impossibilità del suo verificarsi conferisce precisamente efficacia definitiva al contratto fin dal momento della sua conclusione.

La condizione risolutiva illecita, a differenza di quella risolutiva impossibile, per l'art. 183, primo comma, produce nullità del contratto. La diversità del trattamento si deve rapportare al carattere inscindibile della volontà condizionata che, quando è prevista una condizione illecita, sorge nella sua interezza come volere inficiato da illiceità.

Se la condizione illecita sospensiva o risolutiva e la condizione impossibile sospensiva sono apposte solo a un patto del contratto, è nullo senza dubbio il patto; ma, circa il contratto, si osservano le regole della nullità parziale enunciate nell'art. 258 (art. 183, secondo comma), che saranno in seguito illustrate (n. 116, in fine).

86. — Durante la pendenza della condizione possono essere compiuti tutti gli atti tendenti alla conservazione del proprio diritto. E' ovvio che il relativo potere spetta all'acquirente nel caso di negozio sotto condizione sospensiva (art. 185, primo comma) e all'alienante se il negozio è subordinato a condizione risolutiva (art. 185, secondo comma), sul riflesso che la condizione risolutiva per una delle parti è, in sostanza, sospensiva per la parte che si contrappone alla prima.

La pendenza della condizione non esclude la disponibilità del diritto ad opera dell'attuale titolare. Ma la trasmissione sarà egualmente subordinata alla condizione a cui era soggetto il diritto trasmesso; perciò, sarà sotto condizioni sospensiva o risolutiva, se il diritto oggetto dell'alienazione era subordinato rispettivamente all'una o all'altra (art. 186). Si è dunque generalizzata la norma contenuta nell'art. 1976 cod. civ. del 1865.

Si vuole, in fondo, che tutti i poteri di cui consta il diritto siano esercitati in modo da non arrecare pregiudizio alla parte interessata all'avveramento della condizione; il che è ripetuto nell'art. 187 a proposito del dovere di buona fede imposto a chi ha attualmente il potere di esercitare il diritto sottoposto a condizione. Nell'art. 187 si sintetizzano i principi di responsabilità espressi nell'art. 1163 del cod. civ. abrogato per il caso di perimento o di deterioramento della cosa che è oggetto della prestazione; ma la formula del codice del 1865 viene dilatata fino a creare, quando ciò sia richiesto dalla buona fede, un obbligo di agire attivamente per la conservazione del diritto dell'altra parte, e a sancire una responsabilità per la violazione di tale obbligo: non si distingue tra condizione risolutiva e condizione sospensiva, nè tra negozio obbligatorio e negozio traslativo, in conseguenza del rilevato carattere generale del dovere di buona fede. Tale dovere importa che l'interessato al verificarsi della condizione, non deve ostacolare il libero svolgimento del fatto da cui deve dipendere l'efficacia o la risoluzione del contratto: perciò la condizione deve considerarsi come avverata se è venuta meno per un impedimento proveniente dell'interessato. Ma l'impedimento dovrà risalire a un comportamento colposo, perchè la finzione di avveramento è una sanzione, e, nel nostro sistema, normalmente è la colpa la base della responsabilità. Il che era pacifico nell'interpretazione dell'art. 1169 cod. civ., e oggi trovasi espressamente stabilito nell'art. 188.

Si può altresì influire sul corso naturale dell'evento posto in condizione, provocandone con proprio vantaggio l'avveramento. Non si è contemplata tale ipotesi per applicarvi una corrispondente sanzione, perchè non può *a priori* ritenersi che sia normalmente illecito simile comportamento.

87. — L'avveramento della condizione retroagisce al tempo del contratto (art. 189) come effetto naturale, non come effetto necessario ed essenziale. La retroattività si fonda sulla presunta volontà delle parti; perciò può valere fin tanto che i contraenti non abbiano voluto dare, all'avveramento della condizione, effetto *ex nunc* (art. 189, primo comma). Ma anche la particolarità del rapporto talvolta può porre un limite al principio della retroattività (art. 189, primo comma); se, ad esempio, il contratto ha per oggetto prestazioni periodiche o continuate, il ripristino della situazione anteriore non sarebbe giustificato, avuto riguardo al carattere essenzialmente autonomo delle singole prestazioni (art. 189, secondo comma). Ipotesi di deroga al principio di retroattività si hanno altresì per volontà della legge; esempio ne è l'art. 304, quarto comma, sul quale sarà tenuto discorso più avanti (n. 132).

La retroattività non distrugge però gli atti di amministrazione compiuti prima dell'avveramento della condizione (articolo 190): essi infatti attuano il diritto condizionato e quindi sono da ritenersi validamente compiuti dalla parte a cui spetta l'esercizio del diritto medesimo nel periodo di attesa dell'evento preveduto.

E' escluso l'obbligo di restituire i frutti percepiti in pendenza della condizione da chi, per il verificarsi di questa, non può più ritenersi che durante quel periodo sia stato titolare del diritto (art. 190, secondo comma). Infatti il godimento dei frutti da parte di quest'ultimo, nei contratti a titolo oneroso,

compensa il mancato godimento del corrispettivo dovuto per tutto il tempo anteriore all'avverarsi della condizione; per i contratti a titolo gratuito, a sua volta, l'obbligo di restituire i frutti contrasterebbe con i limiti normali della liberalità o con lo scopo che essa intende realizzare. La disposizione è però derogabile per volontà delle parti e si applica quando la legge non dispone diversamente.

29. — L'interpretazione del contratto.

88. — La disciplina dettata per l'interpretazione del contratto distingue nettamente tra il gruppo di disposizioni già contenute negli articoli 1131, 1136, 1138 e 1139 cod. civ., e le rimanenti norme della medesima sezione del codice del 1865. Così, negli articoli 191 a 194 si è regolato il primo momento del processo interpretativo, che ha riguardo alla ricerca in concreto della volontà dei contraenti; negli articoli 196 a 200 si è invece disciplinato il secondo momento dell'interpretazione, e le norme poste presuppongono, a differenza delle prime, il persistere di un dubbio sul preciso contenuto della dichiarazione contrattuale, dubbio che appunto l'interprete è chiamato a sciogliere mediante l'applicazione di principii legislativamente fissati.

Punto di sutura tra questi due momenti dell'interpretazione è la norma collocata nell'art. 195, che li domina entrambi, e che fissa il principio dell'interpretazione secondo buona fede. Tale principio poteva già desumersi dall'art. 204, ma la sua precisa enunciazione è sembrata indispensabile. Infatti il principio di interpretazione secondo buona fede è il necessario complemento della norma contenuta nell'art. 167, primo comma, per cui le parti devono comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, e di quella contenuta nell'art. 204, per cui il contratto deve essere eseguito secondo buona fede. In queste tre norme non si è inteso far riferimento ad uno stato psicologico subiettivo dell'agente, ma alla buona fede obiettiva; in altre parole, come si è avvertito (n. 18), la dichiarazione di volontà contrattuale deve essere intesa secondo un criterio obiettivo, che ha per fondamento un canone di reciproca lealtà di condotta tra le parti.

89. — Questo criterio obiettivo ammette un'indagine sulla comune intenzione delle parti che deve svolgersi in correlazione al senso letterale delle parole da loro usate. Ciò è detto nell'art. 191 con una formula che dirime ogni dubbio su una pretesa antitesi tra il principio fissato nell'art. 1131 cod. civ. del 1865 e quello contenuto nell'art. 3, primo comma, delle preleggi: si pongono sullo stesso piano la lettera del contratto e l'intento dei contraenti, come sullo stesso piano sono posti la lettera della legge e l'intenzione del legislatore. E a questo punto è d'uopo avvertire che la ricerca del significato letterale delle parole deve farsi, quando queste hanno due sensi, intendendole secondo ciò che è più conforme alla natura e all'oggetto del contratto (art. 198); così resta meglio precisato il concetto di materia del contratto a cui rinvia l'art. 1133 del codice abrogato, dando luogo a non pochi dubbi.

La ricerca del reale intento delle parti implica però, per l'art. 191, secondo comma, una valutazione d'insieme del loro contegno. Ho già messo in rilievo l'importanza innovatrice dell'indagine su questo contegno complessivo (n. 18). Per tale indagine, il materiale d'interpretazione è ben più vasto della sola formula finale del contratto; infatti, a tutela dell'affidamento riposto da ciascuna parte sul significato della dichiarazione dell'altra, si attribuisce valore interpretativo anche al materiale post-contrattuale, nel senso che debba aversi riguardo altresì all'esecuzione concordemente intrapresa dalle parti.

Attiene alla precisazione del reale intento delle parti anche la norma dell'art. 171, primo comma, per cui, nel caso di contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, prevalgono le clausole aggiunte su quelle predisposte ove tra le une e le altre si possa riscontrare incompatibilità.

90. — L'art. 196 applica in modo più comprensivo il principio di conservazione, già contenuto nell'art. 1132 del vecchio codice civile, e che risponde ad un'esigenza dell'intero ordinamento giuridico. In forza di questo suo carattere fondamentale, la portata del principio, per quanto attiene all'interpretazione, si è estesa all'intero contratto, e non solo alle singole clausole, allo scopo di significare che l'interpretazione complessiva delle clausole del contratto deve essere fatta in modo che questo risulti efficace anzichè senza effetto. A tale regola si deve anche ricollegare, per alcuni aspetti, l'altra dell'articolo 200, secondo comma, già ricordata (n. 15), per cui la comune intenzione delle parti deve essere interpretata nel senso più conforme ai principii dell'ordine corporativo.

Le pratiche generali, a cui mi sono già riferito in precedenza per contraporle agli usi suppletivi dell'art. 169 (n. 6), sono richiamate nell'art. 197 anche con riferimento ai contratti dell'imprenditore, allo scopo di escludere l'applicazione degli usi interpretativi del luogo in cui il contratto è stato concluso nell'ipotesi in cui solo uno dei contraenti sia imprenditore: il nuovo codice richiama, in tal caso, la pratica del luogo in cui è la sede dell'impresa pure quando il contratto si è perfezionato in altro luogo, così soddisfa quell'esigenza di uniformità nel contenuto dei contratti d'impresa, alla quale si è accennato a proposito dei contratti per adesione (n. 78). Che se imprenditori sono entrambi i contraenti, vien meno evidentemente l'eccezione e si applica la regola che richiama gli usi del *locus contractus*.

91. — In omaggio all'obbligo del *clare loqui* e per attuare un'ulteriore protezione dell'aderente nel caso di contratti conclusi su moduli o formulari predisposti o contenenti rinvio a condizioni generali di contratto, l'art. 199 stabilisce il principio di interpretazione contro l'autore della clausola dubbia. Questi deve risentire le conseguenze del fatto proprio se, potendo redigere la clausola con chiarezza, la compilò in modo tale da renderla ambigua e non rispondente alla rappresentazione che poteva averne avuta.

La norma adottata è molto vicina alla regola dell'*interpretatio contra stipulatorem* accolta dal diritto romano e consacrata nell'art. 1137 del codice civile abrogato, il quale però conteneva anche una disposizione di favore per il debitore, ricollegabile al principio dell'onere della prova. Senza volere contestare il concetto per cui non vi è obbligazione se non in quanto sia stata costituita e nei limiti in cui fu effettivamente costituita, sembra che un'interpretazione sempre diretta al favore del debitore possa talora turbare il concetto della solidarietà nei rapporti obbligatori, al quale si è intesa informare la disciplina delle obbligazioni (n. 15). Nel contratto a titolo gratuito, dato lo spirito di liberalità, la ricerca del minimo di obbligazione, quando non è chiaro il limite concreto, non contrasta con l'accennato indirizzo di solidarietà, perchè il creditore *certat de lucro captando*; ma quando il contratto è a titolo oneroso, il *favor debitoris* sarebbe criterio di tutela unilaterale inammissibile, dato che, nel rapporto concreto, gli interessi delle parti sono in relazione di interdipendenza e di reciprocità. Dalla violazione dell'onere di chiarezza non deve risultare un profitto per la controparte; se ne agevolerebbe la malizia di costei, e la si spingerebbe a trascurare il dovere di rilevare l'oscurità della clausola, posto dall'art. 5 a carico di lei.

In base a tali considerazioni l'art. 200, primo comma, mantiene il principio del *favor debitoris* soltanto per i contratti a titolo gratuito, e per i contratti a titolo oneroso autorizza un'interpretazione che realizzi l'equo contemperamento degli interessi delle parti. Con questa norma, va avvertito, non si è voluto attribuire al giudice un potere generale di revisione dei contratti nè si è voluto introdurre il principio dell'equilibrio contrattuale. La norma rappresenta l'*ultima ratio* del processo interpretativo; cioè a dire può trovare applicazione solo quando, percorsi entrambi i momenti interpretativi sulla scorta dei precedenti articoli 191 a 199, persiste ancora assoluta oscurità del contratto. Per questo si è parlato di contratto oscuro, anzichè di contratto dubbio o di contratto a significato ambiguo, accogliendosi una nota distinzione, che considera oscuro *quod nullo modo potest intelligi*, e ambiguo *quod duobus aut tribus modis intelligi potest*.

### 30. — Gli effetti del contratto.

92. — In tema di contratti ad effetti reali l'art. 205 mantiene il principio secondo il quale il trasferimento si verifica per virtù nel solo consenso. L'art. 1125 del codice abrogato accenna al trasferimento del possesso quale atto irrilevante per gli effetti traslativi del dominio; ma poichè la *traditio* non è stata richiamata come modo d'acquisto nell'art. 112 del libro della proprietà, è chiaro, anche in mancanza di apposita disposizione, che essa viene considerata pure nel nuovo codice quale semplice atto d'adempimento dell'obbligazione di consegnare una cosa già trasferita in dominio.

Il consenso è un modo di acquisto del diritto anche nel caso che il contratto abbia per oggetto il trasferimento di una determinata massa di cose, omogenee o non omogenee. E' allora indifferente che, a determinati scopi, le cose debbano essere numerate, pesate o misurate (art. 206). Viceversa, per evidente ostacolo obiettivo, il solo consenso non ha effetto traslativo per le cose determinate soltanto nel genere; nel qual caso l'effetto medesimo non sorge fino a quando le cose da consegnare non sono state individuate (art. 207).

L'art. 207 dichiara espressamente che l'individuazione di cose determinate solo nel genere è atto bilaterale agli effetti del trasferimento della proprietà, eliminando così il dubbio sollevato da qualche autore che per il passaggio dei rischi la individuazione dovesse essere bilaterale, ma per il passaggio della proprietà bastasse quella unilaterale. L'individuazione deve avvenire ad ogni effetto col concorso dei due contraenti, perchè in rapporto alla cosa essa produce un mutamento nella posizione giuridica dei contraenti stessi.

Si è lasciato alla libertà contrattuale delle parti di stabilire le forme e il momento di manifestazione del consenso alla separazione dal genere della cosa dovuta. Il destinatario di questa di regola presta tale consenso al momento della consegna perchè normalmente individuazione e consegna sono atti simultanei; ma può manifestarlo anche prima con misure che attuino la concentrazione dell'obbligazione generica e insieme assicurino la non sostituibilità della cosa separata.

Al concorso del creditore nell'atto di individuazione è equiparata la consegna al vettore da parte del debitore, che avviene specialmente nelle vendite da piazza a piazza. Siffatta consegna è atta a realizzare la separazione e a garantire l'impossibilità di sostituzione da parte del debitore speditore; che se questi si vale della facoltà del contrordine (art. 524), annulla la spedizione e con ciò anche l'avvenuta individuazione.

93. — Ha effetto soltanto obbligatorio, e quindi limitato ai rapporti tra le parti, il divieto convenzionale di alienare (art. 208).

La validità di questo divieto, dubbia nel diritto romano classico, si è ora affermata, sulla considerazione che il potere illimitato di disposizione è attribuito soltanto naturale ma non essenziale del diritto di proprietà. Del resto, il sistema positivo, in relazione a concreti interessi, ha già ammesso per singoli casi la validità del patto di indisponibilità dei propri diritti (clausola non trasferibile nell'assegno bancario: art. 43, r. d. 21 dicembre 1933, n. 1736; patto di inalienabilità ventennale del diritto dell'enfiteuta: art. 155, terzo comma, del libro della proprietà; patto di inalienabilità dell'usufrutto: art. 170 del libro della proprietà; intrasferibilità delle quote di partecipazione nella società a responsabilità limitata: art. 413 primo comma; incedibilità delle quote o delle azioni di cooperativa: art. 457, secondo comma, del libro del lavoro). Si riannoda perciò a questo indirizzo la possibilità di pattuire l'incedibilità del credito, riconosciuta nell'art. 90, secondo comma, e l'analogo divieto di disponibilità che è effetto della cessione dei beni ai creditori (art. 820, primo comma); mentre, la nullità del divieto, fatto dal testatore all'erede, di disporre dei beni ereditari (art. 238, ultimo comma, libro delle successioni), mirando ad evitare i fedecommissi taciti, non potrebbe essere ritenuta in antitesi con la direttiva dell'art. 208.

L'efficacia reale del patto è parsa una soluzione esorbitante come principio di carattere generale, data la difficoltà di organizzare per esso un sistema di pubblicità che potesse attuarsi rispetto ad ogni categoria di beni e di diritti; perciò l'obbligo convenzionale di non alienare si è mantenuto nell'orbita delle semplici obbligazioni personali come, sotto l'impero del codice del 1865, la dottrina aveva ritenuto di doverlo considerare, in mancanza di una disposizione testuale che affermasse l'opponibilità del patto ai terzi. Le alienazioni in urto al divieto sarebbero perciò valide; ma colui che si è obbligato a non alienare risponderà dei danni verso la parte alla quale aveva promesso di non disporre della cosa o del diritto.

Era anche eccessivo un illimitato divieto di disporre, che avrebbe praticamente svuotato di contenuto il diritto di proprietà. Perciò si è stabilito che il divieto deve essere ristretto entro convenienti limiti di tempo, e deve rispondere a un apprezzabile interesse di una delle parti (art. 208). Data la varietà dei diritti che possono formare oggetto della convenzione di cui si discorre, non era possibile stabilire un termine massimo di durata del divieto, valevole per ogni caso; si è preferito perciò rimettere la valutazione dei limiti, caso per caso, al prudente arbitrio del giudice. Perchè il patto in parola sia valido, l'interesse potrà anche avere carattere morale o affettivo, potrà riguardare la protezione di un diritto proprio od anche di un diritto altrui; ma in ogni caso dovrà apparire suscettibile di tutela.

94. — Altro lato degli effetti dei contratti concerne l'ipotesi di conflitti tra persone che derivano il medesimo diritto dallo stesso soggetto.

Circa i diritti derivanti da rapporti per i quali è prescritta la trascrizione, i principi che regolano questa serviranno a stabilire la preferenza in caso di collisione (art. 209, terzo comma); per ogni altro diritto personale di godimento non soggetto alla suddetta formalità, la collisione si risolve col criterio della prevenzione, che, nel caso in cui si sia ottenuto l'adempimento, si stabilisce mediante l'applicazione del principio *melior est condicio possidentis* (art. 209, primo comma); colui il quale si trova già nel godimento di fatto corri-

spondente al suo diritto deve essere preferito a chi, con pari diritto, ne è escluso. Se adempimento non vi sia stato, la prevenzione invece si determina sulla base della priorità del titolo: *prior in tempore potior in iure* (art. 209, secondo comma).

### 31. — La clausola penale e la caparra.

95. — Il valore giuridico dato alla clausola penale dall'art. 211 è quello di limitare il danno, salvo che le parti non ne abbiano convenuto il risarcimento integrale.

Nell'art. 211 non si allude alla funzione coercitiva che alla clausola assegnava l'art. 1209 cod. civ. del 1865, perchè tale funzione è solo indirettamente esercitata dalla penale, mentre direttamente la coazione all'adempimento viene dall'obbligo di risarcire il danno, di cui la clausola agevola l'esecuzione: la agevola evitando la prova del danno (art. 211, secondo comma).

Il risarcimento del danno superiore all'importo della pena è consentito (se le parti lo hanno convenuto), per un avvicinamento al sistema romanistico che, com'è noto, era contrario alla disposizione dell'art. 1230, secondo comma, cod. civ. del 1865. La penale non può esaurire sempre l'importo dei danni, perchè talvolta le parti non hanno, al momento del contratto, una nozione esatta della lesione patrimoniale che potrà derivare dall'inadempimento. Se la pena si fosse considerata limite legale del risarcimento, si sarebbe frustrato l'accennato scopo di indiretta coazione che essa spiega: e infatti, quando l'importo della pena fosse inferiore al danno da risarcire, il debitore non avrebbe in essa uno stimolo ad adempiere.

Si è conferito al giudice il potere di ridurre la penale eccessiva, ossia sproporzionata all'interesse che ha il creditore all'adempimento (art. 213). Tale disposizione, fondata sull'equità, mira a contenere l'autonomia dei contraenti, in modo da impedire che il risultato dell'accordo sia usurario (cfr. anche art. 365, secondo comma).

96. — La disciplina della caparra è stata molto semplificata.

Nella configurazione giuridica di ciò che uno dei contraenti dà all'altro al momento della conclusione del contratto vi è una progressione. Ciò che si dà senza speciale qualifica rappresenta adempimento, totale o parziale, sia pure anticipato; ciò che si dà a titolo di caparra, mentre conferma il contratto (per modo che deve essere restituito o computato in caso di adempimento: art. 214, primo comma), facilita le composizioni in caso di inadempimento: infatti, l'inadempiente, se l'altra parte non insiste per l'esecuzione o non domanda in giudizio la risoluzione, perde la caparra data o restituisce il doppio di quella ricevuta (art. 214, secondo comma), e questa è certo una composizione spedita. Ma, poichè la caparra è di regola confirmatoria, la parte adempiente può fare valere i suoi diritti in via ordinaria (art. 214, terzo comma); e allora la caparra funziona come garanzia per il recupero dei danni che saranno attribuiti in sede di risoluzione del contratto o, in caso di condanna ad eseguirlo, per la mora verificatasi.

Alla caparra le parti, per patto espresso, possono conferire carattere penitenziale (art. 215). In tal caso la caparra non rappresenta un limite di responsabilità per inadempimento, ma il corrispettivo della facoltà di recesso che una o entrambe le parti si siano riservate; infatti, a causa del recesso il contratto si scioglie legalmente, e non ne è quindi più configurabile un inadempimento.

### 32. — La rappresentanza.

#### § 1. — Le regole generali.

97. — La disciplina della rappresentanza si è distaccata dalla sede del mandato perchè la rappresentanza può aderire a rapporti diversi dal mandato: società, locazione di opere, patria potestà, tutela, ecc. Per questa più vasta considerazione del fenomeno, il nuovo codice ha potuto regolare insieme la rappresentanza legale e quella volontaria (art. 216).

La rappresentanza volontaria, come è noto, trova la sua espressione nella procura; essendo gli effetti del negozio rappresentativo destinati a prodursi nella sfera del rappresentato, la manifestazione di costui, che è pure rivolta al conseguimento di tale risultato, non può a meno di rivestirsi dell'identica forma prescritta dalla legge per l'affare principale (articolo 221). Le forme stabilite convenzionalmente per il contratto da concludere non si sono estese alla procura per non dare, in via di massima, alla volontà delle parti un contenuto esorbitante: le parti vogliono, di regola, ovviare solo al bisogno di dare forma speciale al contratto, e si disinteressano della forma della procura.

La procura deve essere esibita al terzo che esige la giustificazione dei poteri; se essa deriva da uno scritto, deve esserne data al terzo copia a firma del procuratore (art. 222). Del documento di procura il rappresentante è tenuto a fare restituzione, quando i poteri sono cessati (art. 226).

98. — Essenziale alla rappresentanza è l'agire in nome e nell'interesse del rappresentato; effetto della rappresentanza è la diretta ripercussione nel patrimonio del rappresentato delle conseguenze dell'atto compiuto dal procuratore (art. 217).

Il passaggio diretto e immediato al rappresentato dei diritti e degli obblighi derivanti dal negozio compiuto dal rappresentante, ha come base, nella rappresentanza volontaria, la dichiarazione di volontà del rappresentato, espressa nella procura e diretta all'appropriazione delle conseguenze giuridiche del negozio rappresentativo. La conseguenza è che per la validità del negozio principale è necessaria la capacità legale del rappresentato (art. 218, primo comma) e la sua legittimazione al contratto (art. 218, secondo comma), mentre basta che il rappresentante abbia la capacità naturale (art. 218, primo comma). Quest'ultima norma si giustifica considerando che il soggetto capace ha facoltà di tutelare i suoi interessi come meglio crede; se, per tutelari, si vale di un soggetto non dotato di piena capacità, ciò rientra nei limiti del suo potere, incontrollabile e discrezionale, di attuare e garantire i suoi interessi nel modo che a lui può sembrare più confacente.

Ma il negozio rappresentativo sorge dalla volontà del rappresentante; perciò, per le cause che influiscono sulla qualità e sull'efficienza intrinseca del volere (errore, violenza, dolo, scienza o ignoranza, buona o mala fede) deve avervi riguardo solo alla persona del rappresentante (articoli 219 e 220, primo comma). Si fa eccezione nel caso in cui l'anomalia della volontà o lo stato soggettivo influente concerna un elemento predeterminato dal rappresentato; in tal caso, la volontà viziata, la scienza o l'ignoranza del rappresentato non possono dirsi del tutto estranee alla creazione del negozio rappresentativo. dato che questo si ricollega al conferimento dei poteri di rappresentanza. Si dà pertanto rilievo alla situazione subiettiva del rappresentato (articoli 219 e 220, primo comma), il quale però non potrà in alcun caso giovare, se è in mala fede, dello stato di ignoranza o di buona fede del rappresentante (art. 220, secondo comma).

Il rappresentante può vincolare il rappresentato solo nei limiti dei poteri conferitigli (art. 217). La buona fede del terzo

tuttavia influisce sull'efficienza della rappresentanza; e si è già detto (n. 19) che a lui non sono opponibili nè le modificazioni nè la revoca della procura che non abbia conosciute al tempo del contratto o che, con mezzi idonei, non siano state portate a sua conoscenza (art. 225, primo comma); non sono a lui opponibili, se le ha senza colpa ignorate, neanche le altre cause di estinzione del potere di rappresentanza (art. 225, secondo comma).

99. — Quando il rappresentante agisce anche nell'interesse proprio, la sua volontà non sempre si forma ispirandosi, come dovrebbe fare, esclusivamente agli interessi del rappresentato; se ciò accade si sanziona l'annullamento dell'atto posto in essere dal rappresentante. L'ipotesi configura conflitto od opposizione di interessi, una situazione cioè che, a differenza dell'eccesso obbiettivo di potere (art. 227), dà luogo ad una anormalità non apparente; conseguenza deve essere che la sanzione dell'annullamento opera in confronto dei terzi soltanto se si provi che questi conoscevano o dovevano conoscere l'esistenza del conflitto (art. 223).

L'atto che lede solo un interesse del rappresentato è annullabile e non nullo, in armonia con le disposizioni degli articoli 320, 321, secondo comma, e 376, terzo comma, del libro primo del nuovo codice. Se l'atto compiuto in situazione di conflitto offende invece, anche soltanto virtualmente, un interesse pubblico, allora la sanzione è quella della nullità (articolo 311).

100. — Rientra nello schema del conflitto di interessi, di cui è un particolare atteggiamento, il classico caso del contratto con se stesso.

La legge anteriore, con l'ipotesi dell'art. 386 cod. comm., aveva già superato l'opinione tradizionale secondo cui la conclusione di un contratto ha come immancabile presupposto dichiarazioni di volontà provenienti da soggetti distinti. La pratica, a sua volta, aveva diffusamente tratto vantaggio da questo riconoscimento legislativo; in modo che si erano potuti identificare due meccanismi separati di formazione del contratto con se stesso: l'ipotesi di doppia rappresentanza nell'unico contraente e l'ipotesi in cui questi agisce nel contempo come procuratore e come contraente in nome proprio. Entrambe sono state racchiuse nella formula dell'art. 224, primo comma.

Il conflitto di interessi raggiunge la massima evidenza nel contratto con se stesso. La raggiunge, perchè appare agevolmente a chiunque la contemporanea rappresentanza di più interessi da parte di una medesima persona, ciò che rende inutile richiedere espressamente la conoscenza o la riconoscibilità della situazione di conflitto perchè questa possa opporsi ai terzi.

Però la collisione di interessi non si ha necessariamente in ogni contratto con se stesso. E' escluso il conflitto ogni qualvolta l'agire del rappresentante sia conforme alla volontà del rappresentato; tutte le volte cioè che l'atto possa ritenersi autorizzato nelle modalità in cui è stato compiuto. La disciplina dell'entrata del commissionario nel contratto, risultante dall'art. 386 cod. comm., aderiva a questo indirizzo logico, ed è stata mantenuta (art. 575); ma l'ipotesi può dilatarsi fino a comprendere casi più generali. Tutte le volte in cui il contratto è conforme al contenuto predeterminato dai singoli rappresentati (caso di doppia rappresentanza) o dall'unico rappresentato (caso di rappresentanza unica), la volontà del rappresentante non entra in giuoco e quindi non può configurarsi quell'anormale formazione della stessa che è alla base del conflitto e ne determina le conseguenze: il contratto con se stesso sarà allora valido in via eccezionale (art. 224, primo comma). Così, ad esempio, sarà consentito al

commesso di negozio di acquistare merci nell'azienda a cui è addetto, corrispondendo il prezzo stabilito dal principale per la vendita al pubblico; in tal caso il commesso non agisce certamente in contrasto con l'interesse del principale o sotto l'influenza di un interesse esclusivamente proprio.

101. — Il negozio compiuto da chi ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, non si può attribuire alla sfera giuridica del rappresentato: non vi è, in tal caso, la preventiva dichiarazione di volontà del rappresentato diretta all'appropriazione del negozio rappresentativo o, nel caso di eccesso dei poteri, una preventiva dichiarazione di approvazione del contenuto specifico del negozio. L'atto è frutto della sola volontà del rappresentante, e quindi è inefficiente per gli effetti che il terzo si riprometteva di poterne conseguire. Il caso in cui manchi assolutamente il potere non si distingue dall'ipotesi in cui esso è stato esercitato al di là dei limiti per cui era stato conferito. Anche nel secondo caso manca ogni potere per ciò che esorbita dai limiti prestabiliti. Una distinzione si può fare invece tra mancanza e abuso di poteri, perchè l'abuso è semplicemente una deviazione dal fine che l'atto doveva realizzare; è, cioè, esercizio illegittimo o anormale del potere conferito, che vizia l'atto piuttosto che renderlo giuridicamente inesistente, ma soltanto quando sia conosciuto o sia riconoscibile da parte del terzo.

In alcuni casi, se manca il potere o si è ecceduto dai suoi limiti, l'ordine giuridico garantisce il terzo ritenendo obbligato specificamente in proprio colui che ha agito come rappresentante (art. 730 libro delle obbligazioni riguardo all'assicurazione per conto altrui; art. 11 r. d. 14 dicembre 1933, n. 1669 per la cambiale; art. 14 r. d. 21 dicembre 1933, n. 1736 per l'assegno bancario); ma allora, più che mutare il soggetto del rapporto, probabilmente la legge pone un principio di responsabilità, che si risolve nell'esecuzione in forma specifica, se pure da mutato soggetto, della prestazione promessa. Questo principio, giustificato da considerazioni particolari a singoli rapporti, non poteva essere generalizzato; e, dovendosi stabilire una sanzione a favore del terzo per la violazione dell'affidamento circa l'esistenza dei poteri, è sembrato più equo imporre al *falsus procurator* l'obbligo di prestare il c. d. interesse negativo, cioè il danno che il terzo ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto (art. 227). Altra volta, oltre che a proposito della rappresentanza, il libro delle obbligazioni ha accennato a questo speciale interesse (art. 167, secondo comma); è opportuno ora chiarire che esso comprende i danni rappresentati dalle spese, dalle perdute occasioni di stringere altro valido contratto, dall'attività sprecata nelle trattative e sottratta ad altre utili applicazioni, ecc.

A tale risarcimento però il terzo può aspirare solo se il *dominus* rifiuti di ratificare il contratto concluso in suo nome. All'uopo il terzo può invitare l'interessato o i suoi eredi a pronunciarsi sulla ratifica assegnando un termine; il silenzio dell'interessato o degli eredi equivale a rifiuto di apprendere gli effetti del contratto (art. 228, quarto e quinto comma). Se l'interessato o gli eredi dichiarano di voler profittare dell'atto, la ratifica deve rivestire le forme prescritte dalla legge per la conclusione del contratto (art. 228, primo comma); la ratifica ha effetto retroattivo, ma sono salvi i diritti dei terzi (art. 228, secondo comma).

§ 2. — I rappresentanti dell'imprenditore.

102. — L'istitutore era nel codice di commercio considerato con riferimento alle sole imprese commerciali; ma nel sistema nuovo la sua figura può ricollegarsi a tutte le imprese soggette

a registrazione, e quindi anche alle società che, pur avendo un oggetto non commerciale, assumono le forme delle società che esercitano un'attività commerciale.

L'institore può essere preposto anche all'esercizio di un ramo particolare dell'impresa (art. 229, secondo comma); se la preposizione riguarda più persone, ciascuno degli institori può agire separatamente qualora la procura non disponga diversamente (art. 229, terzo comma; cfr. art. 556, secondo comma).

Confermato il principio della pubblicità della procura (art. 231, primo comma), che va fatta mercè la sola iscrizione nel registro delle imprese, se ne è ricavata la logica conseguenza che la mancanza di pubblicità fa presumere generale la rappresentanza conferita all'institore (art. 231, terzo comma). Poteri ampi, quindi, che includono anche la legittimazione processuale attiva e passiva (art. 230, secondo comma); ma questi poteri non si estendono al compimento di atti di disposizione, i quali per la loro portata esorbitano indubbiamente dall'attività che è propria dell'institore (art. 230, primo comma). Maggiori poteri devono risultare da un espresso conferimento.

Anche la modificazione e la revoca della procura devono essere iscritte nel registro delle imprese (art. 232, primo comma). Devono essere pubblicate altresì la revoca o la limitazione della procura non pubblicata, perchè la certezza dei rapporti rappresenta, specialmente in questa materia, un vantaggio di fronte a cui può sacrificarsi una deroga (se deroga c'è) al rigore del sistema. La mancanza di pubblicazione della revoca o della limitazione implica l'onere del preponente, che voglia opporle al terzo, di dare la prova che questi le conosceva al momento della conclusione dell'affare (art. 232, secondo comma); così è rimasto unificato il sistema degli effetti della pubblicità nella preposizione institoria, perchè, in base all'art. 231, terzo comma, se la procura non è pubblicata, ogni limitazione agli ampi poteri che ne derivano non può essere opposta ai terzi i quali la ignoravano al momento della conclusione dell'affare.

L'institore deve far conoscere che tratta per il preponente (art. 233). Se a questo obbligo contravviene, egli è tenuto personalmente; ma il terzo può agire anche contro il preponente per gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa cui l'institore è preposto. Il diritto del terzo verso il preponente è stato in tal caso mantenuto, per la considerazione che non sarebbe giusto eliminare la responsabilità del preponente quando l'atto dell'institore rientra tra quelli che quest'ultimo poteva compiere per il preponente stesso.

Manca, nella disciplina data al rapporto institorio, la disposizione dell'art. 372 cod. comm. circa il divieto di concorrenza. Ma la disposizione è rimasta assorbita, per gli institori come per gli altri rappresentanti dell'imprenditore, dall'art. 51 del libro del lavoro concernente tutti coloro che collaborano nell'impresa in posizione subordinata; ai quali, senza eccezione, è fatto obbligo di astenersi, sia dal trattare affari per conto proprio o di terzi in concorrenza con l'imprenditore, sia dal diffondere notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa e dall'usarne in modo da poter recare a questa pregiudizio. La sanzione comminata dall'art. 372 cod. comm., implicante il diritto del preponente di ritenere per sé i profitti conseguiti con gli atti vietati, oltre ad essere inapplicabile nei casi di esercizio per conto di terzi dell'attività vietata, è apparsa eccessiva e soprattutto priva di una conveniente giustificazione.

E' rimasto pure escluso ogni accenno separato al rappresentante di case estere (art. 376 cod. comm.) perchè questi è una figura particolare di institore.

103. — I procuratori indicati nell'art. 234 costituiscono una importante categoria di rappresentanti largamente conosciuta nella pratica, specie bancaria. La definizione per essi adottata fa riferimento al potere di compiere gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, per quanto manchi un rapporto di preposizione rispetto a questa; e così chiarisce che si tratta di collaboratori la cui attività si svolge soprattutto nel campo esecutivo.

Essi sono peraltro muniti di poteri di rappresentanza al pari degli institori; e questa considerazione ha indotto ad estendere ai medesimi le disposizioni relative alla pubblicità della procura e le altre che regolano le modificazioni o la revoca di questa.

104. — Scompare nel nuovo codice il riferimento ai commessi viaggiatori e ai commessi di negozio, in relazione alla più ampia accezione del concetto di impresa accolta nel libro del lavoro. A queste figure si sostituiscono, per evidenti esigenze di sistema, la categoria generale dei commessi dell'imprenditore (articoli 235 a 237) e quella particolare dei commessi preposti alla vendita (art. 238).

I poteri di questi collaboratori dell'imprenditore comprendono tutti quegli atti che ordinariamente comporta la specie delle operazioni di cui sono incaricati (art. 235, primo comma). L'imprenditore può limitarli nell'atto di conferimento della rappresentanza (art. 235, primo comma); però, in mancanza di espresa autorizzazione, non comprendono legittimazione a riscuotere il prezzo delle merci delle quali i commessi non facciano consegna, nè legittimazione a concedere dilazioni o sconti che non sono d'uso (art. 235, secondo comma); non implicano nemmeno autorizzazione a derogare alle condizioni generali di contratto o alle clausole dei moduli o formulari dell'imprenditore, nemmeno quando i commessi sono autorizzati a concludere contratti (art. 237). Viceversa, rientra nella sfera dei loro poteri, e limitatamente agli affari da essi conclusi, il ricevimento per conto dell'imprenditore delle dichiarazioni che riguardano l'esecuzione del contratto e dei reclami relativi alle inadempienze contrattuali (art. 236, primo comma); i commessi sono altresì autorizzati a chiedere provvedimenti cautelari nell'interesse dell'imprenditore (art. 236, secondo comma).

Per quanto concerne i commessi preposti alla vendita nei locali dell'azienda si è stabilito invece il principio, già affermato nel silenzio del codice di commercio, che essi hanno il potere di esigere il prezzo delle merci vendute, salvo che alla riscossione sia palesemente destinata una cassa speciale (art. 238). Si è escluso per contro tale potere fuori dei locali dell'azienda, quando il commesso non sia autorizzato alla riscossione dall'imprenditore, o quando la volontà di questo in tal senso non risulti dalla circostanza che il commesso sia munito di quietanza firmata dall'imprenditore medesimo, destinata al compratore.

105. — Ai collaboratori dell'imprenditore agricolo non potevano ritenersi applicabili le disposizioni riguardanti la preposizione institoria, data la varietà di organizzazione delle imprese agrarie, e considerata la diversità di lineamenti che, per ragioni tradizionali e per esigenze concrete, assumono nella pratica i rapporti di collaborazione agraria. Specialmente non potevano imporsi formalità e adempimenti estranei ai bisogni dei rapporti medesimi.

Si è considerato che la pratica concernente le funzioni dei collaboratori dell'imprenditore agricolo non si è consolidata verso una costante attribuzione di poteri rappresentativi. La figura del dirigente d'azienda è troppo recente perchè possa invocarsi un uso in base al quale il conferimento della funzione



direttiva attribuisca senz'altro poteri di rappresentanza. A sua volta, la figura del fattore di campagna è multiforme, anche in relazione al fatto che le sue mansioni, secondo gli usi, mutano da una regione all'altra. E' stato ritenuto sufficiente perciò un rinvio alla determinazione dei poteri data dalle norme corporative e, in mancanza, dagli usi locali (art. 239).

33. — Il contratto per persona da nominare.

106. — La possibilità di concludere contratti per persona da nominare (art. 240) è prevista nel codice di procedura civile e in molte leggi speciali (legge catastale, legge sull'imposta di registro, legge sulla contabilità dello Stato, ecc.); era pure prevista nel codice di commercio.

In pratica la riserva di nomina non si fonda sempre su un incarico anteriore; non è raro infatti il caso in cui si contrae per persona da nominare senza nemmeno avere la certezza di potere attuare il proposito di trasferire ad altri i diritti che si acquistano e gli obblighi che si assumono. A questa pratica aderisce l'art. 241, secondo comma, disponendo che la dichiarazione di nomina può essere legittimata da una semplice accettazione del negozio da parte della persona nominata, oltre che da una procura anteriore.

A differenza di quanto è disposto per il rappresentante senza poteri, gli effetti del contratto rimangono in capo al contraente che aveva fatto la riserva di nomina, quando l'*electio* non si compie nel termine previsto dalla legge o dal contratto (art. 244 e analogamente, nel caso di mediazione, in base all'art. 603, primo comma).

La dichiarazione di nomina, la procura e l'accettazione integrano, nella parte soggettiva, il contratto già concluso, e perciò devono rivestire la forma stessa che le parti hanno usato per il contratto, anche se non prescritta dalla legge (art. 242, primo comma). Viceversa, solo la dichiarazione di nomina deve rendersi pubblica se il contratto è soggetto a pubblicità: la procura e l'accettazione possono essere semplicemente richiamate (art. 242, secondo comma), dato il carattere non costitutivo che ha nel nostro diritto la pubblicità dei contratti.

Effetto della dichiarazione di nomina è che si attraggono nella sfera giuridica della persona nominata tutti i diritti e tutti gli obblighi che costituiscono il contenuto del contratto. Questa acquisizione opera retroattivamente, e cioè a decorrere dal giorno in cui il contratto fu concluso (art. 243).

34. — La cessione del contratto.

107. — La cessione del contratto è largamente diffusa nella pratica del commercio, e d'altra parte la legge, a proposito della locazione, delle azioni non liberate e del contratto d'impiego ha, per sua parte, riconosciuto la possibilità di far circolare un rapporto nel suo complesso, cioè nel suo insieme di diritti e di obblighi. La dottrina ha contrastato l'unità fondamentale del fenomeno della circolazione del contratto, e ha sostenuto la sola possibilità di una separata trasmissione degli elementi passivi e degli elementi attivi del contratto, mediante gli strumenti giuridici della cessione dei crediti e dell'accollo dei debiti.

La pratica, estremamente sensibile, ha invece avvertito l'inscindibilità della trasmissione, alla stessa persona, di tutto il contenuto del rapporto. Ha parlato di vendita di contratto e ha talora rappresentato tale inscindibilità mediante la creazione di titoli di credito (gli stabiliti), il cui possessore non può esigere la prestazione senza corrispondere la controprestazione, per l'obbligo implicitamente assunto con l'acquisto del titolo.

Il libro delle obbligazioni cerca di soddisfare le esigenze di tale pratica, in considerazione del fatto che essa risponde ad una funzione economica importante, qual'è quella di eliminare complicate e dispendiose rinnovazioni del contratto.

108. — Può essere ceduto soltanto un contratto con prestazioni corrispettive (art. 245), in quanto solo rispetto a questo contratto si può avere il trasferimento di un complesso unitario costituito da diritti ed obblighi della parte cedente; nei contratti unilaterali si può trasmettere solamente la posizione di creditore o quella di debitore.

Perchè la cessione del contratto produca liberazione del cedente verso il contraente ceduto, occorre naturalmente il consenso di questo. Peraltro, consentire la cessione importa, salva una diversa volontà (art. 247, secondo comma), liberazione del proprio contraente. Siffatto consenso liberatorio può essere dato anche in sede di conclusione del contratto, col fatto di autorizzarne preventivamente la circolazione, ed è pure implicitamente dato se il contratto stesso è consacrato in un documento con clausola all'ordine (art. 246, secondo comma). Nel primo caso la liberazione avviene nel momento in cui la cessione è notificata al contraente ceduto o questi l'ha accettata; nel secondo al momento e per effetto della sola girata (art. 246).

109. — Effetto della cessione è la sostituzione del cessionario nell'identica posizione del cedente (art. 245 e 246). Il contraente ceduto può così opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto ceduto; e solo queste se nell'aderire alla cessione non se ne sia riservate altre derivanti da rapporti diversi col cedente (art. 248).

Se il cedente non viene liberato, il rapporto che egli ha col contraente ceduto diviene sussidiario a quello tra il contraente ceduto e il cessionario; e il primo può rivolgersi al cedente soltanto se il cessionario non abbia adempiuto (articolo 247, secondo comma). Basta la richiesta insoddisfatta, senza che occorra l'escussione del cessionario; ma, per l'interesse che ha il cedente di cautelarsi eventualmente verso il cessionario nel caso che sia costretto a pagare, dell'inadempienza il contraente ceduto deve dare notizia al cedente entro quindici giorni da quello in cui essa si è verificata. Se non viene data questa notizia, il contraente ceduto, pur conservando l'azione contro il cedente, è obbligato verso di lui al risarcimento del danno (art. 247, terzo comma).

Il cedente, anche in mancanza di una convenzione espressa, è tenuto a garantire l'esistenza e la validità del contratto ceduto, non l'adempimento del contraente ceduto (art. 249, primo comma); il principio è stato già accolto dalla dottrina e dalla giurisprudenza per la girata degli stabiliti. Se vi è espressa garanzia dell'adempimento, il cedente assume la posizione di fideiussore (art. 249, secondo comma), e quindi risponde verso il cessionario in via solidale con il contraente ceduto (art. 784, primo comma) nei limiti dell'art. 782, con esclusione perciò della responsabilità per i danni.

35. — I contratti a favore di terzi.

110. — La regola della nullità dei contratti a favore di terzi pervenne al codice del 1865, dal diritto romano classico, con i temperamenti che in questo e nel giustiniano aveva gradualmente ricevuti.

I codici moderni la hanno capovolta in un principio di validità, e a questo si è uniformato l'art. 250, nel quale si dispone

altresi che il diritto si acquista dal terzo per effetto del contratto e non per effetto dell'accettazione, non potendo il contratto ritenersi una proposta rivolta al terzo. Peraltro, l'acquisto medesimo deve considerarsi subordinato alla condizione che i soggetti della stipulazione non revochino il beneficio prima dell'accettazione da parte del terzo.

111. — Si pone espressamente come presupposto di validità dei contratti medesimi un interesse dello stipulante (anche morale) alla prestazione rivolta al terzo; ma ciò si fa più per un'esigenza di completezza formale che per un bisogno di carattere sostanziale, dato che il requisito di un interesse alla prestazione è comune ad ogni obbligazione (art. 4).

L'interesse alla stipulazione di regola è dello stipulante, in quanto *plerumque accidit* che la prestazione a favore del terzo sia una semplice modalità di quella dovuta allo stipulante; perciò l'art. 250, terzo comma, prevede che, se è intervenuta la revoca, o se il terzo non vuole profittare della stipulazione, questa deve rimanere a beneficio dello stipulante. Ma può aversi anche un interesse del promittente: in tal caso, della prestazione non fatta al terzo deve profittare il promittente medesimo.

Causa del diritto del terzo è il contratto intervenuto tra promittente e stipulante; è perciò congruo che le eccezioni da esso derivanti (ad esempio, inadempimento dello stipulante in relazione al contenuto del rapporto-causa), finiscono l'entità dell'attribuzione fatta al terzo (art. 252). Le eccezioni fondate su rapporti diversi (ad esempio, compensazione con un controcredito *ex alia causa*) non possono invece opporsi al terzo (art. 252); il promittente che accetta di fargli una prestazione, implicitamente rinuncia alle difese che poteva avere verso lo stipulante sulla base di situazioni risultanti da altri rapporti.

112. — Figura particolare di contratto a favore di terzi è quella in cui la prestazione deve eseguirsi posteriormente alla morte dello stipulante. Essa ha precipuo riguardo ai contratti di assicurazione sulla vita a beneficio di terzi, ma estende il suo ambito anche fuori del contratto d'assicurazione. La stipulazione in tal caso deve potersi revocare pur quando il terzo ha dichiarato di volerne profittare (art. 251); questo in omaggio alla presunta volontà del promittente che non intende dare carattere definitivo alla destinazione del beneficio. Però lo stipulante può rinunciare validamente al potere di revoca, esprimendo così l'intenzione di attribuire definitivamente il beneficio; il che in particolar modo si verifica quando l'attribuzione scaturisce dalla stipulazione rappresenta l'adempimento di un obbligo preesistente.

Se il terzo premuore allo stipulante, appare meglio rispondente alla presumibile volontà di questo ritenere che egli abbia voluto estendere il beneficio agli eredi del terzo: se non avesse voluto tale effetto avrebbe manifestato una diversa volontà revocando il beneficio o limitandone l'attribuzione alla persona del terzo medesimo (art. 251, secondo comma).

### 36. — La simulazione.

113. — Si è disciplinata con poche norme la complessa materia della simulazione dei negozi giuridici, fin qui rimessa alla dottrina, che aveva dovuto costruire su due scheletriche disposizioni del codice civile (articoli 1055 e 1319).

Si parla di negozi e non di contratti, perchè, in conformità della dottrina, si è espressamente riconosciuto che la simulazione è configurabile anche negli atti unilaterali tra vivi, destinati ad una determinata persona (art. 253, terzo comma), ossia negli atti unilaterali recettizi (n. 250).

Si è precisato a quali condizioni, in caso di simulazione relativa, il contratto o l'atto dissimulato possa valere tra le parti. Sul punto controverso se la forma dovesse essere quella dell'atto apparente o quella prescritta per l'atto occultato, il nuovo codice ha scelto la seconda soluzione. Non è sembrato coerente ritenere che la necessità della forma scritta prevista per la donazione possa venir meno quando, ad esempio, la liberalità è mascherata, sotto l'apparenza di un'emissione cambiaria. Se la forma è garanzia di matura decisione, essa sarebbe eliminata proprio quando, per essere affiorata la frode, se ne dovrebbe sentire maggiormente il bisogno.

114. — Le disposizioni che regolano la posizione degli aventi causa e dei creditori chirografari del simulato acquirente hanno per base il principio di tutela dell'affidamento (n. 19).

La questione se anche i creditori chirografari dell'acquirente apparente debbano essere protetti, è stata risolta in senso affermativo. E' vero che i creditori stessi non hanno un diritto specifico sul patrimonio del loro debitore e che di regola le vicende di questo si ripercuotono indirettamente sui loro diritti; ma ciò non toglie che, con il compimento di un atto di esecuzione (pignoramento, intervento nel reparto), quel diritto generico si specifichi, e che il creditore sia legittimato a tutelarlo anche contro il proprio debitore. Si è perciò stabilito che, quando i creditori chirografari compiono atti di esecuzione, il loro diritto di realizzare il credito sui beni appresi debba essere protetto (art. 255, primo comma). I creditori del finto acquirente, come i suoi aventi causa, devono però essere in buona fede al momento dell'acquisto o al momento dell'esercizio dell'azione esecutiva; ed è noto che la buona fede si presume (art. 335, terzo comma, del libro della proprietà). Lo stato soggettivo degli aventi causa e dei creditori suddetti diventa irrilevante esclusivamente quando è stata trascritta la domanda per la dichiarazione di simulazione (art. 9, n. 4, del libro della tutela dei diritti).

Il diritto dei terzi ora considerati è tutelato non soltanto contro il finto alienante ma anche contro gli aventi causa e i creditori di costui (art. 254, primo comma). A tal riguardo si è però distinto tra aventi causa e creditori chirografari del simulato acquirente. Mentre gli aventi causa sono protetti contro le impugnazioni degli autori della simulazione e degli aventi causa o dei creditori del simulato alienante, in modo che il conflitto tra aventi causa e creditori del simulato alienante da un lato e aventi causa del simulato acquirente dall'altro si risolve col vantaggio di questi ultimi; invece, quando si tratta dei creditori chirografari del simulato acquirente, i creditori nel simulato alienante prevalgono nel caso in cui la simulazione è stata compiuta dopo la nascita del loro diritto di credito. Ed è giusto che sia così. E' vero che le due categorie di creditori, del finto alienante e del finto acquirente, si trovano nella stessa situazione, in quanto entrambe, nel far credito, contano sul patrimonio del debitore e quindi anche su quegli elementi che formarono oggetto della simulata alienazione da essi ignorata; ma i creditori, a differenza degli aventi causa, hanno sul patrimonio e sugli elementi di esso soltanto il diritto generico c. d. di pegno, e di fronte a tale diritto alquanto evanescente la realtà deve prevalere sull'apparenza.

115. — Risolte le principali questioni concernenti l'opponibilità della simulazione, nell'art. 256 si disciplina la prova della stessa. Anche qui si è dovuto distinguere tra impugnazione proveniente da una parte, contro l'altra o contro terzi, e impugnazione proveniente da terzi.

La parte che impugna deve subire le restrizioni stabilite nel libro della tutela dei diritti, circa l'ammissibilità di ta-

tune prove. Invece, per i terzi siffatte restrizioni non possono operare, sia perchè essi non potevano procurarsi la prova scritta della simulazione (art. 81, n. 2, del libro della tutela dei diritti), sia perchè il contratto, di fronte a coloro che non vi partecipano, non è tanto un contratto quanto un fatto giuridico, e le restrizioni di prova, non ai fatti si riferiscono ma ai contratti.

Anche tra le parti non operano le restrizioni là dove si delinei un interesse pubblico, prevalente su quello che può averle determinate, quale è l'interesse alla scoperta e alla repressione dell'illecito contenuto nella convenzione o nella clausola dissimulata. Peraltro, per ammettere libertà di prova occorre che la convenzione o la clausola occultata abbia un contenuto illecito tale da legittimare la parte a farne valere l'invalidità; se illecito fosse soltanto il fatto di avere occultato e questo ferisse interessi di altri soggetti legittimati a farlo valere, le restrizioni della prova riprenderebbero vigore. Il venditore così non potrà invocare libertà di prova per dimostrare che il prezzo convenuto ed occultato era superiore a quello apparente, sul riflesso che l'occultazione del prezzo costituisca un illecito fiscale (art. 105 della legge sul registro 30 dicembre 1923, n. 3269); la parte può invece invocare libertà di prova se intende dimostrare, ad esempio, che l'apparente corrispettivo di una prestazione di lavoro era piuttosto il prezzo del voto favorevole in un concordato.

In tal modo disciplinata la materia della prova della simulazione, la disposizione dell'art. 1319 cod. civ. del 1865 rimane assorbita, anche perchè essa non regolava tanto la questione della prova, quanto l'opponibilità tra le parti della simulazione assoluta o relativa; e la materia dell'opponibilità è stata particolarmente considerata dal nuovo codice con riferimento a tutti i casi in cui la simulazione o la dissimulazione sia comunque dimostrata, anche se non risulti da prova scritta (contro-dichiarazione).

### 37. — La nullità del contratto.

116. — Oltre che nei casi di mancanza di requisiti essenziali, il contratto è nullo quando viola una norma imperativa della legge, quando la causa è illecita, quando è altrimenti illecito il contratto, quando l'oggetto è impossibile, illecito, non determinato nè determinabile (art. 257).

La violazione delle norme imperative della legge è ricordata quale ragione autonoma di nullità del contratto per comprendere anche le ipotesi che potrebbero non rientrare nel concetto di causa illecita. La precisazione risolve altresì la dibattuta questione circa gli effetti della violazione di una norma imperativa in cui non sia espressamente comminata la sanzione di nullità del vincolo: è normale l'effetto dirimente, ma sempre quando la volontà della legge non possa indirizzare a conseguenze diverse.

L'illiceità del contratto, a cui si accenna con formula autonoma, è quella che fa capo ai motivi illeciti, i quali, in base all'art. 174, inficiano il rapporto quando sono comuni a tutti i contraenti.

Non si ha nullità del contratto se l'anormalità che la legge vuole colpire non incide sul complesso del vincolo: così quando essa riguarda una parte del contratto o una clausola senza cui i contraenti avrebbero ugualmente costituito il rapporto (articolo 258, primo comma); così quando la norma giuridica si sostituisce di diritto alla clausola nulla (art. 258, secondo comma) o quando, nei contratti plurilaterali, la nullità colpisce solo il vincolo di un soggetto la cui partecipazione al rapporto non possa ritenersi essenziale (art. 259). In tutti codesti casi la tendenza a conservare il contratto ha consigliato di applicare il fondamentale principio *utile per inutile non vitiatur*.

117. — La nullità vizia il contratto normalmente in modo insanabile (art. 262) e può essere rilevata dal giudice anche d'ufficio (art. 260). Non è ammesso che il decorso del termine convalidi il contratto (art. 261), ma sono salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione estintiva delle azioni di ripetizione; in modo che solo l'adempimento può determinare, indirettamente, attraverso il decorso del tempo, il consolidamento della nuova situazione giuridica creata dal contratto nullo.

Il contratto, nullo si può però convertire in altro valido (art. 263). Tale conversione viene fondata sulla volontà delle parti diretta a realizzare un concreto ed comune intento pratico mediante il rapporto da esse costituito; perciò non si richiede soltanto che il contratto nullo abbia gli estremi obiettivi di altro contratto valido, ma deve potersi ritenere che questo contratto sarebbe stato voluto dalle parti se esse avessero conosciuto la nullità di quello che avevano concluso. Come si vede, la legge non ha riguardo alla conversione formale del negozio, ma a quella sostanziale, con la quale si dà effetto alla volontà che i contraenti avrebbero avuto se avessero preveduto che il negozio concluso era nullo. Attraverso un negozio giuridico, le parti mostrano di volere raggiungere un certo fine; il negozio da esse prescelto non ha, di fronte a questo fine, se non una funzione strumentale. In modo che è conforme alla buona fede che ciascuna parte rimanga vincolata agli effetti che si proponeva di trarre dal contratto nullo e che avrebbe ugualmente cercato di realizzare con altro contratto se si fosse rappresentata l'inefficienza giuridica di quello concluso.

### 38. — L'annullabilità del contratto.

118. — Nel regolare l'azione di annullamento (art. 280 a 285) il libro delle obbligazioni si riferisce espressamente solo all'incapacità (art. 264) e al vizio di consenso di uno delle parti (art. 266), perchè ha voluto considerare esclusivamente le due cause tipiche di invalidità relativa, di invalidità cioè condizionata alla reazione del soggetto nel cui interesse è stata posta la norma violata; ma è chiaro che la disciplina dettata a proposito delle due ipotesi suddette debba osservarsi, in via di massima, anche quando l'annullabilità si ricollegli a cause diverse.

All'incapacità della parte doveva essere mantenuto l'effetto di rendere annullabile e non nullo il contratto, non solo per la tendenza del libro delle obbligazioni a conservare quanto più è possibile il contratto, ma anche perchè, potendo in concreto il contratto concluso da un incapace non recar danno alla sua sfera economica e giuridica, la sanzione della nullità sarebbe stata sproporzionata. Si è avuto pure riguardo al fatto che l'art. 422 del primo libro considera l'incapacità naturale quale causa di annullabilità e non di nullità del contratto.

119. — L'errore si raffigura come causa di annullabilità anche quando, secondo la terminologia corrente, possa qualificarsi ostatico (art. 268 e 272). Già la distinzione tra l'errore che determina una divergenza tra la dichiarazione e la volontà, e l'errore che vizia la formazione della volontà dichiarata, è difficilmente riconducibile alla tradizione romanistica. Non sempre accolta dalla dottrina moderna, per quanto passata nella pratica della giurisprudenza, la distinzione non giustifica il diverso trattamento delle due ipotesi, perchè la dichiarazione esiste *in re* anche quando sia affetta da errore ostatico, ed essa in tal caso può provocare ugualmente affidamenti di buona fede, le cui conseguenze devono essere salvaguardate.

L'effetto giuridico della dichiarazione non può ritenersi subordinato alla corrispondenza tra dichiarazione e volontà, se il contenuto della dichiarazione deve ricercarsi nell'esteriore contegno del dichiarante e nelle circostanze che lo accompagnano; donde, non soltanto si richiede l'essenzialità dell'errore come condizione perchè il vizio possa farsi valere, ma, almeno per i contratti, anche la sua riconoscibilità (articoli 267 e 268).

Il requisito dell'essenzialità dell'errore viene determinato dal nuovo codice attraverso un'elencazione che ha riguardo ad ipotesi tipiche e che quindi non esprime concetti tassativi. Altri casi di essenzialità potranno essere rilevati dall'interprete, in relazione a singole ipotesi di fatto, quando queste abbiano le medesime caratteristiche delle ipotesi previste dalla legge, per guisa che possano elevarsi fino all'importanza giuridica di queste.

Quanto al requisito della riconoscibilità, esso si è imposto per la considerazione che l'errore occulto del dichiarante non deve turbare le aspettative del destinatario fondate sulla dichiarazione. La buona fede del destinatario non deve essere sacrificata alle esigenze di un intento che non fu palesato, e che perciò non poté essere preso in considerazione dalla controparte nella valutazione complessiva del contegno del dichiarante. Che l'errore debba essere riconoscibile è così conseguenza necessaria dell'indirizzo cui si è ispirato il libro delle obbligazioni in tema di interpretazione del contratto: sarebbe incoerente ammettere che, pur attraverso il mezzo di una pronuncia giudiziale, sia fatto valere in qualche guisa un intento non esteriorizzato, se la sicurezza del credito e degli scambi ha imposto di dare rilevanza giuridica solo all'affidamento creato dal significato che socialmente può darsi alla dichiarazione, nel quale soltanto si concreta e vive l'unico intento che il diritto riconosce e tutela.

Riconoscibilità dell'errore non significa però evidenza del medesimo; ma è un grado di apparenza da adeguarsi agli svariati casi pratici. Perciò l'art. 270 pone il concetto di riconoscibilità in una sfera relativa, che in concreto si costituisce con riferimento al contenuto del contratto, alle circostanze in cui esso giunge a perfezione e alle qualità dei contraenti. Ma un'altra caratteristica riveste il concetto di errore riconoscibile. La sua apparenza deve essere tale che possa essere rilevata da una persona di normale diligenza e senza richiedere indagini maggiori di quelle che tale persona suole fare per individuare la volontà dell'altra parte. Da ciò risulta che la scusabilità cambia di incidenza, e passa dal soggetto che ha emesso la dichiarazione viziata, al destinatario di questa; muta anche di oggetto, perchè non si riferisce più alla formazione dell'errore, ma alla sua mancata scoperta.

120. — Lasciata nell'orbita della mancanza di volontà l'ipotesi di violenza fisica, il nuovo codice ha preso in considerazione la violenza morale.

La nozione di questa violenza ha ricevuto un'importante precisazione: è la minaccia di male ingiusto e notevole (articolo 274) ma è anche la minaccia di un male di per sé non ingiusto, quando è diretta a conseguire vantaggi esorbitanti (articolo 277). Questa estensione del concetto di violenza, già espressa dalla giurisprudenza, sanziona lo smodato uso dei poteri dati dalla legge. Se, minacciando l'uso del proprio diritto, si consegue un risultato, non soltanto eccedente la realizzazione del diritto stesso, ma anche ripugnante ad ogni senso di giustizia, si presume che ciò sia accaduto per una restrizione della libertà di volere, e quindi che sia rimasto viziato il volere di chi ha consentito all'attribuzione ingiusta.

La minaccia è causa di annullamento anche se proviene dal terzo (art. 273), per quanto l'altro contraente sia stato in

buona fede; non si è perciò accolta l'aspirazione di chi avrebbe voluto che il contratto rimanesse valido nel caso di violenza del terzo non conosciuta dal contraente, com'è valido quando è stato determinato dal dolo del terzo se l'altro contraente non ne ebbe notizia (art. 278, secondo comma). La diversa disciplina circa gli effetti della violenza e del dolo proveniente da terzi, conforme alla tradizione e adottata dalla maggior parte dei codici moderni, è sorretta da considerazioni di carattere sostanziale. La violenza agisce direttamente sulla libertà del volere, mentre il dolo opera sull'intelligenza che deve guidare il volere stesso. Come pressione diretta, la violenza influisce più gravemente e più irresistibilmente sul processo formativo della volontà; ed è quindi giusto dare, contro di essa, una protezione maggiore di quella che si dà contro il dolo. Non viene tutelato l'affidamento che si era formato a causa dell'ignoranza dell'azione violenta del terzo, perchè è eccessivo far prevalere le esigenze della buona fede di una parte, di fronte alla grave situazione antiggiuridica creata dalla minaccia nell'altra parte, che ne è stata vittima; questa situazione ha in sé una antiggiuridicità senza dubbio maggiore di quella provocata dal dolo, il quale, in fondo, si risolve in un errore.

Si accenna qui, naturalmente, al dolo *causam dans*, mentre il dolo *incidens* (art. 279) altro effetto non provoca se non quello di obbligare al risarcimento del danno.

121. — Si è data dell'azione di annullamento una disciplina per linee essenziali.

La legittimazione ad agire è, di regola (art. 280, primo comma), attribuita alla parte nel cui interesse il rimedio è stabilito (e ai suoi eredi); solo l'incapacità per interdizione legale può farsi valere da ogni interessato (art. 280, secondo comma).

È stato conservato, però attribuendogli esplicitamente qualifica di termine di prescrizione, quello quinquennale dell'articolo 1300 cod. civ. abrogato, nel quale solo qualcuno credeva di ravvisare un termine di decadenza (art. 281, primo comma); e ne è risultato così un sistema particolare di prescrizione con regole proprie circa il termine e l'inizio della sua decorrenza, che esclude perciò l'applicazione delle regole stabilite sullo stesso oggetto per la prescrizione ordinaria. Rimane in conseguenza superata la vecchia disputa circa l'assorbimento nella prescrizione ordinaria di quella speciale qui considerata. L'azione di annullamento, se è soggetta ad una prescrizione speciale, non può, nel contempo, soggiacere alla prescrizione ordinaria; le regole di decorrenza di questo sono poi incompatibili con le esigenze della particolare situazione del titolare dell'azione di annullamento, le quali impongono di sospendere il decorso del termine iniziale finchè quegli sia di fatto nell'impossibilità di agire.

Gli effetti dell'annullamento non dipendenti dall'incapacità legale non si estendono ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti a titolo oneroso (art. 284), purchè, trattandosi di beni immobili o di beni mobili registrati, l'acquisto sia trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda di annullamento (art. 9, n. 6, libro della tutela dei diritti; art. 47, n. 3, stesso libro). Anche qui, in omaggio al principio della tutela dell'affidamento, si innova al sistema del codice del 1865, per cui l'annullamento determinava inevitabilmente la caducità dei diritti acquistati dai terzi; sistema che era stato ritenuto compatibile con le disposizioni della legge speciale che successivamente aveva imposto la trascrizione della domanda di annullamento.

Quanto alla ripetizione di ciò che sia stato pagato in base ad un'obbligazione annullata per incapacità, si è estesa pure all'incapace naturale la disposizione dell'art. 1307 del codice civile abrogato, non essendosi creduto ragionevole distinguere

tra ripetizione contro l'infermo di mente e ripetizione contro l'incapace legale (art. 282).

122. — Per la convalida si è rimessa alla discrezione del giudice la valutazione del significato di un'esecuzione parziale. Il codice del 1865 regolava il caso con un criterio formalistico, perchè considerava efficace, oltre l'esecuzione totale, quella della maggior parte dell'obbligazione (art. 1309, secondo comma). Talvolta invece anche l'esecuzione di una parte minima, per l'importanza sostanziale che riveste, può contenere ed esprimere la volontà di convalidare il contratto (art. 283, secondo comma).

E' stata soppressa la salvezza dei diritti dei terzi fatta nell'art. 1309, terzo comma, del codice abrogato; in conseguenza i diritti degli aventi causa d'al titolare dell'azione di annullamento cadono per effetto della convalida. La ragione è che il contratto annullabile è efficace fino a quando non ne sia pronunciato l'annullamento. Pertanto, l'acquisto, dal titolare dell'azione di annullamento, degli stessi diritti trasferiti ad altri in virtù del contratto annullabile, è subordinato all'annullamento di tale contratto, che faccia venir meno definitivamente la validità del trasferimento anteriore. Ora, convalidando il contratto, il contraente che ha alienato al terzo ha fatto cadere il presupposto cui era subordinata l'efficacia di questo nuovo trasferimento; donde l'inopponibilità di esso a colui a vantaggio del quale la convalida è intervenuta. Tale inopponibilità non pregiudica naturalmente la questione della responsabilità dell'autore della convalida verso il suo secondo avente causa, per l'impegno implicitamente assunto, e non mantenuto, di far valere l'invalidità.

### 39. — La rescissione del contratto.

123. — Si è denominata azione di rescissione quella con cui una delle parti reagisce contro l'iniquità e la sproporzione del vantaggio conseguito dall'altra per effetto di una condizione subiettiva anormale in cui si trovava la prima.

Non si può disconoscere che in una vita regolata dall'ordinamento corporativo, e quindi dalla proporzione e dalla solidarietà, l'equilibrio tra le prestazioni delle parti o l'equità del vantaggio conseguito da una di esse costituisce l'ideale di una sana circolazione dei beni, di una feconda cooperazione delle economie e delle attività individuali; rappresenta la giustificazione e il presupposto della tutela data dal diritto all'autonomia contrattuale. Però, una norma generale che avesse autorizzato il riesame del contenuto del contratto per accertare l'equità o la proporzione delle prestazioni in esso dedotte, sarebbe stata, non soltanto esorbitante, ma anche pericolosa per la sicurezza delle contrattazioni; tanto più che avrebbe resa necessaria una valutazione obiettiva delle situazioni contrapposte, là dove spesso, nella determinazione dei vantaggi di ciascuna parte, operano imponderabili apprezzamenti soggettivi, non suscettibili di un controllo adeguato.

Nella ricerca di una formula che fosse valsa per i casi più gravi di squilibrio o di iniquità, si è fatto capo ai risultati che la dottrina aveva raggiunti a proposito dei contratti conclusi in stato di pericolo e in tema di contratti usurari. Si sono così ricavati gli estremi di figure giuridiche generali, a contorni compatibili con l'esigenza di non attenuare la forza obbligatoria dei contratti.

124. — Per i contratti conclusi in stato di pericolo, già la legge 14 giugno 1925, n. 938, sull'assistenza marittima, riprendendo l'art. 127 del codice della marina mercantile, aveva dettato norme applicabili all'ambito della navigazione per mare.

Si trattava di generalizzarle, e l'art. 286, primo comma, vi ha provveduto, subordinando l'azione a due presupposti pre-

cisi: l'iniquità delle condizioni a cui ha dovuto soggiacere uno dei contraenti, e il pericolo al quale egli ha voluto ovviare. Il pericolo può riguardare la persona del contraente stesso o quella di un terzo; da codesto aspetto la nozione di stato di pericolo, posta nell'art. 286, primo comma, si identifica con quella di stato di necessità descritta nell'art. 54 cod. pen. e nell'art. 884 di questo libro. Peraltro non si è voluto escludere dal suo ambito anche la situazione psicologica ricollegata ad uno stato di pericolo volontariamente causato o evitabile, che produce egualmente una minorazione nella libertà del volere, per quanto non determini una condizione di non punibilità.

Nella maggior parte dei casi lo stato di pericolo influenza i contratti che hanno per oggetto il salvataggio di chi si è obbligato a condizioni inique. L'opera della controparte è stata prestata e merita compenso; e perciò la rescissione dà diritto alla parte che la subisce di conseguire una retribuzione, proporzionatamente al servizio prestato (art. 286, secondo comma).

125. — Volendo provvedere ai contratti usurari si è assorbita in un'azione di più ampio e di più rigido contenuto quella di lesione già prevista per la vendita. Siffatta generalizzazione riporta nel nostro diritto un istituto prettamente italiano, perchè elaborato dal diritto comune, mentre segue la tendenza accolta nei codici a tipo tedesco e in quelli più moderni; essa non è incompatibile con la permanenza dell'azione di lesione per la divisione (art. 287, quinto comma) perchè quest'ultimo rimedio, come si dirà a proposito della vendita (n. 145), soddisfa ad esigenze proprie della divisione.

Sulla tracce degli articoli 1529 e segg. cod. civ. si è stabilito, quale estremo della lesione, un dato obiettivo, cioè una sproporzione superiore alla metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto (art. 287, secondo comma). Ma si è richiesto altresì il requisito soggettivo dell'abuso, a vantaggio proprio, dello stato di bisogno della controparte (art. 287, primo comma) e quello, del resto implicito, che il contratto non abbia carattere aleatorio (art. 287, quarto comma). D'altro canto si è dichiarata inammissibile l'azione, se la lesione non sussiste al momento in cui il giudice pronuncia (art. 287, terzo comma); e si è prevista l'estensione del diritto alla rescissione nel caso in cui il contraente avvantaggiato offra una modificazione del contratto sufficiente per ricondurlo ad equità (art. 289).

Con tali requisiti l'azione di lesione si caratterizza in piena autonomia rispetto alla disciplina ricevuta in alcuni codici stranieri. Non si sono considerati nè la grave inesperienza della parte danneggiata nè l'abuso della sua leggerezza che i codici stessi prendono in considerazione, per non dare all'azione un'eccessiva estensione, specie con riferimento alla più ristretta ipotesi dell'art. 644 cod. pen., al quale il codice civile ha voluto rigorosamente coordinarsi. Al codice penale quello civile si ricollega fino al punto da lasciar presumere che si sia voluta dare una precisazione dei presupposti civilistici della sanzione comminata nell'art. 644 suddetto. E' questa anzi la portata prevalente dell'azione generale di lesione introdotta con l'art. 287, in quanto saranno rari i casi (permuta di immobili, contratti con reciproco scambio di prestazioni da fare) in cui l'azione stessa potrà operare al di fuori dell'ambito della norma penale.

Non è in contrasto con il codice penale l'assoggettamento dell'azione alla condizione del percurare della lesione nel tempo in cui il giudice pronuncia su di essa, perchè la norma penale considera il contratto usurario con esclusivo riferimento al tempo in cui è stato posto in essere; la norma

civile invece concerne gli effetti di quel contratto nel momento in cui l'azione è proposta, e non esclude che il reato, già commesso, possa essere ancora perseguito.

126. — La rescissione assume aspetti propri in confronto all'azione di annullamento: non si possono applicare i principii della convalida (art. 290), e la pronunzia non pregiudica i diritti dei terzi, anche se acquistati a titolo gratuito, salvi i principii della trascrizione (art. 291). L'azione si prescrive entro un anno, anzichè in cinque come per l'annullamento; ma si applica il maggior termine di prescrizione del reato, se il fatto lesivo rientra fra gli illeciti penali (art. 288).

#### 40. — Il recesso dal contratto.

127. — Il recesso è una causa di scioglimento del contratto, legittimato da una particolare disposizione di legge o dalla volontà delle parti: il libro delle obbligazioni regola solo l'esercizio del recesso convenzionale, con norme sulle quali prevale la contraria volontà delle parti (art. 202, quarto comma). In base a queste norme, il recesso è precluso quando del contratto si è iniziata l'esecuzione (art. 202, primo comma); se si tratta di contratto ad esecuzione continuata o periodica, il recesso può essere esercitato anche durante l'esecuzione del contratto, ma non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione (art. 202, secondo comma).

La disciplina posta nell'art. 202 è integrata dall'art. 215, che regola la caparra penitenziale (n. 96). Il recesso contro corrispettivo ha effetto soltanto dopo la prestazione di questo (art. 202, terzo comma).

Non si è voluto dare una disciplina più dettagliata dell'istituto, perchè esso appare con particolarità proprie in ogni contratto nel quale può ammettersi; basti pensare alle differenze che involge quando concerne la somministrazione (art. 408), l'affitto (art. 455), il conto corrente (art. 695), l'assicurazione (articoli 733, primo comma, 737, primo comma, 738, secondo comma, 739, primo comma, 758, terzo e quarto comma), la cessione dei beni ai creditori (art. 825), il lavoro (art. 64, primo comma, libro del lavoro), rispetto ai casi di recesso nel contratto di società (art. 220, primo e secondo comma, libro del lavoro).

#### 41. — La risoluzione del contratto.

128. — La risoluzione può verificarsi esclusivamente rispetto ai contratti a prestazioni corrispettive, e cioè non soltanto rispetto ai contratti che implicano obbligazioni per entrambi le parti, secondo la definizione dell'art. 1099 cod. civ. del 1865, ma ad ogni contratto che abbia per oggetto attribuzioni patrimoniali reciproche in situazione di sinallagma, ossia in ogni caso in cui l'attribuzione procurata o promessa ad una parte è scopo dell'attribuzione procurata o promessa all'altra, anche se l'esecuzione della prestazione di una delle parti sia requisito di perfezione del contratto (c. d. contratti reali). Qualunque anomalia che alteri questo rapporto di interdipendenza, può ripercuotersi sulla vita del contratto, se impedisce che questo realizzi il bisogno per la cui soddisfazione era stato concluso.

Anomalie influenti sul sinallagma sono l'inadempienza di una delle parti e l'impossibilità o l'eccessiva onerosità della prestazione dovuta da una di esse. A causa dell'inadempienza di una delle parti o della impossibilità di una delle prestazioni viene meno il rapporto funzionale tra le reciproche attribuzioni; a causa dell'eccessiva onerosità si crea uno squilibrio tra le attribuzioni medesime, in modo tale che gli effetti del contratto non sono più corrispondenti alla volontà iniziale delle parti. La comune conseguenza cui adducono ciascuna delle cennate situazioni, di rompere il vincolo di

corrispettività e quindi di togliere giustificazione alla prestazione o alla controprestazione, ha condotto ad un avvicinamento delle medesime sotto l'unico profilo della risoluzione del contratto, in modo che questa viene considerata dal codice come rimedio concesso per ogni caso di mancata realizzazione del sinallagma.

129. — L'inadempimento di una delle parti legittima la domanda di risoluzione solo se abbia notevole importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte (art. 294; cfr. anche art. 364). Il principio, non ostante il silenzio del codice del 1865, era già ammesso dalla coscienza giuridica comune quale criterio di proporzione fondato sulla buona fede contrattuale. La giurisprudenza ne aveva fatto applicazioni varie escludendo valore non soltanto all'inadempimento di un obbligo contrattuale accessorio, ma anche a quello di un'obbligazione principale se l'inadempimento stesso, per le modalità e le circostanze, appariva di lieve entità. Il principio è ripetuto nell'art. 403 a proposito della somministrazione, per precisarne la portata rispetto a questo contratto, il quale infatti può essere risolto per inadempimento soltanto se questo sia tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti.

La risoluzione può essere chiesta anche se la parte fedele ai propri obblighi aveva promosso giudizio per ottenerne l'esecuzione; il che è ovvio dato che perdura lo stato di violazione del contratto. Non è invece consentito che la domanda di risoluzione si muti in domanda di adempimento (art. 292, secondo comma); scegliendo la risoluzione, il contraente implicitamente dichiara di non avere più interesse al contratto, e il debitore non deve ulteriormente mantenersi pronto per l'esecuzione della prestazione. Reciprocamente, la domanda di risoluzione impedisce la purgazione della mora (art. 292, terzo comma); per non indulgere eccessivamente verso il debitore, il nuovo sistema nega ogni diritto a dilazione giudiziaria.

Quando non vi è clausola risolutiva espressa, la risoluzione si può ottenere mediante un procedimento monitorio di diffida ad adempiere (art. 293), che rinvia il contraddittorio sulla controversia conseguente all'inadempimento, subordinandolo ad un'opposizione dell'inadempiente. Il creditore intimerà al debitore, per iscritto, di adempiere in un termine, non inferiore a quindici giorni, salva diversa convenzione o salvo che, per la natura del contratto o in base agli usi, risulti congruo un termine minore. La diffida deve contenere la dichiarazione che, decorso inutilmente il termine stabilito, il contratto si intenderà risolto; e infatti la persistente inadempienza del debitore provoca la risoluzione *ipso iure*.

Come si è detto nella parte introduttiva di questa relazione (n. 12), si è evitato l'effetto automatico assoluto, tanto della clausola risolutiva espressa quanto del termine essenziale. Tale automatismo potrebbe non corrispondere più all'interesse del creditore nell'atto in cui l'inadempimento si verifica: il creditore può quindi rinunciare all'effetto della clausola risolutiva espressa non dichiarando di volersene valere (art. 295, secondo comma); può rinunciare all'effetto del termine essenziale domandando entro tre giorni l'esecuzione tardiva (articolo 296, primo comma). In caso di termine essenziale la dichiarazione del creditore è sottoposta a decadenza, perchè normalmente i contratti a termine essenziale hanno per oggetto prestazioni di valore variabilissimo e non deve consentirsi al creditore di speculare senza limiti di tempo sulle possibilità alternative di conseguire la prestazione o il risarcimento.

Gli effetti della risoluzione per inadempimento sono stabiliti negli articoli 297 e 298 con riferimento anche ai contratti

plurilaterali rivolti a realizzare uno scopo comune; i limiti entro cui è consentito sospendere o rifiutare l'adempimento sono determinati negli articoli 299, 300 e 301 con riferimento all'*exceptio inadimpleti contractus*, al mutamento delle condizioni patrimoniali dei contraenti e alla clausola *solve et repete*.

130. — La sospensione della prestazione è considerata legittima quando è conforme a buona fede (articoli 299 e 300; cfr. anche articoli 404, secondo comma, 662, e 799, primo comma); così, se la prestazione non adempiuta è di lieve importanza, l'inadempimento di una parte non può invocarsi dall'altra per giustificare il proprio. Anche quando talvolta la legge consente la sospensione di fronte ad una inadempienza di lieve entità (art. 404, secondo comma), la deviazione dal **principio generale** di proporzione è soltanto apparente, perchè si pone in tal caso l'obbligo di preannunciare la sospensione della propria prestazione; in modo che la persistenza dell'inadempimento, nella specifica ipotesi legale, converte in grave ciò che grave di per sé non sarebbe.

E' da notare il ristretto ambito entro cui funziona la clausola del *solve et repete* (art. 301). Essa non impedisce di opporre le eccezioni di nullità, di annullabilità o di rescindibilità del contratto, perchè tali impugnative investono l'efficacia stessa della clausola, che non può esplicare validamente la sua funzione prescindendo dalla valida esistenza del contratto che la contiene. Nell'ipotesi poi in cui ha pieno effetto, la clausola non deve servire a preordinare un'autotutela quando motivi gravi inducono a ritenere che ciò sia esorbitante. Il giudice, delibando l'eccezione, può constatare che essa presenta elementi di fondatezza, che vi sia addirittura già una prova semipiena o che sia possibile una pronta indagine sull'eccezione: in tal caso, se si ammettesse una pronunzia sulla domanda, che non tenga conto delle eccezioni, si rivestirebbe il contratto di una forza giuridica superiore a quella che ha il titolo cambiario, contro il quale, non ostante il tradizionale rigore della relativa materia, sono opponibili le eccezioni personali di non lunga indagine (art. 65, secondo comma, legge cambiaria). Perciò l'art. 301 consente che il giudice, anche di fronte alla clausola del *solve et repete*, possa rinviare la pronunzia sulla domanda quando esistono gravi motivi che giustificano una sospensione della condanna; salvo, a somiglianza di quanto dispone la legge cambiaria, il potere di imporre al debitore, se del caso, una cauzione.

131. — Altra causa di risoluzione del contratto con obbligazioni reciproche è l'impossibilità sopravvenuta di una delle prestazioni (articoli 302 a 305).

Si muove sempre dalla tutela della funzionalità del sinalgma quando si stabilisce che la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione non può chiedere la controprestazione ed è tenuta a restituire quella che abbia ricevuta (art. 302). Ciascuna delle parti si era obbligata a scopo di scambio; perciò, divenuto obiettivamente impossibile tale scambio, viene pure a rendersi impossibile l'esecuzione di tutto il rapporto. Naturalmente l'impossibilità temporanea non dà luogo a un fenomeno estintivo ma a un effetto sospensivo, tranne che, come si è già rilevato (n. 43), essa si prolunghi di tanto da rendere inutile la prestazione per il creditore (art. 86, secondo comma).

Lo scambio può essere realizzabile parzialmente, il che accade allorchè l'impossibilità ha colpito soltanto una parte della prestazione. Il rapporto allora, pur ridotto di contenuto, non si estingue per la parte della prestazione ancora eseguibile; ma si è risospinti verso l'ineseguibilità totale quando l'adempimento parziale non soddisfa lo scopo dello scambio (art. 303). E' dato al creditore, in quest'ultima ipotesi, il diritto

di recedere dal contratto; diritto che egli potrà esercitare soltanto quando manchi un apprezzabile suo interesse alla prestazione del residuo.

Questi principii, per l'art. 304, si applicano in vario modo, secondo che l'alienazione concerne una cosa determinata o cose dedotte genericamente.

132. — Nei contratti di alienazione (trasferimento della proprietà, costituzione o trasferimento di diritti reali) aventi per oggetto un corpo certo e determinato, occorre distinguere il caso in cui l'alienazione deve avere immediato effetto reale dai casi in cui tale effetto sia differito per l'esistenza di un termine o di una condizione.

Se l'alienazione ha immediato effetto reale (art. 304, primo comma), il rischio posteriore al contratto incide, indipendentemente dalla consegna, sull'acquirente, divenuto proprietario della cosa, senza che derivino ripercussioni sulla controprestazione, perchè questa è definitivamente acquisita all'alienante e deve quindi essere ugualmente prestata non ostante il perimento della cosa alienata.

Se l'effetto reale dell'alienazione è differito alla scadenza di un termine (art. 304, secondo comma), il rischio del perimento verificatosi nell'intervallo è sopportato egualmente dall'acquirente perchè l'alienante, con la manifestazione del suo consenso, ha prestato tutta la cooperazione che da parte sua era necessaria perchè potesse verificarsi l'effetto traslativo. Su di lui possono incombere soltanto obblighi di carattere accessorio (ad esempio, l'obbligo di consegnare), che non sono però il corrispettivo dell'obbligo di pagare il prezzo assunto dall'acquirente. L'effetto traslativo, che è il risultato peculiare del contratto, si verifica infatti automaticamente col sopraggiungere del termine, indipendentemente da ogni ulteriore atto di volontà dell'alienante.

Nell'alienazione sotto condizione sospensiva il rischio viene accollato all'alienante per tutto il tempo di pendenza della condizione (art. 304, quarto comma); e ciò sui riflessi che, al momento in cui la condizione si verifica e il contratto acquista efficacia, manca l'oggetto e il contratto è nullo. L'ipotesi qui contemplata è il rovescio di quella prevista nell'articolo 176; l'una e l'altra sono ipotesi in cui si devia dal principio della retroattività della condizione.

L'impossibilità oggettiva si può prospettare anche nella vendita di cose dedotte genericamente, per quanto in essa operi per casi eccezionali (ad esempio, caso d'istituzione di monopolio). Se l'impossibilità sopravviene prima della specificazione, l'alienante, non avendo ancora adempiuto all'obbligo di trasferire la proprietà, che si attua appunto mediante la separazione, non può esigere l'adempimento della prestazione corrispettiva; il rischio dell'impossibilità graverà allora su di lui (art. 304, terzo comma). Se invece l'impossibilità sopravviene dopo la specificazione, essendosi ormai determinato l'oggetto del contratto, la situazione giuridica si profila uguale a quella che si ha nel caso di alienazione di corpo certo e determinato, e si applicheranno quindi, quanto all'incidenza del rischio, i principii che regolano quest'ultimo caso.

133. — Infine il contratto si risolve, con gli effetti stessi stabiliti per la risoluzione a causa di inadempimento, quando la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa (art. 306).

Si introduce così, in modo espresso e in via generale, il principio dell'implicita soggezione dei contratti corrispettivi alla clausola *rebus sic stantibus*, sulle tracce del diritto comune e quindi in collegamento con una tradizione prettamente italiana, seguita fino ad ora solo da alcuni sistemi positivi stranieri.

In parecchi casi il legislatore italiano ha dovuto intervenire con leggi speciali per disciplinare l'influenza di eventi

straordinari sui contratti in corso; ma tale intervento si è determinato in relazione agli eventi più gravi e di portata generalissima. Deve essere invece considerata anche la quotidiana possibilità di avvenimenti straordinari ed imprevedibili che vengano a turbare profondamente l'equilibrio contrattuale pur non avendo una portata generale tale da incidere sulla vita della Nazione: la nostra pratica mercantile e gli usi da essa creati sono già nel senso di riconoscere efficacia risolutiva alla sopravvenuta onerosità della prestazione, per effetto degli avvenimenti di cui si è fatto cenno.

La rigorosa limitazione dell'efficacia della clausola ad eventi che non possono assolutamente farsi rientrare nelle rappresentazioni che ebbero le parti al tempo del contratto, esclude il pericolo di eccessi; ma garantisce contro tal pericolo anche la rigida valutazione obiettiva del concetto di eccessiva onerosità, che per il nuovo codice non opera quando non è superata l'alea normale del contratto (art. 306, secondo comma) o quando il contratto è essenzialmente o convenzionalmente aleatorio (art. 308: vendita a termine dei titoli di credito, rendita).

Temperamento del potere di chiedere la risoluzione è il diritto della parte, contro cui la risoluzione è domandata, di offrire un'equa modificazione delle condizioni del contratto (art. 306, terzo comma).

Non si fa distinzione tra contratti ad esecuzione continuata o periodica e contratti ad esecuzione differita. Infatti, l'ammissibilità della clausola non può farsi ragionevolmente dipendere dalla natura particolare della prestazione periodica o continuata. Anche l'obbligazione a termine è, come quella a prestazione periodica o continuata, un'obbligazione ad esecuzione differita; e sta nel differimento dell'esecuzione, e non nella periodicità o continuità della prestazione, la ragione di una tutela che vuole evitare le dannose conseguenze economiche del sovvertimento dell'equilibrio contrattuale voluto dalle parti: questo sovvertimento può verificarsi, così quando la prestazione deve essere eseguita ad un termine unico, come quando deve essere eseguita a periodi o in continuità. Non si è distinto nemmeno tra contratto a lungo termine e contratto a termine breve. A ben guardare, l'estremo dell'assoluta imprevedibilità dell'evento, su cui si fonda la clausola *rebus sic stantibus*, si può riconoscere più difficilmente in un contratto a lungo termine, anziché in un contratto a termine breve: in un contratto del primo tipo (ad esempio, enfiteusi, rendita perpetua, ecc.), le parti non potranno mai dire che non fosse genericamente prevedibile un radicale mutamento della situazione economica, in dipendenza dei molteplici eventi che possono sopravvenire durante il lungo spazio di tempo in cui i contratti stessi devono spiegare il loro effetto. Per converso, quando per l'esecuzione di un contratto è stabilito un termine di breve durata, molto più facile è che non si preveda un avvenimento straordinario, nel tempo che intercede tra l'assunzione della obbligazione e l'adempimento.

134. — La clausola *rebus sic stantibus* adduce a una semplice revisione del contratto non solamente nel caso, già ricordato, in cui la parte, di fronte alla domanda di risoluzione, offra di esso un'equa modificazione, ma anche per i contratti che hanno per oggetto obbligazioni di una sola delle parti; per questi contratti il nuovo codice ammette, secondo i casi, una riduzione delle obbligazioni assunte o un mutamento nel contenuto di esse, capace di ricondurre ad equità l'economia del rapporto (art. 307).

Si ha poi sola revisione di corrispettivo nell'appalto (articolo 503); mentre, in altre ipotesi (art. 462), il sopravvenuto squilibrio tra le prestazioni può portare, secondo le circostanze, a revisione di una di esse o a risoluzione.

V.

42. — La vendita.

135. — Questo contratto rientra nell'attività quotidiana di ogni ceto di persone; e perciò in tutti i codici comparisce in testa alla parte speciale dei contratti. Maggiore importanza peraltro esso è venuto ad assumere a causa della fusione di tutte le norme relative alla vendita di cose mobili, finora sparse nel codice civile, nel codice di commercio e nelle leggi speciali.

Questa nuova situazione legislativa ha imposto anzitutto una diversa sistemazione, meglio rispondente alle esigenze di ordine e chiarezza. Nel vecchio codice infatti le norme sulla vendita mobiliare ed immobiliare erano disordinatamente commiste, tanto che era difficile comprenderne il singolo riferimento; nel nuovo codice invece si è nettamente separata la disciplina della vendita di cose mobili dalla disciplina della vendita di cose immobili, per quanto l'una e l'altra siano rimaste dominate da norme generali, comuni ad ogni tipo di vendita.

Nel codice abrogato si dava maggior rilievo alla vendita immobiliare in omaggio a un vecchio e superato orientamento economico. Il nuovo codice invece ha sviluppato notevolmente la disciplina della vendita mobiliare, considerando sia la sua maggiore frequenza rispetto a quella immobiliare sia l'importanza che ha assunto nell'economia moderna la ricchezza mobiliare.

§ 1. — Le norme di carattere generale.

136. — La vecchia e tradizionale nozione legislativa del contratto di vendita, derivata dal codice francese, sembrava porre esclusivamente in rilievo il contenuto obbligatorio del contratto (« si obbliga a dare »). L'art. 309 dà invece preciso risalto al suo contenuto reale, perchè questo contenuto, nel nostro sistema, è il momento essenziale della vendita e serve anche a differenziare senz'altro questa dalla promessa bilaterale. La confusione tra i due rapporti, che si riscontrava nella pratica e si rifletteva nello sforzo incessante della giurisprudenza rivolto alla loro discriminazione, era la non ultima conseguenza dell'equivoca definizione data al contratto nel codice del 1865, che lasciava nell'ombra il contenuto reale facendolo quasi dipendere da quello obbligatorio. E' ben vero che i due momenti possono non coincidere, come nella vendita alternativa, nella vendita di cosa futura o di cose generiche, nella vendita con riserva di proprietà e in quella di cosa altrui. Ma tali contingenti deviazioni non intaccano il principio basilare per cui il trapasso è sempre conseguente alla dichiarazione di volontà; principio che, nei casi cennati, trova, non un complemento, ma una condizione di efficacia, nell'avveramento delle situazioni originariamente considerate come produttive dell'effetto traslativo. Il contenuto obbligatorio del contratto determina peraltro la disciplina ulteriore, che è diretta infatti a stabilire gli obblighi rispettivi del venditore e del compratore.

137. — La vendita della cosa altrui, che l'abrogato sistema positivo regolava con le antitetiche norme degli articoli 1459 cod. civ. e 59 cod. com., viene ora inquadrata nel più ampio concetto della vendita obbligatoria (art. 317).

E così viene sostituito un regolamento unitario, per il quale è anzitutto valida ed automaticamente consolidabile ogni vendita di cosa altrui, conclusa con piena consapevolezza dell'alienità da parte dei due contraenti; infatti, lo si è detto (n. 7), il venditore è obbligato a fare acquistare al compratore la proprietà della cosa quando l'acquisto non sia l'effetto immediato del contratto.



Se, per contrario, la cosa venduta come propria sia di proprietà altrui ed il compratore ne era ignaro, si ha un caso non più di nullità, ma di risoluzione del contratto (articolo 318); la relativa azione può però essere evitata quando nel frattempo il venditore diventi proprietario, e procuri così tempestivamente ed automaticamente, la proprietà al compratore. Lo stesso avviene per l'alienità di una parte della cosa venduta, di importanza notevole per l'acquirente (art. 319); mentre, il semplice pericolo della rivendica, purché sempre ignoto fin dall'origine, può solo dar luogo alla sospensione del pagamento del prezzo non ancora corrisposto (art. 320).

La sospensione stessa è legittima anche quando la cosa venduta risulti gravata da garanzie reali o da altri vincoli non dichiarati dal venditore e ignorati dal compratore (articolo 321, primo comma); ma allora il compratore ha il diritto di far fissare dal giudice un termine entro cui il venditore deve provvedere a liberare la cosa dai vincoli medesimi. Decorso inutilmente questo termine, il contratto di vendita è risolto (art. 321, secondo comma).

Fuori dei casi contemplati negli articoli 318 a 321, si rientra nel campo dell'evizione, la cui disciplina, opportunamente migliorata, non differisce gran che da quella anteriore.

138. — Più profonde innovazioni si riscontrano invece a proposito della garanzia dovuta dal venditore per i vizi ed i difetti della cosa.

Come è noto, il codice civile anteriore stabiliva vari termini di decadenza per l'esperimento dell'azione redibitoria fondata sui vizi veri e propri della cosa, mentre ogni difetto di qualità, essenziale o pattuita, dava luogo alla risoluzione contrattuale, soggetta alla lunga e pieghevole prescrizione ordinaria. D'altro canto il codice di commercio aggiungeva una seconda brevissima decadenza di due giorni per la mancata denuncia del vizio. Così, una prima e difficile indagine giudiziale incideva sulla distinzione tra vizio e difetto di qualità, ed una seconda tra rapporti civili e commerciali.

La statistica impressionante delle liti in questo settore ed i riflessi gravi sull'economia stessa del contratto, hanno indotto ad affrontare e risolvere il problema in modo unitario quanto ai termini ed alle condizioni per l'azione, pur non giungendo alla purificazione integrale, adottata da alcune legislazioni straniere. Il nuovo sistema, racchiuso nelle norme degli articoli 329 a 336, nonché dell'art. 350, si può così riassumere: i vizi apprezzabili e non facilmente riconoscibili e i difetti di qualità non tollerabili, pur dando luogo a due diverse azioni, e cioè, rispettivamente, alla redibitoria (in alternativa con la *quantis minoris*) ed all'ordinaria risoluzione, sono unificati nell'ulteriore trattamento perchè entrambi devono essere denunciati entro otto giorni a pena di decadenza e entro il termine prescrizione di un anno.

Questo semplificato meccanismo fissa in brevi termini la posizione delle parti rispetto all'esecuzione del contratto. Finora, tra l'altro, sotto la pressione delle cose e delle complicate sanzioni, la giurisprudenza, per ragioni pratiche, era stata indotta a deviare dai precisi concetti di vizio e di difetto di qualità; mentre adesso l'*aliud pro alio*, ai fini di evadere dal secondo comma dell'art. 336, si avrà soltanto quando la cosa rientri in un genere del tutto diverso da quello contrattato.

139. — L'istituto del riscatto convenzionale è stato mantenuto, in vista di una considerevole esigenza del venditore bisognoso; esso può anche temperare le conseguenze dell'abolizione dell'azione speciale di lesione, prevista, per la vendita immobiliare, dal codice del 1865.

Ben considerati però i punti sui quali insorgono spesso controversie, il nuovo codice introduce, tra l'altro, due nor-

me (articoli 341 e 342), di cui la seconda ha l'intento di stroncare un frequente tentativo di speculazione da parte del venditore che, senza avere i mezzi per adempiere alla sostanziale condizione risolutiva (restituzione del prezzo), gioca sulla più o meno seria dichiarazione di voler riscattare; e la prima ha lo scopo di venire incontro al compratore con moderate agevolazioni, qualora l'obbligo di rimborsare gli eventuali miglioramenti renda assai oneroso l'adempimento integrale immediato. Perciò è stabilito che la dichiarazione di riscatto (da farsi per iscritto quando ha per oggetto immobili) deve essere accompagnata dai dovuti versamenti già liquidi, la cui offerta reale, in caso di rifiuto o di contestazioni, può e deve farsi entro gli otto giorni successivi alla scadenza del termine. D'altro canto, quando la ritenzione per il rimborso delle spese utili apparisca sproporzionata e gravosa, il giudice può accordare al riscattante una dilazione con le cautele che reputi necessarie.

Si è poi opportunamente ridotto a due anni il termine per il riscatto delle cose mobili (art. 340); ma, in verità, riguardo a queste, l'acquisto di buona fede può rendere effimeri gli effetti reali del patto, salvi sempre gli effetti obbligatori.

## § 2. — Le norme relative ad alcuni tipi di vendita.

140. — La sistemazione organica di tutte le norme concernenti la vendita di cose mobili ha consentito di porre alcuni importanti principi generali.

Alcuni di essi si sono già richiamati discorrendo della unità del diritto delle obbligazioni (n. 7); così l'art. 349 circa la determinazione del luogo di consegna e la possibilità, nella vendita di cose da trasportarsi da un luogo ad un altro, di liberarsi dall'obbligo della consegna mediante rimessione della cosa al vettore o allo spedizioniere; così gli articoli 352 a 355 concernenti l'accertamento dei vizi della cosa, il deposito di essa e l'esecuzione coattiva. Le altre regole generali riguardano la garanzia per il buon funzionamento della cosa venduta (art. 351), la risoluzione di diritto (art. 356), la determinazione in via normale dell'ammontare del risarcimento (articolo 357), la restituzione di cose non pagate (art. 358).

La garanzia per il buon funzionamento della cosa venduta, di frequente applicazione pratica per i macchinari e le altre cose simili, ha origine convenzionale o usuale (art. 351). Essa opera, come la redibitoria per i vizi non riconoscibili e la risoluzione per i difetti di qualità, con il doppio giuoco di un termine di decadenza per la denuncia del difetto di funzionamento e di un termine di prescrizione per l'esercizio della azione. Ma non è in potere del compratore di scegliere la via dell'azione in risoluzione, se è possibile la sostituzione o la riparazione della cosa. Questa sostituzione o questa riparazione sarà ordinata dal giudice entro un termine conveniente se il venditore la offra; e semprchè l'uno o l'altro provvedimento sia giustificato dalle circostanze, apprezzate anche con riferimento all'economia del contratto.

La risoluzione di diritto (art. 356) è regolata mercè la fusione degli articoli 67 cod. comm., a carattere generale, con l'art. 1512 cod. civ. del 1865, che considerava esclusivamente la risoluzione a favore del venditore.

La determinazione del risarcimento è stata affidata ad un criterio normale solo nelle vendite di cose che hanno un prezzo corrente, allo scopo di conseguire un risultato pronto e sicuro (art. 357).

L'art. 358 segue la via tracciata dal vecchio codice civile nell'art. 1513, che è stato corretto in quanto qualificava azione di rivendicazione quella che è una vera e propria azione di restituzione. La proponibilità della relativa istanza ha trovato nuovo limite nel caso in cui le cose vendute siano state pignorate o sequestrate da creditori di buona fede.

141. — La vendita con riserva di proprietà fino al pagamento del prezzo, largamente diffusa nella pratica, si conveniva spesso con patti che assumevano o potevano assumere, in fatto, carattere usurario ai danni del compratore.

Negli articoli 364 e 365 il compratore trova un'idonea tutela o mercè l'applicazione di principii di portata più generale o mercè l'introduzione di principii nuovi, che peraltro si adeguano al bisogno di una concorrente tutela del venditore.

Nel primo senso è l'art. 364 il quale, con riferimento al principio consacrato nell'art. 294, dispone che l'inadempimento da parte del compratore non conduce senz'altro alla risoluzione del contratto, nè fa perdere al compratore il beneficio del termine per le rate di prezzo successive, qualora si riferisca a una sola rata, e questa sia di ammontare non superiore all'ottava parte del prezzo della cosa.

L'art. 365 fa poi salvo al compratore il diritto di recuperare le rate pagate, se il contratto di vendita sia risolto per inadempimento di lui, mentre, secondo le clausole contrattuali diffuse nella pratica, nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento del compratore, il venditore avrebbe diritto alla restituzione della cosa e a trattenere le rate di prezzo riscosse, a titolo di compenso per l'uso della cosa fatto dall'altro contraente. Per contro, anche le ragioni del venditore sono rispettate nella misura in cui sembrano meritevoli di tutela, disponendosi che sia da corrispondere al venditore un equo compenso per l'uso della cosa (la quale, anche senza pensare a incuria del compratore, subisce un naturale deperimento) e che, dove ne sia il caso, sia dovuto anche il risarcimento dei danni. Quando le parti abbiano preventivamente liquidato il danno in una misura uguale all'importo delle rate pagate, è conferito al giudice il potere di ridurre l'indennizzo convenzionale, a somiglianza di quanto è disposto, per la penale eccessiva, nell'art. 213.

Le disposizioni anzidette sono cogenti, il che, dichiarato espressamente nell'art. 364, si ricava implicitamente anche dal terzo comma dell'art. 365, in base al quale le norme che regolano la risoluzione del contratto sono estese all'ipotesi in cui, sia pure senza lo scopo di frodare la legge, la riserva di proprietà sia configurata come locazione, e sia stabilito che, al termine del contratto, la proprietà della cosa resti acquisita al conduttore per effetto del pagamento dei canoni pattuiti.

142. — Un altro gruppo di questioni relative alla vendita a rate con riserva di proprietà è risolto con gli articoli 362 e 363.

Nella vendita stessa, con la consegna della cosa venduta ne è trasferito il godimento dell'utilità già prima che se ne trasferisca la proprietà. Godendo del contenuto patrimoniale del diritto di proprietà, è giusto che l'acquirente sopporti anche il rischio del perimento della cosa (art. 362).

Si sono disciplinati gli effetti della riserva di proprietà nei confronti dei terzi, considerandosi specialmente (art. 363, primo comma) le questioni che insorgono quando si faccia luogo a procedimento esecutivo individuale contro il compratore a rate: per l'opponibilità della riserva di proprietà da parte del venditore ai creditori del compratore, è richiesto almeno l'atto scritto (privato), che sia di data certa (da stabilirsi in base ai requisiti fissati nell'art. 61 del libro della tutela dei diritti), e che sia di data anteriore al pignoramento.

Per l'ipotesi di vendita con riserva di proprietà avente per oggetto macchine di rilevante valore, si sono invece tenuti presenti i rapporti tra alienante e terzi acquirenti dal compratore (art. 363, secondo comma). Quale presupposto di opponibilità a questi ultimi, si è utilizzata la pubblicità che il codice di commercio disponeva per il privilegio del credito relativo al prezzo, nel caso di fallimento dell'acquirente (articolo 773, n. 3): questo privilegio è ora regolato, in via più generale, dall'art. 119 del libro della tutela dei diritti.

143. — Nel disciplinare la vendita su documenti si è avuto riguardo alla sola funzione rappresentativa attribuita ai documenti medesimi, che si risolve nel farne ritenere la consegna giuridicamente equivalente alla consegna delle merci. Questa funzione è riconosciuta dagli articoli 366 e 367; cosicchè, rimettendo i documenti rappresentativi, e quegli altri che il contratto prevede (ad esempio, polizza di assicurazione), il venditore resta liberato dall'obbligo della consegna delle merci nella loro materialità, e ha diritto al pagamento del prezzo e degli accessori. Ha diritto a tale pagamento però sempre che i titoli rappresentativi e i documenti ammessi siano regolari e al completo, e qualora non risulti già dimostrato che le cose oggetto della vendita, per le loro qualità e per il loro stato, presentino anomalie rilevanti avuto riguardo agli obblighi incombenti sul venditore (art. 367).

I rischi del trasporto nella vendita di merci già in viaggio gravano sul compratore a partire dal momento della consegna al vettore, solo nel caso che le merci siano assicurate e che la polizza di assicurazione sia stata consegnata al compratore stesso (art. 368, primo comma): si prende in considerazione l'ipotesi di vendita successiva all'imbarco o alla spedizione, e si tiene conto del fatto che, anche quando, al momento della vendita, la cosa era già perita, la polizza di assicurazione ne rappresentava il valore, per cui non si profilerebbe mai l'ipotesi di vendita senza oggetto. La norma però non vale nel caso di malafede dell'alienante (art. 368, secondo comma).

L'art. 369 regola l'ipotesi in cui il pagamento del prezzo debba avvenire a mezzo banca contro presentazione di documenti. Allora (art. 369, primo comma) il compratore è coperto, verso il venditore, dalla responsabilità della banca (obbligata principale) in ordine al pagamento del prezzo, e soltanto in via sussidiaria il compratore può essere chiamato a rispondere verso il venditore, beninteso previa constatazione, da effettuarsi nelle forme stabilite dagli usi, del rifiuto della banca di pagare il prezzo delle merci; la constatazione va fatta al momento della presentazione dei documenti da parte del venditore. Per quanto concerne la particolare forma che nella pratica è conosciuta sotto la denominazione di apertura di credito irrevocabile o confermata, e per la quale la banca resta impegnata verso il venditore a non revocare la sua promessa, il codice dispone (art. 369, secondo comma) che le eccezioni opponibili dalla banca al venditore sono soltanto quelle dipendenti dall'incompiutezza o dall'irregolarità dei documenti e quelle relative alle condizioni alle quali essa banca si è obbligata verso il venditore. Resta così esclusa ogni diversa eccezione.

144. — La vendita dei titoli di credito è stata trattata dal codice limitatamente a quella vendita a termine, che, secondo la terminologia corrente, si denomina a mercato fermo; rimanendo esclusi i contratti detti a premio, che hanno limitata importanza pratica, e il contratto per contanti, che non offre particolarità notevoli, e per il quale possono bastare le regole generali sulla vendita mobiliare, combinate con quelle stabilite dagli usi di borsa.

Grave controversia pratica è sorta circa i c. d. diritti accessori dei titoli che sono oggetto di vendita a termine e circa gli obblighi accessori alla vendita (versamenti sui titoli non liberati). Gli uni e gli altri, in forza degli articoli 370 e 373, incidono immediatamente e in definitiva sul compratore, mentre il diritto di voto inerente ai titoli azionari, è attribuito al venditore sino al momento della consegna del titolo, ossia sino al momento dell'esecuzione del contratto. Quanto al diritto di opzione che sia annesso ai titoli azionari, sono fissati alcuni doveri a carico del venditore (art. 371).

Con l'art. 374 si sono regolati gli effetti della proroga dell'esecuzione del contratto a termine su titoli, disponendosi che una delle parti contraenti deve all'altra l'eventuale differenza tra il prezzo dei titoli fissato in contratto e il prezzo corrente nel giorno della scadenza del contratto medesimo. Il richiamo a usi diversi, fatto nell'articolo predetto, si riferisce alla pratica, costante in materia di contratti a termine stipulati per il tramite di agenti di cambio, di effettuare la proroga del contratto, impiegando la forma estrinseca del riporto, senza che peraltro vi si accompagni la consegna effettiva dei titoli, richiesta per il riporto dall'art. 388, e richiesta già, come è noto, dal secondo comma dell'art. 73 del codice di commercio. Si pone a carico di una delle parti l'eventuale differenza tra i prezzi, assumendo come termini di riferimento, da un lato il prezzo dei titoli fissato in contratto, dall'altro il c. d. prezzo di compenso, stabilito mensilmente dagli organi sindacali degli agenti di cambio.

Poichè i contratti a termine su titoli possono stipularsi anche senza il tramite di un agente di cambio, con l'art. 375 si è rinviato, per la disciplina dell'inadempimento di essi, ai principi generali della vendita (articoli 354 e 355). Invece, quando i contratti stessi sono stipulati per il tramite degli agenti di cambio, gli effetti dell'inadempimento devono intendersi regolati dal r. d. 30 giugno 1932, n. 815; mentre sono disciplinati dalle norme del r. d. 20 dicembre 1932, n. 1607, quando i contratti si stipulano direttamente fra le parti, ma una di esse è iscritta nello speciale albo previsto da quest'ultimo regio decreto.

145. — La disciplina della vendita di cose immobili non riproduce più l'istituto della rescissione per causa di lesione oltre la metà del giusto prezzo. Introdotto il nuovo istituto della lesione generale (art. 287), non si ritenne di poter mantenere l'azione di lesione concessa dal codice del 1865 in tema di vendita immobiliare.

E' vero che la lesione generale opera in un campo più ristretto e più rigoroso; ma è anche certo che, dove non ricorrono i presupposti della medesima, non poteva più ammettersi quella speciale. La quale, tra l'altro, era arcaicamente monca, perchè, rimanendo limitata alle vendite immobiliari, disconosceva la grande importanza che era venuta ad assumere la proprietà mobiliare. Con il libero scambio dei valori, il venditore poi poteva avere realizzato, nel calcolo attento delle proprie possibilità, vantaggi indiretti e considerevoli che davano alla rescissione l'impronta di una vera e propria speculazione. La stabilità delle vendite immobiliari ne risultava fortemente scossa; specialmente in questi ultimi anni in cui gli sbalzi gravi ed improvvisi dei valori immobiliari avevano indirettamente aperto la via a più frequenti contese giudiziarie. Le ragioni, che già avevano suscitato grande riluttanza negli autori del vecchio codice, si erano aggravate al punto che l'abolizione del rimedio speciale non poteva trovare alcuna seria obiezione.

Non è contraddittorio che il libro delle successioni abbia conservato la rescissione analoga nella divisione, dappoichè questa ha la particolare funzione di garantire l'integrale conseguimento delle quote spettanti a ciascuno. Per tale speciale funzione, il codice del 1865 aveva dato all'azione di rescissione della divisione una disciplina tutta propria, non esigendo, per l'ammissione della perizia estimatoria, quelle condizioni che aveva previste a proposito della rescissione della vendita immobiliare; la dottrina e la giurisprudenza a loro volta avevano, dalle particolarità sostanziali dell'azione, tratto argomento per ritenere applicabile ad essa, al posto della decadenza biennale, la prescrizione quinquennale.

146. — La vendita di eredità è stata disciplinata negli articoli 381 a 386, con i quali si sono svolte più chiaramente le disposizioni contenute nel complesso art. 1545 del codice precedente e si è aggiunta qualche norma di una certa rilevanza.

Così si è prescritta la forma della scrittura (art. 382), anche se il complesso ereditario non contenga beni immobili, e ciò per l'importanza dell'atto e per le conseguenze che ne derivano a carico del compratore. Questi risponde di diritto dei debiti ereditari in solido col venditore (art. 385): si dispone la trasmissione in blocco dei diritti e dei debiti ereditari al compratore perchè, in via dispositiva si è ritenuto di dover considerare l'eredità come un complesso inscindibile di attività e passività, anche quando forma oggetto di trasmissione per atto tra vivi (articoli 383, 384 e 385). Gli elementi che costituiscono il complesso possono così essere disgregati dalla volontà dei contraenti, ma questa non è necessaria per comportsi ad unità quando il complesso è trasferito.

#### 43. — Il riporto.

147. — Il contratto di riporto, quale è disciplinato dal codice di commercio, ha dato luogo a lunghe e fruttuose polemiche scientifiche circa la sua natura giuridica.

Il risultato delle accennate discussioni è che, malgrado il riporto sia stato dal legislatore del tempo concepito come una duplice vendita mobiliare, esso è un contratto essenzialmente unitario, perchè i due passaggi di proprietà (contestuale e a termine), disposti in senso inverso, sono interdipendenti tra loro, e non costituiscono due operazioni distinte ma i coefficienti di un'operazione unica. Questa ricostruzione dell'istituto utilizza il meccanismo della vendita solo come espediente; ma il riporto non assolve gli intenti pratici e giuridici della vendita se è essenziale al rapporto che tornino al riportatore titoli di specie identica a quella alla quale appartenevano i titoli già consegnati al riportatore.

La considerazione del riporto come contratto doppiamente traslativo della proprietà è scolpita con piena chiarezza nell'art. 387: il primo trasferimento (quello con effetto contestuale) deve aver luogo contro l'immediato pagamento del prezzo, e l'obbligo del riportatore di trasferire a termine la proprietà dei titoli al riportatore deve essere contestuale al primo trasferimento.

Si accenna nell'art. 387 alla possibilità di un aumento e di una diminuzione convenzionale del prezzo del riporto; ed è opportuno chiarire che con siffatte espressioni si allude a quel *quid* che costituisce il compenso per il riportatore o rispettivamente per il riportato (c. d. deporto), secondo che volgano in un senso o nell'altro le contingenze economiche del mercato dei titoli. Il che non esclude che il prezzo possa essere nè aumentato nè diminuito, perchè quelle contingenze possono condurre, in fatto, al risultato che il riporto sia stipulato non a vantaggio esclusivo del riportatore ovvero del riportatore, ma di entrambe le parti (c. d. riporto alla pari).

I diritti accessori e gli obblighi accessori relativi ai titoli dati a riporto sono di regola attribuiti al riportato, che, a operazione conclusa, rimane il definitivo proprietario (art. 389, primo comma). Per contro, se il riporto ha per oggetto azioni di società, il diritto di voto spetta al riportatore, salva diversa volontà delle parti (art. 389, secondo comma).

Nel caso di inadempimento del riporto da parte di uno solo dei contraenti, valgono i rimedi predisposti per l'inadempimento dei contratti a termine (art. 390, primo comma). Si è peraltro considerata come abbandono del contratto l'ipotesi in cui l'inadempimento provenga così dall'uno come dall'altro contraente; in questo caso ciascuno può legittimamente ritenere ciò che aveva ricevuto dall'altro (art. 390, secondo comma).

44. — La permuta.

148. — Anche nella definizione della permuta, come in quella della vendita, si è dato opportuno rilievo all'effetto reale traslativo, il quale, anche quando vi è scambio di cose e di diritti, si produce per il solo fatto del consenso (art. 391): si accenna allo scambio di cose o di diritti senza volere escludere che oggetto di permuta possa essere il trasferimento di una cosa in corrispettivo del trasferimento di un diritto.

Il generico rinvio alle norme della vendita, contenuto nell'art. 394, ha permesso di evitare la riproduzione degli articoli 1550, 1551 e 1553 del codice civile abrogato, i quali, nonostante qualche apparenza, non contenevano, come è noto, principii speciali alla permuta. Fu riprodotta invece la sostanza dell'art. 1552, più che altro allo scopo di risolvere la questione dell'importo del risarcimento dei danni, che deve liquidarsi secondo le norme della vendita, non secondo le regole generali.

Assorbita nell'azione generale di rescissione per lesione quella speciale prevista per la vendita nell'art. 1529 del codice del 1865, non aveva più ragione d'essere nemmeno l'art. 1554 di detto codice. Esso, nel secondo comma, dava le direttive per distinguere la vendita dalla permuta nel caso di rifacimento in danaro; ma la dottrina potrà, in base ai principii generali, venire alle medesime conclusioni a cui aveva aderito il codice abrogato.

Nuova è la disposizione dell'art. 393 circa la divisione in parti uguali delle spese del contratto; ma il principio era già accolto in dottrina, sulla considerazione della reciprocità dell'interesse delle parti.

45. — Il contratto estimatorio.

149. — Sotto la tradizionale denominazione di contratto estimatorio, si disciplina negli articoli 395 a 397 un rapporto assai diffuso nella pratica degli affari e che risale al diritto romano.

Talune leggi finanziari: contemplavano tale rapporto; ma la nozione di esso non era fissata in alcuna delle leggi fondamentali. Dottrina e giurisprudenza costruivano il tipo con elementi raccolti nella disciplina di contratti affini, quali la commissione, il deposito, la società, la vendita sotto condizione risolutiva; ma in nessuno di essi il predetto rapporto si risolveva nella sua integrità.

150. — Trattasi di un rapporto che si inizia con la consegna di una cosa mobile stimata (libri, oggetti di oreficeria, argenteria, gioielli, articoli di moda, ecc.). Alla scadenza, il ricevente ha l'obbligo di pagarne, a colui che gli ha consegnata la cosa, il prezzo corrispondente al valore di stima. Ma se il pagamento del prezzo è in obbligazione, il ricevente ha la facoltà di liberarsi restituendo alla scadenza la cosa ricevuta.

Tale costruzione si distacca da quella classica e tradizionale, che ravvisava a carico del ricevente un'obbligazione alternativa (il prezzo o la cosa); ma meglio giustifica il regolamento circa l'incidenza del rischio. Il ricevente sopporta il rischio del perimento della cosa; egli può valersi della facoltà alternativa soltanto se la cosa esista e sia integra (*incorrupta*: art. 396). La costruzione del rapporto come avente per oggetto un'obbligazione alternativa non avrebbe giustificato tale trattamento nel caso in cui il perimento o il deperimento fosse stato preceduto dalla dichiarazione di scelta da parte del debitore.

Nei limiti della durata convenzionale del rapporto, la proprietà della cosa resta al *tradens*. La scadenza, scompagnata dall'adempimento, importa un solo effetto: la perdita per

il debitore della facoltà alternativa di restituire la cosa. Il suo obbligo di pagare il prezzo è rigidamente consolidato; ma la proprietà della cosa rimane ancora presso il *tradens* e perdura fino a che non sia stato pagato il prezzo. Donde una duplice conseguenza, e cioè la possibilità di applicazione della sanzione penale al ricevente infedele e l'impignorabilità della cosa da parte dei creditori del ricevente (art. 397, primo comma).

Peraltro, la permanenza presso il *tradens* della proprietà della cosa fino al pagamento del prezzo non deve ostacolare lo svolgimento del rapporto verso la sua naturale conclusione, che è quella della vendita della cosa stessa ad opera del ricevente. Questi, pur non essendone proprietario, può trasferire la cosa ai terzi (art. 397, primo comma): il *tradens*, a sua volta, pur essendone proprietario, non può trasferirla finché non l'abbia recuperata (art. 397, secondo comma). La dottrina costruisce e spiega in modi diversi tale fenomeno giuridico, ma al legislatore ciò riesce indifferente: egli doveva soltanto preoccuparsi di adeguare la disciplina del rapporto alle sue finalità economiche.

46. — La somministrazione.

151. — Il contratto di somministrazione si distingue dall'appalto perchè ha per oggetto la prestazione di cose (art. 398), mentre è considerato oggetto dell'appalto il compimento di un'opera o di un servizio (art. 494).

Caratteristica costante della somministrazione è la periodicità o la continuità delle prestazioni, che nell'appalto si ha soltanto quando il contratto ha per oggetto un servizio. Malgrado però tale periodicità o continuità, che implica pluralità di prestazioni, ciascuna delle quali ha o può avere in certa misura sorte autonoma, la somministrazione serba il carattere di contratto unitario, che è comprovato dal nesso tra le varie prestazioni, dal fatto che esse hanno tutte il medesimo contenuto, e dall'unità del prezzo.

Contribuisce a caratterizzare il contratto di somministrazione una regola finale della sua disciplina (quella dell'articolo 409), la quale stabilisce che alla somministrazione sono applicabili anche le norme proprie del tipo di contratto corrispondente alla natura delle singole prestazioni. Questo rinvio acquista significato, specialmente con riguardo al contratto di vendita mobiliare; rispetto al quale il connotato differenziale della somministrazione sembra debba risiedere nel fatto che questa implica pluralità di prestazioni, laddove, nella vendita mobiliare, anche se a consegne ripartite, la prestazione è unica, ancorchè frazionata. Tuttavia resta indubbia l'affinità tra i due contratti; e quindi le regole della vendita mobiliare, se non contraddicono a quelle specifiche del contratto di somministrazione, potranno applicarsi e disciplinare ulteriormente quest'ultimo (così, ad esempio, in materia di difetti delle cose che il somministrante deve prestare).

152. — Un ulteriore elemento caratteristico del contratto di somministrazione è riposto nel fabbisogno del somministrato, in quanto esso sia noto al somministrante; il fabbisogno vale così a fissare l'entità delle prestazioni, qualora non vi abbiano provveduto le parti (art. 399, primo comma).

Talvolta è stabilito un quantitativo minimo di cose da fornire. Ma anche allora il fabbisogno del somministrato dà la misura della prestazione; e infatti il somministrato non può liberarsi pagando l'importo del minimo, ma deve ricevere la quantità di cose che gli occorrono effettivamente o pagarne il prezzo. Cosicché il criterio del fabbisogno del somministrato opera non soltanto a carico del somministrante (come nell'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 399), ma altresì a vantaggio di lui (art. 399, terzo comma).

Nel caso di indeterminatezza relativa dell'entità delle prestazioni (in quanto cioè siano stabiliti un quantitativo minimo e un quantitativo massimo) la determinazione spetta al somministrato, il quale è il miglior giudice delle proprie necessità (art. 399, secondo comma).

153. — Non si è negata validità al patto di preferenza (art. 465) perchè ogni vincolo alla libera attività giuridica propria non è illecito in se e per se, ma in quanto è configurato in modo da costituire un legame intollerabilmente esorbitante; si è circoscritto così a un quinquennio il termine di durata dell'obbligo, e si sono precisate le modalità di esercizio del corrispondente diritto del somministrante.

Altra clausola frequente nel contratto di somministrazione è quella c. d. di esclusiva, che produce l'effetto di prevenire la concorrenza a danno di una delle parti. Di essa si occupano gli articoli 406 e 407, i quali, nel delimitarne il contenuto, hanno avuto riguardo alla particolare materia alla quale si riferisce la disciplina che essi pongono. Così si è chiarito (articolo 406) che l'esclusiva a favore del somministrante assume anche il valore di divieto al somministrato di provvedere con mezzi propri alla produzione delle cose che costituiscono oggetto del contratto, e, quanto all'esclusiva a favore del somministrato, si è disposto (art. 407) che essa si risolve in un'obbligazione di non fare (gravante sul somministrante), circoscritta nello spazio e nel tempo; alla quale obbligazione può far riscontro, per volontà delle parti, un'obbligazione del somministrato di promuovere, nella zona assegnatagli, la vendita delle cose di cui egli ha l'esclusiva. In quest'ultimo caso il somministrato deve dare effettiva opera per conseguire il risultato promesso al somministrante; ed è esposto a responsabilità per inadempimento, anche se abbia eseguito la sua obbligazione rispetto al quantitativo minimo di cose da vendere, che sia stato eventualmente stabilito tra le parti. E' ovvio che con patto espresso i contraenti possono derogare a tale norma, la quale vige soltanto nel silenzio della convenzione.

Le norme relative alla clausola di esclusiva sono sembrate meglio al loro posto in sede di contratto di somministrazione, anzichè in sede di contratto di vendita, dove di solito la materia è trattata dalla dottrina: l'esclusiva si concepisce se sussiste il presupposto di una continuità o periodicità di prestazioni (come è appunto il caso della somministrazione) non pure nella vendita, che ha per oggetto prestazioni isolate. Naturalmente i principi sull'esclusiva enunciati nell'attuale sede potranno essere estesi per analogia ad altri contratti, ove dell'analogia ricorrano i presupposti; e in specie ove il rapporto economico regolato dal contratto lo richieda: così, ad esempio, nel caso di vendita a consegne ripartite.

#### 47. — La locazione.

154. — Il contratto di locazione disciplinato nel libro delle obbligazioni comprende esclusivamente la locazione di cose. La *locatio operarum* è regolata nel libro del lavoro, come quella che si inserisce, in funzione collaborativa, nell'organizzazione dell'impresa. La *locatio operis*, avente per oggetto la prestazione del risultato di un lavoro a rischio del suo produttore, forma argomento di altra disciplina, a seconda che l'attività diretta a quella prestazione presupponga un'impresa organizzatrice del capitale e del lavoro altrui (contratto di appalto, contratto di trasporto, ecc.) o l'impiego prevalente del lavoro proprio da parte dell'obligato (lavoro autonomo).

Non sono state considerate sotto il profilo della locazione nè la mezzadria nè la soccida. Il conduttore è sempre un imprenditore autonomo; il mezzadro e il soccidario sono invece associati del concedente e del soccidante, e insieme, l'uno e

l'altro, creano l'impresa che conduce il fondo e che produce. E precisamente perchè danno vita all'organizzazione di un'impresa produttiva, i contratti di mezzadria, di colonia e di soccida sono stati collocati nel libro del lavoro.

155. — Il contratto di locazione di cose ha conservato la struttura tradizionale. L'elemento comune a tutte le locazioni, qualunque sia la natura delle cose che ne formano l'oggetto, ossia la concessione temporanea del godimento della cosa verso corrispettivo, ha determinato la formulazione di disposizioni generali racchiuse in una prima sezione. Questa domina le successive, le quali non contengono se non integrazioni, deroghe o adattamenti consigliati dalla particolare natura dell'oggetto del contratto.

Le norme della locazione si applicano alle cose immobili e mobili. Là dove si è ritenuto di dare una disciplina particolare per queste ultime, si è avuto cura di dichiararlo. Le lacune del vigente regolamento sono così colmate, con profitto dei rapporti frequenti costituiti da locazione di animali, di vetture, di biciclette, di abiti da sera, di battelli di piacere, di apparecchi, di contatori, di macchine agricole, ecc.

Con riguardo alla natura delle cose, una distinzione si è fatta a seconda che il godimento di esse non esige l'attività del conduttore o consiste nell'adibirle a scopo produttivo; in questo secondo caso il godimento costituisce, nel tempo stesso, oggetto di un diritto e oggetto di un dovere: il dovere è posto non solo verso il locatore ma anche verso la collettività, interessata a che le cose produttive diano frutti al massimo grado. Questo diritto-dovere giustifica le norme speciali che sono state dettate per la locazione dei beni produttivi in generale e particolarmente per quella che ha per oggetto i fondi rustici, cioè una categoria di beni cospicua, interessante la vita nazionale. Il contratto col quale si danno in godimento beni produttivi si è denominato « affitto », per indicare con termine breve una sottospecie della locazione, caratterizzata dalla particolare natura della cosa che ne forma oggetto.

Dissi che la locazione dei fondi rustici è la più importante tra le locazioni di beni produttivi. Soggiungo che il conduttore di un fondo rustico è un imprenditore, che esercita l'impresa su fondo altrui; può essere un imprenditore capitalista o un imprenditore lavoratore, e cioè può organizzare soltanto il lavoro altrui ovvero far ricorso al lavoro altrui come integrazione di quello proprio o di quello della propria famiglia. Per il piccolo imprenditore agricolo, conduttore di fondo altrui, si sono dettate, con riguardo alla sua posizione nella economia della produzione, alcune norme particolari.

#### § 1. — La disciplina di carattere generale.

156. — Nell'art. 411 si è ripetuto che la locazione novennale è atto di ordinaria amministrazione, per commisurarvi la capacità di concluderla, sia nella veste di locatore che in quella di conduttore. Peraltro, quando si è trattato di stabilire i riflessi esterni del contratto di fronte a terzi subentranti nel diritto del locatore, la durata suddetta si è riportata in più stretti limiti: così negli articoli 144, secondo comma, 166 e 188 del libro della proprietà, come negli articoli 445 e 640, quarto comma, del presente libro.

Il coordinamento dell'art. 411 col primo comma dell'art. 190 avrebbe importato il rispetto dell'intera locazione novennale in caso di avveramento della condizione; ma ciò non è apparso equo, e si è disposto che in tal caso siano rispettate le locazioni non eccedenti il triennio.

Con una norma espressa si è poi stabilito che sono da considerare atti eccedenti l'ordinaria amministrazione le an-

icipazioni del prezzo della locazione (e quale anticipazione deve considerarsi la cessione) per una durata superiore a un anno (art. 411, secondo comma).

157. — La locazione è un rapporto di durata che talora ha un minimo determinato dalle norme corporative (art. 467) e sempre in massimo fissato dalla legge (art. 412, 446 e 468). Non sono valide le locazioni perpetue; e il minimo e il massimo, di cui si è fatto cenno, è ovvio che debba automaticamente inserirsi nel contratto, in sostituzione di clausole difformi (arg. art. 168).

L'omessa determinazione convenzionale della durata della locazione dovrebbe importare, secondo i principii, la facoltà di recesso salvo preavviso (in tal senso gli articoli 408 di questo libro e 64 del libro del lavoro). Ciò infatti si è stabilito per le locazioni di beni produttivi che non siano fondi rustici (art. 455); ma, per ogni altra locazione, il codice ha fissato una durata che opera nel silenzio delle parti, allo scopo di garantire una persistenza del rapporto, adeguata al suo contenuto economico (art. 413). Sicchè, tranne il caso dell'art. 455, tutti i contratti di locazione sono a tempo determinato; con questa differenza, che se la durata è stabilita dalla legge, il contratto non si scioglie se non vi è disdetta, mentre la disdetta non è necessaria quando la durata risulta dalla volontà delle parti. Nel codice civile abrogato (art. 1623), a proposito della locazione dei fondi rustici, si stabiliva che essa cessava di diritto con lo spirare del termine, anche se non fissato dalle parti. Tale trattamento non aveva ragion di essere ed è stato soppresso.

La rinnovazione tacita (art. 436), basata sul fatto concludente di rimanere ed essere lasciati nella detenzione della cosa, non può configurarsi che per le locazioni a termine stabilito dalle parti, perchè quelle a tempo indeterminato durano indefinitamente se non sia intervenuta disdetta preventiva. Ma intervenuta disdetta, sia per le locazioni a termine, sia per quelle senza termine, non può essere opposto che il contratto si sia rinnovato tacitamente; tranne che, a motivo di fatti concludenti, diversi dal semplice rimanere ed essere lasciati rimanere, sia possibile cogliere il consenso del locatore alla rinnovazione del contratto (art. 436, terzo comma).

Rinnovazione alle stesse condizioni e proroga si equivalgono; si pone in essere sempre una nuova locazione con estinzione delle garanzie già prestate da terzi (art. 437). La nuova locazione, derivante da proroga o rinnovazione tacita, è uguale alla precedente, tranne che per la durata: la durata non è quella stabilita dalle parti per la precedente locazione, ma quella stabilita dalla legge per le locazioni senza determinazione di tempo (art. 436, secondo comma). In conseguenza, una locazione a tempo fissato dalle parti, che sarebbe cessata di diritto con lo spirare del termine, una volta tacitamente rinnovata o prorogata non cesserà se non per disdetta.

158. — A proposito dei vizi della cosa locata, si è chiarito che debbano essere occulti (art. 417), e con l'art. 418 si è fatta un'applicazione dell'art. 59, primo comma, ma con una restrizione: per l'articolo 59, primo comma, sono nulle le clausole che esonerano da responsabilità per dolo o colpa grave; nell'art. 418 si contempla la sola mala fede del responsabile quale causa di nullità della clausola limitativa.

Degna di rilievo è la disposizione dell'art. 419 relativa ai vizi della cosa che espongono a serio pericolo la salute delle persone: essa rappresenta un'applicazione del secondo comma dell'art. 59. Per vizi siffatti le rinunce sono prive di effetto, perchè il bene tutelato con la sanzione della responsabilità è indisponibile.

159. — Negli articoli 438 a 444 si disciplina, in modo sostanzialmente conforme al codice del 1865, l'opponibilità ai terzi ac-

quirenti del contratto di locazione e delle anticipazioni (liberazione) o cessioni del prezzo della cosa locata.

Si è distinto tra alienazione volontaria e vendita forzata. Quest'ultima ipotesi è regolata nel libro della tutela dei diritti (art. 282), la precedente in questo libro (art. 438); così è del pari per la liberazione e per la cessione del prezzo della locazione (art. 283 del libro della tutela dei diritti; art. 444 del presente libro).

Si è chiarito che il possesso di buona fede di mobili non iscritti in pubblici registri libera la cosa dal diritto del conduttore, come la libera dai diritti reali afferenti (art. 438, secondo comma). Si è risolta la questione dell'opponibilità al terzo acquirente di una locazione soggetta a trascrizione e non trascritta (articoli 438, terzo comma, di questo libro e 1, n. 8, del libro della tutela dei diritti), e della cessione o liberazione di fitti e pigioni pure soggetta a trascrizione e non trascritta (articoli 444, secondo comma, del presente libro e 1, n. 9, del libro della tutela dei diritti); e si è risolta nel senso dell'opponibilità nei limiti della durata per la quale non è richiesta tale formalità. Con ciò si è precisato il senso specifico dell'art. 2 del libro della tutela dei diritti, secondo il quale i suddetti atti, se trascrivibili e non trascritti, non debbono avere alcun effetto rispetto ai terzi acquirenti.

160. — Circa la responsabilità del conduttore per incendio della cosa locata, dispongono gli articoli 427, 428 e 450. In essi si considera la responsabilità del conduttore verso il locatore; la responsabilità per incendio verso terzi del custode della cosa, proprietario o conduttore, è regolata nell'art. 890.

L'incendio rappresenta una causa di perdita o di deterioramento della cosa. Il conduttore deve risponderne se non prova che l'incendio sia avvenuto per una causa a lui non imputabile: si fa, con ciò, applicazione precisa della disposizione degli articoli 48 e 86. La causa sconosciuta della perdita o del deterioramento è a carico del conduttore.

Che se la cosa distrutta o deteriorata era stata assicurata dal locatore, o dal conduttore per conto di questi, e il danno è stato indennizzato dall'assicuratore, il locatore non può pretendere ulteriore indennizzo da parte del conduttore, perchè non può arricchirsi e perchè nel diritto del locatore verso il conduttore subentra l'assicuratore (art. 428 e 756). Il creditore subentrante si trova verso il debitore nelle stesse condizioni del creditore surrogato; quindi il conduttore si libera dalla responsabilità verso l'assicuratore negli stessi modi che in confronto del locatore.

161. — La materia dei miglioramenti sulla cosa locata ha ricevuto apposita disciplina. In pratica le questioni si presentano più frequentemente per il conduttore, perchè più spesso è il conduttore che apporta miglioramenti; ma si è contemplato anche il caso che autore dei miglioramenti sia il locatore. Al riguardo dispongono gli articoli 431 e 432 in linea generale, gli articoli 471, 472 e 473 per fondi rustici, e l'art. 490 per i fondi rustici coltivati direttamente dal piccolo affittuario.

In linea di principio, il conduttore non ha diritto a indennità per i miglioramenti che egli compie sulla cosa locata; se vi è stato il consenso del locatore, in qualunque forma espresso, la legge determina dispositivamente le obbligazioni inerenti al rapporto convenzionale conseguentemente formatosi: tali obbligazioni consistono nel rimborso della minor somma tra lo speso e il migliorato (art. 431, primo comma).

In ogni caso, con senso di equità, si è stabilito che, se il conduttore è responsabile di danni, può compensare questi col valore dei miglioramenti (art. 431, secondo comma). Si è poi distinto tra miglioramenti e addizioni, come negli articoli 175 e 176 del libro della proprietà. Anche le addizioni sono in

sostanza dei miglioramenti, ma estrinseci. Per le addizioni, quelle che importa sapere è se esse siano separabili o meno; se non lo sono, ricevono il trattamento dei miglioramenti intrinseci; se lo sono, il diritto del conduttore di toglierli è paralizzato soltanto dall'esercizio del diritto del locatore di ritenersi, nel qual caso questi deve indennizzarle.

162. — Il punto più delicato della materia concerne i miglioramenti dei fondi rustici. L'argomento è dominato dall'interesse collettivo all'incremento della produzione, e la disciplina legale prescinde dal consenso delle parti: le disposizioni dettate sono categoriche, a segno che non può derogarvi neppure la norma corporativa (art. 473). L'inderogabilità peraltro si riferisce a quegli accordi preventivi che, direttamente proibendo in tutto o in parte, o indirettamente limitando le indennità, mortificano le iniziative e, con queste, i risultati proficui che da esse si ripromette l'economia nazionale. Da ciò risulta chiaro che un accordo postumo tra locatore e conduttore, concernente la misura dell'indennizzo e le forme di esso, sarebbe senza dubbio efficace.

In che debbano consistere i miglioramenti, si è detto con una formula elastica, ma espressiva: in essi si comprendono non soltanto gli aggiornamenti ai progressi tecnici ma anche le trasformazioni. A questo punto, il rispetto al diritto di proprietà ha consigliato una qualificazione restrittiva: si è disposto che le trasformazioni non devono alterare profondamente l'ordinamento produttivo (art. 471, primo comma). Non si è ritenuto di scendere ad una elencazione, sempre pericolosa e incompleta, come da taluno si proponeva e come si leggeva in precedenti progetti; il giudizio sull'utilità obiettiva delle opere proposte è demandato all'autorità amministrativa, nelle forme che stabilirà una legge speciale, nella quale, se si riterrà opportuno, potrà essere anche precisato il concetto espresso nel codice con formulazione sintetica.

L'iniziativa dei miglioramenti può partire dal locatore o dall'affittuario, ma di solito è presa da quest'ultimo. Eseguiti dal locatore, i miglioramenti devono essere indennizzati dal conduttore, se ed in quanto questi ne risenta i benefici, sotto forma di aumento del fitto (art. 472, primo comma).

Il regolamento diventa più delicato quando l'iniziativa è del conduttore. Si tratta di migliorare la cosa altrui indipendentemente dalla volontà, se non proprio contro la volontà, del proprietario, in relazione ai doveri che si collegano al diritto di proprietà. Il giudizio sull'utilità obiettiva dei miglioramenti, deferito all'autorità amministrativa, non può essere controllato dall'autorità giudiziaria, ed è seguito da quello sull'idoneità del soggetto che deve praticarli e su altri punti (art. 471, primo comma). Questa parte del giudizio spetta all'autorità giudiziaria; ma il locatore, essendo destinatario definitivo dell'utilità dei miglioramenti, può, in termine perentorio, evitare la pronunzia del magistrato, sostituendo la propria iniziativa a quella del conduttore (art. 471, terzo comma). Con ciò si è reso il dovuto omaggio agli interessi del locatore, che sono tenuti poi in considerazione anche circa le sue possibilità di indennizzare l'autore dei miglioramenti. Di qui una disposizione contemperatrice, secondo la quale, da una parte i miglioramenti devono essere contenuti nei certi limiti, per quanto concerne il loro costo e il corrispondente diritto di indennizzo, dall'altra è concesso al giudice il potere di ratizzarne il pagamento per durata non superiore a dieci anni, previa garanzie, se del caso, a favore del creditore (art. 472, secondo e terzo comma).

Questo per i miglioramenti attuati su fondi rustici condotti da affittuari capitalisti.

Miglioramenti più modesti sono considerati e disciplinati con l'art. 490: quelli eseguiti dal conduttore coltivatore

diretto (piccolo affittuario). Qui vi è massima semplicità; non occorre autorizzazione preventiva; non è riconosciuta al locatore la facoltà di sostituirsi al conduttore. Il regolamento si ispira ad una duplice esigenza: rendere la cosa più produttiva, dar lavoro al contadino piccolo affittuario. Questa ultima considerazione chiarisce che i miglioramenti regolati nell'art. 490 sono quelli eseguibili ed eseguiti col lavoro dell'affittuario, altrimenti si ricade nella disciplina dell'art. 471; e chiarisce inoltre il perchè debbasi far luogo ad accertamento anno per anno, e debbasi, a fine di ciascun anno, corrispondere al piccolo affittuario l'indennità che gli spetta, contenuta, come per il grande affitto, entro limiti congrui.

163. — La materia della sublocazione e della cessione delle locazioni è stata regolata negli articoli 433 (disposizioni generali), 463 (locazione di beni produttivi) e 452 (locazione di fondi rustici a coltivatori diretti). La disciplina si adegua alla natura dei beni e alla specialità del rapporto creato dal piccolo affitto.

Avendo la cessione del contratto bilaterale ricevuto precisa disciplina nella parte generale (articoli 245 a 249), la distinzione tra sublocazione e cessione si presenta netta. Per quanto riguarda la cessione del contratto, si riproduce la disposizione dell'art. 245: il contratto non può essere ceduto se non vi consente il locatore. Per quanto riguarda la sublocazione, questa in linea di massima è consentita, perchè di regola il contratto di locazione, anche nei riguardi del conduttore, non è concluso *intuitu personae*; ma il locatore può vietarla. Al contrario, la considerazione della persona del conduttore, e in particolare la considerazione del grado di abilità e di diligenza di quest'ultimo, domina la locazione che ha per oggetto una cosa mobile (art. 433, secondo comma) o un bene produttivo. La cosa mobile è facilmente deteriorabile, ed è opportuno che il locatore giudichi preventivamente sulle qualità di diligenza di chi deve godere il bene al posto del conduttore, nel quale soltanto egli può avere espressa fiducia; il godimento di un bene produttivo, come si è rilevato, si compone di un potere e di un dovere, e quando si tratta di doveri, la persona dell'obbligato non è sostituibile senza il consenso del creditore (art. 463, primo comma). In modo eguale si giustificano le disposizioni che stabiliscono lo scioglimento dell'affitto per sopravvenienza di circostanze soggettive riflettenti il conduttore (art. 465) e la facoltà di recesso accordata al locatore in caso di morte del conduttore (articoli 466 e 489); invece, in considerazione dell'eventuale disagio economico degli eredi del conduttore di fronte ad una locazione di fondo urbano che implichi obblighi sproporzionati alle loro possibilità, si è accordato ad essi il diritto di recedere (art. 453).

In tema di affitto a coltivatore diretto la sublocazione non è concepibile. Il piccolo affittuario è imprenditore e lavoratore insieme. Come lavoratore non può trasferire ad altri l'obbligo della relativa prestazione; se il destinatario del lavoro vi consente, in sostanza libera il precedente lavoratore e, in sostituzione di questo, impegna un altro. Tale concetto ha ispirato la norma dell'art. 488.

Con l'art. 434 si è chiarito poi che il locatore ha azione diretta contro il subconduttore, e si è stabilito che la sentenza, la quale dichiara nullo o risolve il contratto di locazione, ha riflessi, anche processuali, in confronto del subconduttore, il cui rapporto col conduttore è contenuto in quello di locazione, con vincolo di dipendenza.

## § 2. — Le disposizioni particolari ad alcuni tipi di locazione.

164. — Per la locazione dei fondi urbani, dopo quanto si è rilevato in coordinamento con altre disposizioni, non rimane che da segnalare la disposizione dell'art. 452 relativa alla

facoltà di recesso accordata ai conduttori che rivestano la qualità di funzionari e impiegati delle pubbliche amministrazioni, in caso di loro trasferimento di ufficio.

La norma è imperativa, perchè determinata dall'interesse della pubblica amministrazione. Questa deve poter spostare i suoi organi là dove il bisogno lo richiama, senza impacci e senza aggravare le condizioni del dipendente trasferito, le cui preoccupazioni, derivanti da impegni assunti, si ripercuotono sul suo rendimento. Appunto per ciò la norma non è applicabile quando il trasferimento sia disposto su domanda del dipendente. È ben chiaro che alla domanda di trasferimento non può equipararsi il consenso al trasferimento se l'iniziativa di questo parte dall'amministrazione, la quale, per ragioni legali o d' riguardo, si faccia ad interpellare il dipendente ottenendone l'adesione.

Per pubbliche amministrazioni si intendono lo Stato e gli enti pubblici suoi ausiliari; e nella denominazione d'impiegati e funzionari si comprendono tutti i dipendenti professionali investiti di pubbliche potestà o incaricati di servizi pubblici.

165. — Sempre in relazione al pubblico interesse per l'aumento della produzione, l'affittuario, a differenza del conduttore di beni non produttivi (art. 426), può, come si è già detto (n. 9), assumere iniziative atte a determinare un incremento nel reddito della cosa, purchè il locatore non resti gravato di oneri (nel qual caso si applica l'art. 471 circa i miglioramenti) o non ne risenta pregiudizio (art. 459).

Circa le conseguenze dei casi fortuiti che cagionano perimento o mancata produzione di frutti, il libro delle obbligazioni (art. 476), contiene due novità: a) si distingue, come nel codice abrogato, tra casi fortuiti ordinari e straordinari, ma il criterio di distinzione, anzichè per categorie di casi, è fondato sulla prevedibilità o meno di essi in relazione ai luoghi e ad altre circostanze; b) si considera che il contratto di locazione di beni produttivi, sebbene dominato da alee intense, è sempre un contratto commutativo e perciò, a differenza del codice abrogato (art. 1621, secondo comma), si dichiara nullo il patto col quale l'affittuario si assoggetta ai casi fortuiti straordinari, per evitare che l'affitto possa snaturarsi in un contratto di sorte.

Con l'art. 478 si è poi chiarito, eliminando note questioni, se pure non recenti, che il corrispettivo dell'affitto possa consistere non soltanto in una quantità fissa dei prodotti del fondo, ma anche in una quota parte di essi, senza che per ciò l'affitto diventi un contratto di mezzadria. In questo i coltivatori associati sono due, proprietario e mezzadro, mentre nell'affitto il locatore, pur avendo diritto ad una quota di frutti, rimane estraneo all'impresa produttiva, della quale titolare è soltanto l'affittuario.

166. — Negli articoli 479 a 484 si disciplina la consegna e la riconsegna delle scorte del fondo tra locatore e affittuario: scorte morte fisse (macchine e attrezzi) o circolanti (semi, concimi, foraggi e simili); scorte vive, come bestiame da lavoro o da allevamento.

Il regolamento parte dalla situazione pattizia normale, che descrive e stima le scorte del fondo. Al riguardo questioni ardenti sorsero nell'immediato dopo guerra circa l'interpretazione da darsi agli articoli 1687 a 1692 del codice civile a proposito di riconsegna del bestiame. Secondo alcuni l'affittuario era debitore soltanto del valore risultante dalla stima iniziale; quindi il maggior valore dipendente dalla svalutazione monetaria doveva cedere a suo profitto. Altri invece, e più giustamente, sostenevano che oggetto del debito fosse, non già il valore del bestiame secondo la stima, ma il bestiame stesso,

e se non proprio quei medesimi capi consegnati, altri a questi corrispondenti nel loro complesso. Questa seconda soluzione, confortata anche da numerosi responsi della Corte Suprema, è stata adottata nel nuovo codice.

Oggetto di consegna e di riconsegna è adunque il bestiame nel suo complesso; il locatore rimane proprietario di questo e dei suoi elementi, pur concedendosi all'affittuario un potere di disposizione. La stima, come in altri casi, non produce trasferimenti di proprietà, ma accolto di rischi al consegnatario. Il potere di disposizione dell'affittuario non ha per oggetto il complesso, ma singoli elementi di questo, e peraltro si accompagna al dovere di sostituzione, in maniera che il tutto sia sempre rappresentato, salve le depressioni derivanti da esigenze stagionali della coltura del fondo.

Se poi, per pattuizione corsa tra le parti, il debito dell'affittuario sia debito di valuta corrispondente al valore di stima, questo patto, non contrario ad alcun interesse pubblico, avrà il suo vigore. Allora si tratta di un ordinario debito pecuniario; e riprende impero il principio nominalistico che ne regola l'estinzione (art. 107, primo comma). Tuttavia anche in questo caso l'affittuario ha facoltà di liberarsi dando bestiame, da valutarsi secondo i prezzi correnti al tempo del rimborso (articolo 484, secondo comma). Si è così assorbita la c. d. soccida di ferro, la quale non poteva essere considerata come un contratto a sè, risolvendosi in una situazione convenzionale, accessoria del contratto di affitto.

Il regolamento suddetto è peraltro soltanto dispositivo; se è derogabile dalle parti, tanto più può essere derogato dalle norme corporative che disciplinano questo rapporto economico (affitto dei fondi rustici), a termini dell'art. 12, n. 3, della legge 20 marzo 1930, n. 206 e dell'art. 11 della legge 5 febbraio 1934, n. 163.

167. — La sezione dell'affitto si chiude con il regolamento dell'affitto a coltivatore diretto, o piccola affittanza, che dir si voglia; è preferibile però la denominazione di « affitto a coltivatore diretto », perchè essa mette subito in evidenza la caratteristica essenziale del contratto, che è quella indicata nell'art. 486: coltivazione diretta da parte dell'affittuario, attuata con lavoro prevalentemente proprio o di persone della propria famiglia. Può anche essere impiegato lavoro altrui, eccezionalmente o stabilmente; ma prevalente deve essere quello dell'affittuario e della sua famiglia. Le dimensioni dell'affitto risultano così commisurate alle possibilità di mantenere tale prevalenza: se la famiglia colonica è numerosa, le dimensioni sono maggiori; minori nel caso inverso.

Nell'affitto a coltivatore diretto, se pure si svolge in forma d'impresa, vi domina il lavoro proprio del suo titolare, e di ciò tengono conto le fondamentali norme racchiuse negli articoli 491 e 492. Il piccolo affittuario, *l'uomo della fatica gioiosa*, secondo l'espressione mussoliniana, ha tesori di energie lavorative, ma scarseggia di capitale: il locatore lo sorregge con anticipazioni a miti condizioni (art. 491), lo sorregge con la sua diretta sostituzione integratrice (art. 492), con la quale il locatore persegue, oltre che gli interessi propri e del coltivatore, anche quelli superiori e immanenti della produzione.

#### 48. — L'appalto.

168. — L'appalto, che nel codice del 1865 era considerato come sottospecie della locazione d'opera, acquista nel nuovo sistema una individualità autonoma, pur rilevando, nella disciplina per esso dettata, le tracce della sua origine. La caratteristica essenziale che ha permesso il differenziarsi dell'appalto dalla più semplice figura di contratto d'opera, regolata negli articoli 158 e seguenti del libro del lavoro non



è data dal risultato che in entrambi è un'opera o un servizio, ma dal fatto che nell'appalto vi è un'organizzazione ad impresa, la quale pone in secondo piano la prestazione di lavoro dell'appaltatore. Il risultato contrattuale non si raggiunge, in altri termini, direttamente attraverso il lavoro dell'appaltatore come attraverso il lavoro prevalentemente proprio del prestatore si consegue nel contratto d'opera, ma attraverso l'organizzazione dei mezzi necessari, che l'appaltatore cura e gerisce a suo rischio: il confronto tra l'art. 494 di questo libro che definisce l'appalto e l'art. 158 del libro del lavoro che individua il contratto d'opera (nel quale si comprende anche il contratto tra colui che esercita una professione intellettuale e il cliente), mostra con sufficiente chiarezza i concetti esposti.

In sostanza, che l'appaltatore sia un imprenditore non è una premessa logica dell'istituto o comunque un elemento in astratto essenziale. La legge però, considerando che, là dove si ha una vera e propria organizzazione ad impresa, la disciplina giuridica del contratto posto in essere dall'imprenditore deve essere necessariamente diversa e più complessa di quella che deve darsi quando quell'organizzazione non esiste, ha ritenuto opportuno distinguere, sotto quel profilo, l'appalto dal contratto di opera, uniformandosi, del resto, al modo in cui la pratica intende queste due figure.

Dopo ciò la nozione che l'art. 494 dà del contratto di appalto deve riuscire sufficientemente chiara, dovendosi solo avvertire che la prestazione di un servizio a cui allude l'articolo suddetto deve intendersi sempre come risultato al pari del compimento di un'opera, e quindi non come semplice attività lavorativa; mentre l'elemento della gestione a rischio dell'appaltatore è richiesto per significare che l'organizzazione e l'impiego dei mezzi necessari alla produzione del risultato promesso è a rischio dell'appaltatore.

Bisogna ancora notare che, quando oggetto dell'appalto è la prestazione di un servizio, non tutte le norme possono senz'altro trovare applicazione; e infatti, alcune di esse presuppongono che il risultato promesso sia una determinata opera materiale (cfr., ad esempio, art. 508). Quando poi il servizio ha carattere continuativo o periodico, è possibile anzi che l'applicazione delle norme relative al contratto di somministrazione debba prevalere sull'applicazione delle norme relative all'appalto. Per tale ipotesi perciò l'art. 516 dispone che debbano osservarsi, in quanto compatibili, le norme dell'appalto e quelle della somministrazione, lasciando così al giudice il compito di vedere quali tra le due categorie di norme siano idonee, per il loro contenuto e per la loro *ratio*, a regolare in concreto il rapporto.

169. — Una disciplina del tutto nuova dettano gli articoli 498 a 500 relativamente al problema delle variazioni al progetto dell'opera, problema che l'art. 1640 del codice del 1865 considerava da un solo profilo.

Nel nuovo codice si distinguono le variazioni concordate dalle parti, le variazioni necessarie e quelle richieste esclusivamente dal committente.

Sul primo punto, risolvendosi una questione agitata per il vecchio codice, si stabilisce che l'autorizzazione del committente all'esecuzione delle modificazioni deve essere provata per iscritto e che, in mancanza di stipulazione espressa, non è dovuto compenso per le variazioni o aggiunte se il prezzo dell'opera era stato globalmente determinato. E' parso infatti eccessivo richiedere la forma scritta *ad substantiam* per l'autorizzazione del committente, essendo sufficiente escludere per l'accertamento di essa l'ammissibilità della prova per testimoni; e d'altra parte è parso conforme alla realtà

che, nel caso di determinazione globale del prezzo dell'opera, la modificazione di esso non consegua necessariamente all'autorizzazione di eseguire variazioni o aggiunte, dovendosi queste, in mancanza di una volontà contraria, ritenersi comprese nel prezzo convenuto.

Quanto al secondo punto, basandosi sulla considerazione che a volte, per l'esecuzione dell'opera a regola d'arte, si rivela necessario apportare al progetto variazioni che possono incidere sostanzialmente sul costo e sulla struttura dell'opera, ho disposto che, se le parti non si accordano, sarà il giudice che dovrà determinare le variazioni da apportare. Ma, appunto in considerazione dell'entità che queste variazioni possono assumere, ho attenuato le conseguenze pratiche della norma, accordando a entrambe le parti un diritto di recesso. L'esercizio del diritto di recesso da parte dell'appaltatore è subordinato al fatto che l'importo delle variazioni superi il sesto del prezzo complessivo convenuto, perchè è chiaro che al di là di un certo limite l'appaltatore può non avere l'attrezzatura sufficiente per il compimento delle nuove opere e può comunque risentire un pregiudizio. L'esercizio del diritto di recesso da parte del committente al di fuori della norma generale dell'art. 510, è a sua volta subordinato al fatto che le variazioni siano di notevole entità, non potendosi costringere il committente a sopportare oneri non previsti nel contratto, la cui entità sia particolarmente notevole. In entrambi i casi il committente è tenuto a rimborsare l'appaltatore dell'importo dei lavori compiuti e a pagargli un indennizzo, la cui determinazione è affidata all'equo apprezzamento che, sulla base delle circostanze del caso concreto, il giudice farà.

Infine si è concessa al committente la potestà di apportare unilateralmente variazioni al progetto, sempre che ciò non leda gli interessi dell'appaltatore, il quale avrebbe in astratto il diritto di tener fermo il contratto. Per attuare la conciliazione di questi interessi è stato stabilito che l'ammontare delle variazioni non può superare il sesto del prezzo complessivo convenuto e che l'appaltatore ha diritto al compenso per i maggiori lavori eseguiti anche se il prezzo dell'opera era stato determinato globalmente. Ma se pure le variazioni siano contenute entro quel limite di valore, l'appaltatore non può essere obbligato ad eseguirle quando esse alterano notevolmente la natura dell'opera o i quantitativi delle singole categorie di lavori previsti dal contratto (art. 500).

170. — Un'altra notevole innovazione rispondente alle moderne esigenze del contratto di appalto, è quella apportata dall'art. 503, primo comma, che fa una decisa applicazione dell'art. 306 relativo all'eccessiva onerosità della prestazione, accogliendo il principio della revisione dei prezzi dell'appalto, quando, per effetto di circostanze sopravvenute, che le parti non potevano prevedere, si sia verificato un sensibile squilibrio nelle rispettive posizioni contrattuali. Il principio della rivedibilità del prezzo, già attuato nella prassi degli appalti pubblici, si giustifica non solo con evidenti ragioni di giustizia concreta e col principio di solidarietà che deve prevalere all'esclusiva considerazione degli interessi singoli (n. 15), ma anche col fatto che il valore dell'opera compiuta, entrata nel patrimonio del committente, è normalmente in funzione del valore dei materiali e della mano d'opera; di guisa che è giusto, in caso di notevoli variazioni di questi elementi che superino l'alea normale del contratto, variare pure il prezzo dell'opera, lasciandosi in ogni caso immutato il margine di guadagno che l'appaltatore si riprometteva al momento della conclusione del contratto. La revisione del prezzo è dunque ammessa, a favore di entrambi le parti, quando l'aumento o la diminu-

zione del costo dei materiali e della mano d'opera superi quel limite dell'alea normale che qui la legge indica *a priori* nel decimo del prezzo complessivo convenuto; ed è ammessa solo per quella parte della differenza che eccede tale decimo.

Un'ulteriore applicazione del principio è contenuta nel secondo comma dello stesso art. 503. Nell'ipotesi, piuttosto frequente, in cui, durante i lavori, si manifestino difficoltà di esecuzione derivanti da cause obiettive, sia pure preesistenti al contratto ma ignote alle parti, le quali impongano all'appaltatore di compiere ulteriori lavori o opere supplementari, si riconosce all'appaltatore medesimo il diritto di ottenere un equo compenso.

171. — Gli articoli 504 e 505 regolano compiutamente il momento della verifica o collaudo dell'opera. Premesso che il committente ha diritto di verificare l'opera, prima che essa gli venga consegnata, la legge determina il momento nel quale la verifica deve essere fatta e le conseguenze dell'omissione di essa; dispone che equivale ad accettazione dell'opera il fatto che il committente la riceve in consegna senza alcuna riserva; infine fissa nel momento dell'accettazione da parte del committente il momento in cui, in difetto di stipulazioni o di usi contrari, diviene esigibile per l'appaltatore il credito del prezzo. La disciplina è completata dalla disposizione dell'art. 505, che ha riguardo al caso in cui l'opera deve eseguirsi per partite singole.

La conseguenza principale del collaudo, oltre quella relativa al pagamento del prezzo, consiste nella liberazione dell'appaltatore dalla garanzia per le difformità o i vizi dell'opera, che altrimenti sarebbe dovuta ai sensi degli articoli 506 e 507. Naturalmente, perchè la liberazione abbia luogo occorre che i vizi o le difformità siano stati al momento della verifica conosciuti o riconoscibili dal committente e non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore, tenendosi conto che, se, per la verifica dell'opera occorra un'esperienza tecnica nel valutare la riconoscibilità del vizio, bisogna aver riguardo non già alle cognizioni del committente ma alle cognizioni di un tecnico, dato che il collaudo è un atto che il committente deve fare con ogni garanzia tecnica e quindi, ove lo ritenga necessario, con l'ausilio di persone esperte.

Quando la garanzia è dovuta, si applicano le norme degli articoli 506 e 507, che disciplinano l'onere della denuncia (la quale deve essere fatta, a pena di decadenza, nel termine di sessanta giorni dalla scoperta), la prescrizione biennale dell'azione per far valere la garanzia, e il contenuto della garanzia medesima; norme che, salvo le particolarità dei termini, trovano un addentellato in quelle che disciplinano la garanzia per i vizi nella vendita.

172. — Sono rimasti sostanzialmente immutati nell'art. 508 i criteri fondamentali della responsabilità *ex lege* stabiliti dall'art. 1639 del codice abrogato, al quale sono state apportate solo alcune modificazioni, allo scopo di dare soddisfazione ai voti espressi, attraverso gli organi corporativi, dalle categorie interessate, e allo scopo di agevolare la più esatta comprensione della norma.

Si è così chiarito che la responsabilità di cui si tratta concerne soltanto opere stabili che hanno una destinazione non temporanea; si è introdotto l'onere della denuncia del vizio, che deve essere fatta, a pena di decadenza, entro un anno dalla scoperta; si è conseguentemente abbreviato il termine di prescrizione dell'azione relativa; si è espressamente affermato, in coerenza con il carattere legale di tale responsabilità, che essa può essere fatta valere anche dagli aventi causa del committente; si è infine ommesso di parlare dell'architetto, come soggetto della responsabilità regolata dall'art. 508,

perchè è parso più giusto che la posizione dell'architetto, come quella del direttore dei lavori, venga regolata dai principi generali.

Innovando poi al codice del 1865 si è creduto di non dover limitare la sfera di applicazione della norma in questione alle sole ipotesi di rovina di tutta o parte dell'opera o di evidente pericolo di rovina, ma si è estesa la garanzia anche alle ipotesi in cui l'opera presenti gravi difetti. Naturalmente questi difetti devono essere molto gravi, oltre che non riconoscibili al momento del collaudo, e devono incidere sempre sulla sostanza e sulla stabilità della costruzione, anche se non minacciano immediatamente il crollo di tutta la costruzione o di una parte di essa o non importano evidente pericolo di rovina. Non vi è dubbio che la giurisprudenza farà un'applicazione cauta di questa estensione, in conseguenza del carattere eccezionale della responsabilità dell'appaltatore.

173. — Per il resto la disciplina dell'appalto non presenta novità degne di rilievo, nè in relazione al diritto di recesso dal contratto da parte del committente (art. 510), nè in ordine al problema della ripartizione dei rischi (art. 512), nè infine in ordine alle conseguenze dello scioglimento del contratto per morte dell'appaltatore (articoli 513 e 514).

E' però opportuno avvertire che, in coerenza al fatto che da parte dell'appaltatore vi è un'organizzazione ad impresa la quale fa pensare che normalmente non entrano nella considerazione contrattuale le qualità personali dell'appaltatore, il contratto di appalto non si scioglie automaticamente per la morte dell'appaltatore, salvo nel caso in cui la considerazione della sua persona sia stata motivo determinante del contratto, e salvo il diritto di recesso da parte del committente nel caso in cui gli eredi dell'appaltatore non diano affidamento per la buona esecuzione dell'opera (art. 513).

#### 49. — Il trasporto.

174. — Il contratto di trasporto è regolato con norme di portata generale e cioè con norme che, pur dettate con particolare riguardo ai trasporti terrestri, si applicano anche ai trasporti per via d'acqua e per via d'aria, in quanto non derogate dal codice della navigazione (art. 519).

Anche i trasporti ferroviari e postali traggono norma dal codice civile; ma questo non si sovrappone alla legislazione speciale che, in materia, è, sotto molti riguardi, assorbente (art. 519). Però rimane chiaro che le norme del codice civile non possono essere derogate con i provvedimenti amministrativi non aventi autorità di legge e non emanati sulla base di un potere delegato dalla legge.

Il codice si riferisce anche ai trasporti assunti dalle imprese esercenti pubblici servizi di linea. Per queste si stabiliscono alcuni obblighi di carattere generale (tra cui l'obbligo di contrarre e l'inderogabilità delle tariffe stabilite nell'atto di concessione del servizio o altrimenti rese note al pubblico: art. 518), che valgono per tutti i servizi di linea; quindi non solo per i trasporti ferroviari e postali, ma anche per i servizi automobilistici, che sono destinati ad avere uno sviluppo sempre maggiore. Le norme dettate avranno indirettamente un'utile funzione ordinatrice anche rispetto al problema della concorrenza tra ferrovie e autotrasporti.

175. — Il contratto di trasporto implica l'assunzione dell'obbligo di trasportare (art. 517), a differenza del contratto di spedizione, che ha per oggetto solo l'obbligo dello spedizioniere di concludere, e per conto altrui, un contratto di trasporto (art. 577). Il vettore così esaurisce i suoi doveri quando

ha trasferito nel luogo convenuto le cose consegnategli; lo spedizioniere li esaurisce invece quando ha concluso un contratto di trasporto per conto del committente, relativamente alle cose che devono trasferirsi da un luogo ad un altro.

Il nuovo codice non distingue tra l'obbligo di trasportare e l'obbligo di far trasportare: la circostanza che il trasporto si compia mediante l'opera di altre imprese non spinge il rapporto verso il contratto di spedizione, perchè anche l'imprenditore di trasporti assume la responsabilità del vettore, mentre lo spedizioniere risponde solo per l'inadempimento dell'obbligo di concludere un contratto di trasporto e lascia nella sfera di terzi il rischio connesso a quest'ultimo contratto.

176. — E' affermato il carattere contrattuale della responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore durante il viaggio e per la perdita e l'avaria del bagaglio non consegnato (art. 520, primo comma). Ciò importa, secondo i principii generali, che l'onere della prova della causa liberatoria della responsabilità è a carico del vettore. Tale prova è raggiunta quando il vettore ha dimostrato di avere adottato tutte le misure atte ad evitare il danno. Il significato di questa formula è stato già chiarito (n. 37); peraltro la formula ha già subito il vaglio della giurisprudenza a proposito dei trasporti aerei, nella cui legge era stata per la prima volta inserita. Essa implica l'attribuzione di una responsabilità che relativamente ai sinistri che colpiscono il viaggiatore non può essere validamente limitata per convenzione, data l'indisponibilità della propria salute e della propria vita (art. 520, secondo comma).

Si è risolta la dibattuta questione circa il trattamento del trasporto gratuito, nel senso di applicare ad esso i principii del trasporto a titolo oneroso; chè, se il trasporto sia eseguito a titolo di mera amicizia o cortesia, a parte ogni disputa circa la natura del rapporto derivante dall'esecuzione di tale prestazione, devono applicarsi altri criterii nel valutare la condotta dell'autore del danno, in applicazione del principio cui si è ispirato l'art. 391 del codice della navigazione.

Per i trasporti cumulativi di persona si è affermato il carattere indivisibile delle prestazioni dei vettori successivi (art. 521, secondo comma) ma non la solidarietà della responsabilità tra i vettori stessi (art. 521, primo comma), che ha ragione d'essere solo per i trasporti di cose (art. 540).

177. — Per il trasporto di cose si è considerato documento probatorio del contratto non solo la lettera di vettura, ma anche la ricevuta di carico, già entrata largamente nell'uso dei trasporti automobilistici; si è ammesso che pure la ricevuta di carico, come il duplicato della lettera di vettura, può essere rilasciata all'ordine (art. 523).

La posizione del destinatario è quella di un terzo beneficiario del contratto. Il suo diritto sorge e trae misura dal contratto, ma si perfeziona solo con la richiesta della riconsegna, al momento in cui le cose siano arrivate a destinazione o sia scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare; esso è subordinato nel suo esercizio al pagamento dei crediti del vettore e degli assegni di cui sono gravate le cose trasportate (art. 528). Conseguenze da ciò che, in caso di irreperibilità del destinatario o di rifiuto del destinatario di ricevere le cose trasportate o di controversia tra più destinatari o circa il diritto del destinatario alla riconsegna, il diritto di disposizione sulle cose spetta sempre al mittente, a cui il vettore deve chiedere istruzioni (art. 529). Vero è che a queste norme la legislazione ferroviaria deroga parzialmente; ma la disciplina formalistica dello « svincolo », dettata dalle particolari esigenze dei trasporti ferroviari, non poteva essere generalizzata. Nel sistema del codice quindi, l'obbligo del

destinatario al pagamento dei crediti del vettore è *in conditione* per l'esercizio del diritto del destinatario alla riconsegna, e *in obligatione* solo dal momento in cui il destinatario abbia effettivamente ricevuto le cose trasportate (art. 531).

178. — Quanto alla responsabilità del vettore per perdita e avaria delle cose trasportate, pur tenendo fermi in linea generale i tradizionali principii dell'art. 400 cod. comm. che si ricollegano al *receiptum* (art. 532), si è ammessa la validità delle clausole che stabiliscono presunzioni di fortuito per eventi che normalmente, in relazione ai mezzi e alle condizioni del trasporto (trasporti speciali), dipendono dal caso fortuito (art. 533).

Nel caso di ritardo nel trasporto, la liquidazione del danno, anche in difetto di prova di questo, è rimessa all'apprezzamento equitativo del giudice, che dovrà aver riguardo, in proporzione, al prezzo del trasporto e alla durata del ritardo (art. 537).

Per quanto concerne la decadenza dalle azioni contro il vettore, per effetto del ricevimento senza riserva delle cose trasportate col pagamento di quanto è dovuto al vettore, si è escluso che la decadenza colpisca le azioni di responsabilità derivanti da dolo o colpa grave del vettore (art. 538, secondo comma). Il ricevimento con riserva è implicito nell'accertamento dell'avaria mediante verifica (art. 536); ed è ovvio che la decadenza non colpisce le azioni di natura legale connesse al trasporto (azioni di ripetizione di indebito).

179. — In materia di esecuzione del trasporto di cose mediante pluralità di vettori è considerata separatamente l'ipotesi dei cosiddetti servizi di corrispondenza (art. 539) e quella dei veri e propri trasporti cumulativi (art. 540): per questi vi è la responsabilità solidale di tutti i vettori successivi. Il diritto di regresso tra i vettori successivi è regolato in modo che il danno gravi sul vettore effettivamente responsabile, e, qualora questo non sia identificato, che il danno sia ripartito tra tutti i vettori in parti proporzionali ai percorsi, esclusi quei vettori che provino che il danno non è avvenuto sul loro percorso (art. 540, secondo comma).

Si è data infine all'ultimo vettore la rappresentanza legale dei vettori precedenti per la riscossione dei rispettivi crediti (art. 542).

## 50. — Il mandato.

### § 1. — Le disposizioni generali sul mandato.

180. — La distinzione tra il mandato e la locazione d'opera o il contratto di lavoro è posta nel criterio obiettivo della diversa natura della prestazione oggetto del contratto. Si ha mandato quando l'incaricato deve prestare un'attività negoziale, e cioè deve compiere atti giuridici per conto del mandante (art. 543); si ha locazione d'opera ovvero contratto di lavoro quando deve essere prestata un'attività di contenuto non negoziale, sia materiale che intellettuale.

La gratuità non era nell'essenza del mandato secondo il codice anteriore, perchè si considerava mandato anche quello commerciale, soggetto alla presunzione di onerosità. Generalizzata questa presunzione (art. 549), tanto meno potrà ritenersi che l'obbligo di corrispondere al mandatario un compenso sposti il rapporto verso la locazione d'opera o verso il contratto di lavoro.

Rimane esclusa l'esigenza di un agire nel nome del mandante; e infatti la commissione e la spedizione vengono regolate come sottospecie del mandato (art. 571 e seguenti; art. 577 e seguenti) mentre negli art. 545, 546 e 547 particolarmente si

regola il mandato senza rappresentanza. Il codice, nel capo del mandato, disciplina prevalentemente il lato interno del rapporto; quello esterno, quando c'è, è regolato dalle norme sulla rappresentanza (art. 544).

181. — Il nuovo codice ha modellato i rapporti tra mandante e mandatario sullo schema dei principi posti dal codice abrogato, integrandoli però con quelli già inseriti nel codice di commercio, che, com'è noto, non avevano ragion d'essere soltanto per il mandato commerciale. Gli articoli 550 a 554 e 558 a 560 costituiscono il nucleo fondamentale dei diritti e dei doveri che concorrono a formare, dal lato interno, il contenuto del mandato. I crediti del mandatario verso il mandante per rimborsi e per il compenso sono assistiti dal privilegio sui crediti del mandante sorti dagli affari conclusi (articolo 561) e sulle cose del mandante detenute dal mandatario (art. 118, secondo comma, del libro della tutela dei diritti); inoltre si è concesso al mandatario il diritto di ritenzione sulle cose stesse, e, ad agevolargli la riscossione coattiva dei crediti che gli spettano verso il mandante, si è preordinata a suo favore una forma di esecuzione privata, in tutto simile a quella che l'art. 363 cod. comm. prevedeva solo per il mandato commerciale (art. 113, terzo comma, del libro della tutela dei diritti).

Concerne pure la disciplina del lato interno del rapporto la norma dell'art. 555 che esclude l'obbligo del mandatario di garantire al mandante l'adempimento delle obbligazioni assunte dal terzo, e di rispondere per l'insolvenza di quest'ultimo se egli non la conosceva o non l'avrebbe dovuta conoscere. La norma è dispositiva, in modo che il mandatario può anche assumere una garanzia per la *bonitas* del terzo, di contenuto più vasto di quello considerato dalla legge: a questa disponibilità dei limiti di garanzia si ricollega lo « star del credere » del commissionario (art. 576).

182. — Caratteristica del mandato esercitato in nome proprio è che il mandatario, nei confronti del terzo contraente, non solo assume in proprio gli obblighi, ma acquista in proprio i diritti che derivano dall'affare trattato per conto del mandante (art. 545, primo comma). Tale conseguenza si verifica anche se i terzi abbiano avuto conoscenza del mandato, perchè la conoscenza non equivale normalmente a implicita spendita del nome del mandante (*contemplatio domini*); tuttavia il mandante, sappiano o non sappiano i terzi dell'esistenza del mandato, ha il diritto (in via diretta e non in via surrogatoria), di far propri di fronte a costoro i diritti di credito sorti in testa al mandatario, assumendo l'esecuzione dell'affare, a condizione che egli con ciò non pregiudichi i diritti spettanti al mandatario in base al contratto concluso (art. 545, secondo comma).

Ma, per quanto il mandato sia esercitato dal mandatario in nome proprio, l'affare rimane sempre del mandante. Perciò i risultati utili degli affari trattati dal mandatario devono essere devoluti a vantaggio del mandante. Circa il modo di tale devoluzione il nuovo codice distingue nettamente a seconda che gli acquisti consistano in cose mobili ovvero in beni immobili o mobili iscritti nei pubblici registri.

Nel primo caso, quando cioè si tratta di mobili, si è ammesso l'immediato ed automatico trasferimento, nel patrimonio del mandante, delle cose acquistate dal mandatario; rispetto alle cose mobili il mandatario ha quindi solo l'obbligo di trasferirne il possesso, mentre il mandante può rivendicarne dai terzi la proprietà, salvi gli effetti del possesso di buona fede (art. 546, primo comma).

Nel secondo caso, quando cioè si tratta di beni immobili o di beni mobili iscritti nei pubblici registri, non è ammesso

l'acquisto automatico da parte del mandante, perchè, a parte ogni altra considerazione, ciò sarebbe stato in contrasto con le esigenze della pubblicità a cui i trasferimenti relativi sono soggetti. Non si può infatti pensare a far trascrivere al nome del mandante un acquisto fatto in proprio nome dal mandatario, neppure se si richiedesse come condizione indispensabile la trascrizione del mandato. Le esigenze di tutela dei terzi e la necessità di non apportare deroghe all'istituto della trascrizione, fondamentale per la certezza dei rapporti, hanno quindi indotto a richiedere un nuovo autonomo atto di trasferimento dal mandatario al mandante (art. 546, secondo comma). La tutela del diritto del mandante al trasferimento è poi affidata alla norma che ammette l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo legale di contrarre (art. 291 del libro della tutela dei diritti), e alla norma che, prescrivendo la trascrizione della domanda, assicura la conservazione dei diritti del mandante contro eventuali atti di disposizione del mandatario (art. 9, n. 2, del libro della tutela dei diritti).

Conseguenza di tutto ciò è (art. 547) che i creditori del mandatario non possono far valere le loro ragioni sui beni mobili o sui crediti acquistati dal mandatario in nome proprio e per conto del mandante, se il mandato risulti da scrittura avente data certa anteriore al pignoramento. Se il mandatario ha acquistato beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, l'azione dei creditori del mandatario su questi beni è pure esclusa, qualora sia anteriore al pignoramento la trascrizione dell'atto di ritrasferimento che il mandatario è tenuto a compiere a norma dell'art. 546, secondo comma, ovvero la trascrizione della domanda giudiziale del mandante diretta a conseguire il ritrasferimento stesso.

183. — Si è già accennato al carattere normalmente oneroso del mandato (n. 180). La gratuità tuttavia non deve necessariamente risultare da convenzione espressa; al pari dell'onerosità del deposito (art. 607), può desumersi dalle circostanze, non esclusa la qualità del mandatario e la natura concreta delle relazioni che intercedono tra questi e il mandante.

Effetto immediato della gratuità del contratto è rimasta l'attenuazione della responsabilità del mandatario. Essa deve valutarsi con minor rigore (art. 550), così come meno rigorosamente dovevano a lui applicarsi, anche per il codice abrogato (art. 1746, secondo comma) i principi ordinari della responsabilità; ciò significa che anche il mandatario gratuito deve prestare la diligenza del buon padre di famiglia, salvo al giudice di assolverlo dalla responsabilità per danni quando sia incorso in una lieve negligenza scusabile. Il riferimento preciso al criterio del buon padre di famiglia anche della diligenza cui è tenuto il mandatario gratuito fa intendere, del resto, che l'apprezzamento meno rigoroso della sua responsabilità deve aver riguardo, tra l'altro, alle qualità del mandatario, in modo che il principio di attenuazione è eminentemente relativo.

184. — Oltre alla responsabilità del mandatario per il sostituto (art. 557; cfr. anche art. 696, secondo comma), il nuovo codice regola il mandato congiuntivo e il mandato collettivo.

Il mandato congiuntivo è quello conferito a più persone designate a operare congiuntamente (art. 556); il mandato collettivo è quello conferito da più persone con unico atto e per un affare di interesse comune (art. 566).

I due tipi possono ravvicinarsi esclusivamente per l'elemento comune della pluralità dei soggetti che compongono la parte attiva o la parte passiva del rapporto. Questo comune elemento conduce, da un lato, alla responsabilità solidale di tutti coloro che hanno conferito l'incarico (l'art. 1756 cod. civ. del 1865 non è stato ripetuto perchè inutile, di fronte al prin-

cipio generale dell'art. 124 di questo libro) e dall'altro alla responsabilità pure solidale di tutti i mandatari che hanno in fatto operato congiuntamente (art. 556, terzo comma). Quest'ultimo principio andava espresso perchè prescinde dalla circostanza che i mandatari avessero dovuto operare congiuntamente o disgiuntamente, e addossa una responsabilità solidale anche a coloro che avrebbero potuto operare separatamente, se di fatto agirono congiuntamente. Per ogni altra ipotesi vige l'art. 124 suddetto; e perciò i mandatari che avrebbero dovuto operare congiuntamente rispondono solidalmente anche della mancata esecuzione del mandato, oltre che del modo di esecuzione del mandato stesso.

Il mandato congiuntivo inoltre presenta peculiarità circa il modo di formazione e quanto alla sua estinzione. La volontà di coloro che devono agire congiuntamente è in dipendenza reciproca, com'è interdipendente l'attività che ciascuno deve svolgere; da ciò la conseguenza che il mandato non ha effetto se non è accettato da tutti i mandatari (art. 556, primo comma), e che ogni causa di estinzione del mandato concernente uno solo dei mandatari si comunica a tutti, provocando per tutti l'estinzione del rapporto (art. 570). Ma si tratta di conseguenze non necessarie. Se infatti è convenuto che il mandato ha effetto anche senza l'accettazione di qualcuno dei designati o che esso continua non ostante si sia estinto per qualcuno di essi, in realtà si è rinunciato alla partecipazione di colui che non ha accettato, o rispetto al quale si è verificata la causa di estinzione; e la legge ritiene che l'incarico, per volontà delle parti, si voglia concentrare in coloro che hanno accettato o il cui vincolo non si è estinto. L'efficacia di questa volontà è assicurata espressamente tanto dall'art. 556, primo comma, quanto dall'art. 570.

Anche la volontà di ciascun mandante è legata da vicendevole dipendenza quando il mandato è collettivo; la revoca deve essere fatta da tutti gli interessati perchè abbia efficacia (art. 566): si eccettua il caso in cui ricorra una giusta causa, perchè il revocante, in tale ipotesi, non può essere pregiudicato dall'omissione di coloro che non si sono curati di farla valere.

185. — L'elencazione delle cause di estinzione del mandato, fatta nell'art. 1757 del codice abrogato, si è integrata (art. 562) con la previsione delle ipotesi di scadenza del termine e di compimento dell'affare da parte del mandatario (se l'affare è compiuto dal mandante si ha revoca tacita dell'incarico: art. 564). Si è omessa la previsione dell'ipotesi di fallimento, che sarà regolata nella legge fallimentare; e si è aggiunto che la morte, l'interdizione, l'inabilitazione del mandante non estingue il mandato se questo ha per oggetto il compimento di atti relativi ad un'impresa e l'esercizio dell'impresa è continuato dagli eredi, dal tutore o dall'inabilitato con l'assistenza del curatore (art. 562, n. 4): vale qui la ragione che è stata espressa per giustificare in questi casi la continuata efficacia della proposta nonostante la morte, l'interdizione o l'inabilitazione del proponente che sia imprenditore (numeri 74 e 75).

Altra ipotesi in cui la morte o la sopravvenuta incapacità del mandante non estingue il mandato è quella d'incarico conferito nell'interesse del mandatario o in quello di terzi (art. 563, secondo comma). Allora il mandato è irrevocabile; il che tuttavia non esclude validità al patto con cui si conviene la revocabilità dell'incarico e non esclude nemmeno che il mandato possa revocarsi qualora ricorra una giusta causa; come quando l'interesse del mandante debba essere altrimenti curato. Sarebbe manifestamente inammissibile che la volontà del mandatario o dei terzi potesse prevalere pure quando appaia ingiusta un'ulteriore prosecuzione del rapporto.

L'estinzione del mandato talvolta dà luogo a danni: questi sono dovuti dal mandante, se il mandato è a titolo oneroso ed è revocato senza giusta causa prima della scadenza del termine, prima del compimento dell'affare, o, nel caso di mancanza di termine, senza un congruo preavviso (art. 565); sono dovuti dal mandatario, tanto nel caso di mandato gratuito quanto in quello a titolo oneroso, se il mandatario rinuncia all'incarico senza giusta causa prima della scadenza del termine o del compimento dell'affare o, qualora il mandato sia a tempo indeterminato, senza un congruo preavviso (art. 567, primo comma).

Obblighi specifici si pongono circa le modalità della rinuncia da parte del mandatario (art. 567, secondo comma), e in conseguenza dell'estinzione del mandato per morte o incapacità del mandante o del mandatario (art. 568): l'inadempimento di tali obblighi produce responsabilità per danni.

### § 2. — *La commissione.*

186. — Caratteristica della commissione, per l'art. 571, è non solo il difetto di rappresentanza, ma altresì la limitazione del suo oggetto all'acquisto e alla vendita di beni; ne è rimasta ristretta la definizione data dall'art. 380 del codice di commercio. E ciò in armonia con la tradizione e con la pratica, che hanno sempre riferito la commissione essenzialmente agli affari di compravendita; del resto l'altra forma di commissione praticamente rilevante, che si esplica nei trasporti, viene disciplinata a parte sotto il nome più appropriato di spedizione.

Al commissionario spetta una provvigione, che deve essere maggiorata in modo particolare nel caso di star del credere. Non è infrequente che le parti non provvedano a stabilire la misura di tale compenso; gli art. 573 e 576 rinviano agli usi del luogo in cui è compiuto l'affare anzichè agli usi del luogo in cui risiede il committente, volendo estendere alla commissione i principii di tutela del lavoro (art. 45 del libro del lavoro). La stessa esigenza ha ispirato la norma dell'art. 574, per cui, pur riconoscendosi al committente il diritto di revocare l'ordine di conclusione dell'affare, gli si impone l'obbligo di corrispondere al commissionario una parte della provvigione, in rapporto alle spese sostenute e all'opera prestata. Nel caso di entrata del commissionario nel contratto, quando la commissione ha per oggetto compravendita di cose aventi prezzo corrente, a maggiore tutela del committente si è stabilito che la vendita o la compera debbano sempre aver luogo, per lo meno, secondo il prezzo corrente, se questo sia più favorevole al committente del prezzo eventualmente fissato dal medesimo (art. 575).

### § 3. — *La spedizione.*

187. — La spedizione ha in comune con la commissione l'agire in nome proprio e per conto altrui, mentre si differenzia da essa per l'oggetto, che è la conclusione di affari di trasporto. Lo spedizioniere infatti assume l'obbligo di stipulare un contratto di trasporto col vettore (o con i vettori se i tratti di percorso siano più), e di compiere tutte le operazioni accessorie (eventualmente costituite da altri contratti) che siano necessarie e utili al trasporto, e cioè al suo inizio, al suo proseguimento (presa a domicilio, imballaggio, sdoganamento, assicurazione, ecc.: art. 577) e al suo termine.

Sono stati già posti in chiaro gli elementi differenziali tra spedizione e trasporto (n. 175); occorre però rilevare che in pratica talvolta lo spedizioniere compie atti di trasporto vero e proprio: in tal caso, l'art. 581 attribuisce allo spedizioniere, per le operazioni di trasporto da lui compiute, i diritti e gli obblighi del vettore. Con ciò non si è voluto escludere che

persista in lui anche la veste di spedizioniere e quindi il diritto a ricevere le provvigioni, come d'altra parte gli obblighi e le responsabilità proprie del mandatario: la questione potrà risolversi, anche in base al nuovo codice, in senso affermativo, conformemente all'opinione della prevalente dottrina italiana, e in analogia con quanto dispone l'art. 575, primo comma, circa il diritto alla provvigione del commissionario che tratta con se stesso.

188. — Il contratto di spedizione è perfetto tra le parti al momento in cui si è conferito e si è accettato l'incarico convenendosi sulle cose da trasportare, sul luogo di destinazione e sul corrispettivo per l'opera di interposizione dello spedizioniere. Ma la spedizione è un mandato; e poichè questo consente la revoca fino a quando l'affare che è oggetto dell'incarico non è concluso (articoli 563 e 574), anche alla spedizione si è esteso il principio di revocabilità (art. 578). Tale diritto, che implica altresì quello di modificare l'incarico, si può esercitare fino a che lo spedizioniere non abbia concluso il contratto di trasporto col vettore; si tutelano però le legittime aspettative dello spedizioniere con l'assicurargli il rimborso delle spese e un equo compenso per l'attività prestata.

Lo spedizioniere, come ogni mandatario, deve agire nell'interesse e per il maggior vantaggio del mandante; in questi limiti ha discrezionalità nella scelta delle condizioni e delle modalità del trasporto quando manchino le istruzioni del mandante (art. 579, primo comma), e, come ulteriore conseguenza, deve, salvo patto contrario, accreditare al mandante i premi, gli abbuoni e i vantaggi di tariffa che egli ha ottenuti (art. 579, terzo comma). Non ha obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose se non gli sia stato ordinato o se quest'obbligo non gli derivi dagli usi (art. 579, secondo comma).

La provvigione spettante allo spedizioniere, ove non sia stata convenuta, si determina in base alle tariffe professionali prima che in base agli usi; e può essere compresa in somma globale assieme alle spese anticipate (art. 580, ultimo comma). Quando deve ricorrersi agli usi per la determinazione della provvigione, dovrà aversi riguardo agli usi del luogo in cui avviene la spedizione (art. 580, primo comma), che è il luogo in cui si svolge il lavoro dello spedizioniere.

#### 51. — Il contratto di agenzia.

189. — Il contratto di agenzia è qualificato dall'incarico stabile di promuovere per conto altrui la conclusione dei contratti in una zona determinata (art. 582) e, in via eccezionale, di concludere contratti in nome del preponente (art. 593 e 743). Quando l'agente esercita funzioni di intermediazione non può dirsi mediatore, perchè il mediatore svolge attività occasionale, mentre l'agente coopera stabilmente allo sviluppo dell'attività economica di chi lo ha preposto. Quando l'agente ha funzioni rappresentative per la conclusione di contratti si distingue tuttavia dall'istitutore per l'indipendenza del suo esercizio professionale, e quindi per l'assunzione a proprio carico dei rischi e dei costi dell'esercizio medesimo (art. 588, terzo comma).

Figura mista perciò, che ammetteva una disciplina autonoma, nella quale andavano fusi tutti gli elementi svariati dei contratti dai quali il rapporto di agenzia è derivato, e ai quali gli usi e l'interpretazione lo hanno sempre ricondotto. Figura però non sempre omogenea; e infatti l'art. 594 applica le norme del contratto di agenzia agli agenti di assicurazione, non solo compatibilmente con le norme corporative e gli usi speciali a detta categoria di preposti, ma anche compatibilmente con le esigenze dell'attività assicurativa: gli agenti di assicurazione traggono infatti dalla circostanza di

essere autorizzati a concludere contratti, poteri e rappresentanza non dissimili da quelli che spettano agli istitutori (articolo 743).

190. — In via normale, e salvo patto contrario, la nomina di un agente implica esclusività della preposizione di lui, quando una preposizione plurima darebbe luogo a concorrenza. La regola vale bilateralmente; quindi, per la stessa zona e per lo stesso ramo di commercio, nè l'imprenditore può conferire l'incarico separatamente a più agenti, nè l'agente può assumerlo per conto di più imprenditori concorrenti.

Anche se l'agente non sia abilitato a concludere i contratti in rappresentanza del preponente, qualche limitata funzione rappresentativa può tuttavia rientrare, e in pratica normalmente rientra, nell'ambito delle sue attribuzioni. L'agente ha infatti la rappresentanza passiva del preponente per alcuni atti inerenti o conseguenti all'esecuzione del contratto concluso per il suo tramite (in specie per le proteste e i reclami elevati da terzi contraenti) e deve provvedere alla tutela urgente dei diritti dell'imprenditore (art. 585): qui si ha una rappresentanza *ex lege*, mentre deve essere convenuto ogni altro potere rappresentativo, come, ad esempio, la riscossione dei crediti e la concessione di sconti o di dilazioni (art. 584).

191. — L'agente ha diritto alla provvigione, ma solo per gli affari che sono andati a buon fine (art. 588, primo comma). La provvigione è dovuta anche in caso di esecuzione parziale, sebbene solo in proporzione della parte eseguita (art. 588, primo comma); non vi è però esecuzione parziale quando essa non abbia portato una qualsiasi utilità all'imprenditore e abbia avuto semplicemente l'effetto di ridurre le perdite cagionate da un affare sfortunato, come nel caso di riscossione di una percentuale fallimentare. La provvigione è pure dovuta per gli affari direttamente conclusi dal preponente nella zona riservata all'agente (art. 588, secondo comma), come effetto dell'esclusiva a lui concessa.

I diritti dell'agente nel caso di storno dell'affare sono regolati nell'art. 589. Se l'affare non ha avuto esecuzione per un fatto imputabile al preponente, è ovvio che l'agente ha diritto integrale alla provvigione. Se l'affare sia rimasto ineseguito in tutto o in parte per mutuo consenso dei contraenti, la circostanza che all'inesecuzione dell'affare ha concorso anche la volontà dell'altro contraente, esclude che si possa ragionevolmente applicare la stessa regola adottata per l'ipotesi del fatto imputabile esclusivamente al preponente, e che si possa perciò attribuire all'agente l'intera provvigione. Ma non è nemmeno giusto privarlo di ogni compenso; e infatti l'art. 589, secondo comma, mantiene il diritto dell'agente alla provvigione, disponendo che essa deve ridursi alla misura determinata dalle norme corporative e dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità. Deve ritenersi sottinteso che anche una determinazione convenzionale potrà valere, se risulti per l'agente più favorevole delle norme corporative o degli usi.

Per quanto il codice non lo dica, è ovvio che la provvigione non è dovuta se l'inesecuzione dell'affare sia dipesa da caso fortuito: la condizione del buon fine fa gravare ogni rischio a carico dell'agente.

192. — Per quanto riguarda l'estinzione del rapporto di agenzia, vengono applicati i principii generali del contratto di lavoro (art. 590); e così, in relazione al rapporto a tempo indeterminato, viene riconosciuto all'agente, oltre a un'indennità di preavviso, un'indennità di risoluzione, il cui fondamento si riallaccia all'indennità di anzianità prevista per il contratto di lavoro (articoli 591 e 592).

Si giustifica l'estensione all'agente di una tutela identica a quella accordata al lavoratore, per la stabile collaborazione che l'agente presta all'impresa del preponente, di cui costituisce un vero e proprio ausiliario, anche se ha certi caratteri di autonomia che rendono inconfondibile la sua figura con quella di un impiegato. La singolare posizione dell'agente spiega i criteri che si sono seguiti nella disciplina dell'indennità, e che divergono alquanto dai criteri invalsi per i rapporti di lavoro subordinato. L'indennità si determina in base all'ammontare delle provvigioni liquidate all'agente nel corso dell'intero rapporto, e in misura proporzionale all'ammontare stesso; essa è dovuta anche per il caso di invalidità permanente e totale dell'agente. Nel caso di morte si devolve agli eredi e non ai congiunti viventi a carico.

## 52. — La mediazione.

193. — Elemento caratteristico della mediazione è l'indipendenza dell'opera del mediatore. Il quale, per quanto riguarda la conclusione dell'affare, non può operare nell'interesse di una sola delle parti; quindi non può operare come rappresentante o gestore di negozio o come locatore d'opere di uno dei contraenti, perchè ciascuna di queste situazioni ne attenuerebbe o ne escluderebbe l'autonomia e l'imparzialità (art. 595). Solo dopo la conclusione dell'affare il mediatore assume la rappresentanza delle parti, e limitatamente agli atti di esecuzione del contratto di cui venga incaricato (art. 602).

194. — La provvigione spetta al mediatore solo ad affare concluso per effetto del suo intervento (art. 596, primo comma); però, se il mediatore subisce l'effetto della condizione sospensiva apposta al contratto che egli ha fatto concludere (art. 598, primo comma), rimane invece indifferente alle conseguenze della condizione risolutiva (art. 598, secondo comma). E' ovvio poi che la nullità del contratto principale fa venir meno il diritto alla provvigione; l'annullabilità o la rescindibilità si può invece opporre al mediatore solo se egli ne conosceva la causa (art. 598, terzo comma).

La provvigione è dovuta al mediatore da ciascuna delle parti (art. 596, primo comma), perchè entrambe ne accettano necessariamente l'opera e usufruiscono di essa, anche se una sola abbia dato preventivamente l'incarico. Non c'è solidarietà per quest'obbligo, perchè l'uso, a cui la legge rinvia espressamente (art. 596, secondo comma), di solito divide l'importo complessivo della provvigione tra i contraenti del rapporto conclusosi per l'intervento del mediatore. Se si siano intromessi più mediatori, ciascuno ha diritto ad una quota (art. 599); è chiaro però che il diritto di quota si esercita nei confronti delle parti contraenti solo se i vari mediatori sono entrati in relazione con le parti stesse. Altrimenti si tratterà di un semplice rapporto interno tra i mediatori, a cui rimangono estranei i contraenti; e questi saranno liberati pagando la provvigione a quello o a quelli dei mediatori con cui hanno trattato.

Quanto al rimborso delle spese, l'art. 597 lo riconosce dovuto solo allorchè le spese sono state sostenute dal mediatore in base ad incarico di una delle parti, che ne sopporta, da sola, le conseguenze.

195. — Come l'agente (articoli 586 e 587), il mediatore deve informare le parti di ogni circostanza relativa all'affare che possa influire sulla valutazione della convenienza di questo (art. 600, primo comma); a suo carico rimangono le responsabilità per le sottoscrizioni delle scritture e per l'autenticità dell'ultima girata dei titoli di credito, già previste nell'art. 29 cod. comm. (art. 600, secondo comma); inoltre si considerano

strettamente inerenti al contratto taluni obblighi professionali, di cui qualcuno era già menzionato nell'art. 33 cod. comm., altri derivano da leggi speciali e dall'attività normalmente professionale del mediatore (art. 601).

Infine il mediatore risponde per l'esecuzione dell'affare, quando non ha manifestato il nome del contraente (art. 603) o se ha assunto fideiussione (art. 604). Il mediatore anche se non rivela il nome dell'altro contraente conserva veste di intermediario e non si trasforma in diretto contraente; la sua responsabilità si giustifica per la possibilità che il contraente, rimasto originariamente ignoto all'altro, non crei in questo la fiducia di un esatto adempimento. In base ad una pretesa incompatibilità tra la figura del mediatore e quella del fideiussore, la giurisprudenza aveva negato che il mediatore potesse assumere fideiussione per uno dei contraenti. E' chiaro invece che l'incompatibilità non sussiste, sia perchè la fideiussione rientra nel compito, proprio del mediatore, di agevolare la conclusione dell'affare, sia perchè il contratto di fideiussione, per quanto accessorio, rimane tuttavia diverso e distinto da quello principale; soltanto in quest'ultimo il mediatore non può essere parte.

## 53. — Il deposito.

### § 1. — Le disposizioni generali.

196. — Affermato il principio che il deposito riguarda soltanto le cose mobili, che si perfeziona con la consegna della cosa e che importa, come elemento caratteristico, la custodia della cosa depositata (art. 606), si è posta la regola già ricordata (n. 7) della gratuità della prestazione, quale presunzione che cade di fronte ad una diversa volontà delle parti; questa diversa volontà, oltrechè da espressa dichiarazione, può desumersi altresì obiettivamente dalla qualità del depositario, in relazione al fatto che egli esplica un'attività abituale di custodia, o da altre circostanze, da apprezzarsi caso per caso (articolo 607).

Si è ricondotto alla disciplina del deposito (art. 613) anche il caso in cui, per assicurare l'adempimento di un'obbligazione o il ricupero di ciò che si intende prestare in adempimento dell'obbligazione medesima qualora questa venga meno, il debitore della prestazione procede al deposito dell'oggetto presso un terzo, e il creditore, ossia l'eventuale destinatario dello stesso, presta adesione alla misura presa dal debitore. L'ipotesi, conosciuta sotto la denominazione di deposito in funzione di garanzia, non presenta gli estremi del sequestro convenzionale, perchè il deposito non è determinato da una controversia relativa alla cosa depositata; e la restituzione di questa dipende, non già dall'esito di una controversia ma dalla sorte dell'obbligazione alla quale il deposito è collegato.

Nel caso in cui oggetto del deposito sono il danaro o altre cose fungibili con facoltà del depositario di servirsene, coeentemente al trapasso di proprietà di queste cose al depositario (art. 622, primo comma), devono osservarsi, in quanto applicabili, le norme relative al mutuo (art. 622, secondo comma). Con detto rinvio non si è inteso peraltro risolvere la questione dogmatica, tuttora controversa, se il deposito irregolare si trasformi in mutuo; ma si è voluto soltanto applicare al deposito quelle disposizioni che sono più rispondenti all'esigenza pratica ed alla funzione economica del rapporto, quando le cose depositate passano a disposizione del depositario. Tale disposizione domina tutti i depositi irregolari, restando integrata, per i depositi bancari in particolare, da quanto stabiliscono gli articoli 674 a 677.

197. — La diligenza del depositario si è ricondotta, come si è detto (n. 25), al tipo astratto del buon padre di famiglia, che elimina anche le difficoltà della prova, a cui la varietà dei casi pratici dava luogo nel sistema della diligenza in concreto adottato dall'art. 1843 del codice del 1865. Anche il depositario gratuito deve usare la diligenza normale; ma, come nel mandato gratuito, si è concesso al giudice di apprezzare con minor rigore la responsabilità del depositario quando non ha diritto a remunerazione (art. 608).

L'obbligo di custodia, di cui l'incapace risponde nei limiti in cui può essere tenuto a rispondere per atti illeciti (art. 609), è personale e implica perciò il divieto del subdeposito: questo divieto garantisce la costante vigilanza sulla cosa depositata ad opera della persona scelta dal depositante e può essere superato dal consenso del depositante stesso (art. 610, primo comma). In particolari urgenti contingenze (ad esempio, in caso di pericolo che minacci la conservazione della cosa, specialmente se si tratta di oggetti preziosi o di valore storico o artistico) e nell'interesse del depositante, è riconosciuta al depositario la facoltà di modificare le condizioni pattuite per la custodia (articolo 610, secondo comma).

Il depositario non può servirsi della cosa senza il consenso del depositante (art. 610, primo comma); questa proibizione esiste anche quando il deposito ha per oggetto una quantità di danaro o di altre cose fungibili. In quest'ultimo caso, se il depositante ha autorizzato il depositario a servirsi della cosa depositata, la proprietà di essa, come si è rilevato (n. 196), si acquista dal depositario, che deve restituire altrettante cose della stessa specie e qualità (art. 622, primo comma).

198. — E' tradizionale il principio secondo il quale il depositario deve restituire la cosa al depositante. Di esso, in conformità del codice del 1865 e della tradizione storica, si è conservata (art. 618), nell'interesse del depositario, la rigida applicazione, nonostante qualche dubbio sollevato al riguardo, anche quando il depositario venga a conoscenza che la cosa proviene da un reato e gli sia nota la persona a cui è stata sottratta, qualora questa, dopo la denuncia fattale del depositario, non faccia opposizione entro breve termine. Per il caso in cui il depositario sia convenuto in giudizio da chi pretenda la proprietà od altro diritto sulla cosa, in analogia a quanto si è stabilito per la locazione (art. 425), si è imposto al depositario l'obbligo di denunciare la lite al depositante; il depositario può ottenere la sua estromissione mediante la *laudatio auctoris* e può liberarsi dall'obbligo di restituire depositando la cosa nei modi stabiliti dal giudice (art. 617, secondo comma).

Dal principio che normalmente il deposito si effettua nell'interesse del depositante, deriva la regola, contenuta nell'art. 1860 cod. civ. del 1865 e ripetuta nell'art. 611, che il depositario deve restituire la cosa quando il depositante la richieda. Due eccezioni peraltro sono state poste a tale regola. Una, già sostanzialmente preveduta nell'art. 1860, secondo comma, del codice del 1865, è nel senso che il depositario può costringere il depositante a riprendersi la cosa anche prima del tempo che lo stesso depositante potrebbe ritenere di suo interesse circa la durata del deposito, salva l'esistenza di un termine a favore del depositante. L'altra, nuova, è nel senso che il depositante non possa chiedere la restituzione *ad libitum*, quando è stato convenuto un termine nell'interesse del depositario; questo termine è largamente applicato nella pratica relativa ai depositi vincolati, ma può riferirsi ad ogni tipo di deposito, se per l'entità o per la modalità del pagamento del compenso, o in rapporto alle spese che il depositario sostiene, questi abbia convenuto un termine a suo favore.

Più persone possono aver diritto alla restituzione, o perchè più sono i depositanti (art. 612, primo comma), o perchè all'unico depositante succedono più eredi (art. 612, secondo comma). Il codice del 1865 prevedeva solo questa seconda ipotesi in una disciplina sostanzialmente riprodotta nel codice nuovo. Si è considerato che, quando vi è una pluralità di depositanti, si profila il loro interesse alla restituzione della cosa nella sua integralità e non per parti, per quanto oggetto del contratto sia una cosa divisibile; i depositanti devono quindi accordarsi circa le modalità della restituzione, altrimenti le modalità stesse saranno stabilite dall'autorità giudiziaria, su istanza di alcuno degli interessati. Diverso è il caso che si tratti di più depositari, perchè allora non è necessario che il depositante debba perseguirli tutti per ottenere la restituzione. Basta quindi che egli si rivolga contro colui o coloro che detengono la cosa, mentre gli eventuali diritti degli altri depositari sono salvaguardati dall'obbligo, imposto al detentore o ai detentori, di dare pronta notizia, agli altri depositari, della domanda di restituzione (art. 612, terzo comma).

Infine, se il deposito è stato eseguito nell'interesse di un terzo che abbia aderito al rapporto, la cosa depositata non può essere restituita al depositante senza il consenso del terzo (art. 613).

199. — Nell'art. 615 si è riprodotta soltanto la norma contenuta nel primo comma dell'art. 1852 del codice civile del 1865, e, in conformità dello stesso, si è disposto che il depositario è tenuto a restituire, con la cosa, gli accessori di questa, consistenti nei frutti percepiti. Per i frutti percipiendi è questione di responsabilità, non di restituzione.

Non si è riprodotto il secondo comma del suddetto art. 1852 cod. civ. abrogato, relativo agli interessi sul danaro depositato, perchè superfluo. Infatti se si tratta di deposito regolare, gli interessi sono dovuti soltanto dalla costituzione in mora (articolo 54) ovvero dalla conversione in proprio uso che del danaro il depositario abbia fatto, violando i suoi doveri e incorrendo in responsabilità (art. 49, secondo comma, n. 1); se invece si tratta di deposito irregolare, in base al combinato disposto degli articoli 622, secondo comma, e 655, sono dovuti gli interessi compensativi, come per le somme mutate, indipendentemente da costituzione in mora.

## § 2. — Il deposito in albergo.

200. — La disciplina del deposito in albergo non ha particolarità proprie relativamente alle cose che il viaggiatore consegna all'albergatore. Per esse l'albergatore risponde come depositario, secondo le norme comuni del deposito (art. 623), qualunque sia la natura delle cose depositate; l'art. 12, n. 1, r. d. 12 ottobre 1919, n. 2099, sembrava invece volesse limitare l'applicazione dei principii generali al solo caso di consegna di danaro, di titoli, di oggetti preziosi e di oggetti di notevole valore.

Il rapporto che si istituisce per il semplice fatto che il viaggiatore introduce nell'albergo le cose che porta con sé, senza affidarle all'albergatore è stato invece mantenuto sotto l'influenza del principio della limitazione della responsabilità dell'albergatore, introdotto con la citata legge del 1919. Nel nuovo codice però si è, per ovvie ragioni di adeguamento del valore monetario, elevato da lire mille a lire cinquemila il limite della responsabilità (art. 624, primo comma). Ma era necessario ammettere, e si sono infatti ammesse, due eccezioni al principio della limitazione. L'una riguarda il caso della colpa grave dell'albergatore, dei membri della sua famiglia e dei suoi ausiliari (art. 624, secondo comma, n. 1); l'altra concerne il caso in cui l'albergatore, senza giusti motivi, abbia



riutato di ricevere in custodia le cose del cliente (art. 624, secondo comma, n. 2). Peraltro si considerano come giusti motivi, sia l'eccessivo valore della cosa in relazione all'importanza dell'albergo, sia il carattere ingombrante della cosa stessa (art. 624, secondo comma, n. 2).

Nel caso di colpa del cliente, l'esonero dell'albergatore deriverebbe dai principii generali, salvo l'onere, a suo carico, di provare la colpa medesima. Senonchè, quanto alla responsabilità dell'albergatore per le cose portate in albergo, si è prospettata la questione se, ai fini dell'esonero, possa bastare la colpa lieve del cliente, od occorra invece la sua colpa grave. La legge del 1919 adottò la seconda soluzione, che è rimasta confermata nel nuovo codice (art. 624, terzo comma). Comunque è da credere che, pur persistendo la responsabilità dell'albergatore anche di fronte alla colpa lieve del cliente, questa debba dar luogo, secondo i principii generali, ad una attenuazione del risarcimento dovuto dal primo, quando sia provata la sua decisiva influenza sull'evento dannoso.

Altri casi di esonero, di ovvia evidenza, sono quelli in cui la perdita o il deterioramento siano dipesi da caso fortuito o dalla natura o da un vizio della cosa (art. 624, terzo comma).

Si è anche accolta la sanzione della nullità stabilita dalla legge del 1919 per i patti che tendono ad escludere o a diminuire la responsabilità disciplinata dall'art. 624. La nullità discende logicamente dalla condizione di necessità in cui si trova il viaggiatore, a tutela del quale la norma è stata dettata.

Che il cliente debba denunciare il danno appena ne abbia avuto conoscenza, è norma giustificata dalla considerazione che l'albergatore, essendo soggetto ad una grave responsabilità, deve essere messo in grado di poterne accertare prontamente le cause e le conseguenze. La sanzione della decadenza del cliente dai suoi diritti è sancita dall'art. 625, come già dalla legge del 1919.

Per evidente affinità di situazioni, l'art. 626 estende la disciplina del deposito di albergo anche agli stabilimenti e locali assimilabili agli alberghi, in conformità all'indirizzo già affermatosi nella giurisprudenza.

### § 3. — *Il deposito presso i magazzini generali.*

201. — Nel deposito presso i magazzini generali si è tenuta distinta la disciplina dei rapporti tra depositante e magazzini generali, dalla disciplina dei due titoli caratteristici di questo genere di deposito: la fede di deposito e la nota di pegno.

Dal primo aspetto il codice considera la responsabilità dei magazzini generali, che viene meno solo con la prova che la perdita, il calo o le avarie delle cose depositate sono derivate da caso fortuito o dalla natura delle merci o da vizi di essi o dell'imballaggio (art. 627); il diritto del depositante d'ispezionare la merce depositata e di ritirare i campioni d'uso (art. 628), diritto che passa al giratario della fede di deposito (art. 633, ultimo comma); il diritto dei magazzini generali a vendere le merci depositate se, al termine del contratto, esse non sono ritirate, o dopo un anno dal deposito quando il contratto è a tempo indeterminato, e in ogni caso quando le merci sono minacciate di deperimento (art. 629).

Circa il regime dei titoli caratteristici del deposito nei magazzini generali, esso va ricondotto alle disposizioni relativi ai titoli di credito; e perciò il nuovo codice non ha riprodotto gli articoli 467, 469, 472, 476 cod. comm. Impropriamente l'art. 465, secondo comma, cod. comm. enunciava che la fede di deposito attribuisce la proprietà delle merci; mentre,

come più esattamente dichiara ora l'art. 633, primo comma, essa dà diritto alla riconsegna, diritto che, nei titoli rappresentativi, implica il possesso e la disponibilità delle cose.

La vendita delle merci depositate è stata ricondotta alla disciplina stabilita dall'art. 354 (articoli 629 e 636); mentre l'articolo 473 cod. comm. è assorbito nella disposizione generale dell'art. 99 del libro della tutela dei diritti.

### 54. — *Il sequestro convenzionale.*

202. — Il nuovo codice, in conformità di quello precedente, non ha voluto ampliare la figura del sequestro convenzionale in modo da consentirlo, oltre che nel caso di controversia, anche in ogni altra ipotesi che possa consigliare lo spossamento della cosa da parte dell'attuale detentore; alle esigenze prospettate da coloro i quali proponevano l'estensione medesima si provvede con la disposizione dell'art. 613 che regola, come si è visto (n. 196), il deposito in funzione di garanzia dell'interesse di terzi.

Oggetto del contratto può essere sia una cosa singola, sia un complesso di cose, come un'azienda o anche un intero patrimonio (art. 638). Ciò in relazione alle esigenze pratiche che già hanno avuto riconoscimento nella giurisprudenza, ed in coerenza con quanto dispone il codice di procedura civile (art. 670, n. 1) per il sequestro giudiziario.

A differenza del codice del 1865, che presumeva gratuito il contratto, ma permetteva la stipulazione di un compenso, con maggiore aderenza alla realtà delle cose si è stabilito, come si è già detto (n. 7), che il contratto deve intendersi retribuito, salvo patto contrario (art. 642).

Dato poi lo scopo particolare del contratto medesimo, chiaramente individuato nell'art. 638, si è lasciato alle parti di determinare gli obblighi, i diritti ed i poteri del sequestratario (art. 639). Soltanto in mancanza di pattuizioni al riguardo, si applicano le disposizioni della legge circa la custodia e la facoltà, in speciali contingenze, di alienare i mobili, e circa l'obbligo di amministrare le cose depositate, siano mobili che immobili; obbligo che, in certi casi, quando si tratta, ad esempio, di un'azienda, è in funzione diretta della custodia.

Per quanto concerne invece la liberazione del sequestratario, seguendo il sistema del codice abrogato, si distinguono due momenti: quello precedente e quello successivo alla definizione della controversia inerente alla cosa. Nel primo caso la liberazione non può derivare che dall'accordo delle parti o da giusti motivi; nel secondo dalla sentenza del magistrato (art. 641).

Anche a garanzia dei diritti spettanti al sequestratario si applica la norma contenuta nell'art. 118 del libro della tutela dei diritti.

### 55. — *Il comodato.*

203. — Il comodato si può riferire tanto alle cose mobili, quanto agli immobili (art. 643, primo comma); si distingue dal precario (art. 650) perchè la cosa deve essere goduta dal comodatario per un tempo e per un uso determinato.

Il contratto nel nuovo codice rimane con la caratteristica essenziale della gratuità (art. 643, secondo comma); in modo che la promessa o la corresponsione di un compenso dà luogo ad una figura di contratto diverso, da identificarsi caso per caso.

Si fa divieto al comodatario di concedere ad un terzo il godimento della cosa (art. 644, secondo comma); e così, data la larga formulazione della norma, rimangono proibiti tanto il subcomodato, in conformità di altre moderne legislazioni,

quanto qualsiasi cessione di godimento, anche mediante corrispettivo. Il comodato ha di regola, come movente, l'interesse del comodatario; perciò sarebbe in antitesi col concetto stesso del contratto e con la fiducia su cui si basa, che il comodatario trasferisse a sua volta la cosa ad altri, e, peggio ancora, che la facesse oggetto di speculazione.

Nel caso di inosservanza degli obblighi stabiliti a carico del comodatario, il codice del 1865 (art. 1808) comminava soltanto il risarcimento dei danni; la sanzione era insufficiente, e ad essa si è aggiunta espressamente (art. 644, terzo comma), in conformità di quanto già riteneva la dottrina, anche la facoltà del comodante di chiedere la restituzione immediata della cosa.

Il comodatario ha diritto al rimborso delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa anche quando avrebbe potuto avvisare il comodante dell'urgenza e della necessità della spesa (art. 648, secondo comma, in rapporto all'art. 1817 del codice del 1865). Da un lato è sembrato che il comodante fosse sufficientemente tutelato, contro ogni abuso del comodatario, dal controllo del giudice sulla imprescindibilità della spesa; dall'altro è apparso eccessivo subordinare il rimborso di essa, come faceva il codice del 1865, alla difficile prova dell'impossibilità, da parte del comodatario, di dar avviso delle circostanze che avevano determinato il bisogno dell'anticipazione. A garanzia del suo rimborso rimane al comodatario, in base all'art. 113 del libro della tutela dei diritti, un diritto di ritenzione e di privilegio sui mobili che egli ha ricevuto in comodato.

Il comodante può esigere la restituzione immediata della cosa comodata in caso di urgente ed impreveduto bisogno (art. 649, secondo comma). Una volta accertato tale bisogno il giudice non ha più il potere discrezionale di obbligare o meno il comodatario a restituire, sulla considerazione di altre circostanze, come sembrava trarsi dalla disposizione dell'articolo 1816 cod. civ. del 1865.

In coerenza poi con la natura particolare e con le finalità del contratto, nell'art. 651 si è stabilito che, in caso di morte del comodatario, il comodante, se non vi è patto in contrario, può esigere l'immediata restituzione della cosa, nonostante l'esistenza del termine. Con ciò si è estesa la disposizione dell'art. 1807, secondo comma, del codice del 1865, che limitava tale diritto soltanto al caso in cui il contratto fosse stato stipulato con particolare riferimento alla persona del comodatario.

#### 56. — Il mutuo.

204. — Anche il nuovo codice considera la tradizionale caratteristica della consegna della cosa mutuata quale requisito di perfezione del mutuo (art. 653). Peraltro ha pure contemplato il patto *de mutuo contrahendo* (art. 662) per applicarvi il principio consacrato nell'art. 300, secondo il quale il mutamento nelle condizioni patrimoniali del contraente obbligato a controprestare o a restituire, autorizza l'altro contraente a sospendere o a rifiutare la prestazione da lui dovuta.

Una innovazione importante è stata introdotta con l'articolo 655, che (lo si è detto: n. 7) unifica il regime del mutuo civile e di quello commerciale, nel senso di porre a carico del mutuatario l'obbligo di corrispondere gli interessi se non è stata convenuta la gratuità del prestito. Gli interessi dovuti sono quelli legali, qualora per iscritto non sia stato stabilito un interesse superiore (art. 114); ma, quando gli interessi sono usurari, l'importo convenuto si riduce alla misura legale, senza che sia necessario indagare, come dovrebbe farsi in base all'art. 258, primo comma, se il mutuante avrebbe

consentito ugualmente il mutuo ove il mutuatario si fosse dimostrato disposto a corrispondere solo l'interesse legale. La sanzione di nullità si è così limitata all'eccedenza sulla misura degli interessi legali, mantenendosi fermo, nel resto, il contratto. In tal modo, da una parte si è colpito il mutuante impedendogli di godere del vantaggio usurario che si era fatto promettere dal mutuatario; dall'altra non si è danneggiato il mutuatario, il quale, se si fosse dichiarato nullo il contratto, sarebbe rimasto obbligato all'immediata restituzione del capitale ricevuto. Non si è perciò neppure permesso, come consentiva il codice del 1865 (art. 1831, ultimo comma), che, per il solo fatto della mancanza di una scrittura dalla quale risultasse l'interesse ultralegale, il mutuatario si arricchisse indebitamente continuando a godere la somma ricevuta senza corrispondere alcun interesse.

Al carattere oneroso che assume il mutuo con interesse, si ricollega la disposizione dell'art. 660, secondo la quale il mutuante può chiedere la risoluzione del contratto se il mutuatario non corrisponde gli interessi. Il mutuo ad interessi è un contratto a prestazioni corrispettive, cosicché l'inadempimento del mutuatario all'obbligo di corrispondere il compenso convenuto per il godimento del capitale ricevuto sarebbe rientrato nella sfera dell'art. 292; tuttavia si è dettata un'espressa sanzione per soddisfare con maggiore chiarezza alle esigenze della pratica, che nei contratti di mutuo quasi sempre inserisce una clausola conforme alla norma dell'art. 660.

Alla stessa necessità pratica e sempre alla tutela dell'interesse del mutuante è informata la disposizione dell'art. 659 per cui il mutuante, nel caso di pattuita restituzione rateale, può chiedere l'immediata restituzione dell'intero, qualora il mutuatario venga meno all'obbligo di corrispondere anche una sola rata. Si tempera il rigore della norma disponendo che nel pronunciare la restituzione il giudice debba tener conto delle circostanze del singolo caso, tra cui la situazione del mutuatario.

#### 57. — Il conto corrente.

205. — Il contratto di conto corrente vuole evitare il pronto pagamento dei crediti esigibili che possono maturare a favore di ciascuna delle parti nel corso di una loro durevole relazione di affari, rendendone possibile una differita e globale compensazione. Tale finalità viene raggiunta mediante l'obbligo delle parti di immettere nel conto i crediti, che vengono dichiarati inesigibili per la durata del conto medesimo o di determinati suoi periodi, mentre viene reso esigibile, alla chiusura di ciascun periodo, il saldo risultante dalla compensazione tra le due masse delle partite contrapposte (art. 663). L'obbligatorietà dell'immissione dei crediti e dei debiti reciproci ha limite necessario nella ragione del rapporto di conto corrente e nella natura dei crediti di ciascuna parte; perciò, se i correntisti sono imprenditori, devono ritenersi esclusi dal conto corrente i crediti estranei alle rispettive imprese (art. 664, secondo comma); se poi i crediti sono insuscettibili di compensazione, essi non possono venire attratti nella sfera del rapporto di conto corrente, dato che non possono far luogo a quella compensazione che è invece essenziale al rapporto stesso (art. 664, primo comma).

206. — Le rimesse conservano il loro carattere giuridico di crediti veri e propri, e non si trasformano, come ha sostenuto una diffusa ma non accettabile opinione, in semplici « poste numeriche »; da ciò l'art. 665 che ammette la decorrenza degli interessi sulle rimesse medesime.

I crediti immessi nel conto non perdono nemmeno la loro individualità giuridica, e non rompono quindi i legami con il loro titolo originario. Perciò i diritti di commissione e i crediti per spese inerenti ai rapporti che hanno dato causa alle rimesse, non solo non vengono meno per effetto del contratto di conto corrente, ma sono inclusi nel conto, quando non sussista una convenzione in senso contrario (art. 666); non ostante l'inclusione nel conto del singolo credito, persistono poi le azioni di nullità, di rescissione e di risoluzione che possono far capo al titolo originario, e che possono produrre l'eliminazione della partita dal conto (art. 667).

In conseguenza di tali principi, l'immissione nel conto non produce più quella novazione che invece provocava in base all'art. 345, primo comma, n. 1, cod. comm.; le garanzie reali o personali e le obbligazioni solidali inerenti ai rapporti sottostanti rimangono ferme per la durata del conto e si trasferiscono a favore del saldo, fino a concorrenza però dell'originario importo del credito garantito (art. 668); le rimesse costituite da crediti verso terzi si presumono inserite nel conto « salvo incasso », e non implicano trasferimento definitivo, in modo che il ricevente, nel caso che il terzo non adempia, può stornare la partita anche senza iniziare le azioni contro il debitore (articolo 669).

L'inesigibilità dei crediti in pendenza del conto non impedisce ai creditori di un correntista di cautelarsi preventivamente sul saldo, che potrà eventualmente spettare al proprio debitore (art. 670, primo comma): le ragioni del creditore non possono però rimanere pregiudicate da operazioni successive al sequestro e al pignoramento, salvo che le operazioni stesse si giustificano in base a un titolo precedente. Ma poiché l'azione esercitata dal creditore ostacola il normale svolgimento del rapporto, il quale verrebbe a continuare solo per il correntista che non ha subito atti di esecuzione o cautelari, così si è dato a ciascuno dei correntisti il potere di recedere dal contratto (art. 670, secondo comma).

207. — La chiusura del conto non implica sempre cessazione del rapporto, e produce solo la determinazione e l'esigibilità del saldo. Essa è regolata negli articoli 671 e 672 in conformità agli usi, sia quanto al termine periodico dei saldi, sia quanto alle modalità di approvazione e di contestazione del conto, ispirate al bisogno di definire rapidamente ogni vertenza.

Ciascuno dei correntisti ha, pure in base al nuovo codice, il diritto di recedere dal contratto in caso di morte o di sopraggiunta incapacità di uno di loro (art. 673, secondo comma). Non si giustifica infatti l'opinione di coloro che avrebbero preferito attribuire tale diritto solo agli eredi del correntista morto o al correntista incapace, non pure all'altro correntista; questo resterebbe vincolato al rapporto, anche se egli non ha fiducia nelle persone degli eredi o se le sue relazioni d'affari risentono le conseguenze delle limitazioni che subisce l'attività del contraente incapace.

Si noti che, per l'art. 673, terzo comma, la risoluzione anticipata del rapporto, ove non dipenda da colpa, se fa cessare le operazioni e accertare alla sua data il saldo non rende questo esigibile prima del termine previsto per la chiusura dalla convenzione, dall'uso o dalla legge: si è voluto evitare al correntista debitore, che non abbia dato causa alla risoluzione, l'onere, talvolta grave, di un anticipato pagamento del saldo.

#### 58. — I contratti bancari.

208. — Il deposito di una somma di danaro produce passaggio della proprietà del danaro alla banca, e obbligo di restituire il *tantundem* nella stessa specie monetaria (art. 674, primo comma).

Solitamente per i depositi di danaro a risparmio la banca rilascia un libretto; in esso devono annotarsi tutte le operazioni, e la sottoscrizione dell'impiegato della banca fa piena prova nei rapporti tra questa e il depositante, purchè l'impiegato che ha sottoscritto sia quello che figura addetto al servizio, senza che il cliente abbia l'onere di indagini sulla realtà dell'incarico apparente (art. 675). Si attribuisce al libretto di deposito pagabile al portatore, anche se intestato al nome di una persona, il carattere di titolo di legittimazione (art. 676); il che facilita le operazioni, consentendo alla banca di pagare validamente anche senza indagini sui rapporti interceduti tra l'intestatario e il presentatore del libretto, salvi sempre gli effetti del dolo e della colpa grave, di cui al secondo comma dell'art. 832, richiamato dall'art. 676.

Al minore che abbia compiuto i diciotto anni si è riconosciuta la capacità di compiere le operazioni di deposito a risparmio (art. 677) generalizzandosi una norma già in vigore per le Casse di risparmio, la quale oggi appare meno eccezionale di fronte al disposto dell'art. 3 del libro primo del nuovo codice, che attribuisce al minore, con il compimento dei diciotto anni, piena capacità di agire nei rapporti di lavoro. Come opportuno temperamento si è ammessa l'opposizione del legale rappresentante del minore.

Nei depositi di titoli in amministrazione (art. 678), data la natura dell'oggetto, l'obbligo della custodia si completa con un complesso di altre prestazioni le quali, se attribuiscono alla banca il diritto ad un compenso (art. 678, terzo comma), addossano però alla stessa dei doveri di diligenza, che non possono essere elusi con patti di esonero (art. 678, quarto comma). La sanzione di nullità di questi patti tutela la massa dei depositanti e corrisponde agli scopi del contratto, che ha nella sua essenza la finalità di porre a carico della banca la cura di amministrare i titoli e le conseguenze di ogni trascuratezza in cui può fare incorrere l'attività relativa. Senza tale responsabilità i depositanti preferirebbero collocare i titoli in cassette di sicurezza.

209. — Il servizio delle cassette di sicurezza è regolato negli articoli 679 a 681 in modo da lasciare impregiudicata la questione della sua natura giuridica.

La banca non risponde direttamente del contenuto della cassetta, ma dell'integrità della stessa e di quella dei locali adibiti al servizio, salvo il caso fortuito (art. 679): la difficile prova sull'entità del contenuto è regolata dai principi generali, e deve essere fornita dal cliente. Si è affermato che, se la cassetta è intestata a più persone, ciascuna di queste ha il diritto di procedere separatamente alla sua apertura (art. 680, primo comma) e che, nell'ipotesi di morte dell'intestatario o di uno degli intestatari, la banca deve consentire l'apertura della cassetta con l'accordo di tutti gli aventi diritto (art. 680, secondo comma), ma a condizione che abbia avuto comunicazione della morte dell'intestatario; in modo che rimane escluso ogni suo obbligo di prendere iniziative per i necessari accertamenti.

La banca è autorizzata a una sollecita procedura diretta a liberare la cassetta e a riprenderne la disponibilità nei casi, non rari in pratica, in cui l'intestatario, scaduto il contratto e avendo ritirato i valori, non cura di rinnovarlo e non restituisce la chiave della cassetta (art. 681).

210. — Respinta la concezione che ravvisava un contratto preliminare di mutuo nell'apertura di credito bancario, l'articolo 682 fa consistere questo contratto nell'obbligo della banca di tenere una somma di danaro a disposizione dell'accreditato. In realtà la funzione economica dell'apertura di credito

consiste nell'immediata attribuzione al cliente del diritto di disporre della somma stessa a seconda dei suoi bisogni, e non nell'effettiva utilizzazione di questa o nella promessa di divenire ad un contratto di mutuo.

Si considera figura normale di apertura di credito quella c. d. in conto corrente, che consente all'accreditato di rinnovare, per la durata del rapporto, le operazioni di prelevamento e di versamento, ripristinando così, mediante i versamenti, la disponibilità del credito (art. 683). Questo meccanismo contrattuale si ripercuote sulla disciplina della garanzia reale e personale prestata a favore dell'accreditante, facendola limitare e dilatare automaticamente, in corrispondenza alle oscillazioni del saldo del conto, fino al massimo della somma originariamente garantita o, in mancanza, fino alla somma massima posta dalla banca a disposizione dell'accreditato (articolo 684, primo comma): il garante non è liberato per la sola circostanza che in un dato momento il conto non presenti un saldo a debito del cliente. Caratteristica dell'apertura di credito in conto corrente garantito è poi la costante correlazione tra l'importo del credito e il valore della garanzia, per cui, ove questa divenga insufficiente, la banca ha diritto di ottenere un supplemento (art. 684, secondo comma).

Si è riconosciuta la pratica che consente alla banca la facoltà di recedere dal contratto, anche se a tempo determinato; ma si è disciplinata questa facoltà, per evitare che essa, inconsideratamente esercitata, possa arrecare grave pregiudizio all'accreditato. Occorre una giusta causa di recesso; questo sospende immediatamente ogni ulteriore utilizzazione del credito, ma comporta tuttavia un termine di almeno quindici giorni, per mettere in grado l'accreditato di far fronte all'obbligo di restituire quanto ha prelevato (art. 685).

211. — L'anticipazione su pegno può mantenere la sua autonomia giuridica di fronte all'apertura di credito, perchè ha la precipua finalità di finanziare operazioni su merci. Il rapporto non ha lineamenti semplici; le merci alle quali serve l'operazione vengono date in pegno alla banca, e l'anticipazione risente delle variazioni di valore che esse possono subire nel corso del rapporto e delle negoziazioni di cui possono divenire oggetto.

La banca non può disporre delle cose ricevute in pegno se ha rilasciato un documento nel quale le cose stesse risultino individuate; anche in questo caso il diritto di disporre può essere attribuito alla banca, ma il patto relativo deve essere provato per iscritto (art. 686). L'obbligo di custodire le cose date in pegno include anche quello di assicurarle, in quanto questo, date le circostanze del caso, risponda alle cautele d'uso (art. 687); le spese occorse per la custodia delle cose stesse devono essere rimborsate dal cliente, salvo il caso di pegno irregolare (art. 688); la banca ha poi diritto a un corrispettivo per il prestito effettuato (interessi ed eventualmente un diritto di commissione: art. 688). Il debitore, in deroga al principio dell'indivisibilità del pegno (art. 151 del libro della tutela dei diritti), può ritirare anche prima della scadenza del contratto, e in una o più riprese, le merci e i titoli stessi, estinguendo proporzionalmente i suoi debiti verso la banca (art. 689); con che si facilita la circolazione delle merci non ostante l'esistenza del pegno, e si tutela l'interesse del proprietario delle merci ad evitarne l'immobilizzazione. Per converso, a garanzia della banca è previsto che, se muta la proporzione tra il valore del prestito e quello delle merci, può essere richiesto un supplemento di garanzia (art. 690).

Talvolta un'operazione di deposito, pur mantenendo la propria individualità, viene vincolata specificatamente a garanzia di uno o più prestiti consentiti dalla banca a favore dello stesso depositante o di terzi (art. 691). L'effetto di questo

patto è ovviamente l'indisponibilità del deposito; ma di più si ha una inscindibilità di operazioni, attraverso il vincolo imposto sull'una a favore dell'altra, vincolo che resiste anche alla sopravvenienza di una procedura concorsuale, se questa importi, in via di massima, divieto di compensazione, e che concentra il debito della banca nel residuo eventualmente a credito del cliente.

212. — Nella pratica bancaria il rapporto di conto corrente si collega e spesso si sovrappone a diverse operazioni, che rispondono a distinti tipi contrattuali, quali il deposito, l'apertura di credito, l'anticipazione, e altre ancora. Attraverso il conto corrente la banca svolge a favore dei clienti vari servizi, tra cui principalmente quello di cassa, quello dei giroconti e delle stanze di compensazione, e assume mandati e delegazioni in forme diverse, tra cui primeggiano le varie specie di assegni bancari. Questo rapporto di conto corrente, dalla dottrina detto improprio, ha pochi punti di contatto con quello di conto corrente regolato negli articoli 663 a 673; e infatti di quest'ultimo si applicano al conto corrente bancario solo le norme concernenti i diritti di commissione, la condizione del salvo incasso e l'approvazione o la contestazione del conto (art. 697).

Tra le caratteristiche del conto corrente emerge quella che la disponibilità delle somme accreditate rimane al correntista per tutta la durata del rapporto (art. 692), e che, se tra la banca e uno stesso cliente intercedono molteplici rapporti, i saldi attivi di uno dei conti si compensano con i saldi passivi che altri conti possono presentare (art. 693; cfr., del resto, art. 73, primo comma).

I vari intestatari di un unico conto, anche quando abbiano la facoltà di compiere operazioni separatamente, sono legati tra loro da una solidarietà, non soltanto passiva, ma anche attiva (art. 694). Questa regola, che logicamente si spiega in base all'unità del conto, riesce praticamente vantaggiosa, in quanto facilita e semplifica le liquidazioni, nello interesse, sia dei correntisti, nel caso di saldi a loro favore, sia della banca, nel caso di saldi per essa attivi.

Il recesso, nei rapporti di conto corrente a tempo indeterminato, è regolato dai principi generali che impongono l'obbligo della disdetta ad entrambe le parti (art. 695); perciò, mentre il correntista deve attenersi al termine di preavviso, la banca è obbligata, fino alla scadenza del termine stesso, a dar corso agli ordini del cliente, salvo beninteso il caso che, dalla natura del rapporto fondamentale, non risulti il contrario, o che gli ordini dati durante il periodo di preavviso siano eseguibili solo dopo la scadenza.

213. — La banca riceve ed assume incarichi di operazioni nell'interesse dei suoi clienti non soltanto in base a rapporti di conto corrente, ma anche indipendentemente dall'esistenza di rapporti del genere. Si è regolata la posizione della banca solo a proposito delle operazioni in conto corrente, perchè è più frequente il caso che l'incarico venga conferito e assunto quando esiste già tra banca e cliente un rapporto di conto corrente (art. 696); le disposizioni relative hanno tuttavia una portata più generale, che il primo comma dell'art. 696 mette opportunamente in rilievo.

La banca è certo mandataria nelle ipotesi considerate (art. 696, primo comma). Ma essa non sempre può eseguire direttamente l'incarico; donde, la norma (art. 696, secondo comma) che autorizza la sostituzione tutte le volte in cui, anche senza che sia stata preventivamente consentita dal mandante, essa si rende necessaria per la natura dell'incarico. Si chiariscono le conseguenze di questa sostituzione, attribuendo alla

banca la responsabilità per colpa nella scelta o nella trasmissione delle istruzioni (art. 696, secondo comma; cfr. art. 557, secondo comma).

214. — Lo sconto bancario è configurato come un prestito che la banca concede allo scontatario per anticipargli l'importo di un determinato credito che quest'ultimo ha verso un terzo, contro cessione *pro solvendo* del credito stesso, e tratteneo un compenso, corrispondente al saggio dello sconto (art. 698).

La forma più diffusa di sconto è lo sconto cambiario: essa è regolata dal principio dell'autonomia dell'operazione e quindi dell'esistenza e persistenza del rapporto sottostante di prestito; in modo che la banca, oltre i diritti c. d. cartolari, che le derivano dal legittimo possesso del titolo cambiario, ha anche quelli che le derivano dal rapporto fondamentale, e quindi l'azione causale diretta alla restituzione della somma anticipata (art. 699).

Altra figura di sconto ha per oggetto tratte documentate; essa pone una relazione tra la merce venduta dallo scontatario e la banca che, mediante lo sconto, anticipa al venditore il prezzo ed entra in possesso dei documenti rappresentativi. Per effetto di tale possesso, la banca acquista un diritto di pegno sulle merci (art. 700) ma non la proprietà delle merci medesime, come taluno ha preferito sostenere: questo trasferimento di proprietà sarebbe contrario alla funzione economica dell'intervento bancario attuato con lo sconto.

#### 59. — La rendita perpetua.

215. — Nel dare la nozione della rendita perpetua, l'art. 701 dichiara che la prestazione periodica di una somma di denaro o di una certa quantità di cose fungibili è un corrispettivo dell'alienazione onerosa o un onere dell'alienazione gratuita di un immobile; rimane così chiarito che la rendita costituisce un semplice diritto di credito e non un onere inerente al fondo, come, in base alle norme del codice del 1865, si era da taluno ritenuto. Il carattere anzidetto risulta confermato anche nell'art. 708, nel quale, in ordine al riscatto, si è abbandonata la dizione usata nell'art. 1786, secondo comma, del codice del 1865 (« fondo obbligato per servizio della rendita »), parlando più propriamente di fondo su cui la rendita è garantita.

Per quanto riguarda il riscatto volontario, si sono regolati con uguali disposizioni i due casi della rendita fondiaria e di quella semplice (art. 706), perchè anche nella rendita semplice, una volta costituita, l'entità economica che deve formare oggetto del riscatto, anzichè dal capitale ceduto, è data dalle annualità che devono essere corrisposte. Per le modalità poi si è rinviato alle leggi speciali, al fine di mantenere una opportuna uniformità di criteri nelle modalità stesse, in confronto alle norme che regolano il riscatto di tutte le prestazioni di carattere perpetuo (cfr. art. 161 libro della proprietà).

In ordine al riscatto forzoso (art. 707) si è modificato soltanto il n. 1 del corrispondente art. 1785 del codice del 1865, la cui formulazione, come è noto, aveva dato luogo al dubbio se l'interpellanza dovesse o no precedere i due anni di mancato pagamento della rendita: si è precisato che la mora deve riferirsi a due annualità.

Nell'art. 708 poi si è parlato solo della non solvenza e non anche del fallimento del debitore della rendita, come nel corrispondente art. 1786 del codice precedente, perchè la non solvenza è un concetto più largo, nel quale rientra anche il fallimento.

Si è infine stabilito (art. 710), in coerenza a quanto si è disposto per l'enfiteusi (art. 159 del libro della proprietà), l'obbligo dell'atto di ricognizione quando si tratti di prestazione che debba durare oltre il termine normale della prescrizione stabilito nel libro della tutela dei diritti (art. 303).

#### 60. — La rendita vitalizia.

216. — Ancora più scarse modificazioni sono state apportate al contratto di rendita vitalizia.

E' da notare, al riguardo, che nell'art. 714 si è risolto un dubbio, sorto in relazione al codice del 1865 che nulla disponeva, per il caso in cui esistano più beneficiari e venga a mancare alcuno di essi: in tale ipotesi, di regola, la parte di quest'ultimo si accresce agli altri, salvo contraria convenzione.

E' da rilevare inoltre che nell'art. 716 si è mantenuto il concetto fondamentale, che il vitalizio è essenzialmente un contratto aleatorio; onde se ne è comminata la nullità (in senso assoluto, secondo la terminologia accolta nell'art. 257 di questo libro) quando la costituzione della rendita si riferisce alla vita di persona già defunta al tempo del contratto (cfr., al riguardo, anche il successivo art. 735).

#### 61. — L'assicurazione.

217. — Il libro delle obbligazioni rimette alle leggi speciali così la determinazione delle condizioni fondamentali cui sono sottoposti la creazione e l'esercizio dell'impresa assicuratrice e la sorveglianza governativa (art. 723) come la disciplina delle assicurazioni sociali (art. 726); rinvia inoltre al codice della navigazione il regolamento particolare delle assicurazioni marittime ed aeronautiche (art. 725). Resta inteso che le norme comprese nel libro delle obbligazioni devono coordinarsi tanto con le leggi speciali quanto con le norme del codice della navigazione: esse si applicano solo ove nelle une e nell'altro manchino norme specifiche (articoli 725 e 726); si applicano anche alle assicurazioni mutue, ma compatibilmente con la specialità del rapporto. Essendosi voluto dare per l'assicurazione solo una disciplina di carattere generale, non si sono poste (salvo negli articoli 748, quarto comma, 753, secondo comma, 756, quarto comma e 757) norme particolari per i contratti relativi ai vari rami assicurativi; questi sono lasciati al regolamento convenzionale.

In massima il nuovo codice dà carattere dispositivo alle norme che detta per il contratto di assicurazione; si fa eccezione per alcune regole, elencate nell'art. 772, primo comma, le quali non possono venir derogate dalla convenzione se non in senso favorevole all'assicurato, e si sostituiscono di diritto alle corrispondenti clausole difformi del contratto. Si è in tal modo posta una rigorosa tutela della posizione dell'assicurato, spesso costretto ad accettare senza poterle discutere le condizioni generali di polizza predisposte dall'assicuratore a difesa esclusiva del proprio interesse. Questa tutela si aggiunge a quella generale considerata negli articoli 170 e 171, i quali impongono una specifica approvazione delle clausole di polizza che aggravano eccessivamente la posizione dell'assicurato.

218. — Il contratto di assicurazione si forma sulla base di una proposta sottoscritta dall'assicurato, spesso sollecitata e redatta dagli agenti dell'imprenditore. L'assicuratore però, ricevuta la proposta, suole svolgere complesse e costose indagini per apprezzare la convenienza del rischio. Di fronte a

ciò il proponente è tenuto a una maggiore serietà di determinazione (argomento dall'art. 167, primo comma); il che si risolve nel considerare la proposta come irrevocabile per tutto il tempo che il codice stabilisce (art. 727), e che è quello strettamente necessario al compimento delle indagini sull'entità del rischio.

Il contratto di assicurazione, anche secondo il nuovo codice richiede lo scritto *ad probationem* (art. 728). Le polizze di assicurazione possono essere emesse così all'ordine come al portatore (art. 729); ma esse non sono considerate come titoli di credito, perchè i diritti che rappresentano non si scorporano dal rapporto giuridico da cui nascono, e quindi trovano sempre il loro contenuto nel rapporto medesimo. La creazione di polizze all'ordine o al portatore ha lo scopo di consentire la cessione del credito verso l'assicuratore senza le forme della cessione (art. 729, primo comma), di attribuire al possessore una legittimazione all'esazione del credito cedutogli secondo le norme che valgono per i titoli di credito (art. 729, secondo comma), di consentire la cessione del contratto con la sola trasmissione della polizza nel caso di alienazione della cosa assicurata (art. 758, quinto comma).

219. — L'assicurazione può essere conclusa in nome altrui (rappresentanza) ovvero in nome proprio e per conto altrui o per conto di chi spetta. Nel primo caso solo se il contraente non ha i poteri necessari rimane, come si è già detto (n. 101), tenuto personalmente agli obblighi derivanti dal contratto e quindi al pagamento dei premi; ciò fino a quando l'assicuratore ha avuto notizia della ratifica o del rifiuto di questa (articolo 730, secondo comma). Nel secondo caso il contraente è sempre tenuto in proprio al contratto, salvo per quegli obblighi che possono essere adempiuti solo dall'assicurato.

L'assicurazione sulla vita può concludersi a favore di un terzo (art. 760, primo comma), designato per iscritto, o nel contratto di assicurazione o con successiva comunicazione all'assicuratore o per testamento anche mediante la semplice attribuzione a una persona determinata della somma coperta dall'assicurazione (art. 760, secondo comma). Con le medesime forme la designazione può revocarsi; ma solo ad opera dello stipulante, non ad opera dei suoi eredi e semprechè, verificatosi l'evento, il beneficiario non abbia dichiarato di volere profittare del beneficio (art. 761, primo comma). E poichè il beneficio, nelle assicurazioni per causa di morte implica prestazione da farsi al terzo dopo il decesso dello stipulante, resta inteso che è applicabile anche l'art. 251, primo comma. Il beneficiario decade dal beneficio se attenta alla vita dell'assicurato (art. 762, primo comma); nel caso di irrevocabilità la designazione a titolo gratuito può essere revocata per ingratitudine o per sopravvenienza di figli (art. 762, secondo comma).

220. — Nel sistema del codice di commercio le dichiarazioni false, inesatte o reticenti producevano sempre la nullità del contratto; l'eventuale stato di buona fede da parte dell'assicurato provocava la sola conseguenza di esonerarlo dall'obbligo di corrispondere i premi che, nel caso di mala fede, erano invece dovuti non ostante la nullità del contratto (articolo 429).

Un rigore del genere aveva suscitato molte critiche, specialmente perchè faceva venir meno il contratto anche nel caso della più lieve inesattezza incorsa nelle dichiarazioni dell'assicurato, causata da errore scusabile. La critica era stata accolta dagli assicuratori, che vi avevano rimediato in alcuni casi mediante le c. d. clausole di incontestabilità, le quali

implicavano un apprezzamento benevolo della situazione dell'assicurato quando non fosse stato in dolo o in colpa grave.

E infatti il nuovo codice solo al caso in cui il contraente sia stato in dolo o colpa grave riconnette l'annullamento del contratto; ma peraltro sottopone l'azione relativa a decadenza per l'ipotesi in cui l'assicuratore non dichiara, entro un breve termine, di volerla esercitare (art. 732, primo e secondo comma). Se il contraente ha abito senza dolo o colpa grave, si prevede il solo diritto dell'assicuratore di recedere dal contratto entro un termine stabilito dalla stessa legge (art. 733, primo comma); in modo che la continuazione del medesimo è talvolta resa possibile, qualora l'assicuratore ritenga che la falsità, l'inesattezza o la reticenza non abbiano prodotto intollerabili turbamenti nell'economia del contratto. Nel caso di dolo o colpa grave l'assicurato rimane scoperto di assicurazione durante il termine assegnato all'assicuratore per dichiarare di volere esercitare l'azione (art. 732, terzo comma); se non vi è stato dolo o colpa grave, e fino al termine consentito per il recesso, l'importo della somma assicurata è ridotto nella stessa proporzione in cui il premio convenuto si trova rispetto a quello che sarebbe stato applicato se l'assicuratore avesse conosciuto la verità (art. 733, secondo comma): dati i progressi tecnici dell'industria assicurativa non è difficile determinare il premio in astratto con riferimento alla realtà del rischio, apparsa successivamente alla conclusione del contratto. Quanto ai premi convenuti, essi sono dovuti, così se il contraente abbia agito senza dolo o colpa grave (il che è ovvio dato che il rischio, in tal caso, resta ugualmente coperto, per quanto in proporzione minore), come se il contraente sia stato in dolo o colpa grave (a titolo di risarcimento del danno).

221. — L'assicurazione è nulla se l'assicurato non ha un interesse all'assicurazione (art. 744) o se il rischio non esiste al momento della conclusione del contratto (art. 735); l'assicurazione invece si risolve se il rischio viene meno dopo la conclusione del contratto (art. 736).

L'interesse all'assicurazione, nel caso di assicurazione dei danni, è l'interesse al risarcimento dei medesimi (art. 744); per l'assicurazione sulla vita di un terzo occorre invece il consenso alla conclusione del contratto, dato per iscritto dal terzo o dal suo rappresentante legale (art. 759, secondo comma). Se il rischio non esiste al tempo della conclusione del contratto, ovviamente i premi non sono dovuti; se invece cessa dopo tale conclusione, i premi devono corrispondersi fino a quando l'assicuratore non abbia avuto notizia della cessazione del rischio (art. 736): non è equo far gravare sull'assicuratore le conseguenze della cessazione stessa, che l'assicurato ha tutto l'interesse di comunicare subito.

La diminuzione dell'entità del rischio dà diritto a una riduzione del premio a decorrere dalla scadenza di questo o della rata di premio successivi alla comunicazione dello evento che ha prodotto il rischio minore; ma l'assicuratore ha facoltà di recedere dal contratto (art. 737), potendo il rischio essere tanto tenue da meritare un premio non conveniente, in rapporto alle esigenze dell'organizzazione dell'impresa assicuratrice.

Il recesso è consentito anche nel caso di aggravamento del rischio (art. 738, secondo comma). Nelle more del termine stabilito per il recesso l'assicuratore non è tenuto per i sinistri se l'aggravamento è tale che il rischio non sarebbe stato presumibilmente coperto; è tenuto in misura proporzionale alla differenza tra il premio convenuto e il premio che sarebbe stato applicato, qualora la modificazione del rischio sia tale che l'assicurazione sarebbe stata conclusa a condizioni

diverse (art. 738, quinto comma). L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione del recesso (art. 738, quarto comma); in modo che, la persistenza di un obbligo dell'assicurato verso l'assicuratore costituisce stimolo all'immediata comunicazione dell'aggravamento, imposta dal primo comma dell'art. 738.

Nell'assicurazione sulla vita, l'aggravamento del rischio che dipende da cambiamenti di professione o di attività dell'assicurato riceve una particolare disciplina con l'art. 766.

222. — L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno di conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno stabilito nella polizza (art. 739, primo comma).

Nell'assicurazione dei danni è stata criticata la prassi contrattuale di una scadenza ultradecennale e di rinnovazioni tacite per un tempo uguale a quello fissato nel contratto. Questa pratica spesso si risolve in una continuazione del rapporto anche all'infinito, se all'assicurato sfugge il ricordo della specifica pattuizione della polizza. Si è rimediato a ciò disponendo che il contratto ultradecennale, nonostante patto contrario, può disdirsi alla scadenza dei dieci anni con preavviso di sei mesi, rimanendo limitata a due anni la durata della proroga tacita (art. 739, primo e secondo comma).

La continuità della copertura del rischio è peraltro in funzione dell'adempimento, da parte dell'assicurato, dell'obbligo di pagare i premi: la copertura quindi resta sospesa se il pagamento non avviene (art. 741, primo e secondo comma). Nell'assicurazione dei danni, se l'assicuratore entro sei mesi dalla scadenza del premio non agisce per la riscossione, il contratto è risolto di diritto, e l'assicuratore può pretendere solo il pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso (art. 741, terzo comma). Nell'assicurazione sulla vita deve distinguersi il primo premio, che può essere richiesto dall'assicuratore solo entro i sei mesi, dai premi successivi, il cui mancato pagamento dà luogo alla risoluzione del contratto dopo il decorso del termine di tolleranza stabilito nella polizza o, in mancanza, entro venti giorni dalla scadenza, salvo sempre il diritto dell'assicurato al riscatto dell'assicurazione o alla riduzione della somma assicurata (art. 764, secondo comma).

L'assicurazione rimane in vigore anche se le cose assicurate sono state alienate (art. 758, primo comma). Salvo che sia stata emessa polizza all'ordine o al portatore (art. 758, quinto comma), l'assicurato deve dare notizia dell'assicurazione all'acquirente e dell'alienazione all'assicuratore, senza di che continua ad essere obbligato verso l'assicuratore (art. 758, secondo comma); al ricevere di tale comunicazione l'acquirente può dichiarare di non volere continuare nell'assicurazione (articolo 758, terzo comma) e l'assicuratore può dichiarare di voler recedere (art. 758, quarto comma).

223. — Nell'assicurazione contro i danni la prestazione dell'assicuratore è limitata al danno sofferto (art. 745, primo comma). Questo danno comprende anche i profitti sperati se il risarcimento per la mancata realizzazione di essi è previsto in contratto (art. 745, secondo comma); nell'assicurazione della responsabilità civile poi l'indennizzo, entro i limiti determinati dalla stessa legge, si estende anche alle spese sostenute dall'assicurato per resistere all'azione del danneggiato (articolo 757, terzo comma).

Nell'assicurazione di una somma eccedente il valore delle cose, l'assicurato di buona fede deve corrispondere non più l'indennità di cui all'art. 428, secondo comma, cod. comm., di complicata determinazione, ma l'importo del premio propor-

zionalmente diminuito (art. 749); per una migliore disciplina delle assicurazioni con polizze stimate si è detto che non equivale a stima la dichiarazione di valore delle cose assicurate contenute nella polizza o in altri documenti (art. 748, terzo comma).

E' consentito assicurare lo stesso rischio presso più assicuratori, sia separatamente (art. 750) che congiuntamente (art. 751). Nel primo caso l'assicurato deve dare avviso a ciascun assicuratore delle altre assicurazioni concluse (art. 750, primo comma); se omette questo avviso in buona fede l'assicurato è tenuto ai danni (art. 750, primo comma), e se l'omette con dolo perde il diritto all'indennità (art. 750, secondo comma). Il risarcimento è dovuto da ciascun assicuratore secondo il rispettivo contratto, e cioè nei limiti della somma da ognuno assicurata (art. 750, terzo comma); salvo il diritto di chi ha pagato al regresso verso gli altri assicuratori, in proporzione del rischio da ciascuno coperto (art. 750, quarto comma). In tali casi v'è quindi una situazione di solidarietà; vi è invece divisibilità nel caso di coassicurazione con ripartizione di quote, e ciascun assicuratore allora risponde del danno in proporzione della rispettiva quota (art. 751).

Circa l'obbligo di avviso del sinistro e di salvataggio delle cose assicurate, si distingue tra inadempimento colposo e inadempimento doloso: nella prima ipotesi l'indennizzo si riduce in proporzione del danno che l'assicuratore ha eventualmente sofferto a causa dell'inadempimento da parte dell'assicurato (art. 755, secondo comma); nella seconda ipotesi l'assicurato perde il diritto all'indennità (art. 755, primo comma).

Il diritto di surroga dell'assicuratore verso il responsabile del danno è concesso anche nelle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali (art. 756, quarto comma); ma è negato quando il danno è causato senza dolo dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato, stabilmente con lui conviventi, o da domestici (art. 756, secondo comma). In queste ultime ipotesi le conseguenze della surroga ricadrebbero direttamente o indirettamente sull'assicurato, rendendo priva di effetti la copertura del rischio.

224. — Il nuovo codice regola anche la riassicurazione nelle sue linee fundamentalissime.

Circa la forma, si sono distinti i trattati di riassicurazione, per i quali si esige la prova scritta, dai contratti di riassicurazione, per i quali si rinvia alle regole generali sulla prova (art. 768).

I contratti di riassicurazione non creano rapporti tra assicurato e riassicuratore, salve le leggi speciali per quanto concerne il privilegio a favore della massa degli assicurati (articolo 769). Nel caso di liquidazione coattiva del riassicurato il riassicuratore deve pagare integralmente le somme dovute al riassicurato stesso, nonostante che il debito di quest'ultimo verso gli assicurati debba essere proporzionalmente ridotto, a causa del concorso liquidatorio (art. 770); i debiti e i crediti del riassicuratore o del riassicurato si compensano di diritto nel caso di liquidazione coattiva dell'uno o dell'altro, anche se derivano da più conti di riassicurazione tenuti separati e autonomi (art. 771).

## 62. — Il giuoco e la scommessa.

225. — L'irripetibilità delle somme pagate in adempimento di un debito di giuoco o di scommessa è fondata sul pagamento spontaneo da parte del perdente, eseguito alla fine del giuoco (art. 773, secondo comma). Pagamento spontaneo significa pagamento eseguito in situazione di libertà psicologica nella determinazione; in situazione cioè scevra di ogni coazione. Non si richiede la scienza dell'incoercibilità, come ta-

l'uno pretendeva, perchè l'effetto dell'irripetibilità del pagato è sorretto dall'esistenza obiettiva della situazione sulla quale si fonda il dovere, e non è necessario che di questa si conoscano i caratteri giuridici e precisamente la sua coercibilità o meno prima dell'adempimento.

Per rendere più evidente il significato della disposizione, confortata dalla tradizione romana, all'avverbio « volontariamente », che si leggeva nell'art. 1804 del codice abrogato, si è sostituito l'avverbio « spontaneamente » (art. 773, secondo comma).

Per la stabilità del pagamento si è richiesto anche un requisito cronologico: che esso sia stato eseguito dopo l'esito del giuoco o della scommessa. Il versamento della posta nelle mani dell'eventuale vincitore, piuttosto che pagamento, rappresenta un deposito a scopo di garanzia, e come tale non può acquistare la stabilità, accordata dalla legge (art. 773, secondo comma) al solo pagamento nel senso tecnico della parola. Neppure pagamento può qualificarsi, e ciò è più evidente, il deposito della posta presso un terzo. Il perdente quindi può ripeterla dal depositario, beninteso fino a quando la posta stessa non sia stata versata al vincitore; chè se il depositante non abbia nè chiesta nè comunque avuta la restituzione della posta depositata, il depositario è certamente obbligato a pagarla al vincitore, il quale pertanto può da lui conseguirla coattivamente.

Ho risolto in senso negativo la questione, variamente disputata in giurisprudenza, circa l'ammissibilità di azione per il pagamento di debiti di giuoco e di scommessa non proibiti, tra i quali debbono ritenersi i giuochi di azzardo sottratti alla legge penale per speciale autorizzazione amministrativa: anche per essi sussiste infatti la *ratio* che giustifica la carenza di tutela giurisdizionale civile nel caso di giuochi proibiti.

E' ammessa invece azione quando il giuoco o la scommessa riguarda competizioni sportive (art. 774) o lotterie autorizzate (art. 775). La prima eccezione concerne non soltanto coloro che partecipano alla gara, ma anche gli spettatori che scommettono sull'esito della medesima; questa estensione vuole stimolare la passione per le competizioni sportive, che è condizione indispensabile per lo sviluppo delle medesime, e che il Regime fascista promuove in alto grado. La seconda eccezione è giustificata dalla considerazione che la legge speciale autorizza una lotteria quando la ritiene rispondente ad un'utilità pubblica; conferendo alle relative obbligazioni tutela giurisdizionale piena, si agevola certamente il conseguimento dell'utilità che l'autorizzazione mira a realizzare.

### 63. — La fideiussione.

226. — Nel libro delle obbligazioni sono disciplinati tre contratti di garanzia: la fideiussione, il mandato di credito e l'anticresi. Le altre forme di sicurezza apprestate ai diritti di credito (pegno e ipoteca) sono regolate nel libro della tutela dei diritti, assieme ai privilegi, sotto il profilo della preferenza che essi assicurano nell'esecuzione forzata.

227. — E' stato precisato che il rapporto tra creditore e fideiussore lega l'uno all'altro in base a un vincolo che si pone con identità di oggetto accanto a quello tra debitore e creditore, col quale è in una relazione di accessorio a principale (art. 776).

La volontà di prestare fideiussione deve essere espressa, senza di che non sorge il vincolo di malleveria (art. 777). Non si sono formulate restrizioni ai modi di manifestazione immediata e diretta della volontà, e pertanto sarà efficace per la esistenza del vincolo qualunque mezzo (scrittura, parole, cenni, gesti) che la vita pratica o le abitudini del soggetto indichino come atto ad esteriorizzare, sempre immediatamente e

direttamente, l'interno volere del soggetto. Ciò che si esclude, come inefficace a produrre il vincolo, è la manifestazione tacita o indiretta della volontà.

Il codice del 1865 (art. 1902) aggiungeva che la fideiussione non si presume; tale espressione, perchè equivoca, è stata soppressa. Infatti, se pure la manifestazione di volontà deve essere espressa, la prova della sua esistenza può risultare anche da presunzioni, ove queste siano ammissibili secondo le regole generali.

228. — Data la relazione di principale ad accessorio corrente tra l'obbligo del debitore e quello del fideiussore, questo presuppone il primo e ne rispecchia i caratteri. L'obbligazione principale deve essere valida, ossia deve esistere ed essere immune da vizi (art. 779). Un sol vizio non si ripercuote sul vincolo del fideiussore, ed è quello dell'incapacità legale del debitore; perchè in tal caso la garanzia mira precisamente a sanare, in confronto del creditore, il difetto di capacità. Con questa precisazione si sono eliminati i dubbi sorti circa l'interpretazione dell'art. 1899, secondo comma, e dell'art. 1927 del codice anteriore, ove si parlava di eccezione « meramente personale » o « puramente personale », per indicare i soli difetti di capacità legale; dopo ciò è chiaro che si ripercuotono sull'obbligazione accessoria del garante non solo la nullità dell'obbligazione principale, ma anche la sua annullabilità per vizi del consenso e ogni altra anomalia che incida sul vincolo dell'obbligato principale. Concetti, questi, sintetizzati nell'articolo 785, ove è stabilito che il fideiussore può opporre contro il creditore, tutte le eccezioni che spettano al debitore, compresa quella di compensazione (art. 77), salva l'eccezione di incapacità legale. Si menziona sempre l'incapacità legale per escludere altre situazioni d'incapacità, permanenti o transitorie, che non sono « stati » legalmente accertati e costituiti.

L'obbligazione accessoria rispecchia i caratteri della principale: se questa è condizionale, condizionale è l'altra (articolo 778); ne rispecchia anche il contenuto, donde le disposizioni degli articoli 781 e 782.

229. — L'obbligo preventivo, incumbente sul debitore, di prestare la garanzia, non ha influenza sul rapporto tra fideiussore e creditore; da ciò la soppressione degli articoli 1923 e 1924. Il suddetto obbligo è regolato peraltro da due norme; dall'art. 9, corrispondente all'art. 1922 del codice del 1865 (cfr. però art. 119 cod. proc. civ.), ove si stabilisce che l'obbligato a dare garanzia può scegliere tra una garanzia reale e una garanzia personale; dall'art. 783, che riassume le disposizioni degli articoli 1904, 1905 e 1906 del codice del 1865 e determina i requisiti, specialmente di solvibilità, del fideiussore presentato. La solvibilità è data dalla circostanza che il fideiussore ha beni sufficienti a garantire l'obbligazione principale; si devono considerare all'uopo tanto i beni mobili che quelli immobili, ovunque situati; la modifica che su questo punto si è apportata all'art. 1905 del codice precedente si spiega non solo con l'odierna concezione della proprietà mobiliare (n. 7), ma anche con la possibilità di colpire ed escutere dovunque i beni del debitore, dati i mezzi attuali di comunicazione che rendono facile l'esplicazione della necessaria attività.

Le sopravvenienze perturbatrici del grado di solvibilità del fideiussore o in genere della consistenza della garanzia, in linea di massima sono irrilevanti rispetto all'obbligazione del debitore. Le sopravvenienze suddette e il rischio relativo sono a carico del creditore. Ma sono stabilite deroghe a tal principio. Una di esse è consacrata nell'art. 783, secondo comma: se il creditore non aveva indicato la persona del fideiussore, la sopravvenuta insolvibilità è a carico del debitore, che ha pertanto l'obbligo di presentare un altro garante.



Una seconda è nell'art. 100 del libro della tutela dei diritti, e riguarda il pegno e l'ipoteca; una terza è nell'art. 634, secondo comma, ove si contempla la sopravvenuta insufficienza della sicurezza reale o personale, data a garanzia dell'apertura di credito bancario.

230. — Il vincolo del fideiussore è accessorio, ma non necessariamente sussidiario.

Il beneficio legale di escussione (art. 1907 del codice del 1865) è stato abolito per dare, come si è avvertito (n. 7), unità di trattamento alla materia civile (art. 1907) e alla materia commerciale (art. 40, secondo comma, cod. comm.), oltre che in omaggio a quell'esigenza di rafforzare il credito, che ha ispirato già la disposizione dell'art. 124 (nn. 7 e 11). Trattandosi di norma dispositiva, non poteva non prevedersi la possibilità di un beneficio contrattuale di escussione. A proposito del quale si è confermato che esso dà luogo ad un'eccezione, ma non si è stabilito un termine di preclusione, come era nel codice del 1865; quindi l'opponibilità del beneficio è regolata dalle norme generali del processo civile.

231. — L'ipotesi di una pluralità di fideiussori è considerata negli articoli 786, 787 e 794.

Anche tra i confideiussori vi è vincolo di solidarietà; come il beneficio dell'escussione, anche il beneficio della divisione, da legale, è divenuto eventuale e convenzionale e integra una eccezione proponibile a norma del codice di procedura civile. Il momento in cui il beneficio della divisione è opposto ha però importanza di diritto sostanziale: l'insolvenza di confideiussori verificatasi fino a tale momento si ripartisce infatti fra i fideiussori solvibili, quella verificatasi dopo resta a carico del creditore (art. 787, secondo comma).

Il regresso tra i confideiussori è regolato nell'art. 794 con le stesse norme del regresso tra condebitori in solido (art. 129): resta così chiarito che anche l'insolvibilità di un confideiussore si ripartisce per contributo tra tutti gli altri.

232. — Circa il subingresso e il regresso del fideiussore che ha pagato, in confronto del debitore, vi è qualche innovazione da segnalare.

Il fideiussore, sulle somme pagate al creditore, ha diritto agli interessi legali dal giorno del pagamento, non da quello della notificazione al debitore dell'eseguito pagamento (art. 790, terzo comma): la disposizione è coerente all'art. 112. Se il credito estinto produceva interessi superiori alla misura legale, al fideiussore spettano tali interessi in virtù del subingresso accordatogli.

Per quanto il fideiussore sia tenuto in solido col debitore, è normale che il creditore si rivolga prima al debitore. Il fideiussore richiesto dal creditore ha perciò il dovere di avvertirne il debitore. Quando omette tale avviso e paga, il debitore può opporgli le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore se questi, anziché al fideiussore, si fosse rivolto al debitore (ad esempio, l'avvenuto pagamento: art. 792, secondo comma); se il debitore ignaro paga a sua volta, il fideiussore perde il diritto di regresso (articolo 792, primo comma). La differenza tra il codice del 1865 (art. 1918, secondo comma) e il nuovo codice (art. 792, primo comma), sta in ciò, che per il primo, il dovere del fideiussore esisteva soltanto nel caso in cui egli avesse preso l'iniziativa di pagare senza essere convenuto in giudizio, non quando il pagamento fosse stato successivo alla citazione; nel secondo, tale dovere esiste anche quando il fideiussore sia stato convenuto in giudizio, il che è più conforme ai principii che hanno suggerito le disposizioni dell'art. 324, primo comma.

233. — Regresso e subingresso del fideiussore presuppongono l'avvenuto pagamento.

Ma anche prima del pagamento, il fideiussore deve essere talora protetto: si parla infatti in tal caso di diritto al rilievo. Il nuovo codice disciplina le situazioni che legittimano tale diritto e ne precisa il contenuto nell'art. 793, corrispondente all'art. 1919 del codice del 1865. Le situazioni previste dal nuovo codice sono quelle del codice precedente, meno l'ipotesi di fallimento del debitore. Il fallimento stabilizza le situazioni, e nessun creditore può domandare ed ottenere cautele speciali dopo la sua dichiarazione.

Il contenuto del diritto di rilievo è precisato come non era nel codice del 1865: il debitore deve procurare al fideiussore la liberazione o deve prestare le cautele per l'eventuale regresso.

234. — La scadenza dell'obbligazione principale impone al creditore, nei confronti del fideiussore, il dovere di agire; sanzione di questo è la perdita del diritto verso il fideiussore (art. 797).

Nel codice abrogato simile dovere non era imposto; la scadenza conferiva al fideiussore soltanto il diritto di agire contro il debitore, o per essere rilevato (art. 1919, n. 4), o per costringerlo al pagamento (art. 1930): quest'ultima disposizione era, per giunta, alquanto oscura. Il sistema del codice del 1865 non poteva mantenersi. Se il creditore ha il diritto di agire per realizzare il suo credito, tale diritto, con l'inerente facoltà, diventa un dovere nei rapporti del garante. Affiora in tale situazione quel dovere di correttezza, posto quale norma di condotta anche nell'esercizio dei diritti (art. 5); la sua trasgressione genera responsabilità, che si può realizzare in forma specifica con la perdita del diritto di credito contro il garante. Naturalmente il dovere del creditore non crea nel fideiussore il diritto alla previa escussione del debitore; il creditore può sempre, rispettando i termini stabiliti dall'articolo 797, rivolgersi al fideiussore piuttosto che al debitore, se non esista un dovere contrattuale di escussione del debitore.

235. — Si può prestare fideiussione per un'obbligazione futura (art. 778), purchè, beninteso, al momento della fideiussione, sia determinato il titolo da cui la futura obbligazione dovrà o potrà scaturire.

Anche qui, la facoltà di non dare esecuzione all'obbligazione assunta di far credito qualora sia sopravvenuta insolvenza del debitore (art. 300), diventa, per il creditore, un obbligo di condotta, la trasgressione del quale importa responsabilità e dovere di risarcimento, che si realizza pure con la liberazione del fideiussore dall'obbligazione di garanzia (art. 796).

#### 64. — Il mandato di credito.

236. — Si è data una disciplina particolare al c. d. *mandatum de pecunia credenda*, al contratto cioè in base al quale taluno si obbliga, in confronto della persona che ne lo richiede, di far credito a un terzo in nome e per conto proprio, verso obbligazione del richiedente di risponderne come fideiussore di un debito futuro.

Il contratto è fondamentalmente di garanzia. L'incarico ricorda il mandato; e in conformità degli articoli 563, primo comma, e 565 si dispone che il richiedente può revocarlo, salvo l'obbligo di risarcire i danni eventuali (art. 798, secondo comma). Ma, a differenza che nel mandato, la persona richiesta di far credito non può rinunciare all'incarico accettato, perchè l'accettazione rende obbligatoria la prestazione correlativa, alla quale si contrappone la garanzia dell'altro contraente. Tale situazione esclude che il terzo acquisti diritto

verso la persona incaricata di eseguire l'operazione di credito, sia perchè l'obbligo correlativo sta solo di fronte al richiedente, sia perchè costui può revocare l'incarico, bene inteso *re adhuc integra*, anche se il terzo abbia dichiarato di volerne approfittare. Peraltro, tranne che per quanto concerne la facoltà di revoca accordata al richiedente, il mandato di credito non ha niente a che fare col mandato, perchè la prestazione della persona richiesta di far credito consiste nel compiere un atto giuridico per conto proprio (art. 543).

Piuttosto l'obbligazione del richiedente, che risponde come fideiussore del credito concesso al terzo dalla persona richiesta, richiama il rapporto di fideiussione, alle cui regole può farsi ricorso per una disciplina suppletiva.

237. — La persona richiesta di far credito ha facoltà di sospendere la prestazione, se le condizioni patrimoniali del debitore promissario sono divenute precarie (art. 799, in relazione all'art. 300). Però, come nella fideiussione per obbligazione futura, anche nel mandato di credito la facoltà stessa si converte, nei rapporti col richiedente, in un dovere sanzionato da responsabilità (art. 799, secondo comma, che richiama l'art. 796); e infatti gravi ripercussioni avrebbe nel richiedente la concessione del credito non ostante le mutate condizioni patrimoniali del terzo.

La facoltà di sospendere la prestazione al terzo si risolve, come è evidente, nell'esonero dal dovere di eseguirla quando il mutamento delle condizioni stesse avviene prima che la persona richiesta abbia intrapreso l'esecuzione dall'obbligo assunto (art. 799, primo comma). L'obbligazione della persona richiesta viene anche meno se siano divenute precarie le condizioni patrimoniali della persona che ha conferito l'incarico, ossia del fideiussore (art. 799, primo comma); il che si spiega perchè l'incaricato di far credito ha fatto particolare assegnamento sulla persona del richiedente e sulle di lui condizioni patrimoniali.

#### 65. — L'anticresi.

238. — Si è mantenuta, contro qualche voce che ne reclamava la soppressione, la disciplina particolare di questo contratto, a cui specialmente nel mezzogiorno d'Italia si fa ancora ricorso. Al vecchio regolamento sono state però apportate innovazioni dirette a consolidare il contratto e ad evitare che esso porti odioso aggravio al debitore e pregiudizio agli interessi della produzione.

Si è consolidato il contratto; e infatti, prescrivendone la formazione per atto scritto (art. 179, n. 7) e la trascrizione (art. 1, n. 12, del libro della tutela dei diritti), si è stabilita la sua opponibilità ai terzi. Il diritto concesso dal proprietario debitore al creditore anticretico, di far suoi i frutti del fondo, è anche esso consolidato, non soltanto rispetto ai creditori chirografari del debitore, per i quali tali frutti non sono più beni del loro debitore, almeno al momento della separazione, quando il diritto di garanzia dovrebbe realizzarsi, ma anche rispetto agli aventi causa o acquirenti del debitore, naturalmente posteriori di data alla trascrizione del contratto di anticresi.

Lo spossessamento del debitore si presenta odioso e dannoso; donde l'opportunità di norme temperatrici, consistenti in quei rigorosi limiti di durata decennale del rapporto anticretico ai quali si è fatto riferimento in precedenza (n. 9). Una maggiore durata convenzionale sarebbe priva di effetti; neppure il diritto di ritenzione per mancata estinzione del debito può legittimare una proroga dello spossessamento superiore al decennio; neppure accordi intermedi possono le-

gittimarla. Trascorso il decennio, il fondo deve in ogni caso tornare a colui che l'ha consegnato in anticresi (art. 802). Si è già rilevato (n. 9) che anche l'interesse della produzione reclamava tale severa disposizione.

239. — L'anticresi si è configurata quale contratto consensuale (art. 800). La consegna del fondo al creditore è atto di esecuzione, non di perfezione del contratto; e ciò perchè le esigenze che nell'affine contratto di pegno vengono soddisfatte mercè la consegna della cosa, nell'anticresi sono salvaguardate con la trascrizione.

I canonisti combattevano tale contratto perchè in esso vedevano senz'altro in atto l'usura, specie nel caso di destinazione globale dei frutti all'estinzione degli interessi. Nel nuovo codice quest'ultimo patto non è di per sè usurario: occorre accertare caso per caso se sia tale. Se lo è, si applicano le sanzioni corrispondenti (art. 287 libro delle obbligazioni; art. 644 cod. pen.), ma anche se non è usurario, esso si presenta sempre come anormale, in quanto la naturale espansione progressiva della produttività della cosa apporta al debitore una onerosità crescente. Donde la disposizione (articolo 804) che autorizza il debitore ad estinguere in ogni tempo il suo debito per rientrare nel possesso del fondo, disposizione che deroga alla norma generale sul rispetto dei contratti e a quella affine dettata nell'art. 656, per cui nel mutuo con interessi, se il contratto non è usurario, il termine si presume stabilito nell'interesse anche del creditore.

240. — Pure la posizione del creditore doveva essere considerata secondo equità. Il rapporto di anticresi è rapporto accessorio di garanzia, che, se genera un diritto nel creditore, gli dà altresì il dovere di coltivare il fondo e di assumersi altre cure. Egli può rinunciare al diritto di garanzia (art. 801, terzo comma); caduto il diritto cadono i doveri connessi, salvo patto contrario.

In applicazione di una regola generale, si è stabilita l'indivisibilità della garanzia (art. 802, primo comma), così come si è disposto per il contratto di pegno (art. 151 del libro della tutela dei diritti).

Infine si è riprodotto per l'anticresi, come per ogni altra garanzia avente per oggetto una cosa, il divieto del patto commissorio (art. 803). Qui, come per il pegno e per l'ipoteca (articolo 101 del libro della tutela dei diritti), si è colpito il patto anche se intervenuto posteriormente alla conclusione del contratto. Buona parte della dottrina era per la validità del patto posteriore; ma non si è creduto di seguirla. Il debitore è sempre in uno stato di soggezione, prima e dopo. Le angustie anteriori al contratto deprimono la sua libertà di volere; ma dopo aver ottenuto il credito, egli deve provvedere alla sua estinzione, e, se gli è impossibile o difficile l'adempiere, vede profilarsi lo spettro della esecuzione forzata, che gli deprime ugualmente la libertà di determinazione.

#### 66. — La transazione.

241. — Dal codice civile del 1865 non sono stati riportati l'art. 1767, che permetteva la stipulazione di una clausola penale, gli art. 1768 a 1770 che contenevano criteri interpretativi per nulla difformi da quelli generali che valgono per tutti i contratti, l'art. 1771 che ripeteva il principio dell'efficacia *inter partes* del contratto transattivo, l'art. 1773 che ne ammetteva l'impugnazione per vizi del volere. Queste norme si spiegavano nel codice del 1865, nel quale, pur essendosi affermata la natura contrattuale della transazione, vi erano tracce della vecchia concezione che considerava la transazione come una causa generale di acquisto e vi era soprattutto la tendenza ad

assimilare la transazione alla cosa giudicata (art. 1772, primo comma); ma non avevano più alcuna ragione di essere nella nuova disciplina, che è esclusivamente ispirata al principio contrattualistico, e nella quale è scomparsa l'assimilazione suddetta.

La nozione del contratto (art. 805), fondata sull'elemento funzionale della composizione della lite e sull'elemento strumentale delle reciproche concessioni, è sostanzialmente rimasta immutata; ma in correlazione alle altre norme permette di risolvere alcuni problemi pratici di notevole rilievo. Così si può dire risolto il grave problema se per la validità della transazione sia sufficiente l'esistenza di una controversia o sia invece necessaria un'incertezza, obiettiva o subiettiva, sull'esito della lite. La dottrina di gran lunga dominante riteneva necessario il presupposto dell'incertezza; ma è sembrato praticamente più opportuno, allo scopo di impedire discussioni postume sull'efficacia delle transazioni e di mantenere fermo l'effetto, di grande rilievo dal punto di vista sociale, della composizione convenzionale della lite, considerare presupposto necessario e sufficiente della transazione solo l'esistenza della lite, qualunque sia il grado di incertezza in cui possono versare le parti transigenti. Si è posto però un limite per quanto riguarda la transazione per lite temeraria (art. 811), alla quale *de iure condito* dottrina e giurisprudenza erano concordi nel negare validità, e alla quale non si può usare un trattamento diverso senza distruggere quel minimo etico che è condizione di vita di ogni sano ordinamento giuridico.

Per tale ipotesi si è chiaramente affermato che la transazione è annullabile nell'interesse della parte contro la quale si fa valere la pretesa temeraria. Non si sono specificati i presupposti della temerarietà della lite, dato che il concetto di lite temeraria è stato sufficientemente elaborato dalla dottrina e dalla giurisprudenza; si è però circoscritto ancor di più l'ambito di tale concetto, richiedendo la consapevolezza della temerarietà della pretesa.

242. — L'altro problema relativo alla natura dichiarativa o costitutiva della transazione, vivamente discusso in dottrina, non poteva, come è ovvio, trovare soluzione in sede legislativa. Ma, pur prescindendo dalla soluzione di esso, si sono risolte le questioni più importanti che si solevano riportare a quel problema fondamentale, e si sono risolte secondo esigenze pratiche, indipendentemente dall'ossequio formale all'uno o all'altro principio.

Così si è espressamente chiarito (art. 805, secondo comma), che le reciproche concessioni possono riguardare rapporti diversi da quello controverso, si è riaffermata la necessità che le parti abbiano la capacità di disporre dei diritti oggetto della lite (art. 806, primo comma), si è espressamente vietata la transazione relativamente a diritti indisponibili (art. 806, secondo comma), si sono assoggettate alla formalità della trascrizione le transazioni immobiliari (art. 1, n. 13, libro tutela dei diritti), e si è infine ammessa la risolubilità della transazione per inadempimento (art. 816). Quest'ultima disposizione consacra legislativamente la prevalente tendenza dottrinale che da parecchio tempo si è già affermata nella giurisprudenza, e introduce un limite solo per il caso in cui il rapporto creato mediante il negozio transattivo importa estinzione per novazione del rapporto controverso. In tal caso è chiaro che l'inadempimento di una delle parti non può far rivivere rapporti definitivamente estinti, se non quando la volontà di entrambe abbia subordinato all'effettivo adempimento l'estinzione medesima.

243. — Un delicato problema si è dovuto risolvere in relazione alla forma della transazione.

L'art. 1314 del codice del 1865 richiedeva in ogni caso per la transazione la forma scritta *ad substantiam*; ma tale prescrizione non si applicava, per unanime consenso, alla materia commerciale. L'esigenza di una soluzione unitaria per ogni categoria di rapporti ha indotto a una soluzione intermedia. Come si è rilevato (n. 7), mentre l'art. 179 n. 13 richiede la forma scritta *ad substantiam* per le transazioni relative alla proprietà di beni immobili, a diritti reali immobiliari e agli altri rapporti ad essi assimilati, il che è giustificato anche dal fatto che in questi casi la transazione deve essere trascritta, invece per gli altri casi la transazione deve soltanto essere provata per iscritto (art. 807). Si è considerato che la composizione della lite è un risultato veramente apprezzabile solo se essa abbia un grado di certezza che solo lo scritto può dare; tuttavia è parso sufficiente che, al di fuori dei casi previsti nell'art. 179, la forma scritta fosse richiesta solo *ad probationem*, allo scopo di escludere la prova per testimoni, che è sempre il mezzo probatorio meno sicuro, e al quale non è consigliabile ricorrere quando si tratta di accertare la definizione convenzionale di una controversia.

#### 67. — La cessione dei beni ai creditori.

244. — La parte del libro delle obbligazioni destinata ai singoli contratti si chiude con la disciplina della cessione dei beni ai creditori, che l'ordinamento positivo già riconosceva attraverso il richiamo fatto nella tariffa allegata alla legge sull'imposta di registro.

La configurazione pratica del contratto si trae dal duplice incarico che il debitore dà ai suoi creditori o ad alcuni di essi, di liquidare tutte o alcune sue attività e di ripartirne tra loro il ricavato in soddisfacimento dei loro crediti (art. 817). Così essendo, alla denominazione di « cessione » usata dal codice per il contratto e alla qualifica di « cessionario » e di « cedente » data alle parti, deve attribuirsi un significato che trascende quello tipico relativo alla cessione dei crediti o alla cessione di contratto. In effetti, nel rapporto in esame, la titolarità dei beni rimane nel debitore fino a quando essi non vengano trasferiti a seguito della liquidazione; tanto è vero che il debitore ha diritto al residuo della liquidazione (articolo 822) e ha diritto al controllo e al rendiconto della gestione (art. 823, primo comma).

245. — Non è imposta la partecipazione al contratto di tutti i creditori; ciò avrebbe reso quasi impossibile la formazione del rapporto, anche perchè talora neppure il debitore conosce l'esistenza di tutti i suoi creditori. Nemmeno è necessario che la cessione abbia per oggetto tutto il patrimonio (articoli 817 e 820, terzo comma): se pure nelle cessioni parziali non si ha di mira, in via di massima, la *par conditio creditorum*, tuttavia esse possono realizzare un risultato meritevole di tutela nei casi in cui non risultino lesi gli interessi degli altri creditori.

La tutela di questi ultimi, ossia dei creditori che non hanno partecipato al contratto e quindi alla ripartizione del ricavato della liquidazione, si realizza in vario modo a seconda che siano anteriori o posteriori alla cessione.

I creditori anteriori, in base alla regola generale contenuta nell'art. 274 del libro della tutela dei diritti, dovrebbero rispettare il vincolo di indisponibilità afferente i beni ceduti (art. 820, primo comma), salvo impugnazione del contratto secondo le regole generali. Invece, in deroga alla suddetta norma, i creditori stessi possono agire esecutivamente anche su

tali beni, indipendentemente dal risultato favorevole della revocatoria (art. 820, secondo comma). La ragione di tale disposizione di favore sta nel fatto che, per impugnare in revocatoria la cessione, i creditori estranei ad essa dovrebbero dimostrare la consapevolezza del pregiudizio loro arrecato da parte di tutti i creditori cessionari; e tale prova sarebbe difficoltosa.

Per i creditori posteriori invece, che non possono contare sui beni del debitore perchè vincolati, per effetto della cessione, a favore di altri creditori, si torna alla regola del citato art. 274 del libro della tutela dei diritti; e cioè essi non possono far valere le loro ragioni su tali beni, sempre che ricorrano le condizioni di opponibilità del vincolo stabilite nella disposizione richiamata (arg. dall'art. 820, secondo comma).

S'intende che ai creditori anteriori possono essere opposti gli atti di alienazione legittimamente posti in essere dai liquidatori.

246. — In relazione all'importanza giuridica del contratto si è richiesta la forma scritta *ad substantiam* (art. 818, primo comma); in modo che, se oggetto della cessione fossero soltanto beni mobili, non basterebbe la sola tradizione delle cose a dar vita al rapporto, salvo, per i terzi, il principio « possesso vale titolo ». Se la cessione ha per oggetto un immobile o un mobile registrato, essa deve trascriversi (art. 6 e 44 libro della tutela dei diritti); e se comprende crediti è soggetta alle forme di notificazione o di accettazione previste dall'art. 94 di questo libro.

247. — La cessione toglie al debitore il diritto di disporre dei beni ceduti (art. 820, primo comma); di più attribuisce ai creditori cessionari l'amministrazione dei beni stessi e il potere di esercitare tutte le azioni di carattere patrimoniale relative ai medesimi (art. 819). Il contratto pertanto non limita i suoi effetti alla sfera dei contraenti; ma si proietta verso i terzi non solo perchè conferisce ai creditori l'esercizio di ogni potere connesso alla titolarità dei beni ceduti, ma anche perchè costituisce un vincolo di indisponibilità sui beni stessi, che ne rende inefficace l'alienazione da parte del debitore.

I creditori cessionari non possono, fin tanto che il contratto dura, agire esecutivamente sui beni ceduti, perchè vincolati dalla convenzione avente per oggetto la sostituzione di una liquidazione convenzionale a quella legale; sostituzione legittima, trattandosi di un diritto disponibile. Quando poi la cessione riguarda solo una parte dei beni del debitore, i creditori cessionari non possono agire sugli altri beni, perchè lo scopo della cessione è quello di utilizzare i beni ceduti per il soddisfacimento delle ragioni dei cessionari; se però, liquidati questi beni, il soddisfacimento integrale non si è conseguito, cessa la ragione del divieto di esecuzione, limitatamente, s'intende, al residuo rimasto scoperto (art. 820, terzo comma).

248. — In perfetta analogia con i principii dell'esecuzione forzata, si fa obbligo ai creditori cessionari di anticipare le spese necessarie alla liquidazione (e quindi all'amministrazione), con diritto di prelevarne l'importo sul ricavo di essa (art. 821). Può essere nominato un liquidatore; ma questi, anche quando derivi materialmente dai creditori la sua elezione, mantiene un legame di responsabilità verso il debitore, al quale è tenuto a dare il rendiconto (art. 823, secondo comma).

Il riparto del ricavo della liquidazione deve avvenire in proporzione dei crediti di ciascun cessionario (art. 822), tanto se la cessione ha per oggetto tutti i beni del debitore,

quanto se ha per oggetto solo alcuni di essi; in modo che è essenziale al contratto la realizzazione di una *par condicio* tra i partecipanti.

Solo dal giorno in cui i creditori ricevono la parte del ricavo loro spettante, il debitore è liberato, e, com'è naturale, nei limiti di quanto essi hanno ricevuto (art. 824). Le parti possono convenire che il debitore sia senz'altro definitivamente liberato per effetto della cessione dei beni. In tal caso però, se non gli si sia riservato il diritto all'eventuale eccedenza attiva della liquidazione, esula la figura della *cessio bonorum* e si rientra in quella della *datio in solutum*, cui non si applica la disciplina del codice ora illustrata, perchè si è verificato l'immediato trasferimento dei beni ceduti nella sfera dei cessionari.

249. — Il contratto può estinguersi per recesso da parte del debitore (art. 825). Il recesso però non è libero, così come non è libero in taluni casi di mandato (art. 563, secondo comma); il recedente deve far pagamento od offerta reale del capitale e degli interessi dovuti. Il pagamento o l'offerta reale deve farsi solo a coloro che hanno concluso il contratto di cui il debitore vuole lo scioglimento. A tale effetto non è necessario il pagamento o l'offerta reale delle spese di gestione, che non sono liquide; ma il debitore rimane tenuto al rimborso di esse (art. 825, secondo comma), salvo ai creditori il privilegio sui beni oggetto della cessione, ai sensi del libro della tutela dei diritti.

La cessione può essere annullata per dissimulazione di attivo e per occultamento o simulazione di passività (art. 826, primo comma). La dissimulazione di attivo opera, com'è ovvio, solo quando la cessione ha per oggetto tutto il patrimonio del debitore; tuttavia occorre che sia stata occultata una notevole parte dell'attivo. La simulazione o l'occultazione del passivo concerne anche l'ipotesi di cessione parziale. In ogni caso si è di fronte ad atti di frode compiuti dal debitore, che hanno infuito sull'apprezzamento economico della convenienza del contratto. Quando le passività risultano maggiori o minori di quelle denunciate, la legge presume che i creditori non avrebbero contrattato se avessero conosciuto la realtà, per quanto la frode possa essere stata di lieve entità. La dissimulazione di attivo, a sua volta, deve concernere una parte notevole dei beni, perchè è presumibile che i creditori avrebbero consentito a rinunciare all'azione esecutiva anche in presenza di un complesso di attività di valore non eccessivamente superiore a quello denunciato, in vista dell'alea connessa alla liquidazione forzata.

La cessione può infine essere risolta per inadempimento (art. 826, secondo comma), sia che questo concerna obblighi dei creditori sia che concerna obblighi del debitore.

## VI.

### 68. — Gli atti unilaterali.

250. — Il codice abrogato tratta largamente dei contratti e dei testamenti, ma non menziona gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale. La dottrina e la giurisprudenza hanno concordemente ritenuto che le norme dettate per i contratti siano applicabili agli atti unilaterali, compatibilmente con la diversa struttura di questi e con il rispettivo fondamento della loro obbligatorietà; così, ad esempio, le norme che regolano la formazione dell'accordo non possono essere applicate agli atti unilaterali, i quali invece presuppongono l'efficienza giuridica di una sola volontà.

Nella redazione del nuovo codice, in conformità della nostra tradizione giuridica, non si sono dettate norme per discipli-

nare il negozio giuridico; invece si è regolato quel negozio giuridico, centro della vita degli affari, che si chiama contratto, e, con una disposizione generale (art. 154), si sono dichiarate applicabili le norme dettate per i contratti agli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale. E' ovvio pure per il nuovo codice che gli atti unilaterali stessi possono ricevere disciplina dalle norme sui contratti solo per quello che con questi hanno di comune; ed è ovvio altresì che la menzione della categoria di atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale non esclude la possibilità di un'estensione analogica delle norme applicabili, anche ad atti unilaterali di natura non patrimoniale.

Un'altra lacuna si è colmata col precisare il momento di efficienza giuridica dell'atto unilaterale di volontà (art. 164). Tale momento coincide con quello dell'estrinsecazione della volontà. Questa estrinsecazione non basta per gli atti unilaterali destinati a una determinata persona; essi devono pervenire a conoscenza del destinatario. Il momento in cui si ha questa conoscenza è il momento iniziale della loro efficienza giuridica, e quindi il tempo al quale deve farsi rimontare la loro irrevocabilità.

Infine, relativamente a tale ultima categoria di atti giuridici unilaterali, cioè a quelli destinati a una persona determinata, sulla considerazione che, se pure il loro effetto giuridico non si fonda sull'accordo di due o più parti, esso tuttavia è destinato a svolgersi nei rapporti tra più parti, si è presa in esame la possibilità di un accordo, diretto non a creare, ma a simulare l'atto (art. 253, terzo comma: n. 113).

251. — Dopo queste norme generali, riferibili a tutti i negozi giuridici unilaterali, si sono dettate norme sulla promessa unilaterale.

La promessa unilaterale è una sottospecie della categoria, assai più ampia, del negozio giuridico unilaterale, caratterizzata dall'essere il contenuto della dichiarazione di volontà una promessa di prestazione, e l'effetto il vincolo immediato del promittente ad eseguirla.

Il codice non elenca neppure a mo' di esempio i casi in cui è riconosciuta una promessa unilaterale obbligatoria; ma, dopo aver enunciato generalmente che la promessa unilaterale non produce effetti obbligatori fuori dei casi ammessi dalla legge, detta alcune norme sulla promessa di pagamento, sulla ricognizione di debito e sulla promessa al pubblico.

L'enunciazione programmatica dell'art. 827 si intende facilmente. Con la medesima si vuole escludere che la promessa unilaterale sia un tipo generale di fonte di obbligazioni così come lo è il contratto; epperò si dichiara che dalla promessa unilaterale di prestazione discendono effetti obbligatori nei soli casi ammessi dalla legge. Del resto questa posizione fatta alla promessa unilaterale di fronte al contratto è una necessità sistematica. Non si potrebbe concedere alla promessa unilaterale di operare illimitatamente, senza scompaginare il campo di applicazione del contratto ed atomizzare gli elementi costitutivi di questo.

La formula dell'art. 827 non va tuttavia intesa nel senso che i casi, nei quali la legge riconosce effetti obbligatori alla promessa unilaterale, siano soltanto quelli contemplati nel titolo quarto del libro delle obbligazioni. Nello stesso nuovo codice, agli articoli 14 e 15 del libro primo, il regolamento della fondazione comprende indubbiamente la possibilità che essa sorga da una promessa unilaterale obbligatoria, soggetta in tal caso alla particolare norma ivi dettata riguardo alla revoca.

252. — Nell'art. 828 sono riunite la promessa di pagamento e la ricognizione di debito in quanto appariscano come negozi unilaterali. La disposizione ha preso in esame l'ipotesi

che l'una e l'altra non menzionino il rapporto fondamentale cui si ricollegano. L'art. 828 attribuisce *prima facie* all'una ed all'altra virtù obbligatoria, nel senso che il debitore può essere convenuto in base alla promessa ed alla ricognizione senza che sia necessario provare anche il rapporto fondamentale. Come si è detto (n. 81), spetterà al convenuto richiamarsi o provarne la mancanza, traendo tutte le possibili difese.

Il caso meritava di essere considerato perchè è il solo di promessa unilaterale obbligatoria non titolata; e perchè conveniva mettere in evidenza, meglio di quanto non risultasse per la promessa di pagamento dall'art. 1325 del codice del 1865, che promessa di pagamento e ricognizione di debito non sono o non meritano di essere trattate soltanto come prove, ma soprattutto come negozi giuridici, regolandoli anche dal punto di vista processuale in riguardo alla loro astrattezza dal rapporto fondamentale, che rimane sempre astrattezza processuale e non materiale.

253. — Le disposizioni dedicate alla promessa al pubblico atteggiano quest'ultima come negozio unilaterale. L'assenza di un esplicito riconoscimento legislativo costringeva finora ad adattare la promessa suddetta sul dispositivo contrattuale; ma la struttura unilaterale che dà alla medesima il nuovo codice è molto più aderente alla natura delle cose. Come rileva l'art. 829, primo comma, la promessa può essere fatta a favore di chi si trovi in una data situazione, senza obbligo di fare alcuna prestazione o di svolgere qualche attività. Si può infatti trattare di situazioni già verificatesi quando vien fatta la promessa; configurare allora il destinatario della promessa come un accettante di essa in modo tacito significa fingere l'accettazione per potere creare il contratto e quindi la fonte di obbligazione del promittente.

Anche negli altri casi, in cui il destinatario della promessa deve rendersi attivo per guadagnare la prestazione, non può dirsi che, date le norme poste negli art. 157 a 159 di questo libro, la costruzione contrattuale della promessa al pubblico non presenterebbe difficoltà. Convieni tenere presente che il *quidvis de populo*, il quale intraprende l'azione richiesta dalla promessa, non può considerarsi un accettante ai sensi dell'art. 157. Per il promittente conta l'esecuzione completa e non l'inizio dell'esecuzione; e chi inizia l'esecuzione non può impegnare il promittente con l'avviso dell'iniziata esecuzione, perchè la promessa al pubblico vuole di solito spronare più persone all'azione, epperò quell'avviso non può bloccare la situazione.

D'altra parte è sostanziale per chi si accinge all'azione in vista della promessa, che questa sia tenuta ferma per un tempo ragionevole, prescindendo da qualsiasi avviso al promittente dell'inizio dell'azione.

Il regolamento della promessa al pubblico come promessa unilaterale tiene conto di queste diverse esigenze meglio di quanto avrebbe potuto fare la struttura contrattuale di essa.

I particolari della disciplina data alla promessa al pubblico non abbisognano di illustrazione. Si capisce che alcune delle soluzioni adottate rientrano nella sfera dell'arbitrario legislativo, potendo apparire ugualmente giustificate altre soluzioni; così quella del termine annale di durata dell'obbligazione del promittente, quando non sia stato apposto un termine o questo non risulti dalla natura e dallo scopo della medesima (art. 829 (secondo comma)); così l'altra della prevalenza di chi per primo ha dato notizia al promittente dell'azione compiuta o della situazione contemplata nella promessa, tra i molti che potrebbero considerarsi destinatari di questa (art. 831). Ciò che interessava era che una soluzione fosse imposta, eliminando le molte controversie che l'assenza di

una norma avrebbe lasciato sussistere. Del resto le soluzioni adottate sembrano ragionevoli e giustificate dall'utilità di non lasciare indefiniti i rapporti creati dalla promessa al pubblico.

69. — I titoli di credito.

254. — La materia dei titoli di credito non trova nei codici precedenti una disciplina generale ed organica: nel codice civile del 1865 e in quello di commercio erano contenute soltanto singole disposizioni per i titoli al portatore; mentre mancavano addirittura disposizioni generali per i titoli all'ordine, e la disciplina dei titoli nominativi solo in prosieguo di tempo ha formato oggetto di una legge speciale (r. d. 7 giugno 1923, n. 1364).

Le disposizioni contenute nel libro delle obbligazioni hanno, come è chiaro, una funzione suppletiva (art. 840, primo comma): si applicano cioè solo in quanto non esista una disciplina specifica dei singoli titoli di credito o questa non sia completa. Per i titoli di debito pubblico, per i biglietti di banca e per gli altri titoli equivalenti, date le loro particolari caratteristiche, la regolamentazione è esclusivamente rimessa alle leggi speciali (art. 840, secondo comma).

La disciplina dettata per i titoli di credito non si applica a quei documenti, che esteriormente presentano delle affinità con i titoli di credito, ma che da questi nettamente si differenziano per la funzione che esplicano e per gli effetti che producono (art. 841). Si allude ai cosiddetti documenti di legittimazione, la cui funzione non è di apprestare uno strumento rapido e sicuro di circolazione dei crediti, ma di preconstituire un mezzo di identificazione dell'avente diritto, in modo da agevolare l'accertamento delle condizioni di legittimazione in sede di esercizio del diritto; si allude, ancora, a quei documenti che utilizzano alcuni dei congegni esteriori dei titoli di credito (ad esempio, la girata), ma per scopi più limitati (quello, ad esempio, di ammettere la cessione del credito senza l'osservanza delle forme proprie della cessione o anche di autorizzare il giratario alla riscossione del credito) e senza produrre gli effetti che sono propri dei titoli di credito.

255. — Non si è data la definizione dei titoli di credito, ma se ne sono tuttavia fissati i caratteri essenziali.

La connessione che esiste tra documento e diritto, e che costituisce il carattere fondamentale dei titoli di credito, è stata precisata nei diversi aspetti in cui si rivela: così in sede di esercizio del diritto, per cui si è espressamente affermato essere necessario e sufficiente il possesso del titolo secondo la legge di circolazione (art. 832); così in sede di circolazione, essendosi posto il principio che non è soggetto a rivendicazione il possessore di buona fede del titolo ed essendosi espressamente sancito che il trasferimento del titolo importa trasferimento anche dei diritti accessori ad esso inerenti (articoli 834 e 835); così ancora nella creazione di vincoli sul diritto, per i quali l'art. 837 commina l'inefficacia se non si attuano sul titolo. E, particolarmente considerando i titoli rappresentativi di merci, si è chiarito come il possesso del titolo non soltanto attribuisca il diritto alla riconsegna delle merci, ma altresì il possesso e il potere di disporne, mediante disposizione del titolo.

E' stato altresì chiaramente affermato il principio della autonomia della posizione del possessore del titolo di credito e, sia pure incidentalmente, il principio della letteralità, sancendo l'inopponibilità delle eccezioni che siano personali ai precedenti possessori e di quelle che non derivino dal contesto letterale del titolo (art. 833, primo comma). Tuttavia, in conformità della legge cambiaria, si è mitigata l'assolutezza di

questi principii ammettendo l'opponibilità delle eccezioni personali nel caso in cui l'acquisto del titolo sia stato fatto fraudolentemente per danneggiare il debitore. E, perchè l'ipotesi tenuta presente dal legislatore fosse esattamente determinata, si è sostituita, alla formula « l'acquirente abbia agito scientemente a danno del debitore », usata nella legge cambiaria, l'altra « l'acquirente abbia intenzionalmente agito a danno del debitore »; chiarendo con ciò che, per l'opponibilità delle eccezioni, non è sufficiente la consapevolezza del danno, ma occorre l'intenzione di arrecare danno al debitore (art. 833, secondo comma).

Nel disciplinare la materia delle eccezioni si sono enunciate espressamente le diverse categorie di eccezioni opponibili a ciascun possessore, in conformità del sistema seguito dall'art. 324 del codice di commercio; e, per risolvere le discussioni attualmente esistenti in dottrina e in giurisprudenza, si è chiarito che il difetto di capacità e di rappresentanza deve stabilirsi con riferimento al momento dell'emissione, generalizzando con ciò un principio già esistente in materia di assegno bancario (art. 833, primo comma).

256. — Per i titoli al portatore, dopo averne precisato la legge di circolazione e le condizioni di legittimazione del possessore (art. 842), si è risolto il discusso problema della loro libertà di emissione (art. 843). Si è ammessa in via di principio tale libertà, ma si è posta una limitazione all'assolutezza del principio, relativamente a quei titoli che hanno per oggetto una somma di danaro; con che si è evitato il pericolo che tali titoli possano usurpare la funzione della carta moneta, la cui emissione non può essere lasciata all'arbitrio dei singoli.

I titoli al portatore sottratti o smarriti non sono suscettibili di ammortamento (art. 845); tuttavia il possessore può ottenere l'adempimento della prestazione e degli accessori al termine della prescrizione e, se si tratta di azioni al portatore, può ottenere l'autorizzazione all'esercizio dei diritti sociali anche prima del termine di prescrizione, previa, occorrendo, la prestazione di una cauzione. Si sono così estese disposizioni contenute in leggi speciali con riferimento ad ipotesi ben determinate (terremoti, inondazioni e altre gravi calamità), attenuando le conseguenze gravi dello smarrimento e della sottrazione.

257. — Le disposizioni concernenti i titoli all'ordine e i titoli nominativi riproducono quasi integralmente, con lievi variazioni di forma, rispettivamente quelle della legge cambiaria e quelle del r. d. 7 giugno 1923, n. 1364.

Per i titoli all'ordine soltanto la disposizione dell'art. 851 ha un contenuto autonomo ed anzi antitetico a quella corrispondente della legge cambiaria; e ciò perchè il principio della responsabilità del girante per l'inadempimento della prestazione da parte dell'emittente non poteva trovare applicazione per tutti i titoli all'ordine. Tale responsabilità si è mantenuta solo in quanto sia prevista dalla legge o da una specifica clausola risultante dal titolo.

Circa i titoli nominativi, soltanto per ciò che riguarda lo smarrimento si sono estese le disposizioni dettate per i titoli all'ordine, senza creare un'apposita e diversa procedura (art. 866). Si è considerata la necessità di eliminare le complicazioni che derivano dallo stabilire procedimenti diversi per le diverse categorie di titoli, soprattutto perchè, avendo mantenuto la facoltà, già prevista nella legge speciale, di trasferire il titolo per girata, sia pure con effetti limitati, doveva subordinarsi la pronuncia dell'ammortamento ad un procedimento più rigoroso, quale è appunto quello dettato per i titoli all'ordine.

70. — La gestione di affari.

258. — La gestione di un affare altrui non può essere assunta da chi è incapace di contrattare (art. 868), nè può essere assunta *prohibente domino* (art. 870, secondo comma).

Chi non è capace di contrattare non può ingerirsi nella sfera altrui, perchè a causa della sua inesperienza potrebbe danneggiare il *dominus* e quindi, per la responsabilità conseguente, pregiudicare il patrimonio proprio: l'esigenza di tutelare l'incapace non ammetteva soluzione diversa alla questione, *de iure condito* di difficile scioglimento. Non è superfluo aggiungere che, se la gestione sia stata tuttavia assunta, il il gestore può rispondere a norma degli articoli 882 e 885 (fatto illecito).

Si dà valore giuridico alla *prohibitio domini* perchè non sarebbe equo imporre ad una persona di tollerare l'invasione altrui se la ritenesse priva di utilità nell'interesse proprio. A questa valutazione, se l'interesse è disponibile, deve uniformarsi anche l'attività altrui, per evitare sovrapposizioni di volontà. Limite inderogabile all'efficacia della *prohibitio* può essere, ed è, la contrarietà del divieto alle norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume (art. 870, secondo comma) che non possono essere violati nemmeno dal *dominus*. Limite ulteriore, non previsto espressamente, ma ricavabile dai principii, è l'arricchimento del *dominus*, che non può essere giusto per il solo fatto che la gestione è stata esercitata contrariamente alla volontà dell'interessato.

In via generale peraltro è da ricordare che, per l'art. 871, ogni caso che sfugge dall'ambito della gestione può rientrarvi per effetto della ratifica del *dominus*.

259. — Non è stato mai facile alla dottrina e alla giurisprudenza intendere l'avverbio « volontariamente » usato nell'articolo 1141 del codice del 1865, che qualche scrittore ha ritenuto fosse pleonastico. Certo è che, nell'enunciazione dell'art. 1141 suddetto, mancava ogni chiaro accenno all'*animus negotia aliena gerendi*, che è pure un momento caratteristico della gestione d'affari. Si è riparato alla lacuna del codice precedente sostituendo « volontariamente » con « scientemente »; avverbio che, collegato con l'estremo dell'assunzione di un affare altrui, fa intendere senza ombra di dubbio che il gestore deve sapere di trattare affari altrui, cioè di avvantaggiare, con la sua azione, il *dominus* assente.

Per far sorgere a carico del *dominus* le obbligazioni dipendenti dalla gestione, basta che l'affare sia stato utilmente iniziato (art. 870). La disposizione traduce letteralmente la formola romana dell'*utiliter coeptum*, e pone così a carico del *dominus*, anzichè del gestore, il rischio e pericolo della gestione, purchè iniziata con utilità.

Il gestore rimane però responsabile per la colpa nell'amministrazione dell'affare. Egli ha infatti gli obblighi stessi del mandatario, per quanto non sia un mandatario (art. 869, primo comma); e può reclamare il beneficio di un'attenuazione della sua responsabilità solo se ciò appaia equo, in considerazione delle circostanze che lo hanno indotto ad assumere la gestione (art. 869, secondo comma).

71. — Il pagamento dell'indebitto.

260. — L'indebitto oggettivo presuppone, com'è noto, la mancanza di un'obbligazione; ma se col pagamento si è voluto adempiere ad un'obbligazione naturale o ad un'obbligazione contraria al buon costume anche per parte del *solvens*, non si fa luogo a ripetizione di quanto sia stato pagato. L'ir-

ripetibilità del pagamento fatto per adempiere a un'obbligazione naturale (del concetto di obbligazione naturale si è fatto cenno in principio di questa relazione; n. 24) può farsi valere solo verso la persona capace (art. 873, primo comma): non potendo l'incapace contrarre una valida obbligazione giuridica, a maggior ragione non può rimanere obbligato a tener fermo l'adempimento di un dovere morale, sociale o per cui la legge non consente azione. L'obbligazione naturale, per dar luogo alla *soluti retentio*, deve essere stata eseguita spontaneamente, cioè senza coazione; il che, come si è rilevato a proposito del giuoco e della scommessa, non era chiaro nell'art. 1237, secondo comma, del codice del 1865, che, con espressione ambigua, richiedeva un pagamento volontario. L'irripetibilità di quanto sia stato prestato in una situazione di turpitudine reciproca o anche imputabile soltanto al *solvens* (art. 874), risponde alle finalità dell'ordinamento giuridico, che non può dare tutela a chi non ne è degno.

L'indebitto soggettivo presuppone il pagamento di un debito altrui creduto proprio per errore scusabile (art. 875): non è necessaria la riconoscibilità dell'errore da parte dell'accipiente, essendo questa *in re* per il solo fatto che il *solvens* non afferma di pagare un debito altrui come terzo adempiente a senso dell'art. 10. E' esclusa la ripetizione quando il creditore si sia privato in buona fede del titolo o delle garanzie del credito, come era già previsto nell'art. 1146, secondo comma, cod. civ. del 1865; in questo caso il codice stesso ammetteva un'azione di regresso del solvente verso il debitore, ma si è preferito accordare una surrogazione *de iure* che dà una tutela più immediata, e si è estesa tale surrogazione ad ogni caso in cui la ripetizione, nell'indebitto soggettivo, non è ammessa, e quindi anche al caso di errore inescusabile.

261. — La ripetizione, se l'accipiente è incapace, implica soltanto la restituzione dell'importo del vantaggio conseguito (art. 878); in ogni altro caso comprende l'importo già pagato, i frutti e gli interessi (art. 872 e 875). Non si fa differenza tra indebitto oggettivo e indebitto soggettivo; ma si distingue, quanto ai frutti e agli interessi, tra il caso di mala fede dell'accipiente e il caso di sua buona fede. L'accipiente di mala fede deve frutti e interessi dal giorno del pagamento, l'accipiente di buona fede li deve dal giorno della domanda (art. 872 e 875, secondo comma).

Se oggetto del pagamento indebitto è stata una cosa determinata e questa perisce o è deteriorata, l'accipiente di buona fede risponde soltanto nei limiti dell'arricchimento (art. 876, terzo comma); l'accipiente di mala fede deve invece corrispondere il valore della cosa nel caso in cui essa sia perita, mentre, nel caso in cui sia semplicemente deteriorata, il *solvens* ha la scelta di chiedere o l'equivalente o la cosa stessa e una indennità per la diminuzione del valore (art. 876, secondo comma). Nell'ipotesi in cui la cosa ricevuta è stata alienata, l'accipiente non è mai tenuto a recuperarla: se l'ha ricevuta di buona fede e di buona fede l'ha venduta, il *solvens* ha diritto soltanto al corrispettivo dell'alienazione (art. 877, primo comma); se invece l'ha ricevuta di mala fede o di mala fede l'ha venduta, l'accipiente ha la scelta, o di farne restituzione in natura ricuperandola dall'acquirente, o di corrisponderne il valore, ma il *solvens* può pretendere il corrispettivo (art. 877, secondo comma). Si noti che il codice abrogato, nei casi in cui il solvente aveva diritto al corrispettivo dell'alienazione e questo non era stato ancora pagato dall'acquirente all'accipiente, obbligava quest'ultimo a cedere al solvente l'azione che potesse spettargli verso l'acquirente; per lo stesso scopo di tutela immediata del *solvens* al quale si è accennato a proposito dell'art. 875, il nuovo codice, nelle ipotesi su ricordate, surroga di diritto il solvente nell'azione che potesse

spettare all'accipiente per conseguire il corrispettivo dell'alienazione ancora dovuto dall'acquirente (art. 877). Questa è l'azione che nel caso di alienazione a titolo oneroso è accordata al *solvens* verso il terzo; nel caso di alienazione a titolo gratuito, al *solvens* spetta invece un'azione di arricchimento contro il terzo, che però, se l'accipiente è stato di mala fede, potrà proporsi solo dopo l'inutile escussione di lui (art. 877).

72. — L'arricchimento senza causa.

262. — Una larghissima corrente di dottrina e di giurisprudenza si è già orientata, *de iure condito*, verso il riconoscimento di un'azione generale di arricchimento diretta ad ovviare all'indebita locupletazione nei casi in cui non sia possibile impedirla con l'esperimento di azioni particolari, della stessa (articoli 20, 282, 609, 876, terzo comma, 877, ecc.) o di diversa natura.

Il codice nuovo ha accolto questo indirizzo, corrispondente agli scopi di giustizia e di equità che l'ordinamento giuridico deve realizzare, specie se vuole esprimere dal suo seno uno spirito di solidarietà. Questo spirito non può tollerare spostamenti patrimoniali disgiunti da una causa giustificatrice. Il *sum cuique tribuere*, principio etico assunto nella sfera del diritto, impedisce di mantenere l'ingiusto aumento patrimoniale, perchè, se esso venisse tutelato, si attribuirebbe ad un soggetto un vantaggio che spetta invece ad altri, e correlativamente quest'ultimo verrebbe assoggettato a un'ingiusta perdita.

Il codice fissa all'azione di arricchimento l'estremo di un aumento patrimoniale conseguito senza giusto fondamento, e correlativo a una diminuzione sofferta da terzi (art. 880, primo comma). Non è stato e non poteva essere chiarito legislativamente, con una formula generale, il concetto di arricchimento ingiustificato; ma la pratica e la dottrina potrà soccorrervi, ricercando se il singolo trasferimento di valori trovi a fronte la prestazione di un corrispettivo, abbia causa nella liberalità, o sia legittimato da una precisa disposizione della legge. Sarà ingiusto il trasferimento, se l'indagine suddetta risulterà negativa.

Conseguenza sarà allora l'obbligo dell'arricchito di prestare un'indennità a colui che ha subito la diminuzione patrimoniale. Se la diminuzione patrimoniale consiste nella perdita di una cosa determinata, s'impone all'arricchito il dovere di restituirla in natura (art. 880, secondo comma) o, qualora l'abbia successivamente alienata, di ricuperarla dall'acquirente.

Dalla dottrina e dalla giurisprudenza favorevole all'azione di arricchimento è stato acquisito il principio secondo cui essa è proponibile solo in via sussidiaria, nel caso cioè in cui il danneggiato, esercitando altra azione, non possa conseguire l'indennizzo per il pregiudizio subito (art. 881). E' ovvio infatti, che, là dove si possa eliminare una situazione anormale con l'applicazione di una norma particolare, il ricorso all'azione generale mancherebbe del suo presupposto, ossia del pregiudizio, altrimenti evitabile.

73. — I fatti illeciti.

263. — Sotto questa rubrica si comprendono quei fatti produttivi di danno che il codice civile del 1865, denominava delitti e quasi delitti; ossia quei comportamenti e quelle situazioni dell'uomo, rispetto ad altre persone o a cose, contrastanti col principio generale che impone ai singoli, nello svolgimento della loro attività, di non cagionare danni agli altri. E' sembrata più esatta la denominazione di « fatti ille-

citi », anzichè quella di « atti illeciti », perchè in altra parte del presente libro (articoli 154 e 164), con la voce « atti » si sono designati i negozi giuridici.

264. — Fonte di responsabilità può essere il comportamento della persona (fatto proprio), ovvero una determinata relazione con l'autore del fatto o con la cosa (animata o inanimata) da cui il danno è derivato.

La responsabilità per fatto proprio si fonda sulla colpa; quella per fatto di altre persone si fonda o sulla colpa propria e altrui (art. 887) ovvero, trattandosi di persone che operano nella sfera giuridica del soggetto responsabile (art. 888), soltanto sulla colpa altrui.

La responsabilità inerente alla relazione del soggetto con cose o animali (articoli 890 e 981) riceve particolare disciplina. Non preme tanto di esporre le varie giustificazioni che essa può avere, per scegliere quella che sembri meglio persuasiva, quanto di rilevare che in essa non può ritenersi operante il principio della pura causalità. Infatti, anche quella dottrina che, nel caso di danno da cose o animali, riteneva di poter parlare di responsabilità obbiettiva, ammetteva la prova liberatoria del caso fortuito, ossia di una causa non imputabile, e comprendeva nel caso fortuito il fatto di un terzo del quale non si debba rispondere e la colpa dello stesso danneggiato.

Quale danno cagionato dalla cosa deve considerarsi quello prodotto dall'incendio che si è in essa sviluppato. La responsabilità del custode pertanto deve essere in tale caso regolata dall'art. 890, sempre che, naturalmente, tra custode e danneggiato non vi sia un rapporto contrattuale; se tal rapporto vi sia si osservano le norme degli articoli 427, primo comma, e 450. L'onere della prova liberatoria incombe sul detentore della cosa, ed ha per contenuto l'identificazione della causa non imputabile dell'incendio, in modo che la causa ignota rimane a carico del detentore medesimo. L'esempio di una legislazione straniera (legge francese 17 novembre 1922), che addossava al terzo danneggiato l'onere di provare la colpa del detentore della cosa, criticato da autorevoli giuristi dello stesso paese, non era da seguire e non è stato seguito. Nessuna ragione vi era per non considerare sullo stesso piano, quale danno prodotto dalle cose in custodia, quello manifestatosi attraverso un incendio e quello prodotto da esplosioni, emanazioni nocive, scolo di liquidi corrosivi, ecc. La durezza di tale situazione fatta al detentore può essere corretta mercè contratti di assicurazione.

Nel nuovo codice si è tenuta presente l'unità del criterio misuratore della colpa, sia contrattuale che extracontrattuale. Per entrambe si ha riguardo al comportamento dell'uomo di media o normale diligenza e cioè del buon padre di famiglia che va adeguato, come si è già detto (n. 25), alla natura del rapporto cui si ricollega il dovere di condotta.

Quanto all'onere della prova circa la colpa, nel caso di responsabilità per fatto proprio (art. 882) si è mantenuto fermo, di regola, il principio tradizionale secondo il quale esso incombe sul danneggiato. Talora, con riferimento a casi particolari il principio suddetto pone difficoltà al danneggiato; ma il giudice può ovviarvi utilizzando al massimo presunzioni semplici e regole di comune esperienza. In modo che non appariva necessario seguire la tendenza innovatrice di coloro che avrebbero preferito fondare la disciplina dei fatti illeciti sullo spostamento dell'onere della prova, dal danneggiato che afferma la colpa al danneggiante che la nega.

Questo spostamento talora è però necessario: fu consacrato nel codice abrogato per talune responsabilità indirette (articoli 1153, secondo, terzo, quinto e sesto comma, corrispondenti all'art. 887 del libro delle obbligazioni), e tale norma è stata



estesa ad altri casi: chi è obbligato a sorvegliare un incapace, per quanto tenuto ai danni da quello prodotti sulla base di una responsabilità diretta, deve dare la prova liberatoria (art. 883, primo comma).

265. -- Ma la vera innovazione sta nel trattamento delle attività pericolose (art. 889).

Il principio consacrato nell'art. 120 del testo unico delle disposizioni per tutela delle strade e per la circolazione 8 dicembre 1933, n. 1740, riprodotto nell'art. 893 del quale si dirà tra poco, è stato esteso a tutte le attività che possono creare pericolo per i terzi. Sulla materia non si è creduto di adottare alcuna delle soluzioni estreme: nè quella che annetterebbe a tali attività una responsabilità oggettiva, nè quella che vi ricollegherebbe l'ordinaria responsabilità per colpa. Si è adottata invece una soluzione intermedia per la quale, sempre mantenendo la colpa a base della responsabilità, non solo si è posta a carico del danneggiante la prova liberatoria, ma si è ampliato il contenuto del dovere di diligenza che è posto a suo carico.

Nell'esercizio di un'attività pericolosa, la prevedibilità del danno è in *re ipsa* e il soggetto deve agire tenendo conto del pericolo per i terzi. Fu osservato esattamente che gli obblighi inerenti alla normale diligenza sarebbero in tal caso insufficienti perchè, dove la pericolosità è insita nell'azione, vi è il dovere di operare tenendo conto del pericolo. Il soggetto dunque deve adottare, anche a prezzo di sacrifici, tutte le misure atte ad evitare il danno. Come si è già osservato (n. 37), il dovere di evitare il danno diviene più rigoroso perchè egli opera con la netta previsione della possibilità di esso. Quali debbano essere tali misure, diranno le particolari discipline, tecniche o legislative, delle singole attività, o le regole della comune esperienza; certo è che le lesioni evitabili debbono essere risarcite.

Soltanto per le lesioni assolutamente inevitabili è esclusa la responsabilità, la quale peraltro non vi potrebbe essere, nella particolare ipotesi, se non adottando il principio della pura causalità: questo principio non si è accolto perchè ritenuto ingiusto, antisociale e antieconomico, e tale da scoraggiare attività e iniziative feconde.

266. -- Dettata nell'art. 889 la regola generale sopra esposta, di essa si fa applicazione nell'art. 893, ove si regola la responsabilità per la circolazione dei veicoli, già disciplinata nell'art. 120 del codice della strada.

Quest'ultimo articolo si è accolto nel codice senza mutamenti sostanziali; si è fatta solo qualche precisazione di cui si era avvertita la necessità nella pratica applicazione della norma. Si è chiarito cioè che, se vi è usufruttuario o acquirente con patto di riservato dominio, la responsabilità ricade sull'uno o sull'altro, e non rispettivamente sul nudo proprietario o sull'alienante. Anche tale responsabilità, come quella proprietario, viene meno se la circolazione del veicolo ha avuto luogo contro la volontà delle suddette persone, qualora, beninteso, la circolazione stessa non debba essere loro imputata per altro titolo di responsabilità. Nel terzo comma dell'art. 893 si è fatta salvezza per la responsabilità prevista nell'art. 888, essendosi avuto riguardo alla ipotesi che ricorre più di frequente; ma il limitato richiamo non esclude la rilevanza di altri titoli di responsabilità, come sarebbe la negligente custodia del veicolo (art. 882) o il dovere di sorveglianza sulle persone che hanno attuato la circolazione non voluta (art. 887).

Nel secondo comma dell'art. 893 si è regolata la responsabilità nel caso, maggiormente frequente, di scontro tra veicoli. La disciplina accolta si è ispirata alla prevalente giuri-

sprudenza della Corte suprema di cassazione ed è coerente con i criteri posti dall'art. 57, primo comma, là dove si regola il concorso di colpa del danneggiante e del danneggiato. Nel caso di scontro di veicoli, il concorso delle colpe contrapposte è presunto; rimane quindi ferma la presunzione che grava su ciascun conducente, essendosi ritenuto di non adottare l'opinione secondo la quale, nell'ipotesi considerata, le reciproche presunzioni si eliderebbero, per lasciar posto all'accertamento della responsabilità di ciascuno secondo i criteri ordinari. Ma il concorso delle due colpe non porta neppure ad addossare a ciascun conducente l'intera responsabilità del danno cagionato all'altro veicolo, perchè il danno stesso è la conseguenza di una colpa presunta, comune ad entrambi i conducenti. E allora si applica il principio consacrato nell'art. 57, primo comma: i conducenti, considerati coautori del danno risentito da ciascun veicolo, ne rispondono in proporzione della gravità della rispettiva colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Accertato il debito rispettivo dei conducenti, si può far luogo alla compensazione; se poi, come avviene nella generalità dei casi, non sia possibile stabilire la proporzione tra le colpe concorrenti e tra la diversa entità dell'efficacia causale, il danno subito da ciascun veicolo sarà risarcito in parti eguali dal suo conducente e dall'altro.

267. -- Perchè il fatto colposo o doloso sia fonte di responsabilità occorre che esso produca un ingiusto danno. Si precisa così, conferendo maggior chiarezza alla norma dell'art. 1151 cod. civ. del 1865, che la *culpa* e l'*iniuria* sono concetti distinti; e quindi si esige che il fatto o l'omissione, per essere fonte di responsabilità, debba essere doloso o colposo, ossia imputabile, e debba inoltre essere compiuto mediante la lesione della sfera giuridica altrui. Non vi sarà responsabilità quando il danno è arrecato in situazione di legittima difesa perchè, chi agisce ha in tal caso il potere di difendere il proprio diritto a costo di recar danno a chi lo aggredisce; il danno arrecato in tal caso non può qualificarsi ingiusto (art. 883).

Non si è creduto di regolare espressamente l'ipotesi del danno arrecato ad altri nell'esercizio del proprio diritto mediante abuso. Infatti, che sia illecito l'esercizio di un diritto, mosso dallo scopo esclusivo di nuocere o recare molestia ad altri, si ricava dall'art. 24 del libro della proprietà. Che sia anche illecito l'esercizio del diritto in senso antisociale e non conforme allo spirito di solidarietà corporativa, si trae anche dalla disposizione dell'art. 5 del presente libro, ove è imposto al titolare di un diritto di credito di esercitare il diritto stesso secondo le regole della correttezza in relazione ai principi della solidarietà corporativa; il che implica, come si è già rilevato (n. 13), che pure nell'esercizio di un diritto, come nella sopportazione del suo esercizio da parte di altri, si devono tenere in considerazione l'interesse altrui e quelli superiori della collettività.

268. -- Nell'art. 884 si disciplina la responsabilità di chi arreca danno per la necessità della salvezza, non di una cosa, ma di una persona in pericolo.

A rigore, per quanto non vi sia stato eccesso e si sia rispettata la proporzione tra pericolo e danno, il fatto compiuto in situazione di necessità è imputabile perchè cosciente e volontario; da ciò deriverebbe la conseguenza che il danno deve essere risarcito secondo i criteri ordinari. Ma per riguardo alle particolarità del caso, mentre la legge penale dichiara non punibile l'autore (art. 54 cod. pen.), quella civile san-

cisce soltanto una attenuazione di responsabilità, nel senso che il risarcimento non debba necessariamente essere, come di regola, integrale (art. 895), ma deve essere determinato dal giudice secondo equità.

269. — Sul danno prodotto da persona incapace di intendere o di volere, dispone l'art. 886.

In linea di principio l'incoscienza, se immune da colpa anche nel porre la causa dell'incoscienza, non può essere ritenuto responsabile del danno, perchè di questo non è, come richiedesi, la causa cosciente. Quando vi è un custode dell'incoscienza, colpevole di omessa vigilanza, egli solo sarà responsabile del danno, e per fatto proprio (art. 886, primo comma). Ma se manca il responsabile, o se comunque il danno rimanga non risarcito, non è sembrato equo, per le ragioni in precedenza esposte (n. 15), che il fatto dell'incoscienza, dovesse ricadere sempre sul danneggiato. Da ciò la disposizione, della quale si è pur fatto cenno, per cui il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può attribuire al danneggiato, se non il risarcimento, almeno un'equa indennità (art. 886, secondo comma).

270. — Circa la responsabilità solidale tra i coautori del fatto dannoso, l'art. 894 riproduce le disposizioni dell'art. 1156 del codice civile e dell'art. 187, secondo comma, del codice penale. Poichè aveva formato oggetto di qualche dubbio, si afferma il diritto di regresso contro i coautori, di colui che ha risarcito il danno.

Come per le altre obbligazioni in solido, la solidarietà non opera nei rapporti tra i coobbligati e l'avente diritto al regresso (articolo 129); ciascuno risponde della sua parte di debito, che è determinata dal grado di partecipazione al risultato.

271. — L'art. 895 regola la valutazione dei danni con gli stessi criteri stabiliti per quelli derivanti dall'inadempimento di un'obbligazione preesistente. Il mancato richiamo dell'articolo 55 crea però una differenza, ed è questa: se l'inadempimento è colposo, non debbono essere risarciti i danni non prevedibili; invece, se il fatto illecito extra contrattuale è doloso o colposo, il danno, prevedibile o no, deve essere risarcito per intero, sempre che tra fatto e danno corra il nesso di causalità. Non si è accolto così il principio di commisurare il risarcimento al grado della colpa.

Non si è ritenuto necessario dichiarare che sulle somme dovute a titolo di risarcimento decorrono gli interessi dalla data del fatto illecito, anche prima della loro liquidazione, perchè tale decorrenza è legittimata dal principio che gli interessi concorrono a completare il risarcimento dovuto.

Si è lasciata alla dottrina e alla giurisprudenza la determinazione del momento a cui devesi aver riguardo per la stima del danno; tale determinazione si deduce dal principio acquisito che si deve risarcire il danno certo, presente o futuro, e che le sopravvenienze sono rilevanti solo se integrano una causa di danno non considerata neppure genericamente nel primo accertamento, salve le disposizioni particolari, come in materia di infortuni sul lavoro.

272. — Al pari del creditore nelle obbligazioni *ex contractu*, il danneggiato, in quelle per fatto illecito, ha diritto innanzi tutto alla reintegrazione in forma specifica della situazione patrimoniale anteriore: questa norma è consacrata nel primo comma dell'art. 897.

Peraltro, in omaggio al principio immanente di solidarietà, che impone in ogni campo la considerazione corporativa degli interessi delle parti in conflitto e di quelli preminenti della collettività (n. 15), si è stabilito nel secondo comma che il giudice possa, alla reintegrazione in forma specifica, sostituire il risarcimento per equivalente economico, se la prima sia eccessivamente onerosa per il debitore o, s'intende, sia contraria alle esigenze dell'economia nazionale.

Al dovere primario di riparare in natura il danno illecitamente cagionato si può collegare anche il disposto dell'art. 896, secondo il quale al danno permanente che consiste nella soppressione o nella menomazione di attività del soggetto destinata presumibilmente a procacciargli i mezzi di sussistenza, può farsi corrispondere l'assegnazione di una rendita vitalizia: questa norma fa meglio aderire la misura del risarcimento alla natura e alla durata del danno, che nei casi suddetti è continuativo.

273. — Circa il risarcimento dei danni cosiddetti morali, ossia circa la riparazione o compensazione indiretta di quegli effetti dell'illecito che non hanno natura patrimoniale si è ritenuto di non estendere a tutti la risarcibilità o la compensabilità che l'art. 185 del codice penale pone soltanto per i reati.

La resistenza della giurisprudenza a tale estensione può considerarsi limpida espressione della nostra coscienza giuridica. Questa avverte che soltanto nel caso di reato è più intensa l'offesa all'ordine giuridico e maggiormente sentito il bisogno di una più energica repressione con carattere anche preventivo. Mi sono perciò limitato a dichiarare che il danno non patrimoniale deve essere risarcito (in senso largo) solo nei casi determinati dalla legge, presente o futura, e nelle forme, eventualmente diverse da una indennità pecuniaria, da essa stabilite (art. 898).

### SIRE,

La disciplina delle obbligazioni, pur tenendo conto delle nuove direttive politiche ed economiche, non si è distaccata dalle frontiere del diritto romano, che sono anche quelle del nostro diritto nazionale.

Preparato con ferma certezza nella vittoria finale, nel tempo eroico di una guerra che spezzerà le catene del servaggio economico per dare al popolo italiano l'indipendenza del suo lavoro, questo libro del codice civile contribuirà al consolidamento dell'avvenire radioso che sui campi di battaglia creano la passione e il sacrificio della gioventù combattente.

CompiaceteVi, Maestà, di onorare quest'opera di fede con la Vostra ambita approvazione.

Addì, 30 gennaio 1941-XIX

GRANDI

REGIO DECRETO 30 gennaio 1941-XIX, n. 16.

**Approvazione del testo del libro del Codice civile  
« Delle obbligazioni »,**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE DI ETIOPIA

Viste le leggi 30 dicembre 1923, n. 2814, e 24 dicembre 1925, n. 2260, che delegano al Governo del Re Imperatore la facoltà di apportare modificazioni ed aggiunte al Codice civile e di pubblicare separatamente singoli libri o titoli del Codice stesso emendato;

Sentito il parere della Commissione delle Assemblee legislative, a termini dell'art. 2 della legge 30 dicembre 1923, n. 2814, e dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1925, n. 2260;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

**Art. 1.**

Il testo del libro del Codice civile « Delle obbligazioni » è approvato ed avrà esecuzione a cominciare dal 21 aprile 1942-XX.

Con decreto Reale sarà provveduto alla riunione ed al coordinamento del libro « Delle obbligazioni » con i libri approvati con i Regi decreti 12 dicembre 1938-XVII, n. 1852, e 26 ottobre 1939-XVII, n. 1586, e con gli altri libri dello stesso Codice civile dopo che i medesimi siano stati pubblicati.

**Art. 2.**

Un esemplare del suddetto libro del Codice civile « Delle obbligazioni », firmato da Noi e contrassegnato dal Nostro Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, servirà di originale e sarà depositato e custodito nell'Archivio del Regno.

**Art. 3.**

La pubblicazione del predetto libro del Codice civile « Delle obbligazioni » si eseguirà col trasmetterne un esemplare stampato a ciascuno dei Comuni del Regno, per essere depositato nella sala comunale, e tenuto ivi esposto, durante un mese successivo, per sei ore in ciascun giorno, affinchè ognuno possa prenderne cognizione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1941-XIX

Atti del Governo, registro 429, foglio 146. — MANCINI

# CODICE CIVILE

## LIBRO DELLE OBBLIGAZIONI

### TITOLO I.

#### DELLE OBBLIGAZIONI IN GENERALE

##### CAPO I.

*Della obbligazione e delle sue fonti.*

##### Art. 1.

*Norme regolatrici delle obbligazioni.*

Le obbligazioni sono regolate:

- 1) dalla legge;
- 2) dalle ordinanze corporative, dagli accordi economici collettivi, dai contratti collettivi di lavoro e dalle altre norme equiparate.

Le norme corporative indicate nel comma precedente non possono derogare alle disposizioni imperative della legge.

##### Art. 2.

*(Usi).*

Nelle materie regolate dal codice civile gli usi hanno efficacia solo in quanto sono richiamati dalla legge o dalle norme corporative.

Gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a ciò autorizzati si presumono esistenti fino a prova contraria.

##### Art. 3.

*(Fonti delle obbligazioni).*

Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico.

##### Art. 4.

*(Carattere patrimoniale della prestazione).*

La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore.

##### Art. 5.

*(Comportamento secondo correttezza).*

Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza, in relazione ai principi della solidarietà corporativa.

##### CAPO II.

#### Dell'adempimento delle obbligazioni.

##### SEZIONE I. — Dell'adempimento in generale.

##### Art. 6.

*(Diligenza nell'adempimento).*

Nell'adempire l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.

Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'organizzazione o all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata.

##### Art. 7.

*(Obbligazione di custodire).*

L'obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna.

##### Art. 8.

*(Obbligazione generica).*

Quando l'obbligazione ha per oggetto la prestazione di cose determinate soltanto nel genere, il debitore deve prestare cose di qualità non inferiore alla media.

##### Art. 9.

*(Obbligo di garanzia).*

Chi è tenuto a dare una garanzia, senza che ne siano determinati il modo e la forma, può prestare a sua scelta un'idonea garanzia reale o personale ovvero altra sufficiente cautela.

**Art. 10.**

*(Adempimento del terzo).*

L'obbligazione può essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione.

Tuttavia il creditore può rifiutare l'adempimento offertogli dal terzo, se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione.

**Art. 11.**

*(Adempimento parziale).*

Il creditore può rifiutare un adempimento parziale anche se la prestazione è divisibile, salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente.

**Art. 12.**

*(Luogo dell'adempimento).*

Se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non è determinato dalla convenzione o dagli usi e non può desumersi dalla natura della prestazione o da altre circostanze, si osservano le regole che seguono.

L'obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata deve essere adempiuta nel luogo in cui si trovava la cosa quando l'obbligazione è sorta.

L'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al momento della scadenza. Se tale domicilio è diverso da quello che il creditore aveva quando è sorta l'obbligazione e ciò rende più gravoso l'adempimento, il debitore, previa dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio.

Negli altri casi l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al momento della scadenza.

**Art. 13.**

*(Tempo dell'adempimento).*

Se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente. Qualora tuttavia, in virtù degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione, sia necessario un termine, questo, in mancanza di accordo delle parti, è stabilito dal giudice.

Se il termine per l'adempimento è rimesso alla volontà del debitore, spetta ugualmente al giudice di stabilirlo secondo le circostanze; se è rimesso alla volontà del creditore, il termine può essere fissato sull'istanza del debitore che intende liberarsi.

**Art. 14.**

*(Termine).*

Se per l'adempimento è fissato un termine, questo si presume a favore del debitore, qualora non risulti stabilito a favore del creditore o di entrambi.

**Art. 15.**

*(Pendenza del termine).*

Il creditore non può esigere la prestazione prima della scadenza, salvo che il termine sia stabilito esclusivamente a suo favore.

Tuttavia il debitore non può ripetere ciò che ha pagato anticipatamente, anche se ignorava l'esistenza del termine. In questo caso però egli può ripetere, nei limiti della perdita subita, ciò di cui il creditore si è arricchito per effetto del pagamento anticipato.

**Art. 16.**

*(Decadenza del termine).*

Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse.

**Art. 17.**

*(Computo del termine).*

Il termine fissato a giorni scade al compimento dell'ultimo giorno. Nel computo non si tiene conto del giorno iniziale.

Il termine fissato a mesi scade quando è trascorso il numero dei mesi stabilito e non si tiene conto della differenza del numero dei giorni compresi nei mesi stessi. Se nel mese di scadenza manca il giorno corrispondente a quello del mese iniziale, il termine scade nell'ultimo giorno del mese.

Quando il compimento del termine si verifica in giorno festivo, il termine è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo, salvi usi diversi.

E' salva ogni diversa pattuizione.

**Art. 18.**

*(Destinatario del pagamento).*

Il pagamento deve essere fatto al creditore o al suo rappresentante ovvero alla persona indicata dal creditore o autorizzata dal giudice o dalla legge a riceverlo.

Il pagamento fatto a chi non era legittimato a riceverlo libera il debitore, se il creditore lo ratifica o se ne ha approfittato.

**Art. 19.**

*(Pagamento al creditore apparente).*

Il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede.

Chi ha ricevuto il pagamento è tenuto alla restituzione verso il vero creditore, secondo le regole stabilite per la ripetizione dell'indebito.

**Art. 20.**

*(Pagamento al creditore incapace).*

Il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo non libera il debitore, se questi non prova che ciò che fu pagato è stato rivolto a vantaggio dell'incapace.

**Art. 21.**

*(Pagamento eseguito da un incapace).*

Il debitore che ha eseguito la prestazione dovuta non può impugnare il pagamento a causa della propria incapacità.

**Art. 22.**

*(Pagamento eseguito con cose altrui).*

Il debitore non può impugnare il pagamento eseguito con cose di cui non poteva disporre, salvo che offra un'idonea prestazione.

Il creditore che ha ricevuto il pagamento in buona fede può impugnarlo, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Il creditore che ha ricevuto in buona fede cose di cui, all'atto del pagamento, avrebbe dovuto divenire proprietario, non è obbligato a restituirle nè a rimborsarne il valore al proprietario, se in buona fede le ha alienate o consumate.

**Art. 23.**

*(Imputazione del pagamento).*

Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona, può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.

In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti.

**Art. 24.**

*(Imputazione del pagamento agli interessi).*

Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che alle spese e agli interessi, senza il consenso del creditore.

Il pagamento fatto in conto di capitale e di interessi, deve essere imputato prima agli interessi.

**Art. 25.**

*(Quietanza con imputazione).*

Chi, avendo più debiti, accetta una quietanza nella quale il creditore ha dichiarato di imputare il pagamento a uno di essi, non può pretendere un'imputazione diversa, se non vi è stato dolo o sorpresa da parte del creditore.

**Art. 26.**

*(Spese del pagamento).*

Le spese del pagamento sono a carico del debitore.

**Art. 27.**

*(Prestazione in luogo dell'adempimento).*

Il debitore, senza il consenso del creditore, non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella

dovuta, anche se di valore uguale o maggiore. Se il creditore consente, l'obbligazione si estingue quando la diversa prestazione è eseguita.

Se la prestazione consiste nel trasferimento della proprietà o di un altro diritto, il debitore è tenuto alla garanzia per l'evizione e per i vizi della cosa secondo le norme della vendita, salvo che il creditore preferisca esigere la prestazione originaria e il risarcimento del danno.

In ogni caso non rivivono le garanzie prestate terzi.

**Art. 28.**

*(Cessione di un credito in luogo dell'adempimento).*

Quando in luogo dell'adempimento è ceduto un credito, l'obbligazione si estingue solo con la riscossione del credito, se non risulta una diversa volontà delle parti.

**Art. 29.**

*(Diritto del debitore alla quietanza).*

Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non è restituito al debitore.

Il rilascio di una quietanza per il capitale fa presumere il pagamento degli interessi.

**Art. 30.**

*(Liberazione dalle garanzie).*

Il creditore che ha ricevuto il pagamento deve consentire la liberazione dei beni dalle garanzie reali date per il credito e da ogni altro vincolo che ne limiti la disponibilità per effetto di atti compiuti dallo stesso creditore.

SEZIONE II. — *Del pagamento con surrogazione.*

**Art. 31.**

*(Surrogazione per volontà del creditore).*

Il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo, può surrogarlo nei propri diritti. La surrogazione deve essere fatta in modo espresso e contemporaneamente al pagamento.

**Art. 32.**

*(Surrogazione per volontà del debitore).*

Il debitore che prende a mutuo una somma di danaro o altra cosa fungibile al fine di pagare il debito, può surrogare il mutuante nei diritti del creditore anche senza il consenso di questo.

La surrogazione ha effetto quando concorrono le seguenti condizioni:

- 1) che il mutuo e la quietanza risultino da atto avente data certa;
- 2) che nell'atto di mutuo sia indicata espressamente la specifica destinazione della somma mutuata;
- 3) che nella quietanza si menzioni la dichiarazione del debitore circa la provenienza della somma impie-

gata nel pagamento. Sulla richiesta del debitore, il creditore non può rifiutarsi di inserire nella quietanza tale dichiarazione.

**Art. 33.**

*(Surrogazione legale).*

La surrogazione ha luogo di diritto nei seguenti casi :

1) a vantaggio di chi, essendo creditore, ancorchè chirografario, paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito in ragione dei suoi privilegi, del suo pegno o delle sue ipoteche;

2) a vantaggio dell'acquirente di un immobile che, fino alla concorrenza del prezzo di acquisto, paga uno o più creditori a favore dei quali l'immobile è ipotecato;

3) a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo;

4) a vantaggio dell'erede con beneficio di inventario, che ha pagato con danaro proprio i debiti ereditari;

5) negli altri casi stabiliti dalla legge.

**Art. 34.**

*(Terzi garanti)*

La surrogazione contemplata nei precedenti articoli ha effetto anche contro i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore.

Se il credito è garantito da pegno, si osserva la disposizione del secondo comma dell'art. 93.

**Art. 35.**

*(Surrogazione parziale).*

Se il pagamento è parziale, il terzo surrogato e il creditore concorrono nei confronti del debitore in proporzione di quanto è loro dovuto, salvo patto contrario.

SEZIONE III. — *Della mora del creditore.*

**Art. 36.**

*(Condizioni).*

Il creditore è in mora quando, senza motivo legittimo, non riceve il pagamento offertogli nei modi indicati dagli articoli seguenti o non compie gli atti che sono necessari affinchè il debitore possa adempiere l'obbligazione.

**Art. 37.**

*(Effetti).*

Quando il creditore è in mora, è a suo carico l'impossibilità della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore. Non sono più dovuti gli interessi nè i frutti della cosa che non siano stati percepiti dal debitore.

Il creditore è pure tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora e a sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta.

Gli effetti della mora si verificano dal giorno dell'offerta, se questa è successivamente dichiarata valida con sentenza passata in giudicato o se è accettata dal creditore.

**Art. 38.**

*(Requisiti per la validità dell'offerta).*

Affinchè l'offerta sia valida è necessario :

1) che sia fatta al creditore capace di ricevere o a chi ha la facoltà di ricevere per lui;

2) che sia fatta da persona che può validamente adempiere;

3) che comprenda la totalità della somma o della cosa dovuta, dei frutti o degli interessi e delle spese liquide, e una somma per le spese non liquide, con riserva di un supplemento, ove sia necessario;

4) che il termine sia scaduto, se stipulato in favore del creditore;

5) che si sia verificata la condizione dalla quale dipende l'obbligazione;

6) che l'offerta sia fatta alla persona del creditore o nel suo domicilio;

7) che l'offerta sia fatta da un ufficiale pubblico a ciò autorizzato.

Il debitore può subordinare l'offerta al consenso del creditore per la liberazione dei beni dalle garanzie reali o da altri vincoli che comunque ne limitino la disponibilità per atti compiuti dallo stesso creditore.

**Art. 39.**

*(Offerta reale e offerta per intimazione).*

Se l'obbligazione ha per oggetto danaro, titoli di credito ovvero cose mobili da consegnare al domicilio del creditore, l'offerta deve essere reale.

Se si tratta invece di cose mobili da consegnare in luogo diverso, l'offerta consiste nell'intimazione al creditore di riceverle, fatta mediante atto a lui notificato nelle forme prescritte per gli atti di citazione.

**Art. 40.**

*(Facoltà di deposito e suoi effetti liberatori).*

Se il creditore rifiuta di accettare l'offerta reale o non si presenta per ricevere le cose offertegli mediante intimazione, il debitore può eseguire il deposito.

Eseguito il deposito, se questo è accettato dal creditore o è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, il debitore non può più ritirarlo ed è liberato dalla sua obbligazione.

**Art. 41.**

*(Cose deperibili o di dispendiosa custodia).*

Se le cose non possono essere conservate o sono deteriorabili oppure se le spese della loro custodia sono eccessive, il debitore, dopo l'offerta reale o l'intimazione di ritirarle, può farsi autorizzare dal pretore a venderle nei modi stabiliti per le cose pignorate soggette a deterioramento, e a depositarne il prezzo.

**Art. 42.**

*(Requisiti del deposito).*

Per la validità del deposito è necessario:

1) che sia stato preceduto da un'intimazione notificata al creditore e contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui la cosa offerta sarà depositata;

2) che il debitore abbia consegnato la cosa, con gli interessi e i frutti dovuti fino al giorno dell'offerta, nel luogo indicato dalla legge o, in mancanza, dal giudice;

3) che sia fatto dal pubblico ufficiale un processo verbale da cui risulti la natura delle cose offerte, il rifiuto di riceverle da parte del creditore o la sua mancata comparizione, e infine il fatto del deposito;

4) che, in caso di non comparizione del creditore, il processo verbale di deposito gli sia notificato con l'invito a ritirare la cosa depositata.

Il deposito che ha per oggetto somme di danaro può farsi anche presso un istituto di credito.

**Art. 43.**

*(Ritiro del deposito).*

Il deposito non produce effetto se il debitore lo ritira prima che sia stato accettato dal creditore o prima che sia stato riconosciuto valido con sentenza passata in giudicato.

Se, dopo l'accettazione del deposito o il passaggio in giudicato della sentenza che lo dichiara valido, il creditore consente che il debitore ritiri il deposito, egli non può più rivolgersi contro i condebitori e i fideiussori, nè valersi dei privilegi, del pegno e delle ipoteche che garantivano il credito.

**Art. 44.**

*(Offerta secondo gli usi e deposito).*

Se il debitore ha offerto la cosa dovuta nelle forme d'uso anzichè in quelle prescritte dagli articoli 38 e 39, gli effetti della mora si verificano dal giorno in cui egli esegue il deposito a norma dell'art. 42, se questo è accettato dal creditore o è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato.

**Art. 45.**

*(Spese).*

Quando l'offerta reale e il deposito sono validi, le spese occorse sono a carico del creditore.

**Art. 46.**

*(Intimazione di ricevere la consegna di un immobile).*

Se deve essere consegnato un immobile, l'offerta consiste nell'intimazione al creditore di prenderne possesso. L'intimazione deve essere fatta nella forma prescritta dal secondo comma dell'art. 39.

Il debitore, dopo l'intimazione al creditore, può ottenere dal giudice la nomina di un sequestratario. In questo caso egli è liberato dal momento in cui ha consegnato al sequestratario la cosa dovuta.

**Art. 47.**

*(Obbligazioni di fare).*

Se la prestazione consiste in un fare, il creditore è costituito in mora mediante l'intimazione di ricevere la prestazione o di compiere gli atti che sono da parte sua necessari per renderla possibile.

L'intimazione può essere fatta nelle forme d'uso.

**CAPO III.**

**Dell'inadempimento delle obbligazioni.**

**Art. 48.**

*(Responsabilità del debitore).*

Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo sono stati determinati da impossibilità della prestazione, derivante da causa a lui non imputabile.

**Art. 49.**

*(Costituzione in mora).*

Il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto.

Non è necessaria la costituzione in mora:

1) quando il debito deriva da fatto illecito;

2) quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere eseguire l'obbligazione;

3) quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore. Se il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi non sono costituiti in mora che mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto giorni dall'intimazione o dalla richiesta.

**Art. 50.**

*(Offerta non solenne).*

Il debitore non può essere considerato in mora, se tempestivamente ha fatto offerta della prestazione dovuta anche senza osservare le forme indicate nella sezione terza del precedente capo, a meno che il creditore l'abbia rifiutata per un motivo legittimo.

**Art. 51.**

*(Effetti della mora sul rischio).*

Il debitore che è in mora non è liberato per la sopravvenuta impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, se non prova che l'oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore.

In qualunque modo sia perita o smarrita una cosa illecitamente sottratta, la perdita di essa non libera chi l'ha sottratta dall'obbligo di restituirne il valore.

**Art. 52.**

*(Inadempimento di obbligazioni negative).*

Le disposizioni sulla mora non si applicano alle obbligazioni di non fare; ogni fatto compiuto in violazione di queste costituisce di per sè inadempimento.



**Art. 53.**

*(Risarcimento del danno).*

Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.

**Art. 54.**

*(Danni nelle obbligazioni pecuniarie).*

Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura.

Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l'ulteriore risarcimento. Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori.

**Art. 55.**

*(Prevedibilità del danno).*

Se l'inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel momento in cui è sorta l'obbligazione.

**Art. 56.**

*(Valutazione equitativa del danno).*

Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa.

**Art. 57.**

*(Concorso del fatto colposo del creditore).*

Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.

Il risarcimento non è dovuto per i danni che il danneggiato avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.

**Art. 58.**

*(Responsabilità per fatto degli ausiliari).*

Salva diversa volontà delle parti, il debitore che, nell'adempimento dell'obbligazione, si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.

**Art. 59.**

*(Clausole di esonero da responsabilità).*

E' nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave.

E' nullo altresì qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.

**CAPO IV.**

**Del modo di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento.**

**SEZIONE I. — Della novazione.**

**Art. 60.**

*(Novazione oggettiva).*

L'obbligazione si estingue per novazione quando le parti sostituiscono all'obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso.

La volontà di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco.

**Art. 61.**

*(Modalità accessorie che non importano novazione).*

L'apposizione o l'eliminazione di un termine, il rilascio di un documento o la sua rinnovazione e ogni altra modificazione accessoria dell'obbligazione non producono novazione.

**Art. 62.**

*(Privilegi, pegno e ipoteche).*

I privilegi, il pegno e le ipoteche del credito originario si estinguono, se le parti non convengono espressamente di mantenerli per il nuovo credito.

**Art. 63.**

*(Riserva delle garanzie nelle obbligazioni solidali).*

Se la novazione si effettua tra il creditore e uno dei debitori in solido con effetto liberatorio per tutti, i privilegi, il pegno e le ipoteche del credito anteriore possono essere riservati soltanto sui beni del debitore che fa la novazione.

**Art. 64.**

*(Inefficacia della novazione).*

La novazione è senza effetto, se non esisteva l'obbligazione originaria.

Qualora l'obbligazione originaria derivi da un titolo annullabile, la novazione è valida se il debitore ha assunto validamente il nuovo debito conoscendo il vizio del titolo originario.

**Art. 65.**

*(Novazione soggettiva).*

Quando un nuovo debitore è sostituito a quello originario che viene liberato, si osservano le norme contenute nel capo VI di questo titolo.

**SEZIONE II. — Della remissione.**

**Art. 66.**

*(Dichiarazione di remissione del debito).*

La dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l'obbligazione quando è comunicata al debitore, salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne profittare.

**Art. 67.**

*(Restituzione volontaria del titolo).*

La restituzione volontaria del titolo originale del credito, fatta dal creditore al debitore, costituisce prova della liberazione anche rispetto ai condebitori in solido.

Se il titolo del credito è in forma pubblica, la restituzione volontaria della copia spedita in forma esecutiva fa presumere la liberazione, salva la prova contraria.

**Art. 68.**

*(Rinunzia alle garanzie).*

La rinunzia alle garanzie dell'obbligazione non fa presumere la remissione del debito.

**Art. 69.**

*(Fideiussori).*

La remissione accordata al debitore principale libera i fideiussori.

La remissione accordata a uno dei fideiussori non libera gli altri che per la parte del fideiussore liberato. Tuttavia se gli altri fideiussori hanno consentito la liberazione, essi rimangono obbligati per l'intero.

**Art. 70.**

*(Rinunzia a una garanzia contro corrispettivo).*

Il creditore che ha rinunciato, verso corrispettivo, alla garanzia prestata da un terzo, deve imputare quanto ha ricevuto al debito principale, a beneficio del debitore e di coloro che hanno prestato garanzia per l'adempimento dell'obbligazione.

SEZIONE III. — *Della compensazione.*

**Art. 71.**

*(Estinzione per compensazione).*

Quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti, secondo le norme degli articoli che seguono.

**Art. 72.**

*(Effetti della compensazione).*

La compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza. Il giudice non può rilevarla d'ufficio.

La prescrizione non impedisce la compensazione, se non era compiuta quando si è verificata la coesistenza dei due debiti.

**Art. 73.**

*(Compensazione legale e giudiziale).*

La compensazione si verifica solo tra due debiti che abbiano per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che siano ugualmente liquidi ed esigibili.

Se il debito opposto in compensazione non è liquido ma è di facile e pronta liquidazione, il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosca esistente, e può anche sospendere la condanna per il credito liquido fino all'accertamento del credito opposto in compensazione.

**Art. 74.**

*(Dilazione).*

La dilazione concessa gratuitamente dal creditore non è di ostacolo alla compensazione.

**Art. 75.**

*(Debiti non pagabili nello stesso luogo).*

Quando i due debiti non sono pagabili nello stesso luogo, si devono computare le spese del trasporto al luogo del pagamento.

**Art. 76.**

*(Casi in cui la compensazione non si verifica).*

La compensazione si verifica qualunque sia il titolo dell'uno o dell'altro debito, eccettuati i casi:

- 1) di credito per la restituzione di cose di cui il proprietario sia stato ingiustamente spogliato;
- 2) di credito per la restituzione di cose depositate o date in comodato;
- 3) di credito dichiarato impignorabile;
- 4) di rinunzia alla compensazione fatta preventivamente dal debitore;
- 5) di divieto stabilito dalla legge.

**Art. 77.**

*(Compensazione opposta da terzi garanti).*

Il fideiussore può opporre in compensazione il debito che il creditore ha verso il debitore principale.

Lo stesso diritto spetta al terzo che ha costituito un'ipoteca o un pegno.

**Art. 78.**

*(Compensazione opposta al cessionario).*

Il debitore, se ha accettato puramente e semplicemente la cessione che il creditore ha fatta delle sue ragioni a un terzo, non può opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente.

La cessione non accettata dal debitore, ma a questo notificata, impedisce la compensazione dei crediti posteriori alla notificazione.

**Art. 79.**

*(Compensazione di più debiti).*

Quando una persona ha verso un'altra più debiti compensabili, si osservano per la compensazione le regole stabilite dal secondo comma dell'art. 23 per l'imputazione del pagamento.

**Art. 80.**

*(Compensazione rispetto ai terzi).*

La compensazione non si verifica in pregiudizio dei terzi che hanno acquistato diritti di usufrutto o di pegno su uno dei crediti.

**Art. 81.**

*(Garanzie annesse al credito).*

Chi ha pagato un debito mentre poteva invocare la compensazione, non può più valersi, in pregiudizio

dei terzi, dei privilegi e delle garanzie a favore del suo credito, salvo che abbia ignorato l'esistenza di questo per giusti motivi.

Art. 82.  
(Compensazione volontaria).

Per volontà delle parti può avere luogo compensazione anche se non ricorrono le condizioni previste dagli articoli precedenti.

Le parti possono anche stabilire preventivamente le condizioni di tale compensazione.

SEZIONE IV. — *Della confusione.*

Art. 83.  
(Effetti della confusione).

Quando le qualità di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona, l'obbligazione si estingue per confusione.

Art. 84.  
(Effetti della confusione riguardo ai terzi garantiti).

La confusione che si verifica nella persona del debitore principale giova ai terzi che hanno prestato per lui una garanzia.

Se nella persona del fideiussore si riunisce la qualità di debitore principale, la fideiussione resta in vita purchè il creditore vi abbia interesse.

Art. 85.  
(Confusione rispetto ai terzi).

La confusione non opera in pregiudizio dei terzi che hanno acquistato diritti di usufrutto o di pegno sul credito.

SEZIONE V. — *Dell'impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore.*

Art. 86.  
(Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea).

L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile.

Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore, finchè essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento. Tuttavia l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più ritenersi obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla.

Art. 87.  
(Smarrimento di cosa determinata).

La prestazione che ha per oggetto una cosa determinata si considera divenuta impossibile anche quando la cosa è smarrita senza che possa esserne provato il perimento.

In caso di successivo ritrovamento della cosa, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 88.  
(Impossibilità parziale).

Se la prestazione è divenuta impossibile solo in parte, il debitore si libera dall'obbligazione eseguendo la prestazione per la parte che è rimasta possibile.

La stessa disposizione si applica quando, essendo dovuta una cosa determinata, questa ha subito un deterioramento o quando residua alcun che dal perimento totale della cosa.

Art. 89.  
(Subingresso del creditore nei diritti del debitore).

Nei casi in cui la prestazione è divenuta impossibile, temporaneamente o definitivamente, in tutto o in parte, il creditore, nei limiti del danno sofferto, subentra nei diritti spettanti al debitore in dipendenza del fatto che ha determinato l'impossibilità, e può esigere dal debitore la prestazione di quanto questi abbia conseguito a titolo di risarcimento.

CAPO V.  
*Della cessione dei crediti.*

Art. 90.  
(Cedibilità dei crediti).

Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purchè il credito non abbia carattere strettamente personale e il trasferimento non sia vietato dalla legge.

Le parti possono escludere la cedibilità del credito; ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione.

Art. 91.  
(Divieti di cessione).

I magistrati dell'ordine giudiziario, i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari, gli avvocati, i procuratori, i patrocinatori e i notai non possono, neppure per interposta persona, rendersi cessionari di diritti sui quali è sorta contestazione davanti l'autorità giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità, dei danni e delle spese.

Sono eccettuate dalla disposizione precedente le cessioni di azioni ereditarie tra coeredi, e quelle fatte in pagamento di debiti o per difesa di beni posseduti dal cessionario.

Art. 92.  
(Documenti probatori del credito).

Il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso.

Se è stata ceduta solo una parte del credito, il cedente è tenuto a dare al cessionario una copia autentica dei documenti.

Art. 93.  
(Accessori del credito).

Per effetto della cessione, il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori.

Il cedente non può trasferire al cessionario, senza il consenso del costituente, il possesso della cosa ricevuta in pegno; in caso di dissenso, il cedente rimane custode del pegno.

Salvo patto contrario, la cessione non comprende i frutti scaduti.

**Art. 94.**

*(Efficacia della cessione di fronte al debitore ceduto).*

La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando la cessione gli è stata notificata.

Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione.

**Art. 95.**

*(Efficacia della cessione di fronte ai terzi).*

Se il medesimo credito ha formato oggetto di più cessioni a persone diverse, prevale la cessione notificata per prima al debitore con atto di ufficiale giudiziario, o quella che è stata prima accettata dal debitore con atto di data certa, ancorchè essa sia di data posteriore.

La stessa norma si osserva quando il credito ha formato oggetto di costituzione di usufrutto o di pegno.

**Art. 96.**

*(Obbligo di garanzia del cedente).*

Quando la cessione è a titolo oneroso, il cedente è tenuto a garantire l'esistenza del credito al tempo della cessione. La garanzia può essere esclusa per patto, ma il cedente resta sempre obbligato per il fatto proprio.

Se la cessione è a titolo gratuito, la garanzia è dovuta solo nei casi e nei limiti in cui la legge pone a carico del donante la garanzia per l'evizione.

**Art. 97.**

*(Garanzia della solvibilità del debitore).*

Il cedente non risponde della solvibilità del debitore, salvo che ne abbia assunto la garanzia. In questo caso, nonostante patto contrario, egli risponde solo nei limiti di quanto ha ricevuto e deve inoltre corrispondere gli interessi, rimborsare le spese della cessione e quelle che il cessionario abbia sopportate per escutere il debitore, e risarcire il danno.

Quando il cedente ha garantito la solvibilità del debitore, la garanzia cessa, se la mancata realizzazione del credito per insolvenza del debitore è dipesa da negligenza del cessionario nell'iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore.

**CAPO VI.**

**Della delegazione, dell'espromissione e dell'accollo.**

**Art. 98.**

*(Delegazione cumulativa).*

Se il debitore assegna al creditore un nuovo debitore, il quale si obbliga verso il creditore, il debitore originario non è liberato dalla sua obbligazione, salvo che il creditore dichiarò espressamente di liberarlo.

Tuttavia il creditore che ha accettato l'obbligazione del terzo non può rivolgersi al delegante, se prima non ne ha richiesto al delegato l'adempimento.

**Art. 99.**

*(Delegazione di pagamento).*

Se il debitore ha delegato un terzo per eseguire in sua vece il pagamento, questi può obbligarsi verso il creditore, salvo che il debitore l'abbia vietato.

Il terzo delegato per eseguire il pagamento non è tenuto ad accettare l'incarico ancorchè sia debitore del delegante. Sono salvi gli usi diversi.

**Art. 100.**

*(Estinzione della delegazione).*

Il delegante può revocare la delegazione, fino a quando il delegato non abbia assunto l'obbligazione in confronto del delegatario o non gli abbia eseguito il pagamento.

Il delegato può assumere l'obbligazione o eseguire il pagamento a favore del delegatario anche dopo la morte o la sopravvenuta incapacità del delegante.

**Art. 101.**

*(Eccezioni opponibili dal delegato).*

Il delegato può opporre al delegatario le eccezioni relative ai suoi rapporti con questo.

Se le parti non hanno diversamente pattuito, il delegato non può opporre al delegatario, benchè questi ne fosse stato a conoscenza, le eccezioni che poteva opporre al delegante, salvo che sia nullo il rapporto tra delegante e delegatario.

Il delegato non può neppure opporre le eccezioni relative al rapporto tra il delegante e il delegatario, se ad esso le parti non hanno fatto espresso riferimento.

**Art. 102.**

*(Espromissione).*

Il terzo che, senza delegazione del debitore, ne assume verso il creditore il debito, è obbligato in solido col debitore originario, se il creditore non dichiara espressamente di liberare quest'ultimo.

Se non si è convenuto diversamente, il terzo non può opporre al creditore le eccezioni relative ai suoi rapporti col debitore originario.

Può opporgli invece le eccezioni che al creditore avrebbe potuto opporre il debitore originario, se non sono personali a quest'ultimo e non derivano da fatti successivi all'espromissione. Non può opporgli la compensazione che avrebbe potuto opporre il debitore originario, quantunque si sia verificata prima dell'espromissione.

**Art. 103.**

*(Accollo).*

Se il debitore e un terzo convengono che il terzo assuma il debito dell'altro, il creditore può aderire alla convenzione rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore.

L'adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiarò espressamente di liberarlo.

Se non vi è liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido col terzo.

In ogni caso il terzo è obbligato verso il creditore, che ha aderito alla stipulazione, nei limiti in cui ha assunto il debito, e può opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l'assunzione è avvenuta.

**Art. 104.**

*(Insolubilità del nuovo debitore).*

Il creditore che, in seguito a delegazione, ha liberato il debitore originario, non ha azione contro di lui se il delegato diviene insolubile, salvo che ne abbia fatta espressa riserva.

Tuttavia se il delegato era insolubile al momento in cui assunse il debito in confronto del creditore, il debitore originario non è liberato.

Le medesime disposizioni si osservano quando il creditore ha aderito all'accollo stipulato a suo favore e la liberazione del debitore originario era condizione espressa della stipulazione.

**Art. 105.**

*(Estinzione delle garanzie).*

In tutti i casi nei quali il creditore libera il debitore originario, si estinguono le garanzie annesse al credito, salvo che il debitore liberato o i terzi che le avevano prestate non consentano espressamente a mantenerle.

**Art. 106.**

*(Invalidità della nuova obbligazione).*

Se l'obbligazione assunta dal nuovo debitore verso il creditore è dichiarata nulla o annullata e il creditore aveva liberato il debitore originario, l'obbligazione di questo rivive, ma il creditore non può valersi delle garanzie prestate da terzi.

**CAPO VII.**

**Di alcune specie di obbligazioni.**

**SEZIONE I. — Delle obbligazioni pecuniarie.**

**Art. 107.**

*(Debito di somma di danaro).*

I debiti pecuniarî si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale.

Se la somma dovuta era determinata in una moneta che non ha più corso legale al tempo del pagamento, questo deve farsi in moneta legale ragguagliata per valore alla prima.

**Art. 108.**

*(Debito di somma di monete non aventi corso legale).*

Se la somma dovuta è determinata in una moneta non avente corso legale nello Stato, il debitore ha facoltà di pagare in moneta legale al corso del cambio nel giorno della scadenza e nel luogo stabilito per il pagamento.

**Art. 109.**

*(Clausola di pagamento effettivo in monete non aventi corso legale).*

La disposizione dell'articolo precedente non si applica, se la moneta non avente corso legale nello Stato è indicata con la clausola « effettivo » o altra equi-

valente, salvo che alla scadenza dell'obbligazione non sia possibile procurarsi tale moneta.

**Art. 110.**

*(Debito di specie monetaria avente valore intrinseco).*

Il pagamento deve farsi con una specie di moneta avente valore intrinseco, se così è stabilito dal titolo costitutivo del debito, semprechè la moneta avesse corso legale al tempo in cui l'obbligazione fu assunta.

Se però la moneta non è reperibile, o non ha più corso, o ne è alterato il valore intrinseco, il pagamento si effettua con moneta corrente che rappresenti il valore intrinseco che la specie monetaria dovuta aveva al tempo in cui l'obbligazione fu assunta.

**Art. 111.**

*(Leggi speciali).*

Le norme che precedono si osservano in quanto non siano in contrasto con i principî derivanti da leggi speciali.

Sono salve altresì le disposizioni particolari concernenti i pagamenti da farsi fuori del territorio dello Stato.

**Art. 112.**

*(Interessi nelle obbligazioni pecuniarie).*

I crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente.

Salvo patto contrario, i crediti per fitti e pigioni non producono interessi se non dalla costituzione in mora.

Se il credito ha per oggetto rimborso di spese fatte per cose da restituire, non decorrono interessi per il periodo di tempo in cui chi ha fatto le spese abbia goduto della cosa senza corrispettivo e senza essere tenuto a render conto del godimento.

**Art. 113.**

*(Anatocismo).*

In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.

**Art. 114.**

*(Saggio degli interessi).*

Il saggio degli interessi legali è del cinque per cento in ragione di anno.

Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.

Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale.

**SEZIONE II. — Delle obbligazioni alternative.**

**Art. 115.**

*(Obbligazione alternativa).*

Il debitore di un'obbligazione alternativa si libera eseguendo una delle due prestazioni dedotte in obbligazione, ma non può costringere il creditore a ricevere parte dell'una e parte dell'altra.

**Art. 116.**

(*Facoltà di scelta*).

La scelta spetta al debitore, se non è stata attribuita al creditore o ad un terzo.

La scelta diviene irrevocabile con l'esecuzione di una delle due prestazioni, ovvero con la dichiarazione di scelta, comunicata all'altra parte, o ad entrambe se la scelta è fatta da un terzo.

Se la scelta deve essere fatta da più persone, il giudice può fissare loro un termine. Se la scelta non è fatta nel termine stabilito, essa è fatta dal giudice.

**Art. 117.**

(*Decadenza dalla facoltà di scelta*).

Quando il debitore, condannato alternativamente a due prestazioni, non ne esegue alcuna nel termine assegnatogli dal giudice, la scelta passa al creditore.

Se la facoltà di scelta spetta al creditore e questi non l'esercita nel termine stabilito o in quello fissatogli dal debitore, la scelta passa a quest'ultimo.

Se la scelta è rimessa a un terzo e questi non la fa nel termine assegnatogli, essa è fatta dal giudice.

**Art. 118.**

(*Impossibilità di una delle prestazioni*).

L'obbligazione alternativa si considera semplice, se una delle due prestazioni non poteva formare oggetto di obbligazione o se è divenuta impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti.

**Art. 119.**

(*Impossibilità colposa di una delle prestazioni*).

Quando la scelta spetta al debitore, l'obbligazione alternativa diviene semplice, se una delle due prestazioni diventa impossibile anche per causa a lui imputabile. Se una delle due prestazioni diviene impossibile per colpa del creditore, il debitore è liberato dall'obbligazione, qualora non preferisca eseguire l'altra prestazione o chiedere il risarcimento dei danni.

Quando la scelta spetta al creditore, il debitore è liberato dall'obbligazione, se una delle due prestazioni diviene impossibile per colpa del creditore, salvo che questi preferisca esigere l'altra prestazione e risarcire il danno. Se della impossibilità deve rispondere il debitore, il creditore può scegliere l'altra prestazione o esigere il risarcimento del danno.

**Art. 120.**

(*Impossibilità sopravvenuta di entrambe le prestazioni*).

Qualora entrambe le prestazioni siano divenute impossibili e il debitore debba rispondere riguardo a una di esse, egli deve pagare l'equivalente di quella che è divenuta impossibile per ultima, se la scelta spettava a lui. Se la scelta spettava al creditore, questi può domandare l'equivalente dell'una o dell'altra.

**Art. 121.**

(*Obbligazione con alternativa multipla*).

Le regole stabilite in questa sezione si osservano anche quando le prestazioni dedotte in obbligazione sono più di due.

SEZIONE III. — *Delle obbligazioni in solido.*

**Art. 122.**

(*Caratteri della solidarietà*).

L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.

**Art. 123.**

(*Modalità varie dei singoli rapporti*).

La solidarietà non è esclusa per ciò che i singoli debitori siano tenuti ciascuno con modalità diverse, o il debitore comune sia tenuto con modalità diverse di fronte ai singoli creditori.

**Art. 124.**

(*Solidarietà tra condebitori*).

I condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente.

**Art. 125.**

(*Divisibilità tra gli eredi*).

Salvo patto contrario, l'obbligazione si divide tra gli eredi di uno dei condebitori o di uno dei creditori in solido, in proporzione delle rispettive quote.

**Art. 126.**

(*Scelta del creditore per il pagamento*).

Il debitore ha la scelta di pagare all'uno o all'altro dei creditori in solido, quando non è stato prevenuto da uno di essi con domanda giudiziale.

**Art. 127.**

(*Eccezioni personali*).

Uno dei debitori in solido non può opporre al creditore le eccezioni personali agli altri debitori.

A uno dei creditori in solido il debitore non può opporre le eccezioni personali agli altri creditori.

**Art. 128.**

(*Rapporti interni tra debitori o creditori solidali*).

Nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi.

Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente.

**Art. 129.**

(*Regresso tra condebitori*).

Il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi.

Se uno di questi è insolubile, la perdita si ripartisce per contributo tra gli altri condebitori, compreso quello che ha fatto il pagamento.

La stessa norma si applica qualora sia insolvibile il condebitore nel cui esclusivo interesse l'obbligazione era stata assunta.

**Art. 130.**  
(*Novazione*)

La novazione tra il creditore e uno dei debitori in solido libera gli altri debitori. Qualora però si sia voluto limitare la novazione a uno solo dei debitori, gli altri non sono liberati che per la parte di quest'ultimo.

Se convenuta tra uno dei creditori in solido e il debitore, la novazione ha effetto verso gli altri creditori solo per la parte del primo.

**Art. 131.**  
(*Remissione*).

La remissione a favore di uno dei debitori in solido libera anche gli altri debitori, salvo che il creditore abbia riservato il suo diritto verso gli altri, nel qual caso il creditore non può esigere il credito da questi, se non detratta la parte del debitore a favore del quale ha consentito la remissione.

Se la remissione è fatta da uno dei creditori in solido, essa libera il debitore verso gli altri creditori solo per la parte spettante al primo.

**Art. 132.**  
(*Compensazione*).

Ciascuno dei debitori in solido può opporre in compensazione il credito di un condebitore solo fino a concorrenza della parte di quest'ultimo.

A uno dei creditori in solido il debitore può opporre in compensazione ciò che gli è dovuto da un altro dei creditori, ma solo per la parte di questo.

**Art. 133.**  
(*Confusione*).

Se nella medesima persona si riuniscono le qualità di creditore e di debitore in solido, l'obbligazione degli altri debitori si estingue per la parte di quel condebitore.

Se nella medesima persona si riuniscono le qualità di debitore e di creditore in solido, l'obbligazione si estingue per la parte di questo.

**Art. 134.**  
(*Transazione*).

La transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare.

Parimenti, se è intervenuta tra uno dei creditori in solido e il debitore, la transazione non ha effetto nei confronti degli altri creditori, se questi non dichiarano di volerne profittare.

**Art. 135.**  
(*Giuramento*).

Il giuramento sul debito e non sul vincolo solidale, deferito da uno dei debitori in solido al creditore o da uno dei creditori in solido al debitore, ovvero dal creditore a uno dei debitori in solido o dal debitore a uno dei creditori in solido:

giova agli altri condebitori o concreditori, se è stato recusato dal creditore o dal debitore, ovvero se è stato prestato dal condebitore o dal concreditore in solido;

nuoce solo a chi l'ha deferito o a colui al quale è stato deferito, se è prestato dal creditore o dal debitore, ovvero se è recusato dal condebitore o dal concreditore in solido.

**Art. 136.**  
(*Sentenza*).

La sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei debitori in solido, o tra il debitore e uno dei creditori in solido, non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori.

Gli altri debitori possono opporla al creditore, salvo che sia fondata sopra ragioni personali al condebitore; gli altri creditori possono farla valere contro il debitore, salve le eccezioni personali che questi può opporre a ciascuno di essi.

**Art. 137.**  
(*Inadempimento*).

Se l'adempimento dell'obbligazione è divenuto impossibile per colpa di uno o più condebitori, gli altri condebitori non sono liberati dall'obbligo solidale di corrispondere il valore della prestazione dovuta. Il creditore può chiedere il risarcimento del danno ulteriore al condebitore o a ciascuno dei condebitori inadempienti.

**Art. 138.**  
(*Costituzione in mora e riconoscimento del debito*).

La costituzione in mora di uno dei debitori in solido non produce effetto riguardo agli altri, salvo il disposto dell'art. 140.

La costituzione in mora del debitore da parte di uno dei creditori in solido, giova agli altri.

**Art. 139.**  
(*Riconoscimento del debito*).

Il riconoscimento del debito fatto da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri; se è fatto dal debitore nei confronti di uno dei creditori in solido, giova agli altri.

**Art. 140.**  
(*Prescrizione*).

Gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori.

La sospensione della prescrizione nei rapporti di uno dei debitori o di uno dei creditori in solido, non ha effetto riguardo agli altri. Tuttavia il debitore che sia stato costretto a pagare, ha regresso contro i condebitori liberati per effetto della prescrizione.

La rinuncia alla prescrizione fatta da uno dei debitori in solido, non ha effetto riguardo agli altri; fatta in confronto di uno dei creditori in solido, giova agli altri. Il condebitore che ha rinunciato alla prescrizione, non ha regresso verso gli altri debitori liberati per effetto della prescrizione medesima.

Art. 141.

(*Rinunzia alla solidarietà*).

Il creditore che rinunzia alla solidarietà a favore di uno dei debitori, conserva l'azione in solido contro gli altri.

Rinunzia alla solidarietà:

- 1) il creditore che rilascia a uno dei debitori quietanza per la parte di lui senza alcuna riserva;
- 2) il creditore che ha agito giudizialmente contro uno dei debitori per la parte di lui, se questi ha aderito alla domanda, o se è stata pronunciata una sentenza di condanna.

Art. 142.

(*Pagamento separato dei frutti o degli interessi*).

Il creditore che riceve, separatamente e senza riserva, la parte dei frutti o degli interessi che è a carico di uno dei debitori, perde contro di lui l'azione in solido per i frutti o per gli interessi scaduti, ma la conserva per quelli futuri.

Art. 143.

(*Insolvenza di un condebitore in caso di rinunzia alla solidarietà*).

Nel caso di rinunzia del creditore alla solidarietà verso alcuno dei debitori, se uno degli altri è insolvente, la sua parte di debito è ripartita per contributo tra tutti i condebitori, compreso quello che era stato liberato dalla solidarietà.

SEZIONE IV. — *Delle obbligazioni divisibili e indivisibili.*

Art. 144.

(*Obbligazioni divisibili*).

Se più sono i debitori o i creditori di una prestazione divisibile e l'obbligazione non è solidale, ciascuno dei creditori non può domandare il soddisfacimento del credito che per la sua parte, e ciascuno dei debitori non è tenuto a pagare il debito che per la sua parte.

Art. 145.

(*Limiti alla divisibilità tra gli eredi del debitore*).

Il beneficio della divisione non può essere opposto da quello tra gli eredi del debitore, che è stato incaricato di eseguire la prestazione o che è in possesso della cosa dovuta, se questa è certa e determinata.

Art. 146.

(*Obbligazioni indivisibili*).

L'obbligazione è indivisibile, quando la prestazione ha per oggetto una cosa o un fatto che non è suscettibile di divisione per sua natura o per il modo in cui è stato considerato dalle parti contraenti.

Art. 147.

(*Disciplina delle obbligazioni indivisibili*).

Le obbligazioni indivisibili sono regolate dalle norme relative alle obbligazioni solidali, in quanto applicabili, salvo quanto è disposto dagli articoli seguenti.

Art. 148.

(*Indivisibilità nei rapporti con gli eredi*).

L'indivisibilità opera anche nei confronti degli eredi del debitore o di quelli del creditore.

Art. 149.

(*Diritto di esigere l'intero*).

Ciascuno dei creditori può esigere l'esecuzione dell'intera prestazione indivisibile. Tuttavia l'erede del creditore che agisce per il soddisfacimento dell'intero credito, deve dare cauzione a garanzia dei coeredi.

Art. 150.

(*Estinzione parziale*).

Se uno dei creditori ha fatto remissione del debito o ha consentito a ricevere un'altra prestazione in luogo di quella dovuta, il debitore non è liberato verso gli altri creditori. Questi tuttavia non possono domandare la prestazione indivisibile se non addebitandosi ovvero rimborsando il valore della parte di colui che ha fatto la remissione o che ha ricevuto la prestazione diversa.

La medesima disposizione si applica in caso di transazione, novazione, compensazione e confusione.

TITOLO II.

DEI CONTRATTI IN GENERALE

CAPO I.

Disposizioni preliminari.

Art. 151.

(*Nozione*).

Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

Art. 152.

(*Autonomia contrattuale*).

Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative.

Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purchè siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.

Art. 153.

(*Norme regolatrici dei contratti*).

Tutti i contratti, ancorchè non appartengano ai tipi che hanno una disciplina particolare, sono sottoposti alle norme generali contenute in questo titolo.

Art. 154.

(*Norme applicabili agli atti unilaterali*).

Salve diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale.



CAPO II.

Dei requisiti del contratto.

Art. 155.

(Requisiti dei contratti).

I requisiti dei contratti sono:

- 1) l'accordo delle parti;
- 2) la causa;
- 3) l'oggetto;
- 4) la forma, quando è prescritta dalla legge sotto pena di nullità.

SEZIONE I. — Dell'accordo delle parti.

Art. 156.

(Conclusione del contratto).

Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.

L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi.

Il proponente può ritenere efficace l'accettazione tardiva, purchè ne dia immediatamente avviso all'altra parte.

Qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma determinata, l'accettazione non ha effetto se è data in forma diversa.

Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta.

Art. 157.

(Esecuzione prima della risposta dell'accettante).

Qualora, sulla richiesta del proponente o per la natura dell'affare o secondo gli usi, la prestazione deve eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione.

L'accettante deve dare prontamente avviso all'altra parte dell'iniziata esecuzione o, in mancanza, è tenuto al risarcimento del danno.

Art. 158.

(Revoca della proposta e dell'accettazione).

La proposta può essere revocata finchè il contratto non sia concluso. Tuttavia, se l'accettante ne ha intrapreso in buona fede l'esecuzione prima di avere notizia della revoca, il proponente è tenuto a indennizzarlo delle spese e delle perdite subite per l'iniziata esecuzione del contratto.

L'accettazione può essere revocata, purchè la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell'accettazione.

Art. 159.

(Proposta irrevocabile).

Se il proponente si è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo, la revoca è senza effetto.

Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, la morte o la sopravvenuta incapacità del proponente non tolgono efficacia alla proposta.

Art. 160.

(Morte o incapacità dell'imprenditore)

La proposta o l'accettazione, quando sono fatte dall'imprenditore nell'esercizio della sua impresa, non perdono efficacia se l'imprenditore muore o diviene incapace prima della conclusione del contratto, salvo che diversamente risulti dalla natura dell'affare o da altre circostanze.

Art. 161.

(Opzione).

Quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l'altra abbia facoltà di accettarla o meno, la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile per gli effetti previsti dall'art. 159.

Se per l'accettazione non è stato fissato un termine, questo può essere stabilito dal giudice.

Art. 162.

(Adesione di altre parti al contratto).

Se un contratto è aperto all'entrata di altre parti, l'adesione o la sua revoca, devono essere dirette a tutte le altre parti, qualora non sia costituito un organo per l'attuazione dello scopo del contratto.

Art. 163.

(Contratti con obbligazioni del solo proponente).

La proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente, è irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte alla quale è destinata.

Il destinatario può rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi. In mancanza di tale rifiuto il contratto è concluso.

Art. 164.

(Efficacia degli atti unilaterali).

Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati.

Art. 165.

(Presunzione di conoscenza).

La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona, si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.

Art. 166.

(Offerta al pubblico).

L'offerta al pubblico, quando contiene gli elementi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, vale come proposta, salvo che non risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi.

La revoca dell'offerta, se è fatta nella stessa forma dell'offerta o in forma equipollente, è efficace anche in confronto di chi non ne ha avuto notizia.

Art. 167.

(*Trattative e responsabilità precontrattuale*).

Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede.

La parte che, conoscendo o dovendo conoscere la esistenza di una causa di invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all'altra parte, è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto.

Art. 168.

(*Inserzione automatica di clausole*).

Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge o da norme corporative, sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti.

Art. 169.

(*Clausole d'uso*).

Le clausole d'uso s'intendono inserite nel contratto, se non risulta che non sono state volute dalle parti.

Art. 170.

(*Condizioni generali di contratto*).

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non sono valide, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 171.

(*Contratti conclusi mediante moduli o formulari*).

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

SEZIONE II. — *Della causa del contratto.*

Art. 172.

(*Causa illecita*).

La causa è illecita quando è contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume. Dell'ordine pubblico è parte integrante l'ordine corporativo.

Art. 173.

(*Contratti in frode alla legge*).

Si reputa altresì illecita la causa quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa.

Art. 174.

(*Motivi illeciti*).

Il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe.

SEZIONE III. — *Dell'oggetto del contratto.*

Art. 175.

(*Requisiti*).

L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.

Art. 176.

(*Possibilità sopravvenuta dell'oggetto*).

Il contratto sottoposto a condizione sospensiva o a termine è valido, se la prestazione inizialmente impossibile diviene possibile prima dell'avveramento della condizione o della scadenza del termine.

Art. 177.

(*Cose future*).

La prestazione di cose future può essere dedotta in contratto, salvi i particolari divieti della legge.

Art. 178.

(*Determinazione dell'oggetto*).

Se la determinazione della prestazione dedotta in contratto è deferita a un terzo e non risulta che le parti vollero rimettersi al suo mero arbitrio, il terzo deve procedere con equo apprezzamento. Se manca la determinazione del terzo o se questa è manifestamente iniqua o erronea, la determinazione è fatta dal giudice.

La determinazione rimessa al mero arbitrio del terzo non si può impugnare se non provando la mala fede di questo. Se manca la determinazione del terzo e le parti non si accordano per sostituirlo, il contratto è nullo.

Nel determinare la prestazione il terzo deve tener conto anche delle condizioni generali della produzione a cui il contratto eventualmente abbia riferimento.

SEZIONE IV. — *Della forma dei contratti.*

Art. 179.

(*Atti che devono farsi per iscritto*).

Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità:

1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;

2) i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, il diritto del concedente e dell'enfiteuta;

3) i contratti che costituiscono la comunione di diritti indicati nei numeri precedenti;

4) i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali, il diritto di uso su beni immobili e il diritto di abitazione;

5) gli atti di rinuncia ai diritti indicati nei numeri precedenti;

6) i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico;

7) i contratti di anticresi;

8) i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove anni;

9) i contratti di società o di associazione coi quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato;

10) gli atti che costituiscono rendite perpetue o vitalizie, salve le disposizioni relative alle rendite dello Stato;

11) gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari;

12) le transazioni che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici menzionati nei numeri precedenti;

13) gli altri atti specialmente indicati dalla legge.

**Art. 180.**

*(Contratto preliminare).*

Il contratto preliminare è nullo, se non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo.

**Art. 181.**

*(Forme convenzionali).*

Se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto, si presume che la forma sia stata voluta per la validità di questo.

**CAPO III.**

**Della condizione nei contratti.**

**Art. 182.**

*(Contratti condizionali).*

Le parti possono subordinare l'efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto a un avvenimento futuro e incerto.

**Art. 183.**

*(Condizioni illecite o impossibili).*

E' nullo il contratto al quale è apposta una condizione, sospensiva o risolutiva, contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume.

La condizione impossibile rende nullo il contratto se è sospensiva; se è risolutiva si ha come non apposta.

Se la condizione illecita o impossibile è apposta a un patto singolo del contratto, si osservano, riguardo all'efficacia del patto, le disposizioni dei commi precedenti, fermo quanto è disposto dall'art. 253.

**Art. 184.**

*(Condizione meramente potestativa).*

E' nulla l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo subordinate a una condizione sospensiva che le faccia dipendere dalla mera volontà dell'alienante o, rispettivamente, da quella del debitore.

**Art. 185.**

*(Pendenza della condizione).*

In pendenza della condizione sospensiva l'acquirente di un diritto può compiere atti conservativi.

L'acquirente di un diritto sotto condizione risolutiva può, in pendenza di questa, esercitarlo, ma l'altro contraente può compiere atti conservativi.

**Art. 186.**

*(Atti di disposizione in pendenza della condizione).*

Chi ha un diritto subordinato a condizione sospensiva o risolutiva può disporre in pendenza di questa; ma gli effetti di ogni atto di disposizione sono subordinati alla stessa condizione.

**Art. 187.**

*(Comportamento delle parti nello stato di pendenza).*

Colui che si è obbligato o che ha alienato un diritto sotto condizione sospensiva, ovvero lo ha acquistato sotto condizione risolutiva, deve, in pendenza della condizione, comportarsi secondo buona fede per conservare integre le ragioni dell'altra parte.

**Art. 188.**

*(Avveramento della condizione).*

La condizione si considera avverata qualora sia mancata per colpa della parte che aveva interesse contrario all'avveramento di essa.

**Art. 189.**

*(Retroattività della condizione).*

Gli effetti dell'avveramento della condizione retroagiscono al tempo in cui è stato concluso il contratto, salvo che, per volontà delle parti o per la natura del rapporto, gli effetti del contratto o della risoluzione debbano essere riportati a un momento diverso.

Se però la condizione risolutiva è apposta a un contratto ad esecuzione continuata o periodica, l'avveramento di essa, in mancanza di patto contrario, non produce effetto riguardo alle prestazioni già eseguite.

**Art. 190.**

*(Atti di amministrazione).*

L'avveramento della condizione non pregiudica la validità degli atti di amministrazione compiuti dalla parte a cui, in pendenza della condizione stessa, spettava l'esercizio del diritto.

Salve diverse disposizioni di legge o diversa pattuizione, i frutti percepiti sono dovuti dal giorno in cui la condizione si è avverata.

CAPO IV.

Dell'interpretazione del contratto.

Art. 191.

(Intenzione dei contraenti).

Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole.

Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto.

Art. 192.

(Interpretazione complessiva delle clausole).

Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto.

Art. 193.

(Espressioni generali).

Per quanto generali siano le espressioni usate nel contratto, questo non comprende che gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di contrattare.

Art. 194.

(Indicazioni esemplificative).

Quando in un contratto si è espresso un caso al fine di spiegare un patto, non si presumono esclusi i casi non espressi, ai quali, secondo ragione, può estendersi lo stesso patto.

Art. 195.

(Interpretazione di buona fede).

Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede.

Art. 196.

(Conservazione del contratto).

Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anzichè in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno.

Art. 197.

(Pratiche generali interpretative).

Le clausole ambigue si interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui il contratto è stato concluso.

Nei contratti in cui una delle parti è un imprenditore, le clausole ambigue si interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui è la sede dell'impresa.

Art. 198.

(Espressioni con più sensi).

Le espressioni che possono avere più sensi, devono, nel dubbio, essere intese nel senso più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto.

Art. 199.

(Interpretazione contro l'autore della clausola).

Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti si interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro.

Art. 200.

(Regole finali).

Qualora, nonostante l'applicazione delle norme contenute in questo capo, il contratto rimanga tuttavia oscuro, dovrà essere inteso nel senso meno gravoso per l'obbligato, se è a titolo gratuito, e nel senso che realizzi l'equo temperamento degli interessi delle parti, se è a titolo oneroso.

La comune intenzione delle parti deve essere interpretata nel senso più conforme ai principii dell'ordine corporativo.

CAPO V.

Degli effetti del contratto.

SEZIONE I. — Disposizioni generali.

Art. 201.

(Efficacia del contratto).

Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.

Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge.

Art. 202.

(Recesso unilaterale).

Se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finchè il contratto non ha avuto un principio di esecuzione.

Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

Qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo ha effetto quando la prestazione è eseguita.

E' salvo in ogni caso il patto contrario.

Art. 203.

(Integrazione del contratto).

Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità.

**Art. 204.**

(Esecuzione di buona fede).

Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede.

**Art. 205.**

(Contratti con effetti reali)

Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale o il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato.

**Art. 206.**

(Trasferimento di una massa di cose).

Quando oggetto del trasferimento è una determinata massa di cose, anche se omogenee, si applica la disposizione dell'articolo precedente, ancorchè, per determinati effetti le cose debbano essere numerate, pesate o misurate.

**Art. 207.**

(Trasferimento di cosa determinata solo nel genere).

Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere, la proprietà si trasmette con l'individuazione fatta d'accordo fra le parti o nei modi da esse stabiliti. Trattandosi di cose che devono essere trasportate da un luogo a un altro, l'individuazione avviene anche mediante la consegna al vettore o allo spedizioniere.

**Art. 208.**

(Divieto di alienazione).

Il divieto di alienare stabilito per contratto ha efficacia solo tra le parti, e non è valido se non è contenuto entro convenienti limiti di tempo e se non risponde a un apprezzabile interesse di una delle parti.

**Art. 209.**

(Conflitto tra più diritti personali di godimento).

Se, con successivi contratti, una persona concede a diversi contraenti un diritto personale di godimento relativo alla stessa cosa, il godimento spetta al contraente che per primo lo ha conseguito.

Se nessuno dei contraenti ha conseguito il godimento, è preferito quello che ha il titolo di data certa anteriore.

Sono salve le norme relative agli effetti della trascrizione.

**Art. 210.**

(Prestazione del fatto di un terzo).

Colui che ha promesso l'obbligazione o il fatto di un terzo, è tenuto ad indennizzare l'altro contraente, se il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto promesso.

SEZIONE II. — *Della clausola penale e della caparra.*

**Art. 211.**

(Effetti della clausola penale).

La clausola con cui si conviene che, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha per effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore.

La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno.

**Art. 212.**

(Divieto di cumulo).

Il creditore non può domandare insieme la prestazione principale e la penale, se questa non è stipulata per il semplice ritardo.

**Art. 213.**

(Riduzione della penale).

La penale può essere diminuita convenientemente dal giudice, se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento.

**Art. 214.**

(Caparra confirmatoria).

Se al momento della conclusione del contratto una delle parti dà all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta.

Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.

Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali.

**Art. 215.**

(Caparra penitenziale).

Se nel contratto è stipulato il diritto di recesso per una o per entrambe le parti, la caparra ha la sola funzione di corrispettivo del recesso.

In questo caso, il recedente perde la caparra data o deve restituire il doppio di quella che ha ricevuta.

CAPO VI.

*Della rappresentanza.*

SEZIONE I. — *Disposizioni generali.*

**Art. 216.**

(Fonti della rappresentanza).

Il potere di rappresentanza è conferito dalla legge ovvero dall'interessato.

**Art. 217.**

*(Contratti conclusi dal rappresentante).*

Il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato.

**Art. 218.**

*(Capacità del rappresentante e del rappresentato).*

Quando la rappresentanza è conferita dall'interessato, per la validità del contratto concluso dal rappresentante basta che questi abbia la capacità di intendere e di volere, avuto riguardo alla natura e al contenuto del contratto stesso, sempre che sia legalmente capace il rappresentato.

In ogni caso, per la validità del contratto concluso dal rappresentante è necessario che il contratto non sia vietato al rappresentato.

**Art. 219.**

*(Volontà del rappresentante e del rappresentato).*

Il contratto è annullabile se è viziata la volontà del rappresentante. Quando però il vizio riguarda elementi predeterminati dal rappresentato, il contratto è annullabile solo se era viziata la volontà di questo.

**Art. 220.**

*(Stati soggettivi rilevanti).*

Nei casi in cui è rilevante lo stato di buona o di mala fede, di scienza o di ignoranza di determinate circostanze, si ha riguardo alla persona del rappresentante, salvo che si tratti di elementi predeterminati dal rappresentato.

In nessun caso il rappresentato che è in mala fede può giovare dello stato di ignoranza o di buona fede del rappresentante.

**Art. 221.**

*(Forma della procura).*

La procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere.

**Art. 222.**

*(Giustificazione dei poteri del rappresentante).*

Il terzo che contratta col rappresentante può sempre esigere che questi giustifichi i suoi poteri e, se la rappresentanza risulta da un atto scritto, che gliene dia una copia da lui firmata.

**Art. 223.**

*(Conflitto di interessi).*

Il contratto concluso dal rappresentante in conflitto di interessi col rappresentato, può essere annullato su domanda del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.

**Art. 224.**

*(Contratto con se stesso).*

E' pure annullabile il contratto che il rappresentante conclude con se stesso, in proprio o come rappresentante di un'altra parte, a meno che il rappresen-

tato non lo abbia autorizzato specificamente o che non sia possibile conflitto d'interessi sulla determinazione del contenuto del contratto.

L'impugnazione può essere proposta soltanto dal rappresentato.

**Art. 225.**

*(Modificazione ed estinzione della procura).*

Le modificazioni e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. In mancanza, esse non sono opponibili ai terzi, se non si dimostra che questi le conoscevano al momento della conclusione del contratto.

Le altre cause di estinzione del potere di rappresentanza conferito dall'interessato non sono opponibili ai terzi che le hanno senza colpa ignorate.

**Art. 226.**

*(Restituzione del documento probatorio della rappresentanza).*

Il rappresentante è tenuto a restituire il documento dal quale risultano i suoi poteri, quando questi sono cessati.

**Art. 227.**

*(Rappresentanza senza potere).*

Colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto.

**Art. 228.**

*(Ratifica).*

Nell'ipotesi prevista dall'articolo precedente, il contratto può essere ratificato dall'interessato, con l'osservanza delle forme prescritte per la conclusione di esso.

La ratifica ha effetto retroattivo, ma sono salvi i diritti dei terzi.

Il rappresentante e il terzo contraente possono di accordo sciogliere il contratto prima della ratifica.

Il terzo contraente può invitare l'interessato a pronunciarsi sulla ratifica assegnandogli un termine, scaduto il quale, nel silenzio, la ratifica s'intende negata.

La facoltà di ratifica si trasmette agli eredi.

SEZIONE II. — *Di alcune forme di rappresentanza.*

§ 1. — *Degli institori e dei procuratori.*

**Art. 229.**

*(Preposizione institoria).*

E' institore colui che è preposto dal titolare all'esercizio di una impresa soggetta a registrazione.

La preposizione può essere limitata all'esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare dell'impresa.

Se sono preposti più institori, questi possono agire disgiuntamente, salvo che nella procura sia diversamente disposto.

**Art. 230.**

*(Poteri dell'istitutore).*

L'istitutore può compiere tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui è preposto, salve le limitazioni contenute nella procura. Tuttavia non può alienare o ipotecare i beni immobili del preponente ove non sia stato a ciò espressamente autorizzato.

L'istitutore può stare in giudizio in nome del preponente per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell'esercizio dell'impresa a cui è preposto.

**Art. 231.**

*(Pubblicità della procura).*

La procura con sottoscrizione del preponente autenticata deve essere depositata per l'iscrizione presso il competente ufficio del registro delle imprese.

Unitamente alla procura deve essere depositata la firma dell'istitutore.

In difetto dell'iscrizione, la rappresentanza si reputa generale e le limitazioni di essa non sono opponibili ai terzi, se non si dimostra che questi le conoscevano al momento della conclusione dell'affare.

**Art. 232.**

*(Modificazione e revoca della procura).*

Gli atti con i quali viene successivamente limitata o revocata la procura, devono essere depositati, per l'iscrizione nel registro delle imprese, anche se la procura non fu pubblicata.

In difetto dell'iscrizione, le limitazioni o la revoca non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell'affare.

**Art. 233.**

*(Responsabilità personale dell'istitutore).*

L'istitutore è personalmente obbligato se omette di far conoscere al terzo che egli tratta per il preponente; tuttavia il terzo può agire anche contro il preponente per gli atti compiuti dall'istitutore, che siano pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui è preposto.

**Art. 234.**

*(Procuratori).*

Le disposizioni degli articoli 231 e 232 si applicano anche ai procuratori, i quali, in base a un rapporto continuativo, abbiano il potere di compiere per l'imprenditore gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, pur non essendo preposti ad essa.

§ 2. — *Dei commessi dell'imprenditore.*

**Art. 235.**

*(Poteri dei commessi dell'imprenditore).*

I commessi dell'imprenditore, salve le limitazioni contenute nell'atto di conferimento della rappresentanza, possono compiere gli atti che ordinariamente comporta la specie delle operazioni di cui sono incaricati.

Non possono tuttavia esigere il prezzo delle merci delle quali non facciano la consegna, nè concedere dilazioni o sconti che non sono d'uso, salvo che siano a ciò espressamente autorizzati.

**Art. 236.**

*(Poteri dei commessi relativi agli affari conclusi).*

Per gli affari da essi conclusi, i commessi dell'imprenditore sono autorizzati a ricevere per conto di questo le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione del contratto e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali.

Sono altresì legittimati a chiedere i provvedimenti cautelari nell'interesse dell'imprenditore.

**Art. 237.**

*(Poteri di deroga alle condizioni generali di contratto).*

I commessi, anche se autorizzati a concludere contratti in nome dell'imprenditore, non hanno il potere di derogare alle condizioni generali di contratto o alle clausole stampate sui moduli dell'impresa, se non sono muniti di una speciale autorizzazione scritta.

**Art. 238.**

*(Poteri dei commessi preposti alla vendita).*

I commessi preposti alla vendita nei locali dell'azienda possono esigere il prezzo delle merci da essi vendute, salvo che alla riscossione sia palesemente destinata una cassa speciale.

Fuori dei locali dell'azienda non possono esigere il prezzo, se non sono autorizzati o se non consegnano quietanza firmata dall'imprenditore.

§ 3. — *Dei collaboratori dell'imprenditore agricolo.*

**Art. 239.**

*(Dirigenti e fattori di campagna).*

I poteri dei dirigenti preposti all'esercizio dell'impresa agricola e quelli dei fattori di campagna, se non sono determinati per iscritto dal preponente, sono regolati dalle norme corporative e, in mancanza, dagli usi locali.

CAPO VII.

**Del contratto per persona da nominare.**

**Art. 240.**

*(Riserva di nomina del contraente).*

Nel momento della conclusione del contratto una delle parti può riservarsi la facoltà di nominare successivamente la persona che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto stesso.

**Art. 241.**

*(Termine e modalità della dichiarazione di nomina).*

La dichiarazione di nomina deve essere comunicata all'altra parte nel termine di tre giorni dalla stipulazione del contratto, se le parti non hanno stabilito un termine diverso.

La dichiarazione non ha effetto se non è accompagnata dall'accettazione della persona nominata o se non esiste una procura anteriore al contratto.

**Art. 242.**

*(Forme e pubblicità).*

La dichiarazione di nomina e la procura o l'accettazione della persona nominata non hanno effetto se non rivestono la stessa forma che le parti hanno usata per il contratto, anche se non prescritta dalla legge.

Se per il contratto è richiesta a determinati effetti una forma di pubblicità, deve agli stessi effetti essere resa pubblica anche la dichiarazione di nomina, con l'indicazione dell'atto di procura o dell'accettazione della persona nominata.

**Art. 243.**

*(Effetti della dichiarazione di nomina)*

Quando la dichiarazione di nomina è stata validamente compiuta, la persona nominata acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dal contratto con effetto dal giorno in cui questo fu stipulato.

**Art. 244.**

*(Effetti della mancata dichiarazione di nomina).*

Se la dichiarazione di nomina non è fatta validamente nel termine stabilito dalla legge o dalle parti, il contratto produce i suoi effetti fra i contraenti originari.

**CAPO VIII**

**Della cessione del contratto.**

**Art. 245.**

*(Nozione).*

Ciascuna delle parti può sostituire a sè un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purchè l'altra parte vi consenta.

**Art. 246.**

*(Forma).*

Se una delle parti ha consentito preventivamente che l'altra sostituisca a sè un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, la sostituzione è efficace nei suoi confronti dal momento in cui le è stata notificata o in cui essa l'ha accettata secondo le disposizioni dell'art. 94.

Se tutti gli elementi del contratto risultano da un documento nel quale è inserita la clausola « all'ordine » o altra equivalente, la girata del documento produce la sostituzione del giratario nella posizione del girante.

**Art. 247.**

*(Rapporti fra contraente ceduto e cedente).*

Il cedente è liberato dalle sue obbligazioni verso il contraente ceduto dal momento in cui la sostituzione diviene efficace nei confronti di questo.

Tuttavia il contraente ceduto, se ha dichiarato di non liberare il cedente, può agire contro di lui qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte.

Nel caso previsto dal comma precedente, il contraente ceduto deve dare notizia al cedente dell'inadempimento del cessionario entro quindici giorni da quello in cui l'inadempimento si è verificato; in mancanza è tenuto al risarcimento del danno.

**Art. 248.**

*(Rapporti fra contraente ceduto e cessionario).*

Il contraente ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto, ma non quelle fondate su altri rapporti col cedente, salvo che ne abbia fatto espressa riserva al momento in cui ha consentito alla sostituzione.

**Art. 249.**

*(Rapporti fra cedente e cessionario).*

Il cedente è tenuto a garantire la validità del contratto.

Se il cedente assume la garanzia dell'adempimento del contratto, egli risponde come un fideiussore per le obbligazioni del contraente ceduto.

**CAPO IX.**

**Del contratto a favore di terzi.**

**Art. 250.**

*(Contratto a favore di terzi).*

E' valida la stipulazione a favore di un terzo, qualora lo stipulante vi abbia interesse.

Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione. Questa però può essere revocata o modificata dallo stipulante, finchè il terzo non abbia dichiarato, anche in confronto del promittente, di volerne profittare.

In caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo di profittarne, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante, salva diversa volontà delle parti o salvo che il contrario risulti dalla natura del contratto.

**Art. 251.**

*(Prestazione al terzo dopo la morte dello stipulante).*

Se la prestazione deve essere fatta al terzo dopo la morte dello stipulante, questi può revocare il beneficio anche con una disposizione testamentaria e quantunque il terzo abbia dichiarato di volerne profittare, salvo che, in quest'ultimo caso, lo stipulante abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca.

La prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questo promuove allo stipulante, purchè il beneficio non sia stato revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente.

**Art. 252.**

*(Eccezioni opponibili dal promittente al terzo).*

Il promittente può opporre al terzo le eccezioni fondate sul contratto dal quale il terzo deriva il suo diritto, ma non quelle fondate su altri rapporti tra promittente e stipulante.



CAPO X.

**Della simulazione.**

**Art. 253.**

*(Effetti della simulazione tra le parti).*

Il contratto simulato non produce effetto tra le parti.

Se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purchè ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma.

Le precedenti disposizioni si applicano anche agli atti unilaterali destinati a una persona determinata, che siano simulati per accordo tra il dichiarante e il destinatario.

**Art. 254.**

*(Effetti della simulazione rispetto ai terzi).*

La simulazione non può essere opposta nè dalle parti contraenti, nè dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante, ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione.

I terzi possono far valere la simulazione in confronto delle parti contraenti, quando essa pregiudica i loro diritti.

**Art. 255.**

*(Rapporti con i creditori).*

La simulazione non può essere opposta dai contraenti ai creditori del titolare apparente che, in buona fede, hanno compiuto atti di esecuzione sui beni che furono oggetto del contratto simulato.

I creditori del simulato alienante possono far valere la simulazione che pregiudica i loro diritti, e, nel conflitto con i creditori chirografari del simulato acquirente, sono preferiti a questi, se il loro credito è anteriore all'atto simulato.

**Art. 256.**

*(Prova della simulazione).*

La prova per testimoni della simulazione è ammissibile senza limiti, se la domanda è proposta da creditori o da terzi e, qualora sia diretta a far valere la illiceità del contratto dissimulato, anche se è proposta dalle parti.

CAPO XI.

**Della nullità del contratto.**

**Art. 257.**

*(Cause di nullità del contratto).*

Oltre che nei casi determinati dalla legge, il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative.

E' nullo altresì quando manca di uno dei requisiti indicati dall'art. 155, quando la causa è illecita o altrimenti illecito è il contratto, quando l'oggetto non ha i requisiti stabiliti dall'art. 175.

**Art. 258.**

*(Nullità parziale).*

La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importano la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità.

La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative.

**Art. 259.**

*(Nullità nei contratti plurilaterali).*

Nei contratti con più di due parti, in cui le prestazioni di ciascuna sono dirette al conseguimento di uno scopo comune, la nullità che colpisce il vincolo di una sola delle parti non importa nullità del contratto, salvo che la partecipazione di questa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.

**Art. 260.**

*(Legittimazione all'azione di nullità).*

Salve diverse disposizioni di legge, la nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse, e il giudice può rilevarla di ufficio.

**Art. 261.**

*(Prescrizione dell'azione di nullità).*

L'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione estintiva delle azioni di ripetizione.

**Art. 262.**

*(Inammissibilità della convalida).*

Il contratto nullo non può essere convalidato, se la legge non dispone diversamente.

**Art. 263.**

*(Conversione del contratto nullo).*

Il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità.

CAPO XII.

**Dell'annullabilità del contratto.**

SEZIONE I. — *Della incapacità.*

**Art. 264.**

*(Incapacità delle parti).*

Se una delle parti era incapace di contrattare, il contratto è annullabile.

Sono incapaci di contrattare, secondo le norme poste dalla legge, i minori, gli interdetti, gli inabilitati.

Ai contratti conclusi da coloro che, quantunque non interdetti, erano per qualsiasi causa, anche transito-

ria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui il contratto è stato concluso, si applicano le disposizioni dell'art. 422 del libro primo di questo codice.

**Art. 265.**

*(Raggiri usati dal minore).*

Il contratto non è annullabile, se il minore ha con raggiri occultato la sua minore età; ma la semplice dichiarazione da lui fatta di essere maggiorenne non è di ostacolo all'impugnazione del contratto.

SEZIONE II. — *Dei vizi del consenso.*

**Art. 266.**

*(Errore, violenza e dolo).*

Il contraente il cui consenso fu dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo, può chiedere l'annullamento del contratto secondo le disposizioni seguenti.

**Art. 267.**

*(Rilevanza dell'errore).*

L'errore è causa di annullamento del contratto quando è essenziale ed è riconoscibile dall'altro contraente.

**Art. 268.**

*(Errore essenziale).*

L'errore è essenziale:

- 1) quando cade sulla natura e sull'oggetto del contratto;
- 2) quando cade sull'identità dell'oggetto della prestazione ovvero sopra una qualità dello stesso che, secondo il comune apprezzamento e le esigenze della buona fede, deve ritenersi determinante del consenso;
- 3) quando cade sull'identità o sulle qualità della persona dell'altro contraente, sempre che l'una o le altre siano state determinanti del consenso;
- 4) quando, trattandosi di errore di diritto, è stato la ragione unica o principale del contratto.

**Art. 269.**

*(Errore di calcolo).*

L'errore di calcolo non dà luogo ad annullamento del contratto, ma solo a rettifica, tranne che, concretandosi in errore sulla quantità, sia stato causa determinante del consenso.

**Art. 270.**

*(Errore riconoscibile).*

L'errore si considera riconoscibile quando, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto o alla qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo.

**Art. 271.**

*(Mantenimento del contratto rettificato).*

La parte in errore non può domandare l'annullamento del contratto se, prima che ad essa possa de-

rivarne pregiudizio, l'altra offre di eseguirlo in modo conforme al contenuto e alle modalità del contratto che quella intendeva concludere.

**Art. 272.**

*(Errore nella dichiarazione o nella sua trasmissione).*

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche al caso in cui l'errore cade sulla dichiarazione, o in cui la dichiarazione è stata inesattamente trasmessa dalla persona o dall'ufficio che ne era stato incaricato.

**Art. 273.**

*(Violenza).*

La violenza è causa di annullamento del contratto, anche se esercitata da un terzo.

**Art. 274.**

*(Caratteri della violenza).*

La violenza deve essere di tal natura da fare impressione sopra una persona sensata e da farle temere di esporre sé o i suoi beni a un male ingiusto e notevole. Si ha riguardo, in questa materia, all'età, al sesso e alla condizione delle persone.

**Art. 275.**

*(Violenza diretta contro terzi).*

La violenza è causa di annullamento del contratto anche quando il male minacciato riguarda la persona o i beni del coniuge del contraente o di un discendente o ascendente di lui.

Se il male minacciato riguarda altre persone, l'annullamento del contratto è rimesso alla prudente valutazione delle circostanze da parte del giudice.

**Art. 276.**

*(Timore riverenziale).*

Il solo timore riverenziale non è causa di annullamento del contratto.

**Art. 277.**

*(Minaccia di far valere un diritto).*

La minaccia di far valere un diritto può essere causa di annullamento del contratto solo quando è diretta a conseguire vantaggi ingiusti.

**Art. 278.**

*(Dolo).*

Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contratto.

Quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto è annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio.

**Art. 279.**  
(*Dolo incidente*).

Se i raggiri non sono stati tali da determinare il consenso, è valido il contratto che senza di essi sarebbe stato concluso a condizioni diverse, ma il contraente in mala fede risponde dei danni.

**SEZIONE III. — Dell'azione di annullamento.**

**Art. 280.**  
(*Legittimazione*).

L'annullamento del contratto può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge.

L'incapacità del condannato in stato di interdizione legale può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse.

**Art. 281.**  
(*Prescrizione*).

L'azione di annullamento si prescrive in cinque anni.

Quando l'annullabilità dipende da vizio del consenso o da incapacità legale, il termine decorre dal giorno in cui è cessata la violenza, è stato scoperto l'errore o il dolo, è stata revocata l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero il minore ha raggiunto la maggiore età.

Negli altri casi, il termine decorre dal giorno della conclusione del contratto.

L'annullabilità può essere opposta dalla parte convenuta per l'esecuzione del contratto, anche se è prescritta l'azione per farla valere.

**Art. 282.**  
(*Ripetizione contro il contraente incapace*).

Se il contratto è annullato per incapacità di uno dei contraenti, questi non è tenuto a restituire all'altro la prestazione ricevuta se non nei limiti in cui è stata rivolta a suo vantaggio.

**Art. 283.**  
(*Convalida*).

Il contratto annullabile può essere convalidato dal contraente al quale spetta l'azione di annullamento, mediante un atto che contenga la menzione del contratto, del motivo di annullabilità e la dichiarazione che s'intende convalidarlo.

Il contratto è pure convalidato, se il contraente al quale spettava l'azione di annullamento vi ha dato volontariamente esecuzione conoscendo il motivo di annullabilità.

La convalida non ha effetto, se chi la esegue non è in condizione di concludere validamente il contratto.

**Art. 284.**  
(*Effetti dell'annullamento nei confronti dei terzi*).

L'annullamento che non dipende da incapacità legale, non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento.

**Art. 285.**  
(*Annullabilità nei contratti plurilaterali*).

Nei contratti indicati dall'art. 259 l'annullabilità che riguarda il vincolo di una sola delle parti non importa annullamento del contratto, salvo che la partecipazione di questa, secondo le circostanze, debba considerarsi essenziale.

**CAPO XIII.**

**Della rescissione del contratto.**

**Art. 286.**  
(*Contratto concluso in stato di pericolo*).

Il contratto con cui una delle parti ha assunto obbligazioni a condizioni inique, per la necessità, nota alla controparte, di salvare sè od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, può essere rescisso sulla domanda della parte che si è obbligata.

Il giudice, nel pronunciare la rescissione, può secondo le circostanze assegnare un equo compenso all'altra parte per l'opera prestata.

**Art. 287.**  
(*Azione generale di lesione*).

Se vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell'altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una delle parti del quale l'altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto.

L'azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto.

La lesione deve perdurare fino al momento in cui il giudice pronuncia sulla domanda.

Non possono essere rescissi per causa di lesione i contratti aleatori.

Sono salve le disposizioni relative alla rescissione della divisione.

**Art. 288.**  
(*Prescrizione*).

L'azione di rescissione si prescrive in un anno dalla conclusione del contratto; ma se il fatto costituisce reato, l'azione di rescissione si estingue soltanto con la prescrizione del reato.

Le rescindibilità del contratto non può essere opposta in via di eccezione quando l'azione è prescritta.

**Art. 289.**  
(*Offerta di modificazione del contratto*).

Il contraente contro il quale è domandata la rescissione, può evitarla offrendo una modificazione del contratto sufficiente per ricondurlo ad equità.

**Art. 290.**  
(*Inammissibilità della convalida*).

Il contratto rescindibile non può essere convalidato.

**Art. 291.**

*(Effetti della rescissione rispetto ai terzi).*

La rescissione del contratto non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di rescissione.

CAPO XIV

Della risoluzione del contratto.

SEZIONE I. — Della risoluzione per inadempimento.

**Art. 292.**

*(Risolvibilità del contratto per inadempimento).*

Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione.

Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione.

**Art. 293.**

*(Diffida ad adempiere).*

Alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risolto.

Il termine suddetto non può essere inferiore a quindici giorni, salva diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore.

Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, esso è risolto di diritto.

**Art. 294.**

*(Importanza dell'inadempimento).*

Il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti abbia scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra.

**Art. 295.**

*(Clausola risolutiva espressa).*

I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite.

In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.

**Art. 296.**

*(Termine essenziale per una delle parti).*

Se il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve considerarsi essenziale nell'interesse dell'altra, questa, salvo patto o uso contrario, se vuole esigerne l'esecuzione nonostante la scadenza del termine, deve darne notizia all'altra parte entro tre giorni.

In mancanza, il contratto s'intende risolto di diritto anche se non è stata espressamente pattuita la risoluzione.

**Art. 297.**

*(Effetti della risoluzione).*

La risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

La risoluzione, anche se è stata espressamente pattuita, non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione.

**Art. 298.**

*(Risoluzione dei contratti plurilaterali).*

Nei contratti indicati nell'art. 259 l'inadempimento di una delle parti non importa la risoluzione del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.

**Art. 299.**

*(Eccezione d'inadempimento).*

Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto.

Tuttavia non può rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto sia contrario alla buona fede.

**Art. 300.**

*(Mutamento nelle condizioni patrimoniali dei contraenti).*

Ciascun contraente può sospendere l'esecuzione della prestazione da lui dovuta, se le condizioni patrimoniali dell'altro sono divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione, salvo che sia prestata idonea garanzia.

**Art. 301.**

*(Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni).*

La clausola con cui si stabilisce che una delle parti non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta, non ha effetto per le eccezioni di nullità, di annullabilità e di rescissione del contratto.

Nei casi in cui la clausola è efficace, il giudice, se riconosce che concorrono gravi motivi, può tuttavia sospendere la condanna, imponendo, se del caso, una cauzione.

SEZIONE II. — Dell'impossibilità sopravvenuta.

**Art. 302.**

*(Impossibilità totale).*

Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione da essa dovuta, non può chiedere la controprestazione, ed è tenuta a restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le regole relative alla ripetizione dell'indebito.

**Art. 303.**  
(*Impossibilità parziale*).

Quando la prestazione di una delle parti è divenuta solo parzialmente impossibile, l'altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e può anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale.

**Art. 304.**  
(*Contratti con effetti traslativi o costitutivi*).

Nei contratti che trasferiscono la proprietà di una cosa determinata ovvero costituiscono o trasferiscono diritti reali, il perimento della cosa per una causa non imputabile all'alienante non libera l'acquirente dall'obbligo di eseguire la controprestazione, ancorchè la cosa non gli sia stata consegnata.

La stessa disposizione si applica nel caso in cui l'effetto traslativo o costitutivo sia differito fino allo scadere di un termine.

Qualora oggetto del trasferimento sia una cosa determinata solo nel genere, l'acquirente non è liberato dall'obbligo di eseguire la controprestazione, se l'alienante ha fatto la consegna o se la cosa è stata individuata.

L'acquirente è in ogni caso liberato dalla sua obbligazione, se il trasferimento era sottoposto a condizione sospensiva e la impossibilità è sopravvenuta prima che si verifichi la condizione.

**Art. 305.**  
(*Contratti plurilaterali*).

Nei contratti indicati nell'art. 259 l'impossibilità della prestazione di una delle parti non importa scioglimento del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.

SEZIONE III. — *Della eccessiva onerosità.*

**Art. 306.**  
(*Contratti con prestazioni corrispettive*).

Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'art. 297.

La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto.

La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.

**Art. 307.**  
(*Contratti con obbligazioni di una sola parte*).

Nell'ipotesi prevista dall'articolo precedente, se si tratta di un contratto nel quale una sola delle parti ha assunto obbligazioni, questa può chiedere una riduzione della sua prestazione ovvero una modificazione nelle modalità di esecuzione, sufficienti per ricondurla ad equità.

**Art. 308.**  
(*Contratti aleatori*).

Le norme degli articoli precedenti non si applicano ai contratti aleatori per loro natura o per volontà delle parti.

**TITOLO III.**  
**DEI SINGOLI CONTRATTI**

CAPO I.

*Della vendita.*

SEZIONE I. — *Disposizioni generali.*

**Art. 309.**  
(*Nozione*).

La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.

**Art. 310.**  
(*Vendita di cose future*).

Nella vendita che ha per oggetto una cosa futura, l'acquisto della proprietà si verifica non appena la cosa ha esistenza. Se oggetto della vendita sono gli alberi o i frutti di un fondo, la proprietà si acquista quando gli alberi sono tagliati o i frutti sono separati.

Qualora le parti non abbiano voluto concludere un contratto aleatorio, la vendita è nulla, se la cosa non viene ad esistenza.

**Art. 311.**  
(*Divieti speciali di comprare*).

Non possono essere compratori nemmeno all'asta pubblica, nè direttamente nè per interposta persona:

- 1) gli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle provincie o degli altri enti pubblici, rispetto ai beni affidati alla loro cura;
  - 2) gli ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero;
  - 3) coloro che amministrano beni altrui, rispetto ai beni medesimi;
  - 4) i mandatari, rispetto ai beni che sono stati incaricati di vendere, salvo il disposto dell'art. 224.
- Nei primi due casi l'acquisto è nullo; negli altri è annullabile.

**Art. 312.**  
(*Determinazione del prezzo affidata a un terzo*).

Le parti possono affidare la determinazione del prezzo a un terzo, eletto nel contratto o da eleggere posteriormente.

Se il terzo non vuole o non può accettare l'incarico, ovvero le parti non si accordano per la sua nomina o per la sua sostituzione, la nomina, su richiesta di una delle parti, è fatta dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto.

**Art. 313.**

*(Mancaza di determinazione espressa del prezzo).*

Se le parti non hanno determinato il prezzo, nè hanno convenuto il modo di determinarlo, nè esso è stabilito per atto della pubblica autorità o da norme corporative, e si tratta di cose che il venditore vende abitualmente, si presume che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore.

Se si tratta di cose aventi un prezzo di borsa o di mercato, il prezzo si desume dai relativi listini del luogo in cui deve essere eseguita la consegna, o da quelli della piazza più vicina.

Qualora le parti abbiano inteso riferirsi al giusto prezzo, si applicano le disposizioni dei commi precedenti; e, quando non ricorrono i casi da essi previsti, il prezzo, in mancanza di accordo, sarà determinato da un terzo, nominato in conformità di quanto è disposto dal secondo comma dell'articolo precedente.

**Art. 314.**

*(Spese della vendita).*

Le spese del contratto di vendita e le altre accessorie sono a carico del compratore, se non è stato pattuito diversamente.

§ 1. — *Delle obbligazioni del venditore.*

**Art. 315.**

*(Obbligazioni principali del venditore).*

Le obbligazioni principali del venditore sono:

- 1) quella di consegnare la cosa al compratore;
- 2) quella di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l'acquisto non è effetto immediato del contratto;
- 3) quella di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa.

**Art. 316.**

*(Consegna della cosa).*

La cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trovava al momento della vendita.

Salva diversa volontà delle parti, la cosa deve essere consegnata insieme con gli accessori, le pertinenze e i frutti dal giorno della vendita.

Il venditore deve pure consegnare i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso della cosa venduta.

**Art. 317.**

*(Vendita di cosa altrui).*

Se, al momento del contratto, la cosa venduta non era di proprietà del venditore, questi è obbligato a procurarne l'acquisto al compratore.

Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare di essa.

**Art. 318.**

*(Buona fede del compratore).*

Il compratore può chiedere la risoluzione del contratto, se quando l'ha concluso ignorava che la cosa

non era di proprietà del venditore, e se frattanto il venditore non gliene ha fatto acquistare la proprietà.

Salvo il disposto dell'art. 53, il venditore è tenuto a restituire all'acquirente il prezzo pagato, anche se la cosa è diminuita di valore o è deteriorata; deve inoltre rimborsargli le spese e i pagamenti legittimamente fatti per il contratto. Se la diminuzione di valore o il deterioramento derivano da un fatto del compratore, dall'ammontare suddetto si deve detrarre l'utile che il compratore ne ha ricavato.

Il venditore è inoltre tenuto a rimborsare al compratore le spese necessarie e utili fatte per la cosa, e, se era in mala fede, anche quelle voluttuarie.

**Art. 319.**

*(Vendita di cosa parzialmente di altrui).*

Se la cosa che il compratore riteneva di proprietà del venditore era solo in parte di proprietà altrui, il compratore può chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno a norma dell'articolo precedente, quando deve ritenersi, secondo le circostanze, che non avrebbe acquistato la cosa senza quella parte di cui non è divenuto proprietario; altrimenti può solo ottenere una riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno.

**Art. 320.**

*(Pericolo di rivendica).*

Il compratore può sospendere il pagamento del prezzo, quando ha ragione di temere che la cosa o una parte di essa possa essere rivendicata da terzi, salvo che il venditore presti idonea garanzia.

Il pagamento non può essere sospeso se il pericolo era noto al compratore al tempo della vendita.

**Art. 321.**

*(Cosa gravata da garanzie reali o da altri vincoli).*

Il compratore può altresì sospendere il pagamento del prezzo, se la cosa venduta risulta gravata da garanzie reali o da vincoli derivanti da pignoramento o da sequestro, non dichiarati dal venditore e dal compratore stesso ignorati.

Egli può inoltre far fissare dal giudice un termine, alla scadenza del quale, se la cosa non è liberata, il contratto è risolto con obbligo del venditore di risarcire il danno ai sensi dell'art. 318.

Se l'esistenza delle garanzie reali o dei vincoli sopra indicati era nota al compratore, questi non può chiedere la risoluzione del contratto, e il venditore è tenuto verso di lui solo per il caso di evizione.

**Art. 322.**

*(Evizione totale della cosa).*

Se il compratore subisce l'evizione totale della cosa per effetto di diritti che un terzo faccia valere su di essa, il venditore è tenuto a risarcirlo del danno in conformità del disposto dell'art. 318.

Nel danno devono essere anche computati il valore dei frutti che il compratore sia tenuto a restituire a colui dal quale è evitto, le spese che egli abbia fatte per la denuncia della lite e quelle che abbia dovuto rimborsare all'attore.

**Art. 323.**  
(*Evizione parziale*).

In caso di evizione parziale della cosa, si osservano le disposizioni dell'art. 319 e quella del secondo comma dell'articolo precedente.

**Art. 324.**  
(*Chiamata in causa del venditore*).

Il compratore convenuto da un terzo che pretende di avere diritti sulla cosa venduta, deve chiamare in causa il venditore. Qualora non lo faccia e sia condannato con sentenza passata in giudicato, perde il diritto alla garanzia, se il venditore prova che esistevano ragioni sufficienti per far respingere la domanda.

Il compratore che ha spontaneamente riconosciuto il diritto del terzo, perde il diritto alla garanzia, se non prova che non esistevano ragioni sufficienti per impedire l'evizione.

**Art. 325.**  
(*Responsabilità limitata del venditore*).

Se il compratore ha evitato l'evizione della cosa mediante il pagamento di una somma di danaro, il venditore può liberarsi da tutte le conseguenze della garanzia col rimborso della somma pagata, degli interessi e di tutte le spese.

**Art. 326.**  
(*Modificazione o esclusione convenzionale della garanzia*).

I contraenti possono aumentare o diminuire gli effetti della garanzia e possono altresì pattuire che il venditore non sia soggetto a garanzia alcuna.

Quantunque sia pattuita l'esclusione della garanzia, il venditore è sempre tenuto per l'evizione derivante da un fatto suo proprio. E' nullo ogni patto contrario.

**Art. 327.**  
(*Effetti dell'esclusione della garanzia*).

Quando è esclusa la garanzia, non si applicano le disposizioni degli articoli 318 e 319; se si verifica l'evizione, il compratore può pretendere dal venditore soltanto la restituzione del prezzo pagato e delle spese.

Il venditore è esente anche da quest'obbligo quando la vendita è stata convenuta a rischio e pericolo del compratore.

**Art. 328.**  
(*Cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi*).

Se la cosa venduta è gravata da oneri o da diritti reali o personali non apparenti che ne diminuiscono il libero godimento e non sono stati dichiarati nel contratto, il compratore che non ne abbia avuto conoscenza può domandare la risoluzione del contratto oppure una riduzione del prezzo secondo la disposizione dell'art. 319.

Si osservano inoltre, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 320, 324, 325, 326 e 327.

**Art. 329.**  
(*Garanzia per i vizi della cosa venduta*).

Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.

**Art. 330.**  
(*Esclusione della garanzia*).

Non è dovuta la garanzia, se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.

**Art. 331.**  
(*Effetti della garanzia*).

Nei casi indicati dall'art. 329 il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo, salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione.

La scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale.

Se la cosa consegnata è perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto; se invece è perita per caso fortuito o per colpa del compratore o questi l'ha alienata o trasformata, egli non può domandare che la riduzione del prezzo.

**Art. 332.**  
(*Effetti della risoluzione del contratto*).

In caso di risoluzione del contratto il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare al compratore le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita.

Il compratore deve restituire la cosa, se questa non è perita in conseguenza dei vizi.

**Art. 333.**  
(*Risarcimento del danno*).

In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa.

Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa.

**Art. 334.**  
(*Termini e condizioni per l'azione*).

Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denuncia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo che le parti o la legge stabiliscano un termine diverso. Il termine decorre dalla consegna della cosa, se i vizi sono apparenti.

La denuncia non è necessaria, se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato.

L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purchè entro l'anno abbia denunciato tempestivamente il vizio della cosa.

**Art. 335.**

*(Vendita di animali).*

Nella vendita di animali la garanzia per i vizi è regolata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali. Se neppure questi dispongono, si osservano le norme che precedono.

**Art. 336.**

*(Mancanza di qualità).*

Quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l'uso cui è destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le regole generali, purchè il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi.

Tuttavia il diritto di ottenere la risoluzione è soggetto alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall'articolo 334.

§ 2. — *Delle obbligazioni del compratore.*

**Art. 337.**

*(Pagamento del prezzo).*

Il compratore è tenuto a pagare il prezzo nel giorno e nel luogo fissati dal contratto.

In mancanza di pattuizione e salvi gli usi diversi, il pagamento deve avvenire nel momento della consegna e nel luogo dove questa si esegue.

Se il prezzo non si deve pagare al momento della consegna, il pagamento si fa al domicilio del venditore.

**Art. 338.**

*(Interessi compensativi sul prezzo).*

Salva diversa pattuizione, qualora la cosa venduta e consegnata al compratore produca frutti o altri proventi, decorrono gli interessi sul prezzo, anche se questo non è ancora esigibile.

§ 3. — *Del riscatto convenzionale.*

**Art. 339.**

*(Patto di riscatto).*

Il venditore può riservarsi il diritto di riavere la proprietà della cosa venduta mediante la restituzione del prezzo e i rimborsi contemplati dalle disposizioni che seguono.

Il patto di restituire un prezzo superiore a quello stipulato per la vendita è nullo per l'eccedenza.

**Art. 340.**

*(Termini).*

Il termine per il riscatto non può essere maggiore di due anni nella vendita di beni mobili e di cinque anni in quella di beni immobili. Se le parti stabiliscono un termine maggiore, esso si riduce a quello legale.

Il termine stabilito dalla legge è perentorio e non si può prorogare.

**Art. 341.**

*(Obblighi del riscattante).*

Il venditore che esercita il diritto di riscatto è tenuto a rimborsare al compratore il prezzo, le spese e ogni altro pagamento legittimamente fatto per la vendita, le spese per le riparazioni necessarie e, nei limiti dell'aumento, quelle che hanno aumentato il valore della cosa.

Fino al rimborso delle spese necessarie e utili, il compratore ha diritto di ritenere la cosa. Il giudice tuttavia, per il rimborso delle spese utili, può accordare una dilazione disponendo, ove occorrono, le opportune cautele.

**Art. 342.**

*(Esercizio del riscatto).*

Il venditore decade dal diritto di riscatto, se entro il termine fissato non comunica al compratore la dichiarazione di riscatto e non gli versa le somme liquide dovute per il rimborso del prezzo, delle spese e di ogni altro pagamento legittimamente fatto per la vendita.

Se il compratore rifiuta il pagamento di tali rimborsi, il venditore decade dal diritto di riscatto, qualora non ne faccia offerta reale entro otto giorni dalla scadenza del termine.

Nella vendita di beni immobili la dichiarazione di riscatto deve essere fatta per iscritto, sotto pena di nullità.

**Art. 343.**

*(Effetti del riscatto rispetto ai subacquirenti).*

Il venditore che ha legittimamente esercitato il diritto di riscatto nei confronti del compratore, può ottenere il rilascio della cosa anche dai successivi acquirenti, purchè il patto sia ad essi opponibile.

Se l'alienazione è stata notificata al venditore, il riscatto deve essere esercitato in confronto del terzo acquirente.

**Art. 344.**

*(Diritti costituiti dal compratore sulla cosa).*

Il venditore che ha esercitato il diritto di riscatto, riprende la cosa esente dai pesi e dalle ipoteche di cui sia stata gravata; ma è tenuto a mantenere le locazioni fatte senza frode, purchè abbiano data certa e siano state convenute per un tempo non superiore ai tre anni.

**Art. 345.**

*(Riscatto di parte indivisa).*

In caso di vendita con patto di riscatto di una parte indivisa di una cosa, il comproprietario che chiede la divisione, deve proporre la domanda anche in confronto del venditore.

Se la cosa non è comodamente divisibile e si fa luogo agli incanti, il venditore che non ha esercitato il riscatto anteriormente all'aggiudicazione, decade da tale facoltà, anche se aggiudicatario sia lo stesso compratore.

**Art. 346.**

*(Vendita congiuntiva di cosa indivisa).*

Se più persone hanno venduto congiuntamente, mediante un solo contratto, un immobile indiviso, ciascuna può esercitare il diritto di riscatto solo sopra la quota che le spettava.



La medesima disposizione si osserva se il venditore ha lasciato più eredi.

Il compratore, nei casi sopra espressi, può esigere che tutti i venditori o tutti i coeredi esercitino congiuntamente il diritto di riscatto dell'intera cosa; se essi non si accordano, il riscatto non può esercitarsi che da parte di colui o di coloro i quali offrono di riscattare l'immobile per intero.

**Art. 347.**

*(Vendita separata di cosa indivisa).*

Se i comproprietari di una cosa non l'hanno venduta congiuntamente e per intero, ma ciascuno ha venduto la sola sua quota, essi possono separatamente esercitare il diritto di riscatto sopra la quota che loro spettava, e il compratore non può valersi della facoltà prevista dall'ultimo comma dell'articolo precedente.

**Art. 348.**

*(Riscatto contro gli eredi del compratore).*

Qualora il compratore abbia lasciato più eredi, il diritto di riscatto si può esercitare contro ciascuno di essi solo per la parte che gli spetta, anche quando la cosa venduta è tuttora indivisa.

Se l'eredità è stata divisa e la cosa venduta è stata assegnata a uno degli eredi, il diritto di riscatto non può esercitarsi contro di lui che per la totalità.

SEZIONE II. — *Della vendita di cose mobili.*

§ 1. — *Disposizioni generali.*

**Art. 349.**

*(Luogo della consegna).*

In mancanza di patto o di uso contrario, la consegna della cosa deve avvenire nel luogo dove il venditore aveva il suo domicilio o la sede dell'impresa al momento della vendita, ovvero nel luogo dove la cosa si trovava al momento della vendita se le parti ne erano a conoscenza.

Salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all'altro, il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere; le spese del trasporto sono a carico del compratore.

**Art. 350.**

*(Denuncia nella vendita di cose da trasportare).*

Nella vendita di cose da trasportare da un luogo a un altro, il termine per la denuncia dei vizi e dei difetti di qualità apparenti decorre dal giorno del ricevimento.

**Art. 351.**

*(Garanzia di buon funzionamento).*

Se il venditore ha garantito il buon funzionamento della cosa venduta per un tempo determinato, il compratore, salvo patto contrario, deve denunciare al venditore il difetto di funzionamento entro trenta giorni dalla scoperta, sotto pena di decadenza. L'azione si prescrive in sei mesi dalla scoperta.

Il giudice, secondo le circostanze, può assegnare al venditore un termine per sostituire o riparare la cosa in modo da assicurarne il buon funzionamento, salvo il risarcimento dei danni.

Sono salvi gli usi i quali stabiliscono che la garanzia di buon funzionamento è dovuta anche in mancanza di patto espresso.

**Art. 352.**

*(Accertamento dei difetti).*

In caso di divergenza sulla qualità o condizione della cosa, il venditore o il compratore possono chiederne la verifica nei modi stabiliti dall'art. 696 del codice di procedura civile. Il giudice, su istanza della parte interessata, può ordinare il deposito o il sequestro della cosa stessa, nonchè la vendita per conto di chi spetta, determinandone le condizioni.

La parte che non ha chiesto la verifica della cosa, deve, in caso di contestazione, provarne rigorosamente l'identità e lo stato.

**Art. 353.**

*(Deposito della cosa venduta).*

Se il compratore non si presenta per ricevere la cosa acquistata, il venditore può depositarla, per conto e a spese del compratore medesimo, in un locale di pubblico deposito oppure in altro locale idoneo determinato dal pretore del luogo in cui la consegna doveva essere fatta.

Il venditore deve dare al compratore pronta notizia del deposito eseguito.

**Art. 354.**

*(Esecuzione coattiva per inadempimento del compratore).*

Se il compratore non adempie l'obbligazione di pagare il prezzo, il venditore, senza ritardo, può far vendere la cosa per conto e a spese di lui.

La vendita è fatta al pubblico incanto a mezzo di un ufficiale autorizzato a tali atti o, in mancanza di esso nel luogo in cui la vendita deve essere eseguita, a mezzo di un ufficiale giudiziario. Il venditore deve dare tempestiva notizia al compratore del giorno, del luogo e dell'ora in cui la vendita sarà eseguita.

Se la cosa ha un prezzo determinato da tariffe stabilite per atto della pubblica autorità o da norme corporative, ovvero risultante da listini di borsa o di mercato, la vendita può essere fatta senza incanto, al prezzo corrente, a mezzo delle persone indicate nel comma precedente o di un commissionario nominato dal pretore. In tal caso il venditore deve dare al compratore pronta notizia della vendita.

Il venditore ha diritto alla differenza tra il prezzo convenuto e il ricavo netto della vendita, oltre al risarcimento del maggior danno.

**Art. 355.**

*(Esecuzione coattiva per inadempimento del venditore).*

Se la vendita ha per oggetto cose fungibili, le quali abbiano un prezzo corrente a norma del terzo comma dell'articolo precedente, e il venditore non adempie la sua obbligazione, il compratore, senza ritardo, può fare acquistare le cose, a spese del venditore, a mezzo di un pubblico ufficiale autorizzato a tali atti o di

un commissionario nominato dal pretore. Dell'acquisto il compratore deve dare pronta notizia al venditore.

Il compratore ha diritto alla differenza tra l'ammontare della spesa occorsa per l'acquisto e il prezzo convenuto, oltre al risarcimento del maggior danno.

**Art. 356.**

*(Risoluzione di diritto).*

La risoluzione ha luogo di diritto a favore del contraente che, prima della scadenza del termine stabilito, abbia offerto all'altro, nelle forme di uso, la consegna della cosa o il pagamento del prezzo, se l'altra parte non adempie la propria obbligazione.

La risoluzione di diritto ha luogo pure a favore del venditore, se, alla scadenza del termine stabilito per la consegna, il compratore, la cui obbligazione di pagare il prezzo non sia scaduta, non si presenta per ricevere la cosa preventivamente offerta, ovvero non l'accetta.

Il contraente che intende valersi della risoluzione disposta dal presente articolo deve darne comunicazione all'altra parte entro otto giorni dalla scadenza del termine; in mancanza di tale comunicazione, si osservano le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento.

**Art. 357.**

*(Normale determinazione del risarcimento).*

Se la vendita ha per oggetto una cosa che ha un prezzo corrente a norma del terzo comma dell'art. 354, e il contratto si risolve per l'inadempimento di una delle parti, il risarcimento è costituito dalla differenza tra il prezzo convenuto e quello corrente nel luogo e nel giorno in cui si doveva fare la consegna, salva la prova di un maggior danno.

Nella vendita a esecuzione periodica, la liquidazione del danno si determina sulla base dei prezzi correnti nel luogo e nel giorno fissati per le singole consegne.

**Art. 358.**

*(Restituzione di cose non pagate).*

Se la vendita è stata fatta senza dilazione per il pagamento del prezzo, il venditore, in mancanza di pagamento, può riprendere il possesso delle cose mobili vendute, finchè queste si trovano presso il compratore, purchè la domanda sia proposta entro quindici giorni dalla consegna e le cose si trovino nello stato in cui erano al tempo della consegna stessa.

Il diritto di riprendere il possesso delle cose non si può esercitare in pregiudizio dei privilegi previsti dagli articoli 121 e 122 del libro della tutela dei diritti, salvo che si provi che il creditore, al tempo della loro introduzione nella casa o nel fondo locato, conosceva che il prezzo era ancora dovuto.

La disposizione del comma precedente si applica anche a favore dei creditori del compratore che abbiano sequestrato o pignorato le cose, a meno che non si provi che essi, al momento del sequestro o del pignoramento, conoscevano che il prezzo dei mobili era ancora dovuto.

**§ 2. — Della vendita con riserva di gradimento, a prova, a campione.**

**Art. 359.**

*(Vendita con riserva di gradimento).*

Quando si vendono cose con riserva di gradimento da parte del compratore, la vendita non si perfeziona fino a che il gradimento non sia comunicato al venditore.

Se l'esame della cosa deve farsi presso il venditore, questi è liberato, ove il compratore non vi proceda nel termine stabilito dal contratto o dagli usi, o, in mancanza, in un termine congruo fissato dal venditore.

Se la cosa si trova presso il compratore e questi non si pronuncia nel termine sopra indicato, la cosa si considera di suo gradimento.

**Art. 360.**

*(Vendita a prova).*

La vendita a prova si presume fatta sotto la condizione sospensiva che la cosa abbia le qualità pattuite o sia idonea all'uso a cui è destinata.

La prova si deve eseguire nel termine e secondo le modalità stabilite dal contratto o dagli usi.

**Art. 361.**

*(Vendita su campione e su tipo di campione).*

Se la vendita è fatta su campione, s'intende che questo deve servire come esclusivo paragone per la qualità della merce, e in tal caso qualsiasi difformità attribuisce al compratore il diritto alla risoluzione del contratto.

Qualora, però, dalla convenzione o dagli usi risulti che il campione deve servire unicamente a indicare in modo approssimativo la qualità, si può domandare la risoluzione solo per il caso che la difformità dal campione sia notevole.

In ogni caso l'azione è soggetta alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall'art. 334.

**§ 3. — Della vendita con riserva di proprietà.**

**Art. 362.**

*(Passaggio della proprietà e dei rischi).*

Nella vendita a rate con riserva della proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna.

**Art. 363.**

*(Opponibilità della riserva di proprietà nei confronti di terzi).*

La riserva della proprietà è opponibile ai creditori del compratore, solo se risulta da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.

Se la vendita ha per oggetto macchine e il prezzo è superiore alle lire trentamila, la riserva della proprietà è opponibile anche ai terzi acquirenti, purchè il patto di riservato dominio sia trascritto nel registro tenuto nella cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione la macchina è collocata quando è acquistata dal terzo.

Sono salve le disposizioni relative ai beni mobili iscritti in pubblici registri.

**Art. 364.**

*(Inadempimento del compratore).*

Nonostante patto contrario, il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l'ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto, e il compratore conserva il beneficio del termine relativamente alle rate successive.

**Art. 365.**

*(Risoluzione del contratto).*

Se la risoluzione del contratto ha luogo per l'inadempimento del compratore, il venditore deve restituire le rate riscosse, salvo il diritto a un equo compenso per l'uso della cosa, oltre al risarcimento del danno.

Qualora si sia convenuto che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo d'indennità, il giudice, secondo le circostanze, può ridurre l'indennità convenuta.

La stessa disposizione si applica nel caso in cui il contratto sia configurato come locazione, e sia convenuto che, al termine di esso, la proprietà della cosa resti acquisita al conduttore per effetto del pagamento dei canoni pattuiti.

§ 4. — *Della vendita su documenti.*

**Art. 366.**

*(Consegna).*

Nella vendita su documenti, il venditore si libera dall'obbligo della consegna, rimettendo al compratore il titolo rappresentativo della merce e gli altri documenti stabiliti dal contratto o, in mancanza, dagli usi.

**Art. 367.**

*(Pagamento del prezzo).*

Salvo patto o usi contrari, il pagamento del prezzo e degli accessori deve eseguirsi nel momento e nel luogo in cui avviene la consegna dei documenti indicati dall'articolo precedente.

Quando i documenti sono regolari, il compratore non può rifiutare il pagamento del prezzo adducendo eccezioni relative alla qualità e allo stato delle cose, a meno che queste non risultino già dimostrate.

**Art. 368.**

*(Rischi).*

Se la vendita ha per oggetto cose in viaggio e tra i documenti consegnati al compratore è compresa la polizza di assicurazione per i rischi del trasporto, sono a carico del compratore i rischi a cui si trova esposta la merce dal momento della consegna al venditore.

Questa disposizione non si applica, se il venditore al momento del contratto era a conoscenza della perdita o dell'avaria della merce, e le ha in mala fede tacite al compratore.

**Art. 369.**

*(Pagamento contro documenti a mezzo di banca).*

Quando il pagamento del prezzo deve avvenire a mezzo di una banca, il venditore non può rivolgersi al compratore se non a seguito di rifiuto opposto dalla banca stessa e constatato all'atto della presentazione dei documenti nelle forme stabilite dagli usi.

La banca che ha confermato il credito al venditore, può opporgli solo le eccezioni derivanti dall'incompletezza o irregolarità dei documenti e quelle relative al rapporto di conferma del credito.

§ 5. — *Della vendita a termine di titoli di credito.*

**Art. 370.**

*(Interessi, dividendi e diritto di voto).*

Nella vendita a termine di titoli di credito, gli interessi e i dividendi esigibili dopo la conclusione del contratto e prima della scadenza del termine, se riscossi dal venditore, sono accreditati al compratore.

Qualora la vendita abbia per oggetto titoli azionari, il diritto di voto spetta al venditore fino al momento della consegna.

**Art. 371.**

*(Diritto di opzione).*

Il diritto di opzione inerente ai titoli venduti a termine spetta al compratore.

Il venditore, qualora il compratore gliene faccia richiesta in tempo utile, deve mettere il compratore in grado di esercitare il diritto di opzione, oppure deve esercitarlo per conto del compratore, se questi gli ha fornito i fondi necessari.

In mancanza di richiesta da parte del compratore, il venditore deve curare la vendita dei diritti di opzione per conto del compratore, a mezzo di un agente di cambio o di un istituto di credito.

**Art. 372.**

*(Estrazione per premi o rimborsi).*

Se i titoli venduti a termine sono soggetti a estrazione per premi o rimborsi, i diritti e gli oneri derivanti dall'estrazione spettano al compratore qualora la conclusione del contratto sia anteriore al giorno stabilito per l'inizio dell'estrazione.

Il venditore, al solo effetto indicato dal comma precedente, deve comunicare per iscritto al compratore una distinta numerica dei titoli, almeno un giorno prima dell'inizio dell'estrazione.

In difetto di tale comunicazione, il compratore ha facoltà di acquistare, a spese del venditore, i diritti spettanti a una quantità corrispondente di titoli, dandone comunicazione al venditore prima dell'inizio della estrazione.

**Art. 373.**

*(Versamenti richiesti sui titoli).*

Il compratore deve fornire al venditore, almeno due giorni prima della scadenza, le somme necessarie per eseguire i versamenti richiesti sui titoli non liberati.

**Art. 374.**

*(Proroga dei contratti a termine).*

Se alla scadenza del termine le parti convengono di prorogare l'esecuzione del contratto, è dovuta la differenza tra il prezzo originario e quello corrente nel giorno della scadenza, salva l'osservanza degli usi diversi.

**Art. 375.**

*(Inadempimento).*

In caso d'inadempimento della vendita a termini di titoli, si osservano le norme degli articoli 354 e 355, salva, per i contratti di borsa, l'applicazione delle leggi speciali.

**SEZIONE III. — Della vendita di cose immobili.**

**Art. 376.**

*(Vendita a misura).*

Quando un determinato immobile è venduto con l'indicazione della sua misura e per un prezzo stabilito in ragione di un tanto per ogni unità di misura, il compratore ha diritto a una riduzione, se la misura effettiva dell'immobile è inferiore a quella indicata nel contratto.

Se la misura risulta superiore a quella indicata nel contratto, il compratore deve corrispondere il supplemento del prezzo, ma ha facoltà di recedere dal contratto qualora l'eccedenza oltrepassi la ventesima parte della misura dichiarata.

**Art. 377.**

*(Vendita a corpo).*

Nei casi in cui il prezzo è determinato in relazione al corpo dell'immobile e non alla sua misura, anche se questa è stata indicata, non si fa luogo a diminuzione o a supplemento di prezzo, salvo quando la misura reale sia inferiore o superiore di un ventesimo rispetto a quella indicata nel contratto.

Nel caso in cui dovrebbe pagarsi un supplemento di prezzo, il compratore ha la scelta di recedere dal contratto o di corrispondere il supplemento.

**Art. 378.**

*(Recesso dal contratto).*

Quando il compratore esercita il diritto di recesso, il venditore è tenuto a restituire il prezzo e a rimborsare le spese del contratto.

**Art. 379.**

*(Vendita cumulativa di più immobili).*

Se due immobili sono stati venduti con lo stesso contratto per un solo e medesimo prezzo, con l'indicazione della misura di ciascuno di essi, e si trova che la quantità è minore nell'uno e maggiore nell'altro, se ne fa la compensazione fino alla debita

concorrenza; il diritto al supplemento o alla diminuzione del prezzo spetta in conformità delle regole sopra stabilite.

**Art. 380.**

*(Prescrizione).*

Il diritto del venditore al supplemento del prezzo e quello del compratore alla diminuzione o al recesso dal contratto si prescrivono in un anno dalla consegna dell'immobile.

**SEZIONE IV. — Della vendita di eredità.**

**Art. 381.**

*(Garanzia).*

Chi vende un'eredità senza specificarne gli oggetti, non è tenuto a garantire che la propria qualità di erede.

**Art. 382.**

*(Forme).*

La vendita di un'eredità deve farsi per atto scritto, sotto pena di nullità.

Il venditore è tenuto a prestarsi agli atti che sono necessari da parte sua per rendere efficace, di fronte ai terzi, la trasmissione di ciascuno dei diritti compresi nell'eredità.

**Art. 383.**

*(Obblighi del venditore).*

Se il venditore ha percepito i frutti di qualche bene o riscosso qualche credito ereditario, ovvero ha venduto qualche bene dell'eredità, è tenuto a rimborsarne il compratore, salvo patto contrario.

**Art. 384.**

*(Obblighi del compratore).*

Il compratore deve rimborsare il venditore di quanto questi ha pagato per debiti e pesi dell'eredità, e deve corrispondergli quanto gli sarebbe spettato verso la medesima, salvo che non sia convenuto diversamente.

**Art. 385.**

*(Responsabilità per debiti ereditari).*

Il compratore, se non vi è patto contrario, è obbligato in solido col venditore a pagare i debiti ereditari.

**Art. 386.**

*(Altre forme di alienazione di eredità).*

Le disposizioni precedenti si applicano alle altre forme di alienazione di un'eredità a titolo oneroso.

Nelle alienazioni a titolo gratuito, la garanzia è regolata dall'art. 344 del libro delle successioni e delle donazioni.

CAPO II.

**Del riporto.**

Art. 387.  
(Nozione).

Il riporto è il contratto per il quale il riportato trasferisce in proprietà al riportatore titoli di credito di una data specie per un determinato prezzo, e il riportatore assume l'obbligo di trasferire al riportato, alla scadenza di un dato termine, la proprietà di altrettanti titoli della stessa specie, verso rimborso del prezzo, aumentato o diminuito nella misura pattuita.

Art. 388.  
(Perfezione del contratto).

Il contratto si perfeziona con la consegna dei titoli.

Art. 389.  
(Diritti accessori e obblighi relativi ai titoli).

I diritti accessori e gli obblighi relativi ai titoli dati a riporto spettano al riportato. Si applicano le disposizioni degli articoli 370, 371, 372 e 373.

Il diritto di voto, salvo patto contrario, spetta al riportatore.

Art. 390.  
(Inadempimento).

In caso di inadempimento di una delle parti, l'esecuzione coattiva del contratto è regolata dalle leggi speciali.

Se entrambe le parti non adempiono le proprie obbligazioni nel termine stabilito, il riporto cessa di avere effetto, e ciascuna delle parti ritiene ciò che ha ricevuto al momento della stipulazione del contratto.

CAPO III.

**Della permuta.**

Art. 391.  
(Nozione).

La permuta è il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all'altro.

Art. 392.  
(Evizione).

Il permutante, se ha sofferto l'evizione e non intende riavere la cosa data, ha diritto al valore della cosa evitta, secondo le norme stabilite per la vendita, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

Art. 393.  
(Spese della permuta).

Salvo patto contrario, le spese della permuta e le altre accessorie sono a carico di entrambi i contraenti in parti uguali.

Art. 394.

(Applicabilità delle regole sulla vendita).

Le altre regole stabilite per la vendita si applicano alla permuta, in quanto siano con essa computabili.

CAPO IV.

**Del contratto estimatorio.**

Art. 395.  
(Nozione).

Il contratto estimatorio è il contratto col quale una delle parti consegna una o più cose mobili all'altra e questa si obbliga a pagarne il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito.

Art. 396.  
(Impossibilità di restituzione).

Chi ha ricevuto le cose non è liberato dall'obbligo di pagarne il prezzo, se la restituzione di esse nella loro integrità è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile.

Art. 397.  
(Disponibilità delle cose).

Sono validi gli atti di disposizione compiuti da chi ha ricevuto le cose; ma i suoi creditori non possono sottoporle a pignoramento o a sequestro finchè non ne sia stato pagato il prezzo.

Colui che ha consegnato le cose non può disporne fino a che non gli siano restituite.

CAPO V.

**Della somministrazione.**

Art. 398.  
(Nozione).

La somministrazione è il contratto con cui una delle parti si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire prestazioni periodiche o continuative di cose a favore dell'altra.

Art. 399.  
(Entità della somministrazione).

Qualora non sia determinata l'entità della somministrazione, si intende pattuita quella corrispondente al normale fabbisogno della parte che vi ha diritto, avuto riguardo al tempo della conclusione del contratto, sempre che esso sia noto al somministrante.

Se le parti si sono limitate a stabilire che l'intera somministrazione o le singole prestazioni non possono essere inferiori a un dato quantitativo minimo nè superiori a un dato quantitativo massimo, spetta all'avente diritto alla somministrazione di stabilire, entro i limiti suddetti, il quantitativo dovuto.

Se l'entità della somministrazione deve determinarsi in relazione al fabbisogno ed è stabilito un quantitativo minimo, l'avente diritto alla somministrazione non può liberarsi dalle proprie obbligazioni pagando il prezzo corrispondente al minimo stabilito, ma è tenuto per la quantità corrispondente al fabbisogno anche se eccede il minimo stesso.

**Art. 400.**

*(Determinazione del prezzo).*

Nella somministrazione a carattere periodico, se il prezzo deve essere determinato secondo le norme dell'art. 313, si ha riguardo al tempo della scadenza delle singole prestazioni e al luogo in cui queste devono essere eseguite.

**Art. 401.**

*(Pagamento del prezzo).*

Nella somministrazione a carattere periodico, il prezzo è corrisposto all'atto delle singole prestazioni e in proporzione di ciascuna di esse.

Nella somministrazione a carattere continuativo, il prezzo è pagato secondo le scadenze d'uso.

**Art. 402.**

*(Scadenza delle singole prestazioni).*

Il termine stabilito per le singole prestazioni si presume pattuito nell'interesse di entrambe le parti.

Se l'avente diritto alla somministrazione ha la facoltà di fissare la scadenza delle singole prestazioni, egli deve comunicarne la data al somministrante con un congruo preavviso.

**Art. 403.**

*(Inadempimento del somministrante).*

In caso d'inadempimento di una delle parti relativo a singole prestazioni, l'altra può chiedere la risoluzione del contratto, se l'inadempimento ha una notevole importanza ed è tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti.

**Art. 404.**

*(Sospensione della somministrazione).*

Il somministrante può sospendere l'esecuzione del contratto, se l'altra parte è inadempiente anche per una singola prestazione.

Se però l'inadempimento è di lieve entità, la sospensione deve essere preceduta da un congruo preavviso.

**Art. 405.**

*(Patto di preferenza).*

Il patto con cui l'avente diritto alla somministrazione si obbliga a dare la preferenza al somministrante nella stipulazione di un successivo contratto per lo stesso oggetto, è valido purchè la durata dell'obbligo non ecceda il termine di cinque anni.

L'avente diritto alla somministrazione deve comunicare al somministrante le condizioni propostegli da terzi e il somministrante deve dichiarare, sotto pena di decadenza, nel termine stabilito o, in mancanza, in quello richiesto dalle circostanze o dagli usi, se intende valersi del diritto di preferenza.

**Art. 406.**

*(Esclusiva a favore del somministrante).*

Se nel contratto è pattuita la clausola di esclusiva a favore del somministrante, l'altra parte non può ricevere da terzi prestazioni della stessa natura, nè, salvo patto contrario, può provvedere con mezzi propri alla produzione delle cose che formano oggetto del contratto.

**Art. 407.**

*(Esclusiva a favore dell'avente diritto alla somministrazione).*

Se la clausola di esclusiva è pattuita a favore dell'avente diritto alla somministrazione, il somministrante non può compiere nella zona per cui l'esclusiva è concessa e per la durata del contratto, nè direttamente nè indirettamente, prestazioni della stessa natura di quelle che formano oggetto del contratto.

L'avente diritto alla somministrazione che assume l'obbligo di promuovere, nella zona assegnatagli, la vendita delle cose di cui ha l'esclusiva, risponde dei danni in caso di inadempimento a tale obbligo, anche se ha eseguito il contratto rispetto al quantitativo minimo che sia stato fissato.

**Art. 408.**

*(Contratto a tempo indeterminato).*

Se la durata della somministrazione non è stabilita, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dando preavviso nel termine pattuito o in quello stabilito dagli usi o, in mancanza, in un termine congruo avuto riguardo alla natura della somministrazione.

**Art. 409.**

*(Norme relative alle singole prestazioni).*

In quanto siano compatibili con le disposizioni che precedono, per il contratto di somministrazione si osservano anche le regole proprie del tipo di contratto corrispondente alla natura delle singole prestazioni.

**CAPO VI.**

**Della locazione.**

**SEZIONE I. — Disposizioni generali.**

**Art. 410.**

*(Nozione).*

La locazione è il contratto col quale una delle parti si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo.

**Art. 411.**

*(Locazioni e anticipazioni eccedenti l'ordinaria amministrazione).*

Il contratto di locazione per una durata superiore a nove anni è atto eccedente l'ordinaria amministrazione.

Sono altresì atti eccedenti l'ordinaria amministrazione le anticipazioni del prezzo della locazione per una durata superiore a un anno.

**Art. 412.**

*(Durata delle locazioni).*

Salve diverse norme di legge, la locazione non può stipularsi per un tempo eccedente i trenta anni. Se stipulata per un periodo più lungo o in perpetuo, è ridotta al termine suddetto, che si computa dal giorno in cui si deve iniziare l'esecuzione del contratto.

**Art. 413.**

*(Locazioni senza determinazione di tempo).*

Quando le parti non hanno determinato la durata della locazione, questa s'intende convenuta:

1) se si tratta di case senza arredamento di mobili o di locali per l'esercizio di una professione, di un'industria o di un commercio, per la durata di un anno, salvi gli usi locali;

2) se si tratta di camere o di appartamenti mobiliati, per la durata corrispondente all'unità di tempo a cui è commisurata la pigione;

3) se si tratta di cose mobili, per la durata corrispondente all'unità di tempo a cui è commisurato il corrispettivo;

4) se si tratta di mobili forniti dal locatore per l'arredamento di un fondo urbano, per la durata della locazione del fondo stesso.

**Art. 414.**

*(Obbligazioni principali del locatore).*

Il locatore deve:

1) consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione;

2) mantenerla in stato da servire all'uso convenuto;

3) garantirne il pacifico godimento durante la locazione.

**Art. 415.**

*(Mantenimento della cosa in buono stato locativo).*

Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che, secondo gli usi, sono a carico del conduttore.

Se si tratta di cose mobili, le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione sono, salvo patto contrario, a carico del conduttore.

**Art. 416.**

*(Necessità di riparazioni).*

Quando la cosa locata abbisogna di riparazioni che non sono a carico del conduttore, questi è tenuto a darne avviso al locatore.

Se si tratta di riparazioni urgenti, il conduttore può eseguirle direttamente, salvo rimborso, purchè ne dia contemporaneamente avviso al locatore.

**Art. 417.**

*(Vizi della cosa locata).*

Se, al momento della consegna, la cosa locata è affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l'idoneità all'uso pattuito, il conduttore può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente riconoscibili.

Il locatore è tenuto a risarcire al conduttore i danni derivati da vizi della cosa, se non prova di avere senza colpa ignorato i vizi stessi al momento della consegna.

**Art. 418.**

*(Limitazioni convenzionali della responsabilità).*

Il patto con cui si esclude o si limita la responsabilità del locatore per i vizi della cosa è nullo, se il locatore li ha in mala fede taciuti al conduttore oppure se i vizi sono tali da rendere impossibile il godimento della cosa.

**Art. 419.**

*(Cose pericolose per la salute).*

Se i vizi della cosa o di parte notevole di essa espongono a serio pericolo la salute del conduttore o dei suoi familiari o dipendenti, il conduttore può ottenere la risoluzione del contratto, anche se i vizi gli erano noti, nonostante qualunque rinunzia.

**Art. 420.**

*(Vizi sopravvenuti).*

Le disposizioni degli articoli precedenti si osservano, in quanto applicabili, anche nel caso di vizi della cosa sopravvenuti nel corso della locazione.

**Art. 421.**

*(Divieto di innovazioni).*

Il locatore non può compiere sulla cosa innovazioni che diminuiscono il godimento da parte del conduttore.

**Art. 422.**

*(Mancato godimento per riparazioni urgenti).*

Se, nel corso della locazione, la cosa abbisogna di riparazioni che non possono differirsi fino al termine del contratto, il conduttore deve tollerarle anche quando importano privazione del godimento di parte della cosa locata.

**Art. 423.**

*(Diritti del conduttore in caso di riparazioni).*

Se le riparazioni si protraggono per oltre un sesto della durata della locazione o, in ogni caso, per oltre venti giorni, il conduttore ha diritto a una riduzione del prezzo proporzionata all'intera durata di esse e all'entità del mancato godimento.

Indipendentemente dalla loro durata, se le riparazioni rendono inabitabile quella parte della cosa che è necessaria per l'alloggio del conduttore e della sua famiglia, il conduttore può ottenere, secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto.

**Art. 424.**

*(Garanzia per molestie).*

Il locatore è tenuto a garantire il conduttore dalle molestie le quali diminuiscono l'uso o il godimento della cosa, arrecate da terzi che pretendono di avere diritti sulla cosa medesima.

Non è tenuto a garantirlo dalle molestie di terzi che non pretendono di avere diritti, salva al conduttore la facoltà di agire contro di essi in nome proprio.

**Art. 425.**

*(Pretese da parte di terzi).*

Se i terzi che arrecano le molestie pretendono di avere diritti sulla cosa locata, il conduttore è tenuto a darne subito avviso al locatore, sotto pena del risarcimento dei danni.

Se i terzi agiscono in via giudiziale, il locatore è tenuto ad assumere la lite, qualora sia chiamato nel processo. Il conduttore deve esserne estromesso con la semplice indicazione del locatore, se non ha interesse a rimanervi.

**Art. 426.**

*(Obbligazioni principali del conduttore).*

Il conduttore deve:

1) prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l'uso determinato nel contratto o per l'uso che può altrimenti presumersi dalle circostanze;

2) pagare il prezzo della locazione nei termini convenuti.

**Art. 427.**

*(Perdita e deterioramento della cosa locata).*

Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.

E' pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesso, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.

**Art. 428.**

*(Incendio di cosa assicurata).*

Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo.

Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore.

Sono salve, in ogni caso, le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore.

**Art. 429.**

*(Restituzione della cosa locata).*

Il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto.

In mancanza di descrizione, si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato di manutenzione.

Il conduttore non risponde del perimento o del deterioramento dovuti a vetustà.

Le cose mobili si devono restituire nel luogo dove sono state consegnate.

**Art. 430.**

*(Danni per ritardata restituzione).*

Il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a corrispondere al locatore il prezzo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno.

**Art. 431.**

*(Miglioramenti).*

Salve disposizioni particolari della legge o degli usi, il conduttore non ha diritto a indennità per i miglioramenti apportati alla cosa locata. Se però vi è stato il consenso del locatore, questi è tenuto a pagare una indennità corrispondente alla minor somma tra l'importo della spesa e il suo risultato utile al tempo della riconsegna.

Anche nel caso in cui il conduttore non ha diritto a indennità, il valore dei miglioramenti può compensare i deterioramenti che si sono verificati senza colpa grave del conduttore.

**Art. 432.**

*(Addizioni).*

Il conduttore che ha eseguito addizioni sulla cosa locata, ha diritto di toglierle alla fine della locazione qualora ciò possa avvenire senza nocumento della cosa, salvo che il proprietario preferisca ritenere le addizioni stesse; in questo caso egli deve pagare al conduttore un'indennità pari alla minor somma tra l'importo della spesa e il valore delle addizioni al tempo della riconsegna.

Se le addizioni non sono separabili senza nocumento della cosa e ne costituiscono un miglioramento, si osservano le norme dell'articolo precedente.

**Art. 433.**

*(Sublocazione o cessione della locazione).*

Il conduttore, salvo patto contrario, ha facoltà di sublocare la cosa locatagli, ma non può cedere il contratto senza il consenso del locatore.

Trattandosi di cosa mobile, la sublocazione deve essere autorizzata dal locatore o consentita dagli usi.

**Art. 434.**

*(Rapporti tra il locatore e il sublocatario).*

Il locatore, senza pregiudizio dei suoi diritti verso il conduttore, ha azione diretta contro il subconduttore per esigere il prezzo della sublocazione, di cui questi sia ancora debitore al momento della domanda giudiziale, e per costringerlo ad adempiere tutte le altre obbligazioni derivanti dal contratto di sublocazione.

Il subconduttore non può opporgli pagamenti anticipati, salvo che siano stati fatti secondo gli usi locali.

Senza pregiudizio delle ragioni del subconduttore verso il sublocatore, la nullità o la risoluzione del contratto di locazione ha effetto anche nei confronti del subconduttore, e la sentenza pronunciata tra locatore e conduttore ha effetto anche contro di lui.

**Art. 435.**

*(Fine della locazione per lo spirare del termine).*

La locazione per un tempo determinato dalle parti cessa con lo spirare del termine, senza che sia necessaria la disdetta.



La locazione senza determinazione di tempo non cessa, se prima della scadenza stabilita a norma dell'art. 413 una delle parti non comunica all'altra disdetta nel termine fissato dalle norme corporative o, in mancanza, in quello determinato dalle parti o dagli usi.

**Art. 436.**

*(Rinnovazione tacita del contratto).*

La locazione si considera rinnovata se, scaduto il termine di essa, il conduttore rimane ed è lasciato nella detenzione della cosa locata o se, trattandosi di locazione a tempo indeterminato, non è stata comunicata la disdetta a norma dell'articolo precedente.

La nuova locazione s'intende regolata dalle stesse condizioni della precedente, ma la sua durata è quella delle locazioni a tempo indeterminato.

Se è stata intimata licenza, il conduttore non può opporre la tacita rinnovazione, salvo che consti la volontà del locatore di rinnovare il contratto.

**Art. 437.**

*(Garanzie della locazione).*

Le garanzie prestate da terzi non si estendono alle obbligazioni derivanti da proroghe della durata del contratto.

**Art. 438.**

*(Trasferimento a titolo particolare della cosa locata).*

Il contratto di locazione è opponibile al terzo acquirente, se ha data certa anteriore all'alienazione della cosa.

La disposizione del comma precedente non si applica alla locazione di beni mobili non iscritti in pubblici registri, se l'acquirente ne ha conseguito il possesso in buona fede.

Le locazioni di beni immobili non trascritte non sono opponibili al terzo acquirente, se non nei limiti di un novennio dall'inizio della locazione.

L'acquirente è, in ogni caso, tenuto a rispettare la locazione, se ne ha assunto l'obbligo verso l'alienante.

**Art. 439.**

*(Detenzione anteriore al trasferimento).*

Se la locazione non ha data certa, ma la detenzione del conduttore è anteriore al trasferimento, l'acquirente non è tenuto a rispettare la locazione che per una durata corrispondente a quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato.

**Art. 440.**

*(Effetti dell'opponibilità della locazione al terzo acquirente).*

Il terzo acquirente tenuto a rispettare la locazione subentra, dal giorno del suo acquisto, nei diritti e nelle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione.

**Art. 441.**

*(Clausola di scioglimento del contratto in caso di alienazione).*

Se si è convenuto che il contratto possa sciogliersi in caso di alienazione della cosa locata, l'acquirente che vuole valersi di tale facoltà deve dare licenza al conduttore rispettando il termine di preavviso stabilito dal

secondo comma dell'art. 435. In tal caso al conduttore licenziato non spetta alcuna indennità, salvo patto contrario.

**Art. 442.**

*(Indennità al conduttore licenziato).*

Se il conduttore è stato licenziato dall'acquirente perchè il contratto di locazione non aveva data certa anteriore al trasferimento, il locatore è tenuto a risarcirgli il danno.

**Art. 443.**

*(Vendita della cosa locata con patto di riscatto).*

Il compratore con patto di riscatto non può esercitare la facoltà di licenziare il conduttore fino a che il suo acquisto non è divenuto irrevocabile con la scadenza del termine fissato per il riscatto.

**Art. 444.**

*(Liberazione e cessione del prezzo della locazione).*

La liberazione o la cessione del prezzo della locazione non ancora scaduto non possono opporsi al terzo acquirente della cosa locata, se non risultano da atto scritto avente data certa anteriore al trasferimento. Si può in ogni caso opporre il pagamento anticipato eseguito in conformità degli usi locali.

Se la liberazione o la cessione sono state fatte per un periodo eccedente i tre anni e non sono state trascritte, possono essere opposte solo entro i limiti di un triennio; se il triennio è già trascorso, possono essere opposte solo nei limiti dell'anno in corso nel giorno del trasferimento.

**Art. 445.**

*(Estinzione del diritto del locatore).*

Nei casi in cui il diritto del locatore sulla cosa locata si estingue con effetto retroattivo, le locazioni da lui concluse aventi data certa sono mantenute, purchè siano state fatte senza frode e non eccedano il triennio.

Sono salve le diverse disposizioni di legge.

**SEZIONE II. — Della locazione di fondi urbani.**

**Art. 446.**

*(Durata massima della locazione di case).*

La locazione di una casa per abitazione può essere convenuta per tutta la durata della vita dell'inquilino e per due anni successivi alla sua morte.

**Art. 447.**

*(Garanzie per il pagamento della pigione).*

Nelle locazioni di case non mobiliate l'inquilino può essere licenziato se non fornisce la casa di mobili sufficienti o non presta altre garanzie idonee ad assicurare il pagamento della pigione.

**Art. 448.**

*(Piccole riparazioni a carico dell'inquilino).*

Le riparazioni di piccola manutenzione, che a norma dell'art. 415 devono essere eseguite dall'inquilino a sue spese, sono quelle dipendenti da deterioramenti prodotti dall'uso, e non quelle dipendenti da vetustà o da caso fortuito.

Le suddette riparazioni, in mancanza di patto, sono determinate dagli usi locali.

**Art. 449.**

*(Spurgo di pozzi e di latrine).*

Lo spurgo dei pozzi e delle latrine è a carico del locatore.

**Art. 450.**

*(Incendio di casa abitata da più inquilini).*

Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall'incendio, proporzionatamente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dall'indennizzo una quota corrispondente alla parte da lui occupata.

La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l'incendio è cominciato dall'abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l'incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.

**Art. 451.**

*(Recesso convenzionale del locatore).*

Il locatore che si è riservata la facoltà di recedere per abitare egli stesso nella casa locata, deve dare licenza motivata nel termine preventivo stabilito dagli usi locali.

**Art. 452.**

*(Facoltà di recesso dei funzionari e impiegati pubblici).*

I funzionari e gli impiegati delle pubbliche amministrazioni, possono, nonostante patto contrario, recedere dal contratto nel caso di trasferimento, purché questo non sia stato disposto su loro domanda.

Tale facoltà si esercita mercè disdetta motivata, e il recesso ha effetto dal secondo mese successivo a quello in corso alla data della disdetta.

**Art. 453.**

*(Morte dell'inquilino).*

Nel caso di morte dell'inquilino, se la locazione deve ancora durare per più di un anno ed è stata vietata la sublocazione, gli eredi possono recedere dal contratto entro tre mesi dalla morte.

Il recesso si deve esercitare mediante disdetta comunicata con preavviso non inferiore a tre mesi.

**SEZIONE III. — Dell'affitto.**

**§ 1. — Disposizioni generali.**

**Art. 454.**

*(Gestione e godimento della cosa produttiva).*

Quando la locazione ha per oggetto il godimento di una cosa produttiva, mobile o immobile, l'affittuario deve curarne la gestione in conformità della destinazione economica della cosa e nell'interesse superiore della produzione. A lui spettano i frutti e le altre utilità della cosa.

**Art. 455.**

*(Affitto senza determinazione di tempo).*

Se le parti non hanno determinato la durata dell'affitto, ciascuna di esse può recedere dal contratto dando all'altra un congruo preavviso.

Sono salve le norme corporative e gli usi che dispongano diversamente.

**Art. 456.**

*(Obblighi del locatore).*

Il locatore è tenuto a consegnare la cosa, con i suoi accessori e le sue pertinenze, in stato da servire all'uso e alla produzione a cui è destinata.

**Art. 457.**

*(Inadempimenti dell'affittuario).*

Il locatore può chiedere la risoluzione del contratto, se l'affittuario non destina al servizio della cosa i mezzi necessari per la gestione di essa, se non osserva le regole della buona tecnica, ovvero se muta stabilmente la destinazione economica della cosa.

**Art. 458.**

*(Diritto di controllo).*

Il locatore può accertare in ogni tempo, anche con accesso in luogo, se l'affittuario osserva gli obblighi che gli incombono.

**Art. 459.**

*(Incremento della produttività della cosa).*

L'affittuario può prendere le iniziative atte a produrre un aumento di reddito della cosa, purché esse non importino obblighi per il locatore o non gli arrechino pregiudizio e siano conformi all'interesse generale della produzione.

**Art. 460.**

*(Riparazioni).*

Il locatore è tenuto a eseguire a sue spese, durante l'affitto, le riparazioni straordinarie. Le altre sono a carico dell'affittuario.

**Art. 461.**

*(Perdite determinate da riparazioni).*

Se l'esecuzione delle riparazioni che sono a carico del locatore determina per l'affittuario una perdita superiore al quinto del reddito annuale o, nel caso di affitto non superiore a un anno, al quinto del reddito complessivo, l'affittuario può domandare una riduzione del fitto in ragione della diminuzione del reddito oppure, secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto.

**Art. 462.**

*(Modificazioni sopravvenute del rapporto contrattuale).*

Se, in conseguenza di una disposizione di legge, di una norma corporativa o di un provvedimento dell'autorità riguardanti la gestione produttiva, il rapporto contrattuale risulta notevolmente modificato in modo che le parti ne risentano rispettivamente una perdita e un vantaggio, può essere richiesto un aumento o una diminuzione del fitto ovvero, secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto.

Sono salve le diverse disposizioni della legge, della norma corporativa o del provvedimento dell'autorità.

**Art. 463.**

*(Divieto di subaffitto e di cessione dell'affitto).*

L'affittuario non può subaffittare la cosa senza il consenso del locatore.

La facoltà di cedere l'affitto comprende quella di subaffittare; la facoltà di subaffittare non comprende quella di cedere l'affitto.

**Art. 464.**

*(Clausola di scioglimento del contratto in caso di alienazione).*

Se si è convenuto che l'affitto possa sciogliersi in caso di alienazione, l'acquirente che voglia dare licenza all'affittuario, deve osservare la disposizione dell'articolo 455.

Quando l'affitto ha per oggetto un fondo rustico, la licenza deve essere data col preavviso di sei mesi e ha effetto per la fine dell'anno agrario in corso alla scadenza del termine di preavviso.

**Art. 465.**

*(Incapacità o insolvenza dell'affittuario).*

L'affitto si scioglie per l'interdizione, l'inabilitazione e l'insolvenza dell'affittuario.

**Art. 466.**

*(Morte dell'affittuario).*

Nel caso di morte dell'affittuario, il locatore e gli eredi dell'affittuario possono, entro tre mesi dalla morte, recedere dal contratto mediante disdetta comunicata all'altra parte, rispettando il termine di preavviso di sei mesi.

Se l'affitto ha per oggetto un fondo rustico, la disdetta ha effetto per la fine dell'anno agrario in corso alla scadenza del termine di preavviso.

§ 2. — *Dell'affitto di fondi rustici.*

**Art. 467.**

*(Durata minima dell'affitto).*

Se le norme corporative stabiliscono un periodo minimo di durata del contratto, l'affitto di un fondo rustico stipulato per una durata inferiore si estende al periodo minimo così stabilito.

**Art. 468.**

*(Fondi destinati al rimboscimento).*

L'affitto di fondi rustici destinati al rimboscimento può essere stipulato per un termine massimo di novantanove anni.

**Art. 469.**

*(Affitto senza determinazione di tempo).*

L'affitto a tempo indeterminato di un fondo soggetto a rotazione di colture si reputa stipulato per il tempo necessario affinché l'affittuario possa svolgere e portare a compimento il normale ciclo di avvicendamento delle colture praticate nel fondo.

Se il fondo non è soggetto ad avvicendamento di colture, l'affitto si reputa fatto per il tempo necessario affinché l'affittuario raccolga i frutti del fondo.

L'affitto non cessa se prima della scadenza una delle parti non ha dato disdetta con preavviso di sei mesi. Sono salve le diverse disposizioni delle norme corporative.

**Art. 470.**

*(Estensione del fondo).*

Per l'affitto a misura, oppure a corpo con indicazione della misura, nel caso di eccesso o di difetto dell'estensione del fondo rispetto alla misura indicata, i diritti e le obbligazioni delle parti sono determinati secondo le norme contenute nel capo della vendita.

**Art. 471.**

*(Miglioramenti).*

Se una delle parti intende compiere sul fondo affittato determinati miglioramenti che non ne trasformino profondamente l'ordinamento produttivo, e l'altra si oppone, il giudice, sentite le parti, può autorizzarne l'esecuzione qualora, nei modi e nelle forme stabilite dalla legge speciale, l'autorità competente riconosca che i miglioramenti sono di sicura utilità per il fondo e per la produzione. Il giudice assegna un congruo termine perchè i miglioramenti siano eseguiti.

Quando i miglioramenti sono stati proposti dall'affittuario, l'autorizzazione non può essere concessa se non risulta la sua capacità tecnica ed economica per eseguirli, o se egli è stato inadempiente agli obblighi contrattuali, ovvero se la durata ulteriore della locazione non consente all'affittuario di godere per un congruo periodo l'incremento del reddito che i miglioramenti sono destinati a produrre.

Se l'affittuario è autorizzato a eseguire i miglioramenti, il locatore, entro un termine perentorio fissato dal giudice, può dichiarare di compierli a sue spese; in tal caso egli subentra all'affittuario negli obblighi stabiliti dal provvedimento di autorizzazione.

**Art. 472.**

*(Diritti derivanti dall'esecuzione dei miglioramenti).*

Il locatore che ha eseguito i miglioramenti, ha diritto di aumentare il fitto in proporzione all'incremento del reddito fondiario che ne è derivato, tenuto conto degli eventuali contributi dello Stato o di enti pubblici, con decorrenza dal tempo in cui l'incremento si è verificato.

L'affittuario che ha eseguito i miglioramenti ha diritto a un'indennità corrispondente all'aumento di valore conseguito dal fondo e sussistente alla fine dell'affitto. L'indennità non può essere superiore al quarto dell'ammontare complessivo del canone per l'intera durata dell'affitto.

Il giudice, con riguardo alle condizioni economiche del locatore, può disporre il pagamento rateale dell'indennità, ordinando, se del caso, la prestazione di idonee garanzie. Salvo diverso accordo delle parti, il pagamento non può essere frazionato per un tempo eccedente i dieci anni.

**Art. 473.**

*(Inderogabilità).*

Le disposizioni dei due articoli precedenti sono inderogabili.

Art. 474.

*(Perdita fortuita dei frutti negli affitti pluriennali).*

Se durante l'affitto convenuto per più anni, almeno la metà dei frutti di un anno non ancora separati perisce per caso fortuito, l'affittuario può domandare una riduzione del fitto, eccetto che la perdita trovi compenso nei precedenti raccolti.

Qualora la perdita non trovi compenso nei precedenti raccolti, la riduzione è determinata alla fine dell'affitto, eseguito il conguaglio con i frutti raccolti in tutti gli anni decorsi. Il giudice può dispensare provvisoriamente l'affittuario dal pagamento di una parte del fitto in proporzione della perdita sofferta.

La riduzione non può mai eccedere la metà del fitto.

In ogni caso si dovrà tener conto degli indennizzi che l'affittuario abbia conseguiti o possa conseguire in relazione alla perdita sofferta.

Al perimento è equiparata la mancata produzione dei frutti.

Art. 475.

*(Perdita fortuita dei frutti negli affitti annuali).*

Se l'affitto ha la durata di un solo anno, e si è verificata la perdita per caso fortuito di più della metà dei frutti, l'affittuario potrà essere esonerato dal pagamento di una parte del fitto, in misura non superiore alla metà.

Art. 476.

*(Accollo di casi fortuiti).*

L'affittuario può, con patto espresso, assumere il rischio dei casi fortuiti ordinari. Sono reputati tali i fortuiti che, avuto riguardo ai luoghi e a ogni altra circostanza, le parti potevano ragionevolmente ritenere probabili.

E' nullo il patto col quale l'affittuario si assoggetta ai casi fortuiti straordinari.

Art. 477.

*(Espropriazione per pubblica utilità).*

In caso di espropriazione per pubblica utilità o di occupazione temporanea del fondo locato, l'affittuario ha diritto di ottenere dal locatore quella parte di indennità che a questo è stata corrisposta a titolo di risarcimento per i frutti non percepiti o per il mancato raccolto.

Art. 478.

*(Canone di affitto).*

Il fitto può consistere anche in una quota fissa o variabile dei frutti del fondo locato.

Art. 479.

*(Scorte morte).*

Le scorte morte costituenti la dotazione del fondo, che sono state consegnate all'affittuario all'inizio dell'affitto, con determinazione della specie, qualità e quantità, devono, anche se stimate, essere restituite al locatore alla fine dell'affitto, nella stessa specie, qualità e quantità e, se si tratta di scorte fisse, come macchinari e attrezzi, nello stesso stato d'uso. L'eccedenza o la deficienza sarà conguagliata in danaro, secondo il valore corrente al tempo della riconsegna. La dotazione necessaria non può essere distratta e deve essere mantenuta secondo le esigenze delle colture e la pratica dei luoghi.

La disposizione del comma precedente si applica anche se, all'inizio dell'affitto, l'affittuario ha depositato la somma che rappresenta il valore delle scorte presso il locatore, salvo l'obbligo di questo di restituirla al tempo della riconsegna delle scorte.

Se le scorte sono state consegnate con la sola indicazione del valore, l'affittuario ne acquista la proprietà, e, alla fine dell'affitto, deve restituire il valore ricevuto o scorte in natura per un corrispondente valore, determinato secondo il prezzo corrente, al tempo della riconsegna, ovvero parte dell'uno e parte delle altre.

Sono salve le diverse disposizioni delle norme corporative o le diverse pattuizioni delle parti.

Art. 480.

*(Scorte vive).*

Quando il bestiame da lavoro o da allevamento, costituente la dotazione del fondo, è stato in tutto o in parte fornito dal locatore, si osservano le disposizioni degli articoli seguenti, salve le norme corporative o i patti diversi.

Art. 481.

*(Proprietà del bestiame consegnato).*

Qualora il bestiame consegnato all'affittuario sia stato determinato con indicazione della specie, del numero, del sesso, della qualità e del peso, anche se ne è stata fatta stima, la proprietà di esso rimane al locatore. Tuttavia l'affittuario può disporre dei singoli capi, ma deve mantenere nel fondo la dotazione necessaria.

Art. 482.

*(Rischio del bestiame consegnato).*

Il rischio della perdita del bestiame è a carico del l'affittuario dal momento in cui questi lo ha ricevuto, se non è stato diversamente pattuito.

Art. 483.

*(Accrescimenti e frutti del bestiame).*

L'affittuario fa suoi i parti e gli altri frutti del bestiame, l'accrescimento e ogni altro provento che ne derivi.

Il letame però deve essere impiegato esclusivamente nella coltivazione del fondo.

Art. 484.

*(Riconsegna del bestiame).*

Nel caso previsto dall'art. 481, al termine del contratto l'affittuario deve restituire bestiame corrispondente per specie, numero, sesso, qualità e peso a quello ricevuto. Se vi sono differenze di qualità o di quantità contenute nei limiti in cui esse possano ammettersi avuto riguardo ai bisogni della coltivazione del fondo, l'affittuario deve restituire bestiame di uguale valore. Se vi è eccedenza o deficienza nel valore del bestiame, ne sarà fatto conguaglio in danaro tra le parti, secondo il valore al tempo della riconsegna.

La disposizione del comma precedente si applica anche se, all'inizio dell'affitto, l'affittuario ha depositato presso il locatore la somma che rappresenta il valore del bestiame. Si applica altresì la disposizione del terzo comma dell'art. 479.

Sono salve le disposizioni delle norme corporative e i patti diversi.

**Art. 485.**

*(Rapporti fra gli affittuari uscente e subentrante).*

L'affittuario uscente deve mettere a disposizione di chi gli subentra nella coltivazione i locali opportuni e gli altri comodi occorrenti per i lavori dell'anno seguente; il nuovo affittuario deve lasciare al precedente i locali opportuni e gli altri comodi occorrenti per il consumo dei foraggi e per le raccolte che restano da fare.

Per l'ulteriore determinazione dei rapporti tra l'affittuario uscente e l'affittuario subentrante, si osservano le disposizioni delle norme corporative e, in mancanza, gli usi locali.

§ 3. — *Dell'affitto a coltivatore diretto.*

**Art. 486.**

*(Nozione).*

Quando l'affitto ha per oggetto un fondo che l'affittuario coltiva col lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia, si applicano le norme che seguono.

**Art. 487.**

*(Casi fortuiti ordinari).*

Il giudice, con riguardo alle condizioni economiche dell'affittuario, può disporre il pagamento rateale del fitto se per un caso fortuito ordinario, le cui conseguenze l'affittuario ha assunte a suo carico, si verifica la perdita di almeno la metà dei frutti del fondo.

**Art. 488.**

*(Subaffitto).*

Se il locatore consente il subaffitto, questo è considerato come locazione diretta tra il locatore e il nuovo affittuario.

**Art. 489.**

*(Morte dell'affittuario).*

Nel caso di morte dell'affittuario, fermo quanto è disposto dall'art. 466, il locatore può sostituirsi immediatamente agli eredi nella conduzione del fondo. In tal caso, egli ha diritto di prelevare sul raccolto le spese erogate,

**Art. 490.**

*(Miglioramenti)*

Se l'affittuario, senza essere autorizzato dal locatore, ha eseguito miglioramenti di durevole utilità per il fondo e per la produzione, il giudice può attribuirgli un'indennità, salvo che i miglioramenti siano il risultato dell'ordinata e razionale coltivazione.

La sussistenza dei miglioramenti deve essere accertata alla fine di ciascun anno agrario nel quale sono stati eseguiti, e l'indennità deve essere subito corrisposta.

La determinazione dell'indennità è fatta equamente dal giudice, il quale terrà conto del vantaggio che

può risentire l'affittuario per l'incremento del reddito derivante dai miglioramenti. In ogni caso l'indennità per i miglioramenti di ciascuna annata non può essere superiore al quarto del fitto annuo.

**Art. 491.**

*(Anticipazioni all'affittuario).*

Qualora l'affittuario non possa provvedere altrimenti, il locatore è tenuto ad anticipare all'affittuario le sementi e le materie fertilizzanti e antiparassitarie necessarie per la coltivazione del fondo.

Il credito del locatore produce interessi in misura corrispondente alla metà del saggio legale.

**Art. 492.**

*(Sostituzione del locatore all'affittuario).*

Qualora, per mancanza di mezzi dell'affittuario, si verificino nella coltivazione deficienze tali che possano compromettere il raccolto, il locatore, dopo averne dato preavviso all'affittuario, può sostituirsi a lui nella esecuzione dei lavori necessari e urgenti, salvo il diritto di prelevare sul raccolto le spese erogate.

**Art. 493.**

*(Inderogabilità).*

Le disposizioni che precedono sono inderogabili.

CAPO VII.

**Dell'appalto.**

**Art. 494.**

*(Nozione).*

L'appalto è il contratto col quale una delle parti assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.

**Art. 495.**

*(Subappalto).*

L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente.

**Art. 496.**

*(Determinazione del corrispettivo).*

Se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo nè hanno stabilito il modo di determinarla, essa è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi; in mancanza, è determinata dal giudice.

**Art. 497.**

*(Fornitura della materia).*

La materia necessaria a compiere l'opera deve essere fornita dall'appaltatore, se non è diversamente stabilito dalla convenzione o dagli usi.

**Art. 498.**

*(Variazioni concordate del progetto).*

L'appaltatore non può variare le modalità convenute dell'opera se il committente non lo ha autorizzato. L'autorizzazione si deve provare per iscritto.

Anche quando le modificazioni sono state autorizzate, l'appaltatore, se il prezzo dell'intera opera è stato determinato globalmente, non ha diritto a compenso per le variazioni o per le aggiunte, salva diversa pattuizione.

**Art. 499.**

*(Variazioni necessarie del progetto).*

Se, per l'esecuzione dell'opera a regola d'arte, è necessario apportare variazioni al progetto e le parti non si accordano, spetta al giudice di determinare le variazioni da introdurre e le correlative variazioni del prezzo.

Se l'importo delle variazioni supera il sesto del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore può recedere dal contratto e può ottenere, secondo le circostanze, un'equa indennità.

Se le variazioni sono di notevole entità, il committente può recedere dal contratto ed è tenuto a corrispondere un equo indennizzo.

**Art. 500.**

*(Variazioni ordinate dal committente).*

Il committente può apportare variazioni al progetto, purchè il loro ammontare non superi il sesto del prezzo complessivo convenuto. L'appaltatore ha diritto al compenso per i maggiori lavori eseguiti, anche se il prezzo dell'opera era stato determinato globalmente.

La disposizione del comma precedente non si applica quando le variazioni pur essendo contenute nei limiti suddetti, importano notevoli modificazioni della natura dell'opera o dei quantitativi nelle singole categorie di lavori previste nel contratto per la esecuzione dell'opera medesima.

**Art. 501.**

*(Verifica nel corso di esecuzione dell'opera).*

Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato.

Quando, nel corso dell'opera, si accerta che l'esecuzione dell'opera non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno.

**Art. 502.**

*(Denuncia dei difetti della materia).*

L'appaltatore è tenuto a dare prontamente avviso al committente dei difetti della materia da questo fornita, se si scoprono nel corso dell'opera e possono comprometterne la regolare esecuzione.

**Art. 503.**

*(Onerosità o difficoltà dell'esecuzione).*

Qualora, per effetto di circostanze imprevedibili, si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del

prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per quella parte della differenza che eccede il decimo.

Se nel corso dell'opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso.

**Art. 504.**

*(Verifica e pagamento dell'opera).*

Il committente, prima di ricevere la consegna, ha diritto di verificare l'opera compiuta.

La verifica deve essere fatta dal committente appena l'appaltatore lo mette in condizione di poterla eseguire.

Se, nonostante l'invito fattogli dall'appaltatore, il committente tralascia di procedere alla verifica senza giusti motivi, ovvero non ne comunica il risultato entro un breve termine, l'opera si considera accettata.

Se il committente riceve senza riserve la consegna dell'opera, questa si considera accettata ancorchè non si sia proceduto alla verifica.

Salva diversa pattuizione o uso contrario, l'appaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo quando l'opera è accettata dal committente.

**Art. 505.**

*(Verifica e pagamento di singole partite).*

Se si tratta di opera da eseguire per partite, ciascuno dei contraenti può chiedere che la verifica avvenga per le singole partite. In tal caso, l'appaltatore può domandare il pagamento in proporzione dell'opera eseguita.

Il pagamento fa presumere l'accettazione della parte di opera pagata; non produce questo effetto il versamento di semplici acconti.

**Art. 506.**

*(Difficoltà o vizi dell'opera).*

L'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purchè, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore.

Il committente deve, a pena di decadenza, denunciare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denuncia non è necessaria, se l'appaltatore ha riconosciuto la difformità o il vizio, o se li ha occultati.

L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente che sia convenuto per il pagamento, può sempre far valere la garanzia, purchè entro l'anno abbia denunciato tempestivamente la difformità o il vizio.

**Art. 507.**

*(Contenuto della garanzia per difetti dell'opera).*

Il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore.

Se però le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto.

**Art. 508.**

*(Rovina e difetti di cose immobili).*

Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purchè sia fatta la denuncia entro un anno dalla scoperta.

Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denuncia.

**Art. 509.**

*(Responsabilità dei subappaltatori).*

L'appaltatore, per agire in regresso nei confronti dei subappaltatori, deve, sotto pena di decadenza, comunicare la denuncia entro sessanta giorni dal ricevimento.

**Art. 510.**

*(Recesso unilaterale dal contratto).*

Il committente può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio, purchè tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute e dei lavori eseguiti e lo risarcisca del mancato guadagno.

**Art. 511.**

*(Impossibilità di esecuzione dell'opera).*

Se il contratto si scioglie perchè la esecuzione dell'opera è divenuta impossibile in conseguenza di una causa non imputabile ad alcuna delle parti, il committente deve pagare la parte dell'opera già compiuta, nei limiti in cui è per lui utile, in proporzione del prezzo pattuito per l'opera intera.

**Art. 512.**

*(Perimento o deterioramento della cosa).*

Se, per causa non imputabile ad alcuna delle parti, l'opera perisce o è deteriorata prima che sia accettata dal committente o prima che il committente sia in mora a verificarla, la perdita o il deterioramento è a carico dell'appaltatore, qualora questi abbia fornito la materia.

Se la materia è stata fornita in tutto o in parte dal committente, il perimento o il deterioramento dell'opera sono a suo carico per quanto riguarda la materia da lui fornita, e per il resto sono a carico dell'appaltatore.

**Art. 513.**

*(Morte dell'appaltatore).*

Il contratto di appalto non si scioglie per la morte dell'appaltatore, salvo che la considerazione della sua persona sia stata un motivo determinante del contratto. Il committente può sempre recedere dal contratto, se gli eredi dell'appaltatore non danno affidamento per la buona esecuzione dell'opera o del servizio.

**Art. 514.**

*(Obblighi degli eredi dell'appaltatore).*

Nel caso di scioglimento del contratto per morte dell'appaltatore, il committente è tenuto a pagare agli eredi il valore delle opere eseguite, in ragione del prezzo pattuito e a rimborsare le spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, ma solo nei limiti in cui le opere eseguite e le spese sostenute gli sono utili.

Il committente ha diritto di domandare la consegna, contro una congrua indennità, dei materiali preparati e dei piani in via di esecuzione, salve le norme che proteggono le opere dell'ingegno.

**Art. 515.**

*(Diritti degli ausiliari dell'appaltatore).*

Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio, possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto loro dovuto, fino a concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel momento in cui essi propongono la domanda.

**Art. 516.**

*(Prestazione continuativa o periodica di servizi).*

Se l'appalto ha per oggetto prestazioni continuative o periodiche di servizi, si osservano, in quanto compatibili, le norme di questo capo e quelle relative al contratto di somministrazione.

CAPO VIII.

**Del trasporto.**

SEZIONE I. — *Disposizioni generali.*

**Art. 517.**

*(Nozione).*

Il contratto di trasporto è il contratto col quale il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro.

**Art. 518.**

*(Pubblici servizi di linea).*

Coloro che per concessione amministrativa esercitano servizi di linea per il trasporto di persone o di cose, sono obbligati ad accettare le richieste di trasporto che siano compatibili con i mezzi ordinari dell'impresa, secondo le tariffe stabilite nell'atto di concessione o altrimenti rese note al pubblico.

I trasporti devono eseguirsi secondo l'ordine delle richieste; in caso di più richieste simultanee, deve essere preferita quella di percorso maggiore.

Se le tariffe ammettono concessioni speciali, il vettore è obbligato ad applicarle a parità di condizioni a chiunque ne faccia richiesta.

Salve le concessioni speciali ammesse dalle tariffe qualunque deroga alla medesima è nulla, e alla clausola difforme è sostituita la norma della tariffa.

**Art. 519.**

*(Rinvio a leggi speciali).*

Le disposizioni di questo capo si applicano anche ai trasporti per via d'acqua o per via d'aria e a quelli ferroviari e postali, in quanto non siano derogate dal codice della navigazione e dalle leggi speciali.

SEZIONE II. — *Del trasporto di persone.*

**Art. 520.**

*(Responsabilità del vettore).*

Il vettore risponde, oltre che del ritardo e dell'inaidempimento nell'esecuzione del trasporto, anche degli infortuni che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio, e della perdita o dell'avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di avere adottato le misure atte a evitare il danno.

Sono nulle le clausole che limitano la responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore.

Le norme di questo articolo si osservano anche nei contratti di trasporto gratuito.

**Art. 521.**

*(Responsabilità del vettore nei trasporti cumulativi).*

Nei trasporti cumulativi ciascun vettore risponde nell'ambito del proprio percorso.

Tuttavia il danno per il ritardo o per l'interruzione del viaggio si determina in ragione dell'intero percorso.

SEZIONE III. — *Del trasporto di cose.*

**Art. 522.**

*(Indicazioni e documenti che devono essere forniti al vettore).*

Il mittente deve indicare con esattezza al vettore il nome del destinatario e il luogo di destinazione, la natura, il peso, la quantità e il numero delle cose da trasportare e gli altri elementi necessari per eseguire il trasporto.

Se per l'esecuzione del trasporto occorrono particolari documenti, il mittente deve rimmetterli al vettore all'atto in cui consegna le cose da trasportare.

Sono a carico del mittente i danni che derivano dall'omissione o dalla inesattezza delle indicazioni o dalla mancata consegna o irregolarità dei documenti.

**Art. 523.**

*(Lettera di vettura e ricevuta di carico).*

Su richiesta del vettore, il mittente deve rilasciare una lettera di vettura con la propria sottoscrizione, contenente le indicazioni enunciate nell'articolo precedente e le condizioni convenute per il trasporto.

Su richiesta del mittente, il vettore deve rilasciare un duplicato della lettera di vettura con la propria sottoscrizione o, se non gli è stata rilasciata una lettera di vettura, una ricevuta di carico, con le stesse indicazioni.

Salve contrarie disposizioni di legge, il duplicato della lettera di vettura e la ricevuta di carico possono essere rilasciate con la clausola « all'ordine ».

**Art. 524.**

*(Diritti del mittente).*

Il mittente può sospendere il trasporto e chiedere la restituzione delle cose ovvero ordinarne la consegna a un destinatario diverso da quello originariamente indicato o anche disporre diversamente, salvo l'obbligo di rimborsare le spese e di risarcire i danni derivanti dal contrordine.

Qualora dal vettore sia stato rilasciato al mittente un esemplare della lettera di vettura o una ricevuta del carico, il mittente non può disporre delle cose consegnate per il trasporto, se non esibisce al vettore il duplicato della lettera di vettura o la ricevuta di carico per farvi annotare le nuove indicazioni. Queste devono essere sottoscritte dal vettore.

Il mittente non può disporre delle cose trasportate dal momento in cui esse sono passate a disposizione del destinatario.

**Art. 525.**

*(Impedimenti e ritardi nell'esecuzione del trasporto).*

Se l'inizio o la continuazione del trasporto sono impediti o soverchiamente ritardati per caso fortuito, il vettore deve chiedere immediatamente istruzioni al mittente, provvedendo alla custodia delle cose consegnategli.

Se le circostanze rendono impossibile la richiesta di istruzioni al mittente o se le istruzioni non sono attuabili, il vettore può depositare le cose presso un terzo, a norma dell'art. 353, o, qualora, esse siano soggette a rapido deterioramento, può farle vendere a norma dell'art. 354. Il vettore deve informare prontamente il mittente del deposito o della vendita.

Il vettore ha diritto al rimborso delle spese. Se il trasporto è stato iniziato, egli ha diritto anche al pagamento del prezzo in proporzione del percorso compiuto, salvo che l'interruzione del trasporto sia dovuta alla perdita totale delle cose, derivante da caso fortuito.

**Art. 526.**

*(Riconsegna delle merci).*

Il vettore deve mettere le cose trasportate a disposizione del destinatario nel luogo, nel termine e con le modalità indicati dal contratto o, in mancanza, dagli usi.

Se la riconsegna non deve eseguirsi presso il destinatario, il vettore deve dargli prontamente avviso dell'arrivo delle cose trasportate.

Se dal mittente è stata rilasciata una lettera di vettura, il vettore deve esibirla al destinatario.

**Art. 527.**

*(Termine di resa).*

Il termine di resa, quando è stabilito mediante l'indicazione di più termini parziali, si calcola nel suo complesso.

**Art. 528.**

*(Diritti del destinatario).*

I diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore spettano al destinatario dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, il destinatario ne richiede



de la riconsegna al vettore, sempre che non sorga controversia tra più destinatari o circa il diritto del destinatario alla riconsegna.

Il destinatario non può esercitare i diritti nascenti dal contratto se non verso pagamento al vettore dei crediti derivanti dal trasporto e degli assegni di cui le cose trasportate sono gravate. Nel caso in cui l'ammontare delle somme dovute sia controverso, il destinatario deve depositare la differenza contestata presso un istituto di credito.

**Art. 529.**

*(Destinatario irreperibile e ritardo nel ritiro del carico).*

Se il destinatario è irreperibile o rifiuta di ricevere le cose trasportate, ovvero se sorge controversia tra più destinatari o circa il diritto del destinatario alla riconsegna, il vettore deve chiedere immediatamente istruzioni al mittente e si applicano le disposizioni dell'art. 525.

Le disposizioni del precedente comma si osservano anche nel caso in cui il destinatario ritardi a ritirare le cose trasportate ovvero sorge controversia intorno all'esecuzione della riconsegna.

**Art. 530.**

*(Lettera di vettura o ricevuta di carico all'ordine).*

Se il vettore ha rilasciato al mittente un duplicato della lettera di vettura all'ordine o la ricevuta di carico all'ordine, i diritti nascenti dal contratto verso il vettore si trasferiscono mediante girata del titolo.

In tal caso il vettore è esonerato dall'obbligo di dare avviso dell'arrivo delle cose trasportate, salvo che il mittente abbia indicato nella lettera di vettura un domiciliatario nel luogo di destinazione.

**Art. 531.**

*(Responsabilità del vettore nei confronti del mittente).*

Il vettore che esegue la riconsegna al destinatario senza riscuotere i propri crediti o gli assegni di cui è gravata la cosa o senza esigere il deposito della somma controversa, è responsabile verso il mittente dell'importo degli assegni dovuti al medesimo e non può rivolgersi a quest'ultimo per il pagamento dei propri crediti, salva la sua azione verso il destinatario.

**Art. 532.**

*(Perdita, sottrazione e avaria).*

Il vettore è responsabile della perdita e dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l'avaria sono derivate da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario.

Se il vettore accetta le cose da trasportare senza riserve, si presume che le cose stesse non presentino vizi apparenti di imballaggio.

**Art. 533.**

*(Presunzioni di fortuito).*

Sono valide le clausole che stabiliscono presunzioni di caso fortuito per eventi che normalmente, in relazione ai mezzi e alle condizioni del trasporto, dipendono da caso fortuito.

**Art. 534.**

*(Ammanchi per calo naturale).*

Per le cose che, data la loro particolare natura, sono soggette durante il trasporto a diminuzione nel peso o nella misura, il vettore risponde solo degli ammanchi che oltrepassano il calo naturale.

Si deve tener conto del calo separatamente per ogni collo.

**Art. 535.**

*(Calcolo del danno in caso di perdita o di avaria).*

Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna.

**Art. 536.**

*(Accertamento dell'avaria).*

Il destinatario ha diritto di fare accertare a sue spese, prima della riconsegna, lo stato delle cose trasportate, anche se non presentano segni esteriori di avaria. Se l'avaria esiste, il vettore deve rimborsargli le spese.

Salve diverse disposizioni della legge, le avarie si accertano nei modi stabiliti dall'art. 696 del codice di procedura civile.

**Art. 537.**

*(Danni per ritardo nella riconsegna).*

Il risarcimento dovuto per il ritardo nella riconsegna può essere determinato dal giudice secondo equità, in proporzione del prezzo del trasporto e della durata del ritardo, indipendentemente dalla prova del danno.

**Art. 538.**

*(Estinzione dell'azione nei confronti del vettore).*

Il ricevimento senza riserve delle cose trasportate col pagamento di quanto è dovuto al vettore, estingue ogni azione derivante dal contratto.

Restano salve le azioni derivanti da dolo o da colpa grave del vettore, nonchè le azioni per perdita parziale o per avaria non riconoscibili al momento della riconsegna, purchè, in quest'ultimo caso, il danno sia denunciato appena conosciuto e non oltre otto giorni dopo il ricevimento.

**Art. 539.**

*(Trasporto con spedizione della merce).*

Se il vettore di obbliga di far proseguire le cose trasportate, oltre le proprie linee, per mezzo di vettori successivi, senza farsi rilasciare dal mittente una lettera di vettura diretta fino al luogo di destinazione, si presume che egli assuma, per il trasporto oltre le proprie linee, gli obblighi di uno spedizioniere.

**Art. 540.**

*(Trasporto cumulativo).*

Nei trasporti che sono assunti cumulativamente da più vettori successivi con unico contratto, i vettori rispondono in solido per l'esecuzione del contratto dal luogo originario di partenza fino al luogo di destinazione. Si presume che il contratto sia unico, se il mittente rilascia al primo vettore una lettera di vettura diretta fino al luogo di destinazione.

Il vettore chiamato a rispondere di un fatto non proprio, può agire in regresso contro gli altri vettori, singolarmente o cumulativamente. Se risulta che il fatto dannoso è avvenuto nel percorso di uno dei vettori, questi è tenuto al risarcimento integrale; in caso contrario, l'indennità si divide tra tutti i vettori in parti proporzionali ai percorsi, esclusi quei vettori che provino che il danno non è avvenuto nel proprio percorso.

Art. 541.

(Diritto di accertamento dei vettori successivi).

I vettori successivi hanno diritto di far dichiarare, nella lettera di vettura o in atto separato, lo stato delle cose da trasportare al momento in cui sono loro consegnate. In mancanza di dichiarazione, si presume che le abbiano ricevute in buono stato e conformi alla lettera di vettura.

Art. 542.

(Riscossione dei crediti da parte dell'ultimo vettore).

L'ultimo vettore rappresenta i vettori precedenti per la riscossione dei rispettivi crediti che nascono dal contratto di trasporto e per l'esercizio del privilegio sulle cose trasportate.

Se egli omette tale riscossione o l'esercizio del privilegio, è responsabile verso i vettori precedenti per le somme loro dovute, salva la sua azione contro il destinatario.

CAPO IX.

Del mandato.

SEZIONE I. — Disposizioni generali.

Art. 543.

(Nozione).

Il mandato è il contratto col quale una delle parti si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra parte.

Art. 544.

(Mandato con rappresentanza).

Se al mandatario è stato conferito il potere di agire in nome del mandante, si applicano anche le norme del capo VI del titolo II di questo libro.

Art. 545.

(Mandato senza rappresentanza).

Il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato.

I terzi non hanno alcun rapporto col mandante. Tuttavia il mandante, sostituendosi al mandatario, può esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato, salvo che ciò possa pregiudicare i diritti attribuiti al mandatario dalle disposizioni degli articoli che seguono.

Art. 546.

(Acquisti del mandatario).

Il mandante può rivendicare le cose mobili acquistate per suo conto dal mandatario che ha agito in nome proprio, salvi i diritti acquistati dai terzi per effetto del possesso di buona fede.

Se le cose acquistate dal mandatario sono beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, il mandatario è obbligato a ritrasferirle al mandante. In caso di inadempimento, si osservano le norme relative all'esecuzione dell'obbligo di contrarre.

Art. 547.

(Creditori del mandatario).

I creditori del mandatario non possono far valere le loro ragioni sui beni che, in esecuzione del mandato, il mandatario ha acquistati in nome proprio, purchè, trattandosi di beni mobili o di crediti, il mandato risulti da scrittura avente data certa anteriore al pignoramento, ovvero, trattandosi di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, sia anteriore al pignoramento la trascrizione dell'atto di ritrasferimento o della domanda giudiziale diretta a conseguirlo.

Art. 548.

(Contenuto del mandato).

Il mandato non comprende solo gli atti per i quali è stato conferito, ma anche quelli che sono necessari al loro compimento.

Il mandato generale non comprende gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, se non sono indicati espressamente.

Art. 549.

(Presunzione di onerosità).

Il mandato si presume oneroso. La misura del compenso, se non è stabilita dalle parti, è determinata in base alle tariffe professionali o agli usi; in mancanza è determinata dal giudice.

§ 1. — Delle obbligazioni del mandatario.

Art. 550.

(Diligenza del mandatario).

Il mandatario è tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia; ma se il mandato è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore.

Il mandatario è tenuto a rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possano determinare la revoca o la modificazione del mandato.

Art. 551.

(Limiti del mandato).

Il mandatario non può eccedere i limiti fissati nel mandato. L'atto che esorbita dal mandato resta a carico del mandatario, se il mandante non lo ratifica.

Il mandatario può discostarsi dalle istruzioni ricevute qualora circostanze ignote al mandante, e tali che non possano essergli comunicate in tempo, facciano ragionevolmente ritenere che lo stesso mandante avrebbe dato la sua approvazione.

**Art. 552.**

*(Comunicazione dell'eseguito mandato).*

Il mandatario deve comunicare al mandante senza ritardo l'esecuzione del mandato.

Il ritardo del mandante a rispondere dopo aver ricevuto tale comunicazione, per un tempo superiore a quello richiesto dalle circostanze, dalla natura dell'affare o dagli usi, importa approvazione, anche se il mandatario si è discostato dalle istruzioni o ha ecceduto i limiti del mandato.

**Art. 553.**

*(Obbligo di rendiconto).*

Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimmettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato.

La dispensa preventiva dall'obbligo di rendiconto non ha effetto in casi in cui il mandatario deve rispondere per dolo o per colpa grave.

**Art. 554.**

*(Interessi sulle somme riscosse).*

Il mandatario deve corrispondere al mandante gli interessi legali sulle somme riscosse per conto del mandante stesso, con decorrenza dal giorno in cui avrebbe dovuto fargliene la consegna o la spedizione, ovvero impiegarle secondo le istruzioni ricevute.

**Art. 555.**

*(Responsabilità per le obbligazioni dei terzi).*

In mancanza di patto contrario, il mandatario che agisce in proprio nome non risponde verso il mandante dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalle persone con le quali ha contrattato, tranne il caso che la insolvenza di queste gli fosse o dovesse essergli nota all'atto della conclusione del contratto.

**Art. 556.**

*(Pluralità di mandatari).*

Salvo patto contrario, il mandato conferito a più persone designate a operare congiuntamente non ha effetto, se non è accettato da tutti.

Se nel mandato non è dichiarato che i mandatari devono agire congiuntamente, ciascuno di essi può concludere l'affare. In questo caso il mandante, appena avvertito della conclusione, deve darne notizia agli altri mandatari, e in mancanza è tenuto a risarcire i danni derivanti dall'omissione o dal ritardo.

Se più mandatari hanno comunque operato congiuntamente, essi sono obbligati in solido verso il mandante.

**Art. 557.**

*(Sostituto del mandatario).*

Il mandatario che, nell'esecuzione del mandato, sostituisce altri a se stesso, senza esservi autorizzato o senza che ciò sia necessario per la natura dell'incarico, risponde dell'operato della persona sostituita.

Se il mandante aveva autorizzato la sostituzione senza indicare la persona, il mandatario risponde soltanto quando è in colpa nella scelta.

Il mandatario risponde delle istruzioni che ha impartite al sostituto.

Il mandante può agire direttamente contro la persona sostituita dal mandatario.

**Art. 558.**

*(Custodia delle cose e tutela dei diritti del mandante).*

Il mandatario deve provvedere alla custodia delle cose che gli sono state spedite per conto del mandante e tutelare i diritti di quest'ultimo di fronte al vettore, se le cose presentano segni di deterioramento o sono giunte con ritardo.

Se vi è urgenza, il mandatario può procedere alla vendita delle cose a norma dell'art. 354.

Di questi fatti, come pure del mancato arrivo della merce, egli deve dare immediato avviso al mandante.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche al caso in cui il mandatario non accetta l'incarico conferitogli dal mandante, sempre che tale incarico rientri nell'attività professionale del mandatario.

§ 2. — *Delle obbligazioni del mandante.*

**Art. 559.**

*(Mezzi per l'esecuzione del mandato).*

Il mandante, salvo patto contrario, è tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato o per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine il mandatario ha contratte in proprio nome.

**Art. 560.**

*(Spese e compenso del mandatario).*

Il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, e deve pagargli il compenso che gli spetta.

Il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subiti a causa dell'incarico.

**Art. 561.**

*(Diritto di prelazione del mandatario).*

Il mandatario ha diritto di soddisfarsi sui crediti sorti dagli affari che ha conclusi, con precedenza sul mandante e sui creditori di questo.

§ 3. — *Dell'estinzione del mandato.*

**Art. 562.**

*(Cause di estinzione).*

Il mandato si estingue:

1) per la scadenza del termine o per il compimento, da parte del mandatario, dell'affare per il quale è stato conferito;

2) per revoca da parte del mandante;

3) per rinuncia del mandatario;

4) per la morte, l'interdizione, l'inabilitazione del mandante o del mandatario. Tuttavia il mandato che ha per oggetto il compimento di atti relativi all'esercizio di un'impresa, non si estingue, se l'esercizio dell'impresa è continuato, salvo il diritto di recesso delle parti o degli eredi.

**Art. 563.**

*(Revocabilità del mandato).*

Il mandante può revocare il mandato; ma se era stata pattuita l'irrevocabilità, risponde dei danni, salvo che ricorra una giusta causa.

Il mandato conferito anche nell'interesse del mandatario o di terzi non si estingue per revoca da parte del mandante, salvo che sia diversamente stabilito o ricorra una giusta causa di revoca; non si estingue per la morte o la sopravvenuta incapacità del mandante.

**Art. 564.**

*(Revoca tacita).*

La nomina di un nuovo mandatario per lo stesso affare o il compimento di questo da parte del mandante importano revoca del mandato e producono effetto dal giorno in cui sono stati comunicati al mandatario.

**Art. 565.**

*(Revoca del mandato oneroso).*

Le revoca del mandato oneroso conferito per un tempo determinato o per un determinato affare, obbliga il mandante a risarcire i danni, se è fatta prima della scadenza del termine o del compimento dell'affare, salvo che ricorra una giusta causa.

Se il mandato è a tempo indeterminato, la revoca obbliga il mandante al risarcimento, qualora non sia dato un congruo preavviso, salvo sempre il concorso di una giusta causa.

**Art. 566.**

*(Revoca del mandato collettivo).*

Se il mandato è stato conferito da più persone con unico atto e per un affare di interesse comune, la revoca non ha effetto qualora non sia fatta da tutti i mandanti, salvo che ricorra una giusta causa.

**Art. 567.**

*(Rinunzia del mandatario).*

Il mandatario che rinunzia senza giusta causa al mandato, deve risarcire i danni al mandante. Se il mandato è a tempo indeterminato, il mandatario che rinunzia senza giusta causa è tenuto al risarcimento, qualora non abbia dato un congruo preavviso.

In ogni caso, la rinunzia deve essere fatta in modo e in tempo tali che il mandante possa provvedere in altro modo, salvo il caso di impedimento grave da parte del mandatario.

**Art. 568.**

*(Morte o incapacità del mandante o del mandatario).*

Quando il mandato si estingue per morte o per incapacità sopravvenuta del mandante, il mandatario che ha iniziato l'esecuzione, deve continuarla, se vi è pericolo nel ritardo.

Quando il mandato si estingue per morte o per sopravvenuta incapacità del mandatario, i suoi eredi ovvero colui che lo rappresenta o lo assiste, se hanno conoscenza del mandato, devono avvertire prontamente il mandante e prendere intanto nell'interesse di questo i provvedimenti richiesti dalle circostanze.

**Art. 569.**

*(Mancata conoscenza della causa di estinzione).*

Gli atti che il mandatario ha compiuti prima di conoscere l'estinzione del mandato, sono validi nei confronti del mandante o dei suoi eredi.

**Art. 570.**

*(Estinzione del mandato conferito a più mandatari).*

Salvo patto contrario, il mandato conferito a più persone designate a operare congiuntamente si estingue anche se la causa di estinzione concerne uno solo dei mandatari.

SEZIONE II. — *Della commissione.*

**Art. 571.**

*(Nozione).*

Il contratto di commissione è un mandato che ha per oggetto l'acquisto o la vendita di beni per conto del committente e in nome del commissionario.

**Art. 572.**

*(Operazioni a fido).*

Il commissionario si presume autorizzato a concedere dilazioni di pagamento in conformità dell'uso del luogo in cui compie l'operazione, se il committente non ha disposto altrimenti.

Se il commissionario concede dilazioni di pagamento, malgrado il divieto del committente o quando non è autorizzato dall'uso, il committente può esigere da lui il pagamento immediato, salvo il diritto del commissionario di far propri i vantaggi che derivano dalla concessa dilazione.

Il commissionario che ha concesso dilazioni di pagamento, deve indicare al committente la persona del contraente e il termine concesso; altrimenti l'operazione si considera fatta senza dilazione e si applica il disposto del comma precedente.

**Art. 573.**

*(Misura della provvigione).*

La misura della provvigione spettante al commissionario, se non è stabilita dalle parti, si determina secondo gli usi del luogo in cui è compiuto l'affare. In mancanza di usi provvede il giudice secondo equità.

**Art. 574.**

*(Revoca della commissione).*

Il committente può revocare l'ordine di concludere l'affare fino a che il commissionario non l'abbia concluso. In tal caso spetta al commissionario una parte della provvigione, che si determina tenendo conto delle spese sostenute e dell'opera prestata.

**Art. 575.**

*(Commissionario contraente in proprio).*

Nella commissione di compera o di vendita di titoli, divise o merci aventi un prezzo corrente che risulti nei modi indicati dal terzo comma dell'art. 354, se il committente non ha diversamente disposto, il commissionario può fornire al prezzo suddetto le cose che deve

comprare, o può acquistare per sè le cose che deve vendere, salvo, in ogni caso, il suo diritto alla provvigione.

Anche quando il committente ha fissato il prezzo, il commissionario che acquista per sè non può praticare un prezzo inferiore a quello corrente nel giorno in cui compie l'operazione, se questo è superiore al prezzo fissato dal committente; e il commissionario che fornisce le cose che deve comprare non può praticare un prezzo superiore a quello corrente, se questo è inferiore al prezzo fissato dal committente.

**Art. 576.**

(*Star del credere*).

Il commissionario che, in virtù di patto o di uso, è tenuto allo « star del credere », risponde nei confronti del committente per l'esecuzione dell'affare. In tal caso ha diritto, oltre che alla provvigione, a un compenso o a una maggiore provvigione la quale, in mancanza di patto, si determina secondo gli usi del luogo in cui è compiuto l'affare. In mancanza di usi, provvede il giudice secondo equità.

SEZIONE III. — *Della spedizione.*

**Art. 577.**

(*Nozione*).

Il contratto di spedizione è un mandato col quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie.

**Art. 578.**

(*Revoca*).

Finchè lo spedizioniere non abbia concluso il contratto di trasporto col vettore, il mittente può revocare l'ordine di spedizione, rimborsando lo spedizioniere delle spese sostenute e corrispondendogli un equo compenso per l'attività prestata.

**Art. 579.**

(*Obblighi dello spedizioniere*).

Nella scelta della via, del mezzo e delle modalità di trasporto della merce, lo spedizioniere è tenuto a osservare le istruzioni del committente e, in mancanza, a operare secondo il migliore interesse del medesimo.

Salvo che gli sia stato diversamente ordinato e salvi usi contrari, lo spedizioniere non ha obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite.

I premi, gli abbuoni e i vantaggi di tariffa ottenuti dallo spedizioniere devono essere accreditati al committente, salvo patto contrario.

**Art. 580.**

(*Diritti dello spedizioniere*).

La misura della retribuzione dovuta allo spedizioniere per l'esecuzione dell'incarico, si determina, in difetto di convenzione, secondo le tariffe professionali o, in mancanza, secondo gli usi del luogo in cui avviene la spedizione.

Le spese anticipate e i compensi per le prestazioni accessorie eseguite dallo spedizioniere sono liquidati sulla base dei documenti giustificativi, a meno che il rimborso e i compensi non siano stati preventivamente convenuti in una somma globale unitaria.

**Art. 581.**

(*Spedizioniere vettore*).

Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume l'esecuzione del trasporto in tutto o in parte, ha gli obblighi e i diritti del vettore.

CAPO X

Del contratto di agenzia.

**Art. 582.**

(*Nozione*).

Il contratto di agenzia è il contratto col quale una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, la conclusione di contratti in una zona determinata, verso retribuzione.

**Art. 583.**

(*Diritto di esclusiva*).

Il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, nè l'agente può assumere l'incarico di trattare gli affari di più imprese in concorrenza tra loro, salvo che vi sia il consenso dell'altra parte.

**Art. 584.**

(*Riscossioni*).

L'agente non ha facoltà di riscuotere i crediti del preponente. Se questa facoltà gli è stata attribuita, egli non può concedere sconti o dilazioni senza speciale autorizzazione.

**Art. 585.**

(*Rappresentanza dell'agente*).

Le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione del contratto concluso per il tramite dell'agente e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali sono validamente fatti all'agente.

L'agente può chiedere i provvedimenti cautelari nell'interesse del preponente e presentare i reclami che sono necessari per la conservazione dei diritti spettanti a quest'ultimo.

**Art. 586.**

(*Obblighi dell'agente*).

L'agente deve adempiere l'incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari.

Egli deve altresì osservare gli obblighi che incombono al commissionario, in quanto non siano esclusi dalla natura del rapporto di agenzia.

**Art. 587.**

(*Impedimento dell'agente*).

L'agente che non è in grado di eseguire l'incarico affidatogli, deve dare immediato avviso al preponente. In mancanza è obbligato al risarcimento del danno.

**Art. 588.**

*(Diritti dell'agente).*

L'agente ha diritto alla provvigione solo per gli affari che hanno avuto regolare esecuzione. Se l'affare ha avuto esecuzione parziale, la provvigione spetta all'agente in proporzione della parte eseguita.

La provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi direttamente dal preponente che devono avere esecuzione nella zona riservata all'agente, salvo che sia diversamente pattuito.

L'agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia.

**Art. 589.**

*(Mancata esecuzione del contratto).*

La provvigione spetta all'agente anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per causa imputabile al preponente.

Se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l'agente ha diritto, per la parte ineseguita, a una provvigione ridotta nella misura determinata dalle norme corporative, dagli usi o, in difetto, dal giudice secondo equità.

**Art. 590.**

*(Scioglimento del contratto di agenzia).*

Il contratto di agenzia a tempo determinato cessa alla scadenza del termine.

Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dandone preavviso all'altra nel termine stabilito dalle norme corporative o dagli usi.

Il termine di preavviso può essere sostituito dal pagamento di una corrispondente indennità.

**Art. 591.**

*(Indennità per la risoluzione del contratto).*

Se il contratto a tempo indeterminato si scioglie per fatto non imputabile all'agente, il preponente è tenuto a corrispondergli un'indennità proporzionale all'ammontare delle provvigioni liquidategli nel corso del contratto e nella misura stabilita dalle norme corporative o dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità.

Da tale indennità deve detrarsi quanto l'agente ha diritto di ottenere per effetto di atti di previdenza volontariamente compiuti dal preponente.

**Art. 592.**

*(Invalidità permanente e morte dell'agente).*

L'indennità di risoluzione è dovuta dal preponente nella misura stabilita dall'articolo precedente, anche se il rapporto di agenzia è sciolto per invalidità permanente e totale dell'agente.

Nel caso di morte dell'agente l'indennità di risoluzione spetta agli eredi.

**Art. 593.**

*(Agente con rappresentanza).*

Le disposizioni del presente capo si applicano anche nell'ipotesi in cui all'agente è conferita dal preponente la rappresentanza per la conclusione dei contratti.

**Art. 594.**

*(Agenti di assicurazione).*

Le disposizioni di questo capo sono applicabili anche per gli agenti di assicurazione, in quanto non siano derogate dalle norme corporative o dagli usi e in quanto siano compatibili con la natura dell'industria assicurativa.

**CAPO XI.**

**Della mediazione.**

**Art. 595.**

*(Mediatore).*

E' mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.

**Art. 596.**

*(Provvigione).*

Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento.

La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità.

**Art. 597.**

*(Rimborso delle spese).*

Salvi patti o usi contrari, il mediatore ha in ogni caso diritto al rimborso delle spese nei confronti della persona per incarico della quale sono state eseguite.

**Art. 598.**

*(Provvigione nei contratti condizionali o invalidi).*

Se il contratto è sottoposto a condizione sospensiva, il diritto alla provvigione sorge nel momento in cui si verifica la condizione.

Se il contratto è sottoposto a condizione risolutiva, il diritto alla provvigione non viene meno col verificarsi della condizione.

La disposizione del comma precedente si applica anche quando il contratto è annullabile o rescindibile, se il mediatore non conosceva la causa di invalidità.

**Art. 599.**

*(Pluralità di mediatori).*

Se l'affare è concluso per l'intervento di più mediatori, ciascuno ha diritto a una quota della provvigione.

**Art. 600.**

*(Responsabilità del mediatore).*

Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla conclusione di esso.

Il mediatore risponde dell'autenticità della sottoscrizione delle scritture e dell'ultima girata dei titoli trasmessi per il suo tramite.

**Art. 601.**

*(Obblighi del mediatore professionale).*

Il mediatore professionale in affari su merci e su titoli deve:

1) conservare i campioni delle merci vendute sopra campione, finchè sussista la possibilità di controversia sull'identità della merce;

2) rilasciare al compratore una lista firmata dei titoli negoziati, con l'indicazione del numero e della serie;

3) annotare su apposito libro gli elementi essenziali del contratto che si stipula col suo intervento e rilasciare alle parti copia di ogni annotazione da lui sottoscritta.

**Art. 602.**

*(Rappresentanza del mediatore).*

Il mediatore incaricato da una delle parti di compiere gli atti relativi all'esecuzione del contratto, si considera a tale effetto rappresentante della parte medesima.

**Art. 603.**

*(Contraente non nominato).*

Il mediatore che non manifesta a un contraente il nome dell'altro, risponde dell'esecuzione del contratto e, quando lo ha eseguito, subentra nei diritti verso il contraente non nominato.

Se dopo la conclusione del contratto il contraente non nominato si manifesta all'altra parte o è nominato dal mediatore, ciascuno dei contraenti può agire direttamente contro l'altro, ferma restando la responsabilità del mediatore.

**Art. 604.**

*(Fideiussione del mediatore).*

Il mediatore può prestare fideiussione per una delle parti.

**Art. 605.**

*(Leggi speciali).*

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

**CAPO XII.**

**Del deposito.**

**SEZIONE I. — Del deposito in generale.**

**Art. 606.**

*(Nozione).*

Il deposito è il contratto col quale una delle parti riceve dall'altra una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e di restituirla in natura.

**Art. 607.**

*(Presunzione di gratuità).*

Il deposito si presume gratuito, salvo che, dalla qualità professionale del depositario o da altre circostanze, si debba desumere una diversa volontà delle parti.

**Art. 608.**

*(Diligenza nella custodia).*

Il depositario deve usare nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia.

Se il deposito è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore.

**Art. 609.**

*(Responsabilità del depositario incapace).*

Il depositario incapace è responsabile della conservazione della cosa nei limiti in cui può essere tenuto a rispondere per atti illeciti. In ogni caso, il depositante ha diritto di conseguire la restituzione della cosa finchè questa si trova presso il depositario, o, altrimenti, può pretendere il rimborso di ciò che sia stato rivolto a vantaggio di quest'ultimo.

**Art. 610.**

*(Modalità della custodia).*

Il depositario non può servirsi della cosa depositata nè darla in deposito ad altri, senza il consenso del depositante.

Se circostanze urgenti lo richiedono, il depositario può esercitare la custodia in modo diverso da quello convenuto, dandone avviso al depositante appena è possibile.

**Art. 611.**

*(Richiesta di restituzione e obbligo di ritirare la cosa).*

Il depositario deve restituire la cosa appena il depositante la richiede, salvo che sia convenuto un termine nell'interesse del depositario.

Il depositario può richiedere in qualunque tempo che il depositante riprenda la cosa, salvo che sia convenuto un termine nell'interesse del depositante. Anche se non è stato convenuto un termine, il giudice può concedere al depositante un termine congruo per ricevere la cosa.

**Art. 612.**

*(Pluralità di depositanti e di depositari).*

Se più sono i depositanti di una cosa ed essi non si accordano circa la restituzione, questa deve farsi secondo le modalità che saranno stabilite dall'autorità giudiziaria.

La stessa norma si applica quando a un solo depositante succedono più eredi, se la cosa non è divisibile.

Se più sono i depositari, il depositante ha facoltà di chiedere la restituzione a quello tra essi che detiene la cosa. Questi deve darne pronta notizia agli altri.

**Art. 613.**

*(Terzo interessato nel deposito).*

Se la cosa è stata depositata anche nell'interesse di un terzo e questi ha comunicato al depositante e al depositario la sua adesione, il depositario non può liberarsi restituendo la cosa al depositante senza il consenso del terzo.

**Art. 614.**

*(Luogo di restituzione e spese relative).*

Salva diversa convenzione, la restituzione della cosa deve farsi nel luogo in cui doveva essere custodita.

Le spese per la restituzione sono a carico del depositante.

**Art. 615.**

*(Restituzione dei frutti).*

Il depositario è obbligato a restituire i frutti della cosa che egli abbia percepiti.

**Art. 616.**

*(Obblighi dell'erede del depositario).*

L'erede del depositario, il quale ha alienato in buona fede la cosa che ignorava essere tenuta in deposito, è obbligato soltanto a restituire il corrispettivo ricevuto. Se questo non è stato ancora pagato, il depositante è surrogato di diritto nelle azioni che spettano all'alienante.

**Art. 617.**

*(Persona cui deve essere restituita la cosa).*

Il depositario deve restituire la cosa al depositante o alla persona indicata per riceverla, e non può esigere che il depositante provi di esserne proprietario.

Se è convenuto in giudizio da chi rivendica la proprietà della cosa o pretende di avere diritti su di essa, deve, sotto pena del risarcimento del danno, denunciare la controversia al depositante, e può ottenere di essere estromesso dal giudizio indicando la persona del medesimo. In questo caso, egli può anche liberarsi dall'obbligo di restituire la cosa, depositandola nei modi che stabilirà il giudice, a spese del depositante.

**Art. 618.**

*(Cosa proveniente da reato).*

Il depositario, se scopre che la cosa proviene da un reato e gli è nota la persona alla quale è stata sottratta, deve denunciarle il deposito fatto presso di sé.

Il depositario è liberato, se restituisce la cosa al depositante decorsi dieci giorni dalla denuncia, senza che gli sia stata notificata opposizione con atto di ufficiale giudiziario.

**Art. 619.**

*(Cosa propria del depositario).*

Il depositario è liberato da ogni obbligazione, se risulta che la cosa gli appartiene e che il depositante non ha su di essa alcun diritto.

**Art. 620.**

*(Perdita non imputabile della detenzione della cosa).*

Se la detenzione della cosa è tolta al depositario in conseguenza di un fatto a lui non imputabile, egli è liberato dall'obbligazione di restituire la cosa, ma deve, sotto pena di risarcimento del danno, denunciare immediatamente al depositante il fatto per cui ha perduto la detenzione.

Il depositante ha diritto di ricevere ciò che, in conseguenza del fatto stesso, il depositario abbia conseguito, ed è surrogato di diritto nelle azioni spettanti a quest'ultimo.

**Art. 621.**

*(Diritti del depositario).*

Il depositante è obbligato a rimborsare il depositario delle spese fatte per conservare la cosa, a tenerlo indenne delle perdite cagionate dal deposito e a pagargli il compenso pattuito.

**Art. 622.**

*(Deposito irregolare).*

Se il deposito ha per oggetto una quantità di danaro o di altre cose fungibili con facoltà per il depositario di servirsene, questi ne acquista la proprietà ed è tenuto a restituirne altrettante della stessa specie e qualità.

In tal caso si osservano, in quanto applicabili, le norme relative al mutuo.

SEZIONE II. — *Del deposito in albergo.*

**Art. 623.**

*(Responsabilità per le cose consegnate).*

Gli albergatori sono obbligati come depositari per le cose che i clienti hanno consegnato loro in custodia.

**Art. 624.**

*(Responsabilità per le cose portate in albergo).*

L'albergatore risponde della sottrazione, perdita o deterioramento delle cose portate dai clienti nell'albergo e a lui non consegnate, fino al limite massimo di lire cinquemila.

La responsabilità dell'albergatore è illimitata:

1) se il danno è imputabile a colpa grave sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari;

2) se egli ha rifiutato di ricevere in custodia le cose del cliente senza giusti motivi. Si considerano giusti motivi di rifiuto l'eccessivo valore della cosa relativamente all'importanza dell'albergo, e la sua natura ingombrante rispetto alla capacità dei locali.

In ogni caso l'albergatore è esente da responsabilità, se prova che la sottrazione, la perdita o il deterioramento sono dovuti a colpa grave del cliente o delle persone da lui dipendenti o di coloro che lo visitano o l'accompagnano, oppure se la perdita o il deterioramento sono dovuti alla natura o al vizio della cosa, o a caso fortuito.

E' nullo ogni patto tendente a escludere o a diminuire la responsabilità prevista dai commi precedenti.

**Art. 625.**

*(Obbligo di denuncia del danno).*

Fuori del caso indicato nel numero 1 del secondo comma dell'articolo precedente, la responsabilità dell'albergatore è esclusa, se il cliente non gli denuncia il danno appena ne ha avuto conoscenza.



**Art. 626.**

*(Stabilimenti e locali assimilati agli alberghi).*

Le norme di questa sezione si applicano anche agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili.

SEZIONE III. — *Del deposito nei magazzini generali.*

**Art. 627.**

*(Responsabilità dei magazzini generali).*

I magazzini generali sono responsabili della conservazione delle merci depositate, a meno che non si provi che la perdita, il calo o le avarie sono derivati da caso fortuito o dalla natura delle merci o da vizi di esse o dell'imballaggio.

**Art. 628.**

*(Diritti del depositante).*

Il depositante ha diritto di ispezionare le merci depositate e di ritirare i campioni d'uso.

**Art. 629.**

*(Vendita delle cose depositate).*

I magazzini generali, previo avviso al depositante, possono procedere alla vendita delle merci, quando, al termine del contratto, le merci non sono ritirate o non è rinnovato il deposito, o, trattandosi di deposito a tempo indeterminato, quando è decorso un anno dalla data del deposito, e in ogni caso quando le merci sono minacciate di deperimento. Per la vendita si osservano le modalità previste dall'art. 354.

Il ricavato della vendita, dedotte le spese e quanto altro spetta ai magazzini generali, deve essere tenuto a disposizione degli aventi diritto.

**Art. 630.**

*(Fede di deposito).*

I magazzini generali, a richiesta del depositante, devono rilasciare una fede di deposito delle merci depositate.

La fede di deposito deve indicare:

- 1) il nome o la ditta e il domicilio o la residenza del depositante;
- 2) il luogo del deposito;
- 3) la natura e la quantità delle cose depositate e gli altri elementi atti a individuarle;
- 4) se per la merce sono stati pagati i diritti doganali e se essa è stata assicurata.

**Art. 631.**

*(Nota di pegno).*

Alla fede di deposito è unita la nota di pegno, sulla quale sono ripetute le indicazioni enunciate nell'articolo precedente.

La fede di deposito e la nota di pegno devono essere staccate da un unico registro a matrice, da conservarsi presso i magazzini.

**Art. 632.**

*(Intestazione e circolazione dei titoli).*

La fede di deposito e la nota di pegno possono intestarsi al nome del depositante o di un terzo da questo designato, e sono trasferibili, sia congiuntamente sia separatamente, mediante girata.

**Art. 633.**

*(Diritti del possessore).*

Il possessore della fede di deposito unita alla nota di pegno ha diritto alla riconsegna delle cose depositate; egli ha altresì diritto di richiedere che, a sue spese, le cose depositate siano divise in più partite e che per ogni partita gli sia rilasciata una fede distinta con la nota di pegno in sostituzione del titolo complessivo.

Il possessore della sola nota di pegno ha diritto di pegno sulle cose depositate.

Il possessore della sola fede di deposito non ha diritto alla riconsegna delle cose depositate, se non osserva le condizioni indicate dall'art. 635; egli può valersi della facoltà concessa dall'art. 628.

**Art. 634.**

*(Prima girata della nota di pegno).*

La prima girata della sola nota di pegno deve indicare l'ammontare del credito e degli interessi nonché la scadenza. La girata corredata con le dette indicazioni deve essere trascritta sulla fede di deposito e controfirmata dal giratario.

La girata della nota di pegno che non indica l'ammontare del credito, vincola, a favore del terzo possessore di buona fede, tutto il valore delle cose depositate; rimane tuttavia salva al titolare o al terzo possessore della fede di deposito che abbia pagato una somma non dovuta, l'azione di rivalsa nei confronti del diretto contraente e del possessore di mala fede della nota di pegno.

**Art. 635.**

*(Diritti del possessore della sola fede di deposito).*

Il possessore della sola fede di deposito può ritirare le cose depositate anche prima della scadenza del debito per cui furono costituite in pegno, depositando presso i magazzini generali la somma dovuta, alla scadenza, al creditore pignoratizio.

Sotto la responsabilità dei magazzini generali, quando si tratta di merci fungibili, il possessore della sola fede di deposito può ritirare anche parte delle merci, depositando presso i magazzini generali una somma proporzionale al totale del debito garantito dalla nota di pegno e alla quantità delle merci ritirate.

**Art. 636.**

*(Diritti del possessore della nota di pegno insoddisfatto).*

Il possessore della nota di pegno che non sia stato soddisfatto alla scadenza e che abbia levato il protesto a norma della legge cambiaria, può far vendere le cose depositate in conformità dell'art. 354, decorsi otto giorni da quello della scadenza.

Il girante che ha pagato volontariamente il possessore della nota di pegno, è surrogato nei diritti di questo, e può procedere alla vendita delle cose depositate decorsi otto giorni dalla scadenza.

Art. 637.

(Azione nei confronti dei giranti).

Il possessore della nota di pegno non può agire contro il girante, se prima non ha proceduto alla vendita del pegno.

I termini per esercitare l'azione di regresso contro i giranti sono quelli stabiliti dalla legge cambiaria e decorrono dal giorno in cui è avvenuta la vendita delle cose depositate.

Il possessore della nota di pegno decade dall'azione di regresso contro i giranti, se alla scadenza non leva il protesto o se, entro quindici giorni dal protesto, non fa l'istanza per la vendita delle cose depositate.

Egli conserva tuttavia l'azione contro i giranti della fede di deposito e contro il debitore. Questa azione si prescrive in tre anni.

CAPO XIII.

Del sequestro convenzionale.

Art. 638.

(Nozione).

Il sequestro convenzionale è il contratto col quale due o più persone affidano a un terzo una cosa o una pluralità di cose rispetto alla quale sia nata tra esse controversia, perchè la custodisca e la restituisca a quella cui spetterà quando la controversia sarà definita.

Art. 639.

(Obblighi, diritti e poteri del sequestratario).

Gli obblighi, i diritti e i poteri del sequestratario sono determinati dal contratto; in mancanza, si osservano le regole che seguono.

Art. 640.

(Conservazione e alienazione dell'oggetto del sequestro).

Il sequestratario, per la custodia delle cose affidategli, è soggetto alle norme del deposito.

Se vi è imminente pericolo di perdita o di grave deterioramento delle cose mobili affidategli, il sequestratario può alienarle, dandone pronta notizia agli interessati.

Qualora la natura delle cose lo richieda, egli ha pure l'obbligo di amministrarle. In questo caso si applicano le regole del mandato.

Il sequestratario non può consentire locazioni per durata superiore a quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato.

Art. 641.

(Liberazione del sequestratario).

Prima che la controversia sia definita, il sequestratario non può essere liberato che per accordo delle parti o per giusti motivi.

Art. 642.

(Compenso e rimborso delle spese al sequestratario).

Il sequestratario ha diritto a compenso, se non si è pattuito diversamente. Egli ha pure diritto al rimborso delle spese e di ogni altra erogazione fatta per la conservazione e per l'amministrazione della cosa.

CAPO XIV.

Del comodato.

Art. 643.

(Nozione).

Il comodato è il contratto col quale una delle parti consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.

Il comodato è essenzialmente gratuito.

Art. 644.

(Obbligazioni del comodatario).

Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli non può servirsene che per l'uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa.

Non può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante.

Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il comodante può chiedere l'immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento del danno.

Art. 645.

(Perimento della cosa).

Il comodatario è responsabile se la cosa perisce per un caso fortuito a cui poteva sottrarla sostituendola con la cosa propria, o se, potendo salvare una delle due cose, ha preferito la propria.

Il comodatario che impiega la cosa per un uso diverso o per un tempo più lungo di quello a lui consentito, è responsabile della perdita avvenuta per causa a lui non imputabile, qualora non provi che la cosa sarebbe perita anche se non l'avesse impiegata per l'uso diverso o l'avesse restituita a tempo debito.

Art. 646.

(Stima).

Se la cosa è stata stimata al tempo del contratto, il suo perimento, benchè avvenuto per caso fortuito, è a carico del comodatario, salvo patto contrario.

Art. 647.

(Deterioramento per effetto dell'uso).

Se la cosa si deteriora per solo effetto dell'uso per cui è stata consegnata e senza colpa del comodatario, questi non risponde del deterioramento.

Art. 648.

(Spese per uso della cosa e spese straordinarie).

Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa.

Egli però ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti.

Art. 649.  
(Restituzione)

Il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto.

Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene al comodante un urgente e impreveduto bisogno, egli può esigerne la restituzione immediata.

Art. 650.  
(Comodato senza determinazione di durata).

Se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede.

Art. 651.  
(Morte del comodatario).

In caso di morte del comodatario, il comodante, benchè sia stato convenuto un termine, può esigere dagli eredi la immediata restituzione della cosa, se non è stato diversamente pattuito.

Art. 652.  
(Danni al comodatario).

Se la cosa comodata ha vizi tali che rechino danno a chi se ne serve, il comodante è tenuto al risarcimento qualora, conoscendo i vizi della cosa, non ne abbia avvertito il comodatario.

CAPO XV.

Del mutuo.

Art. 653.  
(Nozione).

Il mutuo è il contratto col quale una delle parti consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità.

Art. 654.  
(Trasferimento della proprietà).

Le cose date a mutuo passano in proprietà del mutuuario.

Art. 655.  
(Interessi).

Salva diversa volontà delle parti, il mutuuario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell'art. 114.

Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e gli interessi si devono solo nella misura legale.

Art. 656.  
(Termine per la restituzione fissato dalle parti)

Il termine per la restituzione si presume stipulato a favore di entrambe le parti e, se il mutuo è a titolo gratuito, a favore del mutuuario.

Art. 657.  
(Termine per la restituzione fissato dal giudice).

Se non è fissato un termine per la restituzione, questo è stabilito dal giudice, avuto riguardo alle circostanze.

Se è stato convenuto che il mutuuario pagherà solo quando potrà, il termine per il pagamento è pure fissato dal giudice.

Art. 658.  
(Impossibilità o notevole difficoltà di restituzione).

Se sono state mutate cose diverse dal danaro e la restituzione è divenuta impossibile o notevolmente difficile per causa non imputabile al debitore, questi è tenuto a pagarne il valore, avuto riguardo al tempo e al luogo in cui la restituzione si doveva eseguire.

Art. 659.  
(Restituzione rateale).

Se è stata convenuta la restituzione rateale delle cose mutate e il mutuuario non adempie l'obbligo del pagamento anche di una sola rata, il mutuante può chiedere, secondo le circostanze, l'immediata restituzione dell'intero.

Art. 660.  
(Mancato pagamento degli interessi).

Se il mutuuario non adempie l'obbligo del pagamento degli interessi, il mutuante può chiedere la risoluzione del contratto.

Art. 661.  
(Danni al mutuuario per vizi delle cose).

Il mutuante è responsabile del danno cagionato al mutuuario per i vizi delle cose date a prestito, se non prova di averli ignorati senza colpa.

Se il mutuo è gratuito, il mutuante è responsabile solo nel caso in cui, conoscendo i vizi, non ne abbia avvertito il mutuuario.

Art. 662.  
(Promessa di mutuo).

Chi ha promesso di dare a mutuo può rifiutare l'adempimento della sua obbligazione, se le condizioni patrimoniali dell'altro contraente sono divenute tali da rendere notevolmente difficile la restituzione, e non gli sono offerte adeguate garanzie.

CAPO XVI.

Del conto corrente.

Art. 663.

(Nozione).

Il conto corrente è il contratto col quale le parti si obbligano a liquidare a termine i loro reciproci crediti, considerandoli come rimesse inesigibili e indisponibili fino alla scadenza stabilita.

Il saldo del conto è esigibile alla scadenza stabilita. Se non è richiesto il pagamento, il saldo si considera quale prima rimessa di un nuovo conto e il contratto s'intende tacitamente prorogato.

Art. 664.

(Crediti esclusi dal conto corrente).

Sono esclusi dal conto corrente i crediti che non sono suscettibili di compensazione.

Qualora il contratto intervenga tra imprenditori, si intendono esclusi dal conto i crediti estranei alle rispettive imprese.

Art. 665.

(Interessi).

Sulle rimesse decorrono gli interessi nella misura stabilita dal contratto o dagli usi ovvero, in mancanza, in quella legale.

Art. 666.

(Spese e diritti di commissione).

L'esistenza del conto corrente non esclude i diritti di commissione e il rimborso delle spese per le operazioni che danno luogo alle rimesse. Tali diritti sono inclusi nel conto, salva convenzione contraria.

Art. 667.

(Effetti dell'inclusione nel conto).

L'inclusione di un credito nel conto corrente non esclude l'esercizio delle azioni ed eccezioni relative all'atto da cui il credito deriva.

Se l'atto è dichiarato nullo o è annullato o rescisso o risoluto, la relativa partita si elimina dal conto.

Art. 668.

(Efficacia della garanzia dei crediti iscritti).

Se il credito incluso nel conto è assistito da una garanzia reale o personale, il correntista ha diritto di valersi della garanzia per il saldo esistente a suo favore alla chiusura del conto e fino a concorrenza del credito garantito.

La stessa disposizione si applica se per il credito esiste un coobbligato solidale.

Art. 669.

(Crediti verso terzi).

Se non risulta una diversa volontà delle parti, l'inclusione nel conto di un credito verso un terzo si presume fatta con la clausola « salvo incasso ». In tal caso, se il credito non è soddisfatto, il ricevente ha la scelta di agire per la riscossione o di eliminare la partita dal conto reintegrando nelle sue ragioni colui che ha fatto la rimessa. Può eliminare la partita dal conto anche dopo avere infruttuosamente esercitato le azioni contro il debitore.

Art. 670.

(Sequestro o pignoramento del saldo).

Se il creditore di un correntista ha sequestrato o pignorato l'eventuale saldo del conto spettante al suo debitore, l'altro correntista non può, con nuove rimesse, pregiudicare le ragioni del creditore. Non si considerano nuove rimesse quelle fatte in dipendenza di diritti sorti prima del sequestro o del pignoramento.

Il correntista presso cui è stato eseguito il sequestro o il pignoramento, deve darne notizia all'altro. Ciascuno di essi può recedere dal contratto.

Art. 671.

(Chiusura del conto).

La chiusura del conto con la liquidazione del saldo è fatta alle scadenze stabilite dal contratto o dagli usi e, in mancanza, al termine di ogni semestre, computabile dalla data del contratto.

Art. 672.

(Approvazione del conto).

L'estratto conto trasmesso da un correntista all'altro si intende approvato, se non è contestato nel termine pattuito o in quello usuale, o altrimenti nel termine che può ritenersi congruo secondo le circostanze.

L'approvazione del conto non preclude l'impugnativa per errori di scritturazione o di calcolo o per omissioni, duplicazioni o simili. L'impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di ricezione dell'estratto conto relativo alla liquidazione di chiusura, che deve essere spedito per mezzo di raccomandata.

Art. 673.

(Recesso dal contratto).

Se il contratto è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto a ogni chiusura del conto, dandone disdetta almeno dieci giorni prima del termine di chiusura.

In caso di interdizione, di inabilitazione, di insolvenza o di morte di una delle parti, ciascuna di queste o gli eredi hanno diritto di recedere dal contratto.

Lo scioglimento del contratto impedisce l'inclusione nel conto di nuove partite, ma il pagamento del saldo non può richiedersi che alla scadenza del periodo stabilito dall'art. 671.

CAPO XVII.

Dei contratti bancari.

SEZIONE I. — Dei depositi bancari.

Art. 674.

(Depositati di danaro).

Nei depositi di una somma di danaro presso una banca, questa ne acquista la proprietà ed è obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria, alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del depositante, con l'osservanza del periodo di preavviso che sia stabilito dalle parti o dagli usi.

Salvo patto contrario, i versamenti e i prelevamenti si eseguono alla sede della banca presso la quale si è costituito il rapporto.

Art. 675.

(Libretto di deposito).

Se la banca rilascia un libretto di deposito a risparmio, i versamenti e i prelevamenti si devono annotare sul libretto.

Le annotazioni sui libretti, firmate dall'impiegato della banca che appare addetto al servizio, fanno piena prova nei rapporti tra banca e depositante.

E' nullo ogni patto contrario.

Art. 676.

(Legittimazione del possessore).

Il libretto di deposito pagabile al portatore, anche se intestato al nome di una determinata persona o in altro modo contrassegnato, costituisce in confronto alla banca titolo di legittimazione a sensi del secondo comma dell'art. 832.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

Art. 677.

(Libretti di deposito in favore di minori).

Il minore che ha compiuto diciotto anni può validamente effettuare depositi a risparmio e fare prelevamenti sui medesimi, salva l'opposizione del suo legale rappresentante.

Il libretto di deposito a risparmio rilasciato al minore deve essere nominativo.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

Art. 678.

(Deposito di titoli in amministrazione)

La banca che assume il deposito di titoli in amministrazione deve custodire i titoli, esigerne gli interessi o i dividendi, verificare i sorteggi per l'attribuzione di premi o per il rimborso di capitale, curare le riscossioni per conto del depositante, e in generale provvedere alla tutela dei diritti inerenti ai titoli. Le somme riscosse devono essere accreditate al depositante.

Se per i titoli depositati si deve provvedere al versamento di decimi o si deve esercitare un diritto di opzione, la banca deve chiedere in tempo utile istruzioni al depositante e deve eseguirle qualora abbia ricevuto i fondi all'uopo occorrenti. In mancanza di istruzioni, i diritti di opzione devono essere venduti per conto del depositante a mezzo di un agente di cambio.

Alla banca spetta un compenso nella misura stabilita dall'autorità competente e, in mancanza, dalla convenzione o dagli usi, nonchè il rimborso delle spese necessarie da essa fatte.

E' nullo il patto col quale si esoneri la banca dall'osservare, nell'amministrazione dei titoli, l'ordinaria diligenza.

Art. 679.

(Cassette di sicurezza).

Nel servizio delle cassette di sicurezza, la banca risponde verso l'utente per l'idoneità e la custodia dei locali e per l'integrità della cassetta, salvo il caso fortuito.

Art. 680.

(Apertura della cassetta).

Se la cassetta è intestata a più persone, l'apertura di essa è consentita singolarmente a ciascuno degli intestatari, salva diversa pattuizione.

In caso di morte dell'intestatario o di uno degli intestatari, la banca che ne abbia ricevuto comunicazione non può consentire l'apertura della cassetta se non con l'accordo di tutti gli aventi diritto.

Art. 681.

(Apertura forzata della cassetta).

Quando il contratto è scaduto, la banca, previa intimazione all'intestatario e decorsi sei mesi dalla data della medesima, può chiedere al pretore l'autorizzazione ad aprire la cassetta. L'intimazione può farsi anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

L'apertura si esegue con l'assistenza di un notaio all'uopo delegato e con le cautele che il pretore riterrà opportune.

Il pretore può dare le disposizioni necessarie per la conservazione degli oggetti rinvenuti e può ordinare la vendita di quella parte di essi che occorra al soddisfacimento di quanto è dovuto alla banca per canoni e spese.

SEZIONE II. — Dell'apertura di credito bancario.

Art. 682.

(Nozione).

L'apertura di credito bancario è il contratto col quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte una somma di danaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato.

Art. 683.

(Utilizzazione del credito).

Se non è convenuto altrimenti, l'accreditato può utilizzare in più volte il credito, secondo le forme di uso, e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità.

Salvo patto contrario, i prelevamenti e i versamenti si eseguono presso la sede della banca dove è costituito il rapporto.

Art. 684.

(Garanzia).

Se per l'apertura di credito è data una garanzia reale o personale, questa non si estingue prima della fine del rapporto per il solo fatto che l'accreditato cessa di essere debitore della banca.

Se la garanzia diviene insufficiente, la banca può chiedere un supplemento di garanzia o la sostituzione del garante. Se l'accreditato non ottempera alla richiesta, la banca può ridurre il credito proporzionalmente al diminuito valore della garanzia o recedere dal contratto.

Art. 635

(Recesso dal contratto).

La banca non può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se non per giusta causa.

Il recesso sospende immediatamente l'utilizzazione del credito, ma la banca deve concedere un termine

di almeno quindici giorni per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori.

Se l'apertura di credito è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può dare disdetta all'altra in qualsiasi tempo, osservando il termine di preavviso stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, quello di quindici giorni.

SEZIONE III. — *Dell'anticipazione bancaria.*

Art. 686.

(Disponibilità delle cose date in pegno).

Nell'anticipazione bancaria su pegno di titoli o di merci, la banca non può disporre delle cose ricevute in pegno, se essa ha rilasciato un documento nel quale le cose stesse sono individuate. Il patto contrario deve essere provato per iscritto.

Art. 687.

(Assicurazione delle merci)

La banca deve provvedere, per conto del contraente, all'assicurazione delle merci date in pegno, se, per la natura, il valore o l'ubicazione di esse, l'assicurazione risponde alle cautele d'uso.

Art. 688.

(Spese di custodia).

La banca, oltre al corrispettivo dovutole, ha diritto al rimborso delle spese occorse per la custodia delle merci e dei titoli, salvo che ne abbia acquistato la disponibilità.

Art. 689.

(Ritiro dei titoli o delle merci).

Il contraente, anche prima della scadenza del contratto, può ritirare in parte i titoli o le merci dati in pegno, previo rimborso proporzionale delle somme anticipate e delle altre somme spettanti alla banca secondo la disposizione dell'articolo precedente, salvo che il credito residuo risulti insufficientemente garantito.

Art. 690.

(Diminuzione della garanzia).

Se il valore della garanzia diminuisce almeno di un decimo rispetto a quello che era al tempo del contratto, la banca può chiedere al debitore un supplemento di garanzia nei termini d'uso, con la diffida che, in mancanza, si procederà alla vendita dei titoli o delle merci dati in pegno. Se il debitore non ottempera alla richiesta, la banca può procedere alla vendita in conformità del disposto dei commi secondo e quarto dell'art. 154 del libro della tutela dei diritti.

La banca ha diritto al rimborso immediato del residuo non soddisfatto col ricavato della vendita.

Art. 691.

(Pegno irregolare a garanzia di anticipazione).

Se, a garanzia di uno o più crediti, sono vincolati depositi di danaro, merci o titoli che non siano stati

individuati o per i quali sia stata conferita alla banca la facoltà di disporre, la banca deve restituire solo la somma o la parte delle merci o dei titoli che eccedono l'ammontare dei crediti garantiti. L'eccedenza è determinata in relazione al valore delle merci o dei titoli al tempo della scadenza dei crediti.

SEZIONE IV. — *Delle operazioni bancarie in conto corrente.*

Art. 692.

(Disposizione da parte del correntista).

Qualora il deposito, l'apertura di credito o altre operazioni bancarie siano regolate in conto corrente, il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, mediante assegni bancari o negli altri modi d'uso, salva l'osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito.

Art. 693.

(Compensazione tra i saldi di più rapporti o più conti).

Se tra la banca e il correntista esistono più rapporti o più conti, ancorchè in monete differenti, i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente, se non è diversamente pattuito.

Art. 694.

(Conto corrente intestato a più persone)

Nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto.

Art. 695.

(Operazione a tempo indeterminato).

Se l'operazione regolata in conto corrente è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dandone preavviso nel termine stabilito dagli usi o, in mancanza, entro quindici giorni.

Art. 696.

(Esecuzione di incarichi).

La banca risponde secondo le regole del mandato per l'esecuzione di incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente.

Se l'incarico deve eseguirsi su una piazza dove non esistono filiali della banca, questa può incaricare dell'esecuzione un'altra banca o un suo corrispondente. In tal caso, la banca che ha dato l'incarico non risponde per l'operato della banca o del corrispondente incaricato, se non vi è stata colpa nella scelta o nella trasmissione delle istruzioni.

Art. 697.

(Norme applicabili).

Alle operazioni regolate in conto corrente si applicano le norme degli articoli 666, 669 e 672.

SEZIONE V. — *Dello sconto bancario.*

Art. 698.

(Nozione).

Lo sconto è il contratto col quale la banca, previa deduzione dell'interesse, anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso.

Art. 699.

(Sconto di cambiali).

Se lo sconto avviene mediante girata di cambiale o di assegno bancario, la banca, nel caso di mancato pagamento, oltre i diritti derivanti dal titolo, ha anche il diritto alla restituzione della somma anticipata.

Sono salve le norme delle leggi speciali relative alla cessione della provvista nello sconto di tratte non accettate o munite di clausola « senza accettazione ».

Art. 700.

(Sconto di tratte documentate).

La banca che ha scontato tratte documentate, ha diritto di pegno sulla merce finchè il titolo rappresentativo è in suo possesso.

CAPO XVIII.

Della rendita perpetua.

Art. 701.

(Nozione).

Il contratto di rendita perpetua è il contratto col quale una parte conferisce all'altra il diritto di esigere in perpetuo la prestazione periodica di una somma di danaro o di una certa quantità di altre cose fungibili, quale onere dell'alienazione gratuita di un immobile o della cessione gratuita di un capitale oppure quale corrispettivo dell'alienazione o della cessione.

Art. 702.

(Norme applicabili).

L'alienazione dell'immobile, se fatta a titolo oneroso, è soggetta alle regole stabilite per la vendita.

L'alienazione o la cessione fatta a titolo gratuito è soggetta alle regole stabilite per la donazione.

Art. 703.

(Rendita fondiaria e rendita semplice).

È fondiaria la rendita costituita mediante alienazione di un immobile. È semplice quella costituita mediante cessione di un capitale.

Art. 704.

(Garanzia della rendita semplice).

La rendita semplice deve essere garantita con ipoteca sopra un immobile; altrimenti il capitale è ripetibile.

Art. 705.

(Diritto di riscatto della rendita perpetua).

La rendita perpetua è redimibile a volontà del debitore, nonostante qualunque convenzione contraria.

Le parti possono tuttavia convenire che il riscatto non possa eseguirsi durante la vita del beneficiario o prima di un certo termine, il quale non può eccedere i dieci anni nella rendita semplice e i trenta anni nella rendita fondiaria.

Può anche stipularsi che il debitore non eseguirà il riscatto senza averne dato preavviso al beneficiario. Il termine di preavviso non può eccedere l'anno.

Se sono convenuti termini più lunghi, essi si riducono nei limiti sopra stabiliti.

Art. 706.

(Esercizio del riscatto).

Il riscatto della rendita semplice e della rendita fondiaria si effettua mediante il pagamento della somma che risulta dalla capitalizzazione della rendita annua sulla base dell'interesse legale.

Le modalità del riscatto sono stabilite dalle leggi speciali.

Art. 707.

(Riscatto forzoso).

Il debitore di una rendita perpetua può essere costretto al riscatto:

1) se è in mora nel pagamento di due annualità di rendita;

2) se non ha dato al creditore le cautele promesse, o se, venendo a mancare quelle già date, non ne sostituisce altre di uguale sicurezza;

3) se, per effetto di alienazione o di divisione, il fondo su cui è garantita la rendita è diviso fra più di tre persone.

Art. 708.

(Riscatto per insolvenza del debitore).

Si fa pure luogo al riscatto della rendita nel caso di insolvenza del debitore, salvo che, essendo stato alienato il fondo su cui era garantita la rendita, l'acquirente se ne sia assunto il debito o si dichiari pronto ad assumerlo.

Art. 709.

(Altre prestazioni perpetue).

Le disposizioni degli articoli 704, 705, 706 e 707 si applicano a ogni altra annua prestazione perpetua costituita a qualsiasi titolo, anche per atto di ultima volontà.

Art. 710.

(Riconoscimento).

Il debitore della rendita o di ogni altra prestazione annua che debba o possa durare oltre i dieci anni deve fornire a proprie spese al titolare, se questi lo richiede, un nuovo documento, trascorsi nove anni dalla data del precedente.

Art. 711.

(Rendite dello Stato).

Le disposizioni di questo capo non si applicano alle rendite emesse dallo Stato.

CAPO XIX.

Della rendita vitalizia.

Art. 712.

(*Modi di costituzione*).

La rendita vitalizia può essere costituita a titolo oneroso, mediante alienazione di una cosa mobile o immobile o mediante cessione di capitale.

La rendita vitalizia può essere costituita anche a titolo gratuito, per donazione o per testamento, e in questo caso si osservano le forme stabilite dalla legge per tali atti.

Art. 713.

(*Determinazione della durata*).

La rendita vitalizia può costituirsi per la durata della vita del beneficiario o di altra persona.

Essa può costituirsi anche per la durata della vita di più persone.

Art. 714.

(*Costituzione a favore di più persone*).

Se la rendita è costituita a favore di più persone, la parte spettante al creditore premorto si accresce a favore degli altri, salvo patto contrario.

Art. 715.

(*Costituzione a favore di un terzo*).

La rendita vitalizia può costituirsi a favore di un terzo.

In questo caso la costituzione della rendita, quantunque importi per il terzo una liberalità, non richiede le forme stabilite per la donazione.

Art. 716.

(*Rendita costituita su persone già defunte*).

Il contratto è nullo, se la rendita è costituita per la durata della vita di persona che, al tempo del contratto, aveva già cessato di vivere.

Art. 717.

(*Risoluzione del contratto di vitalizio oneroso*).

Il creditore di una rendita vitalizia costituita a titolo oneroso può chiedere la risoluzione del contratto, se il promittente non gli dà o diminuisce le cautele pattuite.

Art. 718.

(*Mancanza di pagamento delle rate scadute*).

In caso di mancato pagamento delle rate di rendita scadute, il creditore della rendita, anche se è lo stesso stipulante, non può domandare la risoluzione del contratto, ma può far sequestrare e vendere i beni del suo debitore affinché col ricavato della vendita si faccia l'impiego di una somma sufficiente ad assicurare il pagamento della rendita.

Art. 719.

(*Divieto di riscatto e onerosità sopravvenuta*).

Il debitore della rendita, salvo patto contrario, non può liberarsi dal pagamento della rendita stessa offrendo il rimborso del capitale, anche se rinuncia alla ripetizione delle annualità pagate.

Egli è tenuto a pagare la rendita per tutto il tempo per il quale è stata costituita, per quanto gravosa sia divenuta la sua prestazione.

Art. 720.

(*Modalità del pagamento della rendita*).

La rendita vitalizia, costituita mediante contratto, è dovuta al creditore in proporzione del numero dei giorni vissuti da colui sulla vita del quale è costituita.

Se però è stato convenuto di pagarla per rate anticipate, ciascuna rata si acquista dal giorno in cui è scaduta.

Art. 721.

(*Sequestro o pignoramento della rendita*).

Quando la rendita vitalizia è costituita a titolo gratuito, si può disporre che essa non sia soggetta a pignoramento o a sequestro entro i limiti del bisogno alimentare del creditore.

CAPO XX.

Dell'assicurazione.

SEZIONE I. — *Disposizioni generali*.

Art. 722.

(*Nozione*).

L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a risarcire all'assicurato, entro i limiti convenuti, il danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

Art. 723.

(*Esercizio delle assicurazioni*).

L'impresa di assicurazione non può essere esercitata che da un istituto di diritto pubblico o da una società per azioni e con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi speciali.

Art. 724.

(*Assicurazioni mutue*).

Le assicurazioni mutue sono disciplinate dalle norme del presente capo, in quanto compatibili con la specialità del rapporto.

Art. 725.

(*Assicurazioni marittime e aeree*).

Le assicurazioni contro i rischi della navigazione marittima e aerea sono disciplinate dalle norme del presente capo per quanto non è regolato dal codice della navigazione.



Art. 726.

(Assicurazioni sociali).

Le assicurazioni sociali sono disciplinate dalle leggi speciali. In mancanza si applicano le norme del presente capo.

Art. 727.

(Efficacia della proposta).

La proposta scritta diretta all'assicuratore rimane ferma per il termine di quindici giorni, o di trenta giorni quando occorre una visita medica. Il termine decorre dalla data della consegna o della spedizione della proposta.

Art. 728.

(Prova del contratto).

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.

L'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.

L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare a richiesta e a spese del contraente duplicati o copie della polizza; ma, in tal caso, può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

Art. 729.

(Polizze all'ordine e al portatore).

Se la polizza di assicurazione è all'ordine o al portatore, il suo trasferimento importa trasferimento del credito verso l'assicuratore, con gli effetti della cessione.

Tuttavia la polizza costituisce titolo di legittimazione ai sensi del secondo comma dell'art. 832.

In caso di smarrimento, furto o distruzione della polizza all'ordine, si applicano le disposizioni relative all'ammortamento dei titoli all'ordine.

Art. 730.

(Assicurazione in nome altrui).

Se il contraente stipula l'assicurazione in nome altrui senza averne il potere, l'interessato può ratificare il contratto anche dopo la scadenza o il verificarsi del sinistro.

Il contraente è tenuto personalmente ad osservare gli obblighi derivanti dal contratto fino al momento in cui l'assicuratore ha avuto notizia della ratifica o del rifiuto di questa.

Egli deve all'assicuratore i premi del periodo in corso nel momento in cui l'assicuratore ha avuto notizia del rifiuto della ratifica.

Art. 731.

(Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta).

Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che, per loro natura, non possono essere adempiuti se non dall'assicurato. Se questi non adempie gli obblighi a lui spettanti, il contratto si risolve, salvo il diritto dell'assicuratore al pagamento dei premi per il periodo di assicurazione in corso.

I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.

All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.

Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

Art. 732.

(Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave).

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto di impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 733.

(Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave).

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 734.

(Assicurazione in nome o per conto di terzi).

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza della inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 732 e 733.

Art. 735.

(Inesistenza del rischio).

Il contratto è nullo, se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto.

Art. 736.

(Cessazione del rischio durante l'assicurazione).

Il contratto si risolve se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso, ma l'assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finchè la cessazione del rischio non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza. I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione o della conoscenza sono dovuti per intero.

Qualora gli effetti dell'assicurazione debbano avere inizio in un momento posteriore alla conclusione del contratto e il rischio cessi nell'intervallo, l'assicuratore ha diritto al solo rimborso delle spese.

Art. 737.

(Diminuzione del rischio).

Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successivi alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi successivi al giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Art. 738.

(Aggravamento del rischio).

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale, che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta sarà ridotta tenuto conto del rapporto tra

il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 739.

(Durata dell'assicurazione).

L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno di conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. Se questa supera i dieci anni, le parti, trascorso il decennio e nonostante patto contrario, hanno facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di sei mesi che può darsi anche mediante raccomandata.

La proroga tacita del contratto non può avere una durata superiore a due anni.

Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.

Art. 740.

(Sinistri cagionati con dolo o con colpa dell'assicurato o dei dipendenti).

L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave.

L'assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone di cui l'assicurato deve rispondere.

Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente o dell'assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all'assicuratore.

Art. 741.

(Mancato pagamento del premio).

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente ha pagato quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti, il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata è scaduta, non agisce per la riscossione, l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese.

La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 742.

(Fusione, concentrazione e liquidazione coattiva).

La fusione o la concentrazione di aziende tra più imprese assicuratrici non sono causa di scioglimento del contratto di assicurazione. Il contratto continua con l'impresa assicuratrice che risulta dalla fusione o che incorpora le imprese preesistenti. Per i trasferimenti di portafoglio si osservano le leggi speciali.

Nel caso di liquidazione coattiva dell'impresa assicuratrice, il contratto di assicurazione si scioglie nei modi e con gli effetti stabiliti dalle leggi speciali, anche per ciò che riguarda il privilegio a favore della massa degli assicurati.

Art. 743.

(*Agente di assicurazione*).

Gli agenti autorizzati a concludere contratti di assicurazione possono compiere gli atti concernenti le modificazioni e la risoluzione dei contratti medesimi, salvi i limiti contenuti nella procura che sia pubblicata nelle forme richieste dalla legge.

Possono inoltre promuovere azioni ed essere convenuti in giudizio in nome dell'assicuratore, per le obbligazioni dipendenti dagli atti compiuti nell'esecuzione del loro mandato, davanti l'autorità giudiziaria del luogo in cui ha sede l'agenzia presso la quale è stato concluso il contratto.

SEZIONE II. — *Dell'assicurazione contro i danni.*

Art. 744.

(*Interesse all'assicurazione*).

Il contratto di assicurazione contro i danni è nullo se, nel momento in cui l'assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell'assicurato al risarcimento del danno.

Art. 745.

(*Limiti del risarcimento*).

L'assicuratore è tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall'assicurato in conseguenza del sinistro.

L'assicuratore risponde del profitto sperato solo se si è espressamente obbligato.

Art. 746.

(*Danni cagionati da vizio della cosa*).

Salvo patto contrario, l'assicuratore non risponde dei danni prodotti da vizio intrinseco della cosa assicurata, che non gli sia stato denunciato.

Se il vizio ha aggravato il danno, l'assicuratore, salvo patto contrario, risponde del danno nella misura in cui sarebbe stato a suo carico, qualora il vizio non fosse esistito.

Art. 747.

(*Assicurazione parziale*).

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel momento del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione alla parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 748.

(*Valore della cosa assicurata*).

Nell'accertare il danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al momento del sinistro.

Il valore delle cose assicurate può essere tuttavia stabilito al momento della conclusione del contratto, mediante stima accettata per iscritto dalle parti.

Non equivale a stima la dichiarazione di valore delle cose assicurate contenuta nella polizza o in altri documenti.

Nell'assicurazione dei prodotti del suolo il danno si determina in relazione al valore che i prodotti avrebbero avuto al tempo della maturazione o al tempo in cui ordinariamente si raccolgono.

Art. 749.

(*Assicurazione per somma eccedente il valore delle cose*).

L'assicurazione per una somma che eccede il valore reale della cosa assicurata non è valida se vi è stato dolo da parte dell'assicurato; l'assicuratore, se è in buona fede, ha diritto ai premi del periodo di assicurazione in corso.

Se non vi è stato dolo da parte del contraente, il contratto ha effetto fino a concorrenza del valore reale della cosa assicurata, e il contraente ha diritto di ottenere per l'avvenire una proporzionale riduzione del premio.

Art. 750.

(*Assicurazione presso diversi assicuratori*).

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato, sotto pena dei danni, deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se però l'assicurato omette dolosamente di dare lo avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'art. 753, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purchè le somme complessivamente pagate non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato, ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 751.

(*Coassicurazione*).

Qualora la medesima assicurazione o l'assicurazione di rischi relativi alle stesse cose sia ripartita tra più assicuratori per quote determinate, ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell'indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori.

Art. 752.

(*Terremoto, guerra, insurrezione, tumulti popolari*).

Salvo patto contrario, l'assicuratore non è obbligato per i danni determinati da movimenti tellurici, da guerra, da insurrezione o da tumulti popolari.

**Art. 753.**

*(Avviso all'assicuratore in caso di sinistro).*

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto intervengono entro il detto termine nelle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

**Art. 754.**

*(Obbligo di salvataggio).*

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel momento del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene nel salvataggio, deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

**Art. 755.**

*(Inadempimento dall'obbligo di avviso o di salvataggio).*

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio, perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

**Art. 756.**

*(Diritto di surroga dell'assicuratore).*

L'assicuratore che ha pagato l'indennità, è surrogato, fino a concorrenza del suo ammontare, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surroga non ha luogo, se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surroga.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

**Art. 757.**

*(Assicurazione di responsabilità civile).*

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato, sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

**Art. 758.**

*(Alienazione delle cose assicurate).*

Il trasferimento delle cose assicurate non risolve il contratto di assicurazione.

L'assicurato che non comunica all'assicuratore l'avvenuto trasferimento e all'acquirente l'esistenza del contratto di assicurazione, rimane obbligato a pagare i premi che scadono posteriormente alla data del trasferimento.

I diritti e gli obblighi dell'assicurato passano all'acquirente, se questi, avuta notizia dell'esistenza del contratto di assicurazione, entro dieci giorni dalla scadenza del primo premio successivo al trasferimento, non dichiara all'assicuratore, mediante raccomandata, che non intende subentrare nel contratto. Spettano in tal caso all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso.

L'assicuratore, entro dieci giorni da quello in cui ha avuto notizia dell'avvenuto trasferimento, può recedere dal contratto con preavviso di quindici giorni, anche mediante raccomandata.

Se è stata emessa una polizza all'ordine o al portatore, nessuna notizia dell'alienazione deve essere data all'assicuratore, e così quest'ultimo come l'acquirente non possono recedere dal contratto.

SEZIONE III. — *Dell'assicurazione sulla vita.*

**Art. 759.**

*(Assicurazione sulla vita propria o di un terzo).*

L'assicurazione può essere stipulata sulla vita propria o su quella di un terzo.

L'assicurazione contratta per il caso di morte di un terzo non è valida se questi o il suo legale rappresentante non dà il consenso alla conclusione del contratto. Il consenso deve essere provato per iscritto.

**Art. 760.**

*(Assicurazione a favore di terzo).*

È valida l'assicurazione sulla vita a favore di un terzo.

La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione o con successiva dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore o per testamento; essa è efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente. Equivale a designazione l'attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona.

Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.

**Art. 761.**

*(Revoca del beneficio).*

La designazione del beneficiario è revocabile con le forme con le quali può essere fatta a norma dell'articolo precedente. La revoca non può tuttavia farsi dagli eredi dopo la morte del contraente, nè dopo che, verificatosi l'evento, il beneficiario ha dichiarato di voler profittare del beneficio.

Se il contraente ha rinunciato per iscritto al potere di revoca, la revoca non ha effetto dopo che il beneficiario ha dichiarato al contraente di volere profittare del beneficio. La rinuncia del contraente e la dichiarazione del beneficiario devono essere comunicate per iscritto all'assicuratore.

**Art. 762.**

*(Decadenza dal beneficio).*

La designazione del beneficiario, anche se irrevocabile, non ha effetto qualora il beneficiario attenti alla vita dell'assicurato.

Se la designazione è irrevocabile ed è stata fatta a titolo di liberalità, essa può essere revocata nei casi previsti dall'art. 347 del libro delle successioni e delle donazioni.

**Art. 763.**

*(Impignorabilità della somma assicurata).*

Le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione e alla riduzione delle donazioni.

**Art. 764.**

*(Mancato pagamento dei premi).*

Se il contraente non paga il premio relativo al primo anno, l'assicuratore può agire per l'esecuzione del contratto nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio è scaduto. La disposizione si applica anche se il premio è ripartito in più rate, ferme restando le disposizioni dei primi due commi dell'art. 741; in tal caso il termine decorre dalla scadenza delle singole rate.

Se il contraente non paga i premi successivi nel termine di tolleranza previsto dalla polizza, o, in mancanza, nel termine di venti giorni dalla scadenza, il contratto è risoluto di diritto, e i premi pagati restano acquisiti all'assicuratore, salvo che sussistano le condizioni per il riscatto dell'assicurazione o per la riduzione della somma assicurata.

**Art. 765.**

*(Fiscatto e riduzione della polizza).*

Le polizze di assicurazione devono regolare i diritti di riscatto e di riduzione della somma assicurata, in modo tale che l'assicurato sia in grado, in ogni momento, di conoscere quale sarebbe il valore di riscatto o di riduzione dell'assicurazione.

**Art. 766.**

*(Cambiamento di professione dell'assicurato).*

I cambiamenti di professione e di attività dell'assicurato non fanno cessare gli effetti dell'assicurazione, qualora non aggravino il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito al tempo del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione.

Qualora i cambiamenti siano di tale natura che, se il nuovo stato di cose fosse esistito al tempo del contratto, l'assicuratore avrebbe consentito l'assicurazione per un premio più elevato, il pagamento della somma assicurata sarà ridotto in proporzione del minor premio convenuto in confronto di quello che sarebbe stato stabilito.

Se l'assicurato dà notizia dei suddetti mutamenti all'assicuratore, questi, entro quindici giorni, deve dichiarare se intende far cessare gli effetti del contratto ovvero ridurre la somma assicurata o elevare il premio.

Se l'assicuratore dichiara di voler modificare il contratto in uno dei due sensi su indicati, l'assicurato, entro i quindici giorni successivi, deve dichiarare se intende accettare la proposta.

Se l'assicurato dichiara di non accettare, il contratto è risoluto, salvo il diritto dell'assicuratore al premio relativo al periodo di assicurazione in corso e salvo il diritto dell'assicurato al riscatto. Il silenzio dell'assicurato vale come adesione alla proposta dell'assicuratore.

Le comunicazioni e dichiarazioni previste dai commi precedenti possono farsi anche mediante raccomandata.

**Art. 767.**

*(Suicidio dell'assicurato).*

In caso di suicidio dell'assicurato, avvenuto prima che siano decorsi due anni dalla stipulazione del contratto, l'assicuratore non è tenuto al pagamento delle somme assicurate, salvo patto contrario.

L'assicuratore non è nemmeno obbligato, se, essendovi stata sospensione del contratto per mancato pagamento dei premi, non siano decorsi due anni dal giorno in cui la sospensione è cessata.

**SEZIONE IV. — Della riassicurazione.**

**Art. 768.**

*(Prova).*

I contratti generali di riassicurazione relativi a una serie di rapporti assicurativi devono essere provati per iscritto.

I rapporti di riassicurazione in esecuzione dei contratti generali e i contratti di riassicurazione per singoli rischi possono essere provati secondo le regole generali.

Art. 769.

(Efficacia del contratto).

Il contratto di riassicurazione non crea rapporti tra l'assicurato e il riassicuratore, salve le disposizioni delle leggi speciali sul privilegio a favore della massa degli assicurati.

Art. 770.

(Diritto del riassicurato in caso di liquidazione coattiva).

In caso di liquidazione coattiva del riassicurato, il riassicuratore deve pagare integralmente l'indennità dovuta al riassicurato, salva la compensazione con i premi e gli altri crediti.

Art. 771.

(Compensazione dei crediti e debiti).

In caso di liquidazione coattiva delle imprese del riassicuratore o del riassicurato, i debiti e i crediti che, alla fine della liquidazione, risultano dalla chiusura dei conti relativi a più contratti di riassicurazione, si compensano di diritto.

SEZIONE V. — Disposizioni finali.

Art. 772.

(Norme inderogabili).

Le disposizioni degli articoli 727, 732, 733, 734, 737, 738, 739 secondo comma, 741 secondo comma, 743 secondo comma, 754 secondo comma, 755 secondo comma, 757 terzo e quarto comma e 766 non possono essere derogate se non in senso più favorevole all'assicurato.

Le clausole che derogano in senso meno favorevole all'assicurato sono sostituite di diritto dalle corrispondenti disposizioni di legge.

CAPO XXI.

Del giuoco e della scommessa.

Art. 773.

(Mancanza di azione).

Non compete azione per il pagamento di un debito di giuoco o di scommessa, anche se si tratta di giuoco o di scommessa non proibiti.

Il perdente tuttavia non può ripetere quanto abbia spontaneamente pagato dopo l'esito di un giuoco o di una scommessa in cui non vi sia stata alcuna frode.

Art. 774.

(Competizioni sportive).

Sono eccettuati dalla norma del primo comma del Particolo precedente, anche rispetto alle persone che non vi prendono parte, i giuochi che addestrano al maneggio delle armi, le corse di ogni specie e ogni altra competizione sportiva.

Tuttavia il giudice può rigettare o ridurre la domanda, qualora ritenga la posta eccessiva.

Art. 775.

(Lotterie legalmente autorizzate).

Le lotterie danno luogo ad azione in giudizio, qualora siano state legalmente autorizzate.

CAPO XXII.

Della fideiussione.

SEZIONE I. — Disposizioni generali.

Art. 776.

(Nozione).

E' fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.

La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza.

Art. 777.

(Manifestazione della volontà).

La volontà di prestare fideiussione deve essere espressa.

Art. 778.

(Fideiussione per obbligazioni future o condizionali).

La fideiussione può essere prestata anche per un'obbligazione futura o condizionale.

Art. 779.

(Validità della fideiussione).

La fideiussione non è valida se non è valida l'obbligazione principale, salvo che sia prestata per un'obbligazione assunta da persona legalmente incapace.

Art. 780.

(Fideiussore del fideiussore).

La fideiussione può essere prestata così per il debitore principale, come per il suo fideiussore.

Art. 781.

(Limiti della fideiussione).

La fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, nè può essere prestata a condizioni più onerose.

Può prestarsi per una parte soltanto del debito o a condizioni meno onerose.

La fideiussione eccedente il debito o contratta a condizioni più onerose è valida nei limiti dell'obbligazione principale.

Art. 782.

(Estensione della fideiussione).

Salvo patto contrario, la fideiussione si estende a tutti gli accessori del debito principale, nonchè alle spese per la denuncia al fideiussore della causa promossa contro il debitore principale e alle spese successive.

**Art. 783.**

*(Obbligazione di prestare fideiussione).*

Il debitore obbligato a dare un fideiussore deve presentare persona capace di contrattare, che possieda beni sufficienti a garantire l'obbligazione e che abbia o elegga domicilio nella giurisdizione della corte di appello in cui la fideiussione si deve prestare.

Quando il fideiussore è divenuto insolubile, deve esserne dato un altro, tranne che la fideiussione sia stata prestata dalla persona voluta dal creditore.

SEZIONE II. — *Dei rapporti tra creditore e fideiussore.*

**Art. 784.**

*(Obbligazione del fideiussore).*

Il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito.

Le parti però possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell'escussione del debitore principale. In tal caso, il fideiussore che sia convenuto dal creditore e intenda valersi del beneficio dell'escussione, deve indicare i beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione.

Salvo patto contrario, il fideiussore è tenuto ad anticipare le spese necessarie.

**Art. 785.**

*(Eccezioni che possono opporsi dal fideiussore).*

Il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salva quella derivante dall'incapacità legale.

**Art. 786.**

*(Fideiussione prestata da più persone).*

Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e a garanzia di un medesimo debito, ciascuna di esse è obbligata per l'intero debito, salvo che sia stato pattuito il beneficio della divisione.

**Art. 787.**

*(Beneficio della divisione).*

Se è stato stipulato il beneficio della divisione, ogni fideiussore che sia convenuto per il pagamento dell'intero debito, può esigere che il creditore riduca l'azione alla parte da lui dovuta.

Se alcuno dei fideiussori era insolubile al tempo in cui un altro ha fatto valere il beneficio della divisione, questi è obbligato per tale insolvenza in proporzione della sua quota, ma non risponde delle insolvenze sopravvenute.

**Art. 788.**

*(Obbligazione del fideiussore del fideiussore).*

Il fideiussore del fideiussore non è obbligato verso il creditore, se non nel caso in cui il debitore principale e tutti i fideiussori di questo siano insolubili, o siano liberati perchè legalmente incapaci.

SEZIONE III. — *Dei rapporti tra fideiussore e debitore principale.*

**Art. 789.**

*(Surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore).*

Il fideiussore che ha pagato il debito, è surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore.

**Art. 790.**

*(Regresso contro il debitore principale).*

Il fideiussore che ha pagato, ha regresso contro il debitore principale, benchè questi non fosse consapevole della prestata fideiussione.

Il regresso comprende il capitale, gli interessi e le spese che il fideiussore ha fatte dopo che ha denunciato al debitore principale le istanze proposte contro di lui.

Il fideiussore inoltre ha diritto agli interessi legali sulle somme pagate, dal giorno del pagamento. Se il debito principale produceva interessi in misura superiore al saggio legale, il fideiussore ha diritto a questi fino al rimborso del capitale.

Se il debitore è incapace, il regresso del fideiussore è ammesso solo nei limiti di ciò che sia stato rivolto a suo vantaggio.

**Art. 791.**

*(Regresso contro più debitori principali).*

Se vi sono più debitori principali obbligati in solido, il fideiussore che ha garantito per tutti ha il regresso contro ciascuno per ripetere integralmente ciò che ha pagato.

**Art. 792.**

*(Divieto di agire contro il debitore principale).*

Il fideiussore non ha regresso contro il debitore principale, se, per avere omissso di denunziargli il pagamento fatto, il debitore ha pagato ugualmente il debito.

Se il fideiussore ha pagato senza averne dato avviso al debitore principale, questi può opporgli le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore principale all'atto del pagamento.

In entrambi i casi è fatta salva al fideiussore l'azione per la ripetizione contro il creditore.

**Art. 793.**

*(Rilievo del fideiussore).*

Il fideiussore, anche prima di aver pagato, può agire contro il debitore, perchè questi gli procuri la liberazione o, in mancanza, presti le cautele necessarie per assicurargli il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso, nei casi seguenti:

- 1) quando è convenuto in giudizio per il pagamento;
- 2) quando il debitore è divenuto insolvente;
- 3) quando il debitore si è obbligato di liberarlo dalla fideiussione entro un tempo determinato;
- 4) quando il debito è divenuto esigibile per la scadenza del termine;
- 5) quando sono decorsi cinque anni, e l'obbligazione principale non ha un termine, purchè essa non sia di tal natura da non potersi estinguere prima di un tempo determinato.

SEZIONE IV. — *Dei rapporti tra più fideiussori.*

**Art. 794.**

*(Regresso contro gli altri fideiussori).*

Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e per un medesimo debito, il fideiussore che ha pagato ha regresso contro gli altri fideiussori per la loro rispettiva porzione. Se uno di questi è insolubile, si osserva la disposizione del secondo comma dell'art. 129.

SEZIONE V. — *Della estinzione della fideiussione.*

**Art. 795.**

*(Liberazione del fideiussore per fatto del creditore).*

La fideiussione si estingue quando, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore.

**Art. 796.**

*(Liberazione del fideiussore per obbligazione futura).*

Il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato, se il creditore, senza successiva autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo o dovendo conoscere che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito.

**Art. 797.**

*(Scadenza dell'obbligazione principale).*

Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purchè il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate.

La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale.

In questo caso però l'istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi.

CAPO XXIII.

**Del mandato di credito.**

**Art. 798.**

*(Effetti del mandato di credito).*

Se una persona si obbliga verso un'altra, che le ha conferito l'incarico, a fare credito a un terzo, in nome e per conto proprio, quella che ha dato l'incarico risponde come fideiussore di un debito futuro.

Colui che ha accettato l'incarico non può rinunciarvi, ma chi l'ha conferito può revocarlo, salvo l'obbligo di risarcire il danno all'altra parte.

**Art. 799.**

*(Sopravvenuta insolvenza del mandante o del terzo).*

Se, dopo l'accettazione dell'incarico, le condizioni patrimoniali di colui che lo ha conferito o del terzo sono divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito, colui che ha accettato l'incarico non può essere costretto ad eseguirlo.

Si applica inoltre la disposizione dell'art. 796.

CAPO XXIV.

**Dell'anticresi.**

**Art. 800.**

*(Nozione).*

L'anticresi è il contratto col quale il debitore o un terzo si obbliga a consegnare un immobile al creditore a garanzia del credito, affinché il creditore ne percepisca i frutti, imputandoli agli interessi, se dovuti, e quindi al capitale.

**Art. 801.**

*(Obblighi del creditore anticretico).*

Il creditore, se non è stato convenuto diversamente, è obbligato a pagare i tributi e i pesi annui dell'immobile ricevuto in anticresi.

Egli ha l'obbligo di conservare, amministrare e coltivare il fondo da buon padre di famiglia. Le spese relative devono essere prelevate dai frutti.

Il creditore, se vuole liberarsi da tali obblighi, può, in ogni tempo, restituire l'immobile al debitore, purchè non abbia rinunciato a tale facoltà.

**Art. 802.**

*(Durata dell'anticresi).*

L'anticresi dura finchè il creditore non sia stato interamente soddisfatto del suo credito, anche se il credito o l'immobile dato in anticresi sia divisibile, salvo che sia stata stabilita la durata.

In ogni caso l'anticresi non può avere una durata superiore a dieci anni.

Se è stato stipulato un termine maggiore, questo si riduce al termine suddetto.

**Art. 803.**

*(Divieto del patto committorio).*

E' nullo qualunque patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, con cui si conviene che la proprietà dell'immobile passi al creditore nel caso di mancato pagamento del debito.

**Art. 804.**

*(Compensazione dei frutti con gli interessi).*

Salva la disposizione dell'art. 287, è valido il patto col quale le parti convengono che i frutti si compensino con gli interessi in tutto o in parte, e in tal caso il debitore può in ogni tempo estinguere il suo debito e rientrare nel possesso dell'immobile.

CAPO XXV.

**Della transazione.**

**Art. 805.**

*(Nozione).*

La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro.

Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti.



Art. 806.

(Capacità a transigere e disponibilità dei diritti).

Per transigere le parti devono avere la capacità di disporre dei diritti che formano oggetto della lite.

La transazione è nulla, se tali diritti, per loro natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratti alla disponibilità delle parti.

Art. 807.

(Prova).

La transazione deve essere provata per iscritto, fermo il disposto dell'art. 179, n. 12.

Art. 808.

(Transazione sulla falsità di documenti).

La transazione nei giudizi civili di falso non produce alcun effetto, se non è stata omologata dal tribunale, sentito il pubblico ministero.

Art. 809.

(Errore di diritto).

La transazione non può essere annullata per errore di diritto relativo alle questioni che sono state oggetto di controversia tra le parti.

Art. 810.

(Lesione).

La transazione non può essere impugnata per causa di lesione.

Art. 811.

(Transazione su pretesa temeraria).

Se una delle parti era consapevole della temerarietà della sua pretesa, l'altra può chiedere l'annullamento della transazione.

Art. 812.

(Transazione su un titolo nullo).

E' nulla la transazione relativa a un contratto illecito, ancorchè le parti abbiano trattato della nullità di questo.

Negli altri casi in cui la transazione è stata fatta relativamente a un titolo nullo, l'annullamento di essa può chiedersi solo dalla parte che ignorava la causa di nullità del titolo.

Art. 813.

(Annullabilità per falsità di documenti).

E' annullabile la transazione fatta, in tutto o in parte, sulla base di documenti che in seguito sono stati riconosciuti falsi.

Art. 814.

(Annullabilità per cosa giudicata).

E' pure annullabile la transazione fatta su lite già decisa con sentenza passata in giudicato, della quale le parti o una di esse non avessero notizia.

Art. 815.

(Annullabilità per scoperta di documenti).

La transazione che le parti abbiano conclusa generalmente sopra tutti gli affari che potessero esservi tra loro, non può impugnarsi per il fatto che posteriormente una delle parti venga a conoscenza di documenti che le erano ignoti al tempo della transazione, salvo che questi siano stati occultati dall'altra parte.

La transazione è annullabile, quando non riguarda che un affare determinato e con documenti posteriormente scoperti si prova che una delle parti non aveva alcun diritto.

Art. 816.

(Risoluzione della transazione per inadempimento).

La risoluzione della transazione per inadempimento non può essere richiesta, se il rapporto preesistente è stato estinto per novazione, salvo che il diritto alla risoluzione sia stato espressamente stipulato.

CAPO XXVI.

Della cessione dei beni ai creditori

Art. 817.

(Nozione).

La cessione dei beni ai creditori è il contratto col quale il debitore incarica i suoi creditori o alcuni di essi di liquidare tutte o alcune sue attività e di ripartirne tra loro il ricavato in soddisfacimento dei loro crediti.

Art. 818.

(Forma).

La cessione dei beni si deve fare per iscritto, sotto pena di nullità.

Se tra i beni ceduti esistono crediti, si osservano le disposizioni degli articoli 94 e 95.

Art. 819.

(Poteri dei creditori cessionari).

L'amministrazione dei beni ceduti spetta ai creditori cessionari. Questi possono esercitare tutte le azioni di carattere patrimoniale relative ai beni medesimi.

Art. 820.

(Effetti della cessione).

Il debitore non può disporre dei beni ceduti.

I creditori anteriori alla cessione che non vi hanno partecipato, possono agire esecutivamente anche su tali beni.

I creditori cessionari, se la cessione ha avuto per oggetto solo alcune attività del debitore, non possono agire esecutivamente sulle altre attività prima di aver liquidato quelle cedute.

Art. 821.

(Spese della gestione).

I creditori che hanno concluso il contratto o vi hanno aderito, devono anticipare le spese necessarie per la liquidazione e hanno il diritto di prelevarne l'importo sul ricavato di essa.

Art. 822.  
(Ripartito).

I creditori devono ripartire tra loro le somme ricavate in proporzione dei rispettivi crediti, salve le cause legittime di prelazione. Il residuo spetta al debitore.

Art. 823.  
(Controllo del debitore).

Il debitore ha diritto di controllare la gestione e di averne il rendiconto alla fine della liquidazione, o alla fine di ogni anno se la gestione dura più di un anno.

Se è stato nominato un liquidatore, questi deve rendere il conto anche al debitore.

Art. 824.  
(Liberazione del debitore).

Se non vi è patto contrario, il debitore è liberato verso i creditori solo dal giorno in cui essi ricevono la parte loro spettante sul ricavato della liquidazione e nei limiti di quanto hanno ricevuto.

Art. 825.  
(Recesso del contratto).

Il debitore può recedere dal contratto offrendo il pagamento del capitale e degli interessi a coloro con i quali ha contrattato o che hanno aderito alla cessione. Il recesso ha effetto dal giorno del pagamento.

Il debitore è tenuto al rimborso delle spese di gestione.

Art. 826.  
(Annullamento e risoluzione del contratto).

La cessione può essere annullata, se il debitore, avendo dichiarato di cedere tutti i suoi beni, ha dissimulato parte notevole di essi, ovvero se ha occultato passività o ha simulato passività inesistenti.

La cessione può essere risolta per inadempimento, secondo le regole generali.

TITOLO IV.  
DELLE PROMESSE UNILATERALI

Art. 827.  
(Efficacia delle promesse).

La promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti obbligatori fuori dei casi ammessi dalla legge.

Art. 828.  
(Promessa di pagamento e ricognizione di debito).

La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui, a favore del quale è fatta, dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria.

Art. 829.  
(Promessa al pubblico).

Colui che, rivolgendosi al pubblico, promette una prestazione a favore di chi si trovi in una determinata

situazione o compia una determinata azione, è vincolato dalla promessa non appena questa è resa pubblica.

Se alla promessa non è apposto un termine, o questo non risulta dalla natura o dallo scopo della medesima, il vincolo del promittente cessa, qualora, entro l'anno dalla promessa, non gli sia stato comunicato l'avveramento della situazione o il compimento dell'azione previste nella promessa.

Art. 830.  
(Revoca della promessa).

La promessa può essere revocata prima della scadenza del termine indicato dall'articolo precedente solo per giusta causa, purchè la revoca sia resa pubblica nella stessa forma della promessa o in forma equivalente.

In nessun caso la revoca può avere effetto se la situazione prevista nella promessa si è già verificata o se l'azione è stata compiuta.

Art. 831.  
(Cooperazione di più persone).

Se l'azione è stata compiuta da più persone separatamente, oppure se la situazione è comune a più persone, la prestazione promessa, quando è unica, spetta a colui che per primo ne ha dato notizia al promittente.

TITOLO V.  
DEI TITOLI DI CREDITO

CAPO I.  
Disposizioni generali.

Art. 832.  
(Adempimento della prestazione).

Il possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione in esso indicata verso presentazione del titolo, purchè sia legittimato nelle forme prescritte dalla legge.

Il debitore che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore, è liberato anche se questi non è il titolare del diritto.

Art. 833.  
(Eccezioni opponibili).

Il debitore può opporre al possessore del titolo soltanto le eccezioni a questo personali, le eccezioni di forma, quelle che sono fondate sul contesto letterale del titolo, nonchè quelle che dipendono da falsità della propria firma, da difetto di capacità o di rappresentanza al momento dell'emissione, o dalla mancanza delle condizioni necessarie per l'esercizio dell'azione.

Il debitore può opporre al possessore del titolo le eccezioni fondate sui rapporti personali coi precedenti possessori, soltanto se, nell'acquistare il titolo, il possessore ha agito intenzionalmente a danno del debitore medesimo.

Art. 834.

(*Rivendicazione*).

Chi ha acquistato in buona fede il possesso di un titolo di credito in conformità delle regole che ne disciplinano la circolazione, non è soggetto a rivendicazione.

Art. 835.

(*Trasferimento dei diritti accessori*).

Il trasferimento del titolo di credito comprende anche i diritti accessori che sono ad esso inerenti.

Art. 836.

(*Titoli rappresentativi*).

I titoli rappresentativi di merci attribuiscono al possessore il diritto alla consegna delle merci che sono in essi specificate, il possesso delle medesime e il potere di disporne mediante trasferimento del titolo.

Art. 837.

(*Efficacia dei vincoli sul credito*).

Il pegno, il sequestro, il pignoramento e ogni altro vincolo sul diritto menzionato in un titolo di credito o sulle merci da esso rappresentate non hanno effetto se non si attuano sul titolo.

Art. 838.

(*Conversione dei titoli*).

I titoli di credito al portatore possono essere convertiti dall'emittente in titoli nominativi, su richiesta ed a spese del possessore.

Salvo il caso in cui la convertibilità è stata espressamente esclusa dall'emittente, i titoli nominativi possono essere convertiti in titoli al portatore, su richiesta e a spese dell'intestatario che dimostri la propria identità e la propria capacità a norma del secondo comma dell'art. 861.

Art. 839.

(*Riunione e frazionamento dei titoli*).

I titoli di credito emessi in serie possono essere riuniti in un titolo multiplo, su richiesta e a spese del possessore.

I titoli di credito multipli possono essere frazionati in più titoli di taglio minore.

Art. 840.

(*Rinvio a disposizioni speciali*).

Le norme di questo titolo si applicano in quanto non sia diversamente disposto da altre norme di questo codice o di leggi speciali.

I titoli del debito pubblico, i biglietti di banca e gli altri titoli equivalenti sono regolati da leggi speciali.

Art. 841.

(*Documenti di legittimazione e titoli impropri*).

Le norme di questo titolo non si applicano ai documenti che servono solo a identificare l'avente diritto alla prestazione o a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione.

CAPO II.

Dei titoli al portatore.

Art. 842.

(*Trasferimento del titolo e legittimazione del possessore*).

Il trasferimento del titolo al portatore si opera con la consegna del titolo.

Il possessore del titolo al portatore è legittimato all'esercizio del diritto in esso menzionato in base alla presentazione del titolo.

Art. 843.

(*Limitazione della libertà di emissione*).

Il titolo di credito contenente l'obbligazione di pagare una somma di danaro non può essere emesso al portatore se non nei casi stabiliti dalla legge.

Art. 844.

(*Titolo deteriorato*).

Il possessore di un titolo deteriorato che non sia più idoneo alla circolazione, ma sia tuttora sicuramente identificabile, ha diritto di ottenere dall'emittente un titolo equivalente verso la restituzione del primo e il rimborso delle spese.

Art. 845.

(*Smarrimento e sottrazione del titolo*).

Salve disposizioni di leggi speciali, non è ammesso l'ammortamento dei titoli al portatore smarriti o sottratti.

Tuttavia chi denuncia all'emittente lo smarrimento o la sottrazione d'un titolo al portatore e gliene fornisce la prova, ha diritto alla prestazione e agli accessori della medesima decorso il termine di prescrizione del titolo.

Il debitore che esegue la prestazione a favore del possessore del titolo prima del termine suddetto è liberato, salvo che si provi che egli conosceva il vizio del possesso del presentatore.

Se i titoli smarriti o sottratti sono azioni al portatore, il denunciante può essere autorizzato dal tribunale, previa cauzione se del caso, a esercitare i diritti inerenti alle azioni anche prima del termine di prescrizione, fino a quando i titoli non vengano presentati da altri.

E' salvo, in ogni caso, l'eventuale diritto del denunciante verso il possessore del titolo.

Art. 846.

(*Distruzione del titolo*).

Il possessore del titolo al portatore che ne provi la distruzione, ha diritto di chiedere all'emittente il rilascio di un duplicato o di un titolo equivalente.

Le spese sono a carico del richiedente.

Se la prova della distruzione non è raggiunta, si osservano le disposizioni dell'articolo precedente.

CAPO III.

Dei titoli all'ordine.

Art. 847.

(*Legittimazione del possessore*).

Il possessore di un titolo all'ordine è legittimato all'esercizio del diritto in esso menzionato in base a una serie continua di girate.

Art. 848.

(*Forma della girata*).

La girata deve essere scritta sul titolo e sottoscritta dal girante.

E' valida la girata anche se non contiene l'indicazione del giratario.

La girata al portatore vale come girata in bianco.

Art. 849.

(*Girata condizionale o parziale*).

Qualsiasi condizione apposta alla girata si ha come non scritta.

E' nulla la girata parziale.

Art. 850.

(*Effetti della girata*).

La girata trasferisce tutti i diritti inerenti al titolo.

Se il titolo è girato in bianco, il possessore può riempire la girata col proprio nome o con quello di altra persona, ovvero può girare di nuovo il titolo o trasmetterlo a un terzo senza riempire la girata o senza apporre una nuova.

Art. 851.

(*Obblighi del girante*).

Salva diversa disposizione di legge o clausola contraria risultante dal titolo, il girante non è obbligato per l'inadempimento della prestazione da parte dell'emittente.

Art. 852.

(*Girata per incasso o per procura*).

Se alla girata è apposta una clausola che importa conferimento di una procura per l'incasso, il giratario può esercitare tutti i diritti inerenti al titolo, ma non può girare il titolo, fuorchè per procura.

L'emittente può opporre al giratario per procura soltanto le eccezioni opponibili al girante.

L'efficacia della girata per procura non cessa per la morte o per la sopravvenuta incapacità del girante.

Art. 853.

(*Girata a titolo di pegno*).

Se alla girata è apposta una clausola che importa costituzione di pegno, il giratario può esercitare tutti i diritti inerenti al titolo, ma la girata da lui fatta vale solo come girata per procura.

L'emittente non può opporre al giratario in garanzia le eccezioni fondate sui propri rapporti personali col girante, a meno che il giratario, ricevendo il titolo, abbia agito intenzionalmente a danno dell'emittente.

Art. 854.

(*Cessione del titolo all'ordine*).

L'acquisto di un titolo all'ordine con un mezzo diverso dalla girata produce gli effetti della cessione.

Art. 855.

(*Procedura d'ammortamento*).

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo, il possessore può farne denuncia al debitore e chiedere l'ammortamento del titolo con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui il titolo è pagabile.

Il ricorso deve indicare i requisiti essenziali del titolo e, se si tratta di titolo in bianco, quelli sufficienti a identificarlo.

Il presidente del tribunale, premessi gli opportuni accertamenti sulla verità dei fatti e sul diritto del possessore, pronuncia con decreto l'ammortamento e autorizza il pagamento del titolo dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta ufficiale del Regno, purchè nel frattempo non sia fatta opposizione dal detentore. Se alla data della pubblicazione il titolo non è ancora scaduto, il termine per il pagamento decorre dalla data della scadenza.

Il decreto deve essere notificato al debitore e pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Regno a cura del ricorrente.

Malgrado la denuncia, il pagamento fatto al detentore prima della notificazione del decreto libera il debitore.

Art. 856.

(*Opposizione del detentore*).

L'opposizione del detentore deve essere proposta davanti al tribunale che ha pronunciato l'ammortamento, con citazione da notificarsi al ricorrente e al debitore.

L'opposizione non è ammissibile senza il deposito del titolo presso la cancelleria del tribunale.

Se l'opposizione è respinta, il titolo è consegnato a chi ha ottenuto l'ammortamento.

Art. 857.

(*Diritti del ricorrente durante il termine per l'opposizione*).

Durante il termine stabilito dall'art. 855, il ricorrente può compiere tutti gli atti che tendono a conservare i suoi diritti, e, se il titolo è scaduto o pagabile a vista, può esigerne il pagamento mediante cauzione o chiedere il deposito giudiziario della somma.

Art. 858.

(*Effetti dell'ammortamento*).

Trascorso senza opposizione il termine indicato dall'art. 855, il titolo non ha più efficacia, salve le eventuali ragioni del detentore verso chi ha ottenuto l'ammortamento.

Chi ha ottenuto l'ammortamento, su presentazione del decreto e di un certificato del cancelliere del tribunale comprovante che non fu interposta opposizione, può esigere il pagamento o, qualora il titolo sia in bianco o non sia ancora scaduto, può ottenere un duplicato.

Art. 859.  
(*Leggi speciali*).

Ai titoli all'ordine regolati da leggi speciali le norme di questa sezione si applicano in quanto le leggi stesse non dispongano diversamente.

CAPO IV.

Dei titoli nominativi.

Art. 860.  
(*Legittimazione del possessore*).

Il possessore di un titolo nominativo è legittimato all'esercizio del diritto in esso menzionato per effetto dell'intestazione a suo favore contenuta nel titolo e nel registro dell'emittente.

Art. 861.  
(*Trasferimento*).

Il trasferimento del titolo nominativo si opera mediante l'annotazione del nome dell'acquirente sul titolo e nel registro dell'emittente o col rilascio di un nuovo titolo intestato al nuovo titolare. Del rilascio deve essere fatta annotazione nel registro.

Colui che chiede l'intestazione del titolo a favore di un'altra persona o il rilascio di un nuovo titolo ad essa intestato, deve provare la propria identità e la propria capacità di disporre, mediante certificazione di un notaio o di un agente di cambio. Se l'intestazione o il rilascio è richiesto dall'acquirente, questi deve esibire il titolo e dimostrare il suo diritto mediante atto autentico.

Le annotazioni nel registro e sul titolo sono fatte a cura e sotto la responsabilità dell'emittente.

L'emittente che esegue il trasferimento nei modi indicati dal presente articolo, è esonerato da responsabilità, salvo il caso di colpa.

Art. 862.  
(*Trasferimento mediante girata*).

Salve diverse disposizioni della legge, il titolo nominativo può essere trasferito anche mediante girata autenticata da un notaio o da un agente di cambio.

La girata deve essere datata e sottoscritta dal girante e contenere l'indicazione del giratario. Se il titolo non è interamente liberato, è necessaria anche la sottoscrizione del giratario.

Il trasferimento mediante girata non ha efficacia nei confronti dell'emittente fino a che non ne sia fatta annotazione nel registro. Il giratario che si dimostra possessore del titolo in base a una serie continua di girate ha diritto di ottenere l'annotazione del trasferimento nel registro dell'emittente.

Art. 863.  
(*Vincoli sul credito*).

Nessun vincolo sul credito produce effetti nei confronti dell'emittente e dei terzi, se non risulta da una corrispondente annotazione nel titolo e nel registro.

Per l'annotazione si osserva il disposto del secondo comma dell'art. 861.

Art. 864.  
(*Usufrutto*).

Chi ha l'usufrutto del credito menzionato in un titolo nominativo, ha diritto di ottenere un titolo separato da quello del proprietario.

Art. 865.  
(*Pegno*).

La costituzione in pegno di un titolo nominativo, può farsi anche mediante consegna del titolo, girato con la clausola « in garanzia » o altra equivalente.

Il giratario in garanzia non può trasmettere ad altri il titolo se non mediante girata per procura.

Art. 866.  
(*Ammortamento*).

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo, l'intestatario o il giratario di esso può farne denuncia all'emittente e chiedere l'ammortamento del titolo in conformità delle norme relative ai titoli all'ordine.

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di azioni nominative, durante il termine stabilito dall'art. 855 il ricorrente può esercitare i diritti inerenti alle azioni, salvo, se del caso, la prestazione di una cauzione.

L'ammortamento estingue il titolo, ma non pregiudica le eventuali ragioni del detentore verso chi ha ottenuto il nuovo titolo.

TITOLO VI.

DELLA GESTIONE DI AFFARI

Art. 867.  
(*Obbligo di continuare la gestione*).

Chi, senza esservi obbligato, assume scientemente la gestione di un affare altrui, è tenuto a continuarla e a condurla a termine finchè l'interessato non sia in grado di provvedervi da se stesso.

L'obbligo di continuare la gestione sussiste anche se l'interessato muore prima che l'affare sia terminato, finchè l'erede possa provvedere direttamente.

Art. 868.  
(*Capacità del gestore*).

Il gestore deve avere la capacità di contrattare.

Art. 869.  
(*Obbligazioni del gestore*).

Il gestore è soggetto alle stesse obbligazioni che deriverebbero da un mandato.

Tuttavia il giudice, in considerazione delle circostanze che hanno indotto il gestore ad assumere la gestione, può moderare il risarcimento dei danni ai quali questo sarebbe tenuto per effetto della sua colpa.

Art. 870.  
(*Obblighi dell'interessato*).

Qualora la gestione sia stata utilmente iniziata, l'interessato deve adempiere le obbligazioni che il gestore

ha assunte in nome di lui, deve tenere indenne il gestore di quelle assunte dal medesimo in nome proprio e rimborsargli tutte le spese necessarie o utili con gli interessi dal giorno in cui le spese stesse sono state fatte.

Questa disposizione non si applica agli atti di gestione eseguiti contro il divieto dell'interessato, eccetto che tale divieto sia contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.

**Art. 871.**

*(Ratifica dell'interessato).*

La ratifica dell'interessato produce, relativamente alla gestione, gli effetti che sarebbero derivati da un mandato, anche se la gestione è stata compiuta da persona che credeva di gestire un affare proprio.

**TITOLO VII.**

**DEL PAGAMENTO DELL'INDEBITO**

**Art. 872.**

*(Indebito oggettivo).*

Chi ha eseguito un pagamento non dovuto, ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure dal giorno della domanda, se questi era in buona fede.

**Art. 873.**

*(Obbligazioni naturali).*

Non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace.

I doveri indicati dal comma precedente, e ogni altro per cui la legge non accorda azione ma esclude la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato, non producono altri effetti.

**Art. 874.**

*(Prestazione contraria al buon costume).*

Chi ha eseguito una prestazione per uno scopo che anche da parte sua costituisca offesa al buon costume, non può ripetere quanto ha pagato.

**Art. 875.**

*(Indebito soggettivo).*

Chi ha pagato un debito altrui, credendosi debitore in base a un errore scusabile, può ripetere ciò che ha pagato, sempre che il creditore non si sia privato in buona fede del titolo o delle garanzie del credito.

Chi ha ricevuto l'indebitato è anche tenuto a restituire i frutti e gli interessi dal giorno del pagamento, se era in mala fede, o dal giorno della domanda, se era in buona fede.

Quando la ripetizione non è ammessa, colui che ha pagato è surrogato nei diritti del creditore.

**Art. 876.**

*(Restituzione di cosa determinata).*

Chi ha ricevuto indebitamente una cosa determinata è tenuto a restituirla.

Se la cosa è perita, anche per caso fortuito, chi l'ha ricevuta in mala fede è tenuto a corrisponderne il valore; se la cosa è soltanto deteriorata, colui che l'ha data può chiedere l'equivalente, oppure la restituzione e un'indennità per la diminuzione di valore.

Chi ha ricevuto la cosa in buona fede non risponde del perimento o del deterioramento di essa, ancorchè dipenda da fatto proprio, se non nei limiti del suo arricchimento.

**Art. 877.**

*(Alienazione della cosa ricevuta indebitamente).*

Chi avendo ricevuto la cosa in buona fede, l'ha alienata prima di conoscere l'obbligo di restituirla, è tenuto a restituire il corrispettivo conseguito. Se questo è ancora dovuto, colui che ha pagato l'indebitato è surrogato nell'azione per conseguirlo. Nel caso di alienazione a titolo gratuito, il terzo acquirente è obbligato, nei limiti del suo arricchimento, verso colui che ha pagato l'indebitato.

Chi ha alienato la cosa ricevuta in mala fede, o dopo aver conosciuto l'obbligo di restituirla, è obbligato a restituirla in natura o a corrisponderne il valore. Colui che ha pagato l'indebitato può però esigere il corrispettivo dell'alienazione e può anche agire direttamente per conseguirlo. Se l'alienazione è stata fatta a titolo gratuito, l'acquirente, qualora l'alienante sia stato inutilmente escusso, è obbligato, nei limiti dell'arricchimento, verso colui che ha pagato l'indebitato.

**Art. 878.**

*(Indebito ricevuto da un incapace).*

L'incapace che ha ricevuto l'indebitato, anche in mala fede, non è tenuto che nei limiti in cui ciò che ha ricevuto è stato rivolto a suo vantaggio.

**Art. 879.**

*(Rimborso di spese e di miglioramenti).*

Colui al quale è restituita la cosa, è tenuto a rimborsare il possessore delle spese e dei miglioramenti, a norma degli articoli 337, 338, 339 e 340 del libro della proprietà.

**TITOLO VIII.**

**DELL'ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA**

**Art. 880.**

*(Azione generale di arricchimento).*

Chi senza una giusta causa si è arricchito a danno di un'altra persona, è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.

Qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirlo in natura, se sussiste al tempo della domanda.

Art. 881.

*(Carattere sussidiario dell'azione).*

L'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito.

## TITOLO IX.

### DEI FATTI ILLECITI

Art. 882.

*(Risarcimento per fatto illecito).*

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagioni ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Art. 883.

*(Legittima difesa).*

Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri.

Art. 884.

*(Stato di necessità).*

La misura del risarcimento del danno è rimessa all'equo apprezzamento del giudice, quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato né era altrimenti evitabile.

Art. 885.

*(Imputabilità del fatto dannoso).*

Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità di intendere e di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato di incapacità derivi da sua colpa.

Art. 886.

*(Danno cagionato dall'incapace).*

In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il danneggiato ha diritto di ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che questi provi di non aver potuto impedire il fatto.

Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a un'equa indennità.

Art. 887.

*(Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte).*

Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non

emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi.

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o una arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Le persone indicate dai commi precedenti sono libere dalla responsabilità solo se provano di non avere potuto impedire il fatto.

Art. 888.

*(Responsabilità dei padroni e dei committenti).*

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

Art. 889.

*(Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose).*

Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure atte a evitare il danno.

Art. 890.

*(Danno cagionato da cosa in custodia).*

Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.

Art. 891.

*(Danno cagionato da animali).*

Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.

Art. 892.

*(Rovina di edificio).*

Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione.

Art. 893.

*(Circolazione di veicoli).*

Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno risentito dai singoli veicoli.

Il proprietario del veicolo o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà, salvo sempre il disposto dell'art. 888.

In ogni caso, le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da difetti di costruzione o di manutenzione del veicolo.

Art. 894.

*(Responsabilità solidale).*

Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.

Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate.

Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.

Art. 895.

*(Valutazione dei danni).*

Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 53, 56 e 57.

Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso.

Art. 896.

*(Danni permanenti).*

Il danno che ha carattere permanente può essere liquidato sotto forma di una rendita vitalizia. In tal caso il giudice disporrà le opportune cautele.

Art. 897.

*(Risarcimento in forma specifica).*

Il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile.

Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore.

Art. 898.

*(Danni non patrimoniali).*

Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge e nelle forme da essa stabilite.

Roma, addì 30 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

GRANDI



# CODICE CIVILE - LIBRO DELLE OBBLIGAZIONI

## INDICE SOMMARIO

### TITOLO I. — Delle obbligazioni in generale.

|   | Art.      |
|---|-----------|
| CAPO I. — Delle obbligazioni e delle sue fonti . . .  | 1 a 5     |
| CAPO II. — Dell'adempimento delle obbligazioni.   |           |
| <i>Sezione I.</i> — Dell'adempimento in generale . . .  | 6 a 30    |
| <i>Sezione II.</i> — Del pagamento con surrogazione . . .   | 31 a 35   |
| <i>Sezione III.</i> — Della mora del creditore . . . . .  | 36 a 47   |
| CAPO III. — Dell'inadempimento delle obbligazioni . . .   | 48 a 59   |
| CAPO IV. — Dei modi di estinzione delle obbligazioni<br>diversi dall'adempimento.                     |           |
| <i>Sezione I.</i> — Della novazione . . . . .   | 60 a 65   |
| <i>Sezione II.</i> — Della remissione . . . . .   | 66 a 70   |
| <i>Sezione III.</i> — Della compensazione . . . . .   | 71 a 82   |
| <i>Sezione IV.</i> — Della confusione . . . . .   | 83 a 85   |
| <i>Sezione V.</i> — Dell'impossibilità sopravvenuta per<br>causa non imputabile al debitore . . . . . | 86 a 89   |
| CAPO V. — Della cessione dei crediti . . . . .  | 90 a 97   |
| CAPO VI. — Della delegazione, dell'espromissione e<br>dell'accollo . . . . .                          | 98 a 106  |
| CAPO VII. — Di alcune specie di obbligazioni.   |           |
| <i>Sezione I.</i> — Delle obbligazioni pecuniarie . . . . .   | 107 a 114 |
| <i>Sezione II.</i> — Delle obbligazioni alternative . . . . .   | 115 a 121 |
| <i>Sezione III.</i> — Delle obbligazioni in solido . . . . .  | 122 a 143 |
| <i>Sezione IV.</i> — Delle obbligazioni divisibili e indi-<br>visibili . . . . .                      | 144 a 150 |

### TITOLO II. — Dei contratti in generale.

|  |           |
|--|-----------|
| CAPO I. — Disposizioni preliminari . . . . .                         | 151 a 154 |
| CAPO II. — Dei requisiti del contratto . . . . .                     | 155       |
| <i>Sezione I.</i> — Dell'accordo delle parti . . . . .               | 156 a 171 |
| <i>Sezione II.</i> — Della causa del contratto . . . . .             | 172 a 174 |
| <i>Sezione III.</i> — Dell'oggetto del contratto . . . . .           | 175 a 178 |
| <i>Sezione IV.</i> — Della forma dei contratti . . . . .             | 179 a 181 |
| CAPO III. — Della condizione nei contratti . . . . .                 | 182 a 190 |
| CAPO IV. — Dell'interpretazione del contratto . . . . .              | 191 a 200 |
| CAPO V. — Degli effetti del contratto                                |           |
| <i>Sezione I.</i> — Disposizioni generali . . . . .                  | 201 a 210 |
| <i>Sezione II.</i> — Della clausola penale e della caparra . . . . . | 211 a 215 |
| CAPO VI. — Della rappresentanza                                      |           |
| <i>Sezione I.</i> — Disposizioni generali . . . . .                  | 216 a 228 |
| <i>Sezione II.</i> — Di alcune forme di rappresentanza.              |           |
| § 1. — Degli institori e dei procuratori . . . . .                   | 229 a 234 |
| § 2. — Dei commessi dell'imprenditore . . . . .                      | 235 a 238 |
| § 3. — Dei collaboratori dell'imprenditore agri-<br>colo . . . . .   | 239       |
| CAPO VII. — Del contratto per persone da nominare . . . . .          | 240 a 244 |
| CAPO VIII. — Della cessione del contratto . . . . .                  | 245 a 249 |
| CAPO IX. — Del contratto a favore di terzi . . . . .                 | 250 a 252 |

|  | Art.      |
|--|-----------|
| CAPO X. — Della simulazione . . . . .                                  | 253 a 256 |
| CAPO XI. — Della nullità del contratto . . . . .                       | 257 a 263 |
| CAPO XII. — Dell'annullabilità del contratto.                          |           |
| <i>Sezione I.</i> — Della incapacità . . . . .                         | 264 a 265 |
| <i>Sezione II.</i> — Dei vizi del consenso . . . . .                   | 266 a 279 |
| <i>Sezione III.</i> — Dell'azione di annullamento . . . . .            | 280 a 285 |
| CAPO XIII. — Della rescissione del contratto . . . . .                 | 286 a 291 |
| CAPO XIV. — Della risoluzione del contratto.                           |           |
| <i>Sezione I.</i> — Della risoluzione per inademp-<br>imento . . . . . | 292 a 301 |
| <i>Sezione II.</i> — Dell'impossibilità sopravvenuta . . . . .         | 302 a 305 |
| <i>Sezione III.</i> — Della eccessiva onerosità . . . . .              | 306 a 308 |

### TITOLO III. — Dei singoli contratti.

|  |           |
|--|-----------|
| CAPO I. — Della vendita.   |           |
| <i>Sezione I.</i> — Disposizioni generali . . . . .                              | 309 a 314 |
| § 1. — Delle obbligazioni del venditore . . . . .                                | 315 a 336 |
| § 2. — Delle obbligazioni del compratore . . . . .                               | 337 a 338 |
| § 3. — Del riscatto convenzionale . . . . .                                      | 339 a 348 |
| <i>Sezione II.</i> — Della vendita di cose mobili.                               |           |
| § 1. — Disposizioni generali . . . . .   | 349 a 358 |
| § 2. — Della vendita con riserva di gradimento,<br>a prova, a campione . . . . . | 359 a 361 |
| § 3. — Della vendita con riserva di proprietà . . . . .                          | 362 a 365 |
| § 4. — Della vendita su documenti . . . . .                                      | 366 a 369 |
| § 5. — Della vendita a termine di titoli di credito . . . . .                    | 370 a 375 |
| <i>Sezione III.</i> — Della vendita di cose immobili . . . . .                   | 376 a 380 |
| <i>Sezione IV.</i> — Della vendita di eredità . . . . .                          | 381 a 386 |
| CAPO II. — Del riporto . . . . .   | 387 a 390 |
| CAPO III. — Della permuta . . . . .  | 391 a 394 |
| CAPO IV. — Del contratto estimatorio . . . . .                                   | 395 a 397 |
| CAPO V. — Della somministrazione . . . . .                                       | 398 a 409 |
| CAPO VI. — Della locazione   |           |
| <i>Sezione I.</i> — Disposizioni generali . . . . .                              | 410 a 445 |
| <i>Sezione II.</i> — Della locazione di fondi urbani . . . . .                   | 446 a 453 |
| <i>Sezione III.</i> — Dell'affitto.  |           |
| § 1. — Disposizioni generali . . . . .   | 454 a 466 |
| § 2. — Dell'affitto di fondi rustici . . . . .                                   | 467 a 485 |
| § 3. — Dell'affitto a coltivatore diretto . . . . .                              | 486 a 493 |
| CAPO VII. — Dell'appalto . . . . .   | 494 a 516 |
| CAPO VIII. — Del trasporto.  |           |
| <i>Sezione I.</i> — Disposizioni generali . . . . .                              | 517 a 519 |
| <i>Sezione II.</i> — Del trasporto di persone . . . . .                          | 520 a 521 |
| <i>Sezione III.</i> — Del trasporto di cose . . . . .                            | 522 a 542 |
| CAPO IX. — Del mandato.  |           |
| <i>Sezione I.</i> — Disposizioni generali . . . . .                              | 543 a 549 |
| § 1. — Delle obbligazioni del mandatario . . . . .                               | 550 a 553 |

CODICE CIVILE « DELLE OBBLIGAZIONI »

|   | Art.      |
|---|-----------|
| § 2. — Delle obbligazioni del mandante . . . . .                    | 559 a 561 |
| § 3. — Dell'estinzione del mandato . . . . .                        | 562 a 570 |
| Sezione II. — Della commissione . . . . .                           | 571 a 576 |
| Sezione III. — Della spedizione . . . . .                           | 577 a 581 |
| CAPO X. — Del contratto di agenzia . . . . .                        | 582 a 594 |
| CAPO XI. — Della mediazione . . . . .                               | 595 a 605 |
| CAPO XII. — Del deposito.   |           |
| Sezione I. — Del deposito in generale . . . . .                     | 606 a 622 |
| Sezione II. — Del deposito in albergo . . . . .                     | 623 a 626 |
| Sezione III. — Del deposito nei magazzini generali . . . . .        | 627 a 637 |
| CAPO XIII. — Del sequestro convenzionale . . . . .                  | 638 a 642 |
| CAPO XIV. — Del comodato . . . . .                                  | 643 a 652 |
| CAPO XV. — Del mutuo . . . . .                                      | 653 a 662 |
| CAPO XVI. — Del conto corrente . . . . .                            | 663 a 673 |
| CAPO XVII. — Dei contratti bancari.                                 |           |
| Sezione I. — Dei depositi bancari . . . . .                         | 674 a 681 |
| Sezione II. — Dell'apertura di credito bancario . . . . .           | 682 a 685 |
| Sezione III. — Dell'anticipazione bancaria . . . . .                | 686 a 691 |
| Sezione IV. — Delle operazioni bancarie in conto corrente . . . . . | 692 a 697 |
| Sezione V. — Dello sconto bancario . . . . .                        | 698 a 700 |
| CAPO XVIII. — Della rendita perpetua . . . . .                      | 701 a 711 |
| CAPO XIX. — Della rendita vitalizia . . . . .                       | 712 a 721 |
| CAPO XX. — Dell'assicurazione.                                      |           |
| Sezione I. — Disposizioni generali . . . . .                        | 722 a 743 |
| Sezione II. — Dell'assicurazione contro i danni . . . . .           | 744 a 758 |
| Sezione III. — Dell'assicurazione sulla vita . . . . .              | 759 a 767 |

|   | Art.             |
|---|------------------|
| Sezione IV. — Della riassicurazione . . . . .                               | 768 a 771        |
| Sezione V. — Disposizioni finali . . . . .                                  | 772              |
| CAPO XXI. — Del giuoco e della scommessa . . . . .                          | 773 a 775        |
| CAPO XXII. — Della fideiussione.  |                  |
| Sezione I. — Disposizioni generali . . . . .                                | 776 a 783        |
| Sezione II. — Dei rapporti tra creditore e fideiussore . . . . .            | 784 a 788        |
| Sezione III. — Dei rapporti tra fideiussore e debitore principale . . . . . | 789 a 793        |
| Sezione IV. — Dei rapporti tra più fideiussori . . . . .                    | 794              |
| Sezione V. — Della estinzione della fideiussione . . . . .                  | 795 a 797        |
| CAPO XXIII. — Del mandato di credito . . . . .                              | 798 a 799        |
| CAPO XXIV. — Dell'anticresi . . . . .                                       | 800 a 804        |
| CAPO XXV. — Della transazione . . . . .                                     | 805 a 816        |
| CAPO XXVI. — Della cessione dei beni ai creditori . . . . .                 | 817 a 826        |
| <b>TITOLO IV. — Delle promesse unilaterali. . . . .</b>                     | <b>827 a 831</b> |
| <b>TITOLO V. — Dei titoli di credito.</b>                                   |                  |
| CAPO I. — Disposizioni generali . . . . .                                   | 832 a 841        |
| CAPO II. — Dei titoli al portatore . . . . .                                | 842 a 846        |
| CAPO III. — Dei titoli all'ordine . . . . .                                 | 847 a 859        |
| CAPO IV. — Dei titoli nominativi . . . . .                                  | 860 a 866        |
| <b>TITOLO VI. — Della gestione di affari. . . . .</b>                       | <b>867 a 871</b> |
| <b>TITOLO VII. — Del pagamento dell'indebito. . . . .</b>                   | <b>872 a 879</b> |
| <b>TITOLO VIII. — Dell'arricchimento senza causa. . . . .</b>               | <b>880 a 881</b> |
| <b>TITOLO IX. — Dei fatti illeciti. . . . .</b>                             | <b>882 a 898</b> |

# CODICE CIVILE - LIBRO DELLE OBBLIGAZIONI

## INDICE ANALITICO

### TITOLO I. — Delle obbligazioni in generale.

#### CAPO I. — Della obbligazione e delle sue fonti.

|  |      |   |
|--|------|---|
| Norme regolatrici delle obbligazioni . . . . .     | Art. | 1 |
| Usi . . . . .                                      | »    | 2 |
| Fonti delle obbligazioni . . . . .                 | »    | 3 |
| Carattere patrimoniale della prestazione . . . . . | »    | 4 |
| Comportamento secondo correttezza . . . . .        | »    | 5 |

#### CAPO II. — Dell'adempimento delle obbligazioni.

##### Sezione I. — Dell'adempimento in generale

|  |      |    |
|--|------|----|
| Diligenza dell'adempimento . . . . .                       | Art. | 6  |
| Obbligazione di custodire . . . . .                        | »    | 7  |
| Obbligazione generica . . . . .                            | »    | 8  |
| Obbligo di garanzia . . . . .                              | »    | 9  |
| Adempimento del terzo . . . . .                            | »    | 10 |
| Adempimento parziale . . . . .                             | »    | 11 |
| Luogo dell'adempimento . . . . .                           | »    | 12 |
| Tempo dell'adempimento . . . . .                           | »    | 13 |
| Termine . . . . .  | »    | 14 |
| Pendenza del termine . . . . .                             | »    | 15 |
| Decadenza del termine . . . . .                            | »    | 16 |
| Computo del termine . . . . .                              | »    | 17 |
| Destinatario del pagamento . . . . .                       | »    | 18 |
| Pagamento al creditore apparente . . . . .                 | »    | 19 |
| Pagamento al creditore incapace . . . . .                  | »    | 20 |
| Pagamento eseguito da un incapace . . . . .                | »    | 21 |
| Pagamento eseguito con cose altrui . . . . .               | »    | 22 |
| Imputazione del pagamento . . . . .                        | »    | 23 |
| Imputazione del pagamento agli interessi . . . . .         | »    | 24 |
| Quietanza con imputazione . . . . .                        | »    | 25 |
| Spese del pagamento . . . . .                              | »    | 26 |
| Prestazione in luogo dell'adempimento . . . . .            | »    | 27 |
| Cessione di un credito in luogo dell'adempimento . . . . . | »    | 28 |
| Diritto del debitore alla quietanza . . . . .              | »    | 29 |
| Liberazione dalle garanzie . . . . .                       | »    | 30 |

##### Sezione II. — Del pagamento con surrogazione

|  |      |    |
|--|------|----|
| Surrogazione per volontà del creditore . . . . . | Art. | 31 |
| Surrogazione per volontà del debitore . . . . .  | »    | 32 |
| Surrogazione legale . . . . .                    | »    | 33 |
| Terzi garanti . . . . .                          | »    | 34 |
| Surrogazione parziale . . . . .                  | »    | 35 |

##### Sezione III. — Della mora del creditore.

|   |      |    |
|---|------|----|
| Condizioni . . . . .                                    | Art. | 36 |
| Effetti . . . . .                                       | »    | 37 |
| Requisiti per la validità dell'offerta . . . . .        | »    | 38 |
| Offerta reale e offerta per intimazione . . . . .       | »    | 39 |
| Facoltà di deposito e suoi effetti liberatori . . . . . | »    | 40 |
| Cose deperibili o di dispendiosa custodia . . . . .     | »    | 41 |

|  |      |    |
|--|------|----|
| Requisiti del deposito . . . . .                             | Art. | 42 |
| Ritiro del deposito . . . . .                                | »    | 43 |
| Offerta secondo gli usi e depositi . . . . .                 | »    | 44 |
| Spese . . . . .  | »    | 45 |
| Intimazione di ricevere la consegna di un immobile . . . . . | »    | 46 |
| Obbligazioni di fare . . . . .                               | »    | 47 |

#### CAPO III. — Dell'adempimento delle obbligazioni.

|  |      |    |
|--|------|----|
| Responsabilità del debitore . . . . .              | Art. | 48 |
| Costituzione in mora . . . . .                     | »    | 49 |
| Offerta non solenne . . . . .                      | »    | 50 |
| Effetti della mora sul rischio . . . . .           | »    | 51 |
| Inadempimento di obbligazioni negative . . . . .   | »    | 52 |
| Risarcimento del danno . . . . .                   | »    | 53 |
| Danni nelle obbligazioni pecuniarie . . . . .      | »    | 54 |
| Prevedibilità del danno . . . . .                  | »    | 55 |
| Valutazione equitativa del danno . . . . .         | »    | 56 |
| Concorso del fatto colposo del creditore . . . . . | »    | 57 |
| Responsabilità per fatto degli ausiliari . . . . . | »    | 58 |
| Clausole di esonero da responsabilità . . . . .    | »    | 59 |

#### CAPO IV. — Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento.

##### Sezione I. — Della novazione.

|  |      |    |
|--|------|----|
| Novazione oggettiva . . . . .                                | Art. | 60 |
| Modalità accessorie che non importano novazione . . . . .    | »    | 61 |
| Privilegi, pegni e ipoteche . . . . .                        | »    | 62 |
| Riserva delle garanzie nelle obbligazioni solidali . . . . . | »    | 63 |
| Inefficacia della novazione . . . . .                        | »    | 64 |
| Novazione soggettiva . . . . .                               | »    | 65 |

##### Sezione II. — Della remissione

|  |      |    |
|--|------|----|
| Dichiarazione di remissione del debito . . . . .       | Art. | 66 |
| Restituzione volontaria del titolo . . . . .           | »    | 67 |
| Rinuncia alle garanzie . . . . .                       | »    | 68 |
| Fideiussori . . . . .                                  | »    | 69 |
| Rinuncia a una garanzia contro corrispettivo . . . . . | »    | 70 |

##### Sezione III. — Della compensazione.

|  |      |    |
|--|------|----|
| Estinzione per compensazione . . . . .                 | Art. | 71 |
| Effetti della compensazione . . . . .                  | »    | 72 |
| Compensazione legale e giudiziale . . . . .            | »    | 73 |
| Dilazione . . . . .                                    | »    | 74 |
| Debiti non pagabili nello stesso luogo . . . . .       | »    | 75 |
| Casi in cui la compensazione non si verifica . . . . . | »    | 76 |
| Compensazione opposta da terzi garanti . . . . .       | »    | 77 |
| Compensazione opposta al cessionario . . . . .         | »    | 78 |
| Compensazione di più debiti . . . . .                  | »    | 79 |
| Compensazione rispetto ai terzi . . . . .              | »    | 80 |
| Garanzie annesse al credito . . . . .                  | »    | 81 |
| Compensazione volontaria . . . . .                     | »    | 82 |

CODICE CIVILE « DELLE OBBLIGAZIONI »

*Sezione IV. — Della confusione.*

|  |      |    |
|--|------|----|
| Effetti della confusione . . . . .                           | Art. | 83 |
| Effetti della confusione riguardo ai terzi garanti . . . . . | »    | 84 |
| Confusione rispetto ai terzi . . . . .                       | »    | 85 |

*Sezione V. — Dell'impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore.*

|   |      |    |
|---|------|----|
| Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea . . . . . | Art. | 86 |
| Smarrimento di cosa determinata . . . . .                     | »    | 87 |
| Impossibilità parziale . . . . .                              | »    | 88 |
| Subingresso del creditore nei diritti del debitore . . . . .  | »    | 89 |

**CAPO V. — Della cessione dei crediti.**

|   |      |    |
|---|------|----|
| Cedibilità dei crediti . . . . .                                | Art. | 90 |
| Divieti di cessione . . . . .                                   | »    | 91 |
| Documenti probatori del credito . . . . .                       | »    | 92 |
| Accessori del credito . . . . .                                 | »    | 93 |
| Efficacia della cessione di fronte al debitore ceduto . . . . . | »    | 94 |
| Efficacia della cessione di fronte ai terzi . . . . .           | »    | 95 |
| Obbligo di garanzia del cedente . . . . .                       | »    | 96 |
| Garanzia della solvibilità del debitore . . . . .               | »    | 97 |

**CAPO VI. — Della delegazione, dell'espromissione e dell'accollo.**

|   |      |     |
|---|------|-----|
| Delegazione cumulativa . . . . .              | Art. | 98  |
| Delegazione di pagamento . . . . .            | »    | 99  |
| Estinzione della delegazione . . . . .        | »    | 100 |
| Eccezioni opponibili dal delegato . . . . .   | »    | 101 |
| Espromissione . . . . .                       | »    | 102 |
| Accollo . . . . .                             | »    | 103 |
| Insolubilità del nuovo debitore . . . . .     | »    | 104 |
| Estinzione delle garanzie . . . . .           | »    | 105 |
| Invalidità della nuova obbligazione . . . . . | »    | 106 |

**CAPO VII. — Di alcune specie di obbligazioni.**

*Sezione I. — Delle obbligazioni pecuniarie.*

|   |      |     |
|---|------|-----|
| Debito di somma di danaro . . . . .   | Art. | 107 |
| Debito di somma di monete non aventi corso legale . . . . .                 | »    | 108 |
| Clausola di pagamento effettivo in monete non aventi corso legale . . . . . | »    | 109 |
| Debito di specie monetaria avente valore intrinseco . . . . .               | »    | 110 |
| Leggi speciali . . . . .  | »    | 111 |
| Interessi nelle obbligazioni pecuniarie . . . . .                           | »    | 112 |
| Anatocismo . . . . .  | »    | 113 |
| Saggio degli interessi . . . . .  | »    | 114 |

*Sezione II. — Delle obbligazioni alternative.*

|   |      |     |
|---|------|-----|
| Obbligazione alternativa . . . . .                              | Art. | 115 |
| Facoltà di scelta . . . . .                                     | »    | 116 |
| Decadenza dalla facoltà di scelta . . . . .                     | »    | 117 |
| Impossibilità di una delle prestazioni . . . . .                | »    | 118 |
| Impossibilità colposa di una delle prestazioni . . . . .        | »    | 119 |
| Impossibilità sopravvenuta di entrambe le prestazioni . . . . . | »    | 120 |
| Obbligazione con alternativa multipla . . . . .                 | »    | 121 |

*Sezione III. — Delle obbligazioni in solido.*

|  |      |     |
|--|------|-----|
| Caratteri della solidarietà . . . . .                        | Art. | 122 |
| Modalità varie dei singoli rapporti . . . . .                | »    | 123 |
| Solidarietà tra condebitori . . . . .                        | »    | 124 |
| Divisibilità tra gli eredi . . . . .                         | »    | 125 |
| Scelta del creditore per il pagamento . . . . .              | »    | 126 |
| Eccezioni personali . . . . .                                | »    | 127 |
| Rapporti interni tra debitori o creditori solidali . . . . . | »    | 128 |

|   |      |     |
|---|------|-----|
| Regresso tra condebitori . . . . .  | Art. | 129 |
| Novazione . . . . .   | »    | 130 |
| Remissione . . . . .  | »    | 131 |
| Compensazione . . . . .   | »    | 132 |
| Confusione . . . . .  | »    | 133 |
| Transazione . . . . .   | »    | 134 |
| Giuramento . . . . .  | »    | 135 |
| Sentenza . . . . .  | »    | 136 |
| Inadempimento . . . . .   | »    | 137 |
| Costituzione in mora e riconoscimento del debito . . . . .                  | »    | 138 |
| Riconoscimento del debito . . . . .   | »    | 139 |
| Prescrizione . . . . .  | »    | 140 |
| Rinunzia alla solidarietà . . . . .   | »    | 141 |
| Pagamento separato dei frutti o degli interessi . . . . .                   | »    | 142 |
| Insolvenza di un condebitore in caso di rinunzia alla solidarietà . . . . . | »    | 143 |

*Sezione IV. — Delle obbligazioni divisibili e indivisibili.*

|   |      |     |
|---|------|-----|
| Obbligazioni divisibili . . . . .                             | Art. | 144 |
| Limiti alla divisibilità tra gli eredi del debitore . . . . . | »    | 145 |
| Obbligazioni indivisibili . . . . .                           | »    | 146 |
| Disciplina delle obbligazioni indivisibili . . . . .          | »    | 147 |
| Indivisibilità nei rapporti con gli eredi . . . . .           | »    | 148 |
| Diritto di esigere l'intero . . . . .                         | »    | 149 |
| Estinzione parziale . . . . .                                 | »    | 150 |

**TITOLO II. — Dei contratti in generale.**

**CAPO I. — Disposizioni preliminari.**

|   |      |     |
|---|------|-----|
| Nozione . . . . .                                 | Art. | 151 |
| Autonomia contrattuale . . . . .                  | »    | 152 |
| Norme regolatrici dei contratti . . . . .         | »    | 153 |
| Norme applicabili agli atti unilaterali . . . . . | »    | 154 |

**CAPO II. — Dei requisiti del contratto.**

|                                   |      |     |
|-----------------------------------|------|-----|
| Requisiti dei contratti . . . . . | Art. | 155 |
|-----------------------------------|------|-----|

*Sezione I. — Dell'accordo delle parti.*

|   |      |     |
|---|------|-----|
| Conclusione del contratto . . . . .                       | Art. | 156 |
| Esecuzione prima della risposta dell'accettante . . . . . | »    | 157 |
| Revoca della proposta e dell'accettazione . . . . .       | »    | 158 |
| Proposta irrevocabile . . . . .                           | »    | 159 |
| Morte o incapacità dell'imprenditore . . . . .            | »    | 160 |
| Opzione . . . . .   | »    | 161 |
| Adesione di altre parti al contratto . . . . .            | »    | 162 |
| Contratti con obbligazioni del solo proponente . . . . .  | »    | 163 |
| Efficacia degli atti unilaterali . . . . .                | »    | 164 |
| Presunzione di conoscenza . . . . .                       | »    | 165 |
| Offerta al pubblico . . . . .                             | »    | 166 |
| Trattative e responsabilità precontrattuale . . . . .     | »    | 167 |
| Inserzione automatica di clausole . . . . .               | »    | 168 |
| Clausole d'uso . . . . .                                  | »    | 169 |
| Condizioni generali del contratto . . . . .               | »    | 170 |
| Contratti conclusi mediante moduli o formulari . . . . .  | »    | 171 |

*Sezione II. — Della causa del contratto.*

|   |      |     |
|---|------|-----|
| Causa illecita . . . . .                | Art. | 172 |
| Contratti in frode alla legge . . . . . | »    | 173 |
| Motivi illeciti . . . . .               | »    | 174 |

*Sezione III. — Dell'oggetto del contratto.*

|   |      |     |
|---|------|-----|
| Requisiti . . . . .                             | Art. | 175 |
| Possibilità sopravvenuta dell'oggetto . . . . . | »    | 176 |
| Cose future . . . . .                           | »    | 177 |
| Determinazione dell'oggetto . . . . .           | »    | 178 |

CODICE CIVILE « DELLE OBBLIGAZIONI »

Sezione IV. — Della forma dei contratti.

|  |      |     |
|--|------|-----|
| Atti che devono farsi per iscritto . . . . . | Art. | 179 |
| Contratto preliminare . . . . .              | »    | 180 |
| Forme convenzionali . . . . .                | »    | 181 |

CAPO III. — Della condizione nei contratti.

|   |      |     |
|---|------|-----|
| Contratti condizionali . . . . .                            | Art. | 182 |
| Condizioni illecite o impossibili . . . . .                 | »    | 183 |
| Condizione meramente potestativa . . . . .                  | »    | 184 |
| Pendenza della condizione . . . . .                         | »    | 185 |
| Atti di disposizione in pendenza della condizione . . . . . | »    | 186 |
| Comportamento delle parti nello stato di pendenza . . . . . | »    | 187 |
| Avveramento della condizione . . . . .                      | »    | 188 |
| Retroattività della condizione . . . . .                    | »    | 189 |
| Atti di amministrazione . . . . .                           | »    | 190 |

CAPO IV. — Dell'interpretazione del contratto.

|  |      |     |
|--|------|-----|
| Intenzione dei contraenti . . . . .                      | Art. | 191 |
| Interpretazione complessiva delle clausole . . . . .     | »    | 192 |
| Espressioni generali . . . . .                           | »    | 193 |
| Indicazioni esemplificative . . . . .                    | »    | 194 |
| Interpretazione di buona fede . . . . .                  | »    | 195 |
| Conservazione del contratto . . . . .                    | »    | 196 |
| Pratiche generali interpretative . . . . .               | »    | 197 |
| Espressioni con più sensi . . . . .                      | »    | 198 |
| Interpretazione contro l'autore della clausola . . . . . | »    | 199 |
| Regole finali . . . . .                                  | »    | 200 |

CAPO V. — Degli effetti del contratto.

Sezione I. — Disposizioni generali.

|   |      |     |
|---|------|-----|
| Efficacia del contratto . . . . .                               | Art. | 201 |
| Recesso unilaterale . . . . .                                   | »    | 202 |
| Integrazione del contratto . . . . .                            | »    | 203 |
| Esecuzione di buona fede . . . . .                              | »    | 204 |
| Contratti con effetti reali . . . . .                           | »    | 205 |
| Trasferimento di una massa di cose . . . . .                    | »    | 206 |
| Trasferimento di cosa determinata soltanto nel genere . . . . . | »    | 207 |
| Divieto di alienazione . . . . .                                | »    | 208 |
| Conflitto tra più diritti personali di godimento . . . . .      | »    | 209 |
| Prestazione del fatto di un terzo . . . . .                     | »    | 210 |

Sezione II. — Della clausola penale e della caparra.

|   |      |     |
|---|------|-----|
| Effetti della clausola penale . . . . . | Art. | 211 |
| Divieto di cumulo . . . . .             | »    | 212 |
| Riduzione della penale . . . . .        | »    | 213 |
| Caparra confirmatoria . . . . .         | »    | 214 |
| Caparra penitenziale . . . . .          | »    | 215 |

CAPO VI. — Della rappresentanza.

Sezione I. — Disposizioni generali.

|  |      |     |
|--|------|-----|
| Fonti della rappresentanza . . . . .                                 | Art. | 216 |
| Contratti conclusi dal rappresentante . . . . .                      | »    | 217 |
| Capacità del rappresentante e del rappresentato . . . . .            | »    | 218 |
| Volontà del rappresentante e del rappresentato . . . . .             | »    | 219 |
| Stati soggettivi rilevanti . . . . .                                 | »    | 220 |
| Forma della procura . . . . .  | »    | 221 |
| Giustificazione dei poteri del rappresentante . . . . .              | »    | 222 |
| Conflitto di interessi . . . . .                                     | »    | 223 |
| Contratto con se stesso . . . . .                                    | »    | 224 |
| Modificazione ed estinzione della procura . . . . .                  | »    | 225 |
| Restituzione del documento probatorio della rappresentanza . . . . . | »    | 226 |
| Rappresentanza senza potere . . . . .                                | »    | 227 |
| Ratifica . . . . .   | »    | 228 |

Sezione II. — Di alcune forme di rappresentanza

§ 1. — Degli institori e dei procuratori.

|   |      |     |
|---|------|-----|
| Preposizione institoria . . . . .                 | Art. | 229 |
| Poteri dell'institore . . . . .                   | »    | 230 |
| Pubblicità della procura . . . . .                | »    | 231 |
| Modificazione e revoca della procura . . . . .    | »    | 232 |
| Responsabilità personale dell'institore . . . . . | »    | 233 |
| Procuratori . . . . .                             | »    | 234 |

§ 2. — Dei commessi dell'imprenditore.

|  |      |     |
|--|------|-----|
| Poteri dei commessi dell'imprenditore . . . . .                  | Art. | 235 |
| Poteri dei commessi relativi agli affari conclusi . . . . .      | »    | 236 |
| Poteri di deroga alle condizioni generali di contratto . . . . . | »    | 237 |
| Poteri dei commessi preposti alla vendita . . . . .              | »    | 238 |

§ 3. — Dei collaboratori dell'imprenditore agricolo.

|   |      |     |
|---|------|-----|
| Dirigenti e fattori di campagna . . . . . | Art. | 239 |
|---|------|-----|

CAPO VII. — Del contratto per persona da nominare.

|  |      |     |
|--|------|-----|
| Riserva di nomina del contraente . . . . .                 | Art. | 240 |
| Termine e modalità della dichiarazione di nomina . . . . . | »    | 241 |
| Forme e pubblicità . . . . .                               | »    | 242 |
| Effetti della dichiarazione di nomina . . . . .            | »    | 243 |
| Effetti della mancata dichiarazione di nomina . . . . .    | »    | 244 |

CAPO VIII. — Della cessione del contratto.

|  |      |     |
|--|------|-----|
| Nozione . . . . .                                      | Art. | 245 |
| Forma . . . . .  | »    | 246 |
| Rapporti fra contraente ceduto e cedente . . . . .     | »    | 247 |
| Rapporti fra contraente ceduto e cessionario . . . . . | »    | 248 |
| Rapporti fra cedente e cessionario . . . . .           | »    | 249 |

CAPO IX. — Del contratto a favore di terzi.

|   |      |     |
|---|------|-----|
| Contratto a favore di terzi . . . . .                         | Art. | 250 |
| Prestazione al terzo dopo la morte dello stipulante . . . . . | »    | 251 |
| Eccezioni opponibili dal promittente al terzo . . . . .       | »    | 252 |

CAPO X. — Della simulazione.

|   |      |     |
|---|------|-----|
| Effetti della simulazione tra le parti . . . . .      | Art. | 253 |
| Effetti della simulazione rispetto ai terzi . . . . . | »    | 254 |
| Rapporti con i creditori . . . . .                    | »    | 255 |
| Prova della simulazione . . . . .                     | »    | 256 |

CAPO XI. — Della nullità del contratto.

|  |      |     |
|--|------|-----|
| Cause di nullità del contratto . . . . .       | Art. | 257 |
| Nullità parziale . . . . .                     | »    | 258 |
| Nullità nei contratti plurilaterali . . . . .  | »    | 259 |
| Legittimazione all'azione di nullità . . . . . | »    | 260 |
| Prescrizione dell'azione di nullità . . . . .  | »    | 261 |
| Inammissibilità della convalida . . . . .      | »    | 262 |
| Conversione del contratto nullo . . . . .      | »    | 263 |

CAPO XII. — Dell'annullabilità del contratto.

Sezione I. — Della incapacità.

|                                    |      |     |
|------------------------------------|------|-----|
| Incapacità delle parti . . . . .   | Art. | 264 |
| Raggiri usati dal minore . . . . . | »    | 265 |

Sezione II. — Dei vizi del consenso.

|                                   |      |     |
|-----------------------------------|------|-----|
| Errore, violenza e dolo . . . . . | Art. | 266 |
| Rilevanza dell'errore . . . . .   | »    | 267 |
| Errore essenziale . . . . .       | »    | 268 |

|   |          |
|---|----------|
| Errore di calcolo . . . . .                                   | Art. 269 |
| Errore riconoscibile . . . . .                                | » 270    |
| Mantenimento del contratto rettificato . . . . .              | » 271    |
| Errore nella dichiarazione o nella sua trasmissione . . . . . | » 272    |
| Violenza . . . . .  | » 273    |
| Caratteri della violenza . . . . .                            | » 274    |
| Violenza diretta contro terzi . . . . .                       | » 275    |
| Timore riverenziale . . . . .                                 | » 276    |
| Minaccia di far valere un diritto . . . . .                   | » 277    |
| Dolo . . . . .  | » 278    |
| Dolo incidente . . . . .                                      | » 279    |

*Sezione III. — Dell'azione di annullamento.*

|   |          |
|---|----------|
| Legittimazione . . . . .                                    | Art. 280 |
| Prescrizione . . . . .                                      | » 281    |
| Ripetizione contro il contraente incapace . . . . .         | » 282    |
| Convalida . . . . .   | » 283    |
| Effetti dell'annullamento nei confronti dei terzi . . . . . | » 284    |
| Annullabilità nei contratti plurilaterali . . . . .         | » 285    |

*CAPO XIII. — Della rescissione del contratto.*

|   |          |
|---|----------|
| Contratto concluso in stato di pericolo . . . . .     | Art. 286 |
| Azione generale di lesione . . . . .                  | » 287    |
| Prescrizione . . . . .                                | » 288    |
| Offerta di modificazione del contratto . . . . .      | » 289    |
| Inammissibilità della convalida . . . . .             | » 290    |
| Effetti della rescissione rispetto ai terzi . . . . . | » 291    |

*CAPO XIV. — Della risoluzione del contratto.*

*Sezione I. — Della risoluzione per inadempimento.*

|  |          |
|--|----------|
| Risolubilità del contratto per inadempimento . . . . .           | Art. 292 |
| Diffida ad adempiere . . . . .                                   | » 293    |
| Importanza dell'inadempimento . . . . .                          | » 294    |
| Clausola risolutiva espressa . . . . .                           | » 295    |
| Termine essenziale per una delle parti . . . . .                 | » 296    |
| Effetti della risoluzione . . . . .                              | » 297    |
| Risoluzione dei contratti plurilaterali . . . . .                | » 298    |
| Eccezione d'inadempimento . . . . .                              | » 299    |
| Mutamento nelle condizioni patrimoniali dei contraenti . . . . . | » 300    |
| Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni . . . . .   | » 301    |

*Sezione II. — Dell'impossibilità sopravvenuta.*

|  |          |
|--|----------|
| Impossibilità totale . . . . .                           | Art. 302 |
| Impossibilità parziale . . . . .                         | » 303    |
| Contratti con effetti traslativi o costitutivi . . . . . | » 304    |
| Contratti plurilaterali . . . . .                        | » 305    |

*Sezione III. — Della eccessiva onerosità.*

|  |          |
|--|----------|
| Contratti con prestazioni corrispettive . . . . .      | Art. 306 |
| Contratti con obbligazioni di una sola parte . . . . . | » 307    |
| Contratti aleatori . . . . .                           | » 308    |

**TITOLO III. — Dei singoli contratti.**

*CAPO I. — Della vendita.*

*Sezione I. — Disposizioni generali.*

|  |          |
|--|----------|
| Nozione . . . . .  | Art. 309 |
| Vendita di cose future . . . . .                         | » 310    |
| Divieti speciali di comprare . . . . .                   | » 311    |
| Determinazione del prezzo ad opera di un terzo . . . . . | » 312    |
| Mancanza di determinazione espressa del prezzo . . . . . | » 313    |
| Spese della vendita . . . . .                            | » 314    |

**§ 1. — Delle obbligazioni del venditore.**

|  |          |
|--|----------|
| Obbligazioni principali del venditore . . . . .                    | Art. 315 |
| Consegna della cosa . . . . .                                      | » 316    |
| Vendita di cosa altrui . . . . .                                   | » 317    |
| Buona fede del compratore . . . . .                                | » 318    |
| Vendita di cosa parzialmente di altri . . . . .                    | » 319    |
| Pericolo di rivendica . . . . .                                    | » 320    |
| Cosa gravata da garanzie reali o da altri vincoli . . . . .        | » 321    |
| Evizione totale della cosa . . . . .                               | » 322    |
| Evizione parziale . . . . .  | » 323    |
| Chiamata in causa del venditore . . . . .                          | » 324    |
| Responsabilità limitata del venditore . . . . .                    | » 325    |
| Modificazione o esclusione convenzionale della garanzia . . . . .  | » 326    |
| Effetti dell'esclusione della garanzia . . . . .                   | » 327    |
| Cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi . . . . . | » 328    |
| Garanzia per i vizi della cosa venduta . . . . .                   | » 329    |
| Esclusione della garanzia . . . . .                                | » 330    |
| Effetti della garanzia . . . . .                                   | » 331    |
| Effetti della risoluzione del contratto . . . . .                  | » 332    |
| Risarcimento del danno . . . . .                                   | » 333    |
| Termini e condizioni per l'azione . . . . .                        | » 334    |
| Vendita di animali . . . . .                                       | » 335    |
| Mancanza di qualità . . . . .                                      | » 336    |

**§ 2. — Delle obbligazioni del compratore.**

|   |          |
|---|----------|
| Pagamento del prezzo . . . . .              | Art. 337 |
| Interessi compensativi sul prezzo . . . . . | » 338    |

**§ 3. — Del riscatto convenzionale.**

|  |          |
|--|----------|
| Patto di riscatto . . . . .                              | Art. 339 |
| Termini . . . . .  | » 340    |
| Obblighi del riscattante . . . . .                       | » 341    |
| Esercizio del riscatto . . . . .                         | » 342    |
| Effetti del riscatto rispetto ai subacquirenti . . . . . | » 343    |
| Diritti costituiti dal compratore sulla cosa . . . . .   | » 344    |
| Riscatto di parte indivisa . . . . .                     | » 345    |
| Vendita congiuntiva di cosa indivisa . . . . .           | » 346    |
| Vendita separata di cosa indivisa . . . . .              | » 347    |
| Riscatto contro gli eredi del compratore . . . . .       | » 348    |

*Sezione II. — Della vendita di cose mobili.*

**§ 1. — Disposizioni generali.**

|  |          |
|--|----------|
| Luogo della consegna . . . . .                                 | Art. 349 |
| Denunce nella vendita di cose da trasportare . . . . .         | » 350    |
| Garanzia di buon funzionamento . . . . .                       | » 351    |
| Accertamento dei difetti . . . . .                             | » 352    |
| Deposito della cosa venduta . . . . .                          | » 353    |
| Esecuzione coattiva per inadempimento del compratore . . . . . | » 354    |
| Esecuzione coattiva per inadempimento del venditore . . . . .  | » 355    |
| Risoluzione di diritto . . . . .                               | » 356    |
| Normale determinazione del risarcimento . . . . .              | » 357    |
| Restituzione di cose non pagate . . . . .                      | » 358    |

**§ 2. — Della vendita con riserva di gradimento, a prova, a campione.**

|   |          |
|---|----------|
| Vendita con riserva di gradimento . . . . .         | Art. 359 |
| Vendita a prova . . . . .                           | » 360    |
| Vendita su campione e su tipo di campione . . . . . | » 361    |

**§ 3. — Della vendita con riserva di proprietà.**

|  |          |
|--|----------|
| Passaggio della proprietà e dei rischi . . . . .                         | Art. 362 |
| Opponibilità della riserva di proprietà nei confronti di terzi . . . . . | » 363    |

CODICE CIVILE « DELLE OBBLIGAZIONI »

|  |          |
|--|----------|
| Inadempimento del compratore . . . . . | Art. 364 |
| Risoluzione del contratto . . . . .    | » 365    |

§ 4. — Della vendita su documenti.

|   |          |
|---|----------|
| Consegna . . . . .                                    | Art. 366 |
| Pagamento del prezzo . . . . .                        | » 367    |
| Rischi . . . . .                                      | » 368    |
| Pagamento contro documenti a mezzo di banca . . . . . | » 369    |

§ 5. — Della vendita a termine di titoli di credito.

|  |          |
|--|----------|
| Interessi, dividendi e diritto di voto . . . . . | Art. 370 |
| Diritto di opzione . . . . .                     | » 371    |
| Estrazione per premi o rimborsi . . . . .        | » 372    |
| Versamenti richiesti sui titoli . . . . .        | » 373    |
| Proroga dei contratti a termine . . . . .        | » 374    |
| Inadempimento . . . . .                          | » 375    |

Sezione III. — Della vendita di cose immobili.

|  |          |
|--|----------|
| Vendita a misura . . . . .                   | Art. 376 |
| Vendita a corpo . . . . .                    | » 377    |
| Recesso dal contratto . . . . .              | » 378    |
| Vendita cumulativa di più immobili . . . . . | » 379    |
| Prescrizione . . . . .                       | » 380    |

Sezione IV. — Della vendita di eredità.

|   |          |
|---|----------|
| Garanzia . . . . .                              | Art. 381 |
| Forme . . . . .                                 | » 382    |
| Obblighi del venditore . . . . .                | » 383    |
| Obblighi del compratore . . . . .               | » 384    |
| Responsabilità per debiti ereditari . . . . .   | » 385    |
| Altre forme di alienazione di eredità . . . . . | » 386    |

CAPO II. — Del riporto.

|   |          |
|---|----------|
| Nozione . . . . .   | Art. 387 |
| Perfezione del contratto . . . . .                        | » 388    |
| Diritti accessori e obblighi relativi ai titoli . . . . . | » 389    |
| Inadempimento . . . . .                                   | » 390    |

CAPO III. — Della permuta.

|  |          |
|--|----------|
| Nozione . . . . .                                  | Art. 391 |
| Evizione . . . . .                                 | » 392    |
| Spese della permuta . . . . .                      | » 393    |
| Applicabilità delle regole sulla vendita . . . . . | » 394    |

CAPO IV. — Del contratto estimatorio.

|   |          |
|---|----------|
| Nozione . . . . .                       | Art. 395 |
| Impossibilità di restituzione . . . . . | » 396    |
| Disponibilità delle cose . . . . .      | » 397    |

CAPO V. — Della somministrazione.

|  |          |
|--|----------|
| Nozione . . . . .  | Art. 398 |
| Entità della somministrazione . . . . .                                | » 399    |
| Determinazione del prezzo . . . . .                                    | » 400    |
| Pagamento del prezzo . . . . .   | » 401    |
| Scadenza delle singole prestazioni . . . . .                           | » 402    |
| Inadempimento del somministrante . . . . .                             | » 403    |
| Sospensione della somministrazione . . . . .                           | » 404    |
| Patto di preferenza . . . . .  | » 405    |
| Esclusiva a favore del somministrante . . . . .                        | » 406    |
| Esclusiva a favore dell'avente diritto alla somministrazione . . . . . | » 407    |
| Contratto a tempo indeterminato . . . . .                              | » 408    |
| Norme relative alle singole prestazioni . . . . .                      | » 409    |

CAPO VI. — Della locazione.

Sezione I. — Disposizioni generali.

|   |          |
|---|----------|
| Nozione . . . . .   | Art. 410 |
| Locazioni e anticipazioni eccedenti l'ordinaria amministrazione . . . . . | » 411    |
| Durata delle locazioni . . . . .  | » 412    |
| Locazioni senza determinazione di tempo . . . . .                         | » 413    |
| Obbligazioni principali del locatore . . . . .                            | » 414    |
| Mantenimento della cosa in buono stato locativo . . . . .                 | » 415    |
| Necessità di riparazioni . . . . .  | » 416    |
| Vizi della cosa locata . . . . .  | » 417    |
| Limitazioni convenzionali della responsabilità . . . . .                  | » 418    |
| Cose pericolose per la salute . . . . .                                   | » 419    |
| Vizi sopravvenuti . . . . .   | » 420    |
| Divieto di innovazioni . . . . .  | » 421    |
| Mancato godimento per riparazioni urgenti . . . . .                       | » 422    |
| Diritti del conduttore in caso di riparazioni . . . . .                   | » 423    |
| Garanzia per molestie . . . . .   | » 424    |
| Pretese da parte di terzi . . . . .                                       | » 425    |
| Obbligazioni principali del conduttore . . . . .                          | » 426    |
| Perdita e deterioramento della cosa locata . . . . .                      | » 427    |
| Incendio di cosa assicurata . . . . .                                     | » 428    |
| Restituzione della cosa locata . . . . .                                  | » 429    |
| Danni per ritardata restituzione . . . . .                                | » 430    |
| Miglioramenti . . . . .   | » 431    |
| Addizioni . . . . .   | » 432    |
| Sublocazione o cessione della locazione . . . . .                         | » 433    |
| Rapporti tra il locatore e il sublocatario . . . . .                      | » 434    |
| Fine della locazione per lo spirare del termine . . . . .                 | » 435    |
| Rinnovazione tacita del contratto . . . . .                               | » 436    |
| Garanzie della locazione . . . . .  | » 437    |
| Trasferimento a titolo particolare della cosa locata . . . . .            | » 438    |
| Detenzione anteriore al trasferimento . . . . .                           | » 439    |
| Effetti dell'opponibilità della locazione al terzo acquirente . . . . .   | » 440    |
| Clausola di scioglimento del contratto in caso di alienazione . . . . .   | » 441    |
| Indennità al conduttore licenziato . . . . .                              | » 442    |
| Vendita della cosa locata con patto di riscatto . . . . .                 | » 443    |
| Liberazione e cessione del prezzo della locazione . . . . .               | » 444    |
| Estinzione del diritto del locatore . . . . .                             | » 445    |

Sezione II. — Della locazione di fondi urbani.

|  |          |
|--|----------|
| Durata massima della locazione di case . . . . .                 | Art. 446 |
| Garanzie per il pagamento della pigione . . . . .                | » 447    |
| Piccole riparazioni a carico dell'inquilino . . . . .            | » 448    |
| Spurgo di pozzi e di latrine . . . . .                           | » 449    |
| Incendio di casa abitata da più inquilini . . . . .              | » 450    |
| Recesso convenzionale del locatore . . . . .                     | » 451    |
| Facoltà di recesso dei funzionari e impiegati pubblici . . . . . | » 452    |
| Morte dell'inquilino . . . . .                                   | » 453    |

Sezione III. — Dell'affitto.

§ 1. — Disposizioni generali.

|  |          |
|--|----------|
| Gestione e godimento della cosa produttiva . . . . .           | Art. 454 |
| Affitto senza determinazione di tempo . . . . .                | » 455    |
| Obblighi del locatore . . . . .                                | » 456    |
| Inadempimenti dell'affittuario . . . . .                       | » 457    |
| Diritto a controllo . . . . .                                  | » 458    |
| Incremento della produttività della cosa . . . . .             | » 459    |
| Riparazioni . . . . .  | » 460    |
| Perdite determinate da riparazioni . . . . .                   | » 461    |
| Modificazioni sopravvenute del rapporto contrattuale . . . . . | » 462    |

|   |          |
|---|----------|
| Divieto di subaffitto e di cessione dell'affitto . . . . .              | Art. 463 |
| Clausola di scioglimento del contratto in caso di alienazione . . . . . | » 464    |
| Incapacità o insolvenza dell'affittuario . . . . .                      | » 465    |
| Morte dell'affittuario . . . . .  | » 466    |

§ 2. — Dell'affitto di fondi rustici.

|   |          |
|---|----------|
| Durata minima dell'affitto . . . . .                            | Art. 467 |
| Fondi destinati al rimboschimento . . . . .                     | » 468    |
| Affitto senza determinazione di tempo . . . . .                 | » 469    |
| Estensione del fondo . . . . .                                  | » 470    |
| Miglioramenti . . . . .   | » 471    |
| Diritti derivanti dall'esecuzione dei miglioramenti . . . . .   | » 472    |
| Inderogabilità . . . . .  | » 473    |
| Perdita fortuita dei frutti negli affitti pluriennali . . . . . | » 474    |
| Perdita fortuita dei frutti negli affitti annuali . . . . .     | » 475    |
| Accollo di casi fortuiti . . . . .                              | » 476    |
| Espropriazione per pubblica utilità . . . . .                   | » 477    |
| Canone di affitto . . . . .                                     | » 478    |
| Scorte morte . . . . .  | » 479    |
| Scorte vive . . . . .   | » 480    |
| Proprietà del bestiame consegnato . . . . .                     | » 481    |
| Rischio del bestiame consegnato . . . . .                       | » 482    |
| Accrescimenti e frutti del bestiame . . . . .                   | » 483    |
| Riconsegna del bestiame . . . . .                               | » 484    |
| Rapporti fra gli affittuari uscente e subentrante . . . . .     | » 485    |

§ 3. — Dell'affitto a coltivatore diretto.

|   |          |
|---|----------|
| Nozione . . . . .                                   | Art. 486 |
| Casi fortuiti ordinari . . . . .                    | » 487    |
| Subaffitto . . . . .                                | » 488    |
| Morte dell'affittuario . . . . .                    | » 489    |
| Miglioramenti . . . . .                             | » 490    |
| Anticipazioni all'affittuario . . . . .             | » 491    |
| Sostituzione del locatore all'affittuario . . . . . | » 492    |
| Inderogabilità . . . . .                            | » 493    |

CAPO VII. — Dell'appalto.

|   |          |
|---|----------|
| Nozione . . . . .   | Art. 494 |
| Subappalto . . . . .                                      | » 495    |
| Determinazione del corrispettivo . . . . .                | » 496    |
| Fornitura della materia . . . . .                         | » 497    |
| Variazioni concordate del progetto . . . . .              | » 498    |
| Variazioni necessarie del progetto . . . . .              | » 499    |
| Variazioni ordinate dal committente . . . . .             | » 500    |
| Verifica nel corso di esecuzione dell'opera . . . . .     | » 501    |
| Denuncia dei difetti della materia . . . . .              | » 502    |
| Onerosità o difficoltà dell'esecuzione . . . . .          | » 503    |
| Verifica e pagamento dell'opera . . . . .                 | » 504    |
| Verifica e pagamento di singole partite . . . . .         | » 505    |
| Diformità o vizi dell'opera . . . . .                     | » 506    |
| Contenuto della garanzia per difetti dell'opera . . . . . | » 507    |
| Rovina e difetti di cose immobili . . . . .               | » 508    |
| Responsabilità dei subappaltatori . . . . .               | » 509    |
| Recesso unilaterale dal contratto . . . . .               | » 510    |
| Impossibilità di esecuzione dell'opera . . . . .          | » 511    |
| Perimento o deterioramento della cosa . . . . .           | » 512    |
| Morte dell'appaltatore . . . . .                          | » 513    |
| Obblighi degli eredi dell'appaltatore . . . . .           | » 514    |
| Diritti degli ausiliari dell'appaltatore . . . . .        | » 515    |
| Prestazione continuativa o periodica di servizi . . . . . | » 516    |

CAPO VIII. — Del trasporto.

Sezione I. — Disposizioni generali.

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Nozione . . . . .                   | Art. 517 |
| Pubblici servizi di linea . . . . . | » 518    |
| Rinvio a leggi speciali . . . . .   | » 519    |

Sezione II. — Del trasporto di persone.

|   |          |
|---|----------|
| Responsabilità del vettore . . . . .                          | Art. 520 |
| Responsabilità del vettore nei trasporti cumulativi . . . . . | » 521    |

Sezione III. — Del trasporto di cose.

|  |          |
|--|----------|
| Indicazioni e documenti che devono essere forniti al vettore . . . . . | Art. 522 |
| Lettera di vettura e ricevuta di carico . . . . .                      | » 523    |
| Diritti del mittente . . . . .   | » 524    |
| Impedimenti e ritardi nell'esecuzione del trasporto . . . . .          | » 525    |
| Riconsegna delle merci . . . . .                                       | » 526    |
| Termine di resa . . . . .  | » 527    |
| Diritti del destinatario . . . . .                                     | » 528    |
| Destinatario irreperibile e ritardi nel ritiro del carico . . . . .    | » 529    |
| Lettera di vettura o ricevuta di carico all'ordine . . . . .           | » 530    |
| Responsabilità del vettore nei confronti del mittente . . . . .        | » 531    |
| Perdita, sottrazione e avaria . . . . .                                | » 532    |
| Presunzioni di fortuito . . . . .                                      | » 533    |
| Ammanchi per calo naturale . . . . .                                   | » 534    |
| Calcolo del danno in caso di perdita o di avaria . . . . .             | » 535    |
| Accertamento dell'avaria . . . . .                                     | » 536    |
| Danni per ritardo nella riconsegna . . . . .                           | » 537    |
| Estinzione dell'azione nei confronti del vettore . . . . .             | » 538    |
| Trasporto con rispeditura della merce . . . . .                        | » 539    |
| Trasporto cumulativo . . . . .   | » 540    |
| Diritto di accertamento dei vettori successivi . . . . .               | » 541    |
| Riscossione dei crediti da parte dell'ultimo vettore . . . . .         | » 542    |

CAPO IX. — Del mandato.

Sezione I. — Disposizioni generali.

|  |          |
|--|----------|
| Nozione . . . . .                      | Art. 543 |
| Mandato con rappresentanza . . . . .   | » 544    |
| Mandato senza rappresentanza . . . . . | » 545    |
| Acquisti del mandatario . . . . .      | » 546    |
| Creditori del mandatario . . . . .     | » 547    |
| Contenuto del mandato . . . . .        | » 548    |
| Presunzione di onerosità . . . . .     | » 549    |

§ 1. — Delle obbligazioni del mandatario.

|   |          |
|---|----------|
| Diligenza del mandatario . . . . .                                | Art. 550 |
| Limiti del mandato . . . . .                                      | » 551    |
| Comunicazione dell'eseguito mandato . . . . .                     | » 552    |
| Obbligo di rendiconto . . . . .                                   | » 553    |
| Interessi sulle somme riscosse . . . . .                          | » 554    |
| Responsabilità per le obbligazioni dei terzi . . . . .            | » 555    |
| Pluralità di mandatori . . . . .                                  | » 556    |
| Sostituto del mandatario . . . . .                                | » 557    |
| Custodia delle cose e tutela dei diritti del mandatario . . . . . | » 558    |

§ 2. — Delle obbligazioni del mandante.

|  |          |
|--|----------|
| Mezzi per l'esecuzione del mandato . . . . .   | Art. 559 |
| Spese e compenso del mandatario . . . . .      | » 560    |
| Diritto di prelazione del mandatario . . . . . | » 561    |



§ 3. — Dell'estinzione del mandato.

|  |      |     |
|--|------|-----|
| Cause di estinzione . . . . .                              | Art. | 562 |
| Revocabilità del mandato . . . . .                         | »    | 563 |
| Revoca tacita . . . . .                                    | »    | 564 |
| Revoca del mandato oneroso . . . . .                       | »    | 565 |
| Revoca del mandato collettivo . . . . .                    | »    | 566 |
| Rinuncia del mandatario . . . . .                          | »    | 567 |
| Morte o incapacità del mandante o del mandatario . . . . . | »    | 568 |
| Mancata conoscenza della causa di estinzione . . . . .     | »    | 569 |
| Estinzione del mandato conferito a più mandatari . . . . . | »    | 570 |

Sezione II. — Della commissione.

|  |      |     |
|--|------|-----|
| Nozione . . . . .                              | Art. | 571 |
| Operazioni a fido . . . . .                    | »    | 572 |
| Misura della provvigione . . . . .             | »    | 573 |
| Revoca della commissione . . . . .             | »    | 574 |
| Commissionario contraente in proprio . . . . . | »    | 575 |
| Star del credere . . . . .                     | »    | 576 |

Sezione III. — Della spedizione.

|  |      |     |
|--|------|-----|
| Nozione . . . . .                      | Art. | 577 |
| Revoca . . . . .                       | »    | 578 |
| Obblighi dello spedizioniere . . . . . | »    | 579 |
| Diritti dello spedizioniere . . . . .  | »    | 580 |
| Spedizioniere vettore . . . . .        | »    | 581 |

CAPO X. — Del contratto di agenzia.

|  |      |     |
|--|------|-----|
| Nozioni . . . . .                                    | Art. | 582 |
| Diritto di esclusiva . . . . .                       | »    | 583 |
| Riscossioni . . . . .                                | »    | 584 |
| Rappresentanza dell'agente . . . . .                 | »    | 585 |
| Obblighi dell'agente . . . . .                       | »    | 586 |
| Impedimento dell'agente . . . . .                    | »    | 587 |
| Diritti dell'agente . . . . .                        | »    | 588 |
| Mancata esecuzione del contratto . . . . .           | »    | 589 |
| Scioglimento del contratto di agenzia . . . . .      | »    | 590 |
| Indennità per la risoluzione del contratto . . . . . | »    | 591 |
| Invalidità permanente e morte dell'agente . . . . .  | »    | 592 |
| Agente con rappresentanza . . . . .                  | »    | 593 |
| Agenti di assicurazione . . . . .                    | »    | 594 |

CAPO XI. — Della mediazione.

|   |      |     |
|---|------|-----|
| Mediatore . . . . .   | Art. | 595 |
| Provvigione . . . . .                                       | »    | 596 |
| Rimborso delle spese . . . . .                              | »    | 597 |
| Provvigione nei contratti condizionali o invalidi . . . . . | »    | 598 |
| Pluralità di mediatori . . . . .                            | »    | 599 |
| Responsabilità dei mediatori . . . . .                      | »    | 600 |
| Obblighi del mediatore professionale . . . . .              | »    | 601 |
| Rappresentanza del mediatore . . . . .                      | »    | 602 |
| Contraente non nominato . . . . .                           | »    | 603 |
| Fidejussione del mediatore . . . . .                        | »    | 604 |
| Leggi speciali . . . . .                                    | »    | 605 |

CAPO XII. — Del deposito.

Sezione I. — Del deposito in generale.

|   |      |     |
|---|------|-----|
| Nozione . . . . .                                 | Art. | 606 |
| Presunzione di gratuità . . . . .                 | »    | 607 |
| Diligenza nella custodia . . . . .                | »    | 608 |
| Responsabilità del depositario incapace . . . . . | »    | 609 |
| Modalità della custodia . . . . .                 | »    | 610 |

|   |      |     |
|---|------|-----|
| Richiesta di restituzione e obbligo di ritirare la cosa . . . . . | Art. | 611 |
| Pluralità di depositanti e di depositari . . . . .                | »    | 612 |
| Terzo interessato nel deposito . . . . .                          | »    | 613 |
| Luogo di restituzione e spese relative . . . . .                  | »    | 614 |
| Restituzione dei frutti . . . . .                                 | »    | 615 |
| Obblighi dell'erede del depositario . . . . .                     | »    | 616 |
| Personae cui deve essere restituita la cosa . . . . .             | »    | 617 |
| Cosa proveniente da reato . . . . .                               | »    | 618 |
| Cosa propria del depositario . . . . .                            | »    | 619 |
| Perdita non imputabile della detenzione della cosa . . . . .      | »    | 620 |
| Diritti del depositario . . . . .                                 | »    | 621 |
| Deposito irregolare . . . . .                                     | »    | 622 |

Sezione II. — Del deposito in albergo.

|  |      |     |
|--|------|-----|
| Responsabilità per le cose consegnate . . . . .          | Art. | 623 |
| Responsabilità per le cose portate in albergo . . . . .  | »    | 624 |
| Obbligo di denuncia del denno . . . . .                  | »    | 625 |
| Stabilimenti e locali assimilati agli alberghi . . . . . | »    | 626 |

Sezione III. — Del deposito nei magazzini generali.

|  |      |     |
|--|------|-----|
| Responsabilità dei magazzini generali . . . . .                    | Art. | 627 |
| Diritti del depositante . . . . .                                  | »    | 628 |
| Vendita delle cose depositate . . . . .                            | »    | 629 |
| Fede di deposito . . . . .   | »    | 630 |
| Nota di pegno . . . . .  | »    | 631 |
| Intestazione e circolazione dei titoli . . . . .                   | »    | 632 |
| Diritti del possessore . . . . .                                   | »    | 633 |
| Prima girata della nota di pegno . . . . .                         | »    | 634 |
| Diritti del possessore della sola fede di deposito . . . . .       | »    | 635 |
| Diritti del possessore della nota di pegno insoddisfatto . . . . . | »    | 636 |
| Azione nei confronti dei giranti . . . . .                         | »    | 637 |

CAPO XIII. — Del sequestro convenzionale.

|  |      |     |
|--|------|-----|
| Nozione . . . . .  | Art. | 638 |
| Obblighi, diritti e poteri del sequestratario . . . . .          | »    | 639 |
| Conservazione e alienazione dell'oggetto del sequestro . . . . . | »    | 640 |
| Liberazione del sequestratario . . . . .                         | »    | 641 |
| Compenso e rimborso delle spese al sequestratario . . . . .      | »    | 642 |

CAPO XIV. — Del comodato.

|  |      |     |
|--|------|-----|
| Nozione . . . . .  | Art. | 643 |
| Obbligazioni del comodatario . . . . .                   | »    | 644 |
| Perimento della cosa . . . . .                           | »    | 645 |
| Stima . . . . .  | »    | 646 |
| Deterioramento per effetto dell'uso . . . . .            | »    | 647 |
| Spese per uso della cosa e spese straordinarie . . . . . | »    | 648 |
| Restituzione . . . . .                                   | »    | 649 |
| Comodato senza determinazione di durata . . . . .        | »    | 650 |
| Morte del comodatario . . . . .                          | »    | 651 |
| Danni al comodatario . . . . .                           | »    | 652 |

CAPO XV. — Del mutuo.

|   |      |     |
|---|------|-----|
| Nozione . . . . .   | Art. | 653 |
| Trasferimento della proprietà . . . . .                       | »    | 654 |
| Interessi . . . . .   | »    | 655 |
| Termine per la restituzione fissato dalle parti . . . . .     | »    | 656 |
| Termine per la restituzione fissato dal giudice . . . . .     | »    | 657 |
| Impossibilità o notevole difficoltà di restituzione . . . . . | »    | 658 |
| Restituzione rateale . . . . .                                | »    | 659 |
| Mancato pagamento degli interessi . . . . .                   | »    | 660 |
| Danni al mutuatario per vizi delle cose . . . . .             | »    | 661 |
| Promessa di mutuo . . . . .                                   | »    | 662 |

CODICE CIVILE « DELLE OBBLIGAZIONI »

CAPO XVI. — *Del conto corrente.*

|   |     |     |
|---|-----|-----|
| Nozione . . . . .                                       | Art | 663 |
| Crediti esclusi dal conto corrente . . . . .            | »   | 664 |
| Interessi . . . . .                                     | »   | 665 |
| Spese e diritti di commissione . . . . .                | »   | 666 |
| Effetti dell'inclusione nel conto . . . . .             | »   | 667 |
| Efficacia della garanzia dei crediti iscritti . . . . . | »   | 668 |
| Crediti verso terzi . . . . .                           | »   | 669 |
| Sequestro o pignoramento del saldo . . . . .            | »   | 670 |
| Chiusura del conto . . . . .                            | »   | 671 |
| Approvazione del conto . . . . .                        | »   | 672 |
| Recesso dal contratto . . . . .                         | »   | 673 |

CAPO XVII. — *Dei contratti bancari.*

*Sezione I. — Dei depositi bancari.*

|  |     |     |
|--|-----|-----|
| Depositi di danaro . . . . .                       | Art | 674 |
| Libretto di deposito . . . . .                     | »   | 675 |
| Legittimazione del possessore . . . . .            | »   | 676 |
| Libretti di deposito in favore di minori . . . . . | »   | 677 |
| Deposito di titoli in amministrazione . . . . .    | »   | 678 |
| Cassette di sicurezza . . . . .                    | »   | 679 |
| Apertura della cassetta . . . . .                  | »   | 680 |
| Apertura forzata della cassetta . . . . .          | »   | 681 |

*Sezione II. — Dell'apertura di credito bancario.*

|                                     |     |     |
|-------------------------------------|-----|-----|
| Nozione . . . . .                   | Art | 682 |
| Utilizzazione del credito . . . . . | »   | 683 |
| Garanzia . . . . .                  | »   | 684 |
| Recesso dal contratto . . . . .     | »   | 685 |

*Sezione III. — Dell'anticipazione bancaria.*

|  |     |     |
|--|-----|-----|
| Disponibilità delle cose date in pegno . . . . .       | Art | 686 |
| Assicurazione delle merci . . . . .                    | »   | 687 |
| Spese di custodia . . . . .                            | »   | 688 |
| Ritiro dei titoli o delle merci . . . . .              | »   | 689 |
| Diminuzione della garanzia . . . . .                   | »   | 690 |
| Pegno irregolare a garanzia di anticipazione . . . . . | »   | 691 |

*Sezione IV. — Delle operazioni bancarie in conto corrente.*

|   |      |     |
|---|------|-----|
| Disposizione da parte del correntista . . . . .                 | Art. | 692 |
| Compensazione tra i saldi di più rapporti o più conti . . . . . | »    | 693 |
| Conto corrente intestato a più persone . . . . .                | »    | 694 |
| Operazione a tempo indeterminato . . . . .                      | »    | 695 |
| Esecuzione di incarichi . . . . .                               | »    | 696 |
| Norme applicabili . . . . .                                     | »    | 697 |

*Sezione V. — Dello sconto bancario.*

|  |     |     |
|--|-----|-----|
| Nozione . . . . .                      | Art | 698 |
| Sconto di cambiali . . . . .           | »   | 699 |
| Sconto di tratte documentate . . . . . | »   | 700 |

CAPO XVIII. — *Della rendita perpetua*

|  |      |     |
|--|------|-----|
| Nozione . . . . .                                    | Art. | 701 |
| Norme applicabili . . . . .                          | »    | 702 |
| Rendita fondiaria e rendita semplice . . . . .       | »    | 703 |
| Garanzia della rendita semplice . . . . .            | »    | 704 |
| Diritto di riscatto della rendita perpetua . . . . . | »    | 705 |
| Esercizio del riscatto . . . . .                     | »    | 706 |
| Riscatto forzoso . . . . .                           | »    | 707 |

|  |      |     |
|--|------|-----|
| Riscatto per insolvenza del debitore . . . . . | Art. | 708 |
| Altre prestazioni perpetue . . . . .           | »    | 709 |
| Ricognizione . . . . .                         | »    | 710 |
| Rendite dello Stato . . . . .                  | »    | 711 |

CAPO XIX. — *Della rendita vitalizia.*

|  |      |     |
|--|------|-----|
| Modi di costituzione . . . . .                           | Art. | 712 |
| Determinazione della durata . . . . .                    | »    | 713 |
| Costituzione a favore di più persone . . . . .           | »    | 714 |
| Costituzione a favore di un terzo . . . . .              | »    | 715 |
| Rendita costituita su persone già defunte . . . . .      | »    | 716 |
| Risoluzione del contratto di vitalizio oneroso . . . . . | »    | 717 |
| Mancanza di pagamento delle rate scadute . . . . .       | »    | 718 |
| Divieto di riscatto e onerosità sopravvenuta . . . . .   | »    | 719 |
| Modalità del pagamento della rendita . . . . .           | »    | 720 |
| Sequestro o pignoramento della rendita . . . . .         | »    | 721 |

CAPO XX. — *Dell'assicurazione.*

*Sezione I. — Disposizioni generali.*

|  |      |     |
|--|------|-----|
| Nozione . . . . .  | Art. | 722 |
| Esercizio delle assicurazioni . . . . .  | »    | 723 |
| Assicurazioni mutue . . . . .  | »    | 724 |
| Assicurazioni marittime e aeree . . . . .  | »    | 725 |
| Assicurazioni sociali . . . . .  | »    | 726 |
| Efficacia della proposta . . . . .   | »    | 727 |
| Prova del contratto . . . . .  | »    | 728 |
| Polizze all'ordine e al portatore . . . . .  | »    | 729 |
| Assicurazione in nome altrui . . . . .   | »    | 730 |
| Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta . . . . .                 | »    | 731 |
| Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave . . . . .                | »    | 732 |
| Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave . . . . .              | »    | 733 |
| Assicurazione in nome o per conto di terzi . . . . .                               | »    | 734 |
| Inesistenza del rischio . . . . .  | »    | 735 |
| Cessazione del rischio durante l'assicurazione . . . . .                           | »    | 736 |
| Diminuzione del rischio . . . . .  | »    | 737 |
| Aggravamento del rischio . . . . .   | »    | 738 |
| Durata dell'assicurazione . . . . .  | »    | 739 |
| Sinistri cagionati con dolo o con colpa dell'assicurato o dei dipendenti . . . . . | »    | 740 |
| Mancato pagamento del premio . . . . .   | »    | 741 |
| Fusione, concentrazione e liquidazione coatta . . . . .                            | »    | 742 |
| Agente di assicurazione . . . . .  | »    | 743 |

*Sezione II. — Dell'assicurazione contro i danni.*

|  |      |     |
|--|------|-----|
| Interesse all'assicurazione . . . . .                            | Art. | 744 |
| Limiti del risarcimento . . . . .                                | »    | 745 |
| Danni cagionati da vizio della cosa . . . . .                    | »    | 746 |
| Assicurazione parziale . . . . .                                 | »    | 747 |
| Valore della cosa assicurata . . . . .                           | »    | 748 |
| Assicurazione per somma eccedente il valore delle cose . . . . . | »    | 749 |
| Assicurazione presso diversi assicuratori . . . . .              | »    | 750 |
| Coassicurazione . . . . .  | »    | 751 |
| Terremoto, guerra, tumulti popolari . . . . .                    | »    | 752 |
| Avviso all'assicuratore in caso di sinistro . . . . .            | »    | 753 |
| Obbligo di salvataggio . . . . .                                 | »    | 754 |
| Inadempimento dall'obbligo di avviso o di salvataggio . . . . .  | »    | 755 |
| Diritto di surroga dell'assicuratore . . . . .                   | »    | 756 |
| Assicurazione di responsabilità civile . . . . .                 | »    | 757 |
| Alienazione delle cose assicurate . . . . .                      | »    | 758 |

CODICE CIVILE « DELLE OBBLIGAZIONI »

Sezione III. — Dell'assicurazione sulla vita.

|  |          |
|--|----------|
| Assicurazione sulla vita propria o di un terzo . . . . . | Art. 759 |
| Assicurazione a favore di terzo . . . . .                | » 760    |
| Revoca del beneficio . . . . .                           | » 761    |
| Decadenza dal beneficio . . . . .                        | » 762    |
| Impignorabilità della somma assicurata . . . . .         | » 763    |
| Mancato pagamento dei premi . . . . .                    | » 764    |
| Riscatto e riduzione della polizza . . . . .             | » 765    |
| Cambiamento di professione dell'assicurato . . . . .     | » 766    |
| Suicidio dell'assicurato . . . . .                       | » 767    |

Sezione IV. — Della riassicurazione.

|   |          |
|---|----------|
| Prova . . . . .   | Art. 768 |
| Efficacia del contratto . . . . .                                   | » 769    |
| Diritto del riassicurato in caso di liquidazione coattiva . . . . . | » 770    |
| Compensazione dei crediti e debiti . . . . .                        | » 771    |

Sezione V. — Disposizioni finali.

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Norme inderogabili . . . . . | Art. 772 |
|------------------------------|----------|

CAPO XXI. — Del giuoco e della scommessa.

|   |          |
|---|----------|
| Mancanza di azione . . . . .              | Art. 773 |
| Competizioni sportive . . . . .           | » 774    |
| Lotterie legalmente autorizzate . . . . . | » 775    |

CAPO XXII. — Della fideiussione.

Sezione I. — Disposizioni generali.

|   |          |
|---|----------|
| Nozione . . . . .   | Art. 776 |
| Manifestazione della volontà . . . . .                        | » 777    |
| Fideiussione per obbligazioni future o condizionali . . . . . | » 778    |
| Validità delle fideiussione . . . . .                         | » 779    |
| Fideiussore del fideiussore . . . . .                         | » 780    |
| Limiti della fideiussione . . . . .                           | » 781    |
| Estensione della fideiussione . . . . .                       | » 782    |
| Obbligazione di prestare fideiussione . . . . .               | » 783    |

Sezione II. — Dei rapporti tra creditore e fideiussore.

|   |          |
|---|----------|
| Obbligazione del fideiussore . . . . .                  | Art. 784 |
| Eccezioni che possono opporsi dal fideiussore . . . . . | » 785    |
| Fideiussione prestata da più persone . . . . .          | » 786    |
| Beneficio della divisione . . . . .                     | » 787    |
| Obbligazione del fideiussore del fideiussore . . . . .  | » 788    |

Sezione III. — Dei rapporti tra fideiussore e debitore principale.

|  |          |
|--|----------|
| Surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore . . . . . | Art. 789 |
| Regresso contro il debitore principale . . . . .                 | » 790    |
| Regresso contro più debitori principali . . . . .                | » 791    |
| Divieto di agire contro il debitore principale . . . . .         | » 792    |
| Rilievo del fideiussore . . . . .                                | » 793    |

Sezione IV. — Dei rapporti tra più fideiussori.

|   |          |
|---|----------|
| Regresso contro gli altri fideiussori . . . . . | Art. 794 |
|---|----------|

Sezione V. — Della estinzione della fideiussione.

|   |          |
|---|----------|
| Liberazione del fideiussore per fatto del creditore . . . . . | Art. 795 |
| Liberazione del fideiussore per obbligazione futura . . . . . | » 796    |
| Scadenza dell'obbligazione principale . . . . .               | » 797    |

CAPO XXIII. — Del mandato di credito.

|  |          |
|--|----------|
| Effetti del mandato di credito . . . . .                   | Art. 798 |
| Sopravvenuta insolvenza del mandante o del terzo . . . . . | » 799    |

CAPO XXIV. — Dell'anticresi.

|  |          |
|--|----------|
| Nozione . . . . .                                    | Art. 800 |
| Obblighi del creditore anticretico . . . . .         | » 801    |
| Durata dell'anticresi . . . . .                      | » 802    |
| Divieto del patto commissorio . . . . .              | » 803    |
| Compensazione dei frutti con gli interessi . . . . . | » 804    |

CAPO XXV. — Della transazione.

|   |          |
|---|----------|
| Nozione . . . . .   | Art. 805 |
| Capacità a transigere e disponibilità dei diritti . . . . . | » 806    |
| Prova . . . . .   | » 807    |
| Transazione sulla falsità di documenti . . . . .            | » 808    |
| Errore di diritto . . . . .                                 | » 809    |
| Lesione . . . . .   | » 810    |
| Transazione su pretesa temeraria . . . . .                  | » 811    |
| Transazione su un titolo nullo . . . . .                    | » 812    |
| Annulabilità per falsità di documenti . . . . .             | » 813    |
| Annulabilità per cosa giudicata . . . . .                   | » 814    |
| Annulabilità per scoperta di documenti . . . . .            | » 815    |
| Risoluzione della transazione per inadempimento . . . . .   | » 816    |

CAPO XXVI. — Della cessione dei beni ai creditori.

|  |          |
|--|----------|
| Nozione . . . . .                                  | Art. 817 |
| Forma . . . . .                                    | » 818    |
| Poteri dei creditori cessionari . . . . .          | » 819    |
| Effetti della cessione . . . . .                   | » 820    |
| Spese della gestione . . . . .                     | » 821    |
| Riparto . . . . .                                  | » 822    |
| Diritto di controllo del debitore . . . . .        | » 823    |
| Liberazione del debitore . . . . .                 | » 824    |
| Recesso del contratto . . . . .                    | » 825    |
| Annullamento e risoluzione del contratto . . . . . | » 826    |

TITOLO IV. — Delle promesse unilaterali.

|  |          |
|--|----------|
| Efficacia delle promesse . . . . .                       | Art. 827 |
| Promessa di pagamento e ricognizione di debito . . . . . | » 828    |
| Promessa al pubblico . . . . .                           | » 829    |
| Revoca della promessa . . . . .                          | » 830    |
| Cooperazione di più persone . . . . .                    | » 831    |

TITOLO V. — Dei titoli di credito.

CAPO I. — Disposizioni generali.

|   |          |
|---|----------|
| Adempimento della prestazione . . . . .                 | Art. 832 |
| Eccezioni opponibili . . . . .                          | » 833    |
| Rivendicazione . . . . .                                | » 834    |
| Trasferimento dei diritti accessori . . . . .           | » 835    |
| Titoli rappresentativi . . . . .                        | » 836    |
| Efficacia dei vincoli sul credito . . . . .             | » 837    |
| Conversione dei titoli . . . . .                        | » 838    |
| Riunione e frazionamento dei titoli . . . . .           | » 839    |
| Rinvio a disposizioni speciali . . . . .                | » 840    |
| Documenti di legittimazione e titoli impropri . . . . . | » 841    |

CAPO II. — Dei titoli al portatore.

|  |          |
|--|----------|
| Trasferimento del titolo e legittimazione del possessore . . . . . | Art. 842 |
| Limitazione della libertà di emissione . . . . .                   | » 843    |
| Titolo deteriorato . . . . .                                       | » 844    |
| Smarrimento e sottrazione del titolo . . . . .                     | » 845    |
| Distruzione del titolo . . . . .                                   | » 846    |

CAPO III. — Dei titoli all'ordine.

|  |          |
|--|----------|
| Legittimazione del possessore . . . . .  | Art. 847 |
| Forma della girata . . . . .             | » 848    |
| Girata condizionale o parziale . . . . . | » 849    |

CODICE CIVILE « DELLE OBBLIGAZIONI »

|   |          |
|---|----------|
| Effetti della girata . . . . .  | Art. 850 |
| Obblighi del girante . . . . .  | » 851    |
| Girata per incasso o per procura . . . . .                            | » 852    |
| Girata a titolo di pegno . . . . .                                    | » 853    |
| Cessione del titolo all'ordine . . . . .                              | » 854    |
| Procedura d'ammortamento . . . . .                                    | » 855    |
| Opposizione del detentore . . . . .                                   | » 856    |
| Diritti del ricorrente durante il termine per l'opposizione . . . . . | » 857    |
| Effetti dell'ammortamento . . . . .                                   | » 858    |
| Leggi speciali . . . . .  | » 859    |

CAPO IV. — *Dei titoli nominativi.*

|   |          |
|---|----------|
| Legittimazione del possessore . . . . . | Art. 860 |
| Trasferimento . . . . .                 | » 861    |
| Trasferimento mediante girata . . . . . | » 862    |
| Vincoli sul credito . . . . .           | » 863    |
| Usufrutto . . . . .                     | » 864    |
| Pegno . . . . .                         | » 865    |
| Ammortamento . . . . .                  | » 866    |

TITOLO VI. — *Della gestione di affari.*

|   |          |
|---|----------|
| Obbligo di continuare la gestione . . . . . | Art. 867 |
| Capacità del gestore . . . . .              | » 868    |
| Obbligazioni del gestore . . . . .          | » 869    |
| Obblighi dell'interessato . . . . .         | » 870    |
| Ratifica dell'interessato . . . . .         | » 871    |

TITOLO VII. — *Del pagamento dell'indebitto.*

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Indebito oggettivo . . . . .    | Art. 872 |
| Obbligazioni naturali . . . . . | » 873    |

|   |          |
|---|----------|
| Prestazione contraria al buon costume . . . . .         | Art. 874 |
| Indebito soggettivo . . . . .                           | » 875    |
| Restituzione di cosa determinata . . . . .              | » 876    |
| Alienazione della cosa ricevuta indebitamente . . . . . | » 877    |
| Indebito ricevuto da un incapace . . . . .              | » 878    |
| Rimborso di spese e di miglioramenti . . . . .          | » 879    |

TITOLO VIII. — *Del arricchimento senza causa.*

|   |          |
|---|----------|
| Azione generale d'arricchimento . . . . .   | Art. 880 |
| Carattere sussidiario dell'azione . . . . . | » 881    |

TITOLO IX. — *Dei fatti illeciti.*

|  |          |
|--|----------|
| Risarcimento per fatto illecito . . . . .  | Art. 882 |
| Legittima difesa . . . . .   | » 883    |
| Stato di necessità . . . . .   | » 884    |
| Imputabilità del fatto dannoso . . . . .   | » 885    |
| Danno cagionato dall'incapace . . . . .  | » 886    |
| Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte . . . . . | » 887    |
| Responsabilità dei padroni e dei committenti . . . . .                                 | » 888    |
| Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose . . . . .                        | » 889    |
| Danno cagionato da cosa in custodia . . . . .  | » 890    |
| Danno cagionato da animali . . . . .   | » 891    |
| Rovina di edificio . . . . .   | » 892    |
| Circolazione di veicoli . . . . .  | » 893    |
| Responsabilità solidale . . . . .  | » 894    |
| Valutazione dei danni . . . . .  | » 895    |
| Danni permanenti . . . . .   | » 896    |
| Risarcimento in forma specifica . . . . .  | » 897    |
| Danni non patrimoniali . . . . .   | » 898    |